

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

157
552

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

Sessioni di marzo e giugno 1894.

ISTITUTO CENTRALE
DI STATISTICA

N.° DI CAT.

DIANO.

SCAFF. 1219

DALCH.

N.° D'ORD.

BIBLIOTECA



ROMA

GRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

S. IV.

1895

N. 76.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessioni dell'anno 1894.

I. — PARTE GENERALE.

	Pagina
Composizione della Commissione.	XIII
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore Calenda di Tavani) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione:	
1) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (<i>parte civile</i>) e sui loro rapporti intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1893	XVI
2) Sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'andamento del servizio delle tutele nell'anno 1893.	XVIII
3) Sulle proposte di provvedimenti presentate dai Procuratori generali presso le Corti d'appello pel più regolare andamento del servizio delle tutele.	XIX
4) Sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno ai fallimenti nell'anno 1893.	XXIII
5) Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1893	XXV
6) Sull'accertamento della legittimità dei nati iscritti nei registri dello stato civile	XXVII
7) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (<i>parte penale</i>) nell'anno 1893	XXVIII

	Pagina
8) Sul movimento della delinquenza nell'anno 1892	XXXI
9) Sul numero dei reati, gli autori dei quali rimasero impuniti	XXXII
10) Sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati	XXXIII
11) Sul risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale	XXXIV
12) Sull'applicazione dell'art. 222 del Codice civile	XXXVIII
13) Sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa	XL
14) Altri temi	XLI

II. — VERBALI DELLE SEDUTE.

PRIMA SESSIONE DELL'ANNO 1894, DAL 12 AL 18 MARZO.

Ordine dei lavori	XLIII
-----------------------------	-------

Seduta del 12 marzo 1894.

Discorso d'inaugurazione dell'on. Daneo, Sotto-Segretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti	1
Comunicazioni della Presidenza:	
Lettura dei decreti di nomina dei nuovi Commissari	2
Relazione del Consigliere Sandrelli sui provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni approvate dalla Commissione	3-28
I. Consigli di famiglia e di tutela	3
Proposte di provvedimenti presentate dai Procuratori generali delle Corti d'appello di Ancona, Aquila, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lucca, Milano, Parma e Trani, intorno alle tutele dei minorenni:	
Ancona	8
Aquila	9
Bologna	10
Cagliari	11
Catania	13
Genova	14
Lucca	15
Milano	ivi
Parma	18
Trani	20

	Pagina
II. Vigilanza sui giudizi di gratuito patrocinio	20
III. Rinvii nelle cause civili	22
IV. Resoconti annuali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali	23
V. Periti in materia civile — Curatori nelle procedure di fallimento — Sequestratari giudiziari	ivi
VI. Reclami elettorali — Questioni elettorali	24
VII. Infanzia abbandonata — Correzione paterna	ivi
VIII. Durata delle procedure penali — Casellario giudiziario	ivi
IX. Cenni sulla statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati	26
Discussione sulla Relazione del Consigliere Sandrelli	28
Osservazioni del Direttore generale della statistica sui registri comunali di anagrafe	ivi
Proposta dell'on. Ferri intorno alla raccolta di dati statistici sul numero delle cause penali decise con intervento di periti psichiatri e di quelle in cui siano proposte e decise questioni sull'imputabilità dei giudicabili, senza intervento di periti	41
Proposta dell'on. Lucchini intorno ad un'indagine sulle perizie giudiziarie in materia penale	ivi
Proposta del senatore Boccardo intorno ad un'inchiesta per accertare il numero degl'incarichi di perizia in materia civile affidati a ciascun perito nel corso di un triennio	42
Proposta dell'on. Presidente intorno al servizio del casellario giudiziario	ivi

Seduta del 13 marzo 1894.

Seguito della discussione sulla Relazione del Consigliere Sandrelli.	44
Proposta del Consigliere Curcio intorno alla statistica dei culti	49

Seduta del 14 marzo 1894.

Seguito della discussione sulla Relazione del Consigliere Sandrelli.	51
Relazione del Consigliere Sandrelli sull'accertamento della legittimità dei nati iscritti nei registri dello stato civile.	53-63
Discussione sulla Relazione del Consigliere Sandrelli	63
Proposta del comm. Cosenza intorno all'osservanza dell'art. 104 del regio decreto 15 novembre 1865, sull'ordinamento dello stato civile	71

Seduta del 15 marzo 1894.

	Pagina
Seguito della discussione sulla Relazione del Consigliere Sandrelli. . .	72
Proposta del cav. Sandrelli intorno alle iscrizioni nei registri dello stato civile delle dichiarazioni di nascita	74
Relazione del senatore Lampertico sull'applicazione dell'art. 222 del Codice civile	74-105
Discussione sulla Relazione del senatore Lampertico	105

Seduta del 16 marzo 1894.

Seguito della discussione sulla Relazione del senatore Lampertico. . .	110
Osservazioni del comm. Beltrani-Scalia sullo stato dei Riformatorii governativi.	ivi
Proposta del senatore Lampertico di stampare soltanto la prima parte della sua Relazione.	123
Proposta dell'on. Lucchini intorno a nuovi studi da fare sul ricovero dei minorenni per correzione paterna	124
Proposta degli on. Costa e Lucchini intorno alla raccolta di dati statistici circa all'esecuzione delle pene inflitte a norma del nuovo Codice penale.	ivi

Seduta del 17 marzo 1894.

Relazione dei Consiglieri Penserini e Sandrelli sulle proposte di provvedimenti presentate da alcuni Procuratori generali di Corte di appello pel più regolare andamento del servizio delle tutele	125-129
Discussione sulla Relazione dei Consiglieri Penserini e Sandrelli.	129
Relazione del senatore Costa sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa	131-143
I. Introduzione.	131
II. Controversie in materia elettorale politica	132
III. Controversie in materia elettorale amministrativa.	137
IV. Conclusione.	141
Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1892.	143-191
I. Movimento generale della delinquenza	145
II. Geografia della delinquenza	154
III. Relazioni fra la delinquenza e alcuni fatti economici e sociali	159
a) Andamento dei principali raccolti nel 1891 e nel 1892	160
b) Prezzi del frumento, del granturco e del pane nel 1892.	161
c) Emigrazione nel 1892	162
d) Mercedi nel 1892	ivi
e) Scioperi avvenuti nel 1892.	163

	Pagina
IV. Condanne e pene.	164
V. Procedimenti per reati dei quali rimasero ignoti gli autori .	166
VI. Confronti internazionali.	168
Discussione sulla Relazione del Direttore generale della statistica . .	192

Seduta del 18 marzo 1894.

Seguito della discussione sulla Relazione del Direttore generale della statistica	195
Relazione del Direttore generale della statistica sul numero dei reati, gli autori dei quali rimasero impuniti	201-207
Discussione sulla Relazione del Direttore generale della statistica . .	207
Proposta degli on. Costa e Lucchini intorno a speciali indagini da fare sulle singole specie di reati, posti in relazione con le cause che li possono determinare e con le mutate disposizioni della legge, come pure sulla proporzione fra le condanne e i proscioglimenti, sugli insuccessi istruttori e sulle cause determinanti gli uni e gli altri.	208
Comunicazione del Direttore generale della statistica sull'ordinamento dei lavori di spoglio delle schede individuali per gl'imputati di delitti	208-212
Discussione sulla comunicazione del Direttore generale della statistica	212

SECONDA SESSIONE DELL'ANNO 1894, DALL'11 AL 17 GIUGNO.

Ordine dei lavori	214
-----------------------------	-----

Seduta dell'11 giugno 1894.

Comunicazioni del Comitato sui provvedimenti presi per dare esecuzione ad alcune deliberazioni approvate dalla Commissione.	215-247
I. Consigli di famiglia e di tutela	215
Proposte di provvedimenti presentate dai Procuratori generali delle Corti d'appello di Brescia, Casale, Catanzaro, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia intorno alla tutela dei minorenni	216

	Pagina
Brescia.	216
Casale	218
Catanzaro.	221
Firenze.	223
Messina.	ivi
Napoli	224
Palermo	225
Roma	226
Torino	233
Venezia	235
II. Registri dello stato civile - Loro tenuta	237
III. Uscieri giudiziari - Attività dell'Autorità giudiziaria - Cir- coscrizione giudiziaria.	238
IV. Compilazione dei verbali nei processi penali - Mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanna - Ca- sellario giudiziale.	239
V. Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.	242
VI. Modulo per la statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri	ivi
Discussione sulle comunicazioni del Comitato.	247
Relazione del senatore Boccardo sui discorsi dei Procuratori gene- rali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) e sui loro rapporti intorno alle cause trat- tate col gratuito patrocinio nell'anno 1893	248-285
1° Movimento della litigiosità	248
2° Gratuito patrocinio	250
3° Costituzione della famiglia - Matrimonio civile e religioso - Tutela dei minorenni - Separazione personale - Divorzio	252
4° Legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei Conci- liatori	258
5° Pretori.	263
6° Tribunali, Corti di appello e intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili	264
7° Circoscrizione giudiziaria.	ivi
Conclusioni e proposte.	281
Discussione sulla Relazione del senatore Boccardo	286

Seduta del 12 giugno 1894.

Relazione del senatore Auriti sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'andamento del servizio delle tutele nell'anno 1893.	295-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

	Pagina
Discussione sulla Relazione del senatore Auriti	316
Relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1893	318-337

Seduta del 13 giugno 1894.

Discussione sulla Relazione del senatore Righi	338
----------------------------------------------------------	-----

Seduta del 14 giugno 1894.

Seguito della discussione sulla Relazione del senatore Righi	351
Proposta dell'on. Lucchini intorno ai dati statistici riguardanti la giustizia militare	360
Proposta dell'on. Lucchini intorno ad una statistica, che renda conto dell'esecuzione delle sentenze in materia penale.	ivi
Proposta del senatore Boccardo intorno ad un'indagine statistica sull'esecuzione della legge 12 dicembre 1875, per quanto riguarda la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi in cassazione . . .	ivi

Seduta del 15 giugno 1894.

Relazione del senatore Costa intorno alle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati	365-369
I. Introduzione	365
II. A) Condizione degli stabilimenti penali, esaminata nel suo complesso	366
B) Analisi comparativa fra il numero dei condannati alle diverse specie di pene e le case penali nelle quali dovrebbero espiarle	368
1° Ergastolo.	369
2° Lavori forzati a tempo	ivi
3° Reclusione e casa di forza secondo i precedenti ed il vigente Codice.	370
4° Carceri giudiziarie a sistema di segregazione continua fino a sei mesi.	371
5° Case di pena intermedie, agricole ed industriali	372
6° Relegazione secondo il precedente Codice	373
7° Detenzione o carcere	ivi
8° Custodia	374
III. Conclusione.	375

	Pagina
Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno ai fallimenti nell'anno 1893	391-423
Discussione sulla Relazione del Consigliere Penserini	424
Proposta del senatore Righi intorno all'applicazione dell'art. 704 del Codice di commercio	426

Seduta del 16 giugno 1894.

Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1893.	427-430
Discussione sulla Relazione del Consigliere Penserini	431
Discussione intorno al modulo destinato a raccogliere le notizie dei lavori compiuti dai Collegi dei Probi-viri.	432
Relazione del senatore Costa intorno al risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale.	436-494
I. Riprensione giudiziale	437
II. Arresto in casa	442
III. Case di lavoro e prestazione d'opera	444
IV. Liberazione condizionale	446
V. a) Espiazione di pena in una casa di custodia per infermità di mente	456
b) Espiazione di pena, in uno stabilimento speciale, dei condannati pei quali fu ammessa la scusa dell'ubriachezza abituale.	459
VI. a) Ricovero di minorenni d'anni 9, di minorenni d'anni 14 che abbiano agito senza discernimento, e di sordomuti in uno stabilimento di correzione e di educazione.	461
b) Ricovero in un manicomio di imputati dichiarati non imputabili per infermità di mente	466
VII. Esercizio dell'azione penale dipendente da querela della Parte offesa o danneggiata	470
VIII. Oblazioni volontarie dirette ad estinguere l'azione penale	489
Interrogazione dell'on. Lucchini intorno alle notizie statistiche riguardanti l'amnistia-indulto concessa con regio decreto 22 aprile 1893.	494

Seduta del 17 giugno 1894.

	Pagina
Discussione sulle due Relazioni del senatore Costa	495
Proposta del senatore Costa di richiamare l'attenzione dell'on. Guardasigilli sulle condizioni degli stabilimenti penali in rapporto alle esigenze create dalla scala delle pene adottata dal nuovo Codice penale, e sul risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice stesso	511
Risposta del cav. Sandrelli all'interrogazione fatta nella seduta precedente dall'on. Lucchini.	ivi
Mozione del cav. Sandrelli intorno all'opportunità di compilare un indice ragionato delle materie contenute nei diversi volumi degli "Atti della Commissione per la statistica giudiziaria", . . .	513

III. — ALLEGATI.

1. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, riguardante l'esenzione e l'anticipazione delle tasse di bollo sulle tutele 514
2. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, riguardante i Consigli di famiglia e di tutela 516
3. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, riguardante la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela per i dimessi dai Riformatorii 517
4. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti di cassazione, concernente i giudizi di gratuito patrocinio presso le Corti di cassazione 518
5. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, concernente la vigilanza sui giudizi di gratuito patrocinio. 520
6. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, ai Presidenti dei Tribunali civili e penali e ai Pretori, concernente i rinvii nella discussione delle cause civili 524
7. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re, concernente i resoconti annuali del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali. 525

	Pagina
8. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, concernente i periti giudiziari, i curatori nelle procedure di fallimento ed i sequestratari giudiziari. . .	526
9. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, con la quale si domandano notizie sui ricorsi in materia elettorale politica-amministrativa .	529
10. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, concernente l'assegnazione di minorenni nelle Case di correzione ai termini dell'art. 222 del Codice civile	531
11. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re, sui procedimenti penali pendenti in stadio d'istruzione e d'accusa	532
12. Circolare del Ministero di grazia e giustizia alle Autorità giudiziarie del Regno, concernente i processi pendenti da oltre sei mesi	534
13. Circolare del Ministero di grazia e giustizia alle Autorità giudiziarie del Regno, concernente il casellario giudiziale e gli attestati penali	538
14. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, concernente l'osservanza della disposizione dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile	541
15. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, riguardante i dati statistici dei lavori compiuti dai Collegi dei Probi-viri	543
16. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, riguardante i giudizi di graduazione. . .	546

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessioni dell'anno 1894.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia comm. **Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Auriti S. E. comm. **Francesco**, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

Beltrani-Scalia comm. **Martino**, consigliere di Stato;

Boccardo comm. **Girolamo**, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio comm. **Luigi**, direttore generale della statistica;

Canonico comm. **Tancredi**, senatore del Regno, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma;

Cosenza comm. **Vincenzo**, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

Costa comm. **Giuseppe Giacomo**, senatore del Regno, avvocato generale erariale;

Curcio comm. **Giorgio**, consigliere di Stato;

De' Negri comm. avv. **Carlo**, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

Ferri avv. prof. **Enrico**, deputato al Parlamento;

Fortis avv. **Alessandro**, deputato al Parlamento;

Inghilleri comm. avv. **Calcedonio**, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Lampertico comm. **Fedele**, senatore del Regno;

Lucchini avv. **Luigi**, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Mazzucchelli comm. avv. Edoardo, consigliere della Corte dei conti;

Penserini cav. avv. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Righi comm. avv. Augusto, senatore del Regno;

Sandrelli cav. avv. Carlo, consigliere di Corte d'appello, in missione al Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Tondi comm. avv. Nicola, deputato al Parlamento, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma.

SECRETARI:

Borgomanero cav. avv. Luigi, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Bosco cav. avv. Augusto, segretario nella Direzione generale della statistica.

Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore **CALENDA DI TAVANI**) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di riferire all'E. V. intorno ai lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nelle sessioni tenute dal 12 al 18 marzo e dall'11 al 17 giugno del corrente anno.

Per ciò che riguarda la giustizia civile, oltre la consueta Relazione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, la Commissione rivolse il suo studio al gratuito patrocinio, alla tutela, ai fallimenti, ai giudizi di graduazione, alle iscrizioni dei nati legittimi negli atti dello stato civile.

Circa alla delinquenza ed alla giustizia penale, oltre le Relazioni annuali sui discorsi inaugurali e sul movimento della criminalità, furono presentate comunicazioni sul numero dei reati, gli autori dei quali rimangono impuniti; sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto al numero dei condannati; sui risultati ottenuti dall'applicazione di alcuni fra i nuovi istituti del Codice penale.

Furono inoltre oggetto di speciali Relazioni l'applicazione che vien fatta dell'art. 222 del Codice civile che regola l'istituto della correzione paterna, ed i ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa.

Il volume dei verbali delle adunanze, che Le presento, contiene il resoconto completo delle discussioni avvenute e delle deliberazioni prese. Mi limito perciò ad un breve riassunto, affinché l'E. V. ne abbia sott'occhio i principali risultati.

Parlerò prima delle Relazioni su materie civili, poi di quelle su materie penali, ed accennerò infine ad alcuni altri argomenti trattati nel corso delle sessioni.

1. — Relazione del senatore Boccardo sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) e sui loro rapporti intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1893.

Il senatore Boccardo nella sua Relazione intorno ai discorsi inaugurali per la parte civile e alle cause trattate a gratuito patrocinio nell'anno 1893, non solo ha svolto largamente quanto riguarda l'amministrazione della giustizia in materia civile e commerciale, ma ha pure discorso di alcuni argomenti di attuale interesse, come dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, per togliere il quale abuso quasi tutti i Procuratori generali sono concordi nell'invocare che sia al più presto sancita la precedenza obbligatoria del matrimonio civile.

Toccherò solo di quei punti considerati dall'on. Relatore, dei quali importa maggiormente che V. E. sia informata.

Circa alla legge del 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori, l'esperienza fatta sinora è troppo breve per autorizzare apprezzamenti e giudizi definitivi, che potrebbero per l'avvenire palesarsi o troppo favorevoli o men che giusti.

Merita di essere rilevata la difficoltà che s'incontra spesso di trovare persone che abbiano i requisiti voluti dalla legge per adempiere all'ufficio di Conciliatore o di Vice-Conciliatore e che siano disposte ad accettarne l'incarico. Coloro che sarebbero idonei, se pur s'inducono a coprire un ufficio divenuto oggidì abbastanza grave, finiscono per rinunciarvi, sia per l'aumentata responsabilità, sia per essere la carica affatto gratuita.

Rispetto sempre alle conciliazioni, è quasi unanime il consenso dei Procuratori generali nel deplorare lo scarso numero di quelle ottenute dai Pretori.

Per raggiungere migliori risultati, gioverebbe che i Pretori non trascurassero mai di tentare l'amichevole componimento delle Parti litiganti, prescritto dall'art. 417 del Codice di procedura civile, e si valessero inoltre con maggior frequenza della facoltà loro accordata dalla legge, cioè di ordinare che le Parti compariscano* personalmente all'udienza. In questo modo verrebbe meno il principale ostacolo alla conciliazione, la quale non può sperimentarsi utilmente se non quando intervengono le Parti, poichè queste sole possono addivenire ad una transazione non consentita a chi le rappresenta.

La questione della circoscrizione giudiziaria fu discussa da molti oratori nei loro discorsi inaugurali e furono tutti concordi nel ritenere ch'essa richieda una radicale innovazione. È certo che si ha in Italia un numero di sedi giudiziarie, soprattutto di Preture, maggiore di quello che occorrerebbe per le reali esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Ciò apparisce evidente quando si consideri che nel 1892 quasi 500 Preture pronunziarono un numero di sentenze non superiore a 50, e che il lavoro delle Preture è diminuito, per le materie civili, quasi di un terzo, dacchè è entrata in vigore la nuova legge sulla competenza dei Conciliatori.

Circa al gratuito patrocinio, continuano anche quest'anno i lamenti dei Rappresentanti il Pubblico Ministero intorno al modo in cui funziona quest'istituto. L'inconveniente più grave è sempre quello della straordinaria ed ingiustificata lentezza dei giudizi. Ne sono cause principali, secondo il Relatore, la negligenza dei Procuratori d'ufficio, che attendono con maggiore diligenza alle cause dei clienti che pagano; la natura delle liti, che richiedono spesso lunghe e laboriose trattazioni; infine l'incuria stessa delle Parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio nel fornire ai difensori le notizie e i documenti necessari.

Per riparare ad alcuni difetti osservati nell'amministrazione della giustizia civile, che son venuto accennando, il senatore Boccoardo propose, e la Commissione confortò del suo suffragio, che si faccia presente all'E. V.:

1° lo scarso numero delle conciliazioni che avvengono innanzi ai Pretori e la necessità che si raccomandandi loro l'esatto adempimento di quanto prescrive l'art. 417 del Codice di procedura civile;

2° la necessità di meglio disciplinare il patrocinio nelle cause civili innanzi alle Preture;

3° la necessità di provvedimenti d'ordine legislativo e d'ordine amministrativo intesi a meglio regolare il gratuito patrocinio;

4° la necessità di provvedere ad un migliore ordinamento della circoscrizione giudiziaria.

2. — Relazione del senatore Auriti sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'andamento del servizio delle tutele nell'anno 1893.

Il senatore Auriti ha riferito, come è ormai solito da parecchi anni, intorno alle Relazioni che i Procuratori generali inviano al Ministero della giustizia sul servizio delle tutele.

Il Relatore si è compiaciuto di constatare che i provvedimenti presi in conformità ai voti della Commissione e la vigilanza esercitata dalle Autorità giudiziarie per assicurare l'esecuzione delle disposizioni legislative in favore dell'infanzia hanno cominciato a produrre buoni risultati. Tuttavia rimane ancor molto da fare in una materia così delicata e difficile, com'è l'istituto preordinato all'assistenza dei minorenni privi delle cure dei genitori, e giova quindi che V. E. conosca alcuni dei difetti che tuttora si lamentano.

Parecchi Procuratori generali deplorano lo scarso numero di convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela; le difficoltà che s'incontrano nell'indurre a far parte dei Consigli pupillari coloro che sono chiamati di diritto ad esercitare le funzioni di tutore o di consulente; la negligenza degli Ufficiali di stato civile nell'informare il Pretore della morte di persone che hanno lasciato figli in minore età, o del nuovo matrimonio contratto da una vedova.

Uno dei motivi più gravi che, secondo il parere dei Capi del Pubblico Ministero, impediscono il regolare funzionamento delle tutele, è l'entità delle tasse di bollo che ne colpiscono gli atti, e che, soprattutto quando si tratta di esigui patrimoni, distolgono soventi volte i tutori ed i consulenti dal formare l'inventario all'aprirsi della tutela e dal convocare i Consiglieri durante il corso di essa.

3. — Relazione dei Consiglieri Penserini e Sandrelli e del senatore Auriti sulle proposte di provvedimenti presentate dai Procuratori generali presso le Corti d'appello pel più regolare andamento del servizio delle tutele.

Oltre alla consueta Relazione annuale intorno alle tutele, di cui ho discorso, la Commissione quest'anno si è intrattenuta ancora nello studio degli istituti pupillari e delle loro riforme.

Come è noto all'E. V., il Ministero di grazia e giustizia, con lettera del 1° febbraio di quest'anno, invitava i Procuratori generali presso le Corti d'appello a proporre i provvedimenti che l'esperienza avesse loro dimostrato più adatti per assicurare il migliore funzionamento delle tutele.

I Procuratori generali corrisposero con lodevole sollecitudine all'invito, ed i Consiglieri Penserini e Sandrelli, e successivamente l'on. Auriti, furono incaricati di esaminare le Relazioni inviate e di sottoporre alla Commissione le osservazioni e proposte più importanti.

I Relatori credettero opportuno di limitare dapprima il loro compito allo studio dei provvedimenti di carattere puramente amministrativo, come quelli che possono avere immediata attuazione.

Le proposte di quest'ordine, che gli on. Relatori e la Commissione ritennero di dover trascogliere e di presentare all'E. V. come il risultato degli studi fatti dai Procuratori generali per un migliore ordinamento del servizio delle tutele, sono le seguenti :

1° Che gli Ufficiali dello stato civile debbano denunziare ai Pretori anche le nascite di bambini di genitori ignoti, quando non sono collocati in un pubblico ospizio, estendendosi anche a questo caso la compilazione della scheda prescritta dalle Circolari del Ministero della giustizia in data del 15 dicembre 1889, n. 1230, e del 24 maggio 1892, n. 1266;

2° Che, di concerto fra i Ministri della giustizia e dell'agricoltura e commercio, sia prescritto ai Pretori che, in occasione delle verifiche quadrimestrali ai registri dello stato civile, accertino se gli Ufficiali dello stato civile abbiano ottemperato alle disposizioni delle Circolari succitate e alla disposizione ora aggiunta;

3° Che sia prescritto ai Pretori di rimettere periodicamente, ad esempio ogni semestre, al Procuratore del Re un elenco nominativo dei minorenni sotto tutela, con l'enunciazione delle denunce ricevute dagli Ufficiali dello stato civile, delle tutele aperte e delle eseguite convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela. L'elenco dovrebbe essere accompagnato da una Relazione su ciascuna tutela, sia che il Consiglio di famiglia o di tutela si sia radunato direttamente presso il Pretore, sia che le convocazioni siano state delegate al Conciliatore nei Comuni, che non sono sede della Pretura, giusta l'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261;

4° Che sia ordinato di tenere negli uffici delle Regie Procure presso i Tribunali un registro generale nominativo delle tutele aperte nel circondario, eseguendo le opportune iscrizioni, varianti e cancellazioni in conformità delle notizie risultanti dagli elenchi periodicamente inviati dai Pretori;

5° Che i Procuratori del Re siano richiamati ad esercitare un'attiva vigilanza sul servizio delle tutele, eseguendo frequenti ispezioni così presso gli uffici di Pretura residenti nel capoluogo del circondario, come presso gli altri uffici mandamentali, in occasione di trasferte per procedimenti penali o per altri incarichi inerenti alle funzioni del Pubblico Ministero;

6° Che i Pretori siano richiamati a curare l'esatto adempimento dell'art. 303 del Codice civile; pel quale effetto, valendosi della facoltà loro demandata dalla legge, essi dovranno anche, ove occorra, convocare d'ufficio i Consigli di famiglia e denunciare al Procuratore del Re i tutori che non presentino gli stati annuali, per i provvedimenti da prendersi ai termini del Codice civile;

7° Che i Procuratori del Re ed i Pretori siano invitati a curare che per i minorenni senza patrimonio i Consigli di famiglia e di tutela siano convocati d'ufficio almeno una volta all'anno per la protezione degl'interessi morali del minorenne, per l'indirizzo della sua educazione e pel resoconto morale, che, anche in questi casi, deve dare il tutore;

8° Che i Pretori si accertino e riferiscano ai Procuratori del Re sull'esatto adempimento dell'art. 814 del Codice di procedura civile;

9° Che sia promossa l'istituzione del patronato dei minorenni, allo scopo di proteggere i loro interessi morali ed economici;

10° Che sia disposto che il Cancelliere del Tribunale comunichi al Pretore il dispositivo di ciascun decreto di omologazione di deliberazione consigliare nei casi previsti dall'art. 301 del Codice civile, affinchè il Pretore ne faccia prender nota nel registro delle tutele e nel fascicolo di quella tutela a cui si riferisce la deliberazione omologata dal Tribunale; e che, quando il Consiglio di famiglia o di tutela sia chiamato a deliberare sopra altro atto od operazione modificatrice del patrimonio pupillare, il Pretore debba ricordare la precedente deliberazione, facendone cenno nel verbale della nuova, per norma del Tribunale, al quale l'ulteriore omologazione sarà richiesta;

11° Che il Ministero della giustizia inviti nuovamente quello dell'interno a far conoscere quali provvedimenti siano stati presi circa l'applicazione degli art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;

12° Che sia richiamata l'attenzione dei Procuratori del Re e dei Pretori sulla massima sancita dalla Corte di cassazione di Roma con la sentenza del 21 giugno 1893, la quale, interpretando l'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261, stabilì che il Pretore possa delegare ai Conciliatori, nei Comuni fuori della sede della Pretura, non già la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela, ma soltanto le successive convocazioni dei Consigli medesimi;

13° Che quante volte, oltre i casi contemplati dall'art. 33 del Codice penale e dall'art. 11 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sia ordinata con provvedimento dell'Autorità giudiziaria la privazione della patria potestà, si prescriva ai Cancellieri di dar avviso del provvedimento al Pretore, affinché si proceda all'istituzione della tutela;

14° Che si raccomandi ai Pretori ed ai Conciliatori che le convocazioni dei Consigli, soprattutto quelle ordinate d'ufficio, siano per regola fissate nei giorni festivi, e possibilmente in quel tempo in cui si può presumere che l'incomodo dei consulenti, avuto riguardo alle loro occupazioni, sia minore.

Le innovazioni legislative proposte dai Capi del Pubblico Ministero per ciò che attiene agli istituti pupillari furono particolarmente esaminate dall'on. senatore Auriti. Esse consistono quasi tutte in aggiunte o modificazioni che dovrebbero essere introdotte in alcuni articoli del Codice civile; ma, secondo il parere dell'on. Auriti, nessuna presenta tali vantaggi da giustificare una riforma delle leggi vigenti e in particolar modo del Codice civile.

La sola proposta che il Relatore e la Commissione hanno creduto di poter raccomandare a V. E. è quella di vedere se, mediante qualche modificazione alla legge sul bollo, si possa concedere, per gli atti riguardanti le tutele con esiguo patrimonio, qualche agevolazione maggiore di quelle consentite per gli affari comuni.

4. — Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno ai fallimenti nell'anno 1893.

Un lieve aumento si è verificato anche quest'anno nel numero dei fallimenti dichiarati, e la cifra del 1893 è la più alta di una lunga serie di anni, a cominciare dal 1871.

Parecchi Presidenti di Tribunale e Procuratori del Re lamentano l'eccessiva lentezza con cui non di rado sono condotte le procedure di fallimento, alcune delle quali si protraggono per anni ed anni, con grave scapito non solo degl'interessi dei creditori, ma anche della retta amministrazione della giustizia.

Anche il modo con cui viene esercitato l'ufficio di curatore non è sempre lodevole. Pur troppo quest'ufficio tende talora a prendere il carattere di una speculazione; d'onde accade che, se l'attivo è rilevante, si cerca di prolungare quanto più sia possibile la procedura di fallimento; se tenue, si trascura deplorabilmente. Tuttavia le osservazioni sfavorevoli all'opera dei curatori fatte dai Presidenti e dai Procuratori del Re sono quest'anno meno generali del consueto, ed anzi in qualche Relazione non mancano parole di lode.

Neppure l'istituto della delegazione dei creditori si può asserire che abbia fatto buona prova. Anche durante il 1893, come si viene notando da parecchi anni, nei fallimenti di poca importanza esso non funzionò affatto, perchè, in questi casi, l'interesse dei creditori è così scarso, da non valere il tempo che essi dovrebbero impiegare per compiere diligentemente le funzioni loro affidate. Onde è quasi unanime il voto che, pur conservando la delegazione, sia reso facoltativo ai creditori di costituirlo.

Un altro punto che ha giustamente fermata l'attenzione del Relatore è la prevalenza dei fallimenti terminati per via di concordato su quelli chiusi con liquidazione.

Fra le cause che danno origine a questo fatto anormale sono da ricordare la soverchia durata delle liquidazioni; la gravità delle spese richieste dalla procedura di fallimento, che assorbono gran parte dell'attivo, quando non lo esauriscano interamente; la speranza dei creditori di rifarsi in parte della perdita conchiudendo nuovi affari col fallito riammesso in commercio, e principalmente la maggiore percentuale del dividendo che si ha in genere nei fallimenti chiusi per concordato.

Varie furono le opinioni espresse dai Capi dei Tribunali e del Pubblico Ministero intorno alla moratoria, ritenendola alcuni come un provvido istituto destinato ad evitare il fallimento mediante l'amichevole concordato, altri come un semplice espediente atto a mascherare invece il fallimento con danno dei creditori e con pericolo di frodi.

Il comm. Penserini chiuse la sua Relazione presentando alcune proposte dirette, alcune a migliorare la compilazione delle tabelle statistiche con le quali i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori del Re accompagnano le loro Relazioni al Ministero della giustizia, altre a richiamare l'attenzione di V. E. sugl'inconvenienti osservati. Queste proposte, che la Commissione suffragò del suo voto, sono le seguenti :

“ La Commissione delibera :

“ a) di rivolgere preghiera a S. E. il Guardasigilli perchè
“ voglia disporre :

“ 1° che sia modificata la rubrica della colonna 8 del
“ modulo ora in uso per le Relazioni dei Presidenti e dei Pro-
“ curatori del Re sostituendovi la seguente: “ differenza fra
“ le colonne 6 e 7 „ ;

“ 2° che siano aggiunte due colonne, nelle quali diasi
“ notizia dei dividendi non maggiori del cinque per cento per
“ concordato e per liquidazione ;

“ 3° che siano aggiunte nei moduli le notizie dei risul-
“ tati delle moratorie concesse e cioè :

“ se evitarono la dichiarazione del fallimento ;

“ se condussero ad un concordato ;

“ se non produssero alcun effetto ;

“ 4° che sia prescritto che, prima di compilare gli stati riassuntivi per ogni Corte d'appello, si confrontino fra loro quelli trasmessi dai Presidenti e dai Procuratori del Re e se ne correggano gli errori e tolgano le discordanze che vi si riscontrassero, compilando di poi i riassunti e trasmettendoli completi al Ministero insieme alle Relazioni dei Capi delle Corti d'appello;

“ 5° che si prescriva dovere le Relazioni e le statistiche sui fallimenti coi riassunti per distretti e le Relazioni dei Capi delle Corti d'appello essere trasmesse al Ministero non più tardi del primo trimestre dell'anno successivo, vigilandone l'esattezza e curando che vengano corretti gli errori;

“ 6° che si raccomandi alle Autorità giudiziarie la maggiore attività e la più severa vigilanza sui curatori;

“ b) di richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli:

“ 1° su quelle procedure di fallimento che potrebbero rimanere paralizzate a causa di mancanza di attivo disponibile per le spese giudiziali;

“ 2° sul ritardo nello svolgimento delle procedure di fallimento, pregandolo di chiedere alle Magistrature presso le quali i lamentati ritardi si sono verificati, per quali ragioni essi siano avvenuti, nel fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono al sollecito corso della giustizia;

“ 3° sulla diversa interpretazione dell'art. 861 del Codice di commercio, riguardo alla sospensione del giudizio penale durante il termine utile all'esecuzione del concordato da parte del fallito cui furono concessi i benefizi dell'art. 839 estensibilmente all'azione penale. „

5. — Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1893.

Ricorderà l'E. V. come, con le Circolari del 1° luglio 1884 e del 1° gennaio 1887, si prescriveva ai Primi Presidenti delle

Corti d'appello di trasmettere ogni sei mesi al Ministero di grazia e giustizia, insieme alle Relazioni sui giudizi di graduazione, un prospetto nominativo dei giudizi stessi, al fine di poter vigilare sull'operosità dei funzionari incaricati della loro trattazione.

Al comm. Penserini venne affidato l'incarico di riferire intorno a queste Relazioni per l'anno 1893.

Egli però ha dovuto rilevare che alcuni soltanto dei Primi Presidenti hanno inviato i loro rapporti e che i Tribunali, nel compilare i prospetti, o non si attennero ai moduli prescritti dalla Circolare del 1887, ovvero omisero talune notizie assolutamente necessarie.

Il Relatore, mancandogli gli elementi per uno studio compiuto, ha dovuto limitarsi a constatare la lentezza con cui si svolgono i giudizi di graduazione. Ha avvertito come, nel maggior numero dei casi, i ritardi non sono da attribuire ai Magistrati, ma alle Parti o ai loro procuratori, che non producono gli atti e i documenti necessari a mandare innanzi il giudizio.

Come conclusione della sua Relazione, il comm. Penserini ha proposto che si chieggano indicazioni più particolareggiate nel prospetto ora in uso e si prescriva che questo venga trasmesso non più ogni semestre, ma ogni anno, e sia inoltre accompagnato:

- a) da un riassunto numerico per ogni Tribunale;
- b) da un quadro riassuntivo numerico per ogni Corte di appello;
- c) dai rapporti illustrativi dei Primi Presidenti delle Corti medesime.

Sottopongo, per desiderio della Commissione, questa proposta alla considerazione dell'E. V.

Così il Relatore come la Commissione hanno espresso il desiderio che siano portate a cognizione di V. E. le istruzioni diramate dalla Prima Presidenza della Corte d'appello di Aquila intorno ai giudizi di graduazione e la protesta fatta dal Consiglio di disciplina dei procuratori di Sulmona.

6. — Relazione del Consigliere Sandrelli sull'accertamento della legittimità dei nati iscritti nei registri dello stato civile.

Nella sessione di giugno dello scorso anno 1893 la Commissione ebbe occasione di rilevare che nei registri dello stato civile viene talora attribuita la qualifica di figlio legittimo anche a chi nacque da illegittima unione. Un tal fatto parve alla Commissione così grave, tanto dal punto di vista giuridico, quanto da quello sociale, da richiedere un'indagine diretta a constatarne la diffusione, e a suggerire quei rimedi che potessero impedirlo per l'avvenire.

Fu avviato uno studio in proposito e ne venne dato l'incarico al consigliere Sandrelli. Questi ha dovuto riconoscere che le dichiarazioni di nascita, non conformi al vero, sono abbastanza frequenti, e rimangono per molti anni ignorate, sino a che non sopraggiunga qualche circostanza, talora fortuita, che rivela il commesso mendacio. Ciò dà luogo a procedimenti ed a giudizi, ora di indole civile, ora di indole penale, promossi per ristabilire la verità dei fatti, ovvero, quando il dolo risulti sussistente e provato, per punire chi l'abbia alterata.

Se si ha la certezza dell'esistenza del male, manca la misura, l'indice statistico della sua estensione. Però, secondo il Relatore, sarebbe molto difficile di condurre a buon fine un'inchiesta d'indole generale per verificare quanti siano gli atti di nascita non veritieri, che si trovano compresi nei registri dello stato civile. La ricerca sarebbe lunga e dispendiosa e le notizie raccolte non riuscirebbero nè complete nè sicure.

Più utile consiglio sembra quello di avvisare al modo per rimuovere l'inconveniente lamentato.

Il Relatore ha quindi proposto, e la Commissione ha esaminato, alcuni mezzi, che paiono più adatti per ottenere una

maggior garanzia di verità nella redazione degli atti di nascita. La discussione che venne fatta condusse all'approvazione della seguente proposta che mi permetto di raccomandare all'attenzione dell'E. V. :

“ La Commissione fa voti che S. E. il Ministro della giustizia dia quelle istruzioni che reputerà più opportune, acciocchè gli Ufficiali dello stato civile, quando vengono loro denunciate nascite da unioni asserite legittime, pure iscrivendo sempre nei registri le dichiarazioni stesse, procurino di accertare possibilmente l'esistenza del matrimonio tra i genitori del neonato; e, nei casi in cui per le eseguite ricerche non risulti che matrimonio vi sia stato, informino di ciò il Procuratore del Re, per le ulteriori investigazioni e per i provvedimenti che esso stimerà convenienti. „

Fu pure approvata una proposta del consigliere Cosenza, con la quale si prega V. E. di richiamare le Autorità dipendenti all'esatta osservanza dell'art. 104 del Regio decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile, il quale prescrive che, allorchè ha luogo la celebrazione del matrimonio, ne sia fatta annotazione negli atti di nascita delle persone che l'hanno contratto.

7. — Relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1893.

Il senatore Righi ha riassunto i discorsi dei Procuratori generali per la parte penale, mettendo in luce ciò che trovò in essi di più importante, così riguardo alle condizioni della criminalità, come nel rispetto dell'amministrazione della giustizia.

Prima di tutto egli ha rilevato che la maggior parte dei discorsi inaugurali fu fatta anche quest'anno dai Sostituti, anzichè dai Capi del Pubblico Ministero; e di ciò si è doluto, essendo convinto che quelle Relazioni assumerebbero impor-

tanza ed un'autorità maggiori, ove fossero preparate e lette in pubblica udienza dagli stessi Capi dell'Ufficio.

Per quanto tocca alla delinquenza, l'on. Relatore ha affermato, in base alle notizie fornite dai Procuratori generali, che nel 1893 le sue condizioni si sono venute alquanto aggravando in varie provincie. Se in alcuni distretti di Corte d'appello il numero totale dei reati apparisce minore degli anni precedenti, crebbero però i delitti di maggior gravità, i quali, come gli omicidii, le lesioni personali, le resistenze all'Autorità, attentano più direttamente alla sicurezza dell'individuo e della società.

Passando a studiare l'azione dell'Autorità giudiziaria riguardo alla repressione dei delitti, il Relatore osservò come nel 1893 sia stato assai rilevante il numero dei processi finiti col proscioglimento degl'imputati per insufficienza d'indizi di reità, ovvero con ordinanza di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati. Ed è concorde opinione dei Procuratori generali che una delle principali cagioni del fatto sia la noncuranza, per non dire l'ostilità dei privati cittadini nell'agevolare all'Autorità pubblica la sua azione investigatrice. In alcune regioni il cittadino, sotto quest'aspetto della ricerca dei colpevoli, tutto pretende dallo Stato, senza essere disposto a prestar l'opera sua, anche quando questa potrebbe riuscire veramente utile ed efficace.

Particolare considerazione merita pure l'eccessivo numero degli appelli contro le sentenze di condanna pronunciate in primo grado così dai Pretori, come dai Tribunali. È naturale che un imputato, riconosciuto colpevole da una sentenza, tenti la sorte del giudizio d'appello, dal momento ch'egli vi ha tutto da guadagnare e niente da perdere, e gli è, ad ogni modo, assicurato un primo vantaggio, quello di allontanare l'espiazione della pena. Al che si aggiunge la certezza che nel nuovo giudizio la pena non può essere aumentata e la speranza che possa invece essere diminuita. Questa speranza è avvalorata dalla soverchia facilità con cui i Magistrati d'appello ri-

formano le sentenze di primo grado, limitandosi il più delle volte a sostituire, senza alcun motivo, una pena più mite a quella inflitta dal primo giudice. È questa, a stima del Relatore, una deplorable abitudine che va estendendosi sempre più e il cui risultato è quello di snaturare il concetto del giudizio d'appello in materia penale, quale va inteso secondo la nostra legislazione.

Quanto all'istituzione del Giurì, essa ha trovato fautori convinti presso parecchi Procuratori generali che ebbero di proposito a trattarne nei loro discorsi.

Tuttavia alcuni di essi deplorano l'abitudine invalsa nei Giurati di votare in molti casi per mezzo di scheda bianca od illeggibile. Quest'uso è divenuto così generale da costituire, secondo il Relatore, un pericolo per l'amministrazione della giustizia, al quale è necessario porre riparo.

Un altro inconveniente lamentato da parecchi Procuratori generali è l'ammissione, specialmente nei giudizi delle Corti d'assise, di due perizie, l'una dell'accusa, l'altra della difesa. Questo sistema costringe, per forza naturale di cose, i due tecnici a sostenere le due opposte versioni che possono dedursi dalla scienza, secondo il punto di vista dal quale ciascuno di essi prende le mosse e secondo il fine a cui intende. Il senatore Righi si è per parte sua dichiarato risolutamente contrario alla duplice perizia, quale è ora stabilita nella nostra legge. Non tutti i Commissari però si accostarono in questo punto all'opinione dell'on. Relatore.

Infine un altro motivo di lamento per gli oratori della legge è l'eccessivo numero di difensori che, per un atto di ingiustificabile tolleranza, vengono ammessi nei processi i quali, sia per la loro natura, sia per la qualità degli accusati, commuovono in maggior grado la pubblica curiosità.

Come conclusione delle osservazioni da lui fatte, l'on. Righi presentò le seguenti proposte, che, dopo lunga discussione, furono approvate dalla Commissione:

“ La Commissione delibera:

“ a) di rivolgere preghiera al signor Ministro perchè voglia rinnovare la raccomandazione ai Procuratori generali di Corte d'appello acciò i discorsi inaugurali vengano fatti preferibilmente dallo stesso Magistrato Capo d'ufficio ;

“ b) di raccomandare si provveda che nei discorsi suddetti non venga omessa l'esposizione e spiegazione dei dati più caratteristici della delinquenza e dell'amministrazione della giustizia penale nei rispettivi distretti delle singole Corti ;

“ c) che sia studiato il fatto, che si asserisce frequente, dell'uso delle schede bianche od illeggibili nei giudizi per giurati. „

8. — **Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1892.**

Il Direttore generale della statistica ha esaminato il movimento della delinquenza nell'anno 1892, in confronto con gli anni precedenti. Ne ha pure studiato la distribuzione geografica nelle varie provincie del Regno, con particolare riguardo a quelle della Sicilia e di Massa Carrara, a cagione delle perturbazioni della tranquillità pubblica in esse avvenute.

Dalla Relazione del comm. Bodio si rileva che, nel 1892, il numero complessivo dei reati è cresciuto alquanto. L'aumento è dovuto, per la maggior parte, a delitti di piccola entità, come sono le ingiurie, le minacce, i furti lievi, le lesioni guaribili in meno di 10 giorni, ovvero a contravvenzioni e a reati previsti da leggi speciali o da regolamenti municipali e locali. Tuttavia anche alcuni misfatti più gravi, quali sono gli omicidii e le rapine, crebbero alcun poco, pur rimanendo le cifre del 1892 inferiori a quelle dei primi anni del periodo 1880-1892. È da credere che si tratti di una di quelle oscillazioni temporanee che si osservano nella curva della criminalità, e che nei prossimi anni si abbia da rilevare nuovamente una diminuzione nel numero di questi reati.

Rispetto alla distribuzione geografica della delinquenza, le notizie riguardanti il periodo triennale 1890-1892 confermano le osservazioni fatte precedentemente.

Le provincie dell'Italia settentrionale e centrale hanno una criminalità minore della media del Regno, fatta eccezione della Liguria. Il Lazio e le provincie meridionali superano invece questa media, e alcune in una misura notevole. Le provincie della Sicilia (salvo le orientali) sono fra quelle in cui le condizioni della criminalità appaiono più gravi, e negli ultimi anni vi fu un aumento non solo nelle contravvenzioni, ma in quasi tutte le specie di delitti.

Il Relatore ha pure accennato alle relazioni di causalità che il movimento della delinquenza può avere con certi fenomeni demografici ed economici, quali, ad esempio, le vicende dei raccolti, le variazioni dei prezzi delle principali derrate alimentari, la emigrazione, i salari, gli scioperi, e così via. Egli ha dimostrata la difficoltà di mettere in evidenza, per mezzo delle cifre statistiche, la influenza diretta di questi vari fatti sulla criminalità e si è limitato a presentare le notizie più recenti, che si hanno intorno ad essi, in guisa da offrire agli studiosi un materiale per le loro considerazioni.

Infine, il Direttore della statistica, dopo aver considerato l'esito delle procedure e dei giudizi, la proporzione delle condanne, la misura e la specie delle pene, ha chiuso la sua Relazione con alcuni confronti fra la delinquenza del nostro paese e quella di alcuni altri Stati d'Europa.

9. — Comunicazione del Direttore generale della statistica sul numero dei reati, gli autori dei quali rimasero impuniti.

Sulla questione intorno al numero dei reati che rimangono impuniti, il Direttore generale della statistica ha presentato una comunicazione, nella quale ha tentato di calcolare quanti procedimenti, sul numero totale delle denunce, si chiudono senza che vi sia stata sanzione penale. Questa proporzione fra

il numero delle denunce e quello delle condanne, non si può determinare in modo esatto. Perchè ciò potesse farsi, bisognerebbe tener dietro al numero dei reati denunciati in un anno fino al loro completo esaurimento, distinguendo nelle statistiche, per ciascuna fase del processo penale, quanti reati provengono dalle denunce del tal anno e quanti dell'anno immediatamente precedente, ovvero anche di due o di tre anni precedenti.

Tuttavia si può, in via approssimativa, stabilire che, esclusi naturalmente i fatti inesistenti o non costituenti reato, riconosciuti come tali nel periodo istruttorio o nel giudizio, 50 reati su 100 denunciati sfuggono alla repressione, sia perchè non se ne trovano gli autori, sia perchè non si poterono raccogliere indizi sufficienti di reità, sia perchè intervennero alcuni di quei motivi che troncano il corso all'azione penale per disposizione di legge, senza che vi abbia alcuna parte l'opera del giudice nel valutare la responsabilità giuridica degli imputati. Fra questi motivi, che sono la prescrizione, l'amnistia, la desistenza della querela, quest'ultimo è il più frequente, essendovi stati, ad esempio, nel 1892 quasi 100,000 imputati per i quali si dichiarò non farsi luogo a procedere per remissione della Parte lesa.

10. — Relazione del senatore Costa intorno alle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati.

Il compito che l'on. senatore Costa si era proposto, per aderire ad un invito fattogli dalla Commissione, era di stabilire se le attuali condizioni degli stabilimenti penali corrispondano, dal punto di vista dell'ordinamento e della capacità, alle esigenze imposte così dalla scala delle pene adottata dal nuovo Codice penale, come dalle disposizioni del regio decreto 1° dicembre 1889 intorno al modo di scontare le pene precedentemente inflitte.

Non seguirò l'on. Relatore nell'accurata analisi ch'egli ha fatto delle notizie riguardanti le diverse specie di pene e le varie categorie dei condannati. Basti dire che, quantunque l'on. senatore Costa abbia egli stesso voluto affermare che occorre uno studio più minuto e più completo per giungere ad una conclusione precisa, pure si può fin d'ora riconoscere l'insufficienza, sia come capacità, sia come ordinamento, degli attuali stabilimenti destinati a scontarvi le pene inflitte e che si vanno infliggendo per l'applicazione del nuovo Codice.

Il senatore Costa ha dimostrato con la maggiore evidenza che, pur limitandoci a ciò che è più strettamente necessario, bisognerebbe senza indugio fondare un nuovo stabilimento per l'ergastolo, aumentare non meno di 20,000 celle nei reclusorii, provvedere alle case di detenzione per i condannati a questa pena per più di sei mesi, e soprattutto costruire almeno 5000 celle per la segregazione continua o notturna dei condannati alla reclusione o alla detenzione per una durata non inferiore ai 6 mesi.

Questo sarebbe il meno che si dovrebbe fare per ora, affinché non vadano perduti quei risultati che si aspettavano dall'applicazione del sistema penale del nuovo Codice.

11. — Relazione del senatore Costa intorno al risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale.

Già da due anni la Commissione per la statistica giudiziaria aveva dato incarico al Comitato di riferire intorno ai risultati ottenuti dall'applicazione di alcuni fra i nuovi istituti del Codice penale, specialmente per quanto concerne la scala delle pene, il modo con cui vengono scontate e l'esercizio dell'azione penale.

Il Comitato non aveva tardato ad occuparsi di questioni di un così vitale interesse per il retto funzionamento della repressione penale. Ma una prima indagine statistica era riuscita

incompleta, e per di più aveva dimostrato essere ancora troppo breve l'esperimento del nuovo Codice per aver dati apprezzabili; di guisa che soltanto in questa sessione il Comitato si è trovato in grado di adempiere all'incarico ricevuto.

A cagione della sua importanza, e per desiderio della Commissione stessa, farò un breve cenno di ciascuno dei punti, che hanno formato oggetto della Relazione, così pregevole, dell'on. Costa.

Scarsa è l'applicazione fatta della riprensione giudiziale; e ciò è notevole, soprattutto se si considera che si è verificato presso tutte le Magistrature. Le Autorità giudiziarie, diffidenti di quest'istituto sin da principio, specialmente nelle provincie del mezzodì e nelle isole, dove la delinquenza è più grave, pare che siano rimaste sfiduciate dopo l'esperimento del primo anno.

Molti Procuratori generali dichiarano che la riprensione giudiziale non ha alcuna efficacia per il maggior numero dei condannati, i quali, per ignoranza o per difetto di senso morale, non la considerano che come un mezzo di evitare l'espiazione della pena. Essi dubitano dell'avvenire di questo provvedimento, che suppone un grado di civiltà e un sentimento del dovere e dell'onore, i quali non sono ancora penetrati in tutte le nostre popolazioni.

Al Relatore non sembra però sia il caso di dire in proposito l'ultima parola, e crede che la riprensione giudiziale meriti ancora di essere studiata e discussa, se non nel concetto fondamentale, nei criteri e nella modalità della sua applicazione.

L'arresto in casa per le donne e per i minorenni non recidivi era parsa un'istituzione meritevole di plauso, suggerito com'era dal pensiero di evitare ad essi il contatto del carcere. Tuttavia anche quest'istituto ha trovato restia la coscienza del giudice ad applicarlo, sia perchè contiene in sè stesso il germe della disuguaglianza, risolvendosi in un privilegio per gli abbienti ed in un'esacerbazione di pena pei poveri che trag-

gono dal lavoro i mezzi necessari al sostentamento giornaliero, sia perchè presenta gravi difficoltà di sorveglianza nell'esecuzione.

Secondo l'on. senatore Costa non dobbiamo impensierirci di questa ritrosia dei Magistrati, che appare ispirata ad un sentimento di giustizia, ad un corretto apprezzamento della situazione delle cose. Se l'applicazione dell'arresto in casa fu limitata, ciò non vuol dire che essa non abbia avuto luogo in tutti i casi nei quali al giudice parve giustificata. Le istituzioni nuove, notava l'on. Relatore, soprattutto quelle che richiedono maturità di costumi civili, non possono dare ad un tratto tutti i benefici di cui sono capaci, e traggono anzi da un lento e graduale sviluppo il maggiore coefficiente di vitalità perenne e rigogliosa.

Nulla può dirsi per ora intorno all'arresto scontato in una casa di lavoro o mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità. Per quanto provvida sia questa istituzione, che evita il danno di mettere a contatto nei luoghi di pena chi non è ancora pervertito col condannato malvagio, e che può risparmiare all'Erario il mantenimento di non pochi condannati, pure l'esperimento non è ancora fatto. Case di lavoro ordinate a questo intento non esistono, e non è ancora pubblicato il regolamento che deve disciplinare la prestazione d'opera.

Scarso è il favore che la liberazione condizionale ha incontrato presso la Magistratura; non perchè (osserva l'on. Costa) questa dubiti dei salutari effetti che quell'istituto può produrre, ma perchè sente il bisogno di una più lunga esperienza per accettarla senza esitazioni. E non a torto la maggior parte dei Procuratori generali approvano la parsimonia con cui la liberazione condizionale viene concessa; ed esprimono il dubbio ch'essa possa far buona prova nel nostro paese, senza il sussidio di istituzioni complementari, soprattutto quella del patronato per i liberati dal carcere.

Circa al ricovero in un manicomio degl'imputati dichia-

rati non imputabili per infermità di mente, i provvedimenti così provvisori come definitivi, presi in una certa misura ogni anno, dimostrano che questo istituto, accolto dal Codice, in conformità dei progressi della scienza, comincia a farsi strada nei nostri Tribunali. È però anche questa un'istituzione che ha d'uopo del tempo per affermarsi.

L'espiazione della pena in una casa di custodia per parziale infermità di mente, questa disposizione colla quale il nuovo Codice penale è riuscito a conciliare la giustizia coll'umanità, fu applicata con discreta misura dalle Autorità giudiziarie.

Esiguo fu il numero dei condannati, che per ubbriachezza abituale furono ammessi a scontare la pena in uno stabilimento speciale; e del resto uno stabilimento speciale, quale il Codice richiederebbe, non esiste, a meno che non vi sia stata adattata qualche sezione delle antiche case di relegazione o di custodia o dei manicomi giudiziari.

Non si hanno ancora elementi sufficienti intorno al ricovero in uno stabilimento di educazione e di correzione dei minori di 9 anni, dei minori di 14 anni che abbiano agito senza discernimento, e dei sordo-muti. Una più lunga esperienza è necessaria prima di avventurare un giudizio su questi provvedimenti e sulla misura con la quale sono applicati nelle diverse Corti.

Quanto all'istituto della querela di Parte, i Procuratori generali si sono dimostrati, in generale, favorevoli all'estensione che il nuovo Codice vi ha data. Taluni si sono anzi doluti che l'obbligo imposto al desistente di pagare le spese costituisca un ostacolo alla remissione, che diventa in questa guisa una istituzione privilegiata per gli abbienti. Ma altri Magistrati sono impensieriti dal fatto che la maggior parte delle remissioni ha luogo nel dibattimento, e ne desumono un indizio per ritenere che la querela prima e la remissione poi servano di mezzo per ottenere un componimento nel proprio interesse pecuniario. E siccome ciò avviene spesso in processi per reati contro

il buon costume, v'ha chi propone di togliere per i più gravi, specialmente se commessi a danno di minorenni, la necessità della querela di Parte, ovvero di circondare la remissione di maggiori guarentigie o, in taluni casi, di escluderla affatto. Grave argomento anche questo, che converrà esaminare alla stregua dei risultati di più matura esperienza e col sussidio di maggiori notizie.

12. — Relazione del senatore Lampertico sull'applicazione dell'art. 222 del Codice civile.

Lo studio dei provvedimenti, che riguardano la correzione dei minorenni traviati o delinquenti, è di grande importanza civile, e la Commissione se ne è sempre occupata con particolare interesse.

Quest'anno il senatore Lampertico ha fatto un dotto esame, tanto dal punto di vista sociologico e giuridico, quanto da quello statistico, dell'applicazione dell'art. 222 del Codice civile, il quale dispone, com'è noto, che per i figli discoli o traviati il padre possa ricorrere al Presidente del Tribunale per farli collocare in un istituto di educazione e di correzione.

Il Relatore ha fermato la sua attenzione sul numero crescente dei provvedimenti di correzione paterna per decreto del Presidente del Tribunale, ed ha espresso il dubbio che vi sia spesso troppa arrendevolezza nel secondare le domande fatte in conformità dell'art. 222 del Codice civile. Questo sarebbe applicato anche quando mancano quei travimenti e quell'impossibilità di frenarli, che sono la condizione necessaria per ricorrere all'estremo rimedio del ricovero in un istituto di correzione, istituto che, voluto dal legislatore come mezzo di prevenzione sociale della delinquenza giovanile, si ridurrebbe, molte volte, ad un provvedimento di beneficenza, che esonera la famiglia ed aggrava lo Stato delle cure e delle spese richieste dall'educazione dei giovanetti.

La disposizione dell'art. 222 dev'essere solo un sussidio

all'autorità paterna, allorchè la condotta del figlio, oltre a dar motivo di seria inquietudine ai genitori, comincia a diventare un elemento di turbamento e di disordine per la società. Se è dovere dello Stato associarsi in tal caso al richiamo del genitore e renderlo efficace con una sanzione coercitiva, si deve impedire che il padre si serva di questo mezzo per esonerarsi dai suoi doveri famigliari.

Il Relatore crederebbe opportuno che i Presidenti di Tribunale fossero invitati a seguire regole uniformi per accertarsi del traviamiento del minorenni e per conoscere la condizione economica della famiglia di lui.

Quanto al traviamiento del minorenni, si dovrebbe porre mente ad alcuni fatti che ne possono dar prova, come l'abbandono della casa paterna; il non volersi dare ad una qualsiasi occupazione; l'aver subito precedenti condanne; il furto domestico, anche se non vi fu denuncia all'Autorità giudiziaria; le minacce o i maltrattamenti verso le persone della famiglia non costituenti delitti pei quali sia stata iniziata azione penale. Circa alla condizione economica, Presidenti di Tribunale dovrebbero richiedere non solo il certificato dell'Autorità comunale, ma anche l'attestato dell'Agenzia delle imposte e assumere direttamente informazioni per mezzo delle Autorità competenti.

Infine i Presidenti dovrebbero pure cercare di avere notizie sulle cure usate dai genitori per correggere i traviamienti del figlio e sulla moralità e condotta dei genitori stessi.

La Relazione del senatore Lampertico fu oggetto di una approfondita discussione fra i Commissari, che furono concordi nel riconoscere la necessità di proseguire gli studi intorno a questo argomento, sia dal punto di vista del provvedimento giudiziario, sia da quello del sistema di ricovero e di correzione. Fu pure ritenuto necessario di raccogliere maggiori notizie intorno allo stato economico e ad altre condizioni personali dei congiunti dei minorenni, nonchè intorno al modo in cui funzionano gl'istituti nei quali questi sono rinchiusi.

13. — Relazione del senatore Costa sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa.

Il senatore Costa ha riferito sui risultati di un'indagine fatta intorno ai ricorsi presentati alle Autorità giudiziarie in materia elettorale politica ed amministrativa durante i cinque anni dal 1888 al 1892.

Dall'analisi dei dati statistici egli non ha creduto di poter trarre alcuna conclusione, lo studio non essendo ancora, a suo parere, completo e comprendendo un periodo di tempo troppo breve, perchè possa consentire giudizi e suggerire ammaestramenti sicuri.

Tuttavia l'on. Costa ha presentato alcune osservazioni generali che stimo conveniente di ricordare.

In materia amministrativa l'attività delle controversie elettorali si svolge in modo regolare ed uniforme; nelle politiche, invece, risente sempre dell'imminente convocazione dei Comizi generali. Sorge il dubbio se in questo secondo caso i ricorsi all'Autorità giudiziaria, in luogo di essere effetto, come dovrebbero, della normale tutela del diritto proprio ovvero del controllo popolare o governativo del diritto altrui, non siano invece altro che uno strumento di lotta elettorale, eccitato da spirito di parte.

I ricorsi del P. M., investito dell'esercizio dell'azione pubblica per l'osservanza della legge, sono raramente di sua diretta iniziativa, giacchè, mancandogli i mezzi per esercitarla, deve attendere che alcuno, l'Autorità pubblica o i privati, la provochino. Ma è notevole che, tanto rispetto alle liste elettorali politiche, quanto rispetto a quelle amministrative, i ricorsi presentati dal P. M. sono raramente diretti a chiedere nuove iscrizioni; il più delle volte chiedono ed ottengono cancellazioni di elettori indebitamente iscritti nelle liste. E poichè non sembra lecito supporre che l'Autorità pubblica si preoccupi delle sole cancellazioni, giova credere che sia l'abuso delle iscrizioni quello al quale occorre di provvedere.

Infine assai diversa è la distribuzione delle controversie elettorali, così politiche come amministrative, nelle varie provincie d'Italia. Tengono il primo posto, a grande distanza dalle altre, le provincie napoletane e siciliane; stanno fra le ultime le provincie lombarde, quelle dell'Italia centrale e specialmente le toscane.

14. — Altri temi.

Perizie in materia civile. — Il senatore Boccardo ha osservato nella sua Relazione che gli incarichi di perizie in materia civile sono concessi per lo più ad un numero ristretto di persone, con danno di altre molte, che restano prive, senza ragione, di emolumenti a cui potrebbero aspirare con ugual diritto delle prime.

La Commissione, convinta della necessità di rimediare ad un simile abuso, ha deliberato di pregare l'E. V. affinchè ordini un'inchiesta per accertare il numero degl'incarichi di perizia in materia civile affidati a ciascun perito.

Casellario giudiziario. — L'on. Fortis accennò ad un inconveniente, che si lamenta a proposito dell'ordinamento del casellario giudiziario e che consiste nel fatto che spesso si rilasciano certificati negativi a persone che riportarono precedenti condanne. Onde fu approvata la proposta di raccomandare a V. E. che i funzionari del Pubblico Ministero siano invitati a vigilare con maggior diligenza sull'andamento di questo servizio.

Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati. — La Commissione, dolente che gli Economati generali, malgrado le ripetute raccomandazioni del Ministero di grazia e giustizia e della Direzione generale della statistica, non abbiano dimostrato lo zelo che sarebbe stato necessario per condurre a termine la statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici con-

servati, ha ritenuto opportuno, su proposta dell'on. Curcio, di pregare V. E. affinchè voglia provvedere a far compiere sollecitamente questo lavoro. I risultati di una siffatta statistica saranno utili per la soluzione di una questione di grande momento, quale è quella del riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Ordinamento dei lavori di spoglio delle schede individuali per gli imputati di delitti. — Il Direttore generale della statistica ha fatto una dimostrazione del lavoro di spoglio delle schede individuali fatto per l'anno 1890, e di quello che rimarrebbe ancora da fare, qualora si volessero ricavare dalla scheda anche per gli anni successivi tutte le notizie in essa contenute.

Non potendosi compiere lo spoglio di tutte le notizie raccolte nelle schede, per difetto di mezzi finanziari, il Direttore della statistica ha proposto, e la Commissione approvato, che per gli anni 1890-1894 lo spoglio sia limitato a quelle sole notizie che non sono contenute nei registri giornalieri, vale a dire specialmente alle qualità personali degli imputati condannati ed alla recidiva.

Tali sono, onorevole signor Ministro, le deliberazioni prese dalla Commissione che ho l'onore di presiedere, e sulle quali mi faccio debito di richiamare la sua attenzione.

Gradisca V. E. l'assicurazione della mia profonda stima e rispettosa osservanza.

Roma, 20 dicembre 1894.

Il Presidente della Commissione
Sen. A. MESSEDAGLIA.

PRIMA SESSIONE DELL'ANNO 1894, DAL 12 AL 18 MARZO.

Ordine dei lavori.

1° Comunicazioni della Presidenza;


2° Comunicazioni del Comitato (Cav. SANDRELLI);

3° Provvedimenti per accertare la sincerità dei registri dello stato civile intorno alla legittimità o illegittimità dei nati (Cav. SANDRELLI);

4° Sull'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile (Senatore LAMPERTICO);

5° Intorno alla statistica giudiziaria penale e sul movimento della delinquenza per l'anno 1892 (Comm. BODIO).

6° Sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello circa i ricorsi in materia elettorale amministrativo-politica (Senatore COSTA).



Seduta del 12 marzo 1894.

Presidenza di S. E. l'on. DANEQ, Sotto-Segretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Messedaglia, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

DANEQ, *Sotto-Segretario di Stato*. È lieto di inaugurare i lavori della Commissione per la statistica giudiziaria, porgendole il saluto di S. E. il Ministro Guardasigilli, senatore Calenda.

Si compiace di trovarsi in una riunione di uomini autorevoli, la cui dottrina ed esperienza è sempre di valido aiuto al Governo nel condurre innanzi le riforme necessarie per migliorare gli ordinamenti giudiziarii. Gl'infondono questa fiducia i buoni risultati già ottenuti in parecchi istituti e servizi dell'amministrazione della giustizia, mercè i provvedimenti suggeriti dalla Commissione. Si limiterà a ricordare gli studi intorno alla tutela dei minorenni ed al gratuito patrocinio, come pure il riordinamento fatto della statistica penale, che, dopo vari esperimenti, ha raggiunto il suo stabile assetto.

La cooperazione della Commissione potrà soprattutto essere utile se il Parlamento accorderà al Governo la facoltà di riordinare e semplificare i pubblici servizi, e dovranno essere modificati anche quelli giudiziarii. Se la Commissione vorrà, per la parte che la riguarda, coadiuvare il Governo in questo difficile compito, acqui-

sterà nuova benemerenzza. Intanto si compiace di assicurare la Commissione che così S. E. il Ministro, come egli stesso terranno nel maggior conto i suoi consigli.

Gli duole di non potere assistere a tutte le adunanze della Commissione, ma cercherà, per quanto glielo consentano i doveri del suo ufficio, di intervenire ad alcune sedute, non già per dirigere i lavori, bensì per prendere parte ad essi. A dirigerli è chiamato anche in questa sessione il senatore Messedaglia, uno dei più illustri cultori delle scienze morali e sociali.

MESSEDAGLIA. Ringrazia l'on. Sotto-Segretario di Stato delle lusinghiere parole rivolte alla Commissione e dell'onore fattole inaugurando egli stesso i lavori di questa sessione.

La Commissione non verrà meno alla fiducia in lei riposta, adempiendo nel miglior modo possibile al compito affidatole, e non mancherà, se ne sarà richiesta, di prender parte con opera zelante e coscienziosa alla riforma e alla semplificazione dei servizi amministrativi, che dipendono dal Ministero della giustizia.

S. E. l'on. Daneo cede la presidenza al senatore Messedaglia ed esce dall'aula.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

BORGOMANERO, *segretario*. Dà lettura dei decreti di rinnovamento parziale della Commissione.

A' termini dell'art. 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742, dal 31 dicembre 1893 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Beltrani-Scalia comm. Martino ;
Boccardo comm. Girolamo ;
Curcio comm. Giorgio ;
Ferri prof. Enrico ;
Fortis avv. Alessandro ;
Lampertico comm. Fedele.

Cessò di farne parte per morte :

Cuccia comm. Simone.

Con decreto del 30 dicembre 1893, il Ministro Guardasigilli confermò a membri della Commissione, pel triennio 1894-96, i signori:

Beltrani-Scalia comm. Martino ;
Boccardo comm. Girolamo ;
Curcio comm. Giorgio ;
Ferre prof. Enrico ;
Fortis avv. Alessandro ;
Lampertico comm. Fedele.

Con altro decreto del 2 marzo 1894, l'on. Guardasigilli, in sostituzione del defunto on. Cuccia, chiamò a far parte della Commissione, per gli anni 1894-95, il signor

Cosenza comm. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

MESSEDAGLIA, *Presidente*. Il cav. Sandrelli è pregato di riferire sui provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione.

SANDRELLI. Legge la sua Relazione:

Relazione del Consigliere Sandrelli sui provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni approvate dalla Commissione.

Il Comitato della statistica giudiziaria, non potendo per la brevità del termine provvedere perchè avessero attuazione tutte le deliberazioni della Commissione, ha creduto di dare intanto esecuzione a quelle che si presentavano come più urgenti. Il Comitato si riserva di esaurire in breve lo studio delle altre questioni, le quali potranno essere sottoposte al voto della Commissione nella sessione ventura.

Darò ora notizia dei provvedimenti presi e delle istruzioni che su vari argomenti furono emanate dal Ministero della giustizia in seguito alle deliberazioni della Commissione.

I.

Consigli di famiglia e di tutela.

Da parecchi anni la Commissione per la statistica giudiziaria si occupa dell'importante argomento dei Consigli di famiglia e di tutela. Nella sessione ultima furono prese alcune deliberazioni, alle

quali il Ministero della giustizia ha cercato di dare attuazione. Con Circolare dell'11 settembre 1893, n. 1293 (1), si sono richiamate in vigore le istruzioni emanate il 13 giugno 1883 intorno alla esenzione ed anticipazione delle tasse di bollo nelle tutele. Con detta Circolare si rammentò che la costituzione della tutela per i minorenni poveri è di pubblico interesse, e quindi per gli atti dei relativi Consigli di famiglia e di tutela promossi d'ufficio è concesso l'uso della carta non bollata, senza che occorra ricorrere alla Commissione del gratuito patrocinio.

Per quanto concerne la tutela dei minorenni non poveri, quando riescano vane le premure per ottenere che coloro a cui ne incombe l'obbligo facciano la domanda di convocazione dei Consigli di famiglia o di tutela e l'anticipazione delle spese per le tasse di bollo, fu ricordato dalla stessa Circolare che gli atti occorrenti debbono ritenersi come promossi nell'interesse della legge e del servizio pubblico e che la spesa per le tasse di bollo si annota a debito pel successivo rimborso nelle forme prescritte dalla legge sul gratuito patrocinio.

Si è, inoltre, avvertito che l'ammissione al gratuito patrocinio è necessaria solamente nel caso che gli atti della tutela non siano promossi d'ufficio.

Per dare esecuzione alla deliberazione presa il 12 giugno 1893 in seguito a proposta del comm. De' Negri, si è disposto, con la Circolare dell'11 settembre 1893, n. 1294 (1), che dopo la colonna XXIX del prospetto allegato alla Circolare del 29 settembre 1892, n. 1272, sia aggiunta un'altra colonna per le notizie delle convocazioni dei Consigli di famiglia nei casi di vedove con figli minorenni dell'antecedente matrimonio, passate a seconde nozze e non mantenute nella amministrazione dei beni.

Con altra Circolare del 28 dicembre 1893, n. 1306 (1), si sono portate a conoscenza delle Autorità giudiziarie le istruzioni date dal Ministero dell'interno, concernenti l'osservanza, per parte dei Direttori dei Riformatorii governativi e privati, della disposizione di cui all'art. 495 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, per la costituzione, ne' casi ove occorra, dei Consigli di tutela per i minorenni dimessi dai Riformatorii.

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume,

Il Ministero della giustizia, inoltre, secondando i desiderii della Commissione, non ha mancato di richiamare l'attenzione di quello dell'interno intorno all'applicazione degli art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99. Nessuna risposta finora pervenne. Intanto è certo che le predette disposizioni non sono se non in via di eccezione osservate, ed i lodevoli intendimenti della legge rimangono frustrati.

Così si ha un gran numero di minorenni orfani e poveri, i quali, lasciati in balia di sé stessi, col crescere degli anni vanno ad aumentare la popolazione delle carceri, e le statistiche con continua e sconsigliata progressione addimostrano quale sia la delinquenza dei minorenni. Quindi il problema dell'infanzia abbandonata assume una grande importanza, e dalla soluzione di esso dipende in parte il miglioramento, la protezione dei derelitti dalla fortuna. Generale è il consenso che debbasi provvedere alla protezione dei minorenni abbandonati, e da alcuni si chiede sia affidato alle Autorità locali il diritto e l'obbligo di invigilare sull'infanzia abbandonata.

Ed in proposito sembra cosa non del tutto superflua l'osservare che il comm. De Marinis, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani, nel discorso pronunciato per l'inaugurazione del corrente anno giuridico, nuovamente ha insistito per la istituzione del patronato dei minorenni, che dovrebbe proporsi lo scopo di proteggere gl'interessi morali e materiali dei minorenni stessi, e che risponderebbe ad un dovere della società, sentito e preveduto dalla legge medesima quando disciplinava l'instituto della patria potestà e quello della tutela.

Ed ora è mio obbligo chiamare l'attenzione della Commissione sulla circostanza rilevata dal Ministero della giustizia nella lettera del 4 gennaio ultimo, indirizzata alla Direzione generale della statistica, che, cioè, non sempre gli Ufficiali dello stato civile si curano, come è loro obbligo, di denunciare al competente Pretore l'evento che dà luogo alla costituzione della tutela. A questo proposito fu citato il fatto che in un Comune del distretto di Cagliari il Sindaco non si curò per il tempo di sette anni di partecipare al Pretore l'avvenimento, che reclamava la costituzione della tutela per due minorenni, figli naturali riconosciuti soltanto dal padre. E la tutela è stata costituita sette anni dopo, in seguito ad istanze della madre degli stessi minorenni, che non li riconobbe.

Gli Ufficiali dello stato civile, è stato osservato, non ottempererebbero con la dovuta regolarità alle prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero del commercio del 20 novembre 1891, n. 372, ed in quella del Ministero della giustizia in data 24 maggio 1892, n. 1266. E così quel provvedimento, che è stato preso in seguito a deliberazione della Commissione, per quella apatia che domina nelle cose umane, lentamente cade in dimenticanza. Ora, in risposta alla lettera sovra ricordata, e con Nota 29 gennaio ultimo, la Direzione generale della statistica fece presente al Ministero che i registri dello stato civile non contengono alcuna indicazione intorno alla prole minorenni di persone morte in istato di vedovanza, o di vedove che contraggono un nuovo matrimonio. E però i Pretori, nelle visite quadrimestrali agli uffici di stato civile, non possono assicurarsi se gli Ufficiali di stato civile abbiano fornito alle Autorità giudiziarie le notizie di cui è menzione nella prima parte dell'art. 250 del Codice civile.

Dell'argomento si preoccupò più volte la Commissione, e, in seguito a proposta del signor Direttore generale della statistica, adottò il provvedimento della compilazione di apposite schede da trasmettersi al Pretore, allorchè si verifichi uno dei tre casi previsti nelle suddette Circolari. E qui debbo ricordare che nella seduta del 17 dicembre 1888 l'on. senatore Costa osservava che, mentre la questione dovrebbe essere studiata seriamente, egli non potrebbe, però, convenire sull'opportunità di chiedere negli atti di morte altre notizie, oltre quelle che servono a constatare la morte, giacchè non bisogna dimenticare che la sostanza degli atti di stato civile è quella stabilita dal Codice civile (1).

Un Procuratore generale di Corte d'appello, il comm. Verber, riferendo, con rapporto 11 gennaio ultimo, al Ministero intorno al servizio delle tutele nel distretto di Cagliari, propone che « i Pretori, in occasione delle visite quadrimestrali agli uffici di stato civile ed in seguito ad un confronto fra gli atti di morte ed il registro della popolazione, certificassero nominativamente i risultati del confronto e verbalizzassero i vuoti trovati nel registro suddetto. In questo modo si avrebbe il risultato sicuro, costante ed

(1) Veggasi il volume degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del 1888, pag. 36.

uniforme sull'esistenza dei minori, o sulle contravvenzioni degli Ufficiali del Comune nella tenuta dei registri e nelle denunce ».

Vedrà la Commissione se tale provvedimento sia suscettibile di attuazione. Al riguardo osservo che la Direzione generale della statistica, nella Nota su accennata, avverte che « oltre ai registri degli atti dello stato civile non esistono altri registri, che ritraggano esattamente ed in tutte le sue vicende il movimento della popolazione, ma esistono soltanto, ed in numero limitato di Comuni, registri di anagrafe, i quali, anche se tenuti in perfetta regola, ciò che generalmente non è, non potrebbero servire a quel riscontro a cui si vorrebbe mirare. »

Ma io credo mio dovere di osservare che l'inconveniente sarebbe ovviato, quante volte venissero adempiute le prescrizioni degli art. 5 e 6 del regio decreto 4 aprile 1873, n. 1363, che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del registro di popolazione in ciascun Comune del Regno.

Un'altra osservazione, che non credo inutile di fare a riguardo delle tutele, è la seguente :

L'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261, dà facoltà al Pretore di delegare al Conciliatore alcune attribuzioni pei Consigli di famiglia e di tutela. Ora è stato riferito che in alcuni Mandamenti si è data troppa estensione a quella disposizione, nel senso, cioè, che i Conciliatori possano anche procedere alla costituzione della tutela. Sarebbe opportuno richiamare su di ciò l'attenzione delle Autorità giudiziarie, perchè non si continui in quel sistema che è contrario alla legge, dappoichè, come ebbe a ritenere la Corte di cassazione di Roma con sentenza del 21 giugno 1893, il Pretore, nei Comuni che non sono sede della Pretura, può delegare al Conciliatore soltanto la convocazione, ma non la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

Per ultimo informerò la Commissione come, con Nota 1° febbraio 1894, n. 3493, il Ministero della giustizia abbia invitato i Procuratori generali presso le Corti d'appello a fare delle proposte intorno ai provvedimenti urgentemente reclamati per un più regolare andamento del servizio intorno ai Consigli di famiglia e di tutela.

Stimo conveniente di comunicare alla Commissione le risposte fino ad ora pervenute, trattandosi di argomento del quale la Com-

missione continuamente si occupa, e perchè possa sulle proposte dei Procuratori generali fermare la sua attenzione per quelle osservazioni che al riguardo ravvisasse di presentare al Ministero.

Proposte di provvedimenti presentate dai Procuratori generali delle Corti d'appello di Ancona, Aquila, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lucca, Milano, Parma e Trani intorno alle tutele dei minorenni.

Ancona.

Il Procuratore generale di Ancona propone di migliorare l'attuale ordinamento dell'istituto della tutela mediante i seguenti provvedimenti legislativi:

1° comminare una penalità contro gli Ufficiali dello stato civile i quali non diano prontamente notizia al Pretore dei casi in cui una persona abbia lasciato, morendo, figli in minore età, o una vedova abbia contratto matrimonio;

2° far seguire da una sanzione penale la prescrizione dell'art. 303 del Codice civile, in virtù della quale il tutore deve presentare ogni anno gli stati della sua amministrazione;

3° esonerare dalle tasse di bollo i verbali di adunanza e tutti gli atti che si riferiscono a tutele di minorenni aventi un esiguo patrimonio.

Per ciò che riguarda i provvedimenti amministrativi, egli riterrrebbe opportuno:

1° obbligare gli Ufficiali dello stato civile a denunciare al Pretore anche le nascite di bambini di genitori ignoti, quando non siano collocati in un pubblico ospizio;

2° prescrivere, affinchè i Pretori possano esercitare sulla educazione morale dei minorenni una salutare vigilanza, che i Sindaci ed i Conciliatori mandino ogni anno ai Pretori un elenco dei minorenni sotto tutela residenti nel Comune, e una particolareggiata Relazione sulla loro professione ed educazione e sull'amministrazione dei loro beni;

3° imporre ai funzionari del Pubblico Ministero presso i Tribunali un'assidua vigilanza sulle tutele, da esercitarsi sia per mezzo di ispezioni, sia richiedendo frequenti Relazioni ai Pretori sull'andamento delle singole tutele.

Aquila.

Secondo il parere del Procuratore generale di Aquila, i provvedimenti legislativi da adottare sarebbero i seguenti:

1° prescrivere agli Ufficiali dello stato civile di denunciare anche ai Pretori le persone nate fuori di matrimonio, e, per ottenere l'adempimento di quest'obbligo e degli altri imposti dall'art. 250 del Codice civile, sancire una pena pecuniaria contro gli Ufficiali negligenti, da applicarsi dal Tribunale civile in Camera di consiglio;

2° ingiungere agli Ufficiali dello stato civile di fare non soltanto al Pretore, ma anche al Procuratore del Re le denunce dei nati fuori di matrimonio, come pure quelle prescritte dall'art. 250 del Codice civile;

3° esentare da qualsiasi tassa gli atti delle tutele, anche per i minori provvisti di patrimonio, salvo per questi ultimi la ripetibilità, iscrivendosi a debito la spesa occorsa;

4° considerare l'ufficio del tutore come obbligatorio e d'interesse pubblico, sicchè colui che è stato nominato tutore di un minorenne non possa declinare l'ufficio conferitogli senza ragioni gravissime, e ciò sotto una pena pecuniaria, da estendersi a tutti i casi nei quali il tutore manchi agli obblighi impostigli dalla tutela;

5° stabilire che i Consigli di famiglia e di tutela siano convocati d'ufficio periodicamente, almeno ogni sei mesi, a fine di constatare se il tutore adempia ai suoi doveri;

6° abolire l'art. 189 del Codice civile, che vieta le indagini sulla paternità.

Quanto ai provvedimenti amministrativi, gli sembrerebbe utile:

1° obbligare i Pretori ad accertarsi, nelle verifiche periodiche degli atti dello stato civile, se gli Ufficiali dello stato civile adempiano con diligenza ai loro doveri, e a redigere appositi verbali da trasmettere ai Procuratori del Re per gli opportuni provvedimenti;

2° prescrivere che negli uffici delle regie Procure sia tenuto un registro generale delle denunce ricevute dagli Ufficiali dello stato civile e delle tutele aperte nel circondario, e che i Pretori trasmettano ogni tre mesi al Procuratore del Re una breve Relazione sul modo in cui funziona ciascuna tutela.

Bologna.

I provvedimenti legislativi suggeriti dal Procuratore generale di Bologna consistono:

1° nel sancire una pena contro gli Ufficiali dello stato civile che trascurino di adempiere all'obbligo loro imposto dall'art. 250 del Codice civile;

2° nell'imporre alle Congregazioni di carità l'obbligo, avvalorato da sanzione penale, di trasmettere periodicamente al Procuratore del Re un elenco di tutti gli orfani e minorenni abbandonati, salvo il disposto dell'art. 262 del Codice civile;

3° nello stabilire che, se nella prima convocazione dei Consigli di famiglia o di tutela o in quelle successive i consulenti non compariscano o compariscano in numero insufficiente, il Pretore, salvo le pene da infliggersi, possa provvedere, insieme al tutore, a tutto ciò che è necessario nell'interesse dell'amministrazione;

4° nell'attribuire ai Pretori od ai Procuratori del Re la facoltà di chieder conto al tutore, ogni qual volta lo credano necessario, dello stato attuale dell'amministrazione; e, qualora vi riscontrino irregolarità, di provocare dal Tribunale in Camera di consiglio i provvedimenti più opportuni, compresa la rimozione del tutore, al quale sarebbe riservato il diritto di richiamo alla Corte d'appello.

Come provvedimenti amministrativi si potrebbero adottare i seguenti:

1° prescrivere che ogni tre mesi gli Ufficiali dello stato civile trasmettano al Procuratore del Re un elenco delle persone che hanno lasciato, morendo, figli minorenni, e i Pretori informino lo stesso Procuratore del Re delle tutele aperte durante quel periodo;

2° obbligare il notaio incaricato di rogare l'atto relativo all'integrità della sostanza del minorenne, a presentare, dopo la stipulazione e prima della registrazione, l'atto stesso al Pretore, il quale, verificata la piena ed esatta esecuzione del decreto del giudice nell'atto in parola, vi apporrebbe il proprio visto, facendo annotazione di ciò nel registro dei provvedimenti giudiziari. Il Ricevitore del registro non dovrebbe mai registrare questi atti quando fossero privi del visto del Pretore, e ove qualcuno gliene venisse presentato, dovrebbe senz'altro informarne il Procuratore del Re.

Cagliari.

Il Procuratore generale di Cagliari, da un'inchiesta da lui iniziata e già condotta a buon punto, ha rilevato che le irregolarità che si deplorano nel modo di funzionare dell'istituto della tutela sono assai numerose. Fra esse ricorda: la dispensa dei tutori dalla cauzione; — la mancata omologazione delle deliberazioni o la mancata menzione di queste; — le deliberazioni illegali, e il difetto di omologazione di atti fatti nell'interesse dei minori, quando non sono stati ottenuti dalle Parti; — il difetto d'inventario dei beni dei minori; — il difetto di stati annuali; — il difetto di rendiconto; — le costituzioni illegali delle tutele e dei Consigli; — lo sperpero delle sostanze dei minori, dimostrato da inconsulte deliberazioni consigliari.

Egli propone quindi di allargare e di compiere la legislazione attuale sulle tutele mediante un regolamento in cui si provvedesse a toglier di mezzo gl'inconvenienti lamentati e si rendesse più efficace per parte dello Stato l'azione tutrice delle persone e dei beni dei minori.

L'istituto tutelare, più che allo zelo ed all'attività individuale, dovrebbe essere affidato all'osservanza di norme uniformi, stabilendo all'uopo severe sanzioni penali, in guisa da aver la certezza non solo che la legge è osservata, ma anche ch'essa raggiunge realmente i suoi fini.

Il Procuratore generale di Cagliari traccia le linee principali di questo regolamento, che dovrebbe, a parer suo, contenere, fra le altre, le disposizioni seguenti:

1° rendere più regolare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela, e stabilire che il Procuratore del Re determini il tempo in cui essi debbono riunirsi, avuto riguardo agli usi ed alle abitudini delle diverse regioni, in modo che sia reso agevole di adempiere all'ufficio di tutore o di consulenti anche a quelle persone che sono costrette a vivere col proprio lavoro;

2° accrescere il numero delle notizie che devono risultare dai registri delle tutele, imponendo una multa ai funzionari di cancelleria che non tenessero regolarmente questi registri;

3° imporre al Procuratore del Re l'obbligo di intervenire in

tutte le cause dei minori e accordargli la facoltà di provvedere a tutto ciò che è necessario nel loro interesse, di procedere d'ufficio per tutte le omologazioni occorrenti, iscrivere ipoteche, proporre azioni civili, fare atti conservativi, ecc.

4° obbligare i Sindaci e i capi d'istituti, corpi, case di ricovero, asili e luoghi di correzione a denunciare i minori per i quali sia necessaria la costituzione della tutela ;

5° disciplinare l'opera del Pretore, in occasione delle visite quadrimestrali degli atti dello stato civile, ed aggiungere nei moduli degli atti la richiesta che, in ogni caso di denuncia di nascite o di morti, gli Ufficiali dello stato civile debbono rivolgere ai denunzianti, i quali ordinariamente sono bene informati dello stato civile della persona alla quale la denuncia stessa si riferisce.

L'Ufficiale dello stato civile, qualora il domicilio dei minorenni, alla tutela dei quali si deve provvedere, non si trovi in quello stesso Comune, dovrà comunicare le notizie all'Ufficiale dello stato civile del Comune del domicilio ;

6° rendere più efficace l'azione del Magistrato in quei casi per i quali è chiarita l'insufficienza della responsabilità civile del tutore e dei consulenti, e soprattutto per quei casi, molto numerosi, in cui, se manca l'interesse materiale, vi sono grandi interessi morali da garentire ;

7° accordare al Pubblico Ministero il diritto di fare d'ufficio alcuni atti che presentemente non si praticano se non a cura degli interessati ;

8° prescrivere che l'inventario debba esser fatto dal Conciliatore ovvero dal Cancelliere e debba essere esente dalle tasse di bollo, che i tutori, quando son poveri anch'essi, non possono anticipare, e che pesano gravemente, anche se *pagate dopo*, sui patrimoni non maggiori di lire 3000 ;

9° ordinare che i Cancellieri delle Preture debbano rimettere d'ufficio al Pubblico Ministero gli atti nei quali il Tribunale per volere di legge deve interloquire, e che basti l'istanza del Pubblico Ministero, senza ministero di procuratore ;

10° disciplinare l'osservanza dell'art. 248 del Codice civile, nell'interesse dei minori nati da genitori ignoti e di quelli abbandonati ;

11° prendere provvedimenti rigorosi contro i tutori che sfruttano i minorenni loro affidati e ne trascurano l'indirizzo morale, e infliggere multe severe ai tutori, che, dopo aver dilapidato il piccolo patrimonio o rovinato moralmente il pupillo, rinunziano all'ufficio o ne sono rimossi, dando anche per questo rispetto maggiori poteri al Pubblico Ministero, al Pretore ed al Conciliatore.

Il Procuratore generale di Cagliari opina pure che, oltre ai mezzi legislativi ed amministrativi da lui indicati, riuscirebbe utile il promuovere un nuovo istituto, un organismo di Stato, analogo alla Congregazione di carità, che mirasse a promuovere ed organizzare, in favore dei minori a cui mancano le cure della famiglia, quella carità cittadina, che spesso non si esercita, o si disperde, o riesce inefficace.

Ne dovrebbero far parte il parroco ed il Conciliatore, e suoi scopi principali sarebbero quelli di funzionare da Consiglio di famiglia, allorchè questo non si potesse costituire, di delegare il tutore, di spendere ciò che la carità privata provvede, di sorvegliare l'andamento delle tutele e curarne l'indirizzo. Si tratterebbe di un organismo modellato su quello istituito in Francia dalla legge del 28 luglio 1888, sulla protezione dell'infanzia abbandonata.

Catania.

Il Procuratore generale di Catania propone che per mezzo di provvedimenti legislativi si prescriva :

1° che, in relazione agli art. 302 e 303 del Codice civile, i tutori tengano un registro destinato ad inscrivervi giorno per giorno il movimento dell'amministrazione ;

2° che il tutore non sia dispensato dalla cauzione, nel caso previsto dall'art. 292 del Codice civile, se non dopo l'approvazione del Tribunale, e ciò allo scopo che non si ometta la richiesta per la omologazione.

E per mezzo di provvedimenti amministrativi :

1° che i Giudici istruttori ed i funzionari del Pubblico Ministero, quando si recano in accesso per istruzioni penali, e così pure i Pretori, esaminino i registri tenuti dai tutori e gli atti relativi alle tutele ;

2° che i funzionari del Pubblico Ministero e i Pretori facciano

visite rigorose agli uffici di stato civile e redigano un apposito verbale, ogni qual volta accertino che non è osservata la disposizione dell'art. 250 del Codice civile.

Genova.

Secondo il Procuratore generale di Genova, sarebbe necessario in via legislativa:

1° rendere più efficaci gli obblighi imposti dall'art. 250 del Codice civile all'Ufficiale dello stato civile ed alle altre persone ivi designate, mediante la sanzione di una pena pecuniaria;

2° imporre ai notai l'obbligo di denunziare al Pretore i casi di apertura di tutela, dei quali vengano a cognizione nell'esercizio delle loro funzioni, comminando anche in questo caso, ove si ritenga opportuno, una multa;

3° prescrivere che negli atti di morte si indichi pure se la persona defunta abbia lasciato figli in minore età, o almeno che l'Ufficiale dello stato civile interroghi espressamente i dichiaranti su questa circostanza;

4° ammettere che possa farsi a meno dell'inventario anche quando i beni della tutela superano notevolmente il valore di lire 3000; e non limitare questo beneficio, com'è al presente, al solo caso in cui i beni non oltrepassino le lire 3000;

5° disporre che, qualora l'inventario sia omesso o fatto infedelmente, oltre al risarcimento dei danni ed alla rimozione, stabiliti dall'art. 288 del Codice civile, i tutori possano essere condannati al pagamento di una multa;

6° infliggere parimenti una multa ai tutori che non presentino i conti annuali prescritti dall'art. 303 del detto Codice;

7° rendere da ultimo esenti da bollo, nelle tutele con esiguo patrimonio, gli atti occorrenti per l'omologazione delle deliberazioni consigliari che dispensano i tutori dalla cauzione, ovvero estendere all'omologazione di queste deliberazioni le norme contenute nella Circolare ministeriale dell'11 settembre 1893.

In via amministrativa si dovrebbe:

1° ricordare spesso ai Procuratori del Re ed ai Pretori l'osservanza della suddetta Circolare dell'11 settembre 1893;

2° ingiungere agli Ufficiali dello stato civile di inviare ai Pro-

curatori del Re, sia ogni mese, sia ogni trimestre, un elenco delle persone che abbiano lasciato, morendo, figli minorenni, e delle vedove che abbiano contratto matrimonio, indicando, in quest'ultimo caso, se vi siano figliuoli di matrimonio precedente. I Procuratori del Re dovrebbero, alla lor volta, darne notizia ai Pretori per i provvedimenti opportuni e per le altre informazioni che potessero occorrere;

3° disporre che i notai, qualora nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscere l'esistenza di minori orfani, ne informino il Pretore;

4° prescrivere che i Pretori, in mancanza di parenti od affini dei minori, scelgano come tutori e consulenti persone idonee, che, per la loro condizione o professione, possano attendere con zelo ed attività all'ufficio loro affidato;

5° ordinare visite straordinarie negli Uffici dello stato civile e presso le Preture, per verificare se le disposizioni della legge siano scrupolosamente osservate.

Lucca.

Il Procuratore generale di Lucca è d'avviso che le norme contenute nel Codice civile intorno all'istituto della tutela bastino, ove siano rigorosamente osservate, a garantire in modo efficace la protezione dei minorenni. Egli si limita quindi a proporre i due seguenti provvedimenti, che sono ambedue d'indole legislativa:

1° esentare dalle tasse di bollo e da qualsiasi altra tassa gli atti delle tutele provviste di un patrimonio, il cui reddito non superi le spese necessarie al mantenimento e all'educazione del pupillo;

2° abolire, nelle tutele con esiguo patrimonio, l'obbligo delle convocazioni dei Consigli pupillari per la presentazione ed approvazione degli stati annuali di amministrazione e stabilire invece che il tutore debba ogni anno render conto al Pretore, per mezzo di una particolareggiata Relazione, della gestione a lui affidata.

Milano.

Il Procuratore generale di Milano vorrebbe che, mediante provvedimenti legislativi, si prescrivesse:

1° che le denunce che gli Ufficiali di stato civile debbono fare ai Pretori, a' termini dell'art. 250 del Codice civile, siano accom-

pagnate da precise indicazioni sui parenti più prossimi o sugli amici di famiglia dei minorenni, e da informazioni approssimative sull'ammontare del loro patrimonio; che se queste notizie non possono essere date contemporaneamente alla partecipazione del fatto che dà luogo all'istituzione della tutela, non si debba tardare più di 24 ore a dar conoscenza al Pretore del fatto medesimo, con riserva di trasmettergli al più presto le altre notizie speciali; che, per rendere possibile al Pretore di verificare se questa prescrizione sia stata osservata, gli Ufficiali dello stato civile, allorchè ricevono la denuncia della morte di una persona che ha lasciato figli in minore età, ovvero allorchè una vedova ha contratto matrimonio dinanzi ad essi, ne facciano annotazione nell'atto di morte o di matrimonio; e che gli Ufficiali dello stato civile trasmettano mensilmente un elenco di tutte le morti avvenute nel Comune al Pretore, affinché questi possa assicurarsi se furono sempre osservate le disposizioni or ora accennate;

2° che la facoltà concessa al Tribunale dall'art. 249 del Codice civile, di mutare la sede del Consiglio e stabilirla nel luogo ove il tutore trasferisce il suo domicilio, sia limitata al solo caso in cui ivi risiedano la maggior parte dei consulenti, autorizzando diversamente il Consiglio a nominare un altro tutore (osservati gli art. 252 e 253 del Codice civile); ed ammettendo come consulenti anche le zie del minore, quali ascendenti sorelle;

3° che il Pretore, appena avvenuta la morte di una persona che lasci figli minorenni, possa prendere tutti i provvedimenti che reputerà necessari per tutelare il loro patrimonio, facendo apporre senza indugio i sigilli e incaricando un funzionario di cancelleria di compilare l'inventario e di nominare un curatore provvisorio, che rimanga in carica fino a che non assuma il suo ufficio il tutore regolarmente nominato;

4° che il tutore tenga un registro giornaliero di tutte le entrate ed uscite, da presentarsi ad ogni richiesta del Pretore e da unirsi al rendiconto annuale;

5° che siano soggette ad omologazione tutte le deliberazioni del Consiglio che interessano in qualsiasi modo il patrimonio del pupillo, comprese quelle con le quali sono approvati gli stati annuali di amministrazione presentati dal tutore, a' termini dell'art. 303 del Codice civile;

6° che siano trasmesse al Cancelliere del Tribunale tutte le deliberazioni del Consiglio soggette ad omologazione e che questa sia resa d'ufficio, senza spese di bollo, salvo il rimborso verso gli abbienti, dietro annotazione a debito;

7° che l'omologazione della deliberazione del Consiglio con la quale il tutore è dispensato dalla cauzione sia abolita quando si tratti di patrimoni esigui ed esso sia notoriamente solvente;

8° che tutti gli atti delle tutelè provviste di un patrimonio inferiore alle lire 5000 siano esenti da qualsiasi tassa;

9° che sia concessa al Pretore la facoltà di accertare se il tutore abbia impiegato le rendite che sopravanzano dopo le spese fissate dal Consiglio di famiglia pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore;

10° che le disposizioni della Circolare ministeriale 11 settembre 1893, n. 1293, siano estese a tutti gli atti della tutela, salvo il rimborso delle spese relative annotate a debito;

11° che all'Ufficiale di stato civile sia imposto l'obbligo di denunziare al Pretore i fatti che danno luogo alla cessazione della tutela, come morti, matrimoni e riconoscimento di persone soggette a tutela;

12° che sia vietato alle Amministrazioni degli ospizi di consegnare i ricoverati a persone che non presentino prove di legale riconoscimento, e che le Amministrazioni stesse mandino una volta al mese al Procuratore del Re un elenco degli esposti dimessi perchè hanno raggiunto l'età di 15 anni, e denunciino immediatamente l'uscita di ogni esposto dimesso a richiesta di Parte, con tutte le indicazioni necessarie a poterne seguire sicuramente le tracce.

I provvedimenti amministrativi suggeriti dal Procuratore generale di Milano sono i seguenti:

1° estendere le disposizioni penali vigenti a tutti i casi di inadempimento delle prescrizioni fatte agli Ufficiali dello stato civile e ai membri dei Consigli di famiglia e di tutela, e rafforzarne l'efficacia, nei casi più gravi, col rendere le pene pecuniarie convertibili, in caso di omesso pagamento, nell'arresto;

2° dare istruzioni ai Sindaci, agli Ufficiali di stato civile e alle Direzioni degli ospizi degli esposti, di guisa che possano fin d'ora

osservare le norme legislative proposte più sopra per migliorare il servizio delle tutele;

3° prescrivere che nelle regie Procure si tenga un registro in cui siano iscritti i minori dimessi dagli ospizi o per aver raggiunto l'età di 15 anni, ovvero a richiesta di Parte, e sia indicata per ogni tutela la Pretura presso la quale è aperta;

4° obbligare i Pretori a dar notizia al Procuratore del Re della data della costituzione del Consiglio di tutela, come pure delle principali deliberazioni che riguardano la cura personale dell'esposto, facendo di tutto annotazione sul registro dei minorenni usciti dagli ospizi.

Adottando le due proposte precedenti, si stabilirà un controllo sicuro pel caso che l'ospizio manchi di denunciare al Pretore la dimissione degli esposti;

5° ordinare che gli uffici di Procura, mediante un'ispezione semestrale nelle Preture, verifichino in qual modo funziona il servizio delle tutele e diano le istruzioni e i provvedimenti più opportuni, e autorizzare inoltre gli Ufficiali del Pubblico Ministero a trasferirsi anche straordinariamente, a questo scopo, là ove la necessità fosse per presentarsi;

6° ingiungere ai Pretori di chiamare almeno una volta all'anno tutore e tutelato, e di informarsi da quello sui loro reciproci rapporti, sul lavoro e sul progresso fatto dal minorenne, e da questo sul modo come viene trattato dal tutore e dalla famiglia nella quale convive, facendo di tutto ciò speciale annotazione sul registro delle tutele.

Parma.

Il Procuratore generale di Parma ritiene che, per provvedere più efficacemente alla protezione dei minorenni, sarebbe necessario sostituire all'attuale ordinamento dell'istituto della tutela il sistema del Giudice pupillare, che ha fatto così buona prova nelle provincie Lombardo-Venete ai tempi della dominazione austriaca, lasciando anche sussistere, se si voglia, il Consiglio di famiglia, ma non concedendogli, in tal caso, che il diritto di voto consultivo.

Del resto, a togliere se non tutti, almeno alcuni degli inconvenienti che rendono così imperfetto il servizio delle tutele, giove-

rebbe adottare provvedimenti d'indole così legislativa, come amministrativa. I primi potrebbero consistere:

1° nell'attribuire al Pretore la facoltà di nominare uno speciale curatore al minore, quando il tutore e i consulenti venissero meno ai loro doveri;

2° nel prescrivere che la compilazione degli inventari sia sempre fatta d'ufficio, per mezzo della Cancelleria, appena aperta la tutela;

3° nell'imporre di prestar cauzione anche al tutore, che ne fosse stato dispensato, quando risultasse evidente la sua trascuratezza, e, nei casi più gravi, nel rimuoverlo dall'amministrazione, da affidarsi a sue spese ad un curatore;

4° nel dar modo ai Pretori di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti presi in favore dei minorenni e nel ritenerli quindi personalmente responsabili in caso di inadempimento;

5° nello stabilire che nelle tutele, nelle quali il patrimonio non fosse superiore almeno a 3000 lire, tutti gli atti, nessuno escluso, siano fatti in carta libera e registrati gratuitamente, senza diritto all'erario di rivalsa;

6° nell'accordare ai membri del Consiglio di famiglia o di tutela, quando devono assentarsi dalla loro residenza, le indennità dovute ai testimoni in materia penale;

7° nel semplificare la procedura concernente l'omologazione delle deliberazioni, stabilita dagli art. 301 del Codice civile e 814 del Codice di procedura civile, dando facoltà al Pretore di spedire, senza bisogno di istanza, copia del verbale al Procuratore del Re, il quale dovrebbe d'ufficio, e senza alcuna spesa, provocare dal Tribunale l'analogo provvedimento;

8° nel prescrivere ai Pretori di convocare d'ufficio i Consigli di famiglia ogni anno a periodi fissi, sia che i minori abbiano, o no, patrimonio, salvo i casi nei quali, per disposizione di legge o per altri importanti motivi, la convocazione dovesse aver luogo in epoche diverse.

Come provvedimenti amministrativi si potrebbero adottare i seguenti:

1° ingiungere ai Pretori di accertarsi, in occasione delle verifiche periodiche dei registri dello stato civile, se gli Ufficiali dello stato civile adempiano regolarmente alle prescrizioni dell'art. 250 del Codice civile e di redigere di volta in volta, per ciascuno di

quei funzionari, un apposito verbale, in cui fossero enunciati tutti i casi che diedero luogo all'apertura di una tutela, e fosse indicato se venne fatta, e quando, la relativa denuncia alla Pretura.

Tali verbali dovrebbero essere inviati al Procuratore del Re, che a sua volta ne farebbe rapporto al Procuratore generale;

2° stabilire che i Procuratori del Re debbano ispezionare una volta all'anno i registri ed i fascicoli delle tutele in corso in ogni Pretura, redigere un apposito verbale contenente le loro osservazioni, e trasmetterne una copia al Pretore ed un'altra al Procuratore generale.

Trani.

Il solo provvedimento d'ordine legislativo proposto dal Procuratore generale di Trani è quello di far seguire la disposizione dell'art. 250 del Codice civile da una pena contro l'Ufficiale dello stato civile che contravvenga all'obbligo impostogli da quell'articolo.

Per ciò che riguarda i provvedimenti amministrativi, egli ritiene che si debba:

1° ingiungere ai Pretori di accertare, in occasione delle visite quadrimestrali ai registri dello stato civile, il numero dei figli lasciati in minore età da genitori defunti e quello dei fanciulli nati da genitori ignoti;

2° favorire l'istituzione di Società di patronato dei minorenni.

II.

Vigilanza sui giudizi di gratuito patrocinio.

L'on. signor Presidente comunicò al Ministero della giustizia le deliberazioni adottate dalla Commissione nella seduta del 9 giugno 1893, in seguito alla Relazione che ebbi l'onore di presentare alla Commissione intorno alle cause trattate col beneficio della gratuita clientela nel biennio 1891-92. Quelle deliberazioni, ad eccezione di una (e più innanzi ne dirò le ragioni), ebbero già esecuzione con istruzione diramate alle Autorità giudiziarie. Ed infatti, con Circolare del 31 ottobre 1893, n. 1299 (1), fu disposto che

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

anche per le cause trattate col gratuito patrocinio e continuate in sede di cassazione si dovesse riferire annualmente al Ministero: e con altra Circolare di pari data, n. 1300, diretta ai Procuratori generali presso le Corti di appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori (1), furono date nuove istruzioni intorno ai rapporti che annualmente si inviano al Ministero, prescrivendo che d'ora in avanti, in sostituzione dei moduli precedentemente in vigore, i rapporti annuali debbano essere corredati delle notizie statistiche da raccogliersi in modo uniforme su prospetti conformi a quello annesso alla Circolare. E così, non solamente si è cercato di semplificare il lavoro, ma di agevolare al Ministero il modo di esercitare la dovuta vigilanza sull'andamento del servizio. Si sono, poi, fatte raccomandazioni perchè le cause, per le quali si ottenne il beneficio della gratuita clientela, siano trattate con la dovuta sollecitudine, avvertendo che i lunghi indugi possono rendere frustraneo il beneficio del gratuito patrocinio. Si è, da ultimo, prescritto che i Procuratori generali, nell'inviare al Ministero i prospetti statistici, li abbiano ad accompagnare con quelle osservazioni e quegli apprezzamenti che reputeranno opportuni, dando particolareggiate notizie specialmente:

a) circa il lavoro delle Commissioni di gratuito patrocinio e circa il numero e l'esito degli appelli interposti contro le deliberazioni delle Commissioni di primo grado;

b) circa le cagioni dell'aumento o della diminuzione verificatisi durante l'anno nel numero delle cause a gratuito patrocinio;

c) circa le cagioni delle cause abbandonate o perente e di quelle conciliate o transatte;

d) circa i ritardi che si verificano nella trattazione delle cause suddette;

e) circa l'adempimento dell'art. 23 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

Giova ora sperare che, in seguito alle disposizioni sovra menovate, la Commissione, nell'esaminare i rapporti che dovranno esserle comunicati, potrà meglio accertare come realmente proceda questo importante ramo del servizio, e proporre quei provvedimenti che crederà del caso, perchè gli interessi delle classi dis-

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

redate e meritevoli dell'efficace protezione delle leggi trovino tutta la necessaria assistenza e difesa.

Ed ora dirò di quella deliberazione, alla quale finora non si dette esecuzione. Ricorderà la Commissione che, in seguito a proposta dell'on. Ferri, fu deliberato di rivolgere preghiera al Ministro della giustizia perchè anche per le cause penali ammesse al gratuito patrocinio fossero prescritte annuali Relazioni da inviarsi dai Procuratori generali. Ora, come si ebbe già ad osservare nell'adunanza della Commissione, è di difficile attuazione quanto desidererebbe l'on. Ferri, giacchè una Relazione annuale sulle cause ammesse a gratuito patrocinio in materia penale, più che su dati statistici, per la di cui raccolta io penso che ad ogni modo non sarebbe facile concretare il relativo modulo, dovrebbe poggiarsi specialmente su apprezzamenti d'indole morale, e però variabili da luogo a luogo, da persona a persona, da causa a causa.

Ciò premesso, e se la Commissione crede d'insistervi, non si mancherà di prendere in esame la deliberazione per vedere se e come possa ad essa darsi esecuzione.

III.

Rinvii nelle cause civili.

Con lettera del 10 luglio 1893, n. 396, l'on. signor Presidente dette comunicazione al Ministero della giustizia della deliberazione presa dalla Commissione intorno al numero rilevante e deplorabile dei prolungati rinvii, che si usa concedere nella discussione delle cause civili. Il Ministero, riconoscendo giuste le osservazioni della Commissione e preoccupandosi del grave inconveniente, che prolunga spesse volte a tempo indefinito la spedizione delle cause, con Circolare del 6 dicembre ultimo, n. 1305 (1), ripeté alle Autorità giudiziarie le raccomandazioni oggetto dell'altra Circolare del 2 settembre 1885, n. 1148, di usare, cioè, moderatamente e solo nei casi nei quali si verificano serii e giusti motivi, delle facoltà di cui agli art. 353 del Codice di procedura civile e 247 del regolamento generale giudiziario. Per porre, poi, il Ministero in grado di esercitare

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

una costante vigilanza, fu disposto che negli elenchi nominativi delle cause discusse e delle sentenze pubblicate in materia civile, dopo la colonna « data della pubblicazione della sentenza », ne sia aggiunta un'altra per dar notizia del « numero dei rinvii accordati in ciascuna causa. »

IV.

Resoconti annuali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali.

La Commissione ed il Comitato ebbero più volte occasione di avvertire che non da tutti gli Uffici del Pubblico Ministero siasi usata la dovuta sollecitudine nell'invio delle Relazioni statistiche annuali lette nelle adunanze per l'inaugurazione dell'anno giuridico, a' termini dell'art. 150 della legge di ordinamento giudiziario. A porre rimedio all'inconveniente, l'on. Ministro della giustizia, con Circolare del 31 ottobre 1893, n. 1298 (1), raccomandò agli Ufficiali del Pubblico Ministero le prescrizioni precedentemente date per l'invio delle Relazioni non più tardi di un mese dopo il giorno in cui furono lette.

V.

Periti in materia civile - Curatori nelle procedure di fallimento - Sequestratari giudiziarii.

L'on. signor Presidente comunicò al Ministero della giustizia la deliberazione presa dalla Commissione nella seduta dell'11 giugno 1893, con la quale si faceva voto che si investigasse accuratamente come procedono i servizi delle perizie giudiziarie in materia civile, dei curatori nelle procedure di fallimento e dei sequestratari giudiziarii. Quel voto è stato accolto, e con Circolare del 13 gennaio ultimo, n. 1310 (1), il Ministero della giustizia si è rivolto ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, chiedendo loro risposta a diciannove domande concernenti il servizio delle perizie. Le risposte che perverranno al Ministero saranno comunicate alla Commissione nel giugno venturo.

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

VI.

Reclami elettorali - Questioni elettorali.

In seguito alla deliberazione presa dalla Commissione, e con Circolare del 12 settembre 1893, n. 1295 (1), il Ministero della giustizia chiese ai Procuratori generali presso le Corti d'appello particolareggiate notizie sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa nel quinquennio 1888-92.

L'on. senatore Costa riferirà nella presente sessione su quanto formò oggetto della Circolare su ricordata.

VII.

Infanzia abbandonata - Correzione paterna.

L'on. senatore Lampertico, a cui fu dato incarico di riferire alla Commissione sull'infanzia abbandonata, in rapporto specialmente alla correzione paterna ed al provvedimento di cui all'art. 222 del Codice civile, espresse il desiderio a S. E. il Ministro Guardasigilli che si chiedessero ai Primi Presidenti delle Corti d'appello informazioni intorno al ricovero dei minorenni nelle case di correzione, a' termini dell'art. 222 del predetto Codice.

La preghiera fu accolta, e S. E. il Guardasigilli diresse ai Primi Presidenti delle Corti d'appello una Circolare (1), invitandoli a favorire le chieste notizie entro il 30 gennaio ultimo. Ora l'on. senatore Lampertico nella sua Relazione darà certamente notizia delle informazioni pervenute al Ministero in seguito alla Circolare.

VIII.

Durata delle procedure penali - Casellario giudiziario.

La Commissione, nella seduta del 14 giugno 1893, deliberava di segnalare al Ministero i gravi inconvenienti che si verificano nella amministrazione della giustizia penale per la durata eccessiva, in generale, di non poche procedure. Il Ministero si preoccupò del

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

lamento, e con Circolare del 7 agosto ultimo, n. 1285 (1), chiese precise notizie intorno ai procedimenti penali, che da oltre sei mesi attendevano presso i Tribunali l'ordinanza definitiva della Camera di consiglio o del Giudice istruttore, e presso le Corti la sentenza della Sezione d'accusa od il giudizio avanti le Assise. Con altra Circolare del 20 novembre del decorso anno, n. 1302 (1), diede istruzioni, perchè le pendenze più antiche siano definite sollecitamente; perchè il Pubblico Ministero vegli costantemente sui ritardi non giustificati, e ne indaghi le cause; perchè non si faccia abuso di perizie non strettamente necessarie, e non ne sia senza bisogno ritardato il compimento. Da ultimo, affinchè il Ministero possa rendersi un esatto conto del modo in cui procede sotto questo rispetto l'amministrazione della giustizia penale, si prescriveva l'invio di elenchi semestrali con particolareggiate Relazioni sull'andamento del servizio.

Anche intorno al casellario giudiziale ed agli attestati penali il Ministero dette istruzioni con Circolare del 22 novembre 1893, n. 1304 (1). Con detta Circolare si prescrive, per quanto concerne l'indicazione degli articoli di legge applicati, che i Procuratori del Re accertino se sopra ogni cartellino, dopo l'indicazione sommaria del reato e della decisione emessa, siano sempre segnati gli articoli del Codice penale e delle leggi speciali applicate, provvedendo, in pari tempo, che tale norma venga seguita anche nella spedizione degli attestati penali; e per quanto concerne l'accertamento della recidiva, si raccomanda ai Pretori e Giudici istruttori di curare che siano sempre uniti agli atti dei processi gli attestati penali degli imputati, come è prescritto nell'art. 323 del regolamento generale giudiziario, e ciò perchè diversamente non si dà modo al Magistrato giudicante di stabilire la recidiva, quando ne sia il caso, ai sensi degli art. 80 e 81 del Codice penale. Altre istruzioni furono date per le materie riguardanti gli eventuali pregiudizi penali esistenti a carico degli iscritti di leva.

Tali le disposizioni emanate dal Ministero per quanto concerne l'amministrazione della giustizia penale, in applicazione delle analoghe deliberazioni prese dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella seduta del 14 giugno 1893.

Non è, poi, a conoscenza del Comitato se sieno stati presi prov-

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

vedimenti per dare esecuzione alle altre due deliberazioni adottate dalla Commissione, e che riguardano: a) il modo con cui vengono compilati i processi verbali, i quali, così nel periodo istruttorio come nel pubblico dibattimento, non sempre sogliono riprodurre esattamente e fedelmente i risultamenti processuali; nonchè il modo di scritturazione dei medesimi; b) il difetto di designazione nelle sentenze di condanna del punto di partenza della pena o delle pene applicate, prima di procedere agli aumenti o alle diminuzioni derivanti dal computo delle circostanze aggravanti o diminuenti o dal concorso di più reati. Tali deliberazioni furono comunicate al Ministero dall'on. signor Presidente con lettera in data del 10 luglio 1893.

IX.

Cenni sulla statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

Nella seduta del 6 giugno 1893 ebbi l'onore di riferire alla Commissione intorno alla statistica degli Enti ecclesiastici conservati ed alle disposizioni prese dal Ministero della giustizia e dalla Direzione generale della statistica per dar esecuzione a questo lavoro statistico, ordinato con Circolare 1° settembre 1892, n. 1270.

Ritorno ora sull'argomento: sono, però, dolente di dover comunicare alla Commissione che finora non si raggiunse lo scopo. Mi preme intanto assicurare che nessun addebito può muoversi all'Ufficio di statistica ed all'Amministrazione centrale se a tutt'oggi il lavoro anzidetto non è stato compiuto.

Mi limito a fare una breve esposizione dello stato delle cose. Dirò innanzi tutto che fu avvertita la necessità di prorogare il termine per la restituzione dei moduli corredati delle notizie richieste, poichè si riconobbe che quello dapprima fissato era insufficiente alla raccolta dei dati ed alla revisione, che ne dovevano fare prima i Sub-Economi e successivamente gli Economi generali dei benefici vacanti. Ora, come ebbe a rappresentare la Direzione generale della statistica al Ministero della giustizia con Nota 15 gennaio ultimo, alla fine del decorso anno, quando appunto scadeva la proroga accordata al termine su accennato, soltanto gli Economi generali di Firenze e di Palermo inviarono una parte del lavoro. L'Economo generale in Firenze mandò i prospetti riguardanti gli Enti ecclesia-

stici compresi nei Sub-Economati di Fiesole, Grosseto, Livorno, Massa Marittima e Volterra: l'Economo generale in Palermo, poi, inviò i prospetti degli Enti compresi nelle diocesi di Mazzara, Girgenti, Cefalù, Trapani, Messina e Patti. Nessuna risposta, invece, pervenne dagli Economi generali di Bologna e Napoli e dal Delegato economale di Roma.

L'Economo generale in Venezia dichiarò di non aver potuto raccogliere le chieste notizie; quello di Torino, con nota 20 dicembre 1893, ha fatto conoscere che solamente undici Sub-Economi compresi nella circoscrizione di quell'Economato generale riferirono di aver potuto raccogliere parte dei chiesti prospetti, i quali sarebbero, però, compilati in modo irregolare, sia nella forma che nella sostanza, e non meriterebbero alcuna fede. Si giustifica la negligenza col fatto che la massima parte degli investiti sono renitenti a fornire le chieste notizie unicamente perchè temono dei gravi pericoli per le sorti dei loro istituti. Oltre a ciò accade che gli investiti, per la massima parte, si addimostrarono anche incapaci a raccogliere, sotto le formole sintetiche dei moduli, i dati statistici richiesti.

L'Economo generale di Torino ha poi osservato che i Sub-Economi dipendenti da quell'Economato si mostrarono generalmente riluttanti a supplire gli investiti nel lavoro, il quale è faticoso per sè stesso, e tale, ad ogni modo, che per moltissimi degli Enti ecclesiastici richiederebbe trasferte e lunghe assenze dalla sede del Sub-Economato.

Ha pure avvertito lo stesso Economo generale che neppure in un periodo di tempo relativamente prossimo il lavoro potrebbe essere condotto a termine, e che per evitare ulteriori ostacoli ed inconvenienti converrebbe affidarne l'incarico direttamente all'ufficio dell'Economato, soggiungendo che una compilazione seria e completa non sarebbe possibile se non si concedesse all'uopo un termine abbastanza lungo, ed almeno non minore di due anni. I Sub-Economi di Alessandria, Cuneo e Savona rilevano che anche le fabbricerie si sono rifiutate di fornire le notizie che erano di loro competenza. Della mancata cooperazione dei Sub-Economi non soltanto si dolse l'Economo generale di Torino, ma ebbe a muoverne lamento anche quello di Palermo, il quale avvertì che « il ritardo nella raccolta e nella revisione delle notizie dipese dall'oscitanza ingiustificabile dal canto dei Sub-Economi, per alcuni dei quali non sono valsi ripetuti, solleciti richiami. »

Pochi giorni or sono ha riferito intorno allo stato del lavoro della statistica degli Enti ecclesiastici conservati anche l'Economo generale in Milano ed ha inviato una parte dei prospetti statistici.

Quell'Economo generale scrive che il ritardo nella compilazione della statistica si deve ascrivere alla mancanza di cooperazione da parte degli investiti, in modo che il maggior numero dei prospetti dovette essere compilato d'ufficio dai Sub-Economi con quei dati che erano a loro disposizione.

Tale è lo stato in cui attualmente trovasi il lavoro. Da questa esposizione chiaro emerge che ben poco si fece per raggiungere l'intento. Nella precedente mia Relazione sovra ricordata accennai che in taluni luoghi gli investiti invocano per loro giustificazione il divieto, che le superiori Autorità ecclesiastiche hanno fatto ai loro dipendenti di comunicare ai Sub-Economi le indicazioni domandate nei modelli statistici. Da qui la ragione anche della proposta dell'Economo generale in Torino, di prescrivere, cioè, che la statistica degli Enti ecclesiastici conservati debba farsi dagli Economi generali e che per condurre a termine tale lavoro debbasi concedere una nuova proroga per un periodo di tempo non minore di due anni. Vedrà la Commissione se tale proposta meriti di essere presa in considerazione. E vedrà pure se e quali provvedimenti siano da raccomandarsi al Ministero perchè il lavoro statistico ordinato con la Circolare del 1° settembre 1892 abbia una volta il suo corso ed il suo regolare compimento senza ulteriori ingiustificabili indugi.

SANDRELLI. Prima che la Commissione inizi la discussione sulla sua Relazione, vorrebbe pregare gli onorevoli colleghi di discutere i diversi punti di essa prima di quello concernente le tutele, attesa la particolare importanza di questo e la necessità di esaminare diligentemente le varie proposte presentate dai Procuratori generali e da lui riassunte.

BODIO. Non intende di entrare per ora nella discussione circa alle tutele ed ai provvedimenti da prendere per assicurar meglio la protezione giuridica dell'infanzia. Desidera solo di mettere in chiaro ciò che sono i registri comunali di anagrafe, ai quali ha accennato il Relatore cav. Sandrelli, e il loro valore come fonti della statistica.

Negli uffici comunali esistono due specie di registri, che ri-

guardano il movimento della popolazione, cioè: 1° *gli atti dello stato civile* (atti autentici delle nascite, dei matrimoni e delle morti); 2° *i registri di anagrafe municipale*, aventi per iscopo di tenere in evidenza la composizione economica della famiglia, cioè dimostrare il numero dei componenti ciascun focolare, tenendo conto, non solo delle nascite, dei matrimoni e delle morti, ma anche degli spostamenti che avvengono da una ad altra abitazione, da una ad altra via o piazza, da uno ad altro quartiere o sobborgo per cambiamenti di domicilio; come ancora della emigrazione dal comune ad altro comune del Regno od all'estero, e viceversa dell'immigrazione da un altro comune del Regno o dall'estero, entro il comune di cui si tratta.

I registri degli atti di stato civile sono tenuti regolarmente in tutti i comuni, ed ogni anno ne è fatta un'ispezione per cura dei Pretori, per modo che si hanno serie garanzie della loro esattezza. La statistica del movimento annuale dello stato civile si fa unicamente sui dati contenuti in questi registri, ossia sugli atti di nascita, di matrimonio e di morte, dei quali atti vien fatto un estratto su apposite schede per cura degli uffici comunali, e questi estratti sono spediti mensilmente alla Direzione generale della statistica.

Quanto ai registri di anagrafe, il regio decreto del 31 dicembre 1864 prescriveva ai comuni di istituirli e tenerli in corrente; ma quel decreto non aveva virtù di legge e cadde presto in disusuetudine. Più tardi la legge 25 giugno 1871, n. 197 (art. 7), che ordinava il secondo censimento generale della popolazione del Regno, faceva obbligo ai Comuni di formare il registro di anagrafe, e un regolamento 4 aprile 1873 diede le norme particolareggiate per la sua esecuzione. Nella mente di chi redigeva quelle norme per la tenuta del registro di popolazione c'era l'idea che da esso si sarebbero potuti trarre gli elementi per fare al termine di ogni anno, con sufficiente approssimazione, il bilancio della popolazione, e che avrebbe bastato riunire i risultati dei registri di tutti i comuni per avere quasi un censimento permanente della popolazione del Regno.

Nell'atto pratico però si dovette riconoscere che questo intento era irrealizzabile. Per quanta cura si metta nell'accertamento dei dati, sono sempre molte le omissioni per mancata denuncia di individui e di intere famiglie immigrate; e d'altra parte, non poche emigrazioni restano ignorate dalle amministrazioni municipali, cosicchè molti individui e famiglie intere continuano indebitamente

a rimanere iscritte e a contare come se fossero dimoranti nel territorio del comune.

Giova altresì ricordare che il registro d'anagrafe doveva essere diviso in due parti: l'una per la popolazione *stabile*, o *residente*; l'altra per la popolazione *mutabile*, detta anche *avventizia* o *fluttuante*. Si dovette ben presto riconoscere l'impossibilità di soddisfare alle prescrizioni regolamentari per questa seconda parte del registro. Si poteva bensì tener nota delle variazioni che avvenivano in alcuni gruppi di popolazione mutabile, come, ad esempio, nella guarnigione militare e nei carcerati. Alcuni comuni tentarono anche di istituire speciali registri delle persone di servizio e registri di operai quando questi erano provvisti di libretti d'impegno, rilasciati dagli imprenditori o dai capo-fabbrica. Ma per la massima parte degli operai avventizi, braccianti, manovali, che vengono in un comune per lavori edilizi o stradali, o per bonifiche agrarie, scavi di canali e di porti, e simili, e se ne partono quando sono cessati i lavori, senza dar notizia all'Amministrazione comunale della loro presenza, manca ogni mezzo di accertamento.

Anche per ciò che riguarda la sola popolazione *stabile*, le occasioni per avere notizia delle famiglie o persone isolate che arrivano nel comune, si presentano più facilmente che non quelle di sapere chi ne sia partito. Ogni volta che un privato ricorre agli uffici comunali per chiedere un certificato d'iscrizione nelle liste elettorali politiche od amministrative, o per pagare una tassa, o per avere un certificato di nascita o di vaccinazione, o per l'iscrizione di un figlio in una scuola pubblica, e via dicendo, l'Amministrazione ha il mezzo di riscontrare se il registro di popolazione sia tenuto al corrente delle variazioni di domicilio e di stato di famiglia, mentre chi parte senza darne avviso, continua indebitamente a figurare nel registro, forse per parecchi anni.

Per questa ragione le cifre di popolazione dedotte dall'anagrafe peccano quasi sempre per eccesso, più che per difetto. Così il comune di Roma credeva di avere al 31 dicembre 1881, secondo il registro d'anagrafe, 313,840 abitanti; invece col censimento generale eseguito a quella data si trovarono in Roma soltanto 300,467 abitanti. Altri esempi: Genova indicava alla stessa data, secondo il registro, 196,735 abitanti, e secondo il censimento 179,515; Bologna ne dava 130,380 secondo il primo documento e 123,274 col secondo.

Quattro volte fu eseguita un'ispezione generale per verificare

come fossero tenuti i registri di anagrafe in tutti i comuni del Regno. La prima ispezione, fatta nel maggio 1874, e la seconda nel giugno 1875, furono fatte eseguire dai Prefetti, in seguito a Circolare diramata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. La terza ispezione, fatta al 1° febbraio 1876, e la quarta, alla fine del 1877, furono eseguite dai Pretori nell'occasione della revisione annuale dei registri dello stato civile, secondo istruzioni date dal Ministero di agricoltura con Circolare 10 ottobre 1877 di concerto col Ministero di grazia e giustizia. I risultati di questa ultima ispezione davano ancora un totale di 238 comuni che non avevano alcun registro di popolazione e di 1831 comuni, i quali, dopo averlo istituito, l'avevano lasciato cadere in abbandono. Finalmente 5358 comuni avevano il solo registro della popolazione stabile, tenuto anch'esso in modo che lasciava più o meno a desiderare, e mancavano di qualsiasi registro della popolazione inutabile.

Dopo il 1877 non fu più eseguita alcuna ispezione generale sulla tenuta dei registri di popolazione, perchè la Direzione di statistica ha dovuto riconoscere che era opera vana il voler organizzare l'anagrafe municipale in guisa che potesse servire a ricerche statistiche; ma si hanno le prove che in moltissimi comuni non esiste neppur oggi alcun utile registro di anagrafe.

Il disordine nella tenuta dei registri anagrafici si osserva non solo in moltissimi comuni piccoli, ma altresì in molti comuni popolosi, e persino in parecchi capoluoghi di provincia. Sul principio del corrente anno la Direzione di statistica richiese ai 69 comuni capoluoghi di provincia i dati occorrenti per fare il calcolo della popolazione dei comuni medesimi al 31 dicembre 1893. Questi dati, che si dovevano desumere dai registri di popolazione, riguardavano il numero dei nati e quello dei morti, il numero degli immigrati che avevano preso dimora stabile nel comune e degli emigrati in ciascun anno dal 1882 a tutto il 1893. Inoltre i comuni suddetti dovevano tener conto delle variazioni avvenute dopo il 1881 nella guarnigione militare. Per ciò che riguarda la popolazione avente dimora occasionale nel comune, si è mantenuta per l'anno 1893 la cifra trovata col censimento al 31 dicembre 1881, non avendosi mezzi sufficienti per determinare quali variazioni fossero avvenute di poi in questo gruppo di popolazione. Prendendo come esempio i sei comuni più popolosi, eccone gli elementi di calcolo:

C I T T À	Popolazione con dimora stabile al 31 dicembre 1881, esclusa la guarnigione	Movimento della popolazione stabile dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1893				Guarnigione al 31 dicembre 1893	Popolazione occasionale al 31 dicembre 1881	Popolazione al 31 dicembre 1893 (colonne 1+2+3 +6+7-4-5)
		Nati	Immigrati	Morti	Emigrati			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Roma	265 863	129 708	140 020	94 877	27 485	8 997	28 765	450 991
Napoli	469 555	204 825	21 338	186 149	12 376	7 240	18 225	522 658
Milano	303 509	147 366	136 471	132 640	38 608	4 037	12 225	432 360
Torino	237 204	95 080	110 369	78 443	45 226	7 124	9 829	335 937
Palermo . . .	235 697	109 826	2 357	78 156	2 559	2 853	5 950	275 968
Genova. . . .	166 867	67 118	62 334	59 870	32 707	3 201	8 392	215 335

Fra i 69 comuni capoluoghi di provincia, *undici* non furono in grado di fornire le notizie sui movimenti di immigrazione e di emigrazione, perchè non avevano mai istituito il registro della popolazione o non l'avevano tenuto al corrente delle variazioni giornaliere. Questi undici comuni sono Bergamo, Grosseto, Aquila, Campobasso, Teramo, Salerno, Catanzaro, Reggio Calabria, Caltanissetta, Messina e Sassari. E per fare un calcolo approssimativo dell'aumento annuale della popolazione di questi undici capoluoghi e di quella dei comuni non capoluoghi, si è dovuto ricorrere a mezzi indiretti.

Fino a tutto l'anno 1886 la Direzione di statistica calcolava la popolazione dei singoli comuni alla fine di ogni anno, in base alla popolazione di fatto al 31 dicembre 1881, aggiungendovi il numero delle nascite avvenute dopo quella data e sottraendone quello dei morti. Non si è continuato a fare questo calcolo per gli anni successivi, perchè esso fa astrazione dai movimenti di immigrazione e di emigrazione, da e per l'estero. È noto che questi movimenti migratori sono stati molto attivi nell'ultimo decennio, e l'errore che si commetteva tralasciando di tenerne conto, diventava sempre più grande, quanto più ci si allontanava dalla data del censimento. Si conosce discretamente bene l'emigrazione, così temporanea come permanente, nelle sue varie direzioni, per l'estero, ma non si hanno mezzi per determinare con sufficiente approssimazione il numero degli immigrati stranieri, nè quello dei nazionali rimpatriati. Vi sono poi parecchi comuni (ad esempio, Vercelli, Cremona, Brescia, Pavia) i quali, se il calcolo si fa unicamente cogli atti di stato civile, sembrano avere una popolazione di anno in anno minore, poichè in essi il numero dei morti supera quello dei nati, e ciò per il fatto che quelle città hanno grandi ospedali, che raccolgono i malati anche dei comuni vicini, mentre la mortalità propria della popolazione stabile non vi è, forse, più intensa che altrove.

Per tali considerazioni, nelle statistiche relative agli anni posteriori al 1886, in luogo di scrivere accanto ai nomi dei singoli comuni la popolazione calcolata nel modo anzidetto, si sono ripetute le cifre dell'ultimo censimento, come quelle che hanno sempre un valore legale e che giova aver presente allorchè si prendano ad esaminare le cifre dei nati, dei matrimoni o dei morti.

Per un calcolo approssimativo della popolazione del Regno e

delle sue grandi divisioni territoriali negli anni successivi a quello dell'ultimo censimento, l'Ufficio statistico ha creduto opportuno di appigliarsi al metodo seguito nelle statistiche inglesi; le quali calcolano la popolazione supponendo che d'anno in anno aumenti nelle medesime proporzioni, in cui è cresciuta nell'intervallo fra gli ultimi due censimenti. Il calcolo si è fatto da noi per ciascun circondario o distretto, separatamente. Per i circondari e distretti che avevano nel 1881 una popolazione minore di quella che vi era stata trovata col censimento precedente, si è preferito mantenere invariata la cifra del 31 dicembre 1881, ignorandosi se il movimento discendente abbia continuato a verificarsi anche negli anni successivi.

Ecco i risultati del calcolo della popolazione del Regno al 31 dicembre 1893 fatto coi due metodi anzidetti:

Popolazione presente al 31 dicembre 1881	28,459,628
Nati vivi dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1893	13,348,844
Morti dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1893 . .	9,581,915
Eccedenza della cifra dei nati su quella dei morti	3,766,929
Popolazione al 31 dicembre 1893 calcolata solamente per differenza fra i nati ed i morti	32,226,557
Popolazione al 31 dicembre 1893 calcolata supponendo che in ciascun circondario sia cresciuta nella stessa proporzione annuale come fra il 1871 e il 1881	30,724,037

In conclusione, la Direzione di statistica non può far assegnamento sui registri di anagrafe per un calcolo della popolazione, tranne per 58 fra i 69 comuni capoluoghi di provincia, ed anche per questi 58 comuni, limitatamente alla sola popolazione stabile, e pure sapendo per esperienza che la popolazione *stabile* quale risulta dai registri di anagrafe riesce maggiore del vero, essendo più difficile aver notizia delle partenze che non degli arrivi.

Diremo per ciò che i registri d'anagrafe siano una cosa inutile? che la spesa che si fa per mantenerli, sia sprecata? No, di certo. Essi hanno un' utilità non piccola per la pubblica Amministrazione, dove siano tenuti con diligenza. Essi possono servire per le ricerche della polizia, per la compilazione dei ruoli dei contribuenti, delle liste degli elettori politici e amministrativi e dei giurati, degli elenchi nominativi dei fanciulli da iscriversi nelle scuole elemen-

tari e per le liste degli iscritti per le leve militari di terra e di mare. I registri d'anagrafe sono adunque un repertorio di notizie, al quale si ricorre per vari scopi amministrativi e che può rendere utili servizi anche quando vi siano duplicazioni o lacune; ma afferma che non possono servire di fondamento per determinare la situazione annuale della popolazione.

Queste osservazioni sui registri dello stato civile e sui registri di anagrafe ha creduto utile di presentare alla Commissione, invitata a dare il suo parere sulla proposta fatta ora dal cav. Sandrelli, che venga ordinata un'ispezione da farsi dai Pretori a quei registri medesimi per verificare se gli Ufficiali dello stato civile curarono l'osservanza dell'art. 250 del Codice civile e della Circolare del 20 novembre 1891, la quale prescrive che si dia avviso all'Autorità giudiziaria di tutti i casi di morte di un vedovo con figli minorenni.

L'ispezione dei registri di anagrafe non potrebbe dare alcun serio risultato, a cagione del modo con cui questi registri sono tenuti e della mancanza dei medesimi in molti comuni.

Quanto ai registri dello stato civile, essi non contengono alcuna notizia intorno alla prole dei vedovi morti o delle vedove passate a seconde nozze. Non le richiede l'art. 352 del Codice civile, il quale enuncia tassativamente le indicazioni che debbono esser contenute negli atti dello stato civile. Quindi anche l'ispezione fatta a questi registri dal Pretore non potrebbe bastare per assicurarsi che l'Ufficiale di stato civile abbia sempre dato notizia al Magistrato dei minorenni per i quali deve aprirsi la tutela.

PRESIDENTE. Rimanda la discussione sulle tutele, secondo il desiderio espresso dal Relatore, ed invita la Commissione ad occuparsi del secondo punto delle comunicazioni del consigliere Sandrelli, circa la vigilanza sui giudizi a gratuito patrocinio.

SANDRELLI. Nella sua Relazione ha ricordato i vari provvedimenti presi dal Ministero della giustizia per dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione.

Circa ad una sola deliberazione non provvede per ora il Comitato, ossia circa alla proposta presentata dall'on. Ferri, di prescrivere Relazioni annuali sulle cause a gratuito patrocinio anche in materia penale.

Egli ha esposto le ragioni che rendono difficile il dare un'ade-

guata attuazione pratica alla proposta dell'on. Ferri, principale quella di compilare un modulo per raccogliere notizie, che, per loro natura, sfuggono totalmente ad un'indagine statistica.

COSTA. La proposta presentata dall'on. Ferri nella sessione dello scorso anno si può considerare sotto due aspetti, l'uno meramente statistico, l'altro giuridico-morale. Per ciò che riguarda quest'ultimo aspetto, non si può negare che, trattandosi di una ricerca basata quasi del tutto su apprezzamenti d'indole morale e per ciò appunto incerti e mutevoli, sia cosa piuttosto difficile ridurre ad unità ed a conclusioni generali coteste varie osservazioni.

Quanto poi all'aspetto statistico, gli sembra che due sarebbero i mezzi di condurre l'indagine: o quello di aprire nei registri giornalieri un certo numero di colonne per inscrivervi le notizie numeriche che si vogliono raccogliere, ovvero quello di far riempire dalle Autorità giudiziarie degli appositi prospetti preparati espressamente per quest'indagine.

Promette a nome del Comitato di studiare la questione e di fare il possibile per risolverla, pur contenendo le ricerche entro modesti confini.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla comunicazione relativa ai rinvii nelle cause civili.

COSTA. Gl'inconvenienti a cui danno luogo i ripetuti rinvii che i Magistrati accordano nella discussione delle cause civili non potranno evitarsi, neppure ove si adottasse un rimedio radicale, quello cioè di richiedere, come condizione necessaria per concedere il rinvio, il consenso delle Parti litiganti.

È un fatto che spesse volte il rinvio è reso necessario da circostanze speciali, che difficilmente si possono prevedere e la cui gravità non può d'altronde essere disconosciuta dalle Autorità giudiziarie.

Ad ogni modo approva e loda il concetto che ispirò la Circolare dell'on. Guardasigilli del 6 dicembre scorso.

PRESIDENTE. Niuna osservazione essendo stata fatta sulla comunicazione del cav. Sandrelli circa i resoconti annuali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali, invita gli onorevoli Commissari ad esprimere il loro avviso sull'argomento suc-

cessivamente trattato, riguardante il servizio delle perizie giudiziarie.

LUCCHINI. Si compiace dell'iniziativa presa per uno studio sul servizio delle perizie; ma poichè gli sembra che l'inchiesta ordinata con la Circolare del 13 gennaio ultimo abbia per oggetto le sole perizie in materia civile, chiede la ragione per la quale non si reputò conveniente di estenderla anche a quelle in materia penale.

COSTA. L'inchiesta a cui accenna l'on. Lucchini riguarda le sole perizie in materia civile.

Riconosce la grande importanza morale e giuridica che avrebbe un'indagine intorno alle perizie in materia penale; ma essa dovrebbe esser condotta con ben altri criterii, trattandosi di argomento del tutto diverso, e l'incarico di raccogliere le notizie dovrebbe essere affidato non ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, ma ai Procuratori generali.

SANDRELLI. La Circolare del 13 gennaio 1894 è stata compilata, tenendosi presente la deliberazione presa dalla Commissione, nella seduta dell'11 giugno 1893, a proposito dei servizi delle perizie giudiziarie in materia civile, dei sequestratari giudiziari e dei curatori nelle procedure di fallimento.

RIGHI. La proposta del prof. Lucchini, di un'indagine anche sulle perizie in materia penale, è di grande importanza, specialmente di fronte alla patria legislazione che ammette periti di accusa e periti di difesa; sistema al quale non potrà mai acconciarsi, perchè è fonte di gravissimi inconvenienti per l'amministrazione della giustizia.

BOCCARDO. Il questionario per l'inchiesta sulle perizie in materia civile, contenuto nella Circolare del 13 gennaio 1894, è, a suo parere, completo ed esauriente.

V'ha però un punto del quale gli sembra che non sia stato tenuto il debito conto e su cui occorrerebbe di richiamare l'attenzione dell'on. Guardasigilli. Si tratta di un abuso già da lungo tempo deplorato, che consiste nel concedere quasi tutti gl'incarichi di perizie a pochi individui privilegiati, con grave danno di un'intera

classe di persone, le quali restano prive, senza alcuna ragione, di emolumenti a cui possono aspirare con egual diritto degli altri.

Vorrebbe pertanto che si cercasse quale sia il numero delle perizie affidate entro un determinato periodo di tempo ad ogni perito, e quali gli emolumenti che furono liquidati a ciascuno, come pure quale sia il numero dei sequestratari giudiziari nominati e quanti di essi ebbero più incarichi.

È convinto che da questa indagine rimarrebbe dimostrata la necessità di provvedere ad una migliore e più equa distribuzione degli incarichi di perizie.

AURITI. È d'accordo con l'on. Lucchini intorno all'importanza di un'inchiesta sulle perizie in materia penale, la quale riuscirà tanto più facile in quanto che la questione è stata già trattata da parecchi studiosi di discipline penali, fra gli altri dal senatore De Crecchio.

SANDRELLI. A parere suo, la proposta del senatore Boccardo è implicitamente contenuta nei numeri 13, 15 e 16 del questionario allegato alla Circolare del 13 gennaio 1894.

D'altronde non bisogna dimenticare che si tratta di una materia d'indole assai delicata, che è affidata alla coscienza ed all'apprezzamento del magistrato, cui spetta la nomina del perito o del sequestratario giudiziario.

FERRI. Anche nelle perizie in materia penale vi sono alcuni punti che possono utilmente formare oggetto d'indagine statistica. Così, per esempio, si potrebbe ricercare in quanti casi gli art. 46 e 47 del Codice penale vengano applicati, sia dai giurati, sia dalla Magistratura togata, con l'intervento di periti, e in quanti senza il loro intervento.

BOCCARDO. Malgrado le osservazioni del Consigliere Sandrelli, insiste sull'opportunità della sua proposta, pur non ritenendosi competente a suggerire il metodo da seguirsi per attuarla. È certo che converrà tener conto di alcune notizie essenziali per l'indagine da lui desiderata, quali sarebbero il numero degli incarichi affidati ad una medesima persona, il valore delle cause, l'ammontare degli emolumenti liquidati, ecc.

COSTA. Non è alieno dall'accettare la proposta dal senatore Boccardo.

Per altro egli crede che, ove si voglia migliorare stabilmente il servizio delle perizie, sia d'uopo ricorrere a provvedimenti legislativi, mancando ora una legge generale per tutto il Regno, la quale disciplini questa materia, ed essendovi soltanto tradizioni che variano da luogo a luogo.

Riconosce del pari la necessità di raccogliere notizie statistiche intorno alla liquidazione degli emolumenti dovuti ai periti; è questo il solo mezzo di mettere in luce la diversità dei criteri adottati a questo proposito dalle varie Autorità giudiziarie.

La Circolare del 13 gennaio, che prescrive l'inchiesta sulle perizie giudiziarie in materia civile, stabilisce che il termine per trasmettere le Relazioni scade colla fine del prossimo aprile e quindi, nella sessione di giugno, la Commissione avrà notizia delle risposte dei Primi Presidenti. Nella discussione che allora avrà luogo, non si mancherà di aver presenti le giuste osservazioni ora presentate dal senatore Boccardo.

Venendo alle perizie in materia penale, conviene nel concetto che debbano essere oggetto di uno studio accurato e profondo, pari alla gravità e all'importanza dell'argomento. La Commissione potrà giovarsi con grande profitto così degli studi del senatore De Crecchio, come del progetto di legge presentato al Parlamento dall'on. Villa, non trascurando gli studi di legislazione comparata, che metteranno in luce quanto v'ha di buono e di efficace nelle leggi degli altri paesi.

Dal canto suo egli crede che nel periodo d'istruzione dei processi penali la constatazione dei fatti dovrebbe essere affidata a periti ufficiali, lasciando libere le Parti di valersi, nella discussione delle cause, di tutti i mezzi che credano più opportuni per sostenere le loro ragioni, salvi certi limiti e certe condizioni che gli abusi ogni giorno più gravi renderanno necessari.

Infine fa osservare all'on. Ferri che la notizia da lui desiderata intorno alla circostanza se l'applicazione degli art. 46 e 47 del Codice penale avvenga con l'intervento di periti o senza questo intervento, non può ricavarsi dalla scheda individuale e dovrebbe essere argomento di una ricerca speciale.

PENSERINI. L'attuazione della proposta del senatore **Boccardo** sugli incarichi affidati ai periti e sui loro emolumenti presenta non poche difficoltà. Egli crede che giovi prendere in esame la questione, come ha giustamente suggerito il senatore **Costa**, quando, nella prossima sessione di giugno, la Commissione discuterà sui risultati dell'inchiesta ordinata con la Circolare del 13 gennaio.

RIGHI. Poichè è stata sollevata la questione delle perizie in materia penale, desidera aggiungere qualche altra osservazione, l'argomento essendo uno di quelli che hanno sempre fermato la sua attenzione di avvocato e di studioso.

Egli ha un concetto così elevato della difesa in materia penale, che vorrebbe l'avvocato difensore fosse sempre un collaboratore del magistrato nello scoprire la verità e non avesse invece l'unico intento, come pur troppo spesso avviene, di sottrarre il colpevole alla meritata punizione.

Ha avuto occasione di conoscere in pratica il sistema adottato in Austria per le perizie da eseguirsi nelle cause penali. Quel sistema è fondato sul concetto della impersonalità delle perizie ed il perito è nominato dal magistrato. È convinto che il nostro sistema sia difettoso ed abbia bisogno di essere in molte parti modificato e migliorato. Insiste quindi sull'opportunità di studiare quest'argomento.

FERRI. Poichè la scheda individuale non si presta a fornire le notizie da lui desiderate sulle perizie penali, non intende che si introduca in essa alcuna modificazione.

Desidererebbe piuttosto che il Ministero chiedesse ai Procuratori generali dei dati statistici sulle perizie in materia penale, e specialmente sul numero delle cause decise con intervento di periti psichiatri e di quelle, nelle quali siano state proposte e risolte questioni sull'imputabilità dei giudicabili senza intervento di periti.

In questo senso presenta una proposta di deliberazione.

LUCCHINI. Può ritenersi conforme ai principi che informano il nostro sistema processuale l'affidarsi l'ufficio peritale nello stadio istruttorio a specialisti ufficialmente autorizzati all'uopo. Ma soprattutto si dovrebbero promuovere l'istruzione e la coltura tecnica in materia e stabilirsi norme regolamentari all'uopo, come in Germania.

Quanto poi alle perizie nel periodo di discussione della causa, è convinto che sia preferibile e più in armonia coi principii accusatorii il sistema attualmente in vigore, per quanto abbia anch'esso dei difetti, che possono però esser tolti con opportuni provvedimenti.

BODIO. Avverte che le statistiche penali, che si pubblicano annualmente e sono fatte in base ai registri giornalieri, contengono alcune indicazioni circa il numero dei periti assunti. Queste notizie non sono però date in funzione di quelle che riguardano le cause escludenti l'imputabilità, come desidererebbe il prof. Ferri.

LUCCHINI. La proposta dell'on. Ferri gli sembra di difficile attuazione, giacchè molte volte nella pubblica discussione si improvvisano questioni sull'imputabilità del giudicabile, che stanno completamente al di fuori del campo medico.

COSTA. La proposta dell'on. Ferri potrebbe essere rinviata al Comitato, perchè vegga se nei registri giornalieri e nominativi si possano aprire alcune colonne destinate a raccogliere le notizie da lui richieste. Chiede pertanto che la proposta sia affidata allo studio del Comitato.

FERRI. Non ha alcuna difficoltà di aderire al desiderio del senatore Costa.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta dell'on. Ferri, che è del seguente tenore:

« Propongo che siano richiesti ai rappresentanti del Pubblico
« Ministero dati statistici speciali sul numero delle cause penali
« decise con intervento di periti psichiatri e di quelle in cui siano
« proposte e decise questioni sull'imputabilità dei giudicabili, senza
« intervento di periti.

« FERRI. »

La Commissione rinvia al Comitato la proposta dell'on. Ferri.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta del prof. Lucchini:

« La Commissione invita il Comitato a disporre delle indagini
« sulle perizie giudiziarie anche in materia penale, per farne even-
« tualmente argomento di altra inchiesta e di altra Circolare consi-

« mile e di complemento a quella del 13 gennaio 1894, che si circo-
« scrive alla sola materia civile.

« LUCCHINI ».

Messa ai voti, la proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente proposta del senatore
Boccardo :

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera al Ministero
« della giustizia perchè disponga un'inchiesta per accertare il nu-
« mero degli incarichi di perizia in materia civile affidati a ciascun
« perito nel corso di un triennio.

« BOCCARDO ».

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Chiede ai Commissari se abbiano osservazioni da
fare in merito alla comunicazione sulla durata delle procedure pe-
nali e sul casellario giudiziario.

LUCCHINI. L'iscrizione nel casellario giudiziario non trova li-
mite di tempo, tranne nel caso previsto dagli art. 34 e 35 del regio
decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Esprime il desiderio che si faccia uno studio, valendosi anche
del sussidio delle altre legislazioni, per suggerire gli opportuni tem-
peramenti a un istituto tanto rigido e draconiano.

FORTIS. A proposito del casellario giudiziario, accenna ad un
grave inconveniente che si lamenta nella pratica: molte volte si
rilasciano certificati negativi per persone che riportarono prece-
denti condanne: occorrerebbe, pertanto, raccomandare una mag-
gior vigilanza sull'andamento di questo servizio.

COSTA. L'ordinamento del casellario è buono: non nega che in
pratica accada l'inconveniente lamentato dal collega Fortis; ma
dipende dall'inosservanza dei regolamenti.

PRESIDENTE. In seguito all'osservazione dell'on. Fortis, della
quale non si può disconoscere la gravità, stima opportuno di sot-
toporre all'approvazione dei colleghi la seguente proposta:

« La Commissione, ritenendo che nel servizio del casellario
« giudiziario, e specialmente nel rilasciare certificati, si verifi-

« chino dei gravi inconvenienti, rivolge preghiera all'on. **Ministro della giustizia**, perchè voglia raccomandare ai funzionari del **Pubblico Ministero** maggiore vigilanza sull'andamento di questo « ramo del servizio.

La Commissione approva.

FORTIS. In fine della sua comunicazione sul casellario, il cav. **Sandrelli** dice come non sia a conoscenza del Comitato se siano stati presi provvedimenti per dare esecuzione ad alcune altre deliberazioni prese dalla Commissione su questo argomento, sebbene tali deliberazioni siano state comunicate al Ministero fino dal luglio 1893. Vorrebbe che si pregasse il Ministero di grazia e giustizia di dare una risposta in proposito.

PRESIDENTE. Non mancherà di far noto all'on. **Guardasigilli** il giusto desiderio della Commissione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 13 marzo 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

LUCCHINI. Prende occasione dalla lettura del verbale per esprimere un desiderio, che, cioè, il Comitato intraprenda degli studi intorno al casellario giudiziario per segnalare gl'inconvenienti che si verificarono in questo servizio e additare al Ministero i provvedimenti opportuni.

SANDRELLI. Il Comitato riconosce l'importanza di un'indagine sul casellario giudiziario e trova giusto il desiderio dell'on. Lucchini, per quanto si possa dubitare se questo studio sia veramente di competenza del Comitato per la statistica giudiziaria.

COSENZA. Conviene col prof. Lucchini sull'urgenza di esaminare se e quali provvedimenti occorran, perchè il casellario giudiziario risponda al fine per cui fu istituito.

Vorrebbe che il Comitato, nel condurre questi studi, avvisasse anche al modo di risolvere la questione sorta circa le annotazioni, che debbono conservarsi nel casellario e quelle che debbono essere iscritte nei certificati da rilasciarsi ai privati. Conformemente al concetto già adombrato negli art. 34 e 35 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, il Comitato dovrebbe presentare una proposta, da sotto-

porsi poi alla Commissione ed al Ministro Guardasigilli, circa la opportunità di prescrivere che nei certificati rilasciati ai privati si ometta qualcuno degli addebiti risultanti dal casellario.

Il casellario giudiziario dovrebbe servire e per la biografia penale degli individui e per altre ragioni o d'ordine pubblico o d'ordine privato.

Vi può quindi esser ragione di seguire un diverso criterio per le iscrizioni nel casellario e pel rilascio dei certificati, specialmente se per uso privato, tenendo così divisi gli scopi ai quali è diretta questa istituzione.

AURITI. Anche in questo argomento del casellario giudiziario bisogna distinguere quella parte della questione per la soluzione della quale occorrono riforme legislative, da quella per cui sono sufficienti riforme d'indole amministrativa. Queste ultime possono più facilmente essere attuate, ed a queste soprattutto dovrebbe rivolgersi l'attenzione della Commissione.

COSTA. Circa alla competenza della Commissione e del Comitato per uno studio intorno alle riforme da introdursi nel casellario giudiziario, egli crede necessaria una distinzione.

Così il Comitato, come la Commissione, qualora vengano a conoscere che il casellario, in rapporto alla constatazione, della recidiva, non funziona regolarmente, hanno l'obbligo di segnalare l'inconveniente al Ministero: ma le altre questioni di ordine più generale non gli sembra possano essere propriamente di competenza nè della Commissione, nè del Comitato.

Tuttavia, per il caso in cui la Commissione volesse assumersi anche questo studio, di cui egli non disconosce certo l'utilità, desidera fare alcune considerazioni.

La questione sollevata dai Commissari Lucchini e Cosenza è molto complessa. Vari sono gli scopi a cui sono diretti il casellario giudiziario ed il certificato penale. Anzitutto per mezzo del casellario si deve poter ricostruire la biografia penale degli imputati, per servire di guida al giudice specialmente nel periodo istruttorio e per aiutarlo a determinare le attitudini a delinquere degli imputati; si deve, in secondo luogo, poter accertare la recidiva dei giudicabili; infine si debbono poter conseguire vari altri scopi d'ordine pubblico od amministrativo. Occorrerebbe quindi studiare l'istituto

del casellario giudiziario sotto questi vari punti di vista; e per introdurre le occorrenti riforme, basterebbe, a suo avviso, un decreto reale.

Si dovrebbe, in ogni modo, mantener ferme le linee generali dell'ordinamento del casellario e limitarsi a proporre i provvedimenti atti a far sì che esso funzioni con maggiore regolarità ed a stabilire in qual modo debbano rilasciarsi i certificati chiesti dai privati.

PENSERINI. Conviene col senatore Costa in quanto ha detto sugli scopi del casellario.

Intraprendendosi questo studio da parte della Commissione, gioverebbe richiamare l'attenzione del Ministero anche sul modo con cui è variamente applicato l'art. 604 del Codice di procedura penale. Nella pratica avvengono gravi inconvenienti a causa delle annotazioni fatte nel casellario delle dichiarazioni di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi.

FORTIS. Si associa al desiderio espresso dai colleghi Cosenza e Lucchini di uno studio sul casellario. Crede egli pure che, diversi essendo gli scopi, diverso debba essere il modo con cui si debbono redigere i certificati, secondo che debbono essere conservati nel casellario o rilasciati a privati. Per i fini giudiziari, per la constatazione della recidiva il casellario deve metterci in grado di rintracciare la storia penale dell'imputato; ma quando si tratta di dare al cittadino un certificato per servirsene per suo uso, ad esempio per concorrere ad uffici pubblici o privati, è eccessivo il tener conto anche dei più lievi trascorsi, nei quali egli può essere caduto e che molte volte non attestano pravità d'animo, oppure risalgono a molti anni addietro e già godono del beneficio della prescrizione. Non è conforme alla giustizia, che deve essere sempre umana, il togliere così ad un cittadino i mezzi di procurarsi onestamente lavoro e mezzi di sussistenza.

Circa alla questione di competenza sollevata dall'on. Costa, egli non crede che la Commissione debba rinunciare ad occuparsi di quest'argomento per timore di varcare i limiti posti al suo ufficio. La Commissione ha per compito di accertare tutti quei fatti d'indole giuridica od attinenti all'amministrazione della giustizia dai quali può sorgere, come diretta conseguenza, la neces-

sità di riforme amministrative od anche legislative. Vedrà la Commissione se nel servizio del casellario si riscontrino fatti anormali, e qualora vi siano, farà opera utile richiamando su ciò l'attenzione del Ministro e suggerendo i rimedi opportuni.

COSENZA. Egli intese soltanto di rivolgere una raccomandazione al Comitato, ed in quella raccomandazione vorrebbe insistere.

Sarebbe cosa ottima se, in seguito ad uno studio della istituzione del casellario e del modo come funziona, si potessero presentare al Ministero proposte concrete sulla compilazione e sul rilascio dei certificati penali.

Egli, insieme coll'on. Fortis, crede fermamente che lo studio proposto da lui e dall'on. Lucchini rientri nella competenza della Commissione.

AURITI. Rammenta che il problema riguarda principalmente l'art. 604 del Codice di procedura penale, e quest'articolo non può essere modificato che per legge. Finchè non sia modificato, rimarrà diversa la giurisprudenza, che è opera libera della Magistratura.

Anch'egli non è però alieno dall'intraprendere uno studio per risolvere la questione dei certificati da rilasciare ai privati.

LUCCHINI. È lieto di aver provocato la presente discussione e insiste sull'urgenza di uno studio, dal quale risulterà evidente la necessità di riforme nell'istituto del casellario, e specialmente sui seguenti punti: durata dell'iscrizione; modo delle iscrizioni nei casi di condanna e nei casi di proscioglimento; forma e contenuto dei certificati secondo gli scopi diversi per i quali sono chiesti e rilasciati.

L'istituzione del casellario è utilissima, ma non deve andare oltre certi limiti. In Francia si discute ampiamente l'argomento e furono anche presentati dei progetti di legge al Parlamento. Servendosi di queste ricerche e di quelle intraprese anche in altri paesi, si potranno raccogliere materiali sufficienti per presentare al Governo proposte fondate sull'esame dei fatti e sullo studio della dottrina e della legislazione comparate.

COSTA. Aderendo alle istanze della Commissione, dichiara che il Comitato farà oggetto dei suoi studi l'istituzione del casellario, ed il risultato ne sarà comunicato alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Proseguendosi la discussione sulle comunicazioni del Comitato, invita i Commissari a prendere in esame la parte riguardante la statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

CURCIO. Ha inteso con dolore la comunicazione del Comitato su questo punto. Egli teme che difficilmente si potrà raggiungere l'intento per la cattiva volontà di coloro che dovrebbero fornire le notizie. Tuttavia la Direzione generale del fondo per il culto è riuscita a compilare una statistica delle attività e delle passività delle parrocchie e dei supplementi di congrua, ed un saggio di questa statistica è stato già pubblicato.

Ora se il fondo per il culto ha potuto avere questi dati limitatamente alle parrocchie, perchè parecchi Sub-Ekonomi dovranno rifiutarsi di dare le notizie per gli Enti conservati, notizie che dovrebbero essere a loro conoscenza?

Dopo quanto il Comitato ha fatto conoscere sullo stato dei lavori di questa statistica, non vi sono che due vie da seguire: o pregare S. E. il Ministro di prendere le disposizioni necessarie perchè l'intento si possa raggiungere, o abbandonare senz'altro la statistica divisata e giovarsi di quella che sta compilando l'Amministrazione del fondo per il culto.

COSTA. La statistica in corso di compilazione presso l'Amministrazione del fondo per il culto ha uno scopo limitato, poichè si riferisce soltanto alle parrocchie ed è fatta per agevolare all'Amministrazione la determinazione e la liquidazione dei supplementi di congrua.

La statistica degli Enti ecclesiastici conservati, che la nostra Commissione ha predisposta e la Direzione della statistica è incaricata di eseguire, mira invece ad un fine più largo, essendo diretta a raccogliere i dati di fatto necessari per la soluzione di una questione molto grave, quale si è quella del riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Pur troppo devesi deplorare il disordine amministrativo degli Ekonomati. Il fatto che alcuni uffici furono in grado di adempiere, nei termini prescritti, all'incarico loro affidato e di mandare alla Direzione della statistica i prospetti riempiti, dimostra che nessun ostacolo insuperabile si oppone alla esecuzione del lavoro. È que-

stione piuttosto di negligenza e di mancanza di buona volontà, da parte di coloro che dovrebbero cooperarvi. È a queste cause che va pure attribuito l'altro inconveniente che si è rivelato, cioè la mancanza di un inventario del patrimonio, che, durante le vacanze delle sedi, gli Economati sono chiamati ad amministrare.

Gioverebbe far noti al Ministro Guardasigilli questi fatti, informarlo delle difficoltà incontrate e pregarlo di provvedere. Non si tratta soltanto della compilazione di una statistica, ma di un indizio che una parte della pubblica amministrazione mal risponde al fine per cui fu istituita e richiede urgenti riforme.

CURCIO. In conformità di quanto ebbe così efficacemente ad esporre l'on. senatore Costa, presenta una proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta del Consigliere Curcio, che è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di segnalare al signor Ministro gli
« inconvenienti e i ritardi che si verificano nella compilazione della
« statistica dei culti da parte degli Economati, e di pregarlo a pren-
« dere gli opportuni provvedimenti, perchè l'opera necessaria si
« compia.

« CURCIO. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

PRESIDENTE. Si discuterà ora la comunicazione del Consigliere Sandrelli concernente i Consigli di famiglia e di tutela.

AURITI. Le proposte allegate alla Relazione del cav. Sandrelli e presentate da alcuni Procuratori generali in risposta ad alcuni quesiti loro rivolti dal Ministero della giustizia, richiederebbero un attento esame ed un'ampia discussione. Crede pertanto che gioverebbe rinviare l'esame di quelle proposte alla sessione che si terrà nel giugno venturo, quando si dovrà discutere la Relazione annuale sulle tutele, ch'egli spera, anche quest'anno, di presentare alla Commissione. Si conosceranno allora le proposte di tutti i Procuratori generali, compresi quelli che sinora non le mandarono al Ministero.

SANDRELLI. Stimò opportuno di richiamare subito l'attenzione della Commissione su proposte concernenti un argomento che forma

da parecchi anni oggetto di studio. Accetta però la mozione d'ordine del senatore Auriti.

RIGHI. Comprende egli pure la ragionevolezza della proposta del collega Auriti. Intanto, per portare un modesto contributo alle indagini che la Commissione va facendo con tanto amore intorno all'istituto della tutela, crede utile di mettere in rilievo una lacuna esistente nelle relazioni che intercedono fra il Pretore, il Consiglio pupillare ed il Tribunale, circa all'omologazione delle deliberazioni consiliari. Presentemente il Tribunale non ha modo di tener conto degli antecedenti che possono esservi e degli atti sottoposti alla sua approvazione.

COSTA. Accettando la mozione d'ordine del senatore Auriti, propone alla sua volta che l'incarico di riferire sull'argomento in questione sia affidato allo stesso senatore Auriti ed al Consigliere Sandrelli.

La Commissione approva.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 14 marzo 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari : Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Ricorda alla Commissione la deliberazione presa nella seduta di ieri, di rinviare l'esame delle proposte presentate da alcuni Procuratori generali di Corte d'appello sui Consigli di famiglia e di tutela, alla prossima sessione quando si discuterà la Relazione annuale sugl'istituti pupillari.

Certamente, affinché quelle proposte possano essere attentamente ponderate, ci vuole del tempo e comprende quindi l'opportunità del rinvio.

Tuttavia desidera far presente ai colleghi che l'on Sotto-Segretario di Stato del Ministero di grazia e giustizia, inaugurando i lavori della sessione, ha insistito in modo speciale su questo argomento delle tutele ed ha espresso la speranza che la Commissione se ne sarebbe occupata ed avrebbe fatto conoscere al Ministero quali fra le proposte presentate dai Procuratori generali potrebbero essere attuate con maggiore utilità e sollecitudine, provvedendo in via amministrativa.

Crederebbe opportuno, pertanto, che la Commissione, prima della chiusura della sessione, facesse un esame preliminare delle proposte giunte finora. A tal uopo si potrebbe affidare siffatto esame

ad alcuni Commissari, che dovrebbero riferirne nell'ultima seduta della presente sessione.

CANONICO. *Convieni nelle idee dell'on. Presidente.*

È vero che non tutti i Procuratori generali hanno ancora risposto all'invito del Ministero, ma è molto probabile che le proposte de' Procuratori generali, dai quali si attendono tuttora, siano conformi a quelle già pervenute, e che si leggono in allegato alla Relazione del cav. Sandrelli.

Inoltre, se le proposte presentate sembrano, a prima vista, assai numerose, in realtà molte si assomigliano, e, fatta ragione di quelle uguali o differenti piuttosto nella forma che nella sostanza, si riducono a poche. Ciò del resto è naturale, poichè gli inconvenienti nell'andamento del servizio delle tutele sono generali e comuni ai vari distretti giudiziari. Non vede quindi alcuna difficoltà che sia accolta la proposta dell'on. Presidente.

AURITI. *Ritiene che per l'esame delle proposte dei Procuratori generali occorra maggior tempo di quello che l'on. Presidente suppone. Dieci Procuratori generali hanno fra tutti presentate circa 70 proposte. Occorre per di più vedere se codeste proposte reggano all'esame dei fatti e delle cifre statistiche. A suo avviso basterebbe prendere ora una deliberazione sulla comunicazione del Consigliere Sandrelli e raccomandare al Ministero l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 del Codice civile.*

Si dovrebbe inoltre richiamare sin d'ora l'attenzione del Ministero sull'opportunità che tutti i Pretori intendano l'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261, nel senso dichiarato dalla Corte di cassazione di Roma con una sentenza del 21 giugno 1893, che cioè i Conciliatori non possano procedere alla costituzione della tutela, ma soltanto alle convocazioni dei Consigli pupillari. Non si oppone del rimanente che si faccia un esame preliminare delle proposte dei Procuratori generali e che se ne raccomandino alcune, ad esempio quella del Procuratore generale di Trani per la costituzione di società di patronato de' minorenni; quella del Procuratore generale di Milano per una duplice comunicazione dei nomi dei minori usciti dagli ospizi al Pretore e al Procuratore del Re.

SANDRELLI. *Pur aderendo a quanto ha detto il senatore Auriti, crede che sarebbe intanto opportuno di raggruppare le varie pro-*

poste dei Procuratori generali, sceverare quelle che richiedono provvedimenti legislativi da quelle che si possono attuare con provvedimenti amministrativi, e prendere rispetto a queste ultime qualche deliberazione prima della chiusura della sessione.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a decidere se convenga esaminare nella presente sessione le principali proposte di carattere amministrativo intorno alle tutele, presentate dai Procuratori generali.

La Commissione delibera in senso affermativo.

PRESIDENTE. Prega i Commissari Penserini e Sandrelli di studiare le proposte sopra accennate e di riferire intorno ad esse prima che la sessione si chiuda.

Invita il Consigliere Sandrelli a riferire sugli studi relativi all'accertamento della legittimità dei nati iscritti nei registri dello stato civile.

SANDRELLI. Legge la sua Relazione.

Relazione del Consigliere Sandrelli sull'accertamento della legittimità dei nati iscritti nei registri dello stato civile.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione tenuta ai primi di giugno dell'anno decorso, credè di portare la sua attenzione sopra un fatto assai grave, ormai segnalato da non pochi anni, e confermato dalla ripetizione di molti casi nè isolati, nè infrequenti: cioè sopra il fatto che negli atti di nascita risulta sovente attribuita la qualifica di figlio legittimo anche a chi nacque da illegittima unione.

Su questo proposito gli on. Commissari Costa e Lucchini, nella seduta del 10 giugno detto, presentarono la seguente mozione, che fu approvata dalla Commissione:

« La Commissione delibera di incaricare il Comitato di fare le
« indagini e gli studi opportuni per determinare se possa essere
« constatata la sincerità dei registri dello stato civile intorno alla le-
« gittimità o illegittimità dei nati, ed eventualmente quali inesat-
« tezze vi si riscontrino e quali rimedii si possano provocare. »

In seguito alla surriferita deliberazione il Comitato, nell'adu-

nanza del 31 luglio successivo, credè di affidare a me lo studio dei proposti quesiti; ed io ora ho l'onore di riferire coi presenti cenni in adempimento del ricevuto incarico.

Ognuno ricorda che, secondo l'art. 363 del Codice civile, gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, soltanto di ciò che l'Ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Per effetto di tale disposizione gli Ufficiali dello stato civile sanno che la loro missione è regolarmente compiuta, quante volte essi, appagandosi delle sole asserzioni ricevute dai componenti, procedono a registrarle come sono da questi formulate, senza ricercare affatto se corrispondano, o no, alla verità.

Così si spiega la somma facilità, con la quale viene accettata ed inserita negli atti di nascita l'asserzione sostanziale, fatta dal dichiarante, che il neonato è figlio suo e della donna da lui qualificata sua moglie, anche quando la madre del bambino, neppure sempre convivente collo stesso dichiarante, sia a lui unita col solo rito religioso, ed anche quando nemmeno questo stato di fatto esista fra i genitori naturali.

E da ciò consegue che anche quei figli, i quali dovrebbero essere iscritti come naturali, con la indicazione del solo genitore componente (a di cui riguardo la dichiarazione di nascita importa il riconoscimento), vengono invece iscritti come figli legittimi del dichiarante e della asserita sua moglie, come tale indicata e nominata pur essa nell'atto relativo.

Niuno è che non vegga l'anormalità di siffatte enunciazioni contrarie al vero, le di cui conseguenze non solamente arrecano un serio perturbamento sull'esattezza dei dati e delle affermazioni statistiche, ma più ancora possono riuscire gravi e dannose nei rapporti di stato, famigliari e successorii.

Eppure, benchè sommamente deplorevoli, i casi di tali anomalie si compiono, si ripetono, e restano per molti anni ignorati, fino a che non sopraggiunga qualche circostanza, talora fortuita, che rivela il commesso mendacio, per dar vita a postumi procedimenti e giudizi ora di indole civile, ora di indole penale, nell'intento di ristabilire la verità delle cose, e di punire chi l'alterò, ove il dolo resulti sussistente e provato, e ove all'esplicamento dell'azione penale non frapponga insormontabile ostacolo la ormai compiuta prescrizione.

L'occasione più comune ed ordinaria, per la quale l'anzidetto mendacio suole essere scoperto, si presenta quando i giovani debbono soddisfare all'obbligo della leva militare.

Allora, dovendosi comprovare innanzi al Consiglio di leva la qualità di figlio legittimo dall'iscritto, che aspira a fruire del beneficio di passaggio alla terza categoria, e non bastando all'uopo la sola produzione della copia dell'atto di nascita, è facile sceverare i veri figli legittimi da coloro, che, sebbene qualificati tali dai rispettivi atti di nascita, non sono in grado di esibire il certificato di matrimonio tra i genitori.

Ma oltre questo caso, che per necessità di cose è il più ovvio, altri pure si verificano, pei quali viene tardivamente scoperta la non sincerità dell'atto di nascita in quanto concerne la attribuita filiazione legittima.

I Capi dei vari Uffici del Pubblico Ministero da lungo tempo, e con unanime accordo, lamentano il grave inconveniente, e dalla ripetizione dei lamenti, che si basa sopra una costante e non breve esperienza, sorge giustificato lo sconcertante convincimento che il male non solamente esiste, ma che è pur troppo esteso; sicchè è forza concludere che le notizie enunciate negli atti di nascita non offrono sufficiente guarentigia di verità, e non possono assicurare affatto circa la asserita legittimità dei neonati.

Ma, se si ha la certezza dell'esistenza e della considerevole estensione del male, manca però la misura, l'indice statistico della estensione stessa; e difficilissima, per non dire impossibile, nella pratica esecuzione sarebbe, a mio avviso, un'indagine d'indole generale, che si volesse ora istituire per constatare con precisione quali siano quelli non sinceri fra tutti gli atti fin qui raccolti nei registri delle nascite.

Occorrerebbe infatti esaminare ad uno ad uno tutti gli atti, nei quali il neonato è designato figlio legittimo, e per ciascun atto richiedere la prova della legittimità della nascita, cioè del matrimonio tra i genitori del neonato. Ma ognuno vede quanto ponderosa sarebbe l'impresa, e quante e quanto gravi difficoltà ne avverserebbero il concreto esplicamento.

Potrebbe forse tentare un'ispezione da affidarsi ai Pretori, limitatamente agli atti di nascita di un solo anno. Ma anche una investigazione così circoscritta, se pure basterebbe a dare un cri-

terio almeno approssimativo dello stato delle cose in relazione alle induzioni e conclusioni statistiche, sarebbe possibile soltanto nei piccoli Comuni, dove la popolazione è composta di un numero non grande di famiglie, tutte abbastanza conosciute, e raramente immigrate da poco tempo; riuscirebbe poi sommamente malagevole ad attuarsi nei centri di qualche importanza, e più ancora nelle grandi città, dove, accanto alla popolazione stabile, si aggira una moltitudine nomade e continuamente mutabile, formata da persone in gran parte sconosciute, provenienti da località diverse, spesso lontane, ed anche da esteri paesi; per guisa che quasi sempre le indagini si dovrebbero arrestare dinanzi alle difficoltà di rintracciare gli interessati, senza il di cui concorso non si potrebbero ottenere le occorrenti notizie ed indicazioni.

Più utile consiglio sembra invece quello di ricercare se almeno per l'avvenire sia possibile un qualche rimedio al male, sulla di cui esistenza e diffusione niun dubbio è possibile.

Su tale proposito ovvia e spontanea si presenta una soluzione, che a prima vista apparisce abbastanza pratica, abbastanza adatta al conseguimento dello scopo desiderato. Poichè infatti si lamenta che non poche dichiarazioni di nascite da unioni asserte legittime siano dichiarazioni non conformi alla verità, basterebbe disporre che l'Ufficiale di stato civile non accettasse tali dichiarazioni ciecamente e passivamente, ma ne accertasse sempre la corrispondenza al vero prima di inscrivere nei registri.

Siffatta disposizione sarebbe invero radicale e tale da essere vagheggiata come salutare ed efficace rimedio da chiunque, coltivando gli studi statistici, ha per oggetto precipuo, se non unico, la esattezza dei dati, sui quali l'osservazione statistica si basa e si svolge: ma così grave innovazione, appunto perchè sostanziale, non può essere riguardata soltanto alla stregua dell'interesse statistico, e deve essere studiata innanzi tutto sotto l'aspetto giuridico, dapochè l'istituto dello stato civile non può essere impunemente toccato e non consente modificazioni, le quali potrebbero alterarne la peculiare natura e l'intrinseca essenza.

Importa adunque esaminare se e quali obiezioni d'indole legale potrebbero opporsi alla innovazione suaccennata, per quindi concludere se e fino a quali limiti sarebbe questa attuabile.

E per prima cosa è da considerarsi la difficoltà di eseguire a ri-

guardo di ogni dichiarazione un'inchiesta formale preventiva, che il breve e perentorio termine assegnato dalla legge per la denunzia della nascita renderebbe in moltissimi casi impossibile.

Ma, anche prescindendo da tale difficoltà, un'altra più seria questione è da risolversi. Ed in vero, si può commettere all'Ufficiale di stato civile l'incarico di ricerche preventive, tendenti a verificare l'esattezza delle dichiarazioni a lui fatte? Non è invece sancito, e per lo spirito e per la lettera della legge, e per la dottrina, e per la giurisprudenza, che l'Ufficiale dello stato civile deve sempre ricevere e registrare le dichiarazioni delle Parti, lasciandone a queste la piena responsabilità?

Siméon, citato dal Sighele nel suo commento all'ordinamento dello stato civile, scriveva: « Gli Ufficiali dello stato civile, compi-
« latori e conservatori di ciò che le Parti loro dichiarano, non hanno
« che un ministero passivo da adempiere. Essi non sono giudici,
« sono cancellieri, non possono scrivere che ciò che loro si deve
« dire. Sovente per uno zelo indiscreto, altre volte per sentimenti
« più riprensibili, i compilatori degli atti civili si permisero di con-
« trariare o alterare le dichiarazioni che loro erano fatte. Si videro
« taluni sospettare della legittimità che loro veniva attestata, ne-
« gare o mettere in dubbio il matrimonio, da cui dicevasi essere
« nato un fanciullo, chiederne le prove, e cangiare in inquisizione
« quelle funzioni semplici che si limitano a raccogliere delle dichia-
« razioni. »

Anche Demolombe, nel commento al Codice civile francese, osservò che « gli Ufficiali dello stato civile non debbono giudicare
« le dichiarazioni che loro vengono fatte, nè verificarle, nè contrad-
« dirle o farvi delle aggiunte. »

Tale incontestabilmente è il principio generale che domina l'instituto dello stato civile, e che emana dall'art. 355 del nostro Codice civile, del quale ancora più espliciti erano l'art. 35 del Codice Napoleone, e l'art. 37 del Codice civile del Regno delle Due Sicilie (1).

(1) Art. 35 del Codice Napoleone: « Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. »

Art. 37 del Codice civile del Regno delle Due Sicilie 26 marzo 1819:
« Gli Ufficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli

È vero però che non manca chi, pur riconoscendo nei suesposti termini la massima regolatrice, sostiene tuttavia poter questa in taluni speciali casi soffrire eccezione.

Il Sighele, nell'opera citata, dopo aver riportate le opinioni su-espresse del Siméon e del Demolombe, osserva che, se all'Ufficiale di stato civile constasse che la dichiarazione della Parte è falsa, avrà egli allora diritto di rifiutarsi, dacchè, come dice il Dalloz, « la legge non può obbligarlo a ricevere dichiarazioni, le quali potrebbero compromettere la sua responsabilità, esponendolo a condanne penali. »

Aggiunge poi lo stesso Sighele, allorchè commenta l'art. 52 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, che, « se un padre venisse a dichiarare siccome legittimo un figlio, mentre all'Ufficiale consta che il dichiarante non è ammogliato, avrebbe esso ufficiale il diritto di rifiutare il suo ministero, perchè nessuno può costringerlo a consegnare in un atto pubblico come vere circostanze che sa essere false. »

Inoltre, a meglio dimostrare che il principio della missione passiva dell'Ufficiale di stato civile ricevente le dichiarazioni delle Parti sia da intendersi in senso non sempre assoluto, giova ricordare talune precise disposizioni di legge e di regolamento.

Secondo gli art. 74, 75 e 98 del nostro Codice civile, l'Ufficiale di stato civile, il quale venga a conoscere l'esistenza di un qualche impedimento ad un matrimonio, quando di questo gli si chiedano le pubblicazioni o la celebrazione, non solo può, ma deve rifiutarsi di compiere nell'un caso e nell'altro il suo ministero.

Secondo gli art. 79 e seguenti del Codice civile, e 68 e seguenti del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, allorchè si chieggono le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio, non basta che i contraenti dichiarino ed i testimoni confermino la capacità giuridica dei contraenti medesimi, l'assenza di impedimenti legali, e l'osservanza delle formalità prescritte, ma è altresì im-

atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debbe essere dichiarato dai componenti. »

Art. 355 del Codice civile italiano: « Gli Ufficiali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti se non quelle dichiarazioni e indicazioni, che sono per ciascun atto stabilite o permesse. »

posta l'esibizione dei documenti comprovanti la verità delle dichiarazioni delle Parti.

E lo stesso concetto è con formula più generica consacrato dall'art. 38 del succitato decreto sull'ordinamento dello stato civile, il quale appunto parla dei documenti che « si presentano all'ufficio « dello stato civile per *comprovare* le enunciazioni contenute negli « atti, e che, ritirati dall'Ufficiale stesso, formano gli allegati ai « varii registri. »

Ma all'argomento che si vorrebbe dedurre dalle succitate norme di legge e di regolamento, è facile rispondere che appunto il legislatore *ubi coluit dixit, ubi tacuit noluit*.

Ben si comprende che il bisogno di una deroga al principio generale sia stato sentito di fronte alla celebrazione di atti aventi una singolare ed eccezionale importanza, come sono gli atti di matrimonio, dai quali hanno origine tanti rapporti giuridici, e dai quali dipendono tanti vitali interessi della famiglia e della proprietà. Per tali atti pertanto volle il legislatore consacrare con la esplicita sua parola questa deroga alla regola comune; e tanto più facilmente tale deroga volle e potè sancire, in quanto la consentiva il tipo peculiare dell'atto di matrimonio.

Questo infatti, nella generalità dei casi, è suscettibile di operazioni preventive e preparatorie, e dipendendo per la massima parte dalla volontà dei contraenti, può essere anche rimandato senza inconvenienti gravi, laddove all'incontro nè l'uno nè l'altro dei due suenunciati concetti sarebbero facilmente applicabili allorchè si tratta di una dichiarazione di nascita. Ora la deroga, appunto perchè tale, appunto perchè ispirata da considerazioni di ordine superiore, inerenti soltanto ai casi specificatamente previsti, non si può da questi estendere ad altri non espressi dal legislatore, quindi ragionevolmente da lui non voluti. Altrimenti adoperando, oltre a contraddire lo spirito della legge, si verrebbe ad alterare la fisionomia propria dell'atto dello stato civile, il di cui obbietto è l'accertamento di fatti interessanti la vita civile degl'individui, secondo le dichiarazioni da questi emesse all'Ufficiale incaricato.

Dare all'Ufficiale, nei casi non espressamente contemplati, una facoltà di indagini e di apprezzamenti, che nella pratica potrebbero facilmente convertirsi in inquisizioni ed in giudizi non sempre esatti e talora anche non interamente spassionati e sereni, sarebbe forse

provvedimento pericoloso, e soprattutto contrasterebbe alla speditezza e semplicità normale, con la quale deve funzionare il delicato organismo dello stato civile.

D'altro canto è da osservarsi che la potestà di sindacato e di preventivo apprezzamento attribuita all'Ufficiale dello stato civile importa, nei casi, nei quali l'Ufficiale creda rifiutarsi al ricevimento dell'atto, l'obbligo del rilascio del certificato di rifiuto esprimente i motivi di questo, affinché la Parte interessata possa ricorrere nei modi legali innanzi alla competente Autorità giudiziaria.

Questo infatti prescrivono gli art. 75 e 98 succitati del Codice civile.

Ciò posto, qualora si volesse estendere anche al ricevimento delle dichiarazioni delle nascite la facoltà, che all'Ufficiale di stato civile è riconosciuta soltanto per gli atti di pubblicazione e di celebrazione dei matrimoni, converrebbe pure estendere ed aggiungere, quale indispensabile elemento moderatore della facoltà medesima, la prescrizione contenuta nei sopraenunciati articoli, a garanzia delle Parti contro qualsiasi possibile arbitrio.

Ma una disposizione siffatta, che segnerebbe un'essenziale aggiunta alle norme attuali, non potrebbe essere emanata che mediante una legge modificatrice del Codice civile: ed è lecito dubitare se ciò potrebbe ammettersi, ove si tengano presenti le considerazioni ed i criteri, pei quali la nostra legge vigente, e le altre che regolarono e regolano l'istituzione dello stato civile, vollero di fronte agli atti di nascita un trattamento diverso da quello relativo al ricevimento degli atti di matrimonio.

Queste le obiezioni a mio avviso inoppugnabili, e tali da scongiurare qualsiasi innovazione sostanziale nella redazione dell'atto di nascita, che deve essere compilato nello stesso momento in cui il cittadino si presenta a farne denuncia, e che non può riportare altre enunciazioni se non quelle date dal dichiarante e prescritte dagli art. 374 e seguenti del Codice civile.

Ma se tutto questo è vero, è anche da considerarsi che, quante volte si mantengano salve la sostanza e la forma dell'atto, nulla impedirebbe la osservanza di formalità e cautele speciali, tendenti a porgere più sicura garanzia del vero, senza urtare contro il principio direttivo sopra indicato.

Ciò posto, sembra che, in quanto concerne la speciale questione,

oggetto della presente Relazione, un qualche utile risultato, un qualche miglioramento all'attuale stato di cose potrebbesi conseguire qualora fosse disposto che l'Ufficiale di stato civile, nei casi di denuncia di nascita asserta da unione legittima, debba non già dare moto ad una formale inquisizione preventiva, ma, pure eseguendo sempre ed in ogni caso nel relativo registro la dichiarazione secondo i precisi termini in cui a lui vien fatta, debba in pari tempo dare corso a talune sommarie e diligenti ricerche, per accertare se tra i genitori del neonato a lui indicati esista il vincolo civile del matrimonio.

Per raggiungere l'intento potrebbesi ad esempio prescrivere:

a) che l'Ufficiale, previo richiamo sull'importanza che le enunciazioni date dai componenti corrispondano esattamente al vero, e sulle conseguenze penali alle quali chi il vero alterasse andrebbe esposto, debba invitare chiunque si presenta a denunciargli una nascita da unione asserta legittima, a specificare in quale ufficio di stato civile ed in quale data fu contratto il matrimonio fra i genitori del bambino denunciato, o quanto meno a fornire quelle maggiori informazioni ed indicazioni che il componente può ricordare in proposito;

b) che, ove il matrimonio si affermi celebrato in quello stesso ufficio, nel quale si fa la dichiarazione della nascita, l'Ufficiale accerti subito con la scorta delle avute indicazioni e con l'esame dei relativi registri la sussistenza e l'esattezza di quelle; oppure si rivolga per lo stesso oggetto al collega competente, se il matrimonio si asserisca celebrato presso un altro ufficio;

c) che, ove il matrimonio si asserisca contratto all'estero, l'ufficiale, semprechè si tratti di cittadini italiani, e quante volte il matrimonio non resulti dalla avvenuta trascrizione del relativo atto nei registri del suo ufficio o di altro ufficio del Regno all'uopo indicatogli, giusta l'art. 95, n. 1, del regio decreto 15 novembre 1865, debba chiedere le occorrenti notizie, col mezzo del Procuratore del Re, al regio Console competente;

d) che, nei casi sopra contemplati, l'Ufficiale di stato civile debba conservare, a giustificazione delle eseguite ricerche, i certificati o del suo ufficio, o dell'altro ufficio competente, comprovanti, secondo i casi, o la constatata sussistenza o il non ottenuto accer-

tamento del matrimonio tra i genitori del neonato iscritto come figlio legittimo;

e) che, ove per le indagini compiute venga a conoscere non conformi al vero le indicazioni avute dal dichiarante, l'Ufficiale ne riferisca al Procuratore del Re, comunicandogli tutti i documenti e le notizie occorrenti, affinché questi, previe le ulteriori investigazioni che stimerà opportune, provveda sia per la rettificazione ai termini di legge, sia pel procedimento penale, quando ne sia il caso, ai termini dell'art. 279 del Codice penale vigente;

f) che i Pretori, allorchè procedono alle ispezioni quadrimestrali dei registri dello stato civile, verifichino con tutta accuratezza se in ciascun caso di nascita denunciata da unione legittima l'Ufficiale dello stato civile si uniformò esattamente alle norme sopra espresse.

Ove tali norme, oppure altre ispirate agli stessi concetti, venissero adottate, nessuna modificazione si farebbe all'intrinseca essenza dell'instituto dello stato civile, nessun perturbamento si arrecherebbe all'esplicamento dell'importante e delicata funzione, nessuna immutazione occorrerebbe sia nella forma, sia nella sostanza degli atti relativi.

Sembra poi che all'Ufficiale di stato civile non dovrebbe essere soverchiamente incomodo, nè difficile il compimento della semplice e sommaria inchiesta parallela ne' termini sopra enunciati, ognorchè egli è in grado di procurarsi dalla viva voce dei comparenti, volta per volta, le occorrenti indicazioni e notizie per verificarne la esattezza, sia con un immediato esame dei registri del proprio ufficio, sia con una semplice ed uniforme lettera di richiesta ai colleghi che gli siano designati, senzachè in alcun caso venga ritardata la inserzione dell'atto di nascita.

Certamente, anche la osservanza delle norme ora proposte, o di altre consimili, non sempre varrà ad impedire che negli atti di nascita si accolgano mendaci indicazioni in quanto riguarda la legittimità dei nati; ma almeno giova sperare che tali casi potranno essere resi più difficili e più rari, e che un più sicuro affidamento di esattezza e di credibilità circa la vera condizione giuridica dei nati si potrà con siffatto espediente raggiungere, sia per gli effetti ai quali mira la scienza statistica, sia per quelli, che di natura stretta-

mente legale possono sorgere fra gli svariati rapporti della vita civile.

Giusta quanto dispone l'art. 4, lett. *e* e *f* del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742, alla Commissione di statistica spetta il compito di studiare se e quali mali ed inconvenienti esistano, se e quali rimedii e miglioramenti sia possibile apportare nel congegno e nel funzionamento dei pubblici servizi.

Vedrà ora la Commissione se, di fronte al segnalato inconveniente, la di cui esistenza e la di cui estensione (non sarà inutile ripeterlo) sono malauguratamente certe, e tenuto conto della intangibilità del delicato istituto dello stato civile, del quale non è giuridicamente lecito, e forse sarebbe praticamente pericoloso alterare i sostanziali lineamenti, le modeste proposte sopra specificate siano tali da meritare benevola considerazione.

In proposito non è inopportuno osservare che esse non richiedono alcun provvedimento nè legislativo, nè regolamentare, e possono ricevere pronto ed esauriente esplicitamento mediante la semplice azione amministrativa del Ministero della giustizia, quante volte il Ministero rivolga le occorrenti istruzioni ai dipendenti Ufficiali dello stato civile, e dell'adempiimento di quelle affidi l'accurata vigilanza ai Procuratori del Re ed ai Pretori.

Tutto ciò esposto, ho l'onore di concludere nel senso che la Commissione deliberi di presentare all'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli le speciali proposte analitiche enunciate alle lettere da *a* a *f* della presente Relazione, salve sempre le modificazioni, o le diverse norme, che il maggior senno degli onorevoli Commissari ravvisasse più idonee all'intento, e suscettibili di preferenza, sia per concetto giuridico, sia per pratica attuabilità.

INGHILLERI. Dopo aver lodata l'accurata Relazione del Consigliere Sandrelli, dichiara di poterne bensì accettare le premesse, ma non le conseguenze che ne furono dedotte, e tanto meno le proposte di deliberazione.

La dottrina esposta dal Relatore è fuori di ogni contrasto. Non v'ha dubbio che all'Ufficiale dello stato civile spetta di raccogliere le dichiarazioni e di conservarle negli atti di stato civile, ma non di emettere giudizi su quelle dichiarazioni. Non vorrebbe però che, accettandosi la proposta del collega Sandrelli, si venisse a

recare delle innovazioni essenziali nelle norme, che attualmente regolano l'istituto, ed a toccarne l'intima sua natura. Ed infatti, con la proposta di cui alla lettera *a*, si viene ad aggiungere negli atti di nascita alcune indicazioni, che non sono nel Codice. Oltre di che, ammessa la possibilità dell'aggiunta, a quale risultato si giungerebbe nella pratica dello stato civile, mancando qualsiasi sanzione per ottenere l'adempimento di quanto si sarebbe per prescrivere? Non crede che si riuscirebbe nell'intento a cui si mira, di accertare la legittimità della nascita. L'atto di nascita non ha per suo scopo diretto quello di comprovare la legittimità della nascita stessa, e se non ha questo scopo, anche con la proposta dell'on. Relatore non si potrebbe mai avere dati statistici sicuri circa la legittimità delle nascite. In generale poi sono le levatrici che fanno le dichiarazioni della nascita, ed esse, molte volte, ignorano se i genitori del neonato siano uniti col matrimonio celebrato civilmente.

COSENZA. Ha ammirato la chiara relazione del Consigliere Sandrelli; non dissente dalle premesse, ma è però esitante nell'accogliere le conclusioni. Il cav. Sandrelli, per togliere l'inconveniente rilevato, non intende sieno apportate riforme al Codice civile, ma si accontenta di formalità e cautele speciali, le quali, senza intaccare la sostanza dell'atto, possano porgere più sicura garanzia di esattezza.

Quando si avessero le prove che il nato è illegittimo e che le indicazioni fatte dal dichiarante la nascita non sono conformi al vero, l'Ufficiale di stato civile dovrebbe, secondo il Relatore, darne notizia al Procuratore del Re, perchè provveda, sia per la rettificazione dell'atto, sia pel procedimento penale ai termini dell'art. 279 del Codice penale.

Ma egli dubita che, mettendosi per questa via, si possa raggiungere l'intento. Anzitutto si verrebbe ad imporre al Procuratore del Re un doloroso compito. Nella maggior parte dei casi, se al momento di redigere l'atto di nascita il genitore dichiara all'Ufficiale di stato civile la legittimità del figlio, lo fa per un fine onesto e coll'intendimento di potere fra breve legalizzare lo stato civile del neonato.

Se quella dichiarazione di legittimità verrà in seguito confermata col matrimonio, perchè insistere intanto per la rettificazione

dell'atto? Solo quando avvenisse che quella falsa registrazione ebbe fine disonesto, dovrebbe il Pubblico Ministero procedere penalmente.

Aggiunge che in Italia esiste purtroppo il fatto doloroso dei matrimoni contratti col solo rito religioso, e teme che, prescrivendosi che in ogni caso, e come regola, debba farsi la verifica della veridicità delle dichiarazioni ricevute nell'atto di nascita, si riuscirebbe a questo, che siano dichiarati illegittimi tutti i figli nati da persone unite col solo vincolo religioso, sebbene possa poi dai genitori essere più o meno sollecitamente regolarizzata la loro unione coll'adempimento del rito civile.

Non si oppone che si studi un mezzo per togliere il male lamentato, ma non gli pare opportuno che, per effetto delle ricerche statistiche, si vengano a turbare delicati rapporti personali e giuridici fra i genitori e la prole. Ammessa, poi, la proposta del Relatore, si avrà la sicurezza che l'Ufficiale dello stato civile faccia quelle indagini che gli si vorrebbero prescrivere? Quando si fecero gli studi preparatorii sulla legislazione civile, i quali studi condussero all'attuale Codice civile, si ventilò la questione di stabilire se nell'atto di nascita dovessero annotarsi successivamente tutte le notizie riguardanti lo stato civile di una persona, come l'emancipazione, il matrimonio, l'interdizione, ecc., ma queste idee, per la difficoltà di darvi attuazione, si dovettero abbandonare.

Intanto nel regio decreto 15 novembre 1865 pel riordinamento dello stato civile non si omise di inserire una disposizione (ed è quella contenuta nell'art. 104), che, se fosse osservata, potrebbe far conseguire parecchi vantaggi e fra questi anche quello di evitare almeno in parte gl'inconvenienti, a rimuovere i quali si adoperava ora la Commissione.

Quando in ogni atto di nascita fosse annotata la celebrazione del matrimonio, basterebbe esaminare l'atto di nascita del genitore per vedere se realmente sia figlio legittimo colui di cui egli denuncia la nascita. E viceversa, se manca tale annotazione nell'atto di nascita di colui che fa la dichiarazione, si ha la prova che, non avendo egli contratto matrimonio, non può dar la qualità di legittimo al suo bambino. Epperò conchiude che, a suo avviso, converrebbe anzitutto raccomandare l'esatta osservanza del detto art. 104, e, relativamente al problema che si sta esaminando, si limiterebbe

ad esprimere il desiderio che, invece di fare altre indagini, l'Ufficiale dello stato civile constatasse solamente e semplicemente quella che è una circostanza di fatto, ossia se dall'atto di nascita del dichiarante risulti, o pur no, che egli sia coniugato.

LUCCHINI. Prima di suggerire i rimedi atti a riparare agli inconvenienti messi in rilievo dal Relatore, egli desidererebbe che si facesse qualche maggiore indagine per conoscere almeno parzialmente l'estensione del male, indagine che potrebbe essere limitata ad alcuni Comuni nelle diverse regioni d'Italia. Vorrebbe pertanto che si sospendesse l'esame delle conclusioni del Relatore, sino a che il Comitato avesse fatto tutti gli sforzi possibili per raccogliere maggiori dati di fatto.

COSTA. Ritiene che sussistano realmente gl'inconvenienti accennati dal cav. Sandrelli nella sua Relazione circa alla piena attendibilità e sincerità delle iscrizioni dei nati nei registri dello stato civile. Se ricerche ulteriori potranno essere utili e contribuire ad uno studio più approfondito della questione, non si può però rinunciare a proporre sin d'ora qualche temperamento, che giovi, se non a sradicare il fatto che deploriamo, almeno ad impedire che si aggravi e si propaghi.

Non si deve dimenticare che una falsa registrazione nell'atto di nascita può produrre conseguenze di molta gravità. Con la falsa attestazione di legittimità si possono creare, ed effettivamente si creano, delle presunzioni di fatto, dalle quali possono sorgere diritti fittizi di successione o d'altra natura, che possono avere gravissime conseguenze.

Nè occorre dimostrare che chi fa una falsa dichiarazione incorre nel reato previsto dall'art. 279 del Codice penale.

Un provvedimento in questa materia, adunque, si impone, e farà la Commissione opera fruttuosa con l'additarlo.

Il Relatore non mancò di preoccuparsi di ciò e cercò, da giurista e da uomo pratico, quali rimedi fossero più adatti. Non potendo e non volendo toccare all'essenza dell'istituto dello stato civile, egli dovette, ed è naturale, ricorrere a mezzi indiretti.

L'Ufficiale dello stato civile è anche Ufficiale del Governo: ora, se come Ufficiale di stato civile non ha veste di fare quella domanda

di cui alla lettera *a* delle proposte del Relatore, egli può però farla come Ufficiale del Governo.

Conviene poi nella opportunità che si raccomandi ai Procuratori del Re, secondo ebbe a suggerire il comm. Cosenza, di curare l'esatta osservanza dell'art. 104 dell'ordinamento dello stato civile, pur essendo persuaso che il mezzo escogitato dal Consigliere Sandrelli possa riuscire ancor più efficace, come quello che attinge più direttamente alla fonte delle notizie.

Ad ogni modo è necessario che la Commissione presenti al Ministero qualche proposta atta a rendere, se non impossibili, meno frequenti le inosservanze della legge, le quali perturbano l'ordinamento famigliare e sociale.

AURITI. Crede egli pure che, per accertare l'entità del male, sarebbe opportuna una speciale inchiesta. Si potrebbe prendere per base le notizie dei matrimoni religiosi non convalidati dal rito civile, e coll'elenco nominativo di tali matrimoni accertare se i figli procreati da quei genitori siano stati iscritti come legittimi o come illegittimi.

Dubita che con le proposte del Relatore si eccedano i limiti della competenza della Commissione, giacchè questa si pronuncierebbe su questione di interpretazione di leggi e di giurisprudenza, uscendo così dal compito che le è affidato.

Tuttavia non esclude la possibilità di provvedimenti legislativi, ed anzi ricorda in proposito la legge belga del 16 dicembre 1851 sul regime ipotecario, che modificò l'art. 76, n. 10, del Codice civile, disponendo che nell'atto di costituzione d'ipoteca debbasi far menzione, per essere efficace rapporto ai terzi, del contratto di matrimonio che si fosse stipulato, indicandone la data ed il notaio.

COSENZA. Non intese mai di sostenere che, se la dichiarazione di nascita fatta innanzi all'Ufficiale di stato civile sia falsa, non debba procedersi in via penale.

Esclude soltanto che per ogni dichiarazione contraria al vero si possa procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 279 del Codice penale.

FORRIS. Poichè tutti convengono nel riconoscere le dannose conseguenze del fatto che le dichiarazioni contenute negli atti di

nascita non sono sempre conformi al vero, egli non può ammettere l'opportunità di un'ulteriore inchiesta, ma riconosce invece, d'accordo col senatore Costa, l'urgenza di provvedere.

Anzitutto, poichè il comm. Cosenza ha dimostrato che non si ottempera all'obbligo sancito dall'art. 104 dell'ordinamento dello stato civile, occorre denunciare il fatto al Ministero, perchè curi l'osservanza di quella disposizione. Altri provvedimenti ha suggeriti il Relatore ed altri potranno essere studiati dal Comitato e presentati alla Commissione.

In merito però a quanto ha affermato l'on. senatore Costa circa al diritto, per parte dell'Ufficiale dello stato civile, di assicurarsi della verità della dichiarazione dell'atto di nascita, diritto che gli viene dall'essere pur anche un Ufficiale del Governo, egli non può consentire in questo apprezzamento, e non può riconoscere codesto diritto, che del resto mancherebbe di qualunque sanzione.

Tuttavia è disposto ad accogliere la prima proposta del Relatore, poichè crede che, se anche il diritto a cui il senatore Costa ha accennato non sussiste, pure la domanda dell'Ufficiale di stato civile e la risposta facoltativa del dichiarante potranno sempre giovare e recare qualche miglioramento all'attuale condizione di cose.

PENSERINI. L'atto di nascita costituisce il possesso di stato, e la legittimità della filiazione si prova coll'atto di nascita. Quindi all'atto di nascita non si può disconoscere la maggiore importanza per effetti e fini giuridici. Egli è quindi favorevole ai provvedimenti proposti dal Relatore, perchè valgono a garantirgli esattezza e veridicità.

COSTA. Rispondendo all'on. Fortis, ammette che il diritto dell'Ufficiale di stato civile, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, di chiedere al dichiarante la nascita notizie intorno al matrimonio del genitore, sia un diritto imperfetto, privo cioè di sanzione. È certo quindi che il dichiarante può rispondere o no, o rispondere ciò che meglio crede, senza andare incontro, per questo solo fatto, a responsabilità.

Nè converrebbe, a suo avviso, proporre una sanzione contro codeste erronee dichiarazioni, per non creare difficoltà, non richieste da ragioni sostanziali, alla funzione delicata ed importante dello stato civile.

Ma se anche si tratta di un diritto imperfetto, non per questo si può disconoscere la facoltà da parte dell'Ufficiale di stato civile, che è anche un Ufficiale del Governo, di esercitarlo. Del resto lo stesso on. Fortis ha riconosciuto l'utilità della prima proposta del Relatore.

Dichiara poi *al comm.* Cosenza di non poter convenire nella sua opinione, che nella dichiarazione mendace di chi scientemente attesta all'Ufficiale essere il bambino procreato da unione legittima, non si riscontrino gli estremi del reato previsto dall'art. 279 del Codice penale. Se l'attestazione in un atto pubblico dello stato civile da parte del padre e della madre, richiesta dall'art. 375 del Codice civile, sia volentieri contraria alla verità, havvi il pericolo di pubblico o privato documento, dovendo l'atto di nascita far prova del possesso di stato; e quindi concorrono gli estremi per costituire il reato preveduto nell'art. 279 del Codice penale.

AURITI. La dichiarazione di nascita deve essere considerata pure in relazione all'art. 173 del Codice civile.

Per parte sua ritiene che la maggior parte delle dichiarazioni false od inesatte avvenga per le denuncie di nascite di figli di persone unite in matrimonio col solo vincolo religioso.

SANDRELLI. Ringrazia i Commissari per le parole benevole a lui rivolte. E poichè il compito di rispondere alle osservazioni mosse gli è stato agevolato dal senatore Costa, si limiterà a brevi considerazioni.

Gli on. Auriti e Lucchini misero innanzi delle eccezioni preliminari: ma che il male realmente esista non è pur troppo un fatto che si possa dir più controverso ed è forza ammetterne la gravità.

Infatti il mendacio nelle dichiarazioni di nascita si viene generalmente a scoprire in occasione della leva militare. E se questa constatazione avviene solamente per i maschi, nulla esclude che false dichiarazioni di legittimità si facciano anche per le femmine. E lo stesso on. Lucchini mostrava di esserne persuaso quando, nella sessione del decorso anno, d'accordo col senatore Costa, presentò quella deliberazione che dette occasione alla sua Relazione.

Nè lo studio del fatto e dei rimedi esorbita dalla competenza della Commissione, come mostrava di dubitare il senatore Auriti, che anzi rientra nelle attribuzioni affidategli dal decreto che l'isti-

tuiva, come risulta dall'art. 4, lettere *e* ed *f* del regio decreto 20 aprile 1882.

Egli è poi intieramente d'accordo con gli onorevoli colleghi che non si debba toccare il Codice civile, e lo ha anzi dichiarato nella sua Relazione.

La divergenza sta nei rimedi da proporre. Le proposte che ebbe l'onore di presentare, e ch'egli crede molto modeste, furono invece giudicate dal senatore Inghilleri troppo audaci. Il suo compito era alquanto difficile. Dalla deliberazione presa dalla Commissione nella passata sessione si dava come provato che il male sussisteva, e quindi si invitava il Comitato a suggerire i rimedi. Dall'altro canto l'istituto dello stato civile non potrebbe essere modificato dalla Commissione, nè per ora gioverebbe che lo fosse. In questa alternativa le sue proposte dovevano necessariamente essere circoscritte, e dirette al solo intento di cercare un miglioramento all'attuale condizione di cose, non già a quello di cambiarlo intieramente.

Si obietto poi che ai provvedimenti da lui suggeriti mancherebbe la sanzione quando fossero attuati. Ma la sanzione manca anche all'obbligo imposto dall'art. 250 del Codice civile, e, ciò non ostante, la Commissione si studiò con parecchi mezzi, dei quali alcuni furono già posti in esecuzione, di ottenerne l'adempimento.

Una sola proposta pratica è stata presentata per sostituire le sue, quella del comm. Cosenza: ma, anche accettandola, si andrà incontro a difficoltà, giacchè il dichiarante, giusta l'art. 375 del Codice civile, non ha obbligo di dire dove è nato; e poichè tale indicazione è necessaria per poter verificare se in margine dell'atto di nascita del dichiarante esiste, o no, l'annotazione del seguito matrimonio, così facilmente si comprende che la domanda dell'Ufficiale, diretta a conoscere il luogo di nascita del dichiarante, potrebbe pur essa in qualche modo qualificarsi un'inchiesta non contemplata dalle attuali disposizioni della legge civile.

È vero che non si raggiungerà intieramente l'intento anche approvando le proposte da lui sottoposte al voto della Commissione; ma si sarà sempre fatto un passo innanzi, e qui pure, come in tutte le cose umane, occorre procedere per gradi.

Prega quindi la Commissione di accogliere le conclusioni della sua Relazione.

PRESIDENTE. Il comm. Cosenza ha presentato una proposta di deliberazione, la quale, non essendo collegata con quella del Relatore, può essere posta ai voti.

Dà lettura della proposta, che è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di raccomandare al Ministro di ri-
« chiamare le autorità dipendenti all'esatta osservanza dell'art. 104
« del regio decreto 15 novembre 1865, sull'ordinamento dello stato
« civile.

« COSENZA. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 15 marzo 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita i Commissari a continuare la discussione sulla Relazione del consigliere Sandrelli intorno all'accertamento della legittimità dei nati iscritti nei registri dello stato civile.

Ricorda che nella seduta di ieri fu approvata una proposta del comm. Cosenza e che in quella di oggi si dovrà deliberare in merito alle proposte fatte dal Relatore.

SANDRELLI. La discussione sin qui fatta ha dimostrata la necessità di proporre qualche rimedio per ovviare in avvenire all'inconveniente ormai constatato della non sincerità degli atti di nascita, quando questa è asserta proveniente da unione legittima. Rammenta di avere già osservato nella sua Relazione che anche le sue proposte, quando fossero accolte, non potranno sempre impedire il male lamentato, ma varranno almeno a renderne più rari i casi.

Tenuto conto delle osservazioni degli onorevoli colleghi, ha cercato di formulare le sue proposte in modo più generico e più sintetico, e di riunirle tutte in una sola. In questa nuova proposta egli, pur affermando sempre l'opportunità che l'Ufficiale dello stato civile si accerti dell'esistenza del matrimonio tra i genitori del neonato, si limita a richiamare l'attenzione dell'on. Ministro sulla ne-

AURITI. È un fatto che le proposte del Consigliere Sandrelli e del comm. Cosenza presentano ambedue questa difficoltà, di rendere necessario che l'Ufficiale dello stato civile interroghi il dichiarante circa la sua nascita o circa il suo matrimonio, senza che poi abbia alcun mezzo coercitivo per costringerlo ad una risposta precisa e conforme alla verità.

È appunto per questo ch'egli era alquanto perplesso nell'accettare le proposte del cav. Sandrelli; ma ora che quelle proposte sono state sostituite da un'altra più generale, non ha difficoltà di dare a questa il suo voto.

COSENZA. Accetta egli pure la nuova proposta del Consigliere Sandrelli.

PRESIDENTE. Dà lettura della nuova proposta presentata dal Consigliere Sandrelli, che è la seguente:

« La Commissione fa voti che S. E. il Ministro della giustizia
« dia quelle istruzioni che reputerà più opportune nel senso che gli
« Ufficiali dello stato civile, allorchè vengono loro denunciate nascite
« da unioni asserite legittime, pure inscrivendo sempre nei registri
« le dichiarazioni stesse, procurino di accertare possibilmente la
« esistenza del matrimonio tra i genitori del neonato; e nei casi in
« cui questo per le eseguite ricerche non risulti, informino di ciò il
« Procuratore del Re per le ulteriori investigazioni e pei provvedimenti, che esso stimerà convenienti.

« SANDRELLI. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Invita il senatore Lampertico a riferire sull'applicazione dell'art. 222 del Codice civile.

LAMPERTICO. Legge la sua Relazione.

Relazione del senatore Lampertico sull'applicazione dell'art. 222 del Codice civile.

In una delle ultime adunanze della Commissione per la statistica giudiziaria si è espresso desiderio, che la Commissione avesse a occuparsi specialmente delle provvisori di legge pei giovanetti disciolti o derelitti (1).

(1) AVVERTENZA. — *La Relazione, che non doveva trattare altro oggetto che l'applicazione dell'art. 222 del Codice civile, si trovò per necessario addentellato condotta a parlare dei Riformatorii.*

Ora per facilitare lo studio della Commissione il Ministro di grazia, giustizia e dei culti in data di Roma, 13 gennaio anno corrente (n. 1183 della divisione 1^a, 1311 del registro Circolari, *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia, giustizia e dei culti*, 17 gennaio, n. 3) ha fatto invito ai Primi Presidenti delle Corti d'appello di far conoscere le condizioni richieste per accogliere le domande di ricovero di minorenni nelle Case di correzione per l'art. 222 del Codice civile, e se i Presidenti dei Tribunali, prima di pronunciarsi sulle domande medesime, « assumano informazioni « intorno alla situazione economica della famiglia dei minorenni di « cui si chiede il collocamento nella Casa di correzione, per accertare « specialmente se la famiglia stessa sia in grado di sostenere, al- « meno in parte, le spese occorrenti pel mantenimento. » Si faceva a essi invito inoltre di « esporre le loro osservazioni sull'andamento « di tale ramo di servizio, e sui provvedimenti che potrebbero essere « adottati per migliorarne il funzionamento. »

In pari tempo il Ministro di grazia, giustizia e dei culti si è rivolto al Ministero dell'interno per averne informazioni sulla effettiva esecuzione, che l'art. 222 del Codice civile ha da parte del Ministero dell'interno pel collocamento nella Casa o Istituto di educazione o di correzione che esso reputa più conveniente a correggere e migliorare i giovanetti, ai quali si sia provveduto di conformità all'art. 222 del Codice civile.

Bene mi onoro di esporre alla Commissione quanto e nell'una e nell'altra via ci vien suggerito dai ragguagli che il Ministro

Ma quanto ai Riformatorii, la Relazione, per difetto di tempo e di notizie, non potea essere che l'eco di polemiche, le quali giovava a ogni modo ricordare per meglio conoscere quello che si è fatto dappoi. Perciò nella discussione si è manifestato il desiderio, che, come essa già si annunciava non più di Relazione preliminare, così venga integrata da una Relazione sullo stato presente dei Riformatorii, il che sarà nella Sessione del novembre. Si son quindi rimesse ad altra Sessione anche le deliberazioni concernenti l'art. 222 del Codice civile per la necessaria connessione di un argomento coll'altro. La Relazione tuttavia si pubblica, non ostante la proposta che si troverà più avanti fatta dal Relatore e accettata dalla Commissione. Ma si pubblica unicamente perchè vi fa seguito come commento e illustrazione la discussione avvenuta, e colla espressa dichiarazione del Relatore che essa sarà non solo integrata, ma rettificata in ogni sua parte colla Relazione seguente.

(Nota del senatore LAMPERTICO).

cessità di provvedimenti atti ad evitare in avvenire, per quanto sia possibile, la ripetizione delle irregolarità, che si verificano nella registrazione dei nati.

LUCCHINI. Vorrebbe si facesse presente altresì all'on. Ministro Guardasigilli che non si potè accertare statisticamente l'entità degli inconvenienti, che si ritiene esistere in questo servizio dei registri dello stato civile. Occorre che il Governo vegga se e come possa farsi tale indagine e quali provvedimenti siano da prendere.

Intanto l'attuazione della proposta del comm. Cosenza, diretta a raccomandare l'esatta osservanza dell'art. 104 dell'ordinamento dello stato civile, sarà indubbiamente vantaggiosa per il fine che ci proponiamo. Se la disposizione dell'art. 104 fosse osservata e si potesse così sapere se il genitore che denuncia come legittimo un figlio sia unito in matrimonio legalmente contratto con la madre di quel figlio, riuscirebbe facile il constatare quante volte le dichiarazioni registrate negli atti di nascita non rispondano al vero.

SANDRELLI. La proposta da lui presentata non contraddice a quella del comm. Cosenza.

Ambedue mirano per vie diverse ad un medesimo scopo, cioè ad ottenere, in quanto sia possibile, una maggior garanzia di verità nella redazione degli atti di nascita. E a ciò si può giungere tanto con la proposta sua, quanto con l'attuare il mezzo suggerito dal comm. Cosenza.

La sua nuova proposta non solo comprende nella sua formula sintetica quelle con le quali conchiudeva la sua Relazione, ma è pure conciliabile con la proposta del comm. Cosenza.

Questa però non può avere alcuna relazione diretta coi rimedi, qualunque siano, da suggerirsi per evitare gl'inconvenienti attuali. La proposta del comm. Cosenza riguarda solamente l'osservanza di una disposizione di legge, che è stata finora quasi del tutto trascurata; ma, anche quando la disposizione medesima fosse adempiuta, resterebbe sempre da fare un'indagine speciale per ogni caso di nascita asserta da unione legittima, al fine di verificarne la sincerità, sia che si ricorra per tale effetto all'atto del matrimonio, sia che si ricerchi se del matrimonio denunciato fu presa regolare annotazione in margine dell'atto di nascita dei genitori del bambino denunciato.

di grazia, giustizia e dei culti si diede premura di raccogliere, con questa avvertenza, che ci limitiamo all'articolo citato del Codice, e perchè le indagini vennero in fatto limitate all'applicazione dell'art. 222, e perchè si è l'art. 222 che ha richiamato in modo speciale l'attenzione della Commissione.

I.

Rammentiamo, che per l'art. 441 del Codice penale per gli Stati Sardi 20 novembre 1859:

« i minori di anni 16, oziosi o vagabondi, doveano per la prima volta essere consegnati ai loro genitori o tutori, che doveano prestare sottomissione di attendere alla loro educazione professionale;

« e in caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori poteano essere condannati ad una multa sino a lire 150 od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori doveano essere ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro finchè avessero appreso un mestiere od una professione;

« doveano del pari essere ricoverati quei minori d'anni 16 che fossero privi di genitori o tutori, o che, non ostante la cura di essi, non volessero darsi a stabile lavoro;

« la durata del ricovero non potea prolungarsi oltre la maggiore età.

Rammentiamo, che per l'art. 222 del Codice civile del 1865:

« il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al Presidente del Tribunale per collocarlo in quella Casa, o in quell'Istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo;

« l'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il Presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto. »

Così pure per l'art. 221 del Codice civile « il padre ha diritto « di richiamare il figlio, salvo se si sia volontariamente arruolato « nell'esercito nazionale, alla casa paterna, ricorrendo, ove d'uopo, « al Presidente del Tribunale civile; e qualora giuste cause ren- « dano invece necessario l'allontanamento del figlio dalla casa pa-

« terna, il Presidente, sull'istanza dei parenti od anche del Pubblico Ministero, prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo ». « Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il Pretore, riferendone immediatamente al Presidente, il quale conferma, revoca, o modifica il dato provvedimento. »

E pei decreti del Presidente in esecuzione dell'art. 221 del Codice civile, e per quelli in esecuzione dell'art. 222 è ammesso per l'art. 223 il ricorso al Presidente della Corte d'appello ed è sempre sentito il Pubblico Ministero.

Ricordiamo finalmente che per l'art. 114 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, coordinata col Codice penale (R. D. 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, che approva il testo unico):

« se il minore dei 18 anni (denunciato al Presidente del Tribunale per l'ammonizione, perchè ozioso, vagabondo o diffamato) è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il Presidente o il Giudice delegato ne ordina il ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un Istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età;

« i genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata. »

II.

Evidentemente era sempre data la preferenza alla via tracciata dal Codice civile in confronto di quella tracciata dal Codice penale.

I detti articoli del Codice civile hanno per oggetto il richiamo alla casa paterna; l'allontanamento dalla casa paterna; il collocamento in una Casa o Istituto di educazione o di correzione.

Nulla in tutto questo vi è, che possa comunque pregiudicare il giovinetto nella estimazione pubblica, quando si inoltri nel cammino della vita.

Tutto questo provvedimento non porta con sè la qualificazione del giovinetto come ozioso e vagabondo nemmeno negli anni suoi

primi; non fa andare di pari passo il provvedimento a favore del giovinetto con una condanna dei genitori; associa anzi la tutela pubblica alle sollecitudini della famiglia.

III.

Ed invero l'applicazione dell'art. 222 del Codice civile non aveva dato luogo per qualche tempo ad inconvenienti.

Il Presidente del Tribunale, venendo in aiuto del padre, provvedeva *de plano* al collocamento del figlio in una Casa o Istituto di educazione o di correzione.

Il Ministero dell'interno destinava la Casa o Istituto, e vi assegnava il giovinetto, che pel provvedimento dell'Autorità giudiziaria appariva averne necessità, destinando il giovinetto ai Riformatorii governativi o a quelli privati con cui il Governo avea stipulato speciali convenzioni.

Ora nei Riformatorii poteano esserne ricoverati 3654, ed in fatto fino al 20 gennaio 1894 ve ne erano ricoverati 3651, di cui 2075 per l'art. 222 del Codice civile, 1576 per l'articolo pure citato della legge di pubblica sicurezza.

Ne poteano dunque essere collocati altri 3. Ma rimanevano intanto sospese le assegnazioni di 807 giovinetti per l'art. 222 del Codice civile e di 406 per l'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, ossia di 1213 giovinetti, non avendosi modo da parte del Ministero dell'interno di dare esecuzione ai provvedimenti presi di conformità alle citate leggi.

Soli 49 giovinetti, 47 dei quali per l'art. 222 del Codice civile e 2 per l'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, pagavano la retta intiera; soli 19 la mezza retta; e 3 un terzo della retta. In tutto, dunque, soli 71 pagavano o la retta intera o parte della retta. Ma poichè gli 807 provvedimenti per l'art. 222 del Codice civile rimasti in sospenso sarebbero stati tutti gratuiti, fra gli 807, che si sarebbero dovuti ricoverare per l'articolo citato del Codice civile, e i 2075 già ricoverati per lo stesso articolo del Codice, in tutto dunque 2882, soli 71 erano a pagamento, 2811 rimanevano così a spese dello Stato. Nè il Ministero dell'interno trascurò di prendere taluni provvedimenti per ottenere il pagamento della retta do-

vuta alle Amministrazioni dei Riformatorii da parte dei genitori. Così in una Relazione del Direttore signor Carlo Battistelli *Sui ricoverati nella Casa di custodia di Napoli*, pubblicata nella *Rivista di discipline carcerarie* (anno XI, 1881, pag. 239), troviamo accennato come il Ministero con Nota del 16 luglio 1880 disponesse che « il pagamento si fosse fatto corrispondere a tre mesi anticipati, minacciando i genitori, in caso d'inadempimento, di traslocare il figlio in lontani Istituti, o provocarne la liberazione ». Ma con ciò non si è menomamente raggiunto l'effetto che si sperava.

Sorge il dubbio pertanto :

se vi sia sufficiente diligenza da parte dei Direttori dei Riformatorii nel mantenere al provvedimento il suo vero e proprio carattere, ossia, come si esprime il Codice civile, limitato al tempo necessario perchè il giovinetto si sia migliorato o corretto, o, come si esprime la legge di pubblica sicurezza, abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere, in guisa che il giovinetto rimanga nella Casa o Istituto di educazione o correzione anche dopo essere già migliorato o corretto, anche dopo avere appreso una professione, arte o mestiere ;

se non vi sia troppa arrendevolezza nel secondare le domande fatte di conformità all'art. 222 del Codice civile, in guisa che esso trovi applicazione anche quando non vi sieno quei travimenti e quell'impossibilità di frenarli altrimenti, che sono la condizione prima per ricorrere all'articolo citato, ed invece abbia applicazione solo come provvedimento di beneficenza, che esonera la famiglia e aggrava lo Stato delle cure e spese pei giovinetti medesimi.

Ed in vero il Primo Presidente d'appello di Aquila vuole che i Presidenti dei Tribunali, prima di accogliere le domande, sappiano bene indagare i fatti sovraindicati; e per aversi una norma uniforme, che tolga l'arbitrio della diversità di apprezzamenti e di concetti, da cui ognuno con la parola « travimenti », troppo vaga, può essere guidato, pensa che non sarebbe inopportuna una disposizione di legge, la quale in forma sintetica la determinasse. Non bastano, egli aggiunge « le comuni scorrettezze, effetto, soventi volte, più di estrema vivacità di carattere, anzichè di cattivo fondo di animo ». Il travimento che richiede la misura rigorosa del ricovero nella Casa di correzione, deve sorgere dall'indole incorreggibile del giovinetto . . . Il Primo Presidente di Venezia scrive:

« È necessario che il Presidente indaghi se il traviamiento realmente sussista, nel che converrà tener ragione dell'età del minore, mentre spesso accade che i genitori si presentino a dir « traviati » bambini di 6, 7 od 8 anni, velando così il fine recondito di sbarazzarsi dalle cure e dalle spese del mantenimento e dell'educazione. » Il Primo Presidente d'appello di Genova scrive « che i Presidenti si sono preoccupati soltanto della condotta del minorenne, senza indagare quale sia anche la condotta del padre: mentre invece l'autorità del Presidente non deve esplicarsi quando i traviamienti del figlio sono piuttosto l'effetto della mala condotta del genitore o dell'assoluta sua trascuratezza; che se sacro e degno della protezione della legge è il diritto del padre, non meno degno di protezione è il diritto del figlio, il quale non potrebbe in nessun modo permettersi che fosse vittima della violenza, dell'avarizia o di altro riprovevole sentimento del padre o della famiglia ». Di conformità scrivono il Primo Presidente d'appello di Casale e il Primo Presidente d'appello di Roma.

Ora il Ministero dell'interno ha rilevato, che talora si ricorre all'art. 222 del Codice civile per i fanciulli che non hanno ancora 7 anni; o per giovinetti che per infermità di mente o di corpo hanno bisogno bensì di ricovero, ma in un ospizio di carità o forse anco in uno spedale, più assai che in un Istituto di educazione o di correzione. Esso ha rilevato, che nel rifiuto di concorrere al pagamento della retta viene talora a confondersi la impossibilità economica con una grande rilassatezza dei sentimenti e doveri di famiglia.

Il Primo Presidente d'appello di Milano scrive: « La maggior parte dei Presidenti di Tribunale poi lamentano l'indugio che viene frapposto per l'assegnamento alla Casa di correzione, ove i discoli debbono essere rinchiusi, con grave discapito della loro moralità, che deperisce sempre maggiormente, dandosi essi nel frattempo sempre più al vizio e trascinando altri al mal fare. » Il Primo Presidente d'appello di Venezia scrive « che è a deplorarsi l'indugio frapposto tra l'emissione del provvedimento e l'effettivo ricovero del minorenne, forse in attesa di posti disponibili ». Il Primo Presidente d'appello di Casale aggiunge « che il ritardo non è scevro di grave pericolo pel corrigendo, che spesso resta abbandonato a sè stesso, sembrando ai genitori o parenti che cessi in loro ogni sorveglianza e cura dopo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria. » Similmente il Primo Presidente d'appello di Bologna: « Non oc-

corre rilevare, egli scrive, quanto la mancata o troppo ritardata esecuzione per insufficienza dei necessari stabilimenti di correzione, venga a nuocere anche al prestigio ed all'autorità del Magistrato, oltrechè produrre disastrose conseguenze ai fanciulli traviati ed alle loro famiglie ».

Ora il Ministero dell'interno, non avendo modo di dar corso a tutti i collocamenti riconosciuti necessari dall'Autorità giudiziaria, sia per deficienza della somma stanziata a tal fine, sia per difetto di Istituti a ciò qualificati, preferisce di dar corso a quelli pei quali la famiglia si assoggetta mediante atto regolare, in concorso di un fideiussore noto e solvente, al pagamento di tutta la retta o di una parte di essa; provvede poi per coloro, che manifestamente si trovano nelle condizioni dell'art. 222 del Codice civile o dell'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, ossia sono tali da non potersi sperare che i loro travimenti possano frenarsi altrimenti, o i loro genitori, ascendenti, tutori non possano veramente provvedere alla loro educazione o sorveglianza; provvede infine ai derelitti, che, privi dei genitori, e senza tutela qualchessia, resterebbero abbandonati a sè stessi. Per gli altri si attiene all'ordine di tempo dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, che li ha dichiarati bisognosi di ricovero.

Il Ministero dell'interno si premunisce dal pericolo, che le Case private di educazione e correzione, nelle quali colloca i giovinetti, oltre i Riformatorii pubblici, non abbiano anch'esse a trattenere i giovinetti medesimi più di quanto sia necessario; istituisce, per quanto può, qualche nuovo Istituto; si studia di far sì, che la carità privata venga anch'essa in soccorso, e promette perciò ai nuovi Istituti, che sieno aperti da essa, di collocarvi un certo numero di detti giovinetti. Chè anzi il Ministero dell'interno rende ampia testimonianza di lode a chi a quest'opera santa si accinge per virtù di abnegazione meglio assai che per mercede; per sentimento più che per interesse.

IV.

Certamente dà luogo a gravi considerazioni il progressivo aumento dei provvedimenti di correzione paterna per decreto del Presidente del Tribunale. Quelli presi per domanda dei genitori da 753

nel 1880, dal 1884 al 1887 hanno annualmente superato i 900, numero a cui si erano avvicinati solo nel 1882. Ma dal 1888 al 1892 crebbero da 1032 a 1634, solo nel 1889 rimanendo al di sotto di 1000. Quelli poi presi per domanda del tutore, che sino al 1890 non avevano mai superato i 100, ed anzi parecchi anni eran rimasti notevolmente al di sotto, nel 1890 salirono a 153, nè più son ridiscesi al disotto di 100.

In Francia i provvedimenti di correzione paterna, che nel 1885 erano ancora al di sotto di 1000, dopo il 1885 hanno superato annualmente i 1000, ma nemmeno nel 1881, in cui han raggiunto il numero maggiore, oltrepassarono i 1161, cosicchè sono bene al di sotto di simili provvedimenti in Italia. Dalla Relazione del signor Lagarde, direttore dell'*Administration Pénitentiaire*, al *Ministre de l'intérieur* pel 1889 si desume (1) che al principio del 1886 in Francia vi erano 46 *Instituts d'éducation correctionnelle*, ed i giovani ivi detenuti vi si trovavano così ripartiti:

	GARÇONS		FILLES	
		%		%
Placés sous la tutelle administrative après acquittement (art. 66 du C. P.)	4,691	97. 73	990	91. 84
Condamnés à l'emprisonnement (art. 67 et 69 du C. P.)	103	2. 15	17	1. 58
Détenus par correction paternelle. . .	6	0. 12	71	6. 58
<i>Totaux</i> . . .	4,800	100. »	1,078	100. »

V.

Ed è anche grave il fatto, che, mentre detti provvedimenti si devono credere presi legittimamente per un così grande numero di giovinetti, effettivamente poi non han potuto attuarsi se non per un numero tanto minore, anzi a dirittura per un numero esiguo. O detti provvedimenti dunque si son presi con facilità eccessiva, o sono affatto fuori di proporzione colle disposizioni del Codice civile i mezzi, di cui lo Stato dispone per effettuarli, anche se si tenga

(1) *Statistique Pénitentiaire pour l'année 1889, Exposé général de la situation des services et des divers Établissements*, Melun, Imprimerie administrative, 1893.

conto delle possibili respiscenze da parte di chi abbia ottenuto il provvedimento, ma poi non insista per la esecuzione di esso. Tuttavia essendosi, fin dal 1889, registrate nella statistica civile le revoche del detto provvedimento, o chieste da coloro stessi, che lo avevano provocato, o dipendenti da altre cause, si viene con ciò a stabilire alquanto minore il numero dei provvedimenti che dovrebbero avere e non hanno esecuzione. Nel 1892 le revoche furono fra tutte 641, nè per gli anni di cui abbiamo notizia vi è un grande divario dall'uno all'altro. Ma, se ciò attenua l'impressione prima del numero dei provvedimenti che non hanno esecuzione, non toglie menomamente la necessità di porvi seria attenzione. Ciò apparisce evidente dal seguente prospetto :

Provvedimenti di correzione paterna per decreto del Presidente del Tribunale.

A N N I	Collocamento del figlio in una Casa di correzione per domanda		Revoca del provvedimento preso	
	dei genitori	del tutore	per domanda di chi lo aveva provocato	per altre cause
1880	753	56
1881.	750	56
1882.	885	58
1883.	756	61
1884.	902	64
1885.	934	87
1886.	921	93
1887.	931	67
1888.	1032	56
1889.	991	70	500	56
1890.	1453	153	602	96
1891.	1353	133	469	142
1892.	1634	106	530	111

Notizie fornite dalla Statistica carceraria.

ANNI	MINORI ENTRATI							
	nei Riformatorii governativi				nei Riformatorii privati			
	per sentenza od ordinanza di Autorità competente		per correzione paterna		per sentenza od ordinanza di Autorità competente		per correzione paterna	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.
1871 . . .	373	13	188	25	641	78	27	..
1872 . . .	368	15	220	12	779	96	5	2
1873 . . .	256	9	295	23	765	165	117	13
1874 . . .	390	4	314	17	892	206	154	31
1875 . . .	247	17	145	13	745	221	111	11
1876 . . .	350	7	192	6	686	170	154	9
1877 . . .	368	8	246	17	780	288	113	6
1878 . . .	252	10	173	6	616	324	152	18
1879 . . .	180	6	180	5	543	317	77	7
1880 . . .	148	3	68	7	543	205	218	110
1881 . . .	220	14	216	7	397	223	240	89
1882 . . .	242	2	177	10	566	219	365	140
1883 . . .	183	7	145	1	436	197	384	114
1884 1° sem.	90	1	52	1	220	127	194	40
1884-85 (*)	141	2	121	2	425	173	319	156
1885-86 (*)	104	1	220	10	418	113	284	221
1886-87 (*)	143	4	193	6	408	196	407	202
1887-88 (*)	155	3	224	9	372	176	306	177
1888-89 (*)	66	..	269	5	397	86	338	160
1889-90 (*)	82	4	347	5	350	114	306	165
1890-91 (*)	73	6	254	11	280	127	192	316

(*) Dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

VI.

Il quesito, che sorge dal confronto dei due prospetti e da quanto si è osservato, dee necessariamente esser posto in relazione con vari e importanti fattori, nè tutti bene determinati, che concorrono

alla sua soluzione. E prima di tutto, il provvedimento dell'art. 222 del Codice civile ha sempre e solo la sua applicazione per quei fatti, che sono designati dal Codice, ossia per una vera incorreggibilità del figlio da parte del padre? Non venne talora applicato in congiunture, che certamente non sono nell'intendimento, come non sono nella lettera del Codice? (V. *Rivista delle discipline carcerarie*, anno XI (1881), p. 239, e l'opera della Riforma carceraria del Beltrani-Scalia ivi citata). Forse che non si ricorre a esso talora e sovente per liberarsi da spese e cure verso il figlio, e talvolta pure per abuso della patria potestà? (BARZILAI, *Correzione paterna ed Istituti correzionali*, Zanichelli, Bologna, 1883; e *L'art. 222 del Codice civile*, Appunti polemici, nella *Rivista di discipline carcerarie*, Roma, anno XIII, fasc. 1-2). Molto bene ha detto il senatore Canonico nel suo scritto: *Considerazioni sui Riformatorii pei minori: Risposta al 1° quesito dato allo studio alla Commissione per la riforma carceraria* - Torino, Unione Tip. Edit., 1872 - che l'art. 222 « deve essere solo un sussidio all'autorità paterna, allorchè la condotta del figlio, oltre a dare un motivo reale di grave inquietudine per la famiglia, cominci a diventare eziandio un elemento di disordine e di turbamento per la società; e se è dovere del Governo associarsi in tal caso al giusto richiamo del genitore e renderlo efficace colla sua autorità, si deve ben sollecitamente impedire che il padre si serva di questo mezzo per esonerarsi dai doveri che gli incombono di educare e sostenere i suoi figli ».

Nel fatto si può dire che l'applicazione dell'art. 222 del Codice civile sia limitata secondo questi criteri e principii?

Oltre di che nella condizione posta dal Codice civile, che il provvedimento dell'art. 222 non debba esser preso, se non per quei giovanetti, che il padre non riesca a frenare, si racchiude la necessità di indagini tutt'altro che facili quando si porti in esse la osservazione, libera affatto da prevenzioni dottrinali, e che diventano poi ancora più ardue quando in esse si porti la prevenzione delle varie scuole. Importa intanto stabilire quali dunque sieno i fatti, che stabiliscono questa incorreggibilità da parte del padre. Importa poi accertarsi, se una tale incorreggibilità sparisca, quando al padre si sostituisce un Istituto o Casa di educazione o istruzione. Infine importa conoscere quale sia l'Istituto o Casa che sieno adatti. (V. CAVAGNARI, *Nuovi orizzonti del diritto civile*, ecc., Milano, Du-

MOLARD, 1891, *Biblioteca scientifica internazionale*, vol. XLIX, p. 266 e seguenti).

Noi qui non entreremo nelle questioni varie, alle quali la dizione dell'art. 222 del Codice civile ha dato luogo, e principalmente se sia bene affidato al Presidente del Tribunale, anziché ad un'Autorità di tutela.

L'applicazione dell'art. 222 va anche incontro a difficoltà in relazione coll'art. 221. Talora accade che si inizi contemporaneamente il doppio procedimento. E sorgono allora i dubbi, se debba prevalere l'uno o l'altro, dubbi così gravi, che il decreto, come è detto nel linguaggio del Codice, ordinanza nel linguaggio comune, preso dal Presidente del Tribunale in nome dell'art. 222, in seguito a ricorso del Procuratore del Re in nome dell'art. 221, si è veduto revocato dal Presidente della Corte d'appello, ed il decreto preso dal Presidente della Corte d'appello in nome dell'art. 221 si è veduto cassato dalla Corte suprema, rimettendosi la definizione al Presidente di altra Cortè d'appello (Corte di cassazione di Torino, 14 maggio 1889: ne venne trattato ampiamente nel giornale *La Legge*, anno 1889, pag. 282 e seguenti). Si son pertanto manifestate discrepanze, e quanto alle attribuzioni dei Procuratori del Re in relazione colle attribuzioni dei Procuratori generali, e quanto ai poteri del Magistrato in relazione a quelli inerenti alla patria potestà. Si è cioè ammesso dalla Corte d'appello il ricorso interposto direttamente dal Procuratore del Re, mentre dalla Corte di cassazione almeno implicitamente si è ammesso, che il ricorso, iniziato dal Procuratore del Re, non dovesse avere effettivamente seguito, se non da parte del Procuratore generale. Si è decretata dal Presidente del Tribunale l'assegnazione ad un Istituto concordata col padre; dalla Corte d'appello questa si è revocata, sostituendo assegnazione diversa. Pel Presidente del Tribunale si trattava dell'applicazione dell'art. 222; pel Presidente della Corte d'appello si trattava invece dell'art. 221. Col decreto del Presidente del Tribunale si secondava la domanda del padre: col decreto del Presidente della Corte di appello il magistrato in nome della buona educazione del figlio si sostituiva al padre, stimandosi che il padre egli stesso non vi avesse provveduto adeguatamente.

Noi però, principalissimamente tenuti a prendere in esame così gravi quesiti in via statistica, lamentiamo, che il provvedi-

mento debba esser preso dal Presidente, nonché « senza formalità di atti », « senza esprimere i motivi del suo decreto. » Sappiamo benissimo, che così è stato disposto dal Codice, volendosi evitare tutto quello, che in un modo qualsiasi serbasse la traccia delle cause, che hanno determinato il provvedimento, e pregiudicasse così alla estimazione del giovinetto, quando oramai adulto entri nel cammino della vita, non solo corretto, ma inoltre idoneo a percorrerlo onoratamente e coll'esercizio di una professione, arte o mestiere. Intanto però ci è tolto, diciamo pure in via statistica, di conoscere quali siano i veri criteri del provvedimento preso; se sia legittimo in sè e per sè; e se sia adeguato. In particolare poi, come può la Casa o Istituto, dove il giovinetto trova ricovero, formarsi un criterio adeguato per educarlo o correggerlo, quando ignori le ragioni vere, le quali hanno determinato il provvedimento del Presidente del Tribunale?

VII.

Qui in fatto ci si presenta la ricerca, se, quanto alla facoltà che dà il Codice di collocare il giovinetto in una Casa o Istituto di educazione o di correzione, e quanto all'arbitrio, che dà al Magistrato di preferire la Casa o Istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo, la disposizione del Codice e l'esecuzione di essa offrano sufficienti garantigie pel conseguimento dello scopo che si propongono.

Prima di tutto osserviamo, che il Presidente del Tribunale non designa la Casa o Istituto di educazione o correzione, come la disposizione letterale del Codice farebbe credere. Il Presidente del Tribunale decreta il collocamento del giovinetto in una Casa o Istituto di educazione o correzione, ma si è il Ministero dell'interno, che designa la Casa o Istituto, e ciò a seconda che ne ha il modo, in uno dei Riformatorii governativi, ovvero nell'uno o nell'altro di quegli Istituti privati, con cui il Governo ha speciali accordi.

Evidentemente è di necessità distinguere il provvedimento, che il Presidente del Tribunale prende in esecuzione dell'art. 222 del Codice civile, dai provvedimenti, che danno esecuzione agli art. 53, 54 e 55 del Codice penale. Quando si dà esecuzione

all'art. 222 del Codice civile, non si ha dinanzi a sè qualsiasi sentenza di condanna. Quando invece si tratta dei citati articoli del Codice penale, se non abbiamo dinanzi a noi una sentenza di condanna, abbiamo però sempre dinanzi a noi dei fatti, che di per sè sono punibili.

Per l'art. 53 non si procede, unicamente perchè l'autore del fatto non aveva compiuto i nove anni; e qui interviene il Presidente del Tribunale, che a richiesta del Pubblico Ministero ordina che il minore sia rinchiuso in un Istituto di educazione e di correzione, quando non ingiunga ai genitori o a coloro che ne han l'obbligo di vigilare sopra di lui.

Per l'art. 54 gli stessi provvedimenti son dati dal giudice pel minore, che ha compiuto i 9 anni e non ancora i 14, e non ha agito con discernimento, dandosi altrimenti corso alla punizione stabilita dal Codice.

Per l'art. 55, infine, si sostituisce la Casa di correzione ad altre pene restrittive della libertà personale, quando il minore non abbia compiuto gli anni 18.

Siamo sempre in condizioni affatto diverse dalla semplice applicazione dell'art. 222 del Codice civile. Eppure il Codice civile e il Codice penale parlano di Case o Istituti di educazione e di correzione, come teoricamente si equivalessero provvedimenti presi in esecuzione del Codice penale e provvedimenti presi in nome del Codice civile, come si equivalessero provvedimenti presi in causa di fatti nè puniti nè punibili, e provvedimenti presi invece in seguito a fatti di per sè punibili, comunque non assoggettati a pena, o in seguito a fatti, che sono anche soggetti a pena e che anzi si intendono così scontare la pena. Si è per questo, che, e nel Parlamento nostro ed in altri Parlamenti, si è invocata una distinzione dei vari Istituti a seconda che si tratti di educazione o di correzione, a seconda che si tratti di punizione o no.

Nella Camera dei Deputati il 7 marzo 1879 l'on. Nocito quindi si augurava che il provvedimento, che è statuito dall'art. 222 del Codice civile, avesse un modo di esecuzione suo proprio, ed affatto distinto dal modo di esecuzione, che hanno simili provvedimenti quando dipendono dalle disposizioni citate del Codice penale. Vi ha chi afferma che gl'inconvenienti almeno si attenuano quando si tratta di Istituti privati, venendo in essi lo spirito di be-

neficenza a temperare l'impronta penale. I veri e propri Riformatorii governativi avendo carattere penale, si pensa che questo necessariamente eserciti influsso malefico, non che su quelli, che vi entrano in conseguenza del Codice penale, su quelli stessi, che non vi entrano se non per l'art. 222 del Codice civile. E perciò si teme che nei Riformatorii entri il giovinetto corrigendo e ne esca incorreggibile.

Parimenti A. Bargoni in uno scritto: *I piccoli corrigendi*, pag. 246 (*Archivio di Psichiatria*, ecc., 1882), osserva, che i direttori delle Case di custodia, i quali dovrebbero essere forniti di attitudini speciali e dovrebbero avere una speciale preparazione didattica ed educatrice, sono, di solito, i medesimi che vengono per ragioni di servizio saltuariamente preposti ad altri istituti penali, non esclusi i penitenziarii ed i bagni. Quindi avviene che il servizio di queste Case è fatto bene spesso dal medesimo corpo dei guardiani carcerarii addetto anche alle altre Case di pena e che senza avere altra regola, che la diversità di qualche articolo di regolamento, passa, dalla vigilanza esercitata sui condannati ai lavori forzati, all'educazione e istruzione di minorenni, ignorando, per assoluta benchè naturale e però giustificabile deficienza di istruzione, tutta la diversità di contegno e di linguaggio che sarebbe d'uopo di tenere con questi in confronto di quelli.

Il Bargoni pensa che, se invece di esercitare, a spese proprie, nelle Case di custodia una vera fabbricazione di delinquenti, lo Stato, contribuendo una somma eguale a quella oggi erogata nelle Case di custodia, lasciasse che a queste venissero sostituiti dei veri Riformatorii capaci di produrre salutare correzione ed emenda, esso guadagnerebbe tutte le somme corrispondenti al diminuito numero di delinquenti e per ciò al diminuito numero di futuri carcerati, di futuri processi e di futuri condannati.

Il deputato Nocito anzi addusse fatti deplorabili della Casa detta della Generala di Torino, che, destinata a raccogliere i minorenni condannati per furto, o per vita oziosa e vagabonda, accoglieva anche giovinetti che vi erano ricoverati per correzione paterna. Nè vorrò qui citarli, ma solo ne pongo in rilievo il danno, che è duplice: quello di genitori, che collocano i loro figli in tali Istituti, non già coll'intendimento di giovare ai figliuoli, ma bensì di fare il comodo proprio, e l'altro di accomunare giovinetti, che non

possono addebitarsi di fatti punibili, con quelli, che subiscono una vera punizione.

Anche nel Parlamento inglese si son mossi lamenti simili, e, se vi fu dissenso quanto all'esserci necessità o no di innovazioni, non vi fu nè vi potea essere dissenso, quanto al pericolo di trattare come delinquenti quelli, che non sono tali. Essenziale all'idea della correzione paterna si è, come bene si è detto, che l'animo del giovanetto nell'Istituto, ove egli viene ricoverato, respiri un'aria non viziata, ma pura, in guisa che ben presto acquisti quella consapevolezza e soddisfazione del bene, che gli faccia difetto dianzi (*Rivista di discipline carcerarie*, anno XI, 1881, pag. 268).

Mi richiamo alle osservazioni contenute nella Riforma Penitenziaria in Italia del Beltrani-Scalia ad illustrazione di quanto avea scritto già fin dal 1871 nella *Rivista di discipline carcerarie* sull'art. 222 del Codice civile e la patria potestà, e di nuovo nella Relazione che precede « l'ordinamento generale del personale, degli stabilimenti carcerari, dei Riformatorii governativi. »

Vi ha chi non risparmia censure verso qualsiasi Riformatorio, e non vi ripone fiducia alcuna. « Ogni causa che aumenti i contatti reciproci moltiplica, sempre, anche la delinquenza; tanto più in quell'età, che, non essendo abbastanza tenera per potersi correggere e modellare, è più espansiva, più incline all'incitazione, e specialmente all'incitazione del male verso cui naturalmente pencola e per le più violente passioni e per la mancata educazione e pel minore criterio. » (Lombroso, *L'uomo delinquente*, vol. 1°, pag. 399). Però lo stesso autore riconosce, che il male può essere attenuato, quando, per essere il Riformatorio non molto numeroso, quelli, che vi sono ricoverati, possano meglio essere invigilati e educati, uno per uno, e non diventino meramente un numero. Lo stesso autore riconosce inoltre l'opera efficacemente benefica d'uomini insigni per filantropia e per acume didattico (ivi). Ma alla fine conchiude col far voti che si sostituisca al carcere, al Riformatorio, l'asilo spontaneo, la scuola industriale.

In uno scritto: *I minorenni corrigendi*, pag. 725, *Rivista di beneficenza pubblica*, il sig. A. RAVÀ, d'accordo col dott. Veratti, pensa, che per impedire l'aumento di ricoverati nelle Case di custodia sia necessario moltiplicare gli Asili d'infanzia abbandonata. È pure di avviso, che si debbano istituire speciali Case di educa-

zione per i giovanetti travati dai 10 ai 15 anni per impedire ch'essi si trovino in comunione coi reclusi dai 16 ai 21 anno. All'autore pare anche deplorabile, che il Governo prosegua nella via dannosa di tenere uniti i giovanetti ribelli alle discipline domestiche, gli oziosi ed i colpevoli di delitti comuni. Invoca pure riforme al Codice penale pei minorenni colpevoli, riforme al Codice sanitario, perchè la medicina freniatria abbia gli opportuni soccorsi pei semi-mentecatti, e per ciò pensa che occorrerebbero appositi Asili di pedagogia freniatria. Infine, secondo l'autore, il Codice della pubblica istruzione dovrebbe conservare le Case di correzione destinate ai veri minorenni corrigendi dagli 8 ai 14 anni, separati da quelli di maggiore età. I direttori od ispettori di questi Istituti non dovrebbero essere quelli stessi delle carceri, anzi vi dovrebbe essere un ufficio centrale apposito, distinto dall'Amministrazione carceraria penale.

Così in uno scritto di Luigi Arnaldo Vassallo, intitolato *l'Omino delinquente* (nella *Nuova Rassegna*, 29 gennaio 1893) si lamenta, che impensieriti i legislatori delle troppo chiare indicazioni della recidiva, non abbiano saputo inventare nulla di meglio che quegli altri semenzai di corruttela che si chiamano le Case di correzione. Chiama centri d'infezione questi Reclusorii, dove freme la rivolta continua e fermenta il vizio. Vi contrappone quei modesti Istituti che sorgono per impulso personale di anime impastate di carità del prossimo. Particolarmente accenna ai Garaventi, quaranta o cinquanta ragazzi dai dodici ai diciotto anni, che il Garaventa, pedagogista di prima forza e, direbbe, filantropo cristiano per atavismo, accoglie all'aria libera del mare sopra una nave.

Ed il Sostituto Procuratore del Re, Augusto Setti, nella Relazione statistica dei lavori eseguiti nel circondario del Tribunale civile e penale di Roma nell'anno 1893, ricordava, oltre l'Asilo Savoia, l'Istituto della Sacra Famiglia a Roma e la Casa pei fanciulli derelitti a Torino. Soggiungeva: « L'iniziativa privata indirizzò la carità pubblica a questa nuova e più utile forma di beneficenza: il *salvaggio* dei minorenni derelitti, beneficenza che è tanto diversa dall'antica, quanto il convitto, il ritiro, il convento sono diversi dalla scuola, dall'opificio, dal libero esercizio della feconda operosità umana. Eppure, tristo avvertimento per noi!, i Riformatorii laici in Italia non han fatto buona prova e son caduti; i religiosi invece sono floridi e prosperosi. »

Intanto però rimarrà sempre vero per coloro stessi, che hanno tale diffidenza dei Riformatorii, che tanto minori saranno i pericoli quanto più ciascun Istituto abbia carattere suo proprio.

Perciò, allorchè si sono stabiliti i temi di studio pel Congresso penitenziario internazionale di Parigi nel 1895, il signor Galkine Vraskoy, prima di procedere alla discussione delle singole questioni da proporsi al futuro Congresso, presentò una proposizione pregiudiziale, con la quale, alle tre Sezioni finora adottate, cioè: 1^a Legislazione penale; 2^a Questioni penitenziarie; 3^a Mezzi di prevenzione, se ne aggiungesse una quarta, destinata all'infanzia colpevole; ed è superfluo soggiungere che quella proposizione fu accolta con voto unanime, perchè ormai tutto quanto concerne i minorenni corrigendi forma oggetto delle cure e degli studi speciali da parte dei Governi più civili, delle Società di beneficenza, dei filantropi, dei sociologi.

Ora fra i quesiti, che si concordò di proporre, sono i seguenti:

1° « Non sarebbe utile sostituire al tipo unico della Casa di correzione, una serie di Istituti adattati alle diverse categorie di minorenni (giusta la legge penale) e con nomi diversi? »

« Non sarebbe soprattutto utile riservare la scuola di preservazione (Casa di primo grado) ai soli mendicanti e vagabondi? »

Fu aggiunto, su proposizione del signor De Latour, il capoverso seguente:

« Quale sarebbe, quanto alla prevenzione, il modo più efficace per combattere nei minorenni il vizio d'accattare e vagabondare? »

2° « Da quale Autorità si dovrebbe provvedere ai fanciulli rei di colpe e di trasgressioni? »

« Sopra quali elementi, e con quali principii bisognerebbe determinare se queste colpe o trasgressioni debbano essere seguite:

a) da condanna e da detenzione in un vero e proprio carcere?

b) da collocamento in un Istituto di correzione, specialmente destinato ai fanciulli viziosi o indisciplinati?

c) dall'invio in un Istituto di educazione, destinato ai pupilli posti sotto la tutela della pubblica Autorità? »

« L'età dei fanciulli deve essere il solo criterio da seguire, vuoi per fare questa distinzione, vuoi per stabilire i provvedimenti da adottare; e in ogni caso, quale importanza si dovrebbe attribuire a tale criterio? »

d) (Capoverso aggiunto per proposizione del rappresentante d'Italia, comm. Beltrani-Scalia). « Con quali regole e con quale procedura i fanciulli chiusi nei suddetti Istituti potranno essere liberati, o provvisoriamente, o condizionatamente, o definitivamente? »

e) (Capoverso aggiunto per proposizione del signor Galkine Wraskoy). « Quali condizioni devono concorrere affinchè un minore si abbia come recidivo, e quali conseguenze la recidiva deve portare rispetto a lui? »

Insomma da tutto ciò è manifesta la necessità di una procedura pei minorenni affatto *speciale*, così di correzione, come di punizione.

Ricorderemo anche il Congresso dei criminalisti tedeschi tenuto a Berlino il 5 e 6 dicembre 1891. Esso si è interamente occupato di tale argomento (*Mittheilungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung*. Dritter Jahrgang. Heft 2. April 1892, p. 327 e seg.).

Ci limiteremo a riprodurre la risoluzione seguente:

« A correzione da parte dello Stato dovrebbero pure essere sottoposti i giovani, che non hanno ancora compiuto il 14° anno, ma sono stati così trascurati nell'educazione loro da esserne conseguito o da temersi il loro morale abbandono. Quei giovani, che, dopo compiuto il 14° anno, sono sottoposti a correzione da parte dello Stato, debbono negli istituti educativi essere tenuti separati da coloro che non hanno ancora raggiunto questo limite d'età ».

VIII.

Il tema andrebbe anche trattato nelle attinenze colla patria potestà. Reputiamo anzi opportuno dare qui testualmente la legge francese 25 luglio 1889 *sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés*, iniziata dal senatore Roussel e altri senatori sino dal 25 luglio 1882, e condotta a compimento particolarmente mercè l'opera del signor Brueyre, autore di una Relazione presentata al Consiglio superiore dell'assistenza pubblica (Si veggia anche l'opera del Lallemand intitolata: *Histoire des enfants abandonnés et délaissés; Etudes sur la protection de l'enfance aux diverses époques de la civilisation*, Paris, 1885).

Loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

TITRE I^{er}.

CHAPITRE I^{er}. — De la déchéance de la puissance paternelle.

Art. 1^{er}. Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l'égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent, notamment ceux énoncés aux art. 108, 141, 148, 150, 151, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 du Code civil, à l'art. 3 du décret du 22 février 1851 et à l'art. 46 de la loi du 27 juillet 1872 : 1° s'ils sont condamnés par application du § 2 de l'art. 334 du Code pénal ; 2° s'ils sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants ; 3° s'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, coauteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants ; 4° s'ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche. Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l'enfant les obligations énoncées aux art. 205, 206 et 207 du Code civil.

2. Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits : 1° les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime autre que ceux prévus par les art. 86 à 101 du Code pénal ; 2° les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants, ou pour vagabondage ; 3° les père et mère condamnés par application de l'art. 2, § 2, de la loi du 23 janvier 1873, ou des art. 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874 ; 4° les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche ; 5° les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de l'art. 66 du Code pénal ; 6° en dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.

3. L'action en déchéance est intentée devant la Chambre du conseil du Tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public.

4. Le Procureur de la République fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au Tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables. Le Ministère Public ou la Partie intéressée introduit l'action

en déchéance par un mémoire présenté au Président du Tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives. Ce mémoire est notifié aux père et mère ou ascendants dont la déchéance est demandée. Le Président du Tribunal commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué. Il est procédé dans les formes prescrites par les art. 892 et 893 du Code de procédure civile. Toutefois la convocation du Conseil de famille reste facultative pour le Tribunal. La Chambre du conseil procède à l'examen de l'affaire sur le vu de la délibération du Conseil de famille lorsqu'il a été convoqué, de l'avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s'il y a lieu, les parents ou autres personnes et entendu le Ministère Public dans ses réquisitions. Le jugement est prononcé en audience publique. Il peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.

5. Pendant l'instance en déchéance, la Chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l'éducation des enfants, telles mesures provisoires qu'elle juge utiles. Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

6. Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la puissance paternelle peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai de huit jours à partir de la notification à la personne et dans le délai d'un an à partir de la notification à domicile. Si, sur l'opposition, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel.

7. L'appel des jugements appartient aux Parties et au Ministère Public. Il doit être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jugement, s'il est contradictoire, et, s'il est rendu par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

8. Tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre du Conseil de famille.

9. Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le Ministère Public ou les parents désignés à l'art. 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle, tels qu'ils sont définis par le Code civil. Dans ce cas, il est procédé comme à l'art. 4. Les art. 5, 6 et 7 sont également applicables. Toutefois, lorsque les Tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues aux art. 1^{er} et 2, §§ 1, 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les conditions établies par la présente loi. Dans le cas de déchéance facultative le Tribunal qui la prononce statue par le même jugement sur les droits de la mère à l'égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la Chambre du conseil, dans les termes de l'art. 5, pour la période du premier âge. Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d'enfants, demander au Tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.

CHAPITRE II. — *De l'organisation de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle.*

10. Si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchuë ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le Tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d'accepter cette charge. Les tuteurs insitués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l'hypothèque légale du mineur. Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le Tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit constituée jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

11. Si la tutelle n'a pas été constituée conformément à l'article précédent, elle est exercée par l'assistance publique, conformément aux lois des 15 pluviôse an 13 et 10 janvier 1849, ainsi qu'à l'art. 24 de la présente loi. Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1869. L'assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d'autres établissements et même à des particuliers.

12. Le Tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension.

13. Pendant l'instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au Tribunal par voie de requête, afin d'obtenir que l'enfant lui soit confié. Elle doit déclarer qu'elle se soumet aux obligations prévues par le § 2 de l'art. 364 du Code civil, au titre de la tutelle officieuse. Si le Tribunal, après avoir recueilli tous les renseignements et pris, s'il y a lieu, l'avis du Conseil de famille, accueille la demande, les dispositions des art. 365 et 370 du même Code sont applicables. En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le Tribunal est appelé à statuer de nouveau, conformément aux art. 11 et 12 de la présente loi. Lorsque l'enfant aura été placé par les administrations hospitalières ou par le directeur de l'assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s'adresser au Tribunal et demander que l'enfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent.

14. En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse et à l'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi.

CHAPITRE III. — *De la restitution de la puissance paternelle.*

15. Les père et mère frappés de déchéance dans les cas prévus par l'art. 1^{er} et par l'art. 2, §§ 1, 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu'après avoir obtenu leur réhabilitation. Dans les cas prévus aux §§ 5 et 6 de l'art. 2, les père et mère frappés de la déchéance peuvent demander au Tribunal que l'exercice de la puissance paternelle leur soit restitué. L'action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable.

16. La demande en restitution de la puissance paternelle est introduite sur simple requête et instruite conformément aux dispositions des §§ 2 et suivants de l'art. 4. L'avis du Conseil de famille est obligatoire. La demande est notifiée au tuteur, qui peut présenter dans l'intérêt de l'enfant, ou en son nom personnel, les observations et oppositions qu'il aurait à faire contre la demande. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 sont également applicables à ces demandes. Le Tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe, suivant les circonstances, l'indemnité due au tuteur, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. La demande qui aura été rejetée ne pourra plus être réintroduite, si ce n'est par la mère, après la dissolution du mariage.

TITRE II. — *De la protection des mineurs placés avec ou sans l'intervention des parents.*

17. Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le Conseil de famille leur ont confiés, le Tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des Parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à l'assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents, et de remettre l'exercice de ces droits à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant. Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l'art. 148 du Code civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le Tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés, dans la chambre du conseil.

18. La requête est visée pour timbre et enregistrée gratis. Après avoir appelé les parents ou tuteur en présence des particuliers ou des représentants réguliers de l'administration ou de l'établissement gardien de l'enfant, ainsi que du représentant de l'assistance publique, le Tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le Ministère Public entendu. Le jugement est prononcé en audience publique.

19. Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a été recueilli, et à Paris au commissaire de police, à peine d'une amende de 5 à 15 fr. En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'art. 482 du Code pénal est applicable. Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'art. 463 du même Code. Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au Préfet, et dans le département de la Seine au Préfet de police. Ces déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l'enfant.

20. Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au Président du Tribunal de leur domicile une requête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié. Le Tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le Ministère Public entendu. Dans le cas où il ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l'assistance publique.

21. Dans les cas visés par l'art. 17 et l'art. 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l'enfant leur soit rendu, s'adressent au Tribunal de la résidence de l'enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregistrée gratis. Après avoir appelé celui auquel l'enfant a été confié et le représentant de l'assistance publique, ainsi que toute personne qu'il juge utile, le Tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le Ministère Public entendu. Le jugement est prononcé en audience publique. Si le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de rendre l'enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du Ministère Public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l'établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des art. 17 ou 20. En cas de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

22. Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l'Etat, représenté par le Préfet du département. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que celle qui sera exercée par l'assistance publique. Les infractions audit règlement seront punies d'une amende de 25 à 1,000 fr. En cas de récidive,

la peine d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée.

23. Le Préfet du département de la résidence de l'enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le Tribunal civil de cette résidence afin d'obtenir, dans l'intérêt de l'enfant, que le particulier ou l'association soit dessaisie de tout droit sur ce dernier et qu'il soit confié à l'assistance publique. La requête du Préfet est visée pour timbre et enregistrée gratis. Le Tribunal statue, les parents entendus ou dûment appelés. La décision du Tribunal peut être frappée d'appel, soit par le Préfet, soit par l'association ou le particulier intéressé, soit par les parents. L'appel n'est pas suspensif. Les droits conférés au Préfet par le présent article appartiennent également à l'assistance publique.

24. Les représentants de l'assistance publique pour l'exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés, et, à Paris, le directeur de l'administration générale de l'assistance publique.

25. Dans les départements où le Conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l'objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l'Etat sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu'intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.

26. La présente loi est applicable à l'Algérie ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Citeremo anche la legge prussiana 13 marzo 1878 sui minorenni colpevoli od abbandonati:

« § 1. Chiunque, dopo aver compiuto il 6° anno di età e prima di aver raggiunto l'età di 12 anni, avrà commesso un'azione punibile, potrà essere ricoverato, per atto di pubblica autorità, in un'adatta famiglia, ovvero in un istituto di educazione o di correzione, quando questo ricovero, avuto riguardo alla qualità dell'azione punibile, dei genitori o degli educatori del fanciullo, ed alle altre condizioni di vita, sarà necessario per prevenire ogni ulteriore corruzione morale.

« § 2. Tale ricovero si eseguisce dopochè il Tribunale tutelare, mediante risoluzione, avrà accertate le condizioni del § 1, enumerati i fatti, dimostrato e dichiarato il bisogno del ricovero.

« § 3. Il tribunale tutelare conchiude *ex officio* o in conseguenza di richiesta. Esso deve ascoltare prima della conchiusione i genitori,

o, in mancanza di essi, gli avi, il tutore, il curatore, il capo del Comune. Il Tribunale può esaminare testimoni sotto giuramento.

« § 4. Alla decisione del Tribunale tutelare possono opporsi le persone e i magistrati nominati nei capoversi 2 e 4 del § 3, come i genitori, e, in mancanza di essi, i soli avi, quando è decretato il ricovero.

« § 6. Il Tribunale tutelare comunica la sua conclusione, decretando il ricovero al quale deve provvedere il Consorzio comunale col mezzo del Senato provinciale (capitano di magistratura, podestà superiore) oppure i rappresentanti dei rioni di città o delle città, le quali in faccende comunali e di polizia non sono sottoposte all'ispezione del Senato provinciale.

« § 10. Il ricovero cessa, quando già prima non ne sia revocato il decreto: 1° col compimento del 16° anno d'età del ricoverato; 2° in seguito alla dichiarazione di educazione compiuta. In casi straordinari il ricovero potrà essere prolungato fino al 18° anno di età del ricoverato, quando questo prolungamento sembri necessario al conseguimento dello scopo che si vuole ottenere col ricovero.

« § 12. Tutte le spese per la sussistenza e pel ricovero, come quelle pei provvedimenti da prendersi allorchè si è compiuto il tempo del ricovero, spettano ai detti Consorzi, quando il ricoverato non abbia mezzi da sostenerle in proprio, nè possono essere risarcite dalle persone alle quali ne spetta per legge il dovere. »

Con legge poi del 23 giugno 1884, si è stabilita la cessazione del ricovero :

« 1° allorchè l'allievo ha compiuto il 18° anno;

« 2° allorchè interviene una decisione per la liberazione.

« La liberazione deve essere pronunziata dal Corpo provinciale. In alcuni casi il Corpo provinciale può ordinare una liberazione revocabile. Il padre, la madre, gli ascendenti, il tutore ed il curatore possono chiedere la liberazione del minorenne. Il Tribunale di tutela delibera sulle domande, ed in caso di opposizione del Consiglio provinciale, il richiedente potrà appellare. Il Consiglio provinciale può opporsi alla decisione che stabilisce la liberazione. In casi speciali, la liberazione può protrarsi, per decisione del Tribunale di tutela, fino alla maggiore età dell'allievo. »

Hanno inoltre leggi in favore dei fanciulli abbandonati il Baden (1886) e l'Alsazia-Lorena (1890). Quest'ultima si accosta a quelle Prussiana e Badese, ma la dizione è più chiara. L'abuso dell'autorità paterna, l'abbandono morale sono cause dell'intervento governativo. Per evitare arbitrii è necessario, che tale intervento sia decretato dal giudice con decisione ragionata e appellabile dinanzi al Tribunale cantonale, che ha il sindacato sulle tutele.

Nell'Impero Germanico, oltre queste leggi, è pure in vigore quella del 18 luglio 1890 sul collocamento dei fanciulli abbandonati. Per l'art. 55 del Codice penale dell'Impero, l'imputabilità penale non comincia che a 12 anni compiuti. Al disotto di questa età, e fino a 18 anni, l'imputato può essere prosciolto, se ha agito senza discernimento: dietro decisione del giudice penale, potrà essere restituito ai suoi parenti o inviato in qualche istituto d'educazione o di correzione. All'infuori di questo caso, i provvedimenti da prendersi pei minorenni restano nel dominio del diritto civile ed amministrativo; sono perciò lasciati all'apprezzamento dei diversi Stati. È però da notarsi che il progetto di Codice civile, unico per tutto l'Impero Germanico, stabilisce che la potestà paterna sarà sottoposta alla vigilanza del Tribunale tutelare, che può, ove sia necessario, prescrivere i provvedimenti opportuni in favore del minore, o affidandolo ad altri, o togliendo ai genitori la patria potestà.

Nell'Inghilterra la legge sulla vigilanza dei fanciulli del 26 marzo 1891 provvede che:

« 1° Quando il parente di un fanciullo si rivolge all'*Alta Corte* (*Haute Court*) o alla *Corte della Sessione* (*Court of Session*) per ottenere la restituzione del fanciullo, se la Corte crede che il parente abbia abbandonato il detto fanciullo o si sia condotto in tal modo verso di lui da non potergli riconoscere il diritto naturale di vigilanza, essa può a sua discrezione dare o rifiutare l'ordine di restituzione;

« 2° Se al momento della presentazione della domanda il fanciullo si trova collocato presso una persona o un'Amministrazione locale di beneficenza, la Corte può ordinare che la persona o l'Amministrazione locale sia rimborsata in tutto o in parte delle spese da colui che reclama il fanciullo;

« 3° Quando il parente ha abbandonato il fanciullo o consentito ch'egli sia collocato a spese di una persona o di un'Ammini-

strazione locale di beneficenza durante un tempo alquanto lungo e in condizioni tali da permettere alla Corte di accertare che questo parente ha obliato i suoi doveri, la Corte può rifiutare l'ordine di rimmetterglielo, finchè colui che reclama il fanciullo abbia potuto provare che presentemente egli lo può vigilare. »

Il 5 giugno dello stesso anno, la Camera dei Lordi ha votato in seconda lettura la legge sulle scuole, *Reformatory and industrial Schools*, per impedire ai parenti di costringere i fanciulli a lasciare le Case di correzione e a rientrare nelle loro famiglie, dove essi non tarderebbero a ricadere nelle loro abitudini viziose.

Va poi ricordata la Società Nazionale per la repressione degli atti di crudeltà verso l'infanzia, che si è fondata a Londra, or sono sette anni, sotto il patronato della Regina. Essa ha promosso procedura penale contro coloro che maltrattano i fanciulli e specialmente contro coloro che li sfruttano, lucrando colle assicurazioni sulla vita! Vanno ricordate inoltre le riforme introdotte per facilitare il corso ai procedimenti (V. JULIEN DECRAIX, *L'Angleterre contemporaine*, Paris, Lévy, 1893).

IX.

Le leggi sole sarebbero insufficienti, se non vi si coordinasse e non vi coadiuvasse la carità. Giovi particolarmente ricordare la « Société Lyonnaise pour le sauvetage de l'enfance. » Così ne parla Ugo Conti nelle sue note di viaggio, pubblicate nella *Rivista Penale*, maggio 1891:

« All'art. 2 dello statuto sociale, approvato il 14 settembre 1890, è detto, che la Società si propone particolarmente di provocare la più larga applicazione della legge in discorso, o di venire in aiuto ai rappresentanti del Governo per facilitarne l'esecuzione (rimanendo, del resto, un po' indeterminati i limiti dell'azione sociale). E veramente si mantenne ciò che è scritto, poichè, appunto per i generosi sforzi della Società, in pieno accordo coll'Autorità giudiziaria, si ebbero a tutt'oggi in Lione oltre 70 pronunziati in materia, mentre a Parigi (che è tutto dire!) non se ne ebbero che 30 appena!... Una volta dichiarata la decadenza, od anche, ciò che è più semplice, purchè non se ne abusò, ottenuto

legalmente l'esercizio della patria potestà, in nome dell'assistenza pubblica, col consenso dei genitori, i minorenni sono collocati. E precisamente i più piccoli sono inviati in campagna presso buone famiglie, e i più grandicelli in città, in *apprentissage*, mentre coloro per i quali si dimostra urgente una speciale disciplina, e sono i più, vengono spediti alla *Maison-école* di Saenny, comune di Brignais. Le femmine, in tal caso, sono indirizzate agli antichi Istituti pii della città. Alle spese provvede l'assistenza pubblica per i minori che sono da essa affidati alla Società; per gli altri provvedono le contribuzioni dei soci.

« Così, secondo i dati somministratimi a Lione dal prof. Berthélemy, e presso a poco ripetuti da lui a Parigi, alla seduta del 18 marzo di quest'anno della « *Société générale des prisons* », cui ebbi io pure il piacere di assistere, sarebbero 88 i fanciulli già protetti (80 maschi e 8 femmine) e, specificando, collocati: all' « *École de Brignais* » 48; all' « *École protestante de Sainte Joy* » 2; nelle officine di Lione 32; fuori di Lione 6.

« La Società, inoltre, comincierebbe ad estendere la sua azione a tutto il sud-est della Francia. »

Ci rimettiamo alle citate note di viaggio per altre associazioni, che tutte collimano a intendimento così nobile e alto: Il *Patronage de l'enfance et de l'adolescence*; la *Société générale de protection pour l'enfance abandonnée ou coupable*; l'*Union française pour la défense ou la tutelle des enfants maltraités ou en danger moral*, « ces orphelins dont les parents sont vivants, » secondo la bella espressione di Jules Simon che è Presidente dell'*Union*.

La Relazione, che doveva essere presentata in questa Sessione, non ha che un carattere preliminare. Ed invero le risposte dei Presidenti delle Corti d'appello non tanto son giunte alla vigilia della nostra convocazione, quanto han servito bensì a testimoniare un'altra volta le lodevoli sollecitudini della Magistratura, ma in pari tempo la deficienza di quelle notizie statistiche, che sole possono servire alla Magistratura stessa di sicura guida. Ci giovi intanto aver richiamato lo studio sopra un argomento di predilezione per gli scrittori italiani e la cui importanza fu particolarmente posta in rilievo sino da quei Congressi degli scienziati che iniziarono il risorgimento nazionale. Ricordiamo a causa d'onore gli studi del

Porro nella *Rivista Europea* fin dal 1845; quelli del Torrigiani alla Accademia dei Georgofili; le opere del Petitti; la ricca serie di studi sui *Riformatorii* di Serafino Biffi al Reale Istituto Lombardo. È argomento però sempre, come si dice, all'ordine del giorno. Noi qui ci accontentiamo di desumere dai rapporti dei Presidenti delle Corti d'appello alcuni provvedimenti su cui si può richiamare l'attenzione del Ministro di grazia, giustizia e culti, alcuni quesiti su cui la Commissione può richiamare l'attenzione del nostro Comitato.

I.

« La Commissione raccomanda al Ministro Guardasigilli di invitare i Presidenti di Tribunale a seguire regole uniformi, sia per accertarsi del traviamiento del minorenni, sia per conoscere la condizione economica della famiglia di lui.

« Quanto al traviamiento del minorenni, gioverebbe che si ponesse mente ad alcuni fatti che ne possono dar prova, come: l'abbandono della casa paterna da parte del figlio; il non volersi dare ad una qualsiasi occupazione; l'aver subito precedenti condanne; il furto domestico, anche se non vi fu denuncia all'Autorità giudiziaria; le minacce o i maltrattamenti verso le persone della famiglia, che non costituiscano delitti pei quali sia stata iniziata azione penale.

« Per la condizione economica gioverebbe che tutti i Presidenti di Tribunale richiedessero non solo il certificato dell'Autorità comunale, ma anche l'attestato dell'Agenzia delle imposte e assumessero direttamente informazioni per mezzo delle Autorità competenti.

« Infine i Presidenti di Tribunale dovrebbero assumere sempre informazioni sulle cure usate dai genitori per correggere i traviamienti del figlio e sulla moralità e condotta dei genitori stessi.

II.

« La Commissione:

« *a*) invita il Comitato a provvedere affinchè si introduca nelle tavole per la statistica giudiziaria e civile altre rubriche che diano notizia dell'età sopra e sotto i 14 anni e del sesso dei minorenni;

« *b*) raccomanda che si riprenda le pubblicazioni della statistica carceraria e vi siano date sui minorenni corrigendi tutte le notizie che erano fornite prima del 1883, con quelle aggiunte e modificazioni che fossero opportune;

« c) ed intanto affida al Comitato di studiare se convenga fare una speciale indagine sull'applicazione dell'art. 222 del Codice civile, dirigendo all'uopo ai Presidenti del Tribunale speciali domande:

« 1° sui criteri adottati per accertare il traviamiento del minorene;

« 2° sul modo tenuto per avere le informazioni sulla moralità, sulla condotta dei genitori verso i figli, sulla *condizione economica* delle famiglie;

« 3° sulla condizione dei genitori quanto alle leggi penali (condannati, processati, in istato di ammonizione, a domicilio coatto);

« 4° sulla condizione, quanto alle leggi penali, dei minorenni stessi (se stati consegnati ai parenti, recidivi, ecc.);

« 5° sul concorso totale o parziale dello Stato, del Comune o della famiglia;

« 6° sulla spesa per l'assegnazione dei minorenni in Case di educazione ovvero in Case di correzione;

« 7° sui ricorsi in appello e sul numero dei ricorsi accolti e dei ricorsi respinti;

« 8° sui decreti revocati. »

BOCCARDO. Il senatore Lampertico ha trattato maestrevolmente di questioni gravissime tanto dal punto di vista sociologico e giuridico, quanto da quello statistico.

Fermandosi alle considerazioni di ordine statistico, come quelle che sono di competenza più diretta della Commissione, a lui parrebbe che ai quesiti formulati dall'on. Relatore se ne potrebbe aggiungere utilmente un altro.

Uno dei fattori che contribuiscono a spingere i giovanetti sulla via della scostumatezza e della delinquenza è l'accattonaggio voluto dai parenti. Vi sono pur troppo dei genitori, i quali addestrano fino dalla prima età i fanciulli all'arte del mendicante. Occorrerebbe accertare statisticamente questo fatto e mettere in rilievo quanti minorenni, che divennero poi delinquenti, furono trascinati al delitto dall'abitudine dell'accattonaggio, a cui erano stati indotti da quelli stessi che avrebbero invece avuto dovere di educarli. Sarebbe certamente un'indagine degna di un Governo civile. Il Ministero della giustizia può forse non esser competente a fare quest'inchiesta; ma nulla vieta che la nostra Commissione si rivolga a quello dell'interno.

Egli appartiene per nascita ad una regione dove, meno che in altre parti d'Italia, si manifesta in forme minacciose il fenomeno della delinquenza dei minorenni, giacchè in Liguria ferve l'operosità del lavoro e ne è sacro il culto nelle famiglie.

Tuttavia anche in Liguria si riscontra pur troppo il fatto doloroso a cui ha accennato: anche colà la trascuranza dei genitori verso i propri figli e l'oblio delle cure della paternità contribuiscono a favorire la diffusione del delitto fra le classi giovanili. Merita però d'esser messo in rilievo che in Liguria si suole pure per antica usanza avviare alla vita del mare i giovanetti discoli e traviati. Nelle dure fatiche della navigazione, nella disciplina a cui si è sottoposti, nella contemplazione degli spettacoli grandi del mare, nell'aria libera e pura di questo, il corpo ringagliardisce e l'animo si rinnova. E quei giovanetti acquistano la conoscenza delle esigenze della vita, si persuadono non solo del dovere, ma dell'utilità di essere onesti.

L'uso a cui si accenna in molti casi tien luogo del Riformatorio ed evita di invocare il provvedimento di cui all'art. 222 del Codice civile.

Gioverebbe ricercare se anche in altre parti della costiera italiana, che si distende per tante miglia sui due mari, si riscontri l'usanza ligure che ha voluto ricordare e se anche altrove, come avviene in Liguria, contribuisca al miglioramento di giovani indisciplinati e già guasti dal vizio.

Il senatore Lampertico ha parlato dell'istituzione promossa a Genova dal Garaventa, di una nave scuola per i fanciulli abbandonati e delinquenti; ma alla nave del Garaventa, di cui si è fatto un gran discorrere e sulla quale sono agglomerati numerosi fanciulli, preferisce quelle molte altre piccole navi, operose nei commerci fra Genova e gli estremi punti dell'Oriente e dell'America, le quali hanno effettivamente contribuito alla rigenerazione di molti minorenni, e rimangono ignote come avviene di chi fa modestamente il bene, solo per sentimento di umanità e per amore del bene stesso, rifuggendo dal proclamare e dal portare in mostra i meriti suoi.

CANONICO. Ha udita anch'egli con molto interesse la Relazione del senatore Lampertico e si associa alle lodi che ne sono state fatte. Conviene nelle conclusioni del Relatore e solo vorrebbe che si desse maggior svolgimento alla proposta di cui alla lettera c, n. 2.

Trova opportuna l'osservazione del senatore Boccardo che, dei due aspetti sotto i quali si deve studiare l'argomento, quello sociologico e giuridico e quello statistico, la Commissione debba piuttosto attenersi al secondo nell'intento di fornire elementi a chi studia il primo. Ma nel predisporre le indagini statistiche bisogna aver presente il fine sociologico e giuridico a cui debbono servire.

Quanto alla preferenza da dare ai Riformatorii dello Stato su quelli privati, egli ha avuto occasione di visitare parecchi stabilimenti per i minorenni delinquenti non solo in Italia, ma anche all'estero, in Francia, in Svizzera, in Germania, in Russia, e dovunque ha constatato che danno miglior frutto i Riformatorii privati dei pubblici, quelli che accolgono un numero limitato di rinchiusi che non quelli troppo affollati.

E come riconosce utile l'usanza, di cui ha discorso il senatore Boccardo, di imbarcare su piccole navi i fanciulli travati, affinché si rigenerino nella faticosa e salubre vita del marinaio, così approva il sistema adottato in alcuni paesi della Svizzera di affidare i minorenni a oneste famiglie perchè ne curino l'educazione morale.

FORTIS. Anzitutto tributa anch'egli al senatore Lampertico i meritati elogi per la sua Relazione. Vi si trovano molteplici indicazioni per uno studio approfondito dell'argomento, che renderanno agevoli le ulteriori ricerche che la Commissione voglia fare.

Crede però che rispetto ad un punto il lavoro del senatore Lampertico sia incompiuto, cioè rispetto all'attuale condizione di fatto dei Riformatorii in Italia.

Il senatore Lampertico ha dimenticato di darci notizia degli anni più recenti per fermarsi su un tempo che ormai potrebbe chiamarsi antico. Gl'inconvenienti denunciati al Parlamento dall'on. Nocito risalgono al 1879; la descrizione fatta a colori così foschi delle nostre case di custodia dal Bargoni è del 1882; non si sono più rinnovati i disordini della *Generalà* e al giorno d'oggi la condizione di quell'istituto è molto cambiata.

Avrebbe quindi desiderato che il diligente Relatore si fosse reso esatto conto dell'opera compiuta dal Governo durante gli ultimi anni, giacchè, se fosse vero che i minorenni ricoverati nei Riformatorii vi entrano corrigendi ed escono, com'egli ha scritto, incorreggibili, non vi sarebbe che un rimedio radicale, quello di proporre l'abolizione di quegli istituti.

Ma egli non crede che attualmente l'affermazione del senatore Lampertico possa più dirsi fondata sul vero. Il miglioramento avvenuto nei nostri stabilimenti di detenzione per i minorenni fu da lui constatato quando, nel 1889-90, ebbe l'onore di essere Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno.

Propone pertanto la sospensiva sulle deliberazioni presentate dal Relatore. Della Commissione fanno parte i comm. Beltrani-Scalia e Mazzucchelli, i quali, avendo appartenuto al Ministero dell'interno ed avendo da poco tempo abbandonati gli alti uffici che vi tenevano, sono in grado di dare informazioni esatte sulle attuali condizioni dei Riformatorii. In seguito a tali informazioni saranno meglio definiti i limiti della discussione e si potranno proporre provvedimenti opportuni.

AURITI. Conviene coll'on. Fortis che, prima di prendere una risoluzione sulle proposte del Relatore, giovi conoscere lo stato di fatto sul modo di funzionamento attuale dei Riformatorii.

Osserva poi che occorre distinguere i minorenni ricoverati per effetto dell'art. 222 del Codice civile da quelli ricoverati per effetto degli art. 114 della legge di pubblica sicurezza, 54 e 55 del Codice penale. Si potrebbe pregare il Ministro della giustizia di mettersi d'accordo con quello dell'interno per attuare questa necessaria distinzione.

LUCCHINI. Si preoccupa di quanto il Relatore ebbe a mettere in rilievo, che cioè non siano distinti i minorenni ricoverati ai termini dell'art. 222 del Codice civile dai minorenni ricoverati per effetto dell'art. 54, 1^a parte, del Codice penale, ossia i minori di 14 anni per i quali, quantunque abbiano agito senza discernimento, il giudice dispose l'invio in un istituto di educazione e di correzione. Non sa rendersi ragione di ciò, poichè, e per disposizione espressa del regolamento concernente gli stabilimenti carcerari ed i Riformatorii, e per istruzioni date prima della pubblicazione di questo regolamento, i minorenni rinchiusi per correzione paterna debbono essere ricoverati in istituti speciali.

Quanto ai minorenni effettivamente condannati per aver agito con discernimento, non vi può essere luogo a confusione, perchè il Codice prescrive espressamente (art. 54 e 55) che la pena, anzichè in uno stabilimento ordinario, sia fatta loro scontare in una casa di correzione.

Convieni ad ogni modo sull'opportunità di accertare se gl'inconvenienti lamentati dall'on. Relatore realmente sussistono. In attesa di spiegazioni da parte del comm. Beltrani-Scalia, aderisce alla sospensiva proposta dall'on. Fortis.

COSTA. La questione che ora si tratta ha due aspetti: l'uno si riferisce al modo in cui effettivamente funziona l'art. 222 del Codice civile; l'altro riguarda le ricerche statistiche che si vogliono intraprendere per approfondire di più le nostre cognizioni di fatto su questo argomento. Per quanto concerne queste ricerche, le investigazioni da farsi sono molte e giova che nella presente sessione la Commissione ne stabilisca le basi.

E poichè l'attenzione della Commissione viene così a dirigersi anche verso la statistica degli stabilimenti penali, egli ne vuol trarre occasione per esprimere un desiderio, che è sicuro sarà condiviso da tutti i suoi onorevoli colleghi, cioè che si venga ad un coordinamento fra le statistiche giudiziarie e quelle carcerarie.

Circa alla sospensiva, proposta dall'on. Fortis, sulle conclusioni presentate dal Relatore, egli non ha difficoltà di accettarla. Attende egli pure che il comm. Beltrani-Scalia, che fu per molti anni capo dell'Amministrazione generale delle carceri e al quale si devono molte ed utili innovazioni, chiarisca se gli inconvenienti lamentati dal senatore Lampertico sussistano sempre ed in qual misura.

BELTRANI-SCALIA. Nella prossima seduta fornirà alla Commissione le notizie ch'essa desidera sui minori ricoverati per correzione paterna o per disposizione della legge di pubblica sicurezza, ovvero per applicazione degli art. 54 e 55 del Codice penale.

Quanto al desiderio espresso dall'on. Costa circa la coordinazione della statistica carceraria e giudiziaria, egli vi si associa pienamente. La Commissione sa com'egli si sia sempre dichiarato favorevole all'idea ora accennata dall'onorevole senatore e che si augura di vedere finalmente attuata.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 16 marzo 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Si continuerà la discussione sulla Relazione del senatore Lampertico intorno all'applicazione dell'art. 222 del Codice civile.

BELTRANI-SCALIA. Crede obbligo suo di rispondere a quanto il senatore Lampertico ha detto circa lo stato dei Riformatorii governativi in Italia.

Poichè l'Amministrazione delle carceri rivolse cure speciali ai minorenni, dispose e attuò tutta una serie di provvedimenti che li riguardano, la Commissione non può rimanere sotto l'impressione della Relazione, del resto pregevole e dotta, dell'on. Lampertico. Questi alle critiche di vari scrittori da lui riferite, e che per il tempo in cui furono fatte potevano anche essere giuste, non ha contrapposto la notizia dei rimedii presi dall'Amministrazione per ovviare ai mali lamentati.

Egli si limiterà a leggi e regolamenti e, più che considerazioni sue proprie, esporrà fatti. Parlerà franco ed aperto, perchè condivide l'opinione dell'on. Fortis, che se, cioè, rimanessero ancor vere le accuse del senatore Lampertico e se i Riformatorii fossero una scuola di corruzione e di pervertimento morale, anzichè di correzione e di educazione, una sola risoluzione si imporrebbe, quella di

sopprimerli. Egli, fino dal 1871, come Ispettore generale nell'Amministrazione delle carceri, si occupò del ricovero per correzione paterna e del modo di applicazione dell'art. 222 del Codice civile, specialmente del gran numero di domande per parte dei genitori.

Nel 1871 i minorenni ricoverati per questo motivo erano 273, nel 1891 salirono a 2814: la statistica dimostra come le sue preoccupazioni nulla avessero di esagerato. Ed i fanciulli stavano e stanno nel Riformatorio in media 8 anni, ma ve ne sono di quelli entrati nell'età di 6 anni ed usciti all'età di 20 anni compiuti. Il costo poi di questi stabilimenti è da 2 a 2 milioni e mezzo all'anno.

Si trattava quindi di una questione gravissima, sulla quale era obbligo suo di richiamare l'attenzione del Governo, il che fece ripetutamente nel 1873, nel 1878, nel 1879 e nel 1890, sostenendo sempre la necessità di provvedimenti sia d'indole legislativa, sia d'indole amministrativa.

Il senatore Lampertico ha ricordato una Nota in data del 16 luglio 1880, con la quale il Ministero dell'interno dava istruzioni intorno al pagamento della retta da parte dei genitori del ricoverato. Ora bisogna avvertire che i genitori non solo si rifiutano di pagare la retta, ma sollecitano affinché il fanciullo sia rinchiuso in un Riformatorio o nella località dove essi risiedono od in località vicinissime. Oltre di che, i genitori chieggono spesso che i loro figliuoli, rinchiusi nel Riformatorio, siano rimessi in libertà, salvo a far poi nuove istanze perchè vi sieno nuovamente ricoverati. L'Amministrazione dovea preoccuparsi di questo stato di cose, e, per togliere l'inconveniente delle domande continue da parte dei genitori prima per riavere i figli, poi per farli di nuovo ammettere nel Riformatorio, domande che si ripetevano specialmente se i ricoverati si trovavano nello stesso luogo di dimora dei loro genitori od in luoghi vicini, stimò necessario di dare istruzioni nel senso che i minorenni per correzione paterna fossero possibilmente ricoverati in Riformatorii lontani dal domicilio dei genitori.

La Direzione delle carceri badò, con particolare cura, alla classificazione in varie categorie dei minorenni rinchiusi nei Riformatorii, sia per provvedimento dell'Autorità giudiziaria od amministrativa, sia per correzione paterna. A questo proposito si permette di richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni brani della Relazione che nel gennaio 1891 ebbe l'onore, quale

Direttore generale delle carceri, di presentare a S. E. il Ministro dell'interno, accompagnando il progetto di regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e i Riformatorii governativi del Regno, che poi fu approvato con regio decreto 1° febbraio 1891.

« Attenendosi alle disposizioni della legislazione vigente (così si esprimeva quella Relazione), le categorie dei minorenni ai quali deve provvedere il Regolamento sono quattro, cioè :

« 1° Minorenni delinquenti che abbiano superato i nove anni di età, ai quali la legge commuta o diminuisce la pena;

« 2° Minorenni delinquenti, i quali, al momento del reato commesso, non avevano raggiunto il nono anno di età, o, se avevano raggiunto il nono anno, non avevano superato il 14° e non era risultato che, nel commettere il reato, avessero agito con discernimento;

« 3° Minorenni oziosi, vagabondi, ecc. ;

« 4° Minorenni discoli, dei quali i genitori non possono frenare i traviamenti.

« Sono quattro rami di una medesima pianta, ma diversi affatto l'uno dall'altro : poichè il primo comprende giovanetti veramente precoci nella delinquenza; il secondo, giovanetti più guasti che delinquenti; il terzo, giovanetti più abbandonati che guasti, ed il quarto racchiude tutte e tre le categorie summentovate, cioè : il giovanetto i cui malvagi istinti contrastano spesso con la sua tenera età — il giovanetto corrotto per l'abbandono in cui è stato lasciato — l'infelice reietto dalla famiglia alla quale è divenuto di peso.

« Per queste diverse categorie di minorenni, si rendono evidentemente necessarie quattro specie di Stabilimenti, e perciò le Case di correzione — gli Istituti di educazione e di correzione — gli Istituti di educazione correzionale — gli Istituti di correzione paterna.

« Trattandosi di minorenni nei quali la corruzione non può, nè deve ritenersi incurabile, il sistema disciplinare cui devono essere sottoposti è mestieri che abbia due stadii molto diversi l'uno dall'altro, per rispondere a due precipui e diversi scopi: distruggere l'individualità vecchia — rifare l'individualità nuova.

« Il compito è grave. Tutti sanno oramai come quest'opera di riscatto va dovuta più all'azione diretta, personale, intelligente di chi vi si consacra, anzichè agli articoli di un regolamento qualsiasi; ma talune norme generali è mestieri che l'Amministrazione additi, e quelle che si riferiscono agli Stabilimenti di cui trattasi, sono state queste :

« a) creare Stabilimenti speciali, piuttosto che Sezioni speciali, per ciascuna categoria di giovanetti, in guisa che nulla abbiano di comune l'una con l'altra; ma le Sezioni adattare per le diverse categorie di età e di sviluppo fisico e morale;

« b) accettare questi giovanetti, e qualunque sia la loro categoria giuridica, nell'età più tenera che sia possibile, in guisa che la loro educazione possa riescire più agevole;

« c) allontanare questi giovanetti dall'ambiente nel quale crebbero e, occorrendo, anche dalle loro famiglie, ove si tratti di salvarli da un'influenza deleteria e corruttrice; ma rendere invece le comunicazioni più frequenti e più intime, ove ciò possa giovare alla loro respiscenza;

« d) ordinare questi Stabilimenti secondo il sistema delle classi, essendo poco o punto giovevole il sistema collettivo, e non pratico l'altro così detto delle famiglie;

« e) scegliere per questi Stabilimenti un apposito personale (direttivo e di custodia), che sappia comprendere l'importanza della sua missione, e voglia ad essa consacrarsi con amore;

« f) studiare ogni mezzo per riuscire a sradicare dalla maggior parte di questi giovanetti quel sentimento d'ira che cova nei loro cuori, contro tutto e contro tutti — quell'istinto crudele che li spinge a fare il male per il male, ed a provare nella distruzione, nell'offesa, nel dolore altrui l'interna gioia di un prepotente bisogno soddisfatto;

« g) organizzare il lavoro in guisa da non anteporre il beneficio economico dell'Amministrazione a quello dei ricoverati; e questi ricoverati avviare, perfezionare nel mestiere al quale erano destinati o a quello delle loro famiglie, rinunciando affatto all'idea di trasformare in contadini i figli degli operai delle grandi città, e facendo di tutto per evitare che figli di contadini abbandonino la campagna per stabilirsi nelle città, esercitandovi il mestiere appreso nell'Istituto;

« h) adattare, quanto più è possibile, il trattamento dei ricoverati all'ambiente nel quale devono vivere, quando siano rimessi in libertà;

« i) diminuire, quanto più è possibile, la durata del ricovero, affinché i giovanetti non si abituino ad una specie di vita da convento, che toglie forza all'attività individuale;

« l) far seguire ad un primo periodo di ricovero in un Riformatorio il collocamento presso famiglie oneste, ove ciò sia consentito dalla legge ;

« m) ridurre man mano l'azione governativa, a misura che il ricoverato basta a sè stesso ; e fargli godere il beneficio di una liberazione anticipata, ove egli col suo lavoro e con la sua condotta possa rendersi indipendente e dare di sè guarentigia sicura ;

« n) concentrare ogni sforzo — tutti i possibili sforzi — d'accordo colle Società di patronato locali, per collocare presso famiglie oneste quei giovanetti che diano prova di resipiscenza ; e se queste famiglie non bastano, perchè certamente non sarà facile trovarne molte che abbiano i requisiti voluti e vogliano accettare l'incarico, agevolare il loro collocamento presso onesti operai, vuoi nel nostro continente, vuoi all'estero : ciò che non presenterà ostacoli, se le Società di patronato saranno seriamente costituite.

« Tali norme sono in parte attuate dal Regolamento generale, in parte devono esserlo dai Regolamenti interni dei singoli Stabilimenti. »

E dopo aver accennato alle norme che debbono regolare le Case di correzione per i minorenni condannati alle pene del Codice, la Relazione così proseguiva rispetto ai Riformatorii :

« Per quanto poi riferiscesi alle tre categorie di Istituti compresi sotto il nome di Riformatorii, è naturale che le norme direttive dei singoli servizi debbano far parte dei Regolamenti interni, non solo per la natura speciale di questi Istituti, ma per la diversa popolazione che ognuno di essi è destinato a ricoverare.

« Ciò non di meno, per le ragioni dette di sopra, taluni principii generali sono stati nettamente tracciati nel Regolamento, sulle classificazioni da fare, in rapporto all'età dei ricoverati — sui sentimenti che bisogna loro ispirare — sull'istruzione civile, industriale, morale che è d'uopo impartire — sugl'incoraggiamenti che giova dare sulla cura che bisogna avere, affinchè coloro i quali debbano essere liberati prima della maggiore età, vengano, ove d'uopo, messi sotto la tutela prescritta dalle leggi civili.

« E poichè con provvedimento saggissimo la legge sulla pubblica sicurezza ha stabilito il principio che nessun giovanetto possa essere tolto da un Istituto di educazione correzionale e restituito ai genitori, prima del tempo indicato nell'ordinanza, senza il consenso

dell'Autorità competente, così è stato disposto che spetti al Direttore di esso istituto, sentito il parere del Consiglio di disciplina locale ed ottenuta l'autorizzazione dal Ministero, di fare le proposte al Presidente del Tribunale civile, per la relativa ordinanza di rilascio.

« Avendo presenti le condizioni di famiglia dei giovanetti da collocare nei Riformatorii; avendo soprattutto presente di non aumentare il numero degli spostati, è indispensabile che vi siano Riformatorii industriali per i ricoverati appartenenti alla classe operaia — Riformatorii agricoli per gli altri appartenenti alla classe agricola; nè sarà superfluo che uno almeno abbia il carattere di Riformatorio nautico, anche allo scopo di provvedere la marina mercantile di giovani che possano trovare sul mare un utile collocamento.

« D'altro lato occorrerà provvedere ad un Istituto speciale di correzione paterna, per quei giovanetti discoli appartenenti a famiglie civili disposte a pagare una retta; avvegnachè, pur troppo, il numero di questi giovanetti non è piccolo — pur troppo essi si confondono al di d'oggi cogli altri; e da una tale amalgama non possono venir fuori che risultati infelici.

« Nei Riformatorii comuni, l'istruzione civile non può essere quale si converrebbe a persone di una certa condizione sociale; ed un giovinetto che nei suoi primi anni potè essere discolo e che è riuscito ad emendarsi, non deve trovarsi nella sua carriera avvenire con compagni poco graditi, che gli ricordino i *bei tempi* passati insieme.

« Nè meno utile sarebbe un Istituto destinato ai giovanetti i cui genitori siano condannati a lunghe pene, e che, per colpa non loro e per mancanza assoluta di altri parenti, rimangono abbandonati sul lastrico: giovanetti da compiangere doppiamente, perchè mancano di aiuto — perchè portano spesso il sangue viziato dalla depravazione ed avvelenato dai germi del delitto. »

Il senatore Lampertico ha affermato al contrario che le varie classi dei minorenni non sono divise: egli non nega che, in qualche caso, ma raro caso, vi sieno state delle eccezioni, e possano essere stati insieme ricoverati minorenni appartenenti a classi diverse; ma questi singoli casi nulla toccano alle norme generali di divisione accolte nel regolamento carcerario. Nè quando egli reggeva la Direzione delle carceri si limitò a queste grandi divisioni,

ma cercò pure di riunire i rei minorenni secondo particolari specie di delitti, separando, ad esempio, dagli altri i ladri, soprattutto i ladri recidivi, che sono i più pericolosi.

E rispetto all'altra grave asserzione del senatore Lampertico, che si ricoverano nei Riformatorii dei giovanetti poco buoni, i quali poi ne escono pessimi, non si deve dimenticare che nei Riformatorii entrano i peggiori fra i giovanetti traviati, e che non è davvero cosa facile il mantenere l'ordine e la disciplina fra coteste schiere riottose e corrotte.

Tuttavia alcuni Riformatorii, come quelli di Tivoli, di Firenze, di Pisa, di Milano, sono ordinati per modo che gl'inconvenienti lamentati non possono avvenire; in quei Riformatorii, ammirati anche dagli stranieri, non solo i giovani rinchiusi non vi si guastano, ma ne escono, per quanto è possibile, emendati.

Il senatore Lampertico ha citata l'autorità dell'on. Nocito, senza avvertire che questi parlava alla Camera nel 1879 e che da quel tempo si fecero notevoli progressi nell'ordinamento dei nostri Riformatorii. Lo stesso prof. Nocito, quando visitò l'istituto di Tivoli, che è il vero tipo della casa di correzione, ebbe a mutare interamente le sue prime opinioni. È stato citato anche il prof. Lombroso, ma l'illustre psichiatra è, per le sue dottrine, ostile ai Riformatorii di qualunque genere, e qui non è il caso di discutere le sue teorie.

Alcuni Commissari hanno poi fatto dei voti per il collocamento dei minorenni corrigendi presso famiglie private; ma anche questo provvedimento non è sfuggito all'Amministrazione carceraria, intesa ad ottenere con ogni mezzo la riforma dei giovanetti delinquenti; e nel regolamento generale carcerario e sui Riformatorii sono indicate le norme per il collocamento dei minorenni presso le famiglie. Se questo sistema vige con buoni risultati nel Baden, in Svizzera ed in altri Stati, non bisogna, però, trascurare, rispetto al nostro paese, un'osservazione di fatto. In Italia ben poche sono le famiglie che si prestano a ricevere i giovani traviati. Si tratta di un provvedimento per la cui attuazione è necessaria la cooperazione amorevole ed onesta dei privati, senza di che l'Amministrazione da sola riesce impotente.

In quanto alla capacità dei Riformatorii, crede preferibili quelli nei quali si raccoglie un piccolo numero di giovanetti, ed è agevole

comprenderne le ragioni. Ma in Inghilterra (che è lo Stato che anche in questa materia ci porge gli esempi migliori) ed in Germania i piccoli stabilimenti sono istituiti e mantenuti dall'iniziativa e beneficenza private. Nobili signore non disdegnano di occuparsi esse stesse personalmente dei giovani travati; nei quali il vizio è spesso l'effetto immediato delle colpe dei padri e dell'ambiente di miseria e di corruzione in cui sono cresciuti. Del resto non mancarono e non mancano esempi anche in Italia di questa forma saviamente pietosa di carità, ed istituti per i minorenni dovuti a privati cittadini sorsero in varie città. Basta ricordare gli istituti del Turazza a Treviso, dello Spagliardi a Milano, del Colletti e del Currel a Venezia. Ma pur troppo l'uomo fa l'istituto; e quando l'uomo è venuto meno, il Riformatorio ha perduto la vita che gl'infondeva il suo fondatore.

Col nuovo regolamento anche il personale di custodia fu molto migliorato, e si è stabilito un modo di reclutamento atto ad assicurare delle qualità morali di coloro, che devono sorvegliare e custodire i minorenni ricoverati nei Riformatorii. Nè i guardiani addetti a questi devono confondersi colle guardie carcerarie.

Molto potrebbero giovare anche in questa parte le Società di patronato. Egli, quando era Direttore generale delle carceri, per provvedere ai fondi pecuniari coi quali quelle Società potessero adempiere il loro non facile compito, aveva pensato ad alcuni provvedimenti per accrescere la somma di lire 200,000 stanziata in bilancio. Ignora cosa siasi fatto in seguito.

Il Consiglio superiore delle carceri, costituito dal regolamento in vigore, ma in realtà non mai nè nominato nè convocato, avrebbe dovuto dare il suo parere così sulla convenienza di affidare a Riformatorii privati minorenni giudicabili o condannati, come sui modi più acconci per diffondere l'istituzione delle Società di patronato e sui sussidi straordinari da concedersi alle une ed agli altri. Per la vigilanza dei Riformatorii apposite e particolareggiate istruzioni erano date agli Ispettori per raccogliere tutte le notizie più importanti sui giovanetti rinchiusi, informarsi sulla condizione economica dei genitori (soprattutto per constatare per quanti dei ricoverati a spese dello Stato le spese di mantenimento potrebbero essere messe a carico dei parenti), investigare il numero e la condizione dei giovanetti collocati fuori del Riformatorio a cura della Direzione, ri-

cercare se gli usciti dai Riformatorii fossero ricaduti nel delitto o si fossero mantenuti onesti.

Con un'ispezione così regolata si ha modo di seguire giorno per giorno l'andamento del Riformatorio, individuo per individuo, di scoprire i difetti di ciascun istituto, che la pratica palesi, e di recarvi gli opportuni rimedi.

Spera di aver dimostrato quanto e come il Governo abbia sempre avuto a cuore la questione della delinquenza dei minorenni e del ricovero per correzione paterna.

Vorrebbe che il pessimismo a cui è ispirata la Relazione del senatore Lampertico cedesse dinanzi all'evidenza dei fatti, e si tenesse conto dell'opera fin qui compiuta. Meglio dei rimproveri per difetti in gran parte già tolti di mezzo, gioverebbero eccitamenti per proseguire sulla via intrapresa e suggerimenti sui modi più opportuni per raggiungere la meta, che a tutti sta a cuore.

LAMPERTICO. Ringrazia gli onorevoli colleghi che hanno parlato sulla sua Relazione della benevolenza con la quale hanno voluto apprezzare il suo lavoro, e delle utili considerazioni, delle pratiche osservazioni con cui hanno contribuito a svolgere e ad illustrare, meglio che egli per la brevità del tempo non avesse potuto, l'importante argomento. Il quale non dubita sarà oggetto di ulteriori studi per parte della Commissione e così potrà essere meglio disegnato il quadro di cui egli non tracciò che alcune linee e si potrà giungere a risoluzioni concrete, atte a riparare ai mali accennati.

Risponderà quindi brevemente ai singoli appunti che gli sono stati mossi.

Il senatore Boccardo ha notato come egli non abbia tenuto conto nella sua Relazione dei minori che si son trovati esposti al pericolo, perchè sin dalla prima età costretti dai loro genitori ad accattare. Se non ne ha parlato nella sua Relazione, convien dire che molte volte si dimentica ciò che più preme, poichè in vero ben di frequente così deplorabile spettacolo lo ha fatto pensare e piangere.

Convieni pure con quanto ha detto il senatore Boccardo circa l'azione risanatrice della vita marinaresca; e crede anch'egli che il faticoso e disciplinato lavoro del mozzo su di una piccola nave

abbia per i giovani discoli maggiore forza educativa, che non la dimora su di una gran nave ancorata in un porto.

Riconosce intieramente giusta l'osservazione del senatore Costa, che la correzione paterna va studiata sotto due differenti aspetti, cioè quello *statistico* e quello *legislativo*; nei provvedimenti di *cognizione* e nei provvedimenti di *esecuzione*. Egli trattò l'argomento sotto il solo aspetto statistico, e le sue conclusioni miravano appunto ad ottenere notizie maggiori di quelle, che ora si posseggono per lo studio e conoscenza dell'argomento.

Verrà ora agli appunti del comm. Beltrani-Scalia, il quale si è lagnato come, per quanto concerne i Riformatorii, egli non abbia tenuto conto dei miglioramenti da poco introdotti e delle recenti innovazioni legislative.

Prima d'ogni altra cosa egli vuole schiettamente dichiarare che non è secondo a nessuno nel riconoscere le grandi benemerenze del comm. Beltrani-Scalia anche in questa parte dell'amministrazione delle carceri.

Quanto alle lacune ed alle troppo recise affermazioni della sua Relazione, occorre aver presente che l'argomento suo principale, quello di cui gli era stato fatto l'onore di affidargli la trattazione, si è l'istituto della correzione paterna, non i Riformatorii. Di questi egli si è occupato per addentellato, ma in via secondaria e per accenni, senza intendere affatto di esaurire l'argomento. Anzi tutta la sua Relazione ha il carattere di un lavoro preliminare, non è che un inizio di studio e di ricerche. Le stesse osservazioni fatte nell'adunanza di ieri ed in questa dimostrano la necessità e l'utilità di continuare in queste ricerche e in questi studi e si propone di continuarvi egli medesimo, se così piacerà alla Commissione.

Se non ha tenuto conto del nuovo regolamento carcerario, ciò fu perchè gli mancavano gli elementi per giudicare quale pratica attuazione esso abbia avuto, e sino a che punto le savie disposizioni in esso introdotte per opera del Beltrani-Scalia, sieno già entrate in esecuzione. Nè col ricordare gl'inconvenienti lamentati da vari scrittori nei nostri Riformatorii ha inteso punto di muovere rimproveri o accuse all'Amministrazione delle carceri. Ha per guida costante nell'adempimento dei suoi uffici il rispetto dovuto alle Amministrazioni dello Stato e la persuasione che, se giova disvelarne i difetti e cercarne i rimedi, non conviene scuoterne l'auto-

rità nell'opinione pubblica. Sarà sua cura di giovarsi, nel proseguimento di questi studi, di tutte le osservazioni del comm. Beltrani-Scalia; e propone, che, per ora, venga stampata la prima parte soltanto della sua Relazione, quella che riguarda la correzione paterna.

Nella prossima sessione egli ripresenterà integrata e compiuta la seconda parte concernente i Riformatorii.

MAZZUCHELLI. Tributa caldi elogi al comm. Beltrani-Scalia per il modo intelligente e zelante con cui attese al riordinamento dei Riformatorii allorquando era a capo della Direzione generale delle carceri. Egli che in quegli anni apparteneva al Ministero dell'interno poté da vicino apprezzare la solerte ed efficace opera del comm. Beltrani e constatare i grandi e proficui risultati da lui ottenuti, ad onta delle molte e gravi difficoltà che dovette superare.

Dopo le dichiarazioni fatte dall'on. senatore Lampertico, si astiene dall'espore alcune osservazioni che intendeva rivolgergli sulla seconda parte della sua dotta Relazione. Solo crede opportuno d'informarlo, affinchè se ne possa giovare nel corso delle indagini che si propone di continuare, come il Ministero dell'interno abbia sempre raccolte notizie statistiche sui minorenni ricoverati nei Riformatorii. Presso lo stesso Ministero si tiene anche la statistica dei minorenni che, avendo raggiunto i 18 anni, furono sottoposti alla giudiziale ammonizione od assegnati a domicilio coatto.

Intorno poi al ricovero dei minorenni discoli, furono impartite speciali istruzioni, e precisamente nei sensi desiderati dall'on. Lampertico, dal Ministero di grazia e giustizia con le Circolari del 20 luglio 1870 e del 31 luglio 1879. Le quali Circolari furono, a cura del Ministero dell'interno, comunicate alle Autorità di pubblica sicurezza, perchè le avessero a tenere presenti per quanto potessero riguardare le loro attribuzioni, e specialmente nel raccogliere e nel fornire le informazioni di cui fossero richieste dall'Autorità giudiziaria.

PENSERINI. Desidera dare uno schiarimento all'on. Lampertico a proposito di quanto ha detto circa al fatto, che il Presidente del Tribunale, nel decreto con cui ordina il ricovero del minorenne, non designa la Casa od Istituto di educazione o correzione, ove il minorenne dev'essere rinchiuso. Ciò non si può affermare in modo assoluto. Non vi è designazione quando il ricovero avvenga in un istituto go-

vernativo, e in tal caso non potrebbe esservi. Ma quando il Riformatorio a cui viene inviato il minorenne è privato, il nome e il luogo dell'istituto stesso può essere indicato, consentendovi il Direttore, nella domanda con cui si chiede il ricovero del minorenne e nella ordinanza del Presidente.

In merito alle conclusioni presentate dal Relatore, questi vorrebbe che spettasse al Presidente del Tribunale di provvedere sulla competenza passiva delle spese. Egli crede piuttosto che il regolamento di queste spese sia un provvedimento esecutivo e che giustamente non sia attribuito al Presidente del Tribunale, cui tutt'al più incombe di raccogliere le opportune informazioni e notizie.

Per ciò che concerne la seconda proposta del Relatore, ossia le ulteriori notizie da chiedere per lo studio dell'istituto della correzione paterna, egli dubita che i Presidenti dei Tribunali siano in grado di dare risposta alle domande dei numeri 5 e 6, e sarebbe opportuno che il Relatore non vi insistesse.

COSTA. Accetta la proposta del senatore Lampertico. Ma affinché la trattazione intorno ai Riformatorii, che il Relatore si propone di presentare riveduta ed ampliata in una prossima sessione, riesca proficua, conviene tracciare sin d'ora un indirizzo agli studi che il Relatore e la Commissione intendono di proseguire.

A due punti noi dobbiamo rivolgere soprattutto la nostra attenzione e le nostre indagini: da un lato, alle ordinanze di ricovero ed al funzionamento dell'istituto della correzione paterna per parte dell'Autorità giudiziaria; dall'altro, ai provvedimenti di esecuzione, investigando come sorsero gli istituti di ricovero ed i Riformatorii, quale ne sia l'ordinamento e la disciplina, quali i risultati sociali e morali che essi danno.

Circa al primo punto, ossia all'attuazione che ha nella nostra pratica legislativa e nei nostri costumi l'art. 222 del Codice civile, occorre aver presente che l'istituto di ricovero dei minorenni si è, nell'applicazione sua, snaturato, diventando un istituto di beneficenza, un mezzo, a cui i genitori non di rado ricorrono per far mantenere i figli a carico dello Stato. La colpa è piuttosto dei genitori e della necessità stessa delle cose, che non del Magistrato, il quale, nel decretare il ricovero, cede in parecchi casi dinanzi allo spettacolo della miseria, e lascia che il cuore domini la volontà;

ovvero, in altri casi, è vinto dalla considerazione che il lasciare i figli alla cura paterna sarebbe per essi un maggior male e ne diverrebbe probabile il loro completo traviamiento. Riesce quindi, se non impossibile, per lo meno difficilissimo di porre un freno alla tendenza che deploriamo dell'abuso dell'art. 222.

Lo sforzo deve essere diretto a rendere cotesto abuso meno grave, meno pericoloso; ed un freno potrebbe forse trovarsi, imponendo al Magistrato l'obbligo di motivare il decreto con cui ordina il ricovero. È elevato il concetto col quale si esclude la motivazione, ma non può nascondersi che forse l'enumerazione dei motivi renderebbe meno corrivi e più cauti così i genitori, come i magistrati. Raccomanda al senatore Lampertico di fare oggetto dei suoi studi tale questione, ponendo in luce il continuo aumentare delle domande di ricovero ed in quali casi prevalgano le domande dei genitori ed in quali le denunce della pubblica sicurezza, a quali classi appartengano i minori di cui si chiede il ricovero, se fra i minorenni corrigendi siano più numerosi quelli delle città o quelli delle campagne, quali siano le condizioni morali dei genitori.

Per quanto concerne il modo di esecuzione del provvedimento, occorre accertare se e come siano osservate le disposizioni del regolamento carcerario, opera insigne del comm. Beltrani-Scalia, che però, solo in parte, fu messo effettivamente in atto. E converrà altresì esaminare se sieno in numero sufficiente gli istituti destinati al ricovero dei minorenni per correzione paterna, se debbansi preferire gli istituti pubblici o quelli privati, i grandi, che posson contenere molti giovanetti, ai piccoli, che ne raccolgono soltanto pochi.

BELTRANI-SCALIA. Ringrazia il senatore Lampertico delle parole dette a suo riguardo e si compiace del suo intendimento di proseguire in questi studi e di tener conto di ciò che si è fatto ultimamente in Italia. Approfondendo un così difficile e vitale argomento, come è questo dei Riformatorii e della delinquenza dei minorenni, egli farà opera indubbiamente utilissima.

FERRI. Desidera che il senatore Lampertico raccolga notizie di fatto specialmente per quanto concerne l'esecuzione data ai provvedimenti di ricovero.

Occorre distinguere le varie classi dei minorenni rinchiusi, indicare se nei Riformatorii vi sia l'isolamento notturno cellulare, giacchè in caso diverso la correzione diurna viene annullata dall'agglomeramento notturno; accertare se nei Riformatorii ed istituti governativi e privati sia incipiente o prevalente il sistema delle colonie agricole.

FORTIS. Vorrebbe che il Relatore facesse oggetto delle sue indagini anche il seguente punto, se, cioè, non sia meglio affidare alla responsabilità dei poteri locali questo servizio del ricovero dei minorenni per correzione paterna, senza, però, togliere con ciò il diritto di sorveglianza, spettante all'Amministrazione centrale.

LAMPERTICO. Non dimenticherà di tener conto dei desideri espressi dagli on. Costa, Ferri e Fortis.

LUCCHINI. Ricorda come dell'argomento della correzione paterna e del ricovero dei minorenni egli ebbe già ad occuparsi in un discorso alla Camera dei deputati il 12 dicembre 1892, in occasione della discussione del bilancio dell'interno.

Annette per parte sua speciale importanza al primo aspetto della questione, ossia all'azione del Magistrato nell'ordinare il ricovero.

Quanto all'ordinamento dei Riformatorii, vi è stato effettivamente un progresso durante gli ultimi anni. Basti ricordare gli istituti di Tivoli, di Firenze, di Pisa e di Milano, meritevoli di speciale considerazione.

Ma altri istituti, ad esempio quello di Bologna, lasciano ancora molto a desiderare; oltre di che nelle carceri giudiziarie sono talora agglomerati dei minorenni con degli adulti, come egli stesso ebbe personalmente a constatare.

Prega il senatore Lampertico che nel suo nuovo studio non trascuri la condizione economica dei genitori dei minorenni e raccolga quante maggiori notizie può sulle condizioni personali dei ricoverati.

Presenta una proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Lampertico, che è del seguente tenore:

« Propongo che si stampi soltanto la prima parte della Rela-

« zione, cioè fino al n. VII, e che si ripresenti nella sessione del
« giugno la seconda parte integrale.

« LAMPERTICO. »

La Commissione approva (1).

PRESIDENTE. Mette ai voti la seguente proposta dell'on. Lucchini:

« La Commissione, accogliendo la proposta del senatore Lam-
« pertico, lo prega di proseguire, con la cooperazione del Comitato,
« i suoi studi intorno al ricovero dei minorenni per correzione
« paterna, sia dal punto di vista del provvedimento giudiziario,
« sia da quello del sistema di ricovero e di correzione, esten-
« dendo le proprie ricerche alle condizioni economiche e ad altre
« circostanze personali dei congiunti dei minorenni e al modo con
« cui funzionano gli istituti nei quali sono ricoverati i detti mino-
« renni.

« LUCCHINI. »

La Commissione approva.

COSTA. D'accordo col prof. Lucchini, vorrebbe pregare la Commissione di dare incarico al Comitato di studiare nella sua applicazione ed esecuzione il sistema penale del nuovo Codice. Presenta a tal fine una proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta presentata dai Commissari Costa e Lucchini, che è del seguente tenore:

« Ritenuta la necessità di studiare nelle sue funzioni pratiche
« ed esecutive la scala delle pene stabilite nel nuovo Codice penale;

« La Commissione incarica il Comitato di raccogliere i dati re-
« lativi all'esecuzione delle pene inflitte a norma del nuovo Codice
« penale e di riferirne alla Commissione in una delle prossime riu-
« nioni.

« COSTA — LUCCHINI ». »

La seduta è tolta a mezzogiorno.

(1) Rispetto a questa proposta si veggia l'avvertenza a pag. 74.

Seduta del 17 marzo 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare intorno alle proposte concernenti le tutele, presentate dai Procuratori generali, intorno alle quali furono incaricati di riferire i Commissari Penserini e Sandrelli e prega quest'ultimo di dar lettura della Relazione.

SANDRELLI. Legge la Relazione.

Relazione dei Consiglieri Penserini e Sandrelli sulle proposte di provvedimenti presentate da alcuni Procuratori generali di Corte d'appello pel più regolare andamento del servizio delle tutele.

In adempimento dell'incarico loro affidato dall'on. Presidente della Commissione nell'adunanza del 14 volgente, i sottoscritti hanno preso in esame le proposte, che i Procuratori generali delle Corti d'appello hanno presentato giusta la richiesta del Ministero della giustizia del 1° febbraio decorso, intorno ai provve-

dimenti più urgentemente reclamati pel migliore andamento del servizio delle tutele.

Sia per la brevità del tempo assegnato, che non consentiva un più maturo studio delle varie proposte formulate, sia principalmente pei precisi termini del ricevuto incarico, i sottoscritti hanno limitato il loro esame alle proposte di provvedimenti aventi carattere puramente amministrativo. In proposito si è considerato che soltanto di queste è possibile un'immediata attuazione: mentre le altre proposte relative ad innovazioni e riforme d'indole legislativa è sembrato che più utilmente possano formare oggetto di osservazione e di studio all'illustre collega incaricato anche in quest'anno, come nei precedenti, di riferire su questo importantissimo servizio nella sessione ordinaria del prossimo giugno.

Fra le proposte aventi carattere amministrativo si è poi creduto di scegliere quelle più importanti, più sostanziali e più direttamente efficaci a raggiungere l'intento desiderato, trascurandosi quelle che apparivano di ordine secondario e di meno facile e meno pratica esecuzione.

Esaminati, alla stregua dei suespressi criteri, i rapporti fin qui pervenuti dai Procuratori generali di Ancona, Aquila, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Catania, Genova, Lucca, Messina, Milano, Parma, Torino e Trani, i sottoscritti sono stati concordi nello scegliere e nel sottoporre alla considerazione ed agli apprezzamenti dell'onorevole Commissione le proposte seguenti:

1° Che gli Ufficiali dello stato civile debbano denunziare ai Pretori anche le nascite di bambini di genitori ignoti, quando non sono collocati in un pubblico ospizio, estendendosi anche a questo caso la compilazione della scheda prescritta dalle Circolari del Ministero della giustizia in data del 15 dicembre 1889, n. 1230, e del 24 maggio 1892, n. 1266, e richiamandosi in questa occasione gli Ufficiali stessi all'esatta osservanza delle Circolari anzidette;

2° Che, di concerto tra i Ministeri della giustizia e dell'agricoltura e commercio, sia prescritto ai Pretori che, in occasione delle verifiche quadrimestrali ai registri dello stato civile, accertino se gli Ufficiali dello stato civile abbiano ottemperato alle disposizioni delle Circolari succitate e alla disposizione ora aggiunta, come nel precedente n. 1;

3° Che sia prescritto ai Pretori di rimettere periodicamente, ad esempio ogni semestre, al Procuratore del Re un elenco nominativo dei minorenni sotto tutela, con l'enunciazione delle denunce ricevute dagli Ufficiali dello stato civile, delle tutele aperte e delle eseguite convocazioni dei Consigli di famiglia, e di tutela. A questo proposito si nota che il Procuratore generale di Brescia ha fornito le specifiche indicazioni di analogo modulo di siffatto elenco.

L'elenco dovrebbe essere accompagnato da una particolareggiata Relazione sul funzionamento di ciascuna tutela, sia che il Consiglio di famiglia o di tutela si sia radunato direttamente presso il Pretore, sia che le convocazioni siano state delegate al Conciliatore nei Comuni che non sono sede di Pretura, giusta l'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261;

4° Che sia ordinato di tenere negli uffici delle regie Procure presso i Tribunali un registro generale nominativo delle tutele aperte nel circondario, eseguendo le opportune iscrizioni, varianti e cancellazioni in conformità delle notizie risultanti dagli elenchi periodicamente inviati dai Pretori;

5° Che i Procuratori del Re siano richiamati ad esercitare un'attiva vigilanza sulle tutele, eseguendo frequenti ispezioni così presso gli uffici di Pretura residenti nel capoluogo del circondario, come presso gli altri uffici mandamentali, in occasione di trasferte per procedimenti penali o per altri incarichi inerenti alle funzioni del Pubblico Ministero;

6° Che i Pretori siano richiamati a curare l'esatto adempimento dell'art. 303 del Codice civile; pel quale effetto, valendosi della facoltà loro demandata dalla legge, essi dovranno anche, ove occorra, convocare d'ufficio i Consigli di famiglia, e denunziare al Procuratore del Re i tutori che non presentino gli stati annuali, per i provvedimenti da prendersi ai termini del Codice civile;

7° Che i Procuratori del Re ed i Pretori siano invitati a curare che per i minorenni senza patrimonio i Consigli di famiglia e di tutela siano convocati d'ufficio almeno una volta all'anno, per la protezione degli interessi morali del minorenne, per l'indirizzo della sua educazione e pel resoconto morale, che, anche in questi casi, deve dare il tutore;

8° Che i Pretori si accertino e riferiscano ai Procuratori del

Re sull'esatto adempimento dell'art. 814 del Codice di procedura civile;

9° Che sia promossa l'instituzione del patronato dei minorenni, allo scopo di proteggere i loro interessi morali ed economici.

Tali sono le proposte che sono sembrate più importanti, più pratiche, più suscettibili di pronto esplicitamento, e che sono anche le più raccomandate e le più ripetute nei vari rapporti dei Procuratori generali. Nella massima parte le sopra enumerate proposte non sono che un richiamo alla più esatta osservanza delle norme legislative vigenti: ed a questo proposito è opportuno riferire la giusta osservazione, che il Procuratore generale della Corte d'appello di Torino espresse nel suo rapporto coi termini seguenti: « Il patrio
« legislatore ha conferito ai Pretori, nella costituzione delle tutele e
« nell'esercizio delle medesime, tali diritti e tali doveri, che, quando
« siano per loro parte scrupolosamente osservati e gli uni e gli altri,
« non può mancare ad ogni minore orfano la prescritta regolare tu-
« tela. »

Oltre le proposte sopra indicate, i sottoscritti ravvisano la convenienza di ricordare alla Commissione anche un'altra saggia e provvida proposta, che fu suggerita dall'onorevole collega senatore Righi e che si può riassumere nei seguenti termini:

10°. Sia disposto che il Cancelliere del Tribunale comunichi al Pretore il dispositivo di ciascun decreto di omologazione di deliberazione consigliare nei casi previsti dall'art. 301 del Codice civile, affinchè il Pretore ne faccia prendere nota nel registro delle tutele e nel fascicolo di quella tutela a cui si riferisce la deliberazione omologata dal Tribunale; e quando il Consiglio di famiglia o di tutela sia chiamato a deliberare sopra altro atto od operazione modificativa del patrimonio pupillare, il Pretore debba ricordare la precedente deliberazione, facendone cenno nel verbale della nuova, per norma del Tribunale, al quale l'ulteriore omologazione sarà richiesta.

Vedrà la Commissione se a proposito di tutte o di alcune delle proposte sopra specificate sia da esprimersi il voto che l'on. Ministro Guardasigilli ne faccia oggetto di opportuni richiami ed istruzioni ai dipendenti uffici delle Regie Procure, delle Preture e dello stato civile.

Ed in questa occasione potrà la Commissione emettere il suo autorevole voto anche in merito alle comunicazioni del Comitato relative ai Consigli di famiglia e di tutela, esposte nell'adunanza del 13 corrente, e più specialmente sui due argomenti, che, mentre furono accennati nelle comunicazioni stesse, non trovano riscontro nelle proposte sopra riferite, e che sono appunto i seguenti:

a) Sulle ulteriori premure, che la Commissione credesse convenienti da parte del Ministero della giustizia a quello dell'interno, dal quale nessuna risposta finora pervenne circa l'applicazione degli art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;

b) Sull'opportunità che dal Ministero della giustizia sia richiamata l'attenzione dei Procuratori del Re e dei Pretori sulla massima sancita dalla Corte di cassazione di Roma, con la sentenza del 21 giugno 1893, la quale, interpretando l'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261, stabilì che il Pretore possa delegare ai Conciliatori, nei Comuni fuori della sede della Pretura, non già la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela, ma soltanto le successive convocazioni dei Consigli medesimi.

COSTA. In generale è favorevole a tutte le proposte dei colleghi Penserini e Sandrelli. Egli crede però che anche quest'ufficio della tutela attenga per molta parte ai costumi e all'abito morale delle popolazioni, e dove queste non aiutino con la volenterosa opera loro, nè le leggi nè lo zelo dei magistrati possano riuscire sufficienti. Pur troppo dobbiamo dolerci che non si diano maggiori cure alle tutele senza patrimonio, a quelle appunto che richiederebbero dalle Autorità pupillari maggiore spirito di carità e di sacrificio.

La Commissione fa opera buona nel continuare ad occuparsi amorevolmente di quest'argomento. Per raggiungere con certezza di esito il fine che proseguiamo, occorre però limitare le nostre domande a quelle sole che sono possibili d'attuazione, vigilando perchè le Amministrazioni degli ospizi osservino rigorosamente le prescrizioni date.

Intorno alla seconda proposta in particolare, gli sembra che la prescrizione circa l'invio al Pretore della cedeletta d'avviso della morte di una persona in istato di vedovanza con figli minorenni

non concerna tanto un servizio di stato civile, quanto un semplice atto di governo e il Pretore potrebbe non avere alcuna autorità di fare indagini per accertare se a quella disposizione si ottemperi. Occorrerebbe investire, in certo qual modo, i Pretori di questa autorità ed egli modificherebbe quella proposta nel senso che, di concerto tra i Ministri del commercio e della giustizia, fosse prescritto ai Pretori di accertare se e come si adempia all'obbligo sovra accennato.

SANDRELLI. Dalle diverse proposte presentate dai Procuratori generali di Corte d'appello, egli sceverò, d'accordo col collega Penserini, quelle di meno difficile attuazione.

Conviene intieramente nelle osservazioni del senatore Costa circa alla seconda proposta ed accetta la modificazione da lui desiderata.

PENSERINI. Insiste sul concetto che la Commissione non intende di prendere provvedimenti per migliorare il servizio delle tutele, ma soltanto di sottoporre al Ministero il risultato degli studi suoi e dei Procuratori generali e le proposte che di questi studi sono diretta conseguenza: vedrà poi l'on. Ministro quali di esse debbano attuarsi.

PRESIDENTE. Le deliberazioni con cui si chiude la Relazione saranno presentate al Ministro Guardasigilli come un contributo di studi, come punto di partenza per concretare disposizioni praticamente efficaci per la tutela dei minorenni.

Ciò premesso, invita la Commissione a deliberare sulle proposte dei Relatori Penserini e Sandrelli, con la modificazione alla seconda proposta fatta dall'on. Costa.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Invita il senatore Costa a riferire intorno ai ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa.

COSTA. Legge la sua Relazione.

Relazione del senatore Costa sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa.

I.

Signori! — L'esercizio del diritto elettorale politico ed amministrativo non ha formato finora argomento di indagini statistiche ufficiali continue, sistematiche, esaurienti.

Nell'ordine politico si hanno bensì degli studi completi sui risultati delle elezioni generali avvenute negli anni 1861, 1865-66, 1867, 1870, 1874, 1876, e su quelle compiute per ciascuna convocazione dei Comizi generali negli anni 1882, 1886, 1890 e 1892, cioè a dire su tutte quelle che ebbero luogo dalla costituzione del Regno d'Italia; dalle quali si può ritrarre sicuro criterio dell'estensione e del modo onde venne esercitato il diritto elettorale politico e porne a confronto i risultati nelle diverse fasi che ha attraversato prima e dopo la riforma elettorale del 1882, col voto limitato, o col suffragio esteso, col Collegio uninominale e collo scrutinio di lista.

Nell'ordine politico ed amministrativo insieme si hanno pure *delle statistiche degli elettori amministrativi e degli elettori politici secondo le liste definitivamente approvate per l'anno 1883, per l'anno 1887, per l'anno 1889.*

Ma se queste ed altre notizie analoghe, sommariamente raccolte e pubblicate nell'*Annuario statistico italiano*, sotto la rubrica *Elezioni politiche ed amministrative*, rendono conto, con esattezza di criteri, ampiezza di notizie e diligenza di analisi statistica, dello stato delle liste elettorali, politiche ed amministrative, necessariamente limitate allo speciale scopo cui erano dirette, non hanno potuto abbracciare e svolgere l'ampio tema dalle sue origini, e seguirlo nelle diverse fasi che deve attraversare fino al momento in cui le liste diventano esecutive, affinché risulti manifesto il modo onde il diritto elettorale attivo viene accertato nelle diverse parti del Regno.

Mi affretto a dire che il chiaro concetto dell'importante argomento non è mancato per certo negli uffici della statistica ufficiale e nell'egregio collega nostro, che li dirige con una tenacità di propositi ed un intelligente spirito di iniziativa veramente singolari:

ma sono mancati i mezzi e si è subito forse in questo, come in altri vitali argomenti di statistica civile, l'influenza di quella olimpica noncuranza e di quella incredulità morbosa che, atrofizzando l'azione della statistica, non riescono a nascondere la ripugnanza a quelle indagini pazienti, a quelle diligenti meditazioni dalle quali la statistica ritrae serietà, autorità, efficacia.

Non può essere tema di questa Relazione esaminare se la statistica debba ricercare e raccogliere nuovi elementi per studiare nelle loro cause quei sintomi evidenti di trascuranza e di stanchezza che si appalesano nell'esercizio del diritto elettorale: è invece suo compito portare allo studio dell'importante problema il contributo della statistica giudiziaria, limitata finora ad indicare, nella statistica civile, il numero delle controversie in materia di capacità elettorale attiva e passiva portate davanti alla Magistratura, estendendolo, in esecuzione dell'ordine del giorno votato dalla Commissione, su proposta del nostro collega Lampertico, l'11 giugno 1893, ad una *più particolareggiata indagine intorno ai ricorsi presentati nell'ultimo quinquennio alle Autorità giudiziarie, in materia elettorale politica ed amministrativa.*

Compiuta l'inchiesta pel quinquennio dal 1888 al 1892, e raccolte dalla Direzione generale di statistica le notizie che essa ha fornito nei prospetti che ho l'onore di presentare, adempio all'incarico affidatomi dal Comitato, di rendere conto delle sue risultanze, di analizzarle, di rilevarne i caratteri e di richiamare la vostra attenzione sugli apprezzamenti ai quali le risultanze medesime possono dar luogo.

II.

E prima di tutto, delle controversie in *materia elettorale politica.*

I ricorsi presentati alle Autorità giudiziarie in materia elettorale politica ai termini dell'art. 37 della legge 24 settembre 1882 vanno divisi in due gruppi:

- 1° ricorsi per iscrizione sulle liste;
- 2° ricorsi per cancellazione dalle liste.

Ciascuno di questi due gruppi va suddiviso in due sezioni:

- a) ricorsi proposti da privati elettori;
- b) ricorsi proposti dal Pubblico Ministero.

È inutile riferire le cifre relative a ciascun anno: basta analizzare le medie del quinquennio.

I *ricorsi per iscrizione sulle liste* presentati da privati sarebbero, in media per ciascun anno:

43 accolti,
64 respinti, e quindi
107 in tutto; che ottennero l'intento dell'iscrizione di
1082 cittadini, e quindi
25 in media per ciascun ricorso accolto.

Quelli presentati dal Pubblico Ministero sarebbero, in media:

9 accolti,
0. 20 respinti, e quindi
9 o poco più in tutto; pei quali si è conseguita l'iscrizione di
71 cittadini e quindi di
8 per ciascun ricorso accolto.

Si hanno adunque in complesso:

52 ricorsi accolti e
64 respinti, vale a dire
116 in tutto; coi quali si è conseguita l'iscrizione di
1153 cittadini, e quindi di
22 circa per ciascun ricorso accolto.

Notevole è in questi dati:

- a) la proporzione assai modesta dei ricorsi del Pubblico Ministero, in confronto di quelli presentati dai privati;
- b) la proporzione numerica pure assai modesta di cittadini dei quali venne richiesta l'iscrizione dal Pubblico Ministero, che non raggiunge neppure il 7 per cento di quelli pei quali venne richiesta l'iscrizione dai privati;
- c) la proporzione quasi trascurabile dei ricorsi del Pubblico Ministero che non furono accolti, essendone stato respinto uno solo in 5 anni.

I ricorsi per cancellazione dalle liste presentati dai privati sarebbero, nella media quinquennale:

21 accolti,
25 respinti, e quindi
46 in tutto; ed avrebbero raggiunto l'intento per
3 cittadini defunti o supposti;
193 mancanti del requisito di saper leggere e scrivere;
769 per altri motivi; e quindi
965 in tutto, corrispondenti alla proporzione media di
46 cittadini cancellati dalle liste per ciascun ricorso accolto.

Quelli presentati dal Pubblico Ministero sarebbero, in media:

130 accolti;
12 respinti, e quindi
142 in tutto; che avrebbero raggiunto l'intento per
43 cittadini defunti o supposti;
2037 mancanti del requisito di saper leggere e scrivere;
2902 per altri motivi; e quindi
4982 in tutto, corrispondenti alla proporzione media di
38 cittadini cancellati dalle liste per ciascun ricorso accolto.

E quindi in complesso:

151 ricorsi accolti;
37 respinti, colla cancellazione dalle liste di
5947 cittadini, corrispondenti a
39 cittadini cancellati dalle liste per ogni ricorso accolto.

I ricorsi per cancellazione mettono quindi in evidenza fenomeni opposti a quelli segnalati a proposito dei ricorsi per le iscrizioni; notandosi:

a) un numero notevolmente maggiore di ricorsi del Pubblico Ministero, triplo almeno di quelli presentati dai privati;

b) un numero notevolmente maggiore di cittadini dei quali il Pubblico Ministero ha chiesto la cancellazione, che è più che quintuplo di quelli per i quali la cancellazione fu chiesta dai privati;

c) un numero notevolmente maggiore di ricorsi accolti, che per il Pubblico Ministero è del 92 per cento, mentre per i privati raggiunge appena il 46 per cento.

Tutto ciò pei risultati complessivi. Ma è necessario rendersi ragione dello sviluppo di queste risultanze nel tempo e nello spazio.

Nei rapporti del tempo, sol che si getti uno sguardo sulle tavole, si scorge evidente una recrudescenza saltuaria nel numero dei ricorsi, che si manifesta negli anni in cui avviene o si suppone che possa avvenire la convocazione dei Comizi generali.

Quindi se nell'anno 1888 si hanno

50 ricorsi per iscrizione concernenti
567 cittadini, e
28 ricorsi per cancellazione per
133 cittadini,

nell'anno 1889 si hanno

188 ricorsi per iscrizione di
1113 cittadini e
338 ricorsi per cancellazione, coi quali fu ottenuta la cancellazione di

8921 cittadini;

e per l'anno 1892

130 ricorsi per iscrizione di
1773 cittadini, e
257 ricorsi per cancellazione, che conseguirono lo scopo per
7758 cittadini; in una proporzione, per gli uni e per gli altri, pressochè doppia di quella verificatasi nel precedente anno 1891.

Nei rapporti della distribuzione dei ricorsi, le Corti d'appello alle quali furono presentati possono essere classificate nel seguente ordine decrescente:

CORTI D'APPELLO.

RICORSI PER ISCRIZIONE (Media quinquennale)				RICORSI PER CANCELLAZIONE (Media quinquennale)			
Numero dei ricorsi		Numero dei cittadini iscritti		Numero dei ricorsi		Numero dei cittadini cancellati	
Palermo	35	Palermo	475	Aquila	39	Aquila	1039
Catania	13	Catania	181	Venezia	33	Genova	991
Napoli	10	Trani	105	Genova	18	Messina	939
Catanzaro	8	Messina	103	Catanzaro	16	Catanzaro	503
Trani	6	Catanzaro	84	Napoli	13	Catania	470
Cagliari	6	Napoli	45	Milano	11	Venezia	421
Venezia	6	Casale	27	Catania	9	Napoli	290
Messina	5	Venezia	26	Cagliari	8	Bologna	262
Aquila	5	Ancona	25	Trani	7	Parma	228
Ancona	5	Aquila	22	Ancona	4	Trani	187
Roma	3	Bologna	20	Bologna	4	Casale	175
Genova	3	Genova	18	Parma	4	Cagliari	150
Milano	3	Cagliari	9	Palermo	3	Brescia	54
Casale	2	Torino	5	Messina	3	Milano	41
Bologna	1	Roma	4	Casale	3	Roma	38
Firenze	1	Milano	4	Brescia	2	Ancona	19
Lucca	1	Firenze	»	Lucca	2	Lucca	10
Torino	1	Lucca	»	Roma	1	Torino	»
Parma	»	Parma	»	Torino	1	Firenze	»
Brescia	»	Brescia	»	Firenze	»	Palermo	»

Questa classificazione accenna bensì ad una maggiore attività di ricorsi elettorali nelle provincie del mezzogi; ma non fornisce elementi sufficienti per affermare che in una piuttosto che in un'altra parte della penisola sia stato esercitato con maggiore diligenza o con maggiore larghezza il diritto di ricorso; tanto più che le differenze, talora anormali, derivano dai ricorsi del Pubblico Ministero, che dipendono, nel maggior numero dei casi, dalle istanze delle Autorità politiche.

Il confronto del numero dei ricorsi col numero dei cittadini iscritti o cancellati dalle liste mette invece in chiaro questo carattere notevole, che non sono rari i ricorsi, dirò così, *contra turbam*,

rivelato dall'esiguo numero di ricorsi in confronto del numero dei cittadini cui si riferiscono: sintomo non trascurabile per studiare se il ricorso, più che l'esercizio legittimo di un diritto, non sia talora un'arma per combattere la lotta elettorale.

III.

In secondo luogo, conviene rifare la stessa via per le controversie elettorali *in materia amministrativa*.

I ricorsi presentati alle Autorità giudiziarie in materia amministrativa, estendendosi anche alla capacità di essere eletti, debbono essere divisi in tre gruppi :

- a) ricorsi per iscrizione nelle liste;
- b) ricorsi per cancellazione dalle liste;
- c) ricorsi in materia di eleggibilità ai Consigli comunali; suddividendo ciascuno di essi in due categorie, secondo che presentati da privati o dal Pubblico Ministero.

I *ricorsi per iscrizione nelle liste* presentati da privati, nella media quinquennale 1888-92, furono :

- 338 accolti ;
- 645 respinti ;
- 983 in tutto ; pei quali
- 4352 cittadini ottennero l'intento dell'iscrizione; e quindi
- 13 circa per ciascun ricorso accolto.

Quelli presentati dal Pubblico Ministero furono :

- 1 accolto, pel quale
- 12 cittadini vennero iscritti nelle liste, e quindi
- 12 per ciascun ricorso accolto : nessuno fu respinto.

E quindi in tutto :

- 339 ricorsi accolti ;
- 645 respinti, e
- 4364 cittadini iscritti ; e quindi
- 13 per ciascun ricorso accolto.

Leggendo soltanto queste cifre, appare notevole :

a) la proporzione minima, insignificante dei ricorsi proposti dal Pubblico Ministero, in confronto di quelli presentati dai privati;

e dei cittadini pei quali il Pubblico Ministero ha fatto valere i titoli al diritto elettorale;

b) la proporzione nella quale i ricorsi vennero accolti, che raggiunse appena il 34 per cento, mentre in materia politica hanno superato il 40 per cento;

c) il numero proporzionale dei cittadini iscritti in confronto dei ricorsi accolti, che è soltanto di 13 per ciascun ricorso, mentre è di 22 per le liste elettorali politiche.

I ricorsi per cancellazione dalle liste presentati dai privati furono, in media :

120 accolti ;
184 respinti ;
304 in tutto, che raggiunsero l'intento per
10 persone defunte o supposte ;
754 persone prive del titolo di saper leggere e scrivere ;
1122 cancellate per altri motivi, e quindi
1886 in tutto, corrispondenti a
16 persone cancellate per ciascun ricorso accolto.

Quelli presentati dal Pubblico Ministero furono in media :

35 accolti ;
4 respinti ;
39 in tutto, pei quali furono cancellate
5 persone defunte o supposte ;
966 che non sapevano leggere e scrivere ;
416 per altri titoli ;
1387 in tutto, e quindi
40 persone cancellate per ciascun ricorso accolto.

Si hanno perciò in complesso :

155 ricorsi accolti ;
188 respinti ;
343 in tutto, che raggiunsero l'intento per
15 persone defunte o supposte ;
1720 che non sapevano leggere e scrivere ;
1538 per altri titoli ;
3273 in tutto, e cioè
21 per ciascun ricorso accolto.

Da queste notizie risulta :

a) che, pur mantenendosi in modeste proporzioni, i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero per la cancellazione dalle liste, rappresentano un coefficiente maggiore di quelli diretti a richiedere l'iscrizione;

b) che, come è naturale e doveroso, i ricorsi del Pubblico Ministero accolti, in proporzione del 90 per cento, rappresentano una media di gran lunga superiore a quella relativa ai ricorsi presentati dai privati, che non supera il 39 per cento;

c) che il numero dei cittadini cancellati in proporzione dei ricorsi accolti, è rappresentato dalla media di 21 per le liste elettorali amministrative, in confronto di 39 verificatosi per le politiche.

I ricorsi del *terzo gruppo*, relativi a *questioni di eleggibilità*, presentati dai privati, furono, in media:

44 accolti;

95 respinti;

139 in tutto, con una proporzione, quindi, di ricorsi accolti del 32 per cento circa.

Quelli presentati dal Pubblico Ministero:

16 accolti;

2 respinti;

18 in tutto, con una proporzione di ricorsi accolti dell'89 per cento circa.

E in complesso quindi:

60 ricorsi accolti;

97 respinti;

157 in totale, corrispondenti ad una media di ricorsi accolti del 38 per cento circa.

Sarebbe stato desiderabile di poter dire in quanti casi la capacità fu riconosciuta e in quanti fu negata; ma non è sembrato opportuno di spingersi fino a richiedere l'esame delle sentenze; il che ad ogni modo potrà essere fatto in avvenire. Giova soltanto notare che anche nelle controversie relative all'eleggibilità la grande misura usata dal Pubblico Ministero nell'esercitare il diritto di ricorso, ebbe largo compenso nell'elevata proporzione, che si avvicina quasi alla totalità, dei ricorsi accolti.

A completare questa analisi, mi occorre però estenderla a considerare la distribuzione dei dati raccolti nel tempo e nello spazio.

Nei rapporti del tempo, se vi ha una notevole differenza, quanto al numero dei ricorsi per iscrizione, che nel 1890 e nei successivi si è quasi raddoppiato in confronto del 1888, e se notevole è il numero delle controversie riguardanti questioni di eleggibilità nel 1890 e di gran lunga superiore a quello verificatosi negli anni precedenti (differenza spiegabile colla riforma della legge comunale e provinciale attuata nel 1889), il movimento degli affari non presenta fenomeni che meritino di essere rilevati.

Nei rapporti della distribuzione dei ricorsi, le Corti d'appello debbono essere classificate come segue :

CORTI D'APPELLO.

RICORSI PER ISCRIZIONE (Media quinquennale)		RICORSI PER CANCELLAZIONE (Media quinquennale)		CONTROVERSIE in questioni di eleggibilità (Media quinquennale)
Numero dei ricorsi	Numero dei cittadini iscritti	Numero dei ricorsi	Numero dei cittadini cancellati	
Napoli 204	Catania 1241	Napoli 97	Napoli 734	Napoli 29
Palermo 201	Napoli 868	Aquila 37	Aquila 607	Catanzaro 21
Catania 80	Palermo 841	Catania 35	Messina 410	Trani 12
Catanzaro 70	Catanzaro 437	Catanzaro 27	Catanzaro 335	Torino 12
Cagliari 67	Messina 212	Messina 26	Palermo 317	Casale 9
Genova 58	Trani 188	Trani 20	Catania 237	Genova 8
Trani 55	Genova 94	Genova 18	Trani 178	Venezia 8
Messina 40	Bologna 79	Palermo 18	Genova 127	Ancona 7
Venezia 36	Venezia 63	Ancona 15	Bologna 107	Aquila 7
Aquila 32	Casale 61	Cagliari 14	Casale 56	Brescia 6
Roma 30	Aquila 55	Casale 9	Firenze 32	Cagliari 6
Brescia 20	Cagliari 54	Roma 7	Roma 19	Roma 5
Casale 17	Roma 52	Torino 4	Ancona 15	Milano 4
Bologna 17	Ancona 37	Venezia 3	Cagliari 14	Palermo 4
Ancona 17	Lucca 23	Firenze 2	Torino 10	Parma 3
Milano 11	Brescia 20	Bologna 2	Parma 6	Firenze 3
Parma 8	Milano 11	Milano 2	Venezia 5	Catania 3
Torino 6	Parma 8	Brescia 1	Milano 4	Messina 2
Firenze 5	Torino 6	Parma 1	Brescia »	Lucca 1
Lucca 4	Firenze »	Lucca »	Lucca »	Bologna 1

IV.

Seguendo anche in questo argomento quella prudente linea di condotta che è suggerita agli studiosi della statistica dagli ammaestramenti dell'esperienza, io mi guarderò dall'azzardare giudizi che, anche per la specie e la misura dei dati raccolti, potrebbero riuscire incompleti ed inesatti.

Mi piace però chiamare l'attenzione della Commissione su alcuni indizi che sorgono dall'analisi delle notizie che ho riassunte in questa Relazione.

In materia amministrativa l'attività delle controversie elettorali si svolge in modo normale ed uniforme: nelle politiche, invece, risente sempre della imminente convocazione dei comizi generali. Può quindi chiedersi se invece di essere effetto, come dovrebbe, della normale tutela del diritto proprio o del controllo popolare o governativo del diritto altrui, non abbia saputo o potuto elevarsi al disopra del livello di uno strumento di lotta elettorale eccitato da malsano spirito di parte.

I ricorsi del Pubblico Ministero, investito dell'esercizio dell'azione pubblica per l'osservanza della legge, sono raramente di sua diretta iniziativa, giacchè, mancandogli i mezzi per esercitarla, deve attendere che alcuno, l'Autorità pubblica o i privati, la provochino. Ma è notevole che, tanto a riguardo delle liste elettorali politiche quanto delle amministrative, i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero, raramente sono diretti a chiedere novelle iscrizioni; più spesso, se non quasi sempre, chiedono ed ottengono cancellazioni dalle liste in una proporzione sei volte maggiore, o quasi, di quelle chieste ed ottenute dai privati. E siccome sarebbe meno conveniente il supporre che delle cancellazioni soltanto l'Autorità pubblica si preoccupi, trascurando le iscrizioni, giova credere che sia l'abuso nella iscrizione quello al quale gli occorre di provvedere.

La classificazione in ordine decrescente delle Corti d'appello in ragione del numero delle controversie elettorali e del numero assoluto e relativo per ciascun ricorso dei cittadini iscritti o cancellati tanto nelle liste elettorali politiche, quanto nelle liste ammi-

nistrative, accenna ad un movimento di controversie assai più accentuato in alcune piuttosto che in altre provincie. In genere tengono il primo posto, a grande distanza dalle altre, le provincie napoletane e siciliane; stanno fra le ultime le provincie lombarde, quelle dell'Italia centrale ed in ispecie le toscane: sintomo codesto che, se non nella stessa misura, si verifica collo stesso andamento tanto per le liste politiche, quanto per le amministrative.

Sulla base di questi dati non è agevole concludere. Lo studio non è completo; non si estende ad un periodo sufficiente perchè possa consentire giudizi, suggerire ammaestramenti.

Giova però manifestare un'aspirazione: ed è che lo studio della formazione delle liste elettorali si politiche che amministrative, si mantenga aggiornato coi risultati delle revisioni annuali; sia esteso alle vicende dei reclami presentati in sede amministrativa; se ne studi l'estensione, il raggruppamento, l'esito, e si tenti di formarsi un'idea esatta del modo onde funziona questa potente leva, sulla quale si regge il sistema rappresentativo.

L'indifferenza con cui, quasi senza eccezione, si seguono gli studi che si vanno, anche in questo ramo, compiendo dalla Direzione generale della statistica è per sè stessa un indizio scoraggiante; lo è ancor più l'apatia costante che si manifesta nell'esercizio del diritto elettorale.

Nei comizi politici gli elettori con diritto al voto dal 1882 (621,896) al 1892 (2,394,445) sono quasi quadruplicati; e la proporzione dei votanti sul numero degli iscritti è soltanto lievemente aumentata dal 1880, ultima elezione a collegio uninominale prima dell'allargamento del suffragio e nella quale i votanti furono 369,624, ossia 59 su 100, al 1892, elezione fattasi con eguale metodo e nella quale i votanti furono 1,679,238, ossia 70 su 100: per modo che si può ritenere comune agli elettori a suffragio esteso il difetto rimproverato agli elettori privilegiati, che tutti ormai li investe dall'imo al sommo della scala sociale. E questo che riguarda il diritto elettorale politico si è verificato, sebbene in proporzioni meno gravi, per il diritto elettorale amministrativo. Infatti, la proporzione dei votanti (473,497) in confronto degli elettori iscritti (1,267,349), che era nel 1870 di poco più di un terzo, è giunta quasi alla metà (893,050 di fronte a 2,026,619) nel 1887, e si è spinta dopo la ri-

forma del 1889 a quasi due terzi (2,002,630 di fronte a 3,420,989); ma anche qui, dove sono in giuoco tanti interessi diretti, sotto gli occhi stessi degli interessati, è sempre più di un terzo il numero degli elettori che non esercitano il diritto di voto: il che è fenomeno meritevole certo di diligente studio e di attenta meditazione.

Posto però il tema in questi termini, esce evidentemente dai limiti della statistica giudiziaria: e se noi possiamo far voti che il nostro modo di vedere sia apprezzato, dobbiamo limitarci a proporre il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, prendendo atto delle notizie raccolte, incarica il Comitato di continuare e di estendere l'indagine statistica « relativa alle controversie in materia elettorale politica ed amministrativa, facendone argomento di una Relazione triennale. »

PRESIDENTE. NESSUN Commissario domandando la parola, mette ai voti la proposta con la quale si chiude la Relazione del senatore Costa.

La Commissione l'approva.

PRESIDENTE. Prega il Direttore generale della statistica di riferire sul movimento della delinquenza nell'anno 1892.

BODIO. Legge la sua Relazione.

Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1892.

La *Statistica giudiziaria penale* per l'anno 1892 è fatta collo stesso metodo seguito per i volumi dei due anni precedenti; il che vuol dire che vi sono le medesime deficienze come in quelli. Essa comprende le notizie che si ricavano dai registri giornalieri; vi mancano ancora quelle che devono ricavarsi dalle schede.

Noi possiamo studiare in questi prospetti le vicende della criminalità secondo il *numero* e la *specie dei reati*, e seguire tutto lo svolgimento del processo penale nei vari stadi delle denunce, delle istruttorie e dei giudizi; possiamo pure studiare l'esito di questi e le pene pronunciate; ma non abbiamo informazioni relative alle qualità personali degli imputati, nè alla recidiva.

Queste notizie si contava di desumerle dalle schede, ma il lavoro di spoglio delle schede è arenato; e se non prenderemo qualche provvedimento efficace, non riusciremo più a toglierci dall'impaccio. Mi propongo pertanto di sottoporre al vostro esame e raccomandare alla vostra approvazione alcune proposte, quando avrà data comunicazione dei principali risultamenti statistici del 1892.

L'Introduzione al volume che ho l'onore di presentarvi si compone delle consuete tavole, che dimostrano, con molti particolari, come fu amministrata la giustizia penale, e la frequenza dei reati nel 1892, facendo i confronti fra quest'ultimo anno ed i precedenti, a cominciare, per quanto si può, dal 1880.

Nella seduta di oggi mi limiterò a mettere in luce i punti più importanti, anche perchè, riferendo da parecchi anni a questa Commissione sulle vicende della criminalità, vorrei evitare fastidiose ripetizioni.

D'altronde, mutazioni profonde nell'intensità e nelle forme della delinquenza non si possono avvertire, in breve spazio di tempo. Da un anno all'altro si osservano nel movimento dei reati piccole oscillazioni in più od in meno, le quali non sempre permettono di determinare quale sia la prevalente tendenza.

Dividerò la mia Relazione in sei parti, trattando nella prima del numero dei reati nel loro complesso e nelle specie principali, per l'anno 1892 e per gli anni precedenti.

Nella seconda parte darò alcuni cenni di geografia della delinquenza, con particolare riguardo alle provincie della Sicilia e di Massa Carrara, nelle quali ebbero luogo recentemente forti perturbazioni della tranquillità pubblica.

Nella terza parte accennerò brevemente alle relazioni che passano fra la delinquenza e alcuni fatti economici e sociali.

Nella quarta parte cercherò di mettere in evidenza le proporzioni delle assoluzioni e delle condanne rispetto al numero totale dei giudizi davanti alle varie Magistrature, e la misura delle pene pronunciate.

Nella quinta darò alcune indicazioni sul numero dei procedimenti per reati, dei quali non si trovarono gli autori.

Per ultimo, seguitando i confronti internazionali sulla delinquenza presentati altra volta alla Commissione, tercherò, con ogni

cautela e prudenza, di istituire un parallelo circa la frequenza di alcune specie di reati in Italia, in Francia, nel Belgio, in Germania, in Austria, nella Spagna e nel Regno della Gran Bretagna e Irlanda.

I.

Movimento generale della delinquenza.

Se prendiamo ad esaminare il totale generale delle infrazioni, troviamo che nel 1892 esso fu in aumento. Da 651,000 reati nel 1891, siamo saliti a 661,000. E l'aumento sembra essere continuo. Nel 1888 i reati erano 552,000, e solo in quattro anni sono aumentati di circa cento mila.

Ma non bisogna dare soverchia importanza a queste cifre complessive, le quali comprendono fatti diversissimi per indole e gravità. Il maggior numero di codesti reati denunciati sono reati di poco momento (ingiurie, minacce, furti semplici, lesioni guaribili in meno di 10 giorni).

E oltre ai veri e propri delitti (reati contro le persone, contro le proprietà, contro il costume, ecc.), v'entrano per una buona parte le contravvenzioni ed i reati preveduti da leggi speciali e da regolamenti locali.

Se guardiamo infatti alle *contravvenzioni*, previste così dal *Codice penale*, come da *leggi speciali*, troviamo che nell'ultimo quinquennio salirono da 180,000 nel 1888 a 239,000 nel 1891 e a 247,000 nel 1892.

La metà adunque dell'aumento che lamentiamo nel totale dei reati, è da attribuirsi alle contravvenzioni ed alle infrazioni alle leggi e ai regolamenti estranei al Codice.

Giova vedere per quanta parte contribuiscono a questo aumento così le contravvenzioni previste dal Codice penale, come quelle previste da leggi speciali e i delitti pure preveduti da leggi speciali. Dobbiamo limitare la nostra dimostrazione agli ultimi tre anni, ossia dal 1890 al 1892, poichè il nuovo Codice ha modificato profondamente la legislazione anteriore, per ciò che riguarda le contravvenzioni, aumentandone il numero delle specie, sia coll'avere sottoposto

a sanzione penale fatti, i quali, come l'ubbrachezza, prima ne andavano esenti, sia coll'aver considerato quali contravvenzioni fatti che prima la legge riteneva delitti, come il porto d'armi e la mendicizia. I delitti previsti da altri Codici e da leggi speciali salirono da 4900 nel 1890 a 7500 nel 1892; le contravvenzioni previste dal Codice penale da 58 mila nel 1890 a 70 mila nel 1892 e quelle previste da altri Codici o da altre leggi, ovvero da regolamenti generali o locali da 159 mila nel 1890 a 168 mila nel 1892.

Le contravvenzioni prevedute dal Codice penale riguardano lievi infrazioni contro l'ordine pubblico e la pubblica incolumità (come la mendicizia, il disturbo della quiete pubblica e privata, il porto d'armi, il getto e collocamento di cose pericolose, ecc.), contro la pubblica moralità (come i giuochi d'azzardo, l'ubbrachezza, i maltrattamenti di animali, ecc.) o infine contro la pubblica tutela della proprietà (come il possesso ingiustificato di oggetti e valori, la detenzione illecita di pesi e misure, ecc.).

Le più numerose di queste contravvenzioni sono la mendicizia, il porto d'armi e l'ubbrachezza. Nel prospetto che segue sono indicate le cifre di queste contravvenzioni denunciate alle varie Magistrature negli anni 1890-92.

	1890	1891	1892
Mendicizia	7.707	8.877	12.239
Porto d'arma	12.829	16.468	17.207
Ubbriachezza	16.504	16.382	17.089

Questo fatto, di un aumento nel totale generale delle infrazioni, che dipende specialmente dal crescente numero delle contravvenzioni e delle violazioni delle leggi di ordine amministrativo e fiscale, non è proprio soltanto del nostro paese, ma si osserva anche negli altri paesi.

In Austria, mentre il numero dei condannati per i reati più gravi (*Verbrechen e Vergehen*) è venuto scemando, quello dei condannati per contravvenzioni (*Uebertretungen*) è cresciuto da 427 mila nel 1883 a 550 mila nel 1891.

Per l'Austria non possiamo prendere il numero dei reati denunciati, come per l'Italia, nè quello dei reati giudicati, come per

la Francia, ma il numero degli individui condannati, perchè solo rispetto a questi ultimi la statistica austriaca distingue le infrazioni secondo che erano crimini, delitti o contravvenzioni.

AUSTRIA. — *Condannati per crimini, delitti e contravvenzioni.*

ANNI	Condannati		
	per crimini (<i>Verbrechen</i>)	per delitti (<i>Vergehen</i>)	per contravvenzioni (<i>Uebersretungen</i>)
1880 . . .	32.588	4.178	427.675
1881 . . .	33.469	(1) 18.482	437.720
1882 . . .	32.098	(1) 12.243	464.116
1883 . . .	30.359	4.173	488.504
1884 . . .	30.592	5.311	506.528
1885 . . .	30.865	5.745	538.947
1886 . . .	29.706	5.400	558.453
1887 . . .	28.745	4.989	556.298
1888 . . .	28.112	4.830	536.740
1889 . . .	28.516	4.936	542.714
1890 . . .	29.090	5.512	536.301
1891 . . .	28.433	6.127	550.271

Per la Germania non si può dare una simile dimostrazione, perchè la statistica penale tedesca dà notizia soltanto dei delitti per violazione del Codice penale e delle leggi comuni a tutto l'Impero. Ne sono escluse così le contravvenzioni al Codice penale dell'Impero, come le infrazioni a tutte le leggi e regolamenti particolari degli Stati che lo compongono. Tuttavia, se guardiamo alle violazioni delle leggi speciali comuni a tutto l'Impero, troviamo che i condannati per codesti delitti (come, ad esempio, per violazione delle leggi sulle fabbriche e le previdenze da prendere per evitare gli infortuni sul lavoro) sono venuti sempre aumentando. Anche per la Germania prendiamo la cifra dei condannati, perchè la statistica germanica non dà notizia alcuna dei reati denunciati.

(1) Il notevole aumento del numero dei condannati che si osserva negli anni 1881 e 1882 è dovuto alle infrazioni della legge sulle malattie contagiose degli animali (*Thierseuchengesetz*).

GERMANIA. — *Condannati per delitti contro le leggi speciali dell'Impero.*

1882	6. 129		1888	8. 215
1883	5. 718		1889	9. 323
1884	5. 796		1890	9. 290
1885	6. 828		1891	9. 248
1886	7. 372		1892	11. 499
1887	7. 744			

In Germania il numero totale dei condannati per delitti preveduti dal Codice penale ha variato come segue dal 1882 al 1892:

GERMANIA. — *Totale dei condannati per delitti preveduti dal Codice penale e dalle leggi speciali dell'Impero.*

1882	329. 968		1888	350. 665
1883	330. 128		1889	369. 644
1884	345. 977		1890	381. 450
1885	343. 087		1891	391. 064
1886	353. 000		1892	422. 327
1887	356. 357			

In Inghilterra va crescendo ogni anno il numero dei giudicati con rito sommario dai Giudici di pace o dai Magistrati di polizia. Essi furono:

nel 1880.	663,404
» 1881.	669,037
» 1882.	716,278
» 1883.	725,871
» 1884.	724,708
» 1885.	684,081
» 1886.	639,776
» 1887.	689,156
» 1888.	668,558
» 1889.	689,158
» 1890.	738,061
» 1891.	733,140

La maggior parte delle persone giudicate sommariamente lo sono per vere e proprie contravvenzioni, ossia per infrazioni alle leggi che toccano all'ordinamento della società e dello Stato, senza che possano dirsi effetto di tendenze propriamente criminose; tali sono le leggi sull'ubriachezza, sull'igiene e sanità pubblica (*Public Health Acts*), sulla viabilità (*Ways Acts*), sul vagabondaggio (*Vagrant Act*), sulle fabbriche (*Factory Acts*), sull'istruzione.

Per esempio, gl'individui giudicati per infrazioni alle leggi sull'istruzione elementare (*Elementary Education Acts*) aumentarono dal 1880 al 1891 nel modo seguente:

1880	55,696
1881	67,352
1885	76,173
1888	76,589
1889	80,519
1890	87,439
1891	96,601

In Francia pure il numero complessivo dei reati venne via via crescendo negli ultimi anni. Per la Francia dobbiamo attenerci al numero dei *reati giudicati* e non già, come per l'Italia, a quello dei *reati denunciati*, perchè le statistiche francesi non danno notizia di questi ultimi.

FRANCIA. — *Reati giudicati.*

A N N I	Corti d'assise	Tribunali correzionali			Tribunali di semplice polizia (C o n t r a v - venzioni)
		Delitti preveduti dal C o d i c e penale	Delitti e c o n t r a v v e n - zioni preveduti da leggi speciali	Totale	
1880	3 258	119. 481	50. 779	170. 260	351. 351
1881	3 358	124. 839	53. 991	178. 830	368. 568
1882	3 644	126. 277	45. 959	172. 236	377. 146
1883	3 299	128. 555	50. 724	179. 279	386. 085
1884	3 276	132. 083	52. 866	184. 949	403. 598
1885	3 135	131. 608	57. 126	188. 734	384. 350
1886	3 252	133. 974	53. 746	187. 720	387. 917
1887	3 164	132. 378	58. 730	191. 108	383. 362
1888	3 126	136. 231	53. 908	190. 139	372. 180
1889	2 950	138. 902	51. 907	190. 809	369. 734
1890	2 982	139. 743	52. 023	191. 766	391. 834
1891	2 939	137. 461	57. 212	194. 673	393. 103

Sono adunque aumentati in Francia principalmente i reati giudicati dai Tribunali di semplice polizia, ai quali, come è noto, è deferita la cognizione della maggior parte delle contravvenzioni e delle infrazioni ai regolamenti locali.

Tornando all'Italia, avverto che, nel riferire le cifre dei reati denunciati, ne ho già esclusi i fatti *non sussistenti* o *non costituenti reato*. Ma, anche fatta questa sottrazione, delle denunce assolutamente infondate, il numero dei reati denunciati è sempre superiore alla realtà, perchè vi sono compresi fatti che poi, durante l'istruttoria ed il giudizio, nella ricerca delle prove e nella discussione di queste, appaiono essere *non veri* o *non dolosi*. Ma se le notizie dei reati *denunciati* presentano questo difetto, le altre dei reati *giudicati* hanno forse un difetto maggiore per il nostro intento, che è di misurare il movimento della criminalità, poichè ne restano esclusi tutti quei reati, i quali, sebbene provati *in genere*, non poterono essere portati al giudizio, essendone rimasti ignoti gli autori.

Oltre a ciò, le denunce raccolte in un anno rappresentano più da vicino la delinquenza propria di quel determinato periodo di dodici mesi, che non possano farlo le istruttorie e i giudizi.

Se stiamo all'esperienza della statistica tedesca, dei reati giudicati in un anno, più della metà riguardano reati commessi negli anni anteriori. Più prossima alla realtà dovrebbe essere la cifra dei reati che risultarono oggettivamente provati nell'istruttoria; ma a causa del nostro ordinamento procedurale, solo una parte dei reati passa per lo stadio dell'istruttoria. Sfuggono ad esso i reati giudicati per citazione diretta o direttissima, e la maggior parte di quelli che sono di competenza dei Pretori e vengono giudicati da questi Magistrati.

Del rimanente, per avere un'idea complessiva della delinquenza, possiamo considerare, oltre al numero totale dei reati denunciati, anche quello degli *imputati condannati per reati di ogni specie*. E distinguendo le varie Magistrature (Pretori, Tribunali e Corti d'assise) che inflissero le condanne, potremo dal numero di queste farci una prima idea della frequenza specifica dei reati secondo la loro gravità.

Il numero complessivo dei condannati è andato di continuo aumentando, specialmente negli ultimi due anni. Essi furono:

nel 1881	305,593
» 1885	331,706
» 1890	335,753
» 1891	360,235
» 1892	370,305

Però quest'aumento si verificò per la maggior parte presso i Pretori, i quali condannarono:

nel 1880.	262,035	individui
» 1885.	273,463	id.
» 1890.	270,613	id.
» 1892.	297,343	id.

Per le Corti d'assise e per i Tribunali, il confronto fra il triennio 1890-92 e gli anni precedenti non si potrebbe fare che imperfettamente, a cagione delle variazioni avvenute nella competenza delle Magistrature. Tuttavia possiamo notare che i condannati dalle Assise, da 7,805 nel 1880, discesero a 4,788 nel 1889. Nel 1890 (e qui la diminuzione è principalmente dovuta alla ristretta competenza dei Giurati) i condannati dalle Assise furono 3,060 e nel 1892 furono 3,346.

Passiamo ora ad esaminare le diverse specie o categorie di reati, cominciando da quelli che minacciano più seriamente la sicurezza delle persone e della proprietà e l'ordine pubblico.

Gli omicidii, che dal 1880 erano andati continuamente riducendosi di numero, aumentarono nel 1892, sebbene la cifra di quest'ultimo anno sia rimasta inferiore a quella dei primi anni del periodo osservato. Nel 1880 erano stati 5,418; nel 1892 furono 4,408. Giova sperare che si tratti di una variazione transitoria.

E qui mi permetto di ricordare che, quando negli anni scorsi io raccomandava all'attenzione della Commissione la diminuzione del numero degli omicidii, l'on. Ferri opinava che essa fosse più apparente che reale, e credeva di poterla spiegare per l'uso invalso presso i Rappresentanti del Pubblico Ministero, di attenuare nelle qualificazioni dei reati la gravità di questi, e definire come lesioni taluni fatti criminosi che avrebbero dovuto piuttosto classificarsi come *omicidii mancati* o *tentati*. L'induzione del prof. Ferri non mi sembrava abbastanza fondata, poichè la diminuzione non si limitava agli omicidii tentati e mancati, pei quali era possibile il mutamento di denominazione giuridica, ma si estendeva a quelli consumati, per i quali, essendovi l'uomo morto, non si poteva per veruna guisa trasformare il titolo di omicidio nell'altro di lesione. Ora il fatto stesso, che le statistiche segnano un aumento di omicidii nel 1892, prova che la diminuzione degli anni precedenti era

effettiva, non potendosi supporre che i Rappresentanti del Pubblico Ministero abbiano abbandonato ad un tratto l'uso, dato che lo avessero seguito, di scemare artificiosamente il numero degli omicidii per ingrossare quello delle lesioni.

Le lesioni sono anch'esse divenute più frequenti. È necessario restringere il confronto agli ultimi tre anni, pei quali fu in vigore il nuovo Codice, avendo questo portato da cinque a dieci giorni di malattia o d'incapacità al lavoro il limite per cui le ferite sono proseguibili solo a querela di Parte.

Si ebbero:

nel 1890	73,000	lesioni
» 1891	78,000	id.
» 1892	82,000	id.

Convieni ad ogni modo rammentare che questo numero, certamente grande, di ferimenti e percosse è costituito per una gran parte da reati di piccola entità.

Distinguiamo infatti le lesioni in gravissime, gravi, lievi, lievissime, secondo che abbiano prodotto un danno corporale con malattia insanabile, ovvero con malattia della durata di 20 o più giorni, ovvero ancora della durata da 10 a 20 giorni, o infine con malattia che non si prolunghi oltre i 10 giorni. Troviamo che nel 1892 si ebbero:

1,604	lesioni gravissime, ossia	1. 95	su 100	lesioni
10,355	» gravi	» 12. 60		id.
18,294	» lievi	» 22. 26		id.
51,925	» lievissime	» 63. 19		id.

Anche le diffamazioni e le ingiurie sono in continuo aumento. Prima del 1890 oscillarono intorno alle 50,000 all'anno; nel 1891 salirono a 65,000 in seguito all'influenza della nuova legislazione penale, come ebbe a notare l'on. Costa nella sua Relazione dell'anno scorso (1). Crebbero ancora nel 1892, raggiungendo la cifra di 68,000.

Si suol dire che le diffamazioni e le ingiurie si vengono surrogando ai ferimenti ed alle percosse; che all'offesa materiale e brutale si sostituisce l'offesa morale. Nel fatto crescono di numero così le diffamazioni e le ingiurie, come le lesioni.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1892, pag. 88.

Passando ai reati contro la proprietà, troviamo che le rapine, le estorsioni ed i ricatti sono aumentati negli ultimi anni, essendo stati :

1,900	nel 1887
2,400	» 1890
2,700	» 1892

Siamo tuttavia lontani dalle cifre del 1879 e del 1880, essendo stati :

3,900	nel 1879
3,100	» 1880

Anche i furti sono cresciuti dopo il 1887, da 89,000, quanti erano in quell'anno, essendo saliti a 110,000 nel 1891. Però nel 1892 l'aumento non continuò, poichè se ne contarono 106,000.

L'aumento è anche maggiore nelle truffe e nei reati contro il commercio.

Le frodi nei commerci e nelle industrie e le bancherotte, così semplici, come fraudolente, salirono :

da 2,200	nel 1887
a 4,000	» 1890
a 4,400	» 1891
a 4,100	» 1892

Parimenti le truffe e le appropriazioni indebite sono aumentate:

da 14,000	nel 1887
a 15,000	» 1890
a 16,000	» 1892

Ed i falsi in monete e in atti, così pubblici, come privati, sono cresciuti anch'essi, essendo stati :

nel 1887	9,000
» 1890	12,000

L'aumento non continuò però nell'anno 1892, in cui si ridussero a 11,200.

Fra i reati contro la proprietà soltanto i danneggiamenti rimasero pressochè stazionari :

38,800	nel 1887
38,100	» 1891

Diminuirono anzi nell'anno 1892, in cui furono 34,000.

In generale possiamo affermare che i reati contro la proprietà (rapine, furti, truffe, ecc.) crebbero nei tre anni 1889, 1890 e 1891, ma declinarono nell'anno 1892.

Finalmente nei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, troviamo un aumento costante negli ultimi anni, come pure aumentano continuamente le resistenze e violenze contro l'Autorità.

II.

Geografia della delinquenza.

Tavole numeriche e grafiche della distribuzione dei vari generi di delinquenza nelle diverse regioni e provincie furono fatte da noi tre volte; la prima volta per il triennio 1884-85-86 (nel volume intitolato « Movimento della delinquenza dal 1875 al 1886 »); la seconda volta per il triennio 1887-88-89.

Analoghe tavole sono comprese nel volume che vi sta dinanzi, per gli anni 1890-91-92.

I risultati di queste indagini si confermano tra loro, in modo molto soddisfacente; si ha in esse la prova che le deduzioni riposano sopra un materiale sincero.

Diamo uno sguardo a questa distribuzione geografica della delinquenza, avendo speciale riguardo alle provincie della Sicilia e a quella di Massa e Carrara.

Le proporzioni sono calcolate sulle medie annuali dei reati denunciati nel periodo 1890-91-92, ragguagliate a 100,000 abitanti.

In generale le provincie dell'Italia settentrionale e centrale hanno una delinquenza minore della media del Regno, ad eccezione della Liguria. Le provincie meridionali superano questa media, e alcune, come il Lazio e la Sicilia, con notevole differenza in più. Il totale dei reati denunciati in tutto il Regno si ragguaglia a 2,125 per 100,000 abitanti, e i limiti estremi sono segnati dal Piemonte (1,147) e dal Lazio (5,486).

La Sardegna tiene dietro al Lazio, con 3,946 reati; indi seguono la Campania e gli Abruzzi (3,050 e 2,930, rispettivamente).

Considerando le singole provincie, si trova che Livorno, Roma, Cagliari e Napoli occupano i primi posti. È evidente l'influenza che

esercita il centro di popolazione urbana entro un breve territorio, com'è il caso di Livorno, o un territorio quasi deserto, com'è la campagna romana.

Le provincie della Sicilia, prese insieme, superano di poco la media del Regno, ed alcune stanno anche al disotto, per il numero totale delle infrazioni rispetto alla popolazione. La provincia di Caltanissetta ha un massimo di 2986 reati ogni 100,000 abitanti e quella di Palermo un minimo di 1657.

La provincia di Massa e Carrara ha un numero di reati superiore di poco alla media del Regno.

Passiamo a considerare alcune categorie di reati più importanti. Per ciò che riguarda gli omicidii, occupa il primo posto la Sicilia, in cui se ne contarono 984, cioè 30 per 100,000 abitanti. Vengono poscia le Calabrie (26), la Campania (24), la Sardegna (24).

Fra i compartimenti dell'Italia meridionale le Puglie hanno le proporzioni più basse (13), che rimangono inferiori anche alla media del Regno (13. 24).

Il minor numero di omicidii si osserva nei compartimenti settentrionali; il minimo è dato dalla Lombardia (2. 91 per 100,000 abitanti).

Nella Sicilia la provincia di Girgenti ha il rapporto massimo di tutto il Regno (66).

Caltanissetta e Palermo vengono dopo con le medie rispettivamente di 42 e di 33.

La provincia di Massa e Carrara ha una media di 16 omicidii, mentre le limitrofe provincie stanno molto al disotto di questa cifra. Genova ne ebbe 8. 44, Lucca 7. 63, Parma 3. 32, Reggio 3. 62, Modena 3. 85.

Quanto alle lesioni personali, il maggior numero si è contato nelle Calabrie (602). Nella provincia di Reggio furono 708, e in quella di Catanzaro 622, mentre in tutto il Regno furono 259 ogni 100,000 abitanti. Seguono, per la frequenza delle lesioni, gli Abruzzi (484), la Campania (476) e la Basilicata (422). Le regioni che hanno rapporti più bassi sono la Lombardia (106), il Piemonte (108) e il Veneto (109), dove la provincia di Rovigo segna il minimo in tutto il Regno (75 reati denunciati sopra 100,000 abitanti). Nelle provincie della Sicilia esistono, anche rispetto alle lesioni, differenze

notevoli dall'una all'altra; mentre Caltanissetta segna 520 delitti, Palermo ne ha 218.

Passando ai delitti contro la proprietà, si conferma il fatto già avvertito negli anni scorsi, che la provincia di Roma ha la massima frequenza per varie specie di reati di questo gruppo.

Nelle rapine ed estorsioni, il Lazio (17) è superato soltanto dalla Sardegna (21) e dalla Sicilia (20); nei furti (682) è superato dalla Sardegna (793) e dalla Basilicata (710); ma si lascia indietro di gran lunga tutti gli altri compartimenti per i delitti di falso (59) e per le truffe e frodi (132), che nel Regno furono in media 32 e 53 rispettivamente.

Nella Sicilia la provincia di Girgenti occupa il primo posto per i ricatti, le estorsioni e le rapine, come si è visto già per gli omicidii. Le condizioni in cui vivono i solfatari siciliani, descritte dagli onorevoli deputati Sonnino e Colajanni e dalla signora Mario, danno ragione della grande frequenza dei delitti violenti.

Nella sua Relazione per l'anno 1891 il Procuratore del Re di quel circondario dice che « lo spirito vendicativo proprio del popolo siciliano predomina più di tutto in quei paesi dove ferve e si esplica il lavoro minerario, perchè è nelle viscere della terra che l'infelice minatore si attristisce per la durezza del lavoro a cui è sottoposto. »

Le provincie di Sassari e Caltanissetta vengono subito dopo Girgenti per numero di estorsioni e ricatti (26 la prima e 24 la seconda).

All'opposto, le provincie del Veneto hanno le medie più basse, trovandosi una media di 1. 63 a Vicenza, di 1 a Treviso. La provincia di Belluno non giunge all'unità (0. 57).

La provincia di Massa e Carrara non ha una grande frequenza di questo genere di reati.

Per ciò che riguarda i furti, la Sardegna sta sopra tutte le altre provincie, Sassari avendo una media di 823, Cagliari di 773.

Aquila e Potenza vengono appresso con medie quasi doppie di quella del Regno. La quale è superata da tutte le provincie della Sicilia, eccetto Trapani.

Infatti le altre provincie della Sicilia hanno per i furti le medie seguenti:

473 a Caltanissetta; 425 a Catania; 393 a Girgenti; 409 a Messina; 365 a Palermo; 404 a Siracusa; 297 a Trapani.

La provincia di Massa e Carrara non arriva ad avere la proporzione media del Regno per il numero dei furti; essa ne conta 352 per 100,000 abitanti, il quale rapporto non si scosta molto da quelli delle provincie finitime (205 a Lucca; 383 a Genova; 266 a Modena; 228 a Parma; 227 a Reggio).

Circa ai reati di violenza e resistenza contro l'Autorità, le provincie di Roma, Livorno e Napoli, come hanno le più alte proporzioni per il totale numero dei reati denunciati, si trovano pure al sommo della scala per quel delitto. Ciò a cagione forse della maggiore agglomerazione degli abitanti nei centri urbani, rispetto alla popolazione della campagna.

Anche per i delitti contro il buon costume notasi una maggiore delinquenza nei compartimenti dell'Italia meridionale, fra i quali primeggiano le Calabrie (39), la Sicilia (32), con un massimo di 49 a Catania (42 a Caltanissetta; 37 a Siracusa). Nel Piemonte la proporzione media è inferiore ad 8.

Per ciò che riguarda la Sicilia abbiamo fatto un prospetto apposito, che dimostra la delinquenza nell'isola, dal 1887 fino al 1892 inclusivo.

Si scorge da esso che quasi tutte le categorie di reati denunciati sono in aumento incessante.

In complesso, i reati denunciati nella Sicilia salirono da 60,015 a 76,790, e l'aumento è dovuto ai veri e propri delitti, piuttosto che alle contravvenzioni, ed anzi alle forme più gravi dei delitti.

Gli omicidii sono aumentati gradatamente da 863 nel 1887 a 1117 nel 1892; le lesioni da 10,982 nel 1890 a 12,177 nel 1892; quantunque quest'ultima cifra rimanga inferiore alla corrispondente del 1888, che era di 13,734.

Le rapine, estorsioni e i ricatti salirono in Sicilia da 446 nel 1887 a 710 nel 1891; furono 677 nel 1892.

I furti seguono lo stesso movimento, essendo stati 9427 nel 1887, 12,895 nel 1891 e 12,875 nel 1892; e parimenti le frodi nei commerci da 222, quante erano nel 1887, giunsero a 596 nel 1891 e a 460 nel 1892; le falsità da 860 nel 1887 a 1231 nel 1890 e a 1047 nel 1892.

Crebbero di continuo le truffe e frodi, da 1714 a 2643; i danneggiamenti, da 4946 a 5954; i delitti contro il buon costume, da 614 a

1135; le violenze, resistenze ed oltraggi all'Autorità, da 1614 a 1817; le calunnie e falsità in giudizio, da 418 a 704.

A commento di queste cifre che dimostrano quanto siano gravi le condizioni della delinquenza in Sicilia, ripeterò alcune osservazioni contenute nei discorsi annuali dei Rappresentanti del Pubblico Ministero.

Il Procuratore del Re di Messina (nella Relazione dell'anno 1892) osserva che « contro gli omicidii e le lesioni, di rado si sente « la pubblica riprovazione e suol farsi strada un sentimento di in- « dulgenza e quasi di tolleranza. »

Sulle lotte amministrative, quale elemento perturbatore della pubblica coscienza, insistono la maggior parte dei Procuratori del Re (Veggansi i discorsi dei Procuratori del Re di Mistretta, 1893; Caltagirone, 1892; Trapani, 1892, Siracusa, 1892 e del Procuratore generale di Messina, 1892). Il Procuratore del Re di Siracusa (1892) scrive: « Vorrei invitarvi col nostro Luigi Capuana, a visitare i Co- « muni delle provincie, dove vedreste partiti municipali in grande « fermento, clientele in agitazione per togliersi vicendevolmente di « mano la cosa pubblica, intrighi di prepotenti, opere pie dilapidate, « appalti cupidamente contesi, e non vi farete meraviglia se, dopo « ciò, sia sconvolta nel popolo ogni idea di giustizia. »

Ma è fuori di dubbio che altre cause agiscono per aggravare la delinquenza anche nell'isola.

« È forza riconoscerlo — scrive il Procuratore generale di Ca- « tania (1891) — la miseria flagella la gran massa della popolazione, « e quelli che maggiormente ne subiscono le conseguenze sono i « braccianti alla campagna, gli operai nella città. Sono troppi i po- « veri, ed il numero ne va sempre crescendo. »

Anche il Procuratore generale della Corte di cassazione, nel discorso per l'anno 1893, così si esprime: « In questo nostro paese « eminentemente agricolo la classe dei contadini difetta dei mezzi « più necessari alla vita; è la classe bistrattata, la meno compas- « sionata, la più misera e la più ignorante, la più degna quindi di « special considerazione da parte degli uomini di cuore. »

Possono anche vedersi i discorsi dei Procuratori del Re di Trapani (1891-92), di Patti (1892), di Girgenti (1892), di Modica (1891), di Termini Imerese (1891).

Altri Procuratori accennano alla mafia, che ha sempre pro-

fonde radici, e per cui la giustizia è ostacolata dagli stessi cittadini, si per tema di incorrere nella vendetta dei tristi, sia per un malsano sentimento di pietà verso il delinquente (Veggansi i discorsi dei Procuratori del Re di Trapani, 1892; Nicosia, 1892; Caltanissetta, 1892; Palermo, 1891).

III.

Relazioni fra la delinquenza e alcuni fatti economici e sociali.

Le relazioni che possono esservi fra la delinquenza ed alcuni fenomeni fisici, demografici e sociali sono oggetto di ricerche interessanti, anche quando non portino a conclusioni definitive e sicure. Ebbi già occasione una volta di discorrere di questo tema, di trattarne in un'altra mia Relazione (1); mi limito oggi a presentare alcuni dati di fatto che possono servire agli studiosi per le loro induzioni; per le quali non sarà mai abbastanza raccomandata la cautela e la prudenza.

Invero è difficile stabilire un rapporto evidente di causalità tra i fenomeni demografici ed economici e le variazioni della criminalità, poichè le cause sono molteplici e s'intrecciano in vario modo, e non sempre esercitano la loro influenza interamente nell'anno stesso in cui si producono, ma possono accumularsi per agire con pressione maggiore più tardi.

Oltre a ciò, quei medesimi fenomeni si neutralizzano fra loro in parte, ovvero, per le migrazioni interne da un Comune all'altro, da una ad altra provincia si stabilisce una specie di equilibrio fra le varie popolazioni sollecitate in modo diverso nelle diverse regioni. Bisognerebbe poter conoscere le circostanze peculiari di fatto dei vari luoghi, nella successione degli anni e dei mesi; ma un simile studio potrebbe essere tema di inchieste speciali; non siamo in grado, per ora, d'intraprenderlo colle sole notizie fornite annualmente dalle statistiche ufficiali.

Accenneremo tuttavia alle vicende dei raccolti, alle variazioni dei prezzi delle principali derrate alimentari, al movimento dell'emigrazione, ai salari e agli scioperi.

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1890, pag. 178 e segg.

Questi fattori esercitano indubbiamente un'influenza sul numero dei reati, specialmente di quelli contro la proprietà. Più d'uno statistico (fra gli altri, il dottor Mayr, per la Baviera) ha dimostrato l'andamento quasi parallelo delle curve dei furti, del prezzo del pane e dell'emigrazione.

a) *Andamento dei principali raccolti nel 1891 e nel 1892.*

Il raccolto del *frumento* fu abbondantissimo nel 1891, specialmente nel Piemonte, nella Lombardia, nell'Italia centrale e meridionale e nelle isole; nel Veneto e nell'Emilia invece fu piuttosto scarso (in complesso, per tutto il Regno, si raccolsero in quell'anno 50 milioni di ettolitri). Dal 1884 in poi non si era mai raccolta tale quantità di frumento: l'anno 1890, che pure era stato uno dei migliori, non ne diede che 46 milioni e mezzo. L'annata 1892 fu piuttosto scarsa (41 milioni), ma non così scarsa come quelle del 1888 e del 1889, che superarono appena i 38 milioni; nel Veneto e nell'Emilia però il 1892 fu più favorevole per il raccolto del frumento che il 1891.

Per il *granturco* le annate 1891 e 1892 furono cattive; si può dire che furono le più scarse dal 1884 in poi (appena 25 milioni e mezzo di ettolitri, di fronte a 29 nel 1889, a 29 e mezzo nel 1887, a 30 e mezzo nel 1886 e a 33 e mezzo nel 1884).

Per il *riso*, la cui coltivazione è ristretta alle regioni del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, si ebbe un raccolto di 6,940,000 ettolitri nel 1891 e di 7,260,000 nel 1892. Questi raccolti rappresentano circa la media dei raccolti massimo e minimo che si notano nella serie degli anni dal 1884 in poi, e cioè 8 milioni e mezzo nel 1886 e 1889 e 5 milioni nel 1888.

I raccolti delle *patate* negli anni 1891 e 1892 (7,400,000 e 7,700,000) furono molto migliori di quelli degli anni 1889 (soli 6 milioni) e 1888 (6,700,000), e pressochè uguali, per quantità, a quelli degli altri anni del periodo 1884-90.

Il raccolto delle *castagne*, che in alcune provincie formano tanta parte dell'alimentazione delle nostre classi agricole, fu cattivo nel 1891 (2,600,000 quintali), molto migliore nel 1892 (3,285,000 quintali).

L'annata 1891 fu molto favorevole per la produzione del *vino*

(37 milioni di ettolitri); non fu superata, nel periodo dal 1884 in poi, che da quella del 1886 (oltre 38 milioni). L'annata 1892 non diede che 34 milioni di ettolitri, ma può considerarsi ancora molto buona, in confronto ai raccolti ottenuti nei varii anni del periodo suddetto, quelli del 1886 e del 1891 eccettuati.

Il raccolto dell'*olio* fu discreto nel 1891 (2,740,000 ettolitri, di fronte ad un massimo di 3,123,000 nel 1886); nel 1892 fu scarsissimo (1,686,000 ettolitri soltanto).

Nel 1891 e nel 1892 fu scarso il raccolto degli *agrumi*: poco più di 30 milioni di centinaia di frutti, mentre nel 1890 la produzione aveva raggiunto i 40 milioni di centinaia di frutti. In Sicilia però il raccolto del 1891 fu pressochè uguale a quello del 1890: 23 milioni e mezzo di centinaia di frutti di fronte a 24 e mezzo; quello del 1892 fu invece molto scarso anche in Sicilia (soli 21 milioni di centinaia di frutti).

Medio fu il raccolto dei *bozzoli* nel 1891; scarso nel 1892 (38 milioni di chilogrammi nel primo anno e 34 e mezzo nel secondo).

b) *Prezzi del frumento, del granturco e del pane nel 1892.*

Secondo le medie fatte per una ventina di mercati principali, i prezzi, così del frumento e del granturco, come del pane, nel 1891 e nel 1892, sarebbero alquanto aumentati rispetto agli anni precedenti.

ANNI	Frumento (2 ^a qualità)	Granturco (2 ^a qualità)	Pane di frumento (2 ^a qualità)
1887	21.48	13.15	0.317
1888	21.50	12.92	0.322
1889	22.83	15.49	0.335
1890	22.63	14.98	0.336
1891	24.60	16.09	0.358
1892	24.32	15.42	0.363

c) *Emigrazione nel 1892.*

Nel 1892 l'emigrazione all'estero fu di 224,000 emigranti, con una diminuzione di 70,000 in confronto all'anno precedente.

ANNI	Emigrazione	
	permanente	temporanea
1887	128 000	88 000
1888	196 000	95 000
1889	113 000	105 000
1890	105 000	112 500
1891	175 500	118 000
1892	107 400	116 300

La diminuzione osservata nel 1892 è dovuta all'emigrazione permanente (l'emigrazione temporanea fu pressochè uguale nel 1891 e nel 1892) e specialmente a quella verso il Brasile.

Infatti, mentre nel 1891, e cioè nel primo anno in cui furono accordate le più grandi facilitazioni dal Governo brasiliano, l'emigrazione per il Brasile raggiunse la cifra di 108,500 emigranti, nel 1892 si restrinse a soli 36,500. Ora, come si sa, l'emigrazione per il Brasile fu vietata nel 1892 dallo stesso Governo brasiliano, a causa della guerra civile.

Le maggiori diminuzioni di emigranti nel 1892, rispetto al 1891, si notano per le provincie venete, per le provincie di Bergamo e di Mantova, per quelle di Bologna e di Ferrara, per la provincia di Lucca, per la provincia di Campobasso e per quella di Salerno. Nel Piemonte, nella Liguria e nella provincia di Palermo l'emigrazione è aumentata.

d) *Mercedi nel 1892.*

Secondo le notizie raccolte, le mercedi nel 1892 sarebbero rimaste quasi stazionarie, in confronto degli anni precedenti.

Soltanto alcuni stabilimenti, il cotonificio Cantoni (in provincia di Milano) e la Società anonima della Cartiera italiana (in provincia

di Novara), dichiararono che le mercedi avevano variato di misura nel 1892, rispetto al 1891. Nel primo le mercedi sarebbero leggermente diminuite per gli operai addetti alla filatura, ed aumentate per quelli occupati nel lavoro di tessitura; nella Cartiera italiana, invece, le mercedi sarebbero aumentate per alcune categorie di operai, rimanendo invariate per le altre categorie.

I minatori della Sardegna hanno ottenuto nel 1892 un leggero aumento di mercede, e così pure i cavaatori e sghiolatori delle solfare delle Romagne.

e) *Scioperi avvenuti nel 1892.*

L'anno 1892 dà, in confronto dell'anno 1891, una diminuzione nel numero degli scioperi. Infatti nell'anno 1892 si sono registrati soltanto 119 scioperi, contro 132 avvenuti nel 1891, non compresi gli scioperi agrari, che furono 9 nel 1892 e 24 nel 1891; complessivamente dunque abbiamo:

ANNI	Scioperi			ANNI	Scioperi		
	industriali	agrari	In totale		industriali	agrari	In totale
1879. . .	32	..	32	1886. . .	96	17	113
1880. . .	27	..	27	1887. . .	69	9	78
1881. . .	44	1	45	1888. . .	101	5	106
1882. . .	47	2	49	1889. . .	126	4	130
1883. . .	73	3	76	1890. . .	139	8	147
1884. . .	81	10	91	1891. . .	132	24	156
1885. . .	89	61	150	1892. . .	119	9	128

Anche il numero degli operai scioperanti rimase inferiore nel 1892 a quello dell'anno precedente. Infatti nel 1891 per 128 scioperi industriali sui 132 avvenuti si ebbero 34,733 operai scioperanti, e nel 1892 per 117 scioperi sui 119 avvenuti se ne ebbero 32,109.

E non è meno importante il confronto che si faccia per il numero complessivo delle giornate di sciopero, il quale numero si calcola moltiplicando il numero degli scioperanti di ogni sciopero per i numeri di giorni dello stesso sciopero e addizionando insieme i risultati.

Nel 1891 le giornate di sciopero furono 258,059; nel 1892 non superarono 217,000.

ANNI	Giornate di sciopero (esclusi gli scioperi agrari)	ANNI	Giornate di sciopero (esclusi gli scioperi agrari)
1879 . . .	21 896	1886 . . .	56 772
1880 . . .	91 899	1887 . . .	218 612
1881 . . .	95 578	1888 . . .	191 204
1882 . . .	25 119	1889 . . .	215 880
1883 . . .	111 699	1890 . . .	167 657
1884 . . .	149 215	1891 . . .	258 059
1885 . . .	244 293	1892 . . .	216 907

IV.

Condanne e pene.

Per quanto questa Relazione debba restringersi ai fatti più salienti, non si potrebbe omettere ogni dimostrazione circa l'esito dei giudizi e la misura delle pene pronunciate.

Riguardo alle proporzioni delle condanne e delle assoluzioni, sono meritevoli di attenzione le seguenti cifre.

Il numero dei condannati per 100 giudicati venne diminuendo da 71. 48 nel 1881 a 69. 39 nel 1887, a 61. 34 nel 1890 e a 59. 89 nel 1892.

La frequenza delle condanne è scemata presso tutte le Magistrature, specialmente nei giudizi dei Pretori, dove il numero proporzionale dei condannati è disceso da 70. 54 nel 1879 a 59. 15 nel 1890 e a 57. 80 nel 1892 sopra 100 imputati giudicati.

La proporzione non è sempre diminuita presso i Tribunali, poiché da 74. 79 nel 1881, salì a 76. 47 nel 1888, per discendere nuovamente a 72. 75 nel 1890 e a 70. 34 nel 1892.

Presso le Corti d'assise la diminuzione delle condanne fu anche maggiore che presso i Tribunali. Si ebbero infatti:

nel 1879	75. 03	condannati su 100 giudicati;
nel 1885	69. 18	id. id. id.
nel 1890	66. 83	id. id. id.

Dobbiamo però avvertire, nel confrontare tra loro questi rapporti, che, avendo il nuovo Codice sottoposto un maggior numero di reati alla condizione della querela di Parte perchè si possa procedere, il numero dei proscioglimenti per remissione della Parte lesa ha dovuto aumentare nei giudizi dei Pretori e dei Tribunali. Gli imputati prosciolti dai Pretori per remissione della Parte lesa o per oblazione, salirono da 22. 905 nel 1888 a 100. 208 nel 1892; e quelli prosciolti dai Tribunali per gli stessi motivi salirono da 1. 051 a 4. 038.

Del resto, quante volte siano da istituire confronti tra le cifre dei giudicati dalle varie Magistrature, è sempre necessario di tener conto della competenza mutata nel 1890.

Le proporzioni poi diversificano molto da una ad altra regione.

Mentre, come si è visto per il complesso del Regno, il numero dei condannati fu di 60 ogni 100 giudicati, troviamo che essi furono 71 nell'Emilia e 69 nella Toscana. Nella Sicilia e nella Sardegna i condannati furono 47 e 55 rispettivamente per cento giudicati.

Varie circostanze si adducono a spiegare queste proporzioni tanto diverse, dei condannati rispetto ai giudicati, nelle varie regioni. Anzitutto, l'indole delle popolazioni, secondo che esse mostrano una maggiore o minore reazione verso il delitto, e secondo che prestano all'azione della giustizia una cooperazione più o meno efficace.

Ha influenza sulla proporzione delle condanne anche la diversa fisionomia della delinquenza, cioè il fatto che in una regione predominano, per esempio, i delitti di sangue e in altre i delitti contro la proprietà.

Riguardo alla specie ed alla quantità delle pene, si vede che le pene più gravi andarono diminuendo. Mentre nel 1881 si avevano 604 condannati all'ergastolo o ai lavori forzati a vita, i condannati a queste pene massime furono 108 nel 1892.

I condannati a pene detentive per una durata maggiore di 5 anni discesero da 4977 nel 1881 a 2302 nel 1892.

La specie e la misura delle pene inflitte negli ultimi tre anni 1890, 1891 e 1892 si possono più particolarmente confrontare tra loro, essendo stata la medesima, per questi anni, la legislazione penale

Un'altra osservazione importante da fare è questa, che il nu-

mero complessivo dei *condannati à pene restrittive della libertà personale è quasi uguale* a quello dei condannati a *pene pecuniarie*.

La *detenzione* è stata di anno in anno inflitta più di rado, i condannati a questa specie di pena essendosi ridotti alla metà circa, ossia da 30,000 nel 1890 a 17,000 nel 1892. A ciò ha contribuito il fatto che nel 1890 ebbero ancora frequente applicazione i Codici Sardo e Toscano, che comminavano la pena del carcere, la quale per l'attuazione del Codice penale italiano fu convertita nella *detenzione*.

Riguardo alla *riprensione giudiziale*, l'applicazione di essa non è entrata finora negli usi della nostra Magistratura giudicante. Nel 1890 fu pronunciata per 8634 condannati e nel 1892 per soli 3245.

Le *donne e i minorenni non recidivi* condannati all'*arresto per non oltre un mese*, che, ai termini dell'art. 21 del Codice penale, ottennero di scontare la pena *nella loro abitazione*, furono soltanto 233 nel 1890, 148 nel 1891 e 110 nel 1892.

Infine, i condannati all'arresto, che nei casi determinati dalla legge (art. 22 Codice penale) ottennero di *scontarlo in una casa di lavoro o mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità*, furono in numero molto esiguo ogni anno.

V.

Procedimenti per reati dei quali rimasero ignoti gli autori.

Vediamo ora quanti furono i processi che terminarono nel periodo istruttorio, perchè non fu possibile scoprire gli autori dei reati.

La proporzione di questi procedimenti, ogni cento per cui provvidero gli Uffici d'istruzione, si è attenuata. Dal rapporto massimo che si era osservato nel 1890, vale a dire da 31. 31 per cento, sono discesi a 29. 08 nel 1892.

Bisogna però aver presente che anche i Pretori, quantunque per istituto giuridico non ne siano esplicitamente autorizzati, usano inviare direttamente all'archivio i procedimenti per reati di loro competenza, allorchè ne rimangono ignoti gli autori. Il numero di questi procedimenti da 8431, quanti furono nel 1887, è disceso a 2039 nel 1892. Questa diminuzione è dovuta principalmente agli effetti della nuova legislazione; la quale, avendo variato le norme di competenza, ha sottratto al giudizio dei Pretori alcuni reati,

come i furti semplici, le truffe e le frodi, dei quali riesce difficile scoprire gli autori.

Ciò non ostante, notandosi una diminuzione costante dal 1890 al 1892 (3,007-2,635-2,039), non è irragionevole concludere che realmente vi sia stata una diminuzione nella proporzione dei reati per cui non si riesce a scoprire gli autori.

Giova studiare questo fenomeno anche geograficamente per vedere quali sono i compartimenti che danno le più alte cifre. Si osserva un fatto che, a prima vista, sembra poco verosimile, cioè che il numero dei procedimenti nei quali non si poterono scoprire i colpevoli, è più alto nell'Italia superiore e media che nella meridionale.

Il compartimento dell'Emilia presenta anche nel 1892, come negli anni precedenti, le proporzioni più alte degli autori ignoti (49 su 100), mentre il Regno ne ha soltanto 29 su 100 procedimenti esauriti. Segue all'Emilia il compartimento della Lombardia con 46; il minimo si trova nella Basilicata, ove si giunge appena a 10. 46 processi con autori ignoti, e nelle Calabrie che ne hanno 13. 82.

Forse una ragione di questo fatto è dovuta alla prevalenza di certe specie di reati nelle diverse regioni. Nell'Italia settentrionale e centrale sono generalmente più numerosi i delitti contro le proprietà, e specialmente le truffe e i danneggiamenti, cioè quei reati gli autori dei quali si sottraggono più spesso alle investigazioni della giustizia, mentre nell'Italia meridionale e nella Sicilia prevalgono i reati di sangue, pei quali è più facile trovare i colpevoli.

Infatti nel 1892 su 100 reati rimasero ignoti gli autori in 24.53; su 100 usurpazioni e danneggiamenti 27. 94; su 100 omicidii 6. 95; su 100 lesioni 5. 72.

Ma è anche ragionevole di supporre che a determinare così grandi differenze fra le varie regioni concorra un altro fattore, e cioè la facilità o meno, e la fiducia più o meno grande con cui le popolazioni sono abituate a ricorrere all'azione riparatrice della giustizia. In alcune provincie, per esempio, i furti domestici sono generalmente e prontamente denunziati e sul numero delle denunzie, moltissime cadono a vuoto per non essersi potuto accertare che l'indiziato ne fu l'autore; altrove si tralascia più sovente di farne denunzia.

VI.

Confronti internazionali.

Chiuderò questa Relazione con alcuni confronti fra la delinquenza del nostro paese e quella di altri Stati.

Non m'indugero a dimostrare le difficoltà che presentano questi confronti internazionali, poichè ne parlai diffusamente in altre sessioni della nostra Commissione.

Mi limiterò a ricordare che il paragonare gli Stati fra loro, rispetto alla totalità dei reati, anche quando ciò fosse possibile, non avrebbe sufficiente valore. Le legislazioni dei diversi Stati non colpiscono tutte le medesime azioni; alcune perseguono fatti, che altre lasciano senza sanzione penale. Così gli stessi fatti che noi qualifichiamo reati, sono una quantità variabile non solo da tempo a tempo, col mutare dei costumi e dei Codici, ma da Stato a Stato. Inoltre la diversità della procedura penale, dell'ordinamento del potere giudiziario e della pubblica sicurezza, influiscono nella determinazione del numero legale delle infrazioni. Oggidi che, per il moltiplicarsi delle leggi e dei regolamenti, cresce in ogni paese il numero delle infrazioni, se il confronto si istituisse sul totale generale di queste, senza distinzioni di sorta, si potrebbe giungere alle conseguenze più errate. Si potrebbe, per esempio, giudicare come gravissima la situazione dell'Inghilterra, la quale ha invece una criminalità meno intensa in paragone di altri paesi. Infatti ogni anno i condannati dai Tribunali dell'Inghilterra e Galles (con una popolazione di quasi 30 milioni) sono all'incirca 600,000.

Ecco le cifre degli ultimi anni :

1887	539,724
1888	549,491
1889	568,395
1890	615,163
1891	611,628

Ma di questi 600,000 condannati bisogna notare che nel 1891 circa 87,000 lo furono per avere contravvenuto alle leggi sull'istruzione obbligatoria (*Elementary Education Acts*), 168,000 per ubbria-

chezza; 7000 per contravvenzioni alle leggi sull'igiene; 50,000 per contravvenzioni ai *Local Acts and Borough Byelaws*.

Se dal numero complessivo dei condannati sottraggiamo tutti quelli che lo sono per fatti che non toccano alle intrinseche condizioni morali, esso *si riduce di quasi due terzi*. Non possiamo paragonare l'Inghilterra, sotto questo aspetto, con altri Stati, nei quali i condannati appartengano per la massima parte alla classe dei veri e propri delinquenti.

Ci conviene restringere il confronto a poche figure ben determinate di reati.

E cominciamo dall'*omicidio*.

L'Italia tiene il primo posto fra gli Stati coi quali si confronta, con la proporzione di 8.05 condannati per 100,000 abitanti. L'Austria ne ha 1.92 per 100,000 abitanti; la Germania 1.09, la Scozia 0.54 e l'Inghilterra 0.37. La Spagna ha un numero di omicidii, fatta ragione della minore popolazione, di poco inferiore al nostro. Ma, come ebbi già ad avvertire altra volta, non sembra che il numero degli omicidii dato nelle statistiche spagnuole comprenda tutti gli omicidii nel senso nostro della parola, potendo accadere che alcuni omicidii tentati o mancati vengano collocati sotto la categoria dei reati di *sparo d'arma* (*disparar un arma de fuego contra cualquiera persona*), che nella Spagna sono ogni anno in numero grandissimo.

A cagione delle differenze di legislazione si dovettero riunire insieme tutte le specie di omicidio, senza poterne distinguere le forme più o meno gravi; ma se si confronta l'Italia con alcuni paesi, nelle cui leggi le varie figure dell'omicidio corrispondono a quelle del nostro Codice, si trova che in Italia gli omicidii gravi (omicidii con premeditazione, venefizi, parricidii) tengono relativamente una parte minore nel numero totale degli omicidii.

In Francia, su 100 condannati per omicidii d'ogni specie, 43.12 lo furono per omicidio grave (assassinio, parricidio, venefizio), 22.49 per omicidio semplice, 11.90 per omicidio oltre l'intenzione, 22.49 per infanticidio.

In Italia 19.30 su 100 furono condannati per omicidio grave, 46.91 per omicidio semplice, 31.82 per omicidio oltre l'intenzione e 1.97 per infanticidio.

I condannati per infanticidio furono 96 in Francia nel 1891

sopra 522 omicidii d'ogni specie; in Italia nel 1889 solo 49 sul totale di 2492 condannati per omicidio.

Quanto alle *ferite e percosse non seguite da morte*, troviamo che l'Italia, con 226 imputati condannati per 100,000 abitanti, va innanzi alla Germania. Al contrario, in Austria i condannati per questa specie di reati (284 nel 1891) sono anche più numerosi che in Italia.

Quanto ai *furti*, se teniamo conto a parte dei furti campestri e boschivi, i quali sono un elemento perturbatore nello studio della distribuzione dei reati, l'Italia, con 78 imputati condannati per 100,000 abitanti, si trova in migliori condizioni, così della Francia (123), come della Germania (223).

È degno di nota il fatto che gli Stati, i quali per gli omicidii hanno quozienti inferiori a quelli della Francia, quali sono la Germania e l'Inghilterra, la oltrepassano per il numero dei furti (123 imputati condannati per 100,000 abitanti in Francia, contro a 223 in Germania e a 122 in Inghilterra).

A) — MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

N. 1 — REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M. E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1887-1892.

A N N I	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Totale dei reati.		
1887	526 300	1 789. 95
1888	552 997	1 868. 73
1889	571 427	1 918. 83
1890	609 873	2 034. 97
1891	651 242	2 159. 40
1892	661 479	2 179. 63
Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da Leggi speciali e da Regolamenti generali o locali.		
1887	168 870	574. 32
1888	180 359	609. 48
1889	195 932	657. 94
1890	226 769	756. 66
1891	239 163	793. 02
1892	247 221	814. 63

Segue A) — MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

N. 1 — REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M.
E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1887-1892.

A N N I	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Omicidii.		
1880	5 418	19. 20
1881	4 858	17. 17
1882	4 645	16. 32
1883	4 482	15. 65
1884	4 431	15. 37
1885	4 288	14. 77
1886	4 217	14. 43
1887	3 966	13. 49
1888	4 302	14. 54
1889	4 000	13. 44
1890	3 628	12. 10
1891	3 944	13. 08
1892	4 408	14. 53
Lesioni.		
1887	85 812	291. 84
1888	91 551	309. 38
1889	86 026	288. 86
1890	73 695	245. 90
1891	78 081	258. 90
1892	82 178	270. 79
Diffamazioni e ingiurie.		
1887	48 704	165. 64
1888	47 291	159. 81
1889	50 186	168. 52
1890	60 858	203. 07
1891	65 313	216. 56
1892	67 801	223. 42

Segue A) — MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

N. 1 — REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M.
E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1887-1892.

A N N I	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Rapine, estorsioni e ricatti.		
1880	3 947	14. 03
1881	3 121	11. 03
1882	2 522	8. 86
1883	2 221	7. 75
1884	1 972	6. 84
1885	1 975	6. 80
1886	2 093	7. 16
1887	1 932	6. 57
1888	2 075	7. 01
1889	1 924	6. 46
1890	2 390	7. 97
1891	2 543	8. 43
1892	2 674	8. 81
Furti.		
1887	89 774	305. 32
1888	99 276	335. 48
1889	104 966	352. 48
1890	105 492	352. 00
1891	110 006	364. 76
1892	106 954	352. 43
Danneggiamenti.		
1887	38 899	132. 29
1888	38 881	131. 39
1889	39 634	133. 09
1890	39 052	130. 31
1891	38 161	126. 54
1892	34 135	112. 48

Segue A) — MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

N. 1 — REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M.
E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1887-1892.

A N N I	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Truffe e altre frodi.		
1887	14 277	48. 56
1888	14 846	50. 17
1889	15 466	51. 93
1890	15 307	51. 07
1891	16 607	55. 07
1892	16 419	54. 10
Frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio.		
1887	2 263	7. 70
1888	2 624	8. 87
1889	2 551	8. 57
1890	4 070	13. 58
1891	4 408	14. 62
1892	4 122	13. 58
Falsità in monete e in atti.		
1887	9 263	31. 50
1888	9 508	32. 13
1889	9 566	32. 12
1890	12 215	40. 76
1891	12 284	40. 73
1892	11 200	36. 91
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.		
1887	4 359	14. 82
1888	4 659	15. 74
1889	4 753	15. 96
1890	4 866	16. 24
1891	5 358	17. 76
1892	5 773	19. 04

Segue A) — MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

N. 1 — REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M.
E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1887-1892.

A N N I	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico.		
1887	305	1.05
1888	246	0.83
1889	593	1.99
1890	708	2.36
1891	622	2.06
1892	856	2.82
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità.		
1887	12 354	42.02
1888	11 926	40.30
1889	11 045	37.09
1890	11 437	38.16
1891	13 955	46.27
1892	15 201	50.09
Delitti di pubblici ufficiali.		
1887	1 314	4.47
1888	1 920	6.49
1889	1 868	6.27
1890	1 669	5.57
1891	1 986	6.59
1892	1 713	5.65
Calunnie e falsità in giudizio.		
1887	2 544	8.65
1888	2 577	8.71
1889	2 845	9.55
1890	2 886	9.63
1891	3 377	11.20
1892	3 593	11.84

Segue A) — MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

N. 2 — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1892.

ANNI	In totale		Dal Pretori	Dai Tribunali penali	Dalle Corti d'assise
	Cifre effettive	Ogni 10.000 abitanti	— Cifre effettive	— Cifre effettive	— Cifre effettive
1879	—	—	231 735	—	7 109
1880	—	—	262 035	—	7 805
1881	305 593	108. 01	231 665	66 244	7 684
1882	303 382	106. 60	235 808	61 509	6 065
1883	296 710	103. 57	232 594	58 414	5 702
1884	315 161	109. 29	254 930	55 168	5 063
1885	331 706	112. 28	273 463	53 103	5 140
1886	337 116	115. 39	280 810	51 654	4 652
1887	315 002	107. 13	259 387	50 426	5 189
1888	340 005	114. 89	282 646	52 369	4 990
1889	350 917	117. 83	292 041	54 088	4 788
1890	335 753	112. 03	270 613	62 080	3 060
1891	360 235	115. 44	290 625	66 475	3 135
1892	370 305	122. 02	297 343	69 616	3 346

B) — GEOGRAFIA

**N. 3 — DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEI REATI DENUNCIATI
SECONDO LA MEDIA ANNUA**

COMPARTIMENTI	Omicidii		Lesioni		Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	
	Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti
Piemonte	194	5.39	3 870	107.57	282	7.83
Liguria	109	9.70	2 137	190.23	164	14.59
Lombardia.	103	2.91	3 767	106.30	313	8.83
Veneto	106	3.55	3 244	108.67	265	8.88
Toscana.	131	6.24	2 931	139.76	239	11.40
Emilia	141	6.26	2 754	122.24	186	8.26
Marche ed Umbria	162	10.42	3 595	231.23	158	10.16
Lazio	191	19.54	3 821	390.75	261	26.69
Campania e Molise	830	24.26	16 279	475.77	989	28.90
Basilicata	125	23.20	2 273	421.94	163	30.25
Abruzzi	180	18.29	4 767	484.36	210	21.44
Puglie.	227	12.90	7 017	398.85	493	28.02
Calabrie.	339	25.88	7 890	602.50	508	38.80
Sicilia.	984	29.95	11 733	357.09	1 058	32.20
Sardegna	171	23.54	1 907	262.49	151	20.79
REGNO . . .	3 993	13.24	77 985	258.59	5 440	18.04

DELLA DELINQUENZA.

PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M. E DAI FRETORI,
DEL TRIENNIO 1890-92.

Rapine, estorsioni e ricatti		Furti		Truffe, frodi e reati contro il commercio		Falsità in moneta e in atti		Totale dei reati denunciati	
Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 000 abitanti
231	6.42	8 870	246.54	1 483	41.21	1 306	36.30	41 282	1147.45
122	10.86	4 278	380.82	837	74.51	635	56.53	26 991	2402.45
179	5.05	9 795	276.41	2 036	57.46	1 149	32.43	44 162	1246.22
94	3.15	10 916	365.67	1 415	47.40	806	27.00	44 240	1482.00
110	5.24	5 561	265.16	919	43.82	856	40.81	35 369	1686.43
187	8.30	6 475	287.39	1 052	46.70	914	40.56	34 390	1526.34
74	4.76	4 539	291.96	739	47.52	997	64.12	25 676	1651.50
166	16.98	6 673	682.41	1 622	150.23	700	71.59	53 643	5485.71
339	9.91	11 853	346.42	3 170	92.61	1 359	39.72	104 352	3049.83
20	3.71	3 827	710.42	287	53.27	118	21.91	15 065	2796.56
31	3.15	5 593	568.29	440	44.71	480	48.77	28 834	2929.77
112	6.37	6 640	377.42	1 181	67.13	557	31.66	39 331	2235.60
77	5.88	5 703	435.51	1 013	77.35	296	22.61	44 055	3364.11
645	19.63	12 940	393.86	2 701	82.22	1 110	33.79	74 809	2276.97
149	20.51	5 759	792.67	1 141	144.21	306	42.12	28 666	3945.65
2 536	8.41	109 422	362.83	20 036	66.44	11 589	38.42	640 865	2124.99

Segue B) — GEOGRAFIA DELLA DELINQUENZA.

N. 4 — REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO E DAI PRETORI SECONDO LA MEDIA ANNUA DEL TRIENNIO 1890-92 IN ALCUNE PROVINCE DEL REGNO, E LORO RAPPORTI ALLA POPOLAZIONE.

I. — Totale dei reati denunciati (Media annuale per 100,000 abitanti) (a).

Provincie che hanno le medie più alte	}	Livorno . . .	5,664. 09	SICILIA :		
		Roma . . .	5,485. 70		Caltanissetta	2,985. 77
		Cagliari . . .	4,427. 44		Catania	2,587. 92
		Napoli . . .	4,023. 31		Girgenti	2,717. 97
		<i>Regno</i> . . .	2,124. 99	Messina	2,248. 09	
				Palermo	1,657. 32	
Provincie che hanno le medie più basse	}	Rovigo . . .	954. 23	Siracusa	2,614. 19	
		Cremona. . .	879. 35	Trapani	1,707. 37	
		Novara . . .	878. 89			
		Pavia . . .	776. 01	Massa e Carrara	2,244. 45	

II. — Omicidii.

Provincie che hanno le medie più alte	}	Girgenti . . .	65. 88	SICILIA :		
		Caltanissetta .	42. 04		Catania	24. 79
		Palermo . . .	33. 22		Messina	19. 77
		Sassari . . .	32. 29		Siracusa	12. 04
		<i>Regno</i> . . .	13. 24	Trapani	21. 26	
Provincie che hanno le medie più basse	}	Como . . .	2. 54	Massa e Carrara	16. 32	
		Milano . . .	2. 45			
		Rovigo . . .	2. 13			
		Treviso . . .	0. 75			

III. — Lesioni.

Provincie che hanno le medie più alte	}	Reggio Calab.	708. 28	SICILIA :		
		Catanzaro . .	621. 80		Caltanissetta.	519. 64
		Avellino. . .	580. 66		Catania	389. 26
		Aquila . . .	552. 48		Girgenti	437. 04
		<i>Regno</i> . . .	258. 59	Messina.	360. 21	
				Palermo	217. 98	
Provincie che hanno le medie più basse	}	Ravenna. . .	76. 38	Siracusa	440. 10	
		Belluno . . .	75. 68	Trapani	292. 98	
		Rovigo . . .	75. 47			
		Sondrio . . .	63. 28	Massa e Carrara	286. 45	

(a) Le proporzioni per abitanti sono calcolate in base alla popolazione al 1° gennaio 1891. Veggasi l'Introduzione al volume della Statistica giudiziaria penale per l'anno 1892, pag. V e VI.

Segue B) — GEOGRAFIA DELLA DELINQUENZA.

IV. — Rapine, estorsioni e ricatti.

Provincie che hanno le medie più alte	{	Girgenti.	43.82	SICILIA:		
		Sassari.	25.83		Catania.	19.58
		Caltanissetta.	23.98		Messina.	7.19
		Palermo	21.21		Siracusa.	7.94
		<i>Regno</i>	8.41	Trapani.	20.08	
				Massa e Carrara	5.06	
Provincie che hanno le medie più basse	{	Vicenza.	1.63			
		Treviso.	1.00			
		Sondrio.	0.77			
		Belluno.	0.57			

V. — Furti qualificati, aggravati e semplici.

Provincie che hanno le medie più alte	{	Sassari.	823.41	SICILIA:		
		Cagliari.	773.56		Caltanissetta.	473.32
		Aquila.	716.67		Catania.	424.95
		Potenza.	710.40		Girgenti.	392.63
		<i>Regno</i>	362.82	Messina.	409.20	
				Palermo	365.04	
Provincie che hanno le medie più basse	{	Pesaro e Urbino	201.57	Siracusa	404.49	
		Sondrio.	196.00	Trapani.	297.11	
		Arezzo	190.51	Massa e Carrara	351.68	
		Como.	157.36			

VI. — Truffe, frodi e appropriazioni indebite; frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio.

Provincie che hanno le medie più alte	{	Sassari.	161.81	SICILIA:		
		Roma.	159.24		Caltanissetta.	89.34
		Napoli.	158.37		Catania.	80.22
		Cagliari.	137.34		Girgenti.	55.15
		<i>Regno</i>	61.60	Messina.	79.90	
				Palermo	80.11	
Provincie che hanno le medie più basse	{	Cuneo	24.24	Siracusa	69.93	
		Rovigo	23.88	Trapani.	70.88	
		Arezzo	21.44	Massa e Carrara	51.20	
		Sondrio.	19.29			

Segue **B)** — GEOGRAFIA DELLA DELINQUENZA.

VII. — Falsità in monete e in atti.

Provincie che hanno le me- die più alte	{	Livorno	159. 86	SICILIA:	Caltanissetta.	40. 73		
		Ancona	88. 26				Catania	43. 43
		Macerata	85. 47				Girgenti.	42. 04
		Pesaro e Urbino	76. 58				Messina.	29. 56
		<i>Regno</i>	39. 46	Palermo	30. 66			
				Siracusa	25. 62			
Provincie che hanno le me- die più basse	{	Treviso	16. 56	Trapani.	31. 60			
		Bergamo	14. 55	Massa e Carrara	29. 82			
		Como.	14. 32					
		Sondrio.	13. 89					

VIII. — Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Provincie che hanno le me- die più alte	{	Catania	49. 11	SICILIA:	Girgenti.	25. 64		
		Caltanissetta. . .	42. 04				Messina.	28. 96
		Cosenza	39. 51				Palermo	23. 13
		Catanzaro	38. 65				Siracusa	37. 40
		<i>Regno</i>	18. 04	Trapani.	17. 72			
				Massa e Carrara	10. 13			
Provincie che hanno le me- die più basse	{	Como.	4. 89					
		Reggio Emilia . .	4. 82					
		Pesaro e Urbino	4. 73					
		Pavia.	4. 06					

IX. — Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità.

Provincie che hanno le me- die più alte	{	Roma.	133. 76	SICILIA:	Caltanissetta.	46. 31		
		Livorno	121. 50				Catania	47. 37
		Napoli	102. 34				Girgenti.	48. 59
		Venezia.	77. 56				Messina.	62. 71
		<i>Regno</i>	44. 86	Palermo	58. 77			
				Siracusa	38. 94			
Provincie che hanno le me- die più basse	{	Vicenza.	15. 14	Trapani.	49. 03			
		Arezzo	14. 43	Massa e Carrara	42. 76			
		Rovigo	11. 94					
		Cremona	11. 79					

Segue B) — GEOGRAFIA DELLA DELINQUENZA.

N. 5 — REATI DENUNCIATI NEGLI ANNI 1887-92 PER I QUALI FU PROVVEDUTO
DAGLI UFFICI DEL P. M. E DAI PRETORI NELLA SICILIA.

SPECIE DEI REATI	1887	1888	1889	1890	1891	1892
Calunnie e falsità in giudizio .	418	465	498	534	625	704
Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da Leggi speciali e da Regolamenti generali o locali. . .	14 654	14 718	17 673	15 921	18 492	15 079
Omicidii volontari e oltre l'intenzione.	863	899	865	869	966	1 117
Lesioni	12 263	13 734	13 653	10 982	12 039	12 177
Diffamazioni e ingiurie. . . .	6 542	7 045	7 104	8 975	10 545	10 865
Rapine, estorsioni e ricatti . .	446	485	478	547	710	677
Furti	9 427	11 305	12 802	12 316	12 895	12 875
Usurpazioni e danneggiamenti	4 946	5 626	5 746	5 558	5 953	5 954
Truffe e altre frodi	1 714	2 143	2 414	1 907	2 278	2 643
Frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio. . .	222	353	254	358	596	460
Falsità in monete e in atti . .	860	856	983	1 231	1 127	1 047
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie . .	614	718	691	916	1 090	1 135
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità	1 614	1 688	1 626	1 474	1 797	1 817
<i>Totale dei reati denunciati.</i>	60 015	65 577	70 750	69 022	78 615	76 790

C) — CONDANNE E PENE.

N. 6 — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1892.

ANNI	In totale		Dai Pretori	Dai Tribunali penali	Dalle Corti d'assise
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Ogni 100 giudicati	Ogni 100 giudicati	Ogni 100 giudicati
1879	—	—	70.54	—	75.03
1880	—	—	71.79	—	73.76
1881	305 593	71.48	70.51	74.79	74.14
1882	303 382	70.97	69.71	75.96	73.71
1883	296 710	70.69	69.27	77.05	70.16
1884	315 161	73.58	73.16	75.94	70.18
1885	331 706	73.14	72.81	75.27	69.18
1886	337 116	72.00	71.56	74.67	69.12
1887	315 002	69.39	68.37	75.21	69.42
1888	340 005	69.00	67.73	76.47	71.71
1889	350 917	67.93	66.58	75.96	70.62
1890	335 753	61.34	59.15	72.75	66.83
1891	360 235	60.02	58.07	69.88	68.67
1892	370 305	59.89	57.80	70.34	67.79

Segue C) — CONDANNE E PENE.

N. 7 — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEL 1892, DIVISI PER COMPARTIMENTI.

COMPARTIMENTI	CONDANNATI							
	in totale		dai Pretori		dai Tribunali penali		dalle Corti d'assise	
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dalle Corti d'assise
Piemonte	24 215	64.26	18 911	62.28	5 154	73.08	150	57.03
Liguria	15 424	63.09	12 705	61.81	2 632	70.32	87	57.62
Lombardia	24 505	68.03	18 756	66.80	5 625	72.52	124	65.61
Veneto	23 675	67.25	18 443	66.03	5 157	71.99	75	68.18
Toscana.	21 271	69.34	18 235	69.22	2 909	70.03	127	70.17
Emilia	18 974	70.82	15 708	70.26	3 147	74.22	119	61.98
Marche ed Umbria . .	13 378	61.89	10 085	60.08	3 148	68.17	145	68.40
Lazio	38 468	56.02	33 751	53.73	4 521	81.01	196	73.41
Campania e Molise . .	68 527	64.86	55 440	63.15	12 366	73.22	721	74.18
Basilicata	9 834	59.58	8 442	58.20	1 278	69.27	114	73.08
Abruzzi.	17 551	56.42	14 828	55.06	2 540	64.70	183	73.49
Puglie	21 439	55.21	16 647	52.10	4 596	69.57	196	70.76
Calabrie.	23 630	52.87	18 801	50.19	4 558	66.32	271	73.84
Sicilia	36 036	47.48	25 803	43.16	9 560	63.48	673	63.25
Sardegna	13 378	54.60	10 788	51.99	2 425	69.95	165	57.69
REGNO . . .	370 305	59.89	297 343	57.80	69 616	70.34	3 346	67.79

Segue C) -- CONDANNE E PENE.

N. 8 — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1881-92, DIVISI SECONDO LA SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

ANNI	CONDANNATI										
	in totale	alle pene (a)									
		dell'ergastolo		della reclusione o della detenzione per più di 5 anni		della reclusione o della detenzione per meno di 5 anni, o del confino o degli arresti per più di 5 giorni		della multa o dell'ammenda superiore alle 50 lire		dell'arresto non oltre 5 giorni o dell'ammenda non superiore a lire 50	
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1881	305 593	604	0. 20	4 977	1. 63	112 244	36. 73	29 192	8. 57	161 576	52. 87
1882	303 382	456	0. 15	3 986	1. 31	106 261	35. 03	28 810	9. 50	163 869	54. 01
1883	296 710	406	0. 14	3 625	1. 22	102 898	34. 68	28 031	9. 45	161 750	54. 51
1884	315 161	330	0. 10	3 232	1. 03	107 189	34. 01	29 561	9. 38	174 849	55. 48
1885	331 706	363	0. 11	3 252	0. 98	110 222	33. 23	30 752	9. 27	187 117	56. 41
1886	337 116	336	0. 10	2 928	0. 87	104 603	31. 03	30 752	9. 12	198 497	58. 88
1887	315 002	349	0. 11	2 127	0. 68	100 374	31. 86	21 305	6. 76	190 841	60. 58
1888	340 005	297	0. 09	2 234	0. 66	106 195	31. 23	19 788	5. 82	211 491	62. 20
1889	350 917	316	0. 09	1 996	0. 57	105 637	30. 10	19 511	5. 56	223 437	63. 67
1890	335 753	98	0. 03	2 086	0. 62	143 876	42. 85	40 071	11. 94	149 610	44. 56
1891	360 235	124	0. 03	2 215	0. 61	162 880	45. 21	43 135	11. 97	151 871	42. 16
1892	370 305	108	0. 03	2 302	0. 62	166 070	44. 85	44 714	12. 08	157 097	42. 42

(a) Si avverta che per gli anni 1887-92 la somma dei condannati divisi secondo le pene non è uguale al numero totale dei condannati medesimi quale è dato nella prima colonna di questo prospetto, perchè non vi sono compresi i condannati alla sorveglianza speciale della P. S. a' termini dell'art. 232 del Codice penale sardo, all'ammonizione o riprensione come pena principale, e i condannati al solo aumento della segregazione cellulare.

Segue C) — CONDANNE E PENE.

N. 9 — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-92, DIVISI SECONDO LA SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

SPECIE DELLE PENE	1890		1891		1892		
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	
Pene principali.							
<i>Ergastolo</i>	98	0.03	124	0.04	108	0.03	
<i>Reclusione</i>	{ fino a 1 mese	62 062	18.49	82 330	22.85	78 983	21.33
	{ da più di 1 mese a 6 mesi	23 626	7.04	30 872	8.57	33 376	9.01
	{ da più di 6 mesi a 5 anni	14 394	4.29	16 767	4.66	18 636	5.03
	{ da più di 5 anni a 15 anni	1 494	0.44	1 522	0.42	1 532	0.41
{ oltre 15 anni	408	0.12	497	0.14	574	0.16	
<i>Totale</i>	101 984	30.38	131 988	36.64	133 101	35.94	
<i>Detenzione</i>	{ fino a 1 mese	17 746	5.29	11 697	3.25	11 251	3.04
	{ da più di 1 mese a 6 mesi	8 937	2.66	4 802	1.33	4 606	1.24
	{ da più di 6 mesi a 5 anni	3 271	0.97	1 257	0.35	1 222	0.33
	{ oltre 5 anni	183	0.06	196	0.05	196	0.05
<i>Totale</i>	30 137	8.98	17 952	4.98	17 275	4.66	
<i>Confino</i>	136	0.04	110	0.03	202	0.05	
<i>Multa</i>	{ fino a 500 lire	34 906	10.40	39 437	10.95	40 116	10.83
	{ oltre 500 lire	684	0.20	699	0.19	891	0.24
<i>Totale</i>	35 590	10.60	40 136	11.14	41 007	11.07	
<i>Arresto</i>	{ fino a 5 giorni	21 756	6.48	22 988	6.38	24 485	6.61
	{ da 6 giorni a 1 mese	10 147	3.02	11 812	3.28	14 422	3.90
	{ oltre 1 mese	3 558	1.06	3 253	0.90	3 372	0.91
<i>Totale</i>	35 461	10.56	38 053	10.56	42 279	11.42	
<i>Ammenda</i>	{ fino a 50 lire	126 326	37.62	128 863	35.77	132 612	35.82
	{ oltre 50 lire	6 009	1.79	2 999	0.84	3 707	1.00
<i>Totale</i>	132 335	39.41	131 862	36.61	136 319	36.82	
TOTALE GENERALE	^(a) 335 753	"	^(a) 360 235	"	^(a) 370 305	"	
Pene sostituite e modi speciali di scontare le pene.							
<i>Riprensione giudiziale</i>	8 634	"	4 887	"	3 245	"	
<i>Arresto scontato in casa</i>	233	"	148	"	110	"	
<i>Arresto scontato in una casa di lavoro</i>	36	"	16	"	6	"	
<i>Arresto scontato mediante prestazione d'opera</i>	57	"	32	"	40	"	

(a) Sono compresi nel totale generale anche i condannati al solo aumento della segregazione cellulare. Essi furono 7 nel 1890, 10 nel 1891 e 14 nel 1892. Nel 1890 sono compresi anche: 1 condannato all'ammonizione secondo l'art. 50 del Codice sardo, 3 condannati sottoposti alla sola vigilanza della P. S. e 1 condannato cui non fu applicata alcuna pena, perchè stava già scontando la pena dell'ergastolo e non fu ritenuta applicabile ad esso la disposizione dell'art. 84 C. P. (Veggasì rispetto a quest'ultimo condannato la nota (b) a pag. 178 della *Statistica giudiziaria penale* per l'anno 1890).

**D) — PROCEDIMENTI PER REATI DI CUI RIMASERO IGNOTI
GLI AUTORI.**

N. 10 — PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1887-1892,
IN TOTALE E PER REATI GLI AUTORI DEI QUALI RIMASERO IGNOTI.

A N N I	PROCEDIMENTI SPEDITI		
	in totale	per reati gli autori dei quali rimasero ignoti	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
1887	170 416	44 113	25.89
1888	183 120	48 867	26.69
1889	188 258	51 939	27.59
1890	205 657	64 385	31.31
1891	213 583	63 068	29.53
1892	217 124	63 147	29.08

Segue D) — PROCEDIMENTI PER REATI DI CUI RIMASERO IGNOTI
GLI AUTORI.

N. 11 — DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEI PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI
D'ISTRUZIONE NELL'ANNO 1892, NEI QUALI GLI AUTORI DEI REATI RIMASERO IGNOTI.

COMPARTIMENTI	PROCEDIMENTI SPEDITI		
	in totale	per reati gli autori dei quali rimasero ignoti	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
Piemonte	16 109	6 150	38.18
Liguria	7 970	3 020	37.89
Lombardia	15 670	7 164	45.72
Veneto	14 458	5 963	41.24
Toscana	10 245	4 337	42.33
Emilia	11 167	5 493	49.19
Marche ed Umbria	8 982	3 046	33.91
Lazio	13 704	4 730	34.52
Campania e Molise	32 987	5 265	15.96
Basilicata	6 920	724	10.46
Abruzzi	10 108	1 722	17.03
Puglie	14 852	2 864	19.28
Calabrie	13 868	1 917	13.82
Sicilia	30 010	7 553	25.17
Sardegna	10 074	3 199	31.75
REGNO	217 124	63 147	29.08

Segue D) — PROCEDIMENTI PER REATI DI CUI RIMASERO IGNOTI GLI AUTORI.

N. 12 — REATI PEI QUALI SEGUÌ ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1890-92, IN TOTALE E PER I QUALI GLI AUTORI RIMASERO SCONOSCIUTI.

SPECIE DEI REATI	ANNO 1890		ANNO 1891		ANNO 1892	
	Reati		Reati		Reati	
	in totale	d'autori ignoti (Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione)	in totale	d'autori ignoti (Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione)	in totale	d'autori ignoti (Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione)
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico.	658	27.20	537	27.56	662	21.45
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità.	7 959	1.44	9 325	1.72	9 872	1.68
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato.	2 392	1.17	2 563	0.74	2 782	1.11
Falsità in monete e in atti	11 852	77.36	11 408	73.76	11 145	71.48
Frodi nei commerci e nelle industrie, e delitti preveduti dal Codice di commercio.	3 525	1.21	3 896	2.10	3 579	1.62
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.	3 812	3.44	3 999	2.58	4 550	2.20
Omicidii volontari e oltre l'intenzione.	3 102	9.51	3 152	8.72	3 782	6.96
Lesioni	26 587	7.90	27 314	6.30	30 502	5.72
Diffamazioni, ingiurie, ecc.	12 128	1.13	14 426	0.91	17 463	1.01
Rapine, estorsioni e ricatti	2 240	40.04	2 038	40.82	2 352	38.44
Furti	99 381	42.72	103 477	41.25	100 283	42.96
Truffe e altre frodi	10 620	6.33	10 565	5.69	11 208	5.54
Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, inondazioni, sommersioni, ecc.	20 125	50.36	20 424	38.11	19 648	40.78
<i>Totale dei reati . . .</i>	245 782	27.38	260 490	25.36	269 780	24.53

E) — CONFRONTI INTERNAZIONALI.

N. 13 — I. — Omicidii d'ogni specie.

Imputati condannati.

ANNI	Italia		Francia		Germania		Spagna		Belgio		Austria Cisleitana		Inghilterra		Scozia		Irlanda	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	557	1.48	95	1.70	496	2.24	163	0.62	12	0.32	52	1.01
1882	581	1.54	490	1.07	107	1.89	566	2.54	161	0.61	28	0.74	66	1.29
1883	560	1.48	490	1.06	1445	8.43	92	1.61	464	2.06	135	0.51	24	0.63	57	1.13
1884	610	1.61	430	0.93	1094	6.36	104	1.80	518	2.28	149	0.55	14	0.37	45	0.90
1885	593	1.55	477	1.02	869	5.05	111	1.90	504	2.20	154	0.57	14	0.36	67	1.36
1886	556	1.45	484	1.03	937	5.45	107	1.81	511	2.21	157	0.57	25	0.65	33	0.67
1887	2805	9.27	570	1.49	439	0.92	1086	6.32	102	1.71	501	2.15	152	0.55	17	0.43	56	1.15
1888	2574	8.42	560	1.46	382	0.80	1130	6.57	79	1.31	507	2.16	109	0.39	21	0.53	41	0.85
1889	2492	8.05	543	1.41	446	0.92	896	5.21	76	1.25	396	1.67	116	0.41	23	0.58	40	0.84
1890	538	1.40	418	0.85	774	4.51	82	1.35	454	1.91	135	0.47	25	0.62	43	0.91
1891	522	1.36	394	0.80	461	1.92	107	0.37	24	0.60	49	1.05
1892	537	1.09	10	0.25	47	1.01
1893	22	0.54	43	0.93

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Spagna		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	695	1.84
1882	706	1.87	597	1.31
1883	700	1.85	1511	8.81	583	1.27
1884	2448	8.34	741	1.95	1148	6.68	537	1.16
1885	2445	8.23	729	1.91	910	5.29	589	1.26
1886	2430	8.12	690	1.81	1016	5.91	570	1.21
1887	2778	9.18	699	1.83	1089	6.33	534	1.12
1888	2547	8.33	712	1.85	1147	6.67	484	1.01
1889	2478	8.01	670	1.74	922	5.36	525	1.08
1890	2098	6.72	683	1.78	862	5.01	501	1.01
1891	2026	6.41	635	1.70	401	0.81
1892	2162	6.12	535	1.08

Segue E) — CONFRONTI INTERNAZIONALI.

N. 13 — II. — Lesioni.

Imputati condannati.

ANNI	Italia		Francia		Germania		Austria	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881.	24 587	65. 27	55 059	248. 73
1882.	25 535	67. 59	55 577	121. 57	60 839	272. 57
1883.	24 666	65. 12	58 755	127. 69	62 038	275. 74
1884.	26 983	71. 11	67 576	145. 85	64 374	283. 49
1885.	26 752	70. 12	70 883	151. 28	65 239	285. 18
1886.	27 430	71. 77	73 898	156. 89	65 342	283. 23
1887.	64 570	213. 34	26 512	69. 22	75 703	159. 24	66 406	285. 19
1888.	69 074	225. 99	27 532	71. 70	74 285	154. 70	67 715	288. 33
1889.	69 958	226. 06	26 536	69. 01	77 503	159. 76	67 834	285. 82
1890.	26 926	70. 03	83 075	168. 10	70 462	286. 49
1891.	27 477	71. 46	84 480	170. 91	68 260	284. 26
1892.	89 144	180. 35

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881.	20 105	53. 37
1882.	20 799	55. 05	53 085	116. 12
1883.	20 050	52. 93	55 392	120. 38
1884.	21 791	57. 43	65 073	140. 44
1885.	61 417	206. 79	21 768	57. 05	71 078	151. 70
1886.	65 332	218. 19	22 107	57. 84	75 111	159. 46
1887.	63 846	210. 95	21 100	55. 09	76 866	161. 69
1888.	68 414	223. 83	21 881	56. 98	75 538	157. 31
1889.	72 909	235. 60	21 120	54. 93	79 838	164. 57
1890.	54 921	175. 84	21 511	55. 95	86 060	174. 14
1891.	57 417	181. 87	21 779	56. 64	73 735	149. 18
1892.	61 010	201. 04	78 089	157. 98

Segue E) — CONFRONTI INTERNAZIONALI.

N. 13 — III. — Furti d'ogni specie, esclusi i campestri.

Imputati condannati.

ANNI	Italia		Francia		Germania		Inghilterra	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	41 661	110. 59	38 557	148. 63
1882	42 389	112. 20	103 889	227. 24	40 671	154. 40
1883	42 118	111. 20	100 423	218. 24	39 321	147. 67
1884	42 157	111. 10	97 522	210. 48	38 336	142. 40
1885	41 936	109. 92	91 109	194. 45	36 267	133. 24
1886	41 819	109. 42	89 562	190. 14	35 982	130. 74
1887	20 079	66. 34	43 139	112. 63	86 174	181. 27	36 787	132. 20
1888	21 787	71. 28	45 518	118. 54	85 167	177. 36	38 184	135. 72
1889	24 192	78. 17	46 887	121. 94	94 151	194. 08	38 003	133. 59
1890	46 224	120. 22	93 603	189. 41	36 186	125. 81
1891	47 459	123. 43	98 817	199. 92	35 631	122. 52
1892	110 239	223. 03

Furti d'ogni specie, compresi i campestri.

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	43 650	115. 87
1882	42 370	112. 15
1883	42 886	113. 22
1884	42 300	111. 48
1885	52 516	176. 82	41 446	108. 63
1886	55 311	184. 73	40 757	106. 64
1887	43 274	142. 98	41 688	108. 85
1888	48 034	157. 15	43 440	113. 13
1889	50 607	163. 53	44 213	114. 99
1890	50 660	162. 20	44 592	115. 97
1891	54 672	173. 17	44 039	114. 54
1892	51 297	169. 03

FERRI. Si compiace della Relazione accurata e sincera del comm. Bodio e non ha che poche osservazioni da fare d'ordine secondario.

Dalla Relazione ora udita si rileva con piena evidenza che la criminalità fu in aumento anche nel 1892.

La delinquenza in Italia presenta nel periodo 1880-85 una spiccata tendenza alla diminuzione, ma dal 1885 al 1890 riprese di nuovo a crescere. Rispetto all'anno 1890, attesa la diversità della legislazione, non possiamo giungere a conclusioni recise; ma, quanto agli anni successivi 1891-92, non vi è dubbio che non solo seguitò, ma si affermò con proporzioni maggiori l'aumento già incominciato dopo il 1885. Merita di essere specialmente notato il fatto, che negli ultimi anni crebbero non solo le contravvenzioni ed i reati minori, ma anche le forme più gravi della criminalità, quali, ad esempio, gli omicidii, i ricatti e le rapine.

Quanto agli omicidii in particolare, il comm. Bodio ha voluto rilevare un'osservazione che egli aveva fatto altra volta rispetto alla diminuzione di questi reati in opposizione col crescere delle lesioni.

Da questo fatto che, mentre gli omicidii diminuivano, aumentavano per contro le lesioni, egli era stato indotto a ritenere che una parte dei reati di omicidio figurasse nella statistica dei giudizi sotto il titolo di lesioni, per mutamento di denominazione nel titolo del reato durante l'istruttoria. Al comm. Bodio questa supposizione non parve esatta e vi oppose sino d'allora varie considerazioni. Ora poi il Bodio, fermandosi egli stesso a rilevare l'aumento degli omicidii nel 1892, nota come la statistica lo metta in luce allo stesso modo e con la stessa oggettività con cui negli anni precedenti ne segnava la diminuzione. Non si può credere, egli aggiunge, che i Magistrati abbiano cambiato ad un tratto sistema nel 1892 circa alla denominazione od alla classificazione dei reati di omicidio.

Egli però persiste nell'opinione espressa gli anni scorsi circa all'uso invalso presso i Magistrati di designare col nome di lesioni fatti delittuosi che avrebbero dovuto essere classificati piuttosto come omicidii.

Del resto tutto ciò importa poco: ciò che merita di essere notato, e di cui la Commissione deve prendere atto, è che nel 1892

omicidii e lesioni, reati gravi e reati lievi contro la vita, sono tutti, gli uni e gli altri, aumentati.

Accenna poi ad un dubbio che gli è sorto intorno al metodo seguito nel calcolare i rapporti dei delinquenti colla popolazione. Nelle statistiche giudiziarie per gli affari penali fino al 1891 i rapporti furono calcolati in base alla popolazione del 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la statistica, e nel 1892 a quella del 1° gennaio di quest'anno.

Approva tale cambiamento e le ragioni che lo hanno consigliato e che si trovano esposte nella Introduzione alla Statistica del 1892 (1), ma crede però che, assumendo l'intera popolazione di un anno per i rapporti percentuali, si venga a risultati non intieramente esatti. Invero in questa popolazione è compreso tutto il contingente dei nati in quell'anno e quello dei nati negli anni immediatamente precedenti, il quale contingente di fanciulli non può dare alcun contributo al movimento della delinquenza. Quando, come nelle statistiche francesi ed inglesi, si può risalire per i confronti ad una lunga serie di anni, l'errore non è molto sensibile, ma per la statistica nostra, che riguarda un periodo ancora breve di anni, il metodo adottato, cioè il prendere tutta la popolazione, senza dedurne le classi giovanili di età, può essere cagione d'errori nei nostri apprezzamenti e nelle nostre induzioni.

Per quanto concerne le procedure fallite, o perchè rimasero ignoti i colpevoli, o perchè questi non si poterono condannare, egli ritorna sul concetto già espresso nella sessione passata, che cioè il numero di queste procedure sia più grande, la loro proporzione più alta di quanto si suole credere.

Alle cifre dei processi chiusi perchè rimasero ignoti gli autori, conviene aggiungere quelle delle istruttorie terminate per insufficienza di indizi, quelle delle assoluzioni perchè l'imputato non era autore del reato a lui addebitato e per non provata reità. Si giunge così ad una proporzione che egli stima del 70 per cento.

Riassumendo, sta il fatto che dal 1890 in poi la repressione legale si è indebolita e la delinquenza invece è aumentata, e rimane accertato che il nuovo Codice penale, nel periodo triennale di attuazione per cui possediamo elementi di giudizio, ha favorito il delin-

(1) Veggasi la *Statistica giudiziaria penale* per l'anno 1892, pag. IV.

quente, allargando l'uso della querela di Parte, abbreviando la durata delle pene e soprattutto rimanendo senza esecuzione pratica, poichè mancano gli stabilimenti carcerari occorrenti per l'applicazione delle pene.

BODIO. Si riserva di rispondere all'on. Ferri, e lo farà in altra seduta, dopo che avranno parlato anche gli altri Commissari che intendessero di presentare osservazioni su ciò che fu esposto nella Relazione.

La seduta è tolta alle ore 12. 30.

Seduta del 18 marzo 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilleri, Lucchini, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a proseguire la discussione sulla Relazione del comm. Bodio intorno al movimento della delinquenza nel 1892.

TONDI. Dopo aver lodata per chiarezza la Relazione del comm. Bodio, fa presente alla Commissione che, avendo il Relatore accennato pure al modo in cui è amministrata la giustizia penale e toccato degli appelli e della proporzione delle condanne e delle assoluzioni, gioverebbe far oggetto di ricerche speciali il numero dei ricorsi presentati in Cassazione e dichiarati inammissibili.

LUCCHINI. Cercherà di stringere in breve le sue osservazioni, prima delle quali però stima dover suo di rivolgere una parola di plauso alla dotta ed imparziale Relazione del comm. Bodio. Un primo punto su cui desidera richiamare l'attenzione dei membri della Commissione e del Relatore è questo, che, per conoscere il movimento della delinquenza, non basta tener conto del solo dato delle denunce, come ha fatto il comm. Bodio. Una statistica penale che si limiti alle sole denunce sarebbe molto imperfetta. Per fare delle induzioni che abbiano qualche fondamento sull'aumento o sulla diminuzione della criminalità, conviene aver riguardo così alle

denunce, come alle istruttorie e ai giudizi e mettere in relazione fra loro tutti e tre questi stadi del processo penale.

Inoltre poco giova (ed ebbe a dichiararlo lo stesso comm. Bodio) prendere per base del nostro giudizio sulle oscillazioni del numero dei reati il totale di questi, poichè, anche a prescindere dall'essere questo totale formato in buona parte di contravvenzioni e di infrazioni di leggi e regolamenti speciali, si tratta di un tutto incoerente, di un ammasso di cifre eterogenee, il cui esame non può avere alcun valore morale o legale. Non ha senso comune una statistica complessiva della criminalità, come non l'avrebbe una statistica complessiva della patologia. Uno studio serio e concludente della delinquenza può farsi soltanto considerando particolarmente le varie specie di reati. La statistica criminale deve insomma essere specializzata; non può farsi che considerando a parte ogni singola classe o famiglia delittuosa, come una statistica patologica può avere per oggetto soltanto le singole specie di malattie.

Il comm. Bodio ha infatti nella sua Relazione accennato a questa via, ma egli avrebbe desiderato che le analisi da lui fatte fossero state più sistematiche e coerenti al concetto suindicato. Talora le cifre sono affatto superficiali, come quelle degli omicidii, di cui emerge e ci conforta il cammino sempre decrescente, ma dei quali non sono scandagliate le varie modalità e le cause determinanti, d'onde risulterebbe che la maggior parte di questi reati, che si commettono in Italia, provengono da impeto di passione, e non destano l'allarme che, a prima vista, parrebbe. Eguali considerazioni possono farsi circa le lesioni personali, che avrebbero dovuto essere distinte secondo la loro gravità e poste in relazione con le cause determinanti. Tal'altra volta sono invece commistioni che non permettono alcuna induzione, tanto sono diversi i caratteri e l'entità dei reati insieme confusi, d'importanza sociale e morale ben diversa: così dicasi delle ingiurie rispetto alle diffamazioni, delle bancherotte rispetto alle frodi commerciali prevedute nel Codice, dei delitti politici rispetto a quelli contro l'ordine pubblico; e la cifra complessiva dei furti ha scarso valore, se i furti stessi non si distinguono secondo l'entità loro e le loro circostanze aggravanti e qualificanti.

Circa alla geografia della delinquenza, ha visto con piacere che nella statistica del 1892 lo studio non è stato limitato, come negli anni precedenti, alle regioni, ma esteso alle singole provincie.

Comprende le ragioni di attualità e di opportunità per le quali il Relatore ha particolarmente messa in rilievo la criminalità della Sicilia e della provincia di Massa e Carrara, ma ritiene opportuno che in avvenire lo studio sia esteso a tutte le provincie del Regno.

Il comm. Bodio si è inoltre occupato dei rapporti di causalità fra la criminalità ed altri fatti economici e sociali. Egli ha udito con molto interesse questa parte della sua Relazione. Avrebbe però desiderato che, rispetto ai reati contro la proprietà, ne avesse messo in relazione le vicende annuali col prezzo delle merci e derrate più importanti e non solamente, come ha fatto, col prezzo e il raccolto del grano. A suo avviso non vi è sempre, a cagione dell'importazione dall'estero, un'influenza diretta tra il prezzo del grano ed i reati contro la proprietà.

Dirà ora poche parole sugli attacchi mossi al nuovo Codice penale.

Vi è stato chi ha affermato che il supposto aumento della delinquenza italiana (nel suo complesso incoerente o in alcune specialità delittuose, e non delle più gravi) dovrebbe attribuirsi alla nuova legislazione penale, e soprattutto alla mitezza delle pene scritte nel Codice. Ma è serio fare delle induzioni sull'influenza di un Codice dopo soli tre anni dalla sua applicazione? E di questa applicazione poi si può parlare come di un fatto reale ed effettivo? Nel 1890 si è ancora applicata in gran parte la legislazione precedente, e non pochi reati commessi in quell'anno non erano tuttora giudicati alla fine del 1892. E quanti possono essere mai i delinquenti che abbiano recidivato dopo aver scontato la pena inflitta secondo il nuovo Codice?

Inoltre l'applicazione di un Codice non può certamente consistere nella semplice comminatoria delle pene fatta nei singoli articoli e nella misura con cui le pene stesse sono poi effettivamente inflitte dal Magistrato. Bisogna anche tener conto se queste pene sono in realtà scontate nel modo che dispone il legislatore, ed è notorio il deplorato difetto di applicazione delle discipline penali stabilite nel nuovo Codice. Ad ogni modo, per recare un giudizio anche approssimativo sulla pratica efficacia di un Codice, occorre un lungo periodo di tempo e di osservazioni.

È assolutamente priva di fondamento l'accusa mossa al Codice di soverchia mitezza. Il Codice del 1889 è invece più severo

dei precedenti in vigore in Italia, e più lunga è la durata delle pene anche in confronto dei più recenti e apprezzati Codici esteri. Basta paragonare le pene comminate per l'omicidio, per le lesioni personali, per il furto e per altri reati contro la proprietà. Quanto all'intensità delle pene, il Codice del 1889 contiene disposizioni assai più rigorose di quelle dei vecchi Codici sardo e toscano. Va poi notato che la pena da infliggersi in concorso di circostanze attenuanti non discende mai a quel limite minimo a cui si poteva giungere nel Codice sardo, poichè la diminuzione per frazioni non può portare mai a quella mitezza che poteva ottenersi col sistema dei gradi.

Per avere una prova della scarsa influenza, che, in ogni modo, può avere la misura delle comminatorie penali, basti guardare a quelle specie delittuose per cui il nuovo Codice ha particolarmente aggravato la pena; esempio le diffamazioni e in generale i furti. Ebbene: sono appunto questi reati che andarono più aumentando; e ciò per cagioni naturali indipendenti dalla legislazione.

Quanto al fatto che in realtà le pene non sono scontate nel modo prestabilito, non si venga a dire che il sistema penale del Codice fosse inapplicabile, nè si chiami responsabile il legislatore per la non avvenuta applicazione.

Anzitutto, oltre all'economia propria del sistema, che in sostanza si fonda sulla unicità della pena carceraria, si potrebbe attendere come il sistema stesso fu concretato d'accordo col Ministro dell'interno e col Direttore generale delle carceri, ossia con chi era in grado d'assicurarne e ne prometteva la pronta, comunque graduale, attuazione.

E non è poi serio il sostenere che la riforma carceraria avrebbe dovuto precedere la riforma della legislazione penale. È troppo evidente che le basi di un qualsiasi sistema carcerario non possono essere che di carattere giuridico e devono coordinarsi ai principii e a tutto l'organismo del Codice. Procedendo a rovescio, sarebbe lo stesso che, volendosi fondare un'industria, si cominciasse col chiamare l'architetto a disegnare e l'imprenditore a fabbricare l'edificio, prima di sapere come l'industria verrà ordinata e disciplinata.

Deplora altamente, e come membro della Commissione per la statistica giudiziaria, e come uomo politico, che il Governo non abbia fatto quasi nulla per l'attuazione della riforma penitenziaria, anche

quando non vi erano le attuali e gravi preoccupazioni finanziarie e anche dove la finanza non ci ha che vedere.

COSTA. La Relazione del Direttore della statistica gli è parsa pregevole, non solo per la chiarezza dell'esposizione e l'abbondanza delle notizie e dei raffronti, ma anche per la temperanza degli apprezzamenti.

Intorno al movimento della delinquenza nel 1892 il comm. Bodio non è venuto a conclusioni recise: e ha fatto bene a procedere cauto, giacchè in argomento così difficile e così discusso, delle variazioni annue della delinquenza, bisogna procedere guardinghi, per evitare apprezzamenti infondati.

È certo che nel 1892 vi fu un aumento nel numero complessivo dei reati; ma se si discende all'analisi delle varie specie o categorie di reati, secondo che ha saggiamente fatto il Bodio, se si sceverano i delitti più gravi e pericolosi da quelli che cagionano poco o nessun allarme sociale e dalle contravvenzioni, si vede come quell'aumento si riduca a proporzioni più miti.

Del resto conviene intieramente col prof. Lucchini sull'opportunità di approfondire sempre maggiormente lo studio delle singole specie di reati e sull'utilità di investigare le cause particolari che influiscono sul maggiore o minor numero dei vari reati. Specialmente per gli omicidii gioverebbe mettere in luce i motivi che li determinarono e distinguerne le differenti figure. Si vedrebbe come gli omicidii premeditati non tengano, nel numero totale degli omicidii, una parte così grande, quale a prima vista si potrebbe supporre.

Pur deplorando la grande frequenza degli omicidii in Italia, non dobbiamo noi stessi rendere più fosche le tinte del quadro, già di per sè stesso triste. In questa specie di reati non dimentichiamo quanto si deve concedere a condizioni speciali di clima, di educazione, di istruzione, di carattere.

Dobbiamo adunque, senza lasciarci trascinare ad un inutile pessimismo, limitarci a constatare i fatti con serena imparzialità, a studiare l'aumento della criminalità nei suoi coefficienti ed in rapporto a ciascun gruppo di reati.

Soprattutto è necessario per noi di rivolgere la nostra attenzione all'influenza della nuova legislazione sulla criminalità.

La querela di Parte secondo il Codice del 1889 quali effetti ebbe? Perchè vi è un così forte numero di reati dei quali rimangono ignoti gli autori? Perchè le istruttorie ed i giudizi non riescono sempre a quei risultati che saremmo in diritto di attenderci? Qual parte ha in questi risultati la Magistratura e quale la società in cui vive? L'amministrazione della giustizia risente l'influenza dell'ambiente che la circonda, e pur troppo l'ambiente ora non è sereno per l'amministrazione della giustizia: ma si deve sperare nell'avvenire, ed aver fiducia in questa istituzione della giustizia, senza la quale nessun popolo può vivere.

E poichè egli ha accennato ai colpevoli che rimangono impuniti, non dimentica di avere assunto impegno verso l'on. Ferri, nella passata sessione, di studiare il gravissimo argomento. Non potè attendere sinora a queste indagini per mancanza di tempo, ma assicura che in una delle prossime sessioni non mancherà di adempiere a quella promessa.

Intanto, come conclusione delle sue osservazioni, propone, d'accordo coll'on. Lucchini, che si faccia uno studio analitico delle singole specie di reati, poste in relazione con le cause che li possono determinare e con le mutate disposizioni della legge e che si proseguano le indagini intorno al proscioglimento dei giudicabili nel periodo istruttorio e in quello del giudizio.

FERRI. I dati esposti nella Relazione del comm. Bodio sono, a suo avviso, molto gravi, ma non insiste perchè la Commissione prenda una conclusione. Non la ritiene necessaria, bastando la esposizione fatta dal Direttore generale della statistica per convincere chiunque prenda imparzialmente ad esaminarla delle tristi condizioni della nostra criminalità.

Quanto agli omicidii, ammette che convenga separare quelli dolosi da quelli colposi, ma il numero dei primi in Italia è tale che, qualsiasi distinzione si faccia, non potrà mai esserne attenuata l'impressione che se ne riceve.

Della inefficacia repressiva del Codice penale egli è fermamente persuaso. Essa dipende da ciò, che non distingue i delinquenti pericolosi da quelli non pericolosi. Mentre delitti, temibili nelle loro conseguenze e per gli intenti da cui muovono, sono colpiti da pene relativamente miti, sono invece gravi le pene dettate

dal Codice per reati di poca importanza, quali i furti campestri. I Magistrati fanno opera santa di giustizia dichiarando non farsi luogo a procedere a carico degli autori di codesti piccoli furti; la coscienza del giudice si ribella nell'applicare pene non adeguate al reato.

È certo che non al solo Codice penale devesi ascrivere l'aumento della delinquenza; ma intanto le disposizioni del Codice vi hanno contribuito, e tanto più, in quanto le pene scritte nella legge non sono poi nella realtà eseguite.

FORRIS. Rispetto ai reati dei quali rimangono ignoti gli autori, desidera rilevare come non ultima causa del fatto siano le ricerche incompiute della polizia giudiziaria e l'ordinamento difettoso di questa. Sono necessarie riforme, delle quali un primo saggio si era avuto nell'istituzione del registro d'anagrafe presso gli uffici di questura, dovuta all'on. Crispi, ma che fu poi abbandonata.

BODIO. Poichè dall'on. Ferri si è risolledata anche quest'anno la questione dei reati che rimangono impuniti, così, secondo la riserva fatta nella seduta precedente, egli crede opportuno di presentare un'apposita Relazione, che è la seguente:

Relazione del Direttore generale della statistica sul numero dei reati, gli autori dei quali rimasero impuniti.

Nella discussione intorno alla delinquenza ed all'amministrazione della giustizia penale, risorge sempre la questione dei reati che rimangono impuniti, ossia della proporzione delle condanne rispetto al numero totale delle denunce. L'on. Ferri ha di nuovo asserito che la proporzione dei reati che sfuggono alla sanzione penale raggiunge in Italia il 70 per cento. Egli arriva a questa proporzione sommando insieme le proporzioni percentuali dei procedimenti inviati all'archivio dai Pretori o dagli Uffici d'istruzione per non essere stati scoperti i colpevoli e le proporzioni degli imputati per i quali gli Uffici d'istruzione od i Magistrati giudicanti dichiararono non farsi luogo a procedere ovvero pronunciarono l'assoluzione.

Ma questo metodo di calcolo non può essere esatto.

Il prof. Ferri prende proporzioni di grandezze diverse e le

riunisce insieme. Sarebbe come se uno sommasse la metà di un ettolitro con un quarto di litro, e ragionasse poi come se formassero insieme i tre quarti di una medesima unità.

Non è sempre la stessa massa di reati o di imputati che abbiamo sott'occhio, in modo che se ne possano seguire le vicende nelle varie fasi del processo penale, tenendo conto delle perdite con le quali essa va assottigliandosi. Nel primo stadio, quando si tratta della denuncia e dell'istruttoria, abbiamo dinanzi a noi dei *reati* o dei *procedimenti*, ma non ancora delle *persone* o degli *imputati*, perchè per parecchi di quei reati o di quei procedimenti non si trovano le persone imputabili; e quindi, per avere il numero compiuto delle denunce o delle istruttorie, dobbiamo contare i *reati* od i *procedimenti*, non gli *imputati*, poichè ci mancherebbero tutti gli autori ignoti.

Quando invece ci facciamo a studiare il periodo del giudizio, ci troviamo dinanzi, non più procedimenti o reati, ma imputati, perchè le nostre statistiche, finora, fanno conoscere l'esito del giudizio (proscioglimento o condanna) solo in relazione alle persone e non anche in relazione ai reati.

Per tutte queste ragioni, il calcolo del numero dei reati dei quali rimangono impuniti gli autori, non si può istituire in modo esatto. Perchè potesse riuscire esatto, bisognerebbe che fosse possibile tener dietro al numero dei reati denunciati in un anno fino al loro completo esaurimento, distinguendo nelle statistiche, per ciascuna fase del processo penale, quanti reati provengono dalle denunce del tale anno, e quanti dell'anno immediatamente precedente, ovvero anche da due o da tre anni avanti.

Conviene dunque limitarci a tentare questo calcolo in via approssimativa e credo che ciò possa farsi nel seguente modo.

I reati denunciati, così agli Uffici del Pubblico Ministero come ai Pretori, furono, nel triennio 1890-92, in media annua 641,000; quelli giudicati in primo grado dalle varie Magistrature 440,000, ossia, in rapporti centesimali, il 68 per cento.

Rimane da sapere quanti di questi 440,000 reati portati innanzi ai Magistrati giudicanti siano seguiti da condanna.

Non abbiamo elementi diretti dai quali trarre le nostre deduzioni, perchè l'esito dei giudizi, come ho detto, non ci è noto in relazione ai *reati*, ma solo in relazione agl' *imputati*.

Noi sappiamo che ogni 100 imputati giudicati in primo grado dalle tre Magistrature prese complessivamente (Pretori, Tribunali e Corti d'assise) ne furono condannati 60.

Infatti negli anni 1890-92 il numero dei condannati innanzi alle varie Magistrature fu il seguente :

MAGISTRATURE	IMPUTATI CONDANNATI							
	1890		1891		1892		Media del triennio	
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Pretori . . .	270,613	59.15	290,625	58.07	297,343	57.80	286,194	58.31
Tribunali . .	62,080	72.75	66,475	69.88	69,616	70.34	66,057	70.92
Corti d'assise	3,060	66.83	3,135	68.67	3,346	67.79	3,180	67.76
<i>In complesso</i>	335,753	61.34	360,235	60.02	370,305	59.89	355,431	60.38

Se applichiamo la medesima proporzione ai 440,000 reati portati al giudizio, troviamo che ne sarebbero seguiti da condanna 264,000 e che dei 641,000 reati denunciati resterebbero impuniti 377,000, ossia il 59 per cento.

Ma il confrontare senz'altro queste cifre col numero iniziale di 641,000 reati non basterebbe per il nostro assunto, dovendosi prima dedurre dal totale dei reati denunciati i fatti che risultarono insussistenti o non costituenti reato.

Per il metodo con cui sono compilate le nostre statistiche, in questo numero di 641,000 reati denunciati non sono compresi quei fatti insussistenti o non costituenti reato che tali risultarono dinanzi agli Uffici del Pubblico Ministero ed ai Pretori, dopo il primo esame, fatto da questi Magistrati, delle denunce o delle querele o dei rapporti degli Ufficiali di polizia giudiziaria.

Vi sono invece compresi i fatti insussistenti o non costituenti reato, che risultarono tali nel periodo istruttorio o durante il giudizio. Per istituire il confronto fra le denunce e le condanne, dobbiamo prima dedurre anche questi altri fatti, che non rivestono il carattere di reato e per i quali ogni possibilità di condanna è esclusa.

Per fare questa deduzione non conosciamo però il numero dei

fatti che, nell'istruttoria o nel giudizio, furono ritenuti insussistenti o non costituenti reato, ma conosciamo soltanto il numero dei *procedimenti* inviati all'archivio per questo motivo dagli Uffici di istruzione e il numero degli *imputati* giudicati prosciolti per inesistenza di reato dalle varie Magistrature.

Il numero dei procedimenti mandati all'archivio per insussistenza del reato dagli Uffici di istruzione fu di 17,000 nel 1892. Supponendo che ad ogni procedimento corrisponda un solo reato, sebbene sia noto che i reati sono sempre più numerosi dei procedimenti, avremo almeno 17,000 fatti insussistenti o non costituenti reato che dobbiamo sottrarre dai 641,000 reati denunciati.

Quanto agli imputati prosciolti per inesistenza di reato, essi corrispondono, a un dipresso, al 7 per cento degli imputati giudicati, poichè sopra un numero medio annuo di 588,624 imputati giudicati nel triennio 1890-92, 41,096 furono prosciolti per inesistenza del reato. Applicando questa stessa proporzione del 7 per cento ai reati, il numero di quelli che risultarono insussistenti al giudizio risulta di circa 31,000.

La cifra complessiva di 641,000 reati denunciati deve adunque esser diminuita di 48,000 (17,000 + 31,000), e si riduce così a 593,000.

Confrontando con quest'ultima cifra il numero dei reati seguiti da condanna, che fu di 264,000, risulta che i reati non seguiti da condanna sono circa 329,000, cioè il 55 % dei reati denunciati.

Questa proporzione, benchè non sia dedotta con metodo diretto e in parte sia formata sopra criteri di proporzione, si può ritenere che sia abbastanza prossima al vero, e che pecchi, se mai, piuttosto per eccesso che per difetto. Infatti noi abbiamo applicato ai reati giudicati la proporzione delle condanne (60 %) che si riscontra per gli imputati. Ma non tutte le volte che un imputato è prosciolto si può asserire che il reato di cui era accusato rimanga impunito e che l'autore di esso non sia colpito da sanzione penale. Non di rado, essendovi più persone che hanno insieme concorso a commettere un reato, la colpeabilità risulta accertata per uno solo fra essi, e gli altri vengono prosciolti perchè *non erano autori del reato*. In questo caso noi abbiamo degli *imputati* che sono andati ad accrescere la somma dei prosciolti, mentre rispetto al *reato* vi fu effettivamente condanna. Applicando quindi ai reati, come si è

fatto, la proporzione delle condanne che si ha per gli imputati, si è applicata una proporzione inferiore al vero.

Oltre a ciò, per fare un giusto apprezzamento della proporzione dei reati rimasti impuniti, bisognerebbe anche guardare ai motivi per i quali non poterono essere colpiti da condanna, sia perchè non si scoprirono gli autori, sia perchè non si riuscì a raccogliere prove sufficienti contro di essi, sia ancora per motivi che troncano legalmente il corso del procedimento penale.

Il numero dei procedimenti per reati, gli autori dei quali rimasero ignoti negli anni 1890-92, fu il seguente:

PROCEDIMENTI CONTRO IGNOTI.

AUTORITÀ GIUDIZIARIE	1890	1891	1892	Media annua
Pretori	3,007	2,635	2,039	2,560
Uffici d'istruzione . . .	64,385	63,068	63,147	63,533
<i>Totale</i> . . .	67,392	65,703	65,186	66,093

Vediamo finalmente per quali motivi, così nel periodo istruttorio come in quello del giudizio, furono prosciolti gl'imputati sottoposti a procedimento per reati dalle varie Magistrature negli anni 1890-92.

IMPUTATI PROSCIOLTI.

ANNI	Motivi del proscioglimento												
	Infermità di mente	Ubbriachezza	Mancanza di discernimento	Legittima difesa o altro motivo	Estinzione dell'azione penale					Insufficienza di indizi	Assoluzione		
					per remissione	per prescrizione	per amnistia	per oblazione	per altro motivo		perchè l'imputato non era autore del reato	per non provata reità	per verdetto negativo di colpeabilità
<i>Istruttorie.</i>													
1890	160	48	1,057	489	7,988	539	414	—	4,632	36,124	—	—	—
1891	209	25	944	515	9,737	766	234	—	2,243	41,021	—	—	—
1892	117	24	902	584	9,773	811	358	—	3,712	42,653	—	—	—
<i>Media annua</i>	185	32	967	530	9,166	705	335	—	3,529	39,933	—	—	—
<i>Giudizi.</i>													
1890	378	53	2,723	1,852	79,536	2,542	2,509	11,424	8,880	—	6,701	49,450	1,647
1891	345	56	2,585	2,102	94,590	8,876	1,479	11,458	6,531	—	6,914	58,402	1,715
1892	314	57	2,765	1,648	90,971	21,439	344	13,346	6,048	—	7,304	60,978	2,114
<i>Media annua</i>	345	55	2,691	1,867	88,366	10,952	1,444	12,076	7,153	—	6,973	56,275	1,825

Considerando questi diversi motivi di proscioglimento, dobbiamo distinguere quelli che ebbero luogo per espressa disposizione della legge, da quelli in cui il giudice, dopo aver vagliate le prove raccolte, o non trovò queste sufficienti, o le trovò tali da escludere la responsabilità giuridica dell'imputato.

Il maggior numero di proscioglimenti ebbe luogo per *remissione della querela* nei reati di azione privata. Furono complessivamente 97,532 i prosciolti per questo titolo, dei quali 9166 nel periodo istruttorio e 88,366 nel giudizio.

Numerosi furono pure i prosciolti per altri motivi di estinzione dell'azione penale, ossia per *prescrizione* (705 nell'istruttoria e 10,952 nel giudizio), per *amnistia* (335 e 1444 rispettivamente), e per *oblazione* (12,076 nel giudizio).

In tutti questi casi il Magistrato deve limitarsi a constatare il motivo che dà luogo al proscioglimento, senza poter entrare nell'esame della colpevolezza dell'imputato.

Gli imputati prosciolti per motivi che escludono l'imputabilità, sono assai pochi. Per *ubriachezza abituale* furono prosciolti soltanto 32 imputati nel periodo istruttorio e 55 in quello del giudizio; per *infermità di mente* 185 e 345 rispettivamente; per *legittima difesa* 530 e 1867; per *mancaza di discernimento* 967 e 2691 in ciascuno dei due stadi processuali.

Infine, venendo ai casi in cui non si poterono raccogliere prove bastanti per accertare la colpevolezza dell'imputato, troviamo che l'insufficienza di indizi fu dichiarata per 39,933 imputati e la non provata reità per 56,275.

Per soli 8798 imputati fu emessa sentenza pienamente assolutoria, essendosi riconosciuto per 6973 che non erano autori del reato, nè vi avevano preso alcuna parte, e per 1825 essendosi pronunciato dai giurati verdetto di non colpevolezza.

PRESIDENTE. Legge la proposta di deliberazione presentata dagli on. Costa e Lucchini sul tema del movimento della delinquenza e dei reati che rimangono impuniti.

CURCIO. Poichè nella proposta Costa-Lucchini si accenna alla questione della impunità, esprime il desiderio che si faccia in essa menzione della Relazione su questo argomento, che ebbe l'onore di presentare alla Commissione, nella sessione del giugno 1893.

LUCCHINI e COSTA. Sono pronti a soddisfare il desiderio del comm. Curcio.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Costa-Lucchini, modificata secondo il desiderio del comm. Curcio.

« La Commissione, preso atto della Relazione Bodio, ritiene « opportuno che nelle ricerche ulteriori sul movimento della delinquenza e sull'amministrazione della giustizia penale si sviluppino « indagini speciali :

« 1° intorno alle singole specie di reati, posti in relazione « con le cause che li possono determinare e con le mutate disposizioni della legge;

« 2° e, conformemente alla deliberazione presa nella passata « sessione su proposta degli on. Costa e Lucchini in seguito alla « Relazione del comm. Curcio sul proscioglimento dei giudicabili « nello stadio istruttorio ed in quello del giudizio, intorno alla « porzione fra le condanne e i proscioglimenti e agli insuccessi « istruttori, nonchè alle cause determinanti gli uni e gli altri.

« COSTA — LUCCHINI ».

La proposta è approvata.

BODIO. Prima che la Commissione ponga fine ai suoi lavori, desidera di presentare alcune osservazioni circa lo stato attuale dei lavori della statistica giudiziaria e alcune proposte per procedere più sollecitamente nelle operazioni di spoglio delle notizie contenute nelle schede individuali.

È necessario che la Commissione ne sia informata e prenda i provvedimenti opportuni per accelerare i lavori incominciati.

PRESIDENTE. Invita il Direttore della statistica a dar lettura della comunicazione da lui annunciata, che è la seguente :

Comunicazione del Direttore generale della statistica sull'ordinamento dei lavori di spoglio delle schede individuali per gl'imputati di delitti.

La statistica dell'anno 1892, come già ebbi ad avvertire nella mia Relazione sul movimento della delinquenza, fu compilata collo stesso metodo seguito per le statistiche del 1890 e 1891, ossia

mediante i registri giornalieri e i prospetti quindicinali nominativi per le Corti d'assise.

Essa contiene le notizie riguardanti il numero dei reati, divisi secondo le loro specie, e il numero degli'imputati, divisi secondo l'esito dei giudizi, oltre a varie altre informazioni d'indole procedurale circa l'amministrazione della giustizia.

Mancano le notizie delle qualità personali degli'imputati, dei loro precedenti penali e della recidiva, che si vogliono avere dalla scheda individuale.

Alla fine dell'agosto del 1892 fu incominciato lo spoglio delle schede del 1890, e su di esso riferì nella sessione passata il comm. De' Negri, che ne presentò pure un saggio alla Commissione. Ora questo lavoro di spoglio per l'anno 1890 è stato condotto a termine ed è pronto per la stampa, e si può incominciare a metter mano a quello delle schede del 1891.

Non starò qui a fare una lunga dimostrazione del lavoro che rimane da fare. Mi limiterò a far notare che siamo in arretrato del triennio 1891-93, a cui bisogna aggiungere l'anno in corso 1894.

I mezzi finanziari ci fanno difetto; perciò alcune statistiche che si facevano ogni anno si dovettero ridurre ad essere triennali; altre si dovettero abbandonare. Ad esempio, la statistica delle società di mutuo soccorso non si è più fatta dopo il 1885; quella delle tasse comunali e degli ospedali dopo il 1887. Si è invece continuata la pubblicazione della statistica giudiziaria, non solo per la sua importanza morale e sociale, ma anche in virtù dell'autorità e della solennità di questa Commissione, che ha speso tante cure per migliorarne l'ordinamento.

Ma i mezzi sono insufficienti per continuare a far lo spoglio di tutte le notizie della scheda, come si è fatto per il 1890.

La Germania ha una scheda che contiene la metà delle nostre domande, come feci vedere alla Commissione in una delle sessioni passate, mettendo a confronto le due schede rubrica per rubrica (1). Inoltre, la scheda tedesca riguarda i soli giudizi definitivi e non fornisce alcuna notizia per tutto il periodo istruttorio. Malgrado ciò, l'ufficio imperiale germanico spende ogni anno 40,000 marchi (vale

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* — Sessione del 1892, pag. 62 e seg.

a dire 50,000 lire) per il personale, senza contare le spese di stampa che ammontano ad altri 10,000 marchi (12,500 lire). E si noti che la Germania, con quasi 50 milioni di abitanti, ha annualmente circa 300,000 schede, mentre noi, con una popolazione di gran lunga inferiore, ne abbiamo quasi 350,000, compilandosi da noi la scheda anche per gli imputati prosciolti nel periodo istruttorio.

Quando io, in seguito all'esperienza fatto nel 1889, presentai le proposte concrete per l'attuazione del sistema della scheda, chiesi la somma di 32,000 lire, in aggiunta a ciò che si spendeva allora per la statistica giudiziaria.

Supponevo allora di poter supplire in parte alla spesa col fondo comune della statistica, prevedendo l'economia che si sarebbe potuta fare col diminuire il numero delle colonne nei registri giornalieri. Ma da cinque anni a questa parte il fondo comune per i lavori statistici nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio fu ridotto alla metà.

E, mentre abbiamo dei mezzi tanto scarsi, noi facciamo in parte un lavoro duplicato, poichè, in attesa di conoscere i risultati che si ricaveranno dallo spoglio delle schede, continuiamo ad attingere dai registri giornalieri anche una parte delle notizie fornite dalle schede. Queste notizie duplicate sono quelle che concernono l'esito delle istruttorie e l'esito dei giudizi, e cioè la classificazione, secondo i motivi di proscioglimento, degli imputati prosciolti sia nell'istruttoria, sia nel giudizio, e la classificazione, secondo le pene inflitte, degli imputati condannati.

Fu deliberato di fare questo doppio lavoro, primieramente per avere qualche notizia sul movimento della delinquenza, in attesa che fosse compiuto lo spoglio delle schede, e in secondo luogo perchè, mentre la statistica fatta col metodo della scheda si basa sulle sentenze divenute irrevocabili durante l'anno, quella raccolta col metodo dei registri si fonda sulle sentenze di primo grado pronunciate nell'anno, prima che siano divenute irrevocabili. E si volevano confrontare tra loro per qualche anno le cifre trovate coi due metodi e vedere in quali relazioni sono le due quantità, allo scopo di rendere possibile più tardi il paragone fra l'anno 1890 e gli anni anteriori e successivi.

Quando noi potremo ridurre lo spoglio dei registri a ciò che dovrebbe essere, come complemento delle notizie ricavate col me-

todo della scheda, il lavoro scemerà. I registri, in tal caso, potrebbero limitarsi alle seguenti notizie:

denunce;

istruttorie per procedimenti nei quali rimasero ignoti gli autori dei reati;

giudizi per contravvenzioni;

notizie d'indole procedurale circa la durata dei procedimenti e della carcerazione preventiva, circa il numero delle sentenze, dei testimoni e periti, ecc.

Lo spoglio integrale dei registri è stato condotto innanzi per gli anni 1890, 1891 e 1892, pei quali anni sono già pubblicati i volumi, ed è in corso di lavoro quello per l'anno 1893, e abbiamo spogliato le schede individuali pel solo anno 1890. Abbiamo dunque l'arretrato nelle schede a cui bisogna provvedere.

È impossibile, coi mezzi attuali, di metterci in pari, facendo lo spoglio delle schede per tutte le notizie che si sono ricavate da quelle del 1890, e d'altra parte urge di togliere di mezzo questo arretrato per potere ridurre i registri e cominciare una buona volta a fare la statistica, principalmente col mezzo della scheda e sussidiariamente con quello dei registri. Altrimenti noi diremo bensì di avere adottato il sistema della scheda, ma in realtà le faremo riempire dagli Uffici giudiziari e le lasceremo a giacere negli archivi.

Io credo necessario pertanto di limitare lo spoglio delle schede, per i quattro anni 1891-92-93-94, a quelle sole notizie che non sono contenute nei registri.

La mia proposta, in altri termini, è di limitare lo spoglio delle schede individuali, per i quattro anni suddetti, alle *qualità personali degl'imputati giudicati* e alla *recidiva*.

Ed anche per ciò che riguarda la recidiva, bisognerà contentarci, per ora, delle notizie più importanti, rinviando lo spoglio completo all'anno 1895.

Accettando questa proposta, diminuiranno anche notevolmente le spese di stampa. Potremo pubblicare in appendice al volume della Statistica giudiziaria penale per il 1893 (compilata in base ai registri) le notizie ricavate dalle schede per gli anni antecedenti 1890, 1891 e 1892, e in appendice al volume del 1894 le notizie ricavate dalle schede per gli anni 1893 e 1894. Nelle condizioni attuali del bilancio e nelle nostre ristrettezze finanziarie, sarebbe grave di

pubblicare due volumi di statistica giudiziaria penale per notizie di uno stesso anno.

Per convincersi dell'utilità di fare come ho detto, bisogna pensare che noi, con mezzi tanto minori di quelli di cui dispongono altri uffici all'estero, pretendiamo di avere ciò che non dà la statistica di nessun altro paese; mentre poi, d'altro canto, quando si consultano le nostre statistiche più recenti, non vi troviamo certi dati, che giustamente vi si dovrebbero trovare, come essenziali.

Infatti non sappiamo ora nulla circa la delinquenza dei minorenni, nulla circa la delinquenza delle donne, poichè non abbiamo la divisione dei giudicati e dei condannati per sesso e per età, nulla dei recidivi; e per tutte queste notizie ci fermiamo al 1889.

Se noi adunque prenderemo, circa lo spoglio delle schede degli anni 1890-94, il partito che vi ho indicato, **credo** faremo opera saggia.

LUCCHINI. È d'accordo col comm. Bodio circa l'opportunità di limitare le notizie da ricavarsi dalle schede per gli anni arretrati, ed invita il Comitato a studiare sin d'ora il modo migliore per concordare le notizie da chiedersi nella scheda con quelle dei registri, in modo da togliere ogni duplicazione e da poter attuare, col 1895, lo spoglio completo delle schede.

COSTA. È egli pure favorevole alla proposta del comm. Bodio e accetta, per parte del Comitato, di studiare il coordinamento della scheda coi registri. Anzi egli crede che si possa anche semplificare la scheda e ridurre le notizie per il periodo istruttorio e per i processi non portati a giudizio.

La Commissione approva la proposta del Direttore generale della statistica e incarica il Comitato di darvi esecuzione, tenendo conto delle raccomandazioni dell'on. Lucchini.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno sarebbe inscritta la Relazione del senatore Costa sul risultato ottenuto dall'applicazione di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale.

COSTA. Esprime il desiderio che la sua Relazione sia rinviata alla sessione di giugno, dovendosi chiedere ulteriori notizie per completare quelle già fornite dai Procuratori generali.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, resta inteso il differimento della Relazione del senatore Costa alla prossima sessione di giugno.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la sessione e ringrazia i colleghi della loro cooperazione, riservandosi di presentare, come di consueto, una particolareggiata Relazione all'on. Ministro Guardasigilli sui lavori compiuti dalla Commissione.

La seduta è tolta alle ore 12 30.

SECONDA SESSIONE DELL'ANNO 1894, DALL'11 AL 17 GIUGNO.

Ordine dei lavori.

1° Comunicazioni del Comitato (cav. SANDRELLI);

2° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) e sui loro rapporti intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1893 (senatore BOCCARDO);

3° Relazione sul ricovero per correzione paterna e sui Riformatorii (senatore LAMPERTICO);

4° Relazione sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'andamento del servizio delle tutele nell'anno 1893 (senatore AURTI);

5° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1893 (senatore RIGHI);

6° Relazione intorno alle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati (senatore COSTA);

7° Relazione sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno ai fallimenti nell'anno 1893 (comm. PENSERINI);

8° Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1893 (comm. PENSERINI);

9° Relazione intorno al risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale (senatore COSTA).

Seduta dell'11 giugno 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Sandrelli, Rigli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

Interviene alla seduta il comm. Eugenio Cicognani, Direttore generale delle carceri al Ministero dell'interno, in seguito ad invito dell'on. Guardasigilli.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. S. E. il Guardasigilli e S. E. il Sotto-Segretario di Stato desiderano di essere scusati se, a cagione della crisi ministeriale, non vennero ad inaugurare i lavori della Commissione.

Prega il cav. Sandrelli di riferire sui provvedimenti presi dal Comitato per dare esecuzione ad alcune deliberazioni approvate dalla Commissione.

SANDRELLI. Legge la sua Relazione.

Comunicazioni del Comitato sui provvedimenti presi per dare esecuzione ad alcune deliberazioni approvate dalla Commissione.

Le comunicazioni, che per incarico del Comitato permanente io sono chiamato a fare nella presente sessione, non possono essere che brevi, stante la brevità del tempo trascorso dalla chiusura dei lavori della Commissione compiuti nella passata sessione.

I. — Consigli di famiglia e di tutela.

Nella sessione ultima, tenuta lo scorso mese di marzo, furono comunicate in riassunto alla Commissione le proposte di provvedimenti presentate dai Procuratori generali delle Corti d'appello di Ancona, Aquila, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lucca, Milano, Parma e Trani, sino ad allora pervenute in risposta ad una Nota

del Ministero della giustizia in data 1° febbraio 1894, n. 3493, concernente il servizio della tutela dei minorenni.

In seguito a tale comunicazione, e per aderire al desiderio della Commissione, l'on. nostro Presidente dette incarico al Consigliere Penserini ed a me di prendere in esame le proposte presentate dai Procuratori generali e di riferire in merito ad esse, limitando però l'esame a quelle soltanto che riguardavano provvedimenti di carattere amministrativo.

In adempimento di tale incarico, nella seduta del 17 marzo ultimo il comm. Penserini ed io riferimmo alla Commissione, presentando al suo voto quelle proposte, che contemplavano provvedimenti più direttamente efficaci a raggiungere l'intento desiderato, e che ci erano sembrate di più facile applicazione.

La Commissione emise voto favorevole alle dette proposte, e l'on. nostro Presidente, con Nota del 9 maggio ultimo, n. 457, si fece premura di sottoporre all'attenzione di S. E. il Guardasigilli le adottate deliberazioni.

Dovendo nella presente sessione S. E. il senatore Auriti riferire sul modo col quale procedè l'istituto delle tutele durante l'anno 1893, il Ministero ha stimato opportuno, prima di dare esecuzione alle deliberazioni prese già dalla Commissione, di attendere quelle ulteriori, che intorno a questo importante servizio si crederà di prendere dopo avere esaminate anche le proposte di quei Procuratori generali, i quali al chiudersi della passata sessione non avevano ancora fornito le notizie richieste dalla citata Nota del 1° febbraio 1894. Essendo ora giunte queste risposte da parte dei Procuratori generali delle Corti d'appello di Brescia, Casale, Catanzaro, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, stimo opportuno di comunicare alla Commissione le conclusioni da loro presentate, al fine di completare così le proposte di provvedimenti fatte dalla Magistratura su questo argomento.

Proposte di provvedimenti presentate dai Procuratori generali delle Corti d'appello di Brescia, Casale, Catanzaro, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia intorno alla tutela dei minorenni.

Brescia.

Per ciò che riguarda i provvedimenti legislativi, il Procuratore generale di Brescia propone:

1° di semplificare, quanto più è possibile, l'ordinamento dell'istituto della tutela, facendo minor assegnamento sull'iniziativa e sulla cooperazione dei privati, che non può sempre riuscire pronta ed efficace, e dando al Pretore facoltà più ampie di quelle che gli accorda ora la legge;

2° di abolire alcune delle formalità che inceppano ora l'amministrazione del patrimonio dei minorenni;

3° di esentare dalle tasse di bollo e da qualsiasi altra spesa tutti gli atti che si compiono nell'interesse dei minorenni, almeno quando si tratta di esigui patrimoni, in modo che i minorenni, rispetto alle esigenze fiscali, non si trovino in condizioni peggiori di coloro che hanno già raggiunta la maggiore età.

Rispetto ai provvedimenti amministrativi, egli ritiene opportuno :

1° di estendere a tutti gli atti delle tutele senza patrimonio o con patrimonio di lieve entità le facilitazioni finanziarie stabilite nelle Circolari del Ministero di grazia e giustizia del 13 giugno 1893, n. 8, e dell'11 settembre 1893, n. 1293;

2° di invitare i Pretori a vigilare che non sia omessa la formazione dell'inventario all'apertura di ogni tutela con patrimonio;

3° di provvedere che per tutte le tutele sia convocato, almeno una volta all'anno, il Consiglio di famiglia, sia presso il Pretore, sia per delegazione presso il Giudice conciliatore, affinchè il tutore possa render conto dell'educazione e della condotta del minorenne e presentare, ove ne sia il caso, lo stato annuale della sua amministrazione, come è prescritto dall'art. 303 del Codice civile;

4° di stabilire che i Pretori fissino sempre ai tutori un termine entro il quale debbano fare al Tribunale la domanda di omologazione delle deliberazioni consiliari, e imporre inoltre ai Cancellieri delle Preture l'obbligo di tenere speciale nota di queste deliberazioni, al fine di poter verificare, dopo un mese dalla scadenza del termine fissato dal Pretore, se esse siano state regolarmente approvate;

5° di prescrivere che i Pretori comunichino agli Ufficiali dello stato civile l'elenco dei membri dei Consigli di famiglia, e diano loro immediatamente notizia dei decessi eventuali, per loro poter subito provvedere alle nuove nomine;

6° di disporre che i Pretori mandino ogni anno ai Procuratori del Re, oltre i soliti dati statistici sul movimento delle tutele, una

particolareggiata **Relazione**, simile a quella prescritta pel gratuito patrocinio, che, per ogni tutela, contenga, fra le altre, le seguenti notizie:

a) il nome e l'età dei minorenni ;
b) la data d'apertura della tutela ;
c) il nome del tutore e del protutore ;
d) l'ammontare della cauzione o il titolo parentale di dispensa, o la data della deliberazione consigliare d'esonero e del decreto d'approvazione del Tribunale;

e) la data dell'inventario, coll'indicazione dell'ufficiale che l'ha compiuto e le date e numeri dei rapporti comprovanti la nullatenenza;

f) le risultanze sommarie dell'inventario;

g) la data d'approvazione degli stati annuali d'amministrazione e le loro risultanze ;

h) la data e l'oggetto delle deliberazioni prese durante l'anno dal Consiglio di famiglia, e la data del decreto di omologazione o di non approvazione di esse;

i) sommarie informazioni sull'educazione e sulla condotta del minorenne;

l) un cenno dei provvedimenti che fossero per avventura necessari contro il tutore e contro gli altri membri del Consiglio di famiglia;

7° di prescrivere che queste notizie, corredate dalle osservazioni e proposte dei Procuratori del Re, siano trasmesse ai Procuratori generali, affinchè questi possano alla lor volta riferirne al Ministero di grazia e giustizia;

8° di eccitare infine i Pretori a maggior vigilanza su questo importante servizio delle tutele, in modo da poter conoscere in tempo gli inconvenienti che vi si verificano e arreararvi prontamente riparo.

Casale.

Secondo le proposte del Procuratore generale di Casale, i provvedimenti d'indole legislativa dovrebbero consistere:

1° nell'ampliare l'azione dell'Autorità giudiziaria, che ha ora una missione semplicemente moderatrice, affidando ad essa esclusivamente le indagini concernenti lo stato di famiglia e gli averi

del minorenne, i primi atti necessari alla conservazione del patrimonio, la formazione dell'inventario e la costituzione del Consiglio di famiglia, e prescrivendole di vigilare con la massima cura tanto sull'amministrazione del patrimonio, quanto sulla educazione del minore.

Questa vigilanza dovrebbe esercitarsi per mezzo del Pretore, il quale dovrebbe aver facoltà:

a) di chiamare anche persone estranee all'ufficio di consulente, escludendone i parenti, quante volte ciò sia richiesto dall'interesse del minore;

b) di apporre il veto a quelle deliberazioni che riconoscesse dannose agl'interessi materiali e morali del minore;

c) di procedere d'ufficio a quegli atti che per incapacità, negligenza o malafede del tutore e dei consulenti venissero omissi in pregiudizio del minore;

d) di convocare il Consiglio di famiglia e di proporre tutti i provvedimenti che ritenesse opportuni;

e) di riunire il Consiglio una volta all'anno pel rendiconto economico e morale della gestione e di costringere il tutore a presentare detto rendiconto;

f) di chiedere, indipendentemente dal tutore e dal Consiglio di famiglia, informazioni sulle condizioni del minore, qualora dubiti che manchi della dovuta assistenza;

g) di applicare le pene stabilite dalla legge per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla costituzione ed all'esercizio della tutela;

2° nell'attribuire al Tribunale o ad un Giudice pupillare la potestà di vigilare sullo stato delle tutele, di pronunziarsi sulla legalità degli atti tutelari compiuti potestativamente dal Pretore, in seguito ai reclami del minore, del tutore o dei consulenti, e di provvedere inoltre all'omologazione delle deliberazioni;

3° nell'abolire, per le tutele senza patrimonio o con un patrimonio inferiore ad una determinata somma, le tasse e i diritti di bollo, che dovrebbero gravare le sole tutele fornite di un censo, il cui reddito, depurato dalle passività, fosse sufficiente a sopperire alle necessità della vita. Quest'esenzione dovrebbe essere pronunziata d'ufficio dal Pretore, e continuare finchè durino le condizioni di povertà;

4° nel diminuire, ove si tratti di tutele di orfani proletari, provvisti di un censo così meschino da non richiedere una speciale amministrazione, il numero dei consulenti, scegliendo questi, senza riguardo alla parentela, fra le persone che risiedono nel luogo stesso del minore, per evitare che essi debbano andare incontro a spese e a perdita di tempo, che potrebbero recar danno a chi è costretto a vivere del proprio lavoro;

5° nello stabilire infine che i Consigli di famiglia e di tutela possano essere convocati anche nei giorni festivi.

Come provvedimenti amministrativi sarebbero, ad avviso dello stesso Procuratore generale, da adottare i seguenti:

1° dare una più ampia e razionale applicazione al capoverso dell'art. 14 della legge sulla competenza dei Conciliatori del 16 giugno 1892, n. 261, rendendo così più facile l'osservanza dell'art. 241 del Codice civile.

L'interpretazione di quella disposizione dovrebbe essere allargata nel senso che i Pretori possano delegare ai Conciliatori anche le costituzioni dei Consigli di famiglia e siano anzi obbligati a farlo nel caso di tutele riguardanti orfani privi di beni di fortuna.

Ciò è reso necessario dall'ampliata giurisdizione territoriale di molte Preture, ostacolo non lieve al retto funzionamento dei Consigli di famiglia, per la lontananza della sede pretoriale dalla residenza delle persone chiamate all'ufficio tutelare;

2° dare piena efficacia agli atti tutelari di qualsiasi natura, compiuti nei giorni festivi, essendo provato che i tutori e i consulenti prestano più volentieri e con minor sacrificio l'opera loro nei giorni festivi;

3° attribuire al Cancelliere della Pretura la facoltà di compilare l'inventario, e imporgliene l'obbligo quando sia certo o presumibile che si tratta di patrimonio il cui valore non superi 3000 lire (art. 282 C. c.); affidargli inoltre l'esecuzione di tutti gli atti relativi all'apertura delle successioni dei minori privi di genitori.

Concedere per questi atti l'esenzione dai diritti di bollo e da qualsiasi tassa, considerandoli come compiuti d'ufficio nell'interesse dei minori, come avviene nelle cause per interdizione o per limitazione della patria potestà promosse dal Pubblico Ministero;

4° favorire l'iniziativa e l'intervento delle Congregazioni di carità nei casi contemplati dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890,

n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, consigliando ai Pretori di chiamare all'ufficio di tutore e di consulenti i membri delle Congregazioni stesse, quando manchino coloro ai quali quell'ufficio spetta per disposizione della legge;

5° facilitare l'omologazione della dispensa dei tutori dalla cauzione;

6° imporre ai Pretori che, in occasione delle ispezioni ai registri dello stato civile, verifichino quanti siano i vedovi e le vedove che hanno lasciato, morendo, prole minorenni con o senza patrimonio e quali siano i provvedimenti presi per la costituzione delle tutele;

7° prescrivere parimenti ai Pretori che, secondo la facoltà loro concessa dall'art. 257 del Codice civile, radunino almeno una volta all'anno quei Consigli di famiglia che non furono mai convocati e provvedano che abbia luogo regolarmente la resa dei conti;

8° dar ordine agli agenti demaniali che, specialmente quando l'interesse dell'erario è sufficientemente garantito dall'Autorità giudiziaria, la loro azione non ponga ostacoli all'istituzione ed al funzionamento delle tutele.

Catanzaro.

I provvedimenti legislativi proposti dal Procuratore generale di Catanzaro sono i seguenti:

1° stabilire un termine perentorio di 8 o al più di 10 giorni, entro il quale gli Ufficiali dello stato civile debbano informare il Pretore, sia della morte di persone che hanno lasciato figli in minore età, sia del matrimonio contratto da vedove con prole, e sanzionare inoltre una pena contro i funzionari che non adempiano a quest'obbligo;

2° prescrivere che tutti gli atti necessari per l'istituzione e le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela siano redatti in carta libera, iscrivendo le spese di bollo a debito dei minorenni nel solo caso in cui il loro patrimonio superi le 500 lire;

3° regolare in modo più semplice e spedito la costituzione e le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, riducendo il numero dei consulenti, e dando al Pretore un'autorità maggiore di quella che ha ora nei Consigli e un'influenza prevalente a quella degli altri membri;

4° imporre pene severe contro i tutori, i curatori e i consulenti che trascurino i loro doveri e dare al Pubblico Ministero più ampia facoltà di opporsi alle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela.

Quanto ai provvedimenti amministrativi, essi consistono:

1° nel ricordare ai funzionari, ai quali è affidata la vigilanza sulle tutele, quali sono i doveri del tutore allorchè assume l'amministrazione del patrimonio pupillare, e richiamare soventi volte alla loro memoria le disposizioni del Codice civile che regolano questo istituto;

2° nel prescrivere che tanto presso le Preture, quanto presso le Procure del Re e le Procure generali, siano istituiti due registri, uno per i Consigli di famiglia, l'altro per i Consigli di tutela, a fine d'iscrivervi particolareggiate notizie intorno alla costituzione dei Consigli stessi, alle deliberazioni prese da essi, alle omologazioni concesse e a quelle negate dal Tribunale; in una parola a tutto ciò che riguarda il loro modo di funzionare;

3° ingiungere ai Pretori di convocare d'ufficio, almeno una volta ogni sei mesi, tutti i Consigli di famiglia e di tutela, oltre i casi nei quali la convocazione sia richiesta dalle Parti, e di inviare una copia delle deliberazioni prese nelle adunanze ai Procuratori del Re, affinchè questi possano valersi del diritto di opposizione loro accordato dalla legge;

4° dar facoltà ai Pretori di richiedere d'ufficio che le deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela siano omologate dal Tribunale, quando i tutori e i curatori trascurino di adempire a quest'obbligo;

5° stabilire che i Pretori debbano sempre istituire il Consiglio di tutela per i minorenni che escono dagli ospizi, per evitare che essi rimangano privi di qualsiasi protezione, se le Amministrazioni di quegli istituti non provvedono alla loro sorte;

6° invitare i Pretori a far sì che tutti gli atti che si riferiscono alle tutele siano compilati e scritti con chiarezza, disposti in ordine cronologico e riuniti in fascicoli, in modo che i Procuratori del Re possano facilmente verificarne la regolarità;

7° vigilare che i tutori facciano procedere all'inventario dei beni del minorenne e presentino tanto gli stati annuali, quanto il conto definitivo nei termini stabiliti dalla legge, informandone immediatamente le Autorità superiori, affinchè queste possano farne annotazione nei registri delle tutele.

Firenze.

Il Procuratore generale di Firenze propone di adottare i seguenti provvedimenti legislativi:

1° esentare dalle tasse di bollo gli atti delle tutele, il patrimonio delle quali non supera le 8000 lire;

2° affidare al Cancelliere della Pretura la compilazione dell'inventario;

3° ingiungere al Pretore di trasmettere d'ufficio al Tribunale le deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela che debbono essere omologate, e di richiedere che il Tribunale stesso provveda, senza intervento di avvocato e di procuratore, a tutti gli atti necessari nell'interesse dei minorenni;

4° sancire pene severe contro i tutori che non adempiano ai doveri loro imposti dalla legge e soprattutto a quelli di compilare l'inventario e di presentare gli stati annuali;

5° stabilire del pari una sanzione penale contro gli Ufficiali dello stato civile che non osservino le prescrizioni dell'art. 250 del Codice civile.

Come provvedimenti di carattere amministrativo, egli suggerisce questi altri:

1° stabilire una tariffa minima per gli onorari dovuti ai periti che prestano l'opera loro nell'interesse dei minorenni;

2° prescrivere che, quando i Pretori si recano ad ispezionare i registri dello stato civile, si accertino se vengano in tutti i casi applicate le norme contenute nell'art. 250 del Codice civile, e facciano menzione di ciò nel verbale di verificaione;

3° disporre che i Pretori mandino ogni due mesi ai Procuratori del Re notizie particolareggiate sulle tutele, indicando se siano rigorosamente osservate, rispetto a ciascuna di esse, le disposizioni della legge. I Procuratori del Re dovrebbero alla lor volta informare ogni sei mesi il Procuratore generale del modo in cui il servizio della tutela funziona nel circondario del loro Tribunale.

Messina.

Il solo provvedimento legislativo che il Procuratore generale di Messina si limita a proporre è quello di colpire con una sanzione penale l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 250 del Codice civile.

Parecchi sono invece i provvedimenti d'ordine amministrativo, ch'egli ha sottoposto all'esame dell'on. Guardasigilli. Eccoli brevemente riassunti:

1° disporre che presso ciascun Municipio sia istituito e tenuto in regola un ufficio di anagrafe, affinchè i Pretori possano agevolmente verificare, quando si recano ad esaminare gli atti dello stato civile, se gli Ufficiali dello stato civile omisero mai di denunciare i casi di morte delle persone che lasciarono figli in minore età e di matrimonio delle vedove con prole;

2° provvedere che le Congregazioni di carità siano istituite in tutti i Comuni del Regno, anche quando non abbiano beni da amministrare, ed osservino scrupolosamente le disposizioni degli articoli 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99;

3° vigilare affinchè nelle città, ove risiede un ufficio di questura, sia tenuto regolarmente il registro di anagrafe statistica, prescritto dall'art. 141 della legge di P. S., ed ingiungere agli Ispettori di P. S. di denunciare anch'essi ai Pretori i casi nei quali si deve aprire la tutela, quando nell'esercizio delle loro funzioni ne vengano a conoscenza;

4° nominare membri dei Consigli di famiglia e di tutela per i minorenni privi di patrimonio i rappresentanti degli Istituti di carità ed eccitarli a consacrare una parte dei fondi di beneficenza a vantaggio dei minorenni stessi;

5° prescrivere, al fine di rendere difficili le malversazioni nelle tutele con patrimonio, che il Pretore, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 257 del Codice civile, convochi ogni anno d'ufficio il Consiglio di famiglia o di tutela, affinchè il tutore presenti la situazione contabile dell'amministrazione.

Napoli.

A conseguire migliori risultati nell'andamento del servizio delle tutele, il Procuratore generale di Napoli ritiene che gioverebbe:

1° stabilire che nei primi tre giorni d'ogni mese il Sindaco trasmetta al Pretore un elenco delle persone che hanno lasciato morendo o altrimenti abbandonato figli in minore età, indicando per ciascuna persona lo stato di famiglia, l'entità del patrimonio, il nome dei parenti più prossimi, il luogo di residenza, ecc.;

2° comminare una pena all'Ufficiale dello stato civile o al Segretario comunale che non trasmettano nel termine stabilito l'elenco sopra accennato;

3° prescrivere che i Pretori, in occasione delle ispezioni quadrimestrali dei registri dello stato civile, verificchino se furono sempre fatte le denunce di morte nei casi in cui erano necessarie, per provocare, ove lo credano opportuno, l'applicazione delle pene incorse;

4° ordinare ai Pretori di riferire mensilmente al Procuratore del Re sul numero delle denunce ricevute e su quello delle tutele aperte;

5° ingiungere ai Procuratori del Re, incaricati di sorvegliare la tenuta dei registri dello stato civile, di richiamare l'attenzione dei Sindaci sulle omissioni che si fossero per avventura verificate nelle denunce di morte e di dar loro le istruzioni opportune in merito alle tutele;

6° accordare al Pretore e al Cancelliere, nel caso di convocazioni di Consigli di famiglia per minorenni provvisti di patrimonio eccedente una determinata somma, gli emolumenti dei quali godevano una volta, in guisa da eccitarli a maggior diligenza e da compensare le fatiche straordinarie sostenute in favore dei minorenni;

7° dar facoltà alle Procure generali di inviare di quando in quando nelle Cancellerie delle Preture un funzionario incaricato di verificare il modo in cui procede il servizio delle tutele.

Palermo.

Secondo il parere del Procuratore generale di Palermo, il miglior modo di rimuovere gl'inconvenienti che rendono così imperfetto l'istituto della tutela, sarebbe quello di modificarlo radicalmente, sostituendovi il sistema del Giudice pupillare, che consisterebbe nel sottrarre la tutela ad ogni ingerenza di parenti e conoscenti e affidare ad un magistrato, specialmente incaricato, la nomina del tutore, il quale amministrasse i beni del pupillo, rendendo conto al magistrato stesso d'ogni suo atto.

Ove però non si voglia giungere, come egli crede, ad una riforma così sostanziale, proporrebbe di migliorare l'ordinamento attuale di questo istituto, coi seguenti mezzi:

1° restringendo il numero legale dei consulenti e agevolando

la loro scelta, senza imporre una troppo rigorosa osservanza di gradi di parentela;

2° imponendo una pena pecuniaria all'Ufficiale dello stato civile che non osservi rigorosamente la prescrizione dell'art. 250 del Codice civile;

3° dando facoltà al Pretore di potere, nel caso dell'art. 255 del Codice civile e quando si tratti della seconda convocazione, far accompagnare con la forza i consulenti legali regolarmente citati, che non si fossero presentati, come si fa per i testimoni nei dibattimenti penali;

4° attribuendo al Pretore un'autorità maggiore di quella che ha attualmente nei Consigli e un'influenza prevalente a quella degli altri membri, onde non sia costretto a piegarsi, suo malgrado, a deliberazioni inopportune od ingiuste;

5° prescrivendo ispezioni annuali nelle Preture da parte di un rappresentante del Pubblico Ministero, per verificare lo stato dei registri delle tutele;

6° accrescendo l'ingerenza del Pubblico Ministero nella tutela e accordandogli il diritto di reclamare alla Camera di consiglio del Tribunale contro la nullità dei verbali dei Consigli di famiglia e di tutela, dei quali dovrebbe sempre essergli comunicata una copia;

7° esigendo dai Prefetti che vigilino affinchè anche le Congregazioni di carità si adoperino onde nessun orfano rimanga privo della protezione che gli accorda la legge.

Roma.

Dall'inchiesta fatta sull'istituto della tutela, il Procuratore generale di Roma trae la conseguenza che sia necessario adottare provvedimenti amministrativi, i quali permettano al magistrato di venire a cognizione di tutti i casi in cui i minorenni sono privi della tutela di parenti ed hanno bisogno di quella della legge. A tal fine egli propone:

1° di istituire un registro di anagrafe di tutti i minorenni che per morte, incapacità o indegnità dei genitori abbiano bisogno della tutela sussidiaria dello Stato. Questo registro, da redigersi dal Cancelliere sulle dichiarazioni dell'Ufficiale dello stato civile o su altre fonti d'informazioni, dovrebbe essere distinto per anni.

Qualunque sia il momento in cui giunga notizia al Pretore che

un minorene ha diritto a tutela, l'annotazione dovrà farsi nell'elenco dell'anno corrispondente a quello della nascita del minorene;

2° di render più efficace l'obbligo imposto agli Ufficiali dello stato civile dall'art. 250 del Codice civile.

A tal uopo sarebbe necessario:

a) modificare gli art. 383 e 387 dello stesso Codice, relativi agli atti di matrimonio e di morte, prescrivendo che in questi atti si debba enunciare se la vedova passata a seconde nozze o il genitore defunto abbiano figli in minore età;

b) estendere la sanzione penale contenuta nell'art. 440 del Codice civile al caso in cui l'Ufficiale dello stato civile non adempia all'obbligo impostogli dall'art. 250, stabilendo espressamente che si possa procedere per questa trasgressione fino a che il minorene abbia raggiunto la maggiore età;

c) prescrivere ai Pretori che, in occasione delle visite quadrimestrali agli atti dello stato civile, verifichino se vi siano minorenni pei quali sia stata omessa la denuncia dall'Ufficiale dello stato civile; il che riuscirà loro facile, confrontando le annotazioni segnate sugli atti di morte o di matrimonio con le schede che gli Ufficiali dello stato civile debbono di volta in volta mandare al Pretore;

3° di ingiungere agli amministratori degli ospizi o di altri luoghi ove si allevano e si educano fanciulli, di denunziare al Pretore i bambini ivi ricoverati, quando non risultino figli legittimi, affinchè egli possa esercitare su di loro un'efficace vigilanza, e soprattutto affinchè non debba accadere che i minorenni dimessi dagli ospizi restino abbandonati a sè stessi, finchè non sia costituito il Consiglio di famiglia o di tutela, e che i bambini di genitori ignoti, affidati dai brefotrofi e dai baliatrici a persone incaricate di allevarli, l'esistenza dei quali nessuno si dà cura di denunziare al Pretore, siano privi della protezione che loro accorda la legge;

4° di imporre alle levatrici l'obbligo di dichiarare le nascite dei figli di padre ignoto e di denunziarle al Pretore entro un termine brevissimo, sotto minaccia di una pena pecuniaria;

5° di prescrivere che, oltre il caso preveduto negli art. 33 del Codice penale e 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, quante volte i genitori siano privati, per effetto di un provvedimento o di una

sentenza, della patria potestà sui loro figli, ne sia data immediatamente partecipazione al Pretore. (Si veggano gli art. 495 del regolamento carcerario 1° febbraio 1891; 113, 114 e 115 della legge di pubblica sicurezza; 47 e 233 del Codice civile);

6° di dare maggiore estensione all'art. 233 del Codice civile, sia permettendo a chiunque di promuovere un giudizio innanzi al Tribunale, affinchè il genitore indegno sia privato della patria potestà, sia autorizzando il magistrato a procedere contro di lui in via civile o penale e a togliergli tale potestà nel caso che maltratti i figli o dia ad essi esempi perniciosi, purchè tutto ciò risulti provato nel giudizio.

Quanto ai provvedimenti legislativi che si potrebbero adottare per migliorare l'ordinamento dell'istituto pupillare, il Procuratore generale di Roma sarebbe anzitutto d'avviso che fosse limitata a 18 anni la minore età dei giovani non soggetti alla patria potestà, giacchè l'esperienza insegna come essi, giunti a tale età, mal si rassegnino il più delle volte ad obbedire al protettore legale, al quale son di rado legati da vincoli d'affetto e di riconoscenza, e inoltre che, secondo il sistema vigente in Austria, la tutela e la patria potestà si dovessero prorogare a tempo indeterminato per quei giovani che dimostrassero difetti di mente o di corpo o altre inettitudini alla vita economica e morale, in seguito a decisione del Magistrato su richiesta del Pretore, del Pubblico Ministero, del tutore o del padre.

Affinchè poi la protezione dei fanciulli poveri raggiunga lo scopo di assicurar loro i mezzi di esistenza, bisognerebbe che all'opera individuale di particolari cittadini, che non sempre può riuscire efficace, subentrasse l'opera collettiva, che sola può dare speranza di buoni risultati.

Sarebbe perciò desiderabile che in questi casi all'istituto del tutore fosse sostituito un sistema di assistenza pubblica, un Comitato di patronato per gli orfani poveri, del quale sarebbero queste le linee principali:

1° Il Comitato dovrebbe essere istituito in ogni Comune di una certa importanza e composto di cittadini di diverse condizioni sociali, a preferenza di padri di famiglia. Le donne dovrebbero pure esservi ammesse, sia perchè l'opera loro è sempre opportuna là dove l'attività maggiore è a ripromettersi dal sentimento, sia per provvedere alle minorenni orfane.

2° In ciascun mandamento si dovrebbe costituire una Commissione di controllo presieduta dal Pretore e composta di un ufficiale dei RR. Carabinieri, di un medico del luogo, e del presidente della Congregazione di carità, là dove esiste. Essa avrebbe il compito di controllare l'opera del Comitato di patronato, e i suoi membri dovrebbero avere la facoltà d'intervenire alle adunanze del Comitato e d'invigilarne l'amministrazione.

3° Il Comitato dovrebbe aver diritto di obbligare gli Istituti pii fondati in favore dei fanciulli poveri ed esistenti nella provincia, a ricevere i pupilli ad esso affidati, e, in caso di rifiuto, di riferirne al Procuratore del Re, il quale, riconoscendo ingiusto il rifiuto, dovrebbe aver la facoltà di ricorrere al Ministero dell'interno e al Consiglio di Stato.

4° Una parte dei fondi amministrativi delle Congregazioni di carità avrebbe da essere destinata agli scopi cui intende il Comitato di patronato. A questo dovrebbe spettare il diritto di promuovere la concentrazione nelle Congregazioni di carità del patrimonio di quelle Opere pie, che non rispondono più agli scopi pei quali furono istituite.

5° Si dovrebbe concedere al Comitato un'azione efficace contro i parenti del pupillo che siano tenuti all'obbligo degli alimenti, applicando in tal caso il provvedimento speciale stabilito per l'esazione delle imposte.

6° Si dovrebbe affidare al Comitato l'esercizio dell'azione, specialmente nei casi previsti dall'art. 193 del Codice civile, quando non si voglia ammettere la ricerca della paternità, consigliata da tante ragioni di moralità e di giustizia.

7° Si dovrebbero accrescere i fondi del Comitato sia col provento delle spese giudiziarie che lo Stato esige per le tutele dei fanciulli ricchi, sia con una decima da aumentarsi sulle tasse di successione e sulla tassa di manomorta, sotto la denominazione di *decimo pupillare*.

8° Al Comitato dovrebbe concedersi una vera e propria azione, intesa ad ottenere che i minorenni affidati alle sue cure non siano privati di alcuno dei vantaggi che le tavole di fondazione dei pii istituti accordano loro, come maritaggi, borse di studio, posti gratuiti, ecc.

In tal guisa il Comitato, composto di persone probe e oneste,

sorvegliato da un'autorevole Commissione, sarebbe in grado di provvedere efficacemente alla cura dei pupilli poveri, la cui protezione è ora affidata unicamente a disposizioni legislative che riescono in pratica del tutto inefficaci.

Se l'attuale ordinamento della tutela si dimostra disadatto alla protezione di fanciulli poveri, esso può invece servire a quella dei minorenni provvisti di censo, ove saggie riforme vi infondano maggior vigoria e vi introducano maggiori controlli di responsabilità. Cultori delle discipline giuridiche civili, stimati pubblicisti, propugnano l'introduzione del Giudice pupillare, magistrato unico, autonomo, inamovibile, nel quale si concentrino le iniziative e le attribuzioni di tutela, che sono ora divise fra il Pretore, il Consiglio di famiglia, il Pubblico Ministero e il Tribunale. Ma questa riforma troverebbe ostacolo nelle condizioni economiche del paese e non sarebbe utile se non nei centri maggiori di popolazione, ove il numero e la varietà degli affari distolgono i Pretori dall'assidua vigilanza che meriterebbero così gravi interessi.

Bisognerebbe piuttosto provvedere ad una migliore distribuzione delle funzioni fra i diversi congegni pupillari, affinchè essi, invece di creare inutili incagli, contribuiscano a recare una solida e pratica utilità.

Affinchè riesca migliore la scelta dei tutori, gioverebbe:

1° allargare i casi di esclusione e di decadenza per indegnità dall'ufficio di tutore.

Si potrebbe quindi sopprimere l'art. 270 del Codice civile e modificare l'art. 269 nel modo seguente:

« Sono esclusi dai medesimi uffizi e debbono esserne rimossi, « qualora li avessero assunti:

« le persone, che per la loro condotta pubblica o privata
« non ispirano fiducia ch'esse possano educare onestamente e deco-
« rosamente fanciulli di tenera età; le persone condannate alla de-
« tenzione o alla reclusione per un tempo maggiore di sei mesi, o per
« i delitti di furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi, o
« per bancarotta;

« le persone notoriamente incapaci di amministrare, o di
« provata infedeltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità
« nell'esercizio della tutela, e i falliti non riabilitati; »

2° stabilire che alla tutela delle orfane possano esser preposte

le donne, la cui esclusione dall'ufficio tutelare è un pregiudizio che non può giustificarsi se non col ricordo storico del diritto romano: « *ultra sexum foemineae infirmitatis tale officium est* » C. 1, C. V, 35;

3° invitare i Pretori a fare anticipatamente un elenco delle persone che giudichino atte all'ufficio di tutore, scegliendole tra i cittadini noti per vita proba ed onesta.

Quest'elenco dovrebbe essere approvato dal Procuratore del Re, dopo che questi abbia assunto opportune informazioni.

Quando non si faccia luogo alla tutela testamentaria (art. 242) o legittima (art. 184 e 244), il tutore dovrebbe essere scelto fra le persone iscritte nell'elenco;

4° conferire al Pretore il diritto di nomina del tutore, sentito il Consiglio di famiglia. La nomina del tutore, affidata ora al Consiglio di famiglia, è spesso l'effetto di un compromesso, per il quale i parenti del minorene scelgono a quell'ufficio la persona più ligia ai loro interessi, che son quasi sempre in conflitto con quelli del pupillo.

Assicurata in tal guisa la scelta del tutore e circondata di maggiori garanzie la sua amministrazione, sarebbe opportuno :

1° limitare i casi nei quali è richiesta la formale approvazione del Consiglio di famiglia, che dovrebbe avere soltanto attribuzioni consultive;

2° ridurre a tre il numero dei consulenti e, in caso di provata povertà, assegnar loro un'indennità (ad esempio, quella di cui godono i testimoni) a carico del patrimonio del pupillo, se questi abbia un censo sufficiente, e a carico dello Stato negli altri casi;

3° stabilire adunanze periodiche ad intervalli non maggiori di due anni, oltre alle convocazioni straordinarie, in caso di necessità;

4° prescrivere che gli atti eccedenti la semplice amministrazione debbano essere autorizzati dal Pretore, dopo aver sentito, negli affari di maggiore importanza, il parere del Consiglio di famiglia, ai cui membri, come anche al Pubblico Ministero, dovrebbe essere riservato il diritto di fare opposizione ai provvedimenti innanzi al Tribunale.

Quando gl'interessi del pupillo si trovino in conflitto con quelli del tutore, il protutore dovrebbe essere obbligato ad informarne il

Pretore, affinché nomini un curatore *ad hoc* per rappresentare il minore.

Per ciò che riguarda l'educazione del minorenne, sarebbe necessario prescrivere che i fanciulli minori dei 16 anni e provvisti di un censo sufficiente fossero collocati in un Istituto di educazione, conveniente alla loro condizione sociale ed economica.

La proposta dovrebbe esser fatta dal tutore e approvata dal Pretore, sentito il Consiglio di famiglia. Il tutore sarebbe personalmente tenuto al pagamento della retta, da prelevarsi dal patrimonio, la cui amministrazione gli è affidata.

Solo quando risulti in modo sicuro che il tutore possa convenientemente educare ed istruire il pupillo presso di sé o presso onesta famiglia, il Pretore potrà ordinare, sentito il Consiglio di famiglia, che il fanciullo non venga affidato alle cure di un Istituto.

Rispetto all'amministrazione del patrimonio, accade il più delle volte che i piccoli patrimoni vengono interamente consumati durante la minore età del pupillo, e che i patrimoni più considerevoli, la cui rendita annuale supera le spese necessarie al mantenimento e all'educazione del minorenne, non sono quasi mai accresciuti durante la gestione pupillare. E i bilanci annuali, presentati dai tutori, qualunque sia l'entità del patrimonio, sono, salvo rare eccezioni, chiusi in pareggio, talvolta anche con un piccolo *deficit*, inteso a dimostrare lo spirito di sacrificio e di disinteresse a cui si è ispirato il tutore.

Segue da ciò la necessità di trovare il mezzo di garantire il patrimonio dei pupilli dalla mala amministrazione di tutori inetti o disonesti.

Ciò potrebbe ottenersi col prescrivere:

1° che la compilazione dell'inventario sia affidata dal Pretore ad un pubblico ufficiale;

2° che, quando il tutore non è l'avo paterno o materno, non possa essere dispensato dall'obbligo della cauzione, a meno che non si tratti di un esiguo patrimonio ed egli sia di agiata condizione economica. In compenso dovrebbe assegnarsi al tutore una retribuzione proporzionata al patrimonio che amministra e alle fatiche che quest'amministrazione richiede;

3° che gli stati dell'amministrazione siano presentati due volte all'anno per tutto il tempo che dura la tutela e siano uniti in un ap-

posito fascicolo con l'inventario. Il Pretore, nell'esaminare i conti, potrebbe richiedere gli schiarimenti che reputasse opportuni;

4° che sia inflitta una pena pecuniaria al tutore che non presenti i conti entro il termine fissato, ovvero non li presenti in regola, salve sempre le pene stabilite nel Codice penale, ove si tratti di reati;

5° che il Pretore determini il tempo in cui debbano esser resi i conti dai tutori, avuto riguardo all'epoca nella quale, secondo le consuetudini locali, sogliono esigersi i fitti e le pigioni, se il patrimonio del minore è immobiliare; e a quella nella quale lo Stato fa i pagamenti, se il patrimonio consiste in rendita pubblica;

6° che il tutore debba aggiungere agli stati d'amministrazione i documenti giustificativi, qualora le spese eccedano una determinata somma;

7° che il conto definitivo sia reso dal tutore non più tardi di tre mesi dopo la cessazione della tutela, salvo che il Pretore ne proroghi il termine per giustificati motivi;

8° che al minore divenuto maggiorenne sia assegnato un termine entro il quale possa, senza l'intervento del tutore, esaminare il conto redatto da quest'ultimo e i documenti che lo accompagnano, e che, ove si tratti di un considerevole patrimonio, il Pretore faccia assistere il pupillo nell'esame del conto da una persona onesta e competente;

9° che il Pretore debba infine convocare alla fine della gestione tutti i membri del Consiglio di famiglia, per procedere, insieme al minore divenuto maggiorenne, alla discussione e all'approvazione del conto.

Circa alle spese per le tutele, sarebbe necessario esentare da ogni tassa di registro e bollo tutti gli atti prescritti per la gestione delle tutele, qualora si tratti di patrimoni, la cui rendita sia appena sufficiente al mantenimento e all'educazione del pupillo.

Torino.

Il Procuratore generale di Torino si è limitato a proporre alcuni provvedimenti amministrativi, che possono riassumersi nel modo seguente:

1° ingiungere agli Ufficiali dello stato civile di adempiere ai-

l'obbligo loro imposto dall'art. 250 del Codice civile mediante l'uso di uno speciale modulo, nel quale si debba dar notizia:

a) del fatto che dà luogo all'istituzione della tutela (morte dei genitori, passaggio della madre a seconde nozze, ecc.);

b) del nome e cognome dei minorenni che debbono essere sottoposti a tutela;

c) dell'ammontare approssimativo del loro patrimonio;

d) del nome e cognome dei più prossimi congiunti dei minorenni e del luogo della loro residenza;

2° prescrivere che i Pretori, nei verbali delle visite quadrimestrali dei registri dello stato civile, indichino espressamente se gli Ufficiali di stato civile hanno osservato la prescrizione dell'art. 250 del Codice civile e che i funzionari del Pubblico Ministero se ne accertino anch'essi, allorchè eseguiscano la verifica annuale dei registri dello stato civile;

3° imporre una pena agli Ufficiali dello stato civile che non adempiano all'obbligo contenuto nell'art. 250 del Codice civile, non potendosi evidentemente applicare in tal caso la pena sancita nell'art. 404;

4° stabilire che il Pretore, appena ricevuta notizia dell'esistenza di un minorenne, alla cui tutela occorre provvedere, costituisca immediatamente il Consiglio di famiglia, quand'anche gl'interessati non ne abbiano fatta richiesta e il minore sia privo di beni di fortuna;

5° ordinare ai Pretori di scegliere come tutori, protutori e consulenti le persone indicate nell'art. 261 del Codice civile, quando manchino quelle che la legge chiama per prime a quegli uffici;

6° disporre che tutte le tasse e i diritti di bollo necessari per gli atti delle tutele siano annotati a debito, non al cessare delle tutele, ma alla fine d'ogni anno; che siano ripetibili, non già in proporzione dell'ammontare del patrimonio del minore, ma in proporzione del reddito riscosso nell'anno, e che sieno infine dichiarati affatto irripetibili, quando il reddito annuo sia inferiore ad una data somma, per esempio a 500 lire;

7° ammettere che gl'inventari delle tutele siano fatti senza il ministero di un notaio, quando i beni del minore non eccedano le

lire 3000, e per opera di un notaio, ma col beneficio del gratuito patrocinio, quando i beni non superino le lire 10,000;

8° concedere frequenti ammissioni al gratuito patrocinio, per evitare ai minorenni le gravi spese richieste dall'omologazione delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela;

9° ingiungere ai Pretori di compiere scrupolose verifiche semestrali dei registri delle tutele, e di redigerne appositi verbali da trasmettere al Procuratore del Re;

10° consigliare ai Pretori di far il minor uso possibile della facoltà loro concessa dalla legge 16 giugno 1892, di delegare, cioè, ai Conciliatori la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, giacchè l'intervento dei Conciliatori viene a scemare quell'unità di direzione che deve presiedere all'esercizio delle tutele, e ad affievolire la responsabilità che la legge ha assegnato ai Pretori.

Venezia.

Il Procuratore generale di Venezia propone, in linea legislativa, i seguenti provvedimenti:

1° estendere l'obbligo della denuncia, imposto agli Ufficiali dello stato civile dall'art. 250 del Codice civile e limitato oggi ai soli casi della morte di persone che lasciano figli minorenni e del matrimonio delle vedove, anche alle nascite dei figli di genitori ignoti; ingiungere ai detti Ufficiali di indicare espressamente, negli atti di matrimonio delle vedove, se esse abbiano o no figli minorenni e punire con una pena pecuniaria l'inosservanza degli obblighi ora enunciati;

2° esentare dalle tasse di bollo gli atti e i verbali delle tutele, almeno di quelle provviste di modesto patrimonio;

3° ridurre a due, o tutt'al più a tre, il numero dei consulenti legali, concedendo al Pretore la facoltà di sceglierli fra i parenti e gli affini designati negli art. 252 e 253 del Codice civile, salve le disposizioni attualmente in vigore per gli ascendenti;

4° prescrivere ai notai scelti sia dal genitore, sia dai Consigli di famiglia per la formazione dell'inventario, che lo eseguiscano anche sulla sola istanza del Pretore, e stabilire che, quando il patrimonio del minorenne non superi le 6000 lire, l'inventario possa essere compilato dal Cancelliere della Pretura;

5° richiedere che le deliberazioni dei Consigli, le quali dispen-

sano i tutori dalla cauzione, siano omologate dal Tribunale nel solo caso in cui non siano state emesse ad unanimità di voti; e fare altrettanto per tutte le deliberazioni con cui si prendono i provvedimenti enunciati nell'art. 301 del Codice civile, allorchè il valore al quale si riferiscono quei provvedimenti non eccede i limiti della competenza del Pretore;

6° stabilire che le deliberazioni del Consiglio di famiglia o di tutela, che non furono prese all'unanimità, possano essere impugnate in via non contenziosa, e decise dal Tribunale in Camera di consiglio, sentiti il Pubblico Ministero e le Parti opposte;

7° affidare, nei Comuni che non sono sede di Pretura, la costituzione e le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela per i minori assolutamente poveri, ai Giudici conciliatori, sotto la diretta vigilanza dei Pretori, salva a questi ultimi la facoltà di avocarli a sè, qualora lo stimino necessario; e riservare ai Pretori la costituzione e le convocazioni dei Consigli, quando si tratti di minorenni provvisti di patrimonio, qualunque ne sia l'entità, ferma in ogni caso la facoltà loro concessa dalla legge del 16 giugno 1892 di delegare ai Conciliatori le convocazioni dei Consigli, soprattutto allorchè il luogo della loro residenza non è lo stesso in cui risiede il minore.

Quanto ai provvedimenti amministrativi, il Procuratore generale di Venezia li riassume così:

1° che i Pretori siano eccitati a delegare ai Conciliatori le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela per i minori assolutamente o relativamente poveri, rispetto ai quali la tutela deve avere principalmente per fine di provvedere alla loro istruzione ed educazione; e che tale delegazione sia estesa anche alle convocazioni dei Consigli per i minori provvisti di patrimonio, quando si debba provvedere non ai loro interessi economici, ma soltanto alla loro persona;

2° che ai Pretori ed ai Conciliatori sia prescritto di convocare, di regola, i Consigli nei giorni festivi, e possibilmente nell'epoca in cui il lavoro dei campi è meno gravoso, affinchè i tutori possano occuparsi diligentemente degli affari da trattarsi in quei Consigli e dei provvedimenti che reclamano il loro personale intervento;

3° che, d'accordo col Ministero dell'interno, si ingiunga agli Ufficiali dello stato civile e alle Congregazioni di carità di dar notizia ai Procuratori del Re delle denunce che, a' termini dell'arti-

colo 250 del Codice civile e della Circolare ministeriale del 15 dicembre 1889, essi hanno il dovere di fare ai Pretori;

4° che ai Procuratori del Re sia imposto l'obbligo di ispezionare almeno una volta all'anno i registri delle tutele, che i Pretori dovrebbero loro inviare insieme al rapporto prescritto dall'art. 349 del Codice civile.

II. — Registri dello stato civile - Loro tenuta.

Nella passata sessione ebbi l'onore di riferire sull'accertamento della legittimità dei nati iscritti negli atti dello stato civile. In seguito alla mia Relazione, la Commissione prese due deliberazioni: l'una per raccomandare al Ministero che siano richiamate le Autorità dipendenti all'esatta osservanza della disposizione contenuta nell'art. 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602; e l'altra per esprimere il voto che l'on. signor Ministro della giustizia dia quelle istruzioni che reputerà più opportune nel senso che gli Ufficiali dello stato civile, allorchè vengono loro denunciate nascite da unioni asserite legittime, pure inscrivendo sempre nei registri le dichiarazioni stesse, procurino di accertare possibilmente l'esistenza del matrimonio tra i genitori del neonato, e nei casi in cui questo per le eseguite ricerche non resulti, informino di ciò il Procuratore del Re per le ulteriori investigazioni e per i provvedimenti che esso stimerà convenienti.

S. E. il Ministro, avuta comunicazione di tali deliberazioni e dando intanto esecuzione a quanto chiedevasi colla prima di esse, con una Circolare del 20 maggio decorso, n. 1320 (1), ha chiamata in modo speciale l'attenzione delle Autorità giudiziarie sul fatto che da non pochi uffici dello stato civile non si ottempera a quanto è prescritto nell'art. 104 del regio decreto sull'ordinamento dello stato civile; osservando che il lamentato inconveniente non sarebbe possibile se da tutti gli uffici di Regia Procura si adoperassero in questa parte del servizio l'alacrità e la vigilanza necessarie. Con detta Circolare si è, inoltre, raccomandato che prontamente si supplisca alle inosservanze ed omissioni del passato, e che i Procuratori del Re richiamino gli Ufficiali dello stato civile

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

alla piena e costante esecuzione di quanto fu prescritto dall'articolo su ricordato.

Nell'intento, poi, di accertare se alle istruzioni contenute nella Circolare si ottemperò, coll'ultima parte della Circolare stessa fu disposto che i Procuratori generali, nelle Relazioni di cui all'art. 131 del succitato decreto 15 novembre 1865, debbano assicurare il Ministero che all'art. 104 su mentovato si è data rigorosa e completa esecuzione.

III. — Uscieri giudiziari - Attività dell'Autorità giudiziaria - Circoscrizione giudiziaria.

L'on. signor Presidente non mancò di comunicare al Ministero della giustizia le deliberazioni prese dalla Commissione nella seduta dell'11 giugno 1893, su proposta dell'on. senatore Lampertico, e concernenti gli uscieri giudiziari, l'attività dell'Autorità giudiziaria e la circoscrizione giudiziaria.

Le deliberazioni prese dalla Commissione sono del seguente tenore:

A) « La Commissione delibera di chiamare l'attenzione del « Ministero della giustizia sulla condizione infelice degli uscieri « giudiziari, e specialmente di quelli addetti alle Preture in seguito « all'ampliata competenza dei Conciliatori, perchè vegga di prov- « vedere in qualche modo, anche in via amministrativa, per miglio- « rarne la condizione. »

B) « La Commissione delibera di chiamare l'attenzione del Co- « mitato e della Direzione generale della statistica sulla necessità di « uno studio statistico intorno alla distribuzione del lavoro nelle « Preture e nei Tribunali:

« a) dopo la modificazione della circoscrizione delle Preture, « in seguito alla legge 30 marzo 1890, n. 6702;

« b) dopo l'ampliata competenza dei Conciliatori, in seguito « alla legge 16 giugno 1892, n. 261. »

A questo proposito giova accennare che con decreto del 21 maggio ultimo S. E. il Ministro nominò una Commissione, che è presieduta dall'on. senatore Costa, affidandole l'incarico di preparare un disegno di legge per l'istituzione delle sezioni di Pretura,

e di studiare e proporre i provvedimenti più idonei per migliorare la condizione degli uscieri di mandamento.

Non so se questa Commissione nell'adempimento del suo mandato dovrà fare indagini statistiche circa il lavoro delle Preture in seguito alla legge del 16 giugno 1892: che se tali indagini dovessero farsi, niun dubbio che l'on. senatore Costa vorrà comunicarcene il risultato, anche nell'intento che esse siano consacrate negli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria*.

IV. — Compilazione dei verbali nei processi penali - Mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanna - Casellario giudiziale.

Le deliberazioni prese dalla Commissione intorno alla compilazione dei verbali nelle procedure penali, alla mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanna, ed al casellario giudiziale, sono del seguente tenore:

A) « La Commissione, prese in esame le Relazioni statistiche « (parte penale) dei signori Procuratori generali, richiama specialmente l'attenzione del Ministro Guardasigilli intorno ad alcuni « inconvenienti da essi segnalati nell'amministrazione della giustizia « penale, i quali possono essere rimossi senza ricorrere ad alcuna « riforma legislativa. E cioè:

« 1° sul modo con cui vengono compilati i processi verbali, « così nel periodo istruttorio, come nel pubblico dibattimento, che « non sempre riproducono nei modi prescritti dalla legge i risultati processuali; nonchè sul modo di scritturazione dei « desimi;

« 2° sul difetto non infrequente di designazione nelle sentenze di condanna del punto di partenza della pena o delle pene « applicate, prima di procedere agli aumenti o alle diminuzioni conseguenti al computo delle circostanze aggravanti o diminuenti o « al concorso di più reati. »

B) « In seguito alle premure della Commissione il Comitato « permanente per la statistica giudiziaria farà argomento dei suoi « studi l'istituzione del casellario giudiziario, ed il risultato di essi « sarà comunicato alla Commissione stessa. »

C) « La Commissione, ritenendo che nel servizio del casellario « giudiziario, e specialmente nel rilasciare certificati, si verificano « dei gravi inconvenienti, rivolge preghiera all'on. Ministro della « giustizia perchè voglia raccomandare ai funzionari del Pubblico « Ministero maggiore vigilanza sull'andamento di questo ramo del « servizio. »

Quanto allo studio intorno al casellario, il Comitato ha deliberato recentemente di affidarne l'incarico al comm. Cosenza, il quale però, distratto dalle gravi cure del suo ufficio, non potrà riferire su tale argomento che nella prossima sessione. Allora la Commissione esaminerà e proporrà al Governo quei provvedimenti, che crederà più opportuni pel regolare andamento di questo importante servizio.

Per ciò che riguarda le altre deliberazioni, delle quali sopra è cenno, debbo chiamare l'attenzione della Commissione su due comunicazioni fatte dal Ministero della giustizia all'on. nostro Presidente.

La prima comunicazione fu fatta con Nota del 24 marzo ultimo, n. 5127, ed è del seguente tenore :

« Questo Ministero avrebbe tenuto pienamente conto delle raccomandazioni fatte dalla Commissione per la statistica giudiziaria nell'adunanza del 14 giugno dell'anno passato.

« Anzi in parte si diè premura di dare le necessarie disposizioni; cioè, colle Circolari del 7 agosto 1893, n. 1285, e del 20 novembre detto anno, n. 1302 (1), provvide per affrettare la definizione dei procedimenti e dei giudizi penali e per esercitare anche per l'avvenire un' efficace vigilanza a tal fine, e così attenuare uno degli sconci, giustamente lamentati da codesta Commissione.

« Ma quanto agli altri voti da essa manifestati in quella adunanza, cioè circa al modo di compilare i verbali e all'indicazione nelle sentenze del punto di partenza della pena per il còmputo dell'eventuale aggravamento o diminuzione, devesi ai vari mutamenti di questa Amministrazione, se non si è finora potuto, tanto su quelle, quanto sopra altre forme estrinseche del procedimento penale, fissare le occorrenti istruzioni da darsi agli Uffici del Pubblico Mini-

(1) Veggansi queste Circolari in allegato al presente volume.

stero ed alle Cancellerie, o rivolgere opportune raccomandazioni alle Autorità giudiziarie.

« Se non che mi compiaccio di assicurare alla S. V. Ill.ma che vi si provvederà, come più presto sarà possibile.

« *Il Sotto-Segretario di Stato*

« E. DANEQ. »

L'altra comunicazione, contenuta nella Nota del 20 maggio testè decorso, è del tenore seguente:

« Ho appreso dalla lettera a margine citata le osservazioni fatte nell'ultima sessione della Commissione per la statistica giudiziaria circa il servizio del casellario giudiziale, e ringrazio la S. V. Illustrissima di avermele comunicate.

« Sono però in grado di comunicarle che questo Ministero si dette ognora la maggior premura pel regolare andamento di tale importante istituzione, non trascurando qualsiasi occasione per raccomandare ai rappresentanti del Pubblico Ministero la rigorosa osservanza del regolamento 6 dicembre 1865, e delle norme ed istruzioni successivamente date; a complemento delle quali diramò il 22 novembre u. s. un'altra Circolare (1), nella quale venne ripetuto ai Capi del Pubblico Ministero preciso invito di riferire immancabilmente qualsiasi negligenza incorsa dai funzionari di cancelleria e di segreteria addetti ai rispettivi servizi, come V. S. Ill.ma potrà vedere dall'esemplare che qui unito le trasmetto.

Sono lieto che in tal modo il Ministero abbia prevenuto il voto dell'on. Commissione della statistica giudiziaria; e per parte mia assicuro la S. V. Illustrissima che non lascerò senza un efficace provvedimento alcuna mancanza, che su tale materia mi fosse denunziata, e darò, se sarà d'uopo, nuove e speciali istruzioni. »

« *Il Sotto-Segretario di Stato*

« E. DANEQ. »

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

Vedrà ora la Commissione quali deliberazioni siano da prendersi in seguito di quanto fu partecipato dal Ministero della giustizia.

V. — Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

L'on. signor Presidente della Commissione, con Nota dell'11 maggio p. p., chiamò in modo speciale l'attenzione di S. E. il Ministro intorno allo stato dei lavori concernenti la compilazione della statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati, ordinata con la Circolare del 1° settembre 1892, n. 1270. Non si mancò di far presente la grande importanza di quella statistica, diretta principalmente a preparare gli elementi di fatto necessari per la risoluzione dell'ardua questione concernente il riordinamento della proprietà ecclesiastica. Fu rilevata la incuria degli uffici economici nel dare esecuzione agli ordini ed alle sollecitazioni, con le quali l'Amministrazione centrale ha ripetutamente domandato le occorrenti notizie e indicazioni. E fu infine rivolta viva preghiera all'on. Ministro perchè voglia prendere gli opportuni provvedimenti nell'intento che possa aver compimento senz'altro indugio la statistica riflettente la consistenza patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

È quindi da sperarsi che tale intento sarà presto raggiunto: ed io concludo esprimendo l'augurio che il Comitato possa, nella prossima sessione, riferire alla Commissione che questo lavoro statistico di tanta importanza potè essere finalmente eseguito.

VI. — Modulo per la statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri.

L'art. 75 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione della legge 15 giugno 1893 sui Collegi dei Probi-viri, dispone che « entro il mese di marzo di ciascun anno i Presidenti « dei Collegi dei Probi-viri presentano al Ministero della giustizia, « e con note illustrative, i dati statistici dei lavori compiuti dal Col- « legio nel corso dell'anno precedente. I dati statistici sono raccolti « sui moduli compilati dal Ministero della giustizia, sentita la Com-

« missione per la statistica giudiziaria, istituita con regio decreto « 20 aprile 1882, n. 742. I moduli sono distribuiti dalla Direzione « generale della statistica. Le notizie statistiche prescritte dal pre- « sente articolo sono trasmesse al Ministero della giustizia, a cura « del Procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui cir- « coscrizione ha sede il Collegio dei Probi-viri. »

Questa disposizione è diretta a completare le notizie sul movimento degli affari giudiziari in materia civile, mediante l'aggiunta dei dati relativi agli affari trattati dai Collegi dei Probi-viri, dalla nuova Magistratura, il cui ufficio è di conciliare e decidere le controversie alle quali fra imprenditori ed operai può dar luogo l'esecuzione del contratto di lavoro.

S. E. il Sotto-Segretario di Stato del Ministero della giustizia con lettera del 28 decorso mese, n. 467, diretta all'onorevole nostro Presidente, ha espresso il desiderio che uno schema del prospetto da distribuirsi ai Presidenti dei Collegi dei Probi-viri, compilato dall'Ufficio centrale della statistica, sia sottoposto all'approvazione della Commissione nella presente sessione, e che, appena approvato, venga comunicato al Ministero, affinché questo possa preparare le istruzioni che dovranno accompagnare il prospetto medesimo.

Per soddisfare a questo desiderio dell'on. Sotto-segretario di Stato, la Direzione generale della statistica ha formulato un modello per la statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri, e il Comitato lo presenta ora per mio mezzo alla Commissione.

È superfluo richiamar l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla utilità di questa indagine. Si tratta di ricercare come funzioni praticamente il nuovo istituto, di vedere con quale fiducia verrà accolto dalle classi operaie e dagli industriali, di accertare come esso risponderà a quegli alti fini di pacificazione sociale, per i quali, sull'esempio di altri Stati, venne introdotto nella nostra legislazione.

L'intento che si è avuto di mira nel predisporre il modello che sottopongo all'esame della Commissione, è stato quello di mettere in rilievo, con un numero non troppo grande di colonne, l'azione del nuovo istituto, così sotto l'aspetto giuridico e procedurale, come sotto quello economico e sociale.

Le statistiche della Francia e del Belgio riguardanti i *Conseils des Prud'hommes*, che esistono in Francia sino dal 1806 e

nel Belgio dal 1859, si limitano a far conoscere il movimento annuale dei lavori innanzi a questi Magistrati, e soltanto la statistica francese specifica con molta ampiezza l'oggetto delle controversie.

Quanto al prospetto per i lavori dei Collegi dei Probi-viri esistenti nel nostro paese (1), è sembrato utile chiedere anzitutto in quali industrie sia richiesta l'opera dei Probi-viri ed in quali riesca più facilmente nel suo scopo di evitare controversie ed attriti fra lavoratori e capitalisti.

La terza colonna riguarda il numero dei membri del Collegio (*industriali e operai*), poichè secondo l'art. 3 della legge questo numero può variare da un minimo di 10 a un massimo di 20.

Il prospetto è poi diviso in due parti principali « Ufficio di conciliazione » e « Giuria », secondo le diverse funzioni alle quali intende il Collegio dei Probi-viri per l'art. 4 della legge, ossia la conciliazione delle controversie e la decisione di esse in via contenziosa.

Così per i lavori dell'Ufficio di conciliazione, come per quelli della Giuria, si stabilisce il bilancio annuale delle controversie con le rubriche delle sopravvenute nel corso dell'anno, delle esaurite e delle rimaste pendenti alla fine dell'anno.

È poi sembrato opportuno, per le controversie decise, di distinguere le *Parti ricorrenti*, secondo che si tratti di industriali contro capi operai, operai od apprendisti; o di capi operai contro operai od apprendisti; o di capi operai, operai od apprendisti contro industriali, o infine di operai ed apprendisti contro capi operai. Si è cercato così di mettere in evidenza non solo quante volte ricorrono i padroni e i capi operai, ovvero i lavoranti e gli apprendisti, ma anche contro chi sia diretto il ricorso presentato. Sapremo se siano più proclivi a valersi dell'opera conciliativa dei Probi-viri gli industriali o i salariati, e chi fra i padroni, i capi operai ed i lavoranti abbia più frequenti e più fondate ragioni di adire il nuovo magistrato popolare per le pretese del capitale verso il lavoro ovvero di questo verso quello.

Si passa successivamente a specificare l'oggetto delle contro-

(1) Le indicazioni e gli schiarimenti che seguono si riferiscono al prospetto quale fu presentato alla Commissione. Il prospetto allegato al presente volume contiene le modificazioni e le aggiunte introdotte nel prospetto medesimo dal Comitato per la statistica giudiziaria in seguito alla discussione fatta dalla Commissione.

cersie. Si sono divise le varie specie di controversie indicate nell'art. 8 della legge in sei gruppi, ai quali corrispondono altrettante colonne. La prima colonna riguarda le controversie per i salari ed i prezzi del lavoro; la seconda quelle per le ore di lavoro; la terza quelle per i danni sofferti dall'industriale per inosservanza dei patti di lavoro, per imperfezioni nell'esecuzione di questo, per guasti recati alle cose o per abbandono della fabbrica da parte dell'operaio; la quarta quelle per i danni sofferti dall'operaio nella persona per fatto dell'industriale; la quinta quelle per danni sofferti dall'operaio per cambiamento nella lavorazione o per licenziamento; infine, nell'ultima colonna, lo scioglimento del contratto di lavoro e ogni altra questione che possa sorgere intorno al contratto stesso.

La prima specie di controversie è particolarmente interessante, perchè una delle cause più frequenti dei dissidii che sorgono fra padroni ed operai è l'ammontare del salario e il prezzo del lavoro: dissidii che danno origine agli scioperi, ad evitare i quali sono precipuamente rivolti i Collegi dei Probi-viri.

Anche la notizia circa le *ore di lavoro* merita di essere messa in rilievo, specialmente con l'agitazione che si va diffondendo nelle classi operaie (del resto più fuori d'Italia che fra noi), per ottenere una diminuzione delle ore di lavoro.

Nel raggruppare le cagioni delle controversie secondo i danni prodotti sia all'industriale per fatto degli operai, sia all'operaio per causa degli industriali, si sono tenuti separati dagli altri i danni che per colpa di questi ultimi possono derivare agli operai nella persona. È sembrato interessante fare questa distinzione per lo studio delle leggi che mirano alla tutela della integrità personale dei lavoratori e specialmente di quella che concerne gl'*infortuni sul lavoro*.

Infine vengono le rubriche per l'esito delle controversie. Adito il Collegio sia come Ufficio di conciliazione, sia come Giuria, bisogna vedere quale risultato sia riserbato alle domande delle Parti.

Siccome le controversie possono terminare tanto innanzi all'Ufficio di conciliazione come innanzi alla Giuria per abbandono della Parte ricorrente o per transazione, così si è destinata un'apposita rubrica per questi casi.

Per l'Ufficio di conciliazione importa soprattutto sapere quando la conciliazione sia riuscita e quando no, e apposite colonne sono destinate a raccogliere queste notizie.

Si è anche voluto distinguere, tanto nel caso che le conciliazioni riescano, quanto in quello in cui l'opera pacificatrice rimanga infruttuosa, il valore delle controversie, cioè se eccedenti o no le 200 lire, essendo questo il limite segnato dalla legge alla competenza contenziosa dei Collegi. In tal modo potremo conoscere quante volte i Probi-viri abbiano composto controversie di un valore non piccolo (cioè sopra le 200 lire), per le quali sarebbe stato necessario ricorrere ai Magistrati ordinari, con perdita di tempo e di denaro, e spesso con inasprimento delle relazioni fra lavoratori ed industriali.

Anche per le cause deferite alla cognizione della Giuria è stata distinta la natura delle varie controversie, ripetendosi le stesse specificazioni indicate per gli affari esauriti dall'Ufficio di conciliazione.

Quanto all'esito delle controversie decise dalla Giuria, è parso opportuno di studiare l'opera di questa, sia quando giudica quale **Magistrato**, sia quando viene adita in qualità di Collegio arbitrale per le controversie eccedenti la sua competenza in via contenziosa, ossia il valore di lire 200 (art. 12 della legge).

Circa le controversie portate innanzi alla Giuria come **Magistrato**, non è data nel prospetto la specificazione delle Parti che avevano fatto ad essa ricorso, perchè questa notizia può aversi ugualmente dalle colonne 29 a 36, nelle quali le controversie stesse sono classificate secondo la decisione della Giuria.

Per le controversie decise in via contenziosa è stato distinto se vi fu accoglimento o rigetto della domanda; per le controversie su cui si invocò il giudizio arbitrale è stato distinto se vi fu pronunzia favorevole o contraria. È stato poi specificato per ogni caso se avevano ricorso industriali contro capi operai od apprendisti; capi operai contro operai od apprendisti; capi operai, operai od apprendisti contro industriali; oppure operai od apprendisti contro capi operai: specificazioni che sembrano importanti per conoscere i benefizi sociali che ci auguriamo siano prodotti dalla legge.

Circa gli appelli, che le Parti possono formare contro le decisioni della Giuria per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere (art. 11 della legge), presentandoli, secondo i casi, alla cognizione del Pretore o del Tribunale, saranno aggiunte apposite rubriche nelle tavole statistiche concernenti i lavori di questi Magistrati.

In appresso sarà anche utile di rilevare statisticamente la composizione delle liste degli elettori, che debbono concorrere alla formazione dei Collegi dei Probi-viri, e i risultati delle elezioni stesse.

Ma è questo un argomento, del quale la Commissione avrà tempo di occuparsi in una delle prossime sessioni.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla prima comunicazione « Consigli di famiglia e di tutela. »

Nessuno domanda la parola.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla seconda comunicazione « Registri dello stato civile — Loro tenuta. »

Nessuno domanda la parola.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla terza comunicazione « Uscieri giudiziari — Attività dell'Autorità giudiziaria — Circo-
scrizione giudiziaria. »

COSTA. Il Relatore ha ricordata la Commissione istituita dall'on. Guardasigilli con incarico di preparare un disegno di legge per le sezioni di Pretura, e di proporre i provvedimenti più idonei a migliorare la condizione degli uscieri giudiziari.

Quella Commissione, che ha l'onore di presiedere, si è più volte riunita: ha esaminato la questione delle sezioni di Pretura e discuterà fra breve lo schema di un progetto su questo argomento, che è in via di preparazione.

Per quanto concerne gli uscieri giudiziari, si stanno raccogliendo notizie intorno ai loro proventi. Si può però osservare fin d'ora che non è grande la differenza fra i proventi che riscuotevano gli uscieri, quelli di Pretura specialmente, prima della legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori, e dopo che questa legge fu attuata.

Una questione molto grave è quella dell'istituzione di una Cassa di previdenza o Monte pensioni in favore di questi funzionari; la Commissione ha già avviato degli studi in proposito.

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Costa di queste notizie sui lavori della Commissione ch'egli presiede.

Apre la discussione sulla quarta comunicazione « Compilazione dei verbali nei processi penali — Mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanne — Casellario giudiziale. »

Nessuno domanda la parola.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla quinta comunicazione
« Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati. »

Nessuno domanda la parola.

PRESIDENTE. Apre la discussione sullo schema di modulo per la statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri.

SANDRELLI. Stimerebbe opportuno che la discussione su questo argomento fosse rinviata ad un'altra seduta, affinché i Commissari potessero prendere in esame il modulo che fu compilato dalla Direzione generale della statistica e che trovasi allegato alla sua Relazione.

AURITI. S'associa alla proposta del cav. Sandrelli.

PRESIDENTE. Resta dunque fermo che la Commissione prenderà in esame, in una delle prossime sedute, il modulo per la statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri.

Prega intanto l'on. senatore Boccardo di riferire sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia civile e sui loro rapporti intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1893.

BOCCARDO. Legge la sua Relazione.

Relazione del senatore Boccardo sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) e sui loro rapporti intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1893.

Ho l'onore di sottoporre alla Commissione i fatti e le osservazioni principali che mi venne dato raccogliere dai discorsi dei signori Procuratori generali e dalle notizie comunicate dal Ministero.

1. — Movimento della litigiosità.

Come indice del carattere morale d'una popolazione e del grado di sua civiltà, quale importanza deve annettersi alla frequenza delle liti? Può questo dato considerarsi in modo assoluto, o deve invece porsi a riscontro di altri molteplici elementi economici e sociali?

La questione, molto antica e con argomenti vari dibattuta, venne in questi ultimi giorni trattata ampiamente dal signor John Macdonell (*Master of the Supreme Court of Judicature*) nel seno della Società Reale di Statistica in Londra, con un interessante lavoro sulla litigiosità nel Regno Unito dal 1859 in appresso. Da quello studio si apprende che negli anni dal 1859 al 1862 il numero medio delle liti davanti alle Corti superiori ed inferiori del Regno fu di 954,831; negli anni 1891 e 1892 fu di 1,196,651, presentando quindi un aumento di 25 per cento. Ma nello stesso periodo di tempo la popolazione è cresciuta del 44 per cento; di guisa che, mentre nel primo periodo di anni si avevano 46 liti per ogni gruppo di 10,000 abitanti, nel secondo non ve ne furono più che 41. La litigiosità, conclude il dotto magistrato inglese, sembra in via di diminuzione; il che è indizio di cresciuta civiltà, poichè dovunque si osserva che, *ceteris paribus*, quanto più povero ed incolto è un popolo, tanto è in esso maggiore il numero dei litigi. E cita la Sardegna e la Sicilia, le quali offrono un coefficiente di litigiosità molto più grande di quello delle provincie dell'Italia superiore.

Una delle cause che più efficacemente contribuiscono a far diminuire in Inghilterra la frequenza delle liti è la crescente consuetudine degli arbitrati e delle amichevoli conciliazioni, specialmente nelle classi commercianti ed industriali.

Notevole è un'osservazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona: « La moralità, dice egli, è dove, accanto ad un gran numero di contratti, trovi poche liti. E l'immoralità, dove le liti sono molte rispetto ai contratti violati. Ma quanti altri sono stati osservati? Bisognerebbe conoscere gli uni e gli altri per giudicare dell'indole e del costume della popolazione. »

Il Procuratore generale di Perugia non ritiene che il numero rilevante delle liti sia indizio di operosità nei commerci e nelle industrie, nè di civile progresso, cose tutte che sospingono a pacifico lavoro, a economia e a risparmio e quindi a preferire la quiete degli amichevoli componimenti alle sollecitudini e ai disastri che spesso ridondano dalle liti giudiziarie.

In questa medesima sentenza consente il Procuratore generale di Brescia, secondo il quale occorre raggiungere la meta di evitare e troncare nel loro nascere le liti, portando la pace dove i dissidii, e forse gli odii e i rancori, dividono e travagliano cittadini e famiglie,

togliendo funeste cagioni di scandali, inducendo l'uomo di mala fede ed il prepotente ad arrendersi alle ragioni dell'equo e del giusto.

Di opinione a questa non del tutto conforme sembra essere un altro Procuratore generale, il quale ritiene potersi dubitare se il lento progressivo aumento delle liti civili sia indizio di decadenza o non piuttosto di prosperità e di progresso. A lui pare effetto di maggiore sviluppo di rapporti sociali, di crescente agiatezza generale, di più frequenti passaggi, cambiamenti, permuta, divisioni di proprietà, e questi (dice egli) sono segni di benessere delle popolazioni.

2. — Gratuito patrocinio.

Dai discorsi dei Procuratori generali, e più esplicitamente e completamente dai rapporti speciali pervenuti al Ministero, si raccoglie la prova che l'istituto del gratuito patrocinio in generale non funziona bene.

Le ragioni alle quali debbono attribuirsi precipuamente gl'inconvenienti che vi si deplorano, continuano ad essere quelle prima d'ora additate.

I procuratori officiosi attendono con maggiore zelo e solerzia alle cause dei clienti che pagano; indi ritardi nella trattazione e nella definizione delle liti. Altre cagioni d'indugio, conviene dirlo, sono insite nella natura dei litigi: subaste, giudizi di divisione ed altri affari di lunga e intricata indagine, complicata della poca diligenza con la quale gli uffici catastali, le conservatorie delle ipoteche, gli archivi notarili e i notai procedono talora nel rilasciare le copie di atti che vengono loro domandate.

Nè è da tacersi che spesso le lungaggini provengono altresì dall'incuria di coloro stessi che godono il privilegio dei poveri nel fornire ai procuratori i documenti, i dati, le notizie.

Per quanto si attiene alle cause abbandonate o perente e a quelle conciliate o transatte, è mestieri osservare che i poveri, dopo ottenuta l'ammissione al gratuito patrocinio, sia per la tenuità del compenso litigioso, sia nel dubbio di non essere assistiti da pieno buon diritto, o sia finalmente per evitare i fastidi del giudizio, i perditempi e le spese, preferiscono venire a pacifico accomoda-

mento. Simili transazioni avvengono spesso a piena insaputa dell'Autorità giudiziaria, tentando appunto in tal guisa le Parti sottrarsi al pagamento delle spese. A ciò s'induce sovente la Parte non povera, a cui torna men grave il sacrificio certo, ma limitato di una porzione delle proprie ragioni, anzichè correre il pericolo di danni a gran pezza maggiori: fanno come il nocchiero che getta una parte del carico per sottrarsi al naufragio. Nè pur troppo è da escludersi il timore che su questa base si ordiscano cospirazioni e ricatti da temerari litiganti, ai quali la povertà è più incentivo che scusa.

Contro i procuratori ritardatari poco giovano le sanzioni portate dagli art. 23 e 25 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; perocchè i difensori officiosi, se negligenti, non bramano di meglio che di cedere il mandato; se coscienziosi, non durano fatica a giustificare un ritardo ad esso loro non imputabile.

Si lamenta da molti che, specialmente avanti le Preture ed i Conciliatori, le Parti povere vengano non di rado assistite, anzi incitate al litigio da poco onesti faccendieri; e a togliere o menomare lo sconcio, è desiderato che diventi legge il progetto presentato al Senato dal Ministro Bonacci, per modificare l'art. 156 del Codice di procedura civile.

Il sensibile aumento che in molti distretti riscontrasi nel numero delle cause ammesse a gratuita difesa, è certamente dovuto alla generale crisi economica, la quale più ostinata che mai travaglia e paralizza le forze vive del paese, accrescendo la schiera delle persone povere. A produrre il fenomeno concorre altresì la biasimevole facilità con la quale i Sindaci rilasciano i certificati di nullatenenza.

È innegabile ancora che incitamento a domandare il beneficio della gratuita clientela sono pure le tasse di bollo troppo gravose e la procedura insopportabilmente lunga ed intricata, d'onde spese rilevanti nella trattazione anche della più semplice causa.

Arroge la negligenza delle Intendenze di Finanza, che non si valgono del disposto dell'art. 3 del regio decreto 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, per contestare l'inesistenza della povertà di chi fu indebitamente ammesso al beneficio.

Per riparare agli accennati guai, o almeno ai più fra essi, si propone:

in via legislativa, da molti Procuratori generali il ripristinamento dell'Avvocatura dei poveri, da alcuni il conferimento dell'ufficio all'Avvocatura erariale. Ma il primo, che sarebbe il rimedio eroico, è (dicono altri) reso impossibile dalle attuali condizioni della finanza; ed al secondo ascrivono il vizio pregiudiziale di dare al difensore dell'Erario incarichi poco conformi all'indole e alla destinazione sua. Vorrebbero quindi costoro che la difesa del povero spettasse al Pubblico Ministero, sistema che assicurerebbe la tutela dei veri indigenti, non aggraverebbe di nuove spese lo Stato, e porrebbe gli ufficiali del Ministero Pubblico nell'utile necessità di agguerrirsi nella pratica degli affari civili;

in via amministrativa, si propone di consigliare e, all'uopo, imporre alle Commissioni un più severo esame delle probabilità di vittoria; di richiedere sempre ai Pretori esatte indagini sulla condizione dei postulanti; di rendere obbligatoria la registrazione delle transazioni; di obbligare i difensori a rapporti periodici al Pubblico Ministero sullo stato delle cause a loro affidate; d'investire di un potere disciplinare realmente efficace l'Autorità giudiziaria esclusivamente.

3. — Costituzione della famiglia - Matrimonio civile e religioso - Tutela dei minorenni - Separazione personale - Divorzio.

Poco consolanti, epperò appunto meritevoli della più alta attenzione, sono le notizie che da quasi tutte le parti del Regno vengono intorno alle condizioni in mezzo alle quali non di rado si svolge, nel seno delle nostre popolazioni, la prima e la più sacra delle associazioni, la famiglia.

La piaga che dolorosamente la inquina sovente nella sua origine stessa è la permanente offesa alla legge morale e civile recata dal numero, sempre troppo grande, dei matrimoni celebrati col solo rito religioso. Quasi tutti i Procuratori generali sono concordi nello invocare che al più presto il progetto Bonacci-Eula diventi legge dello Stato.

Taluno di essi dichiara di non saper comprendere per qual motivo una parte del clero si ostini a combattere la precedenza del matrimonio civile; poichè i ministri del culto dovrebbero essere i

primi a persuadersi che la potestà civile ha diritto ed obbligo di assicurare l'atto fondamentale della famiglia e di mettere un freno ai disordini ed un riparo alle sventure derivanti da unioni non sancite dalla legge.

Non manca però un autorevole magistrato, il quale esclude che l'abuso in parola tragga origine da ostilità verso le istituzioni e da istigazione del sacerdozio.

L'abbandono nel quale è spesso lasciata la prima età e i germi di futuri disordini e delitti che in questo terreno trovano funeste condizioni di sviluppo, costituiscono un'altra gravissima infermità sociale, di cui la Commissione per la statistica giudiziaria si è lungamente occupata nella precedente sessione. E ad attenuare il male occorrerebbe la più attiva vigilanza sul servizio della tutela dei minorenni e sul rigoroso adempimento dei doveri sanciti dalle leggi e dai regolamenti sullo stato civile; tema affidato ad altro Relatore.

Sopra un fenomeno di assai grave significazione, che pur troppo si verifica non solo in Italia, ma in tutta la odierna società civile, richiama l'attenzione il Procuratore generale di Catania, e cioè sulla diminuzione del numero dei matrimoni. Tra le diverse cause che la producono occupa certo un segnalato posto il disagio economico; ma questo non basta, a creder mio, a darne piena ragione, e converrebbe risalire a cause di più elevato ordine morale.

Fra le questioni toccate dai Procuratori generali primeggiano per importanza quella delle separazioni personali dei coniugi e quella del divorzio.

Il Procuratore generale di Catanzaro, premessa l'osservazione che le separazioni *di fatto* sono più numerose di quelle pronunciate dal giudice, nota come col moltiplicarsi delle prime si agevoli la formazione di famiglie illegali e spurie, vada aumentando la proporzione delle nascite illegittime, intristisca e si obliteri il sentimento morale ed il carattere delle popolazioni si abbassi.

Il distretto di Milano pel numero delle separazioni dei coniugi serba triste precedenza su tutte le altre circoscrizioni del Regno, mantenendosi a notevole altezza al di sopra dei massimi delle più grandi e popolate metropoli. È difficile accertare le cause del doloroso fenomeno, in una regione che vanta il primo posto fra le provincie sorelle per fortunata prosperità d'industrie e per ogni maniera di civili progressi. Notevole è ancora il fatto che fra i coniugi

sia quasi costantemente la donna la prima a voler spezzare il nodo nuziale e abbandonare casa e famiglia, spesso i figli e sempre l'uomo al quale ella aveva affidato il suo avvenire, la propria felicità. È ciò conseguenza di maggior levità femminile, oppure di maggiori sofferenze della vittima di un domestico tiranno?...

Il Procuratore generale di Napoli, accennando alla sconcertante frequenza delle separazioni personali, invoca il provvedimento più radicale e, a credere suo, più morale e più giusto: il divorzio. Volere indissolubile il matrimonio, a differenza degli altri umani contratti, è, dice egli, incoerenza e contraddizione, per non dire provocazione. Occorre una legge che nei casi più gravi (tentativo di uccidere il coniuge, condanna all'ergastolo, abbandono assoluto per molti anni, adulterio continuato e simili) autorizzi il divorzio.

Della stessa opinione è il Procuratore generale di Catania, il quale osserva che, se la separazione ebbe a durare più anni senza riconciliazione, non giova mantenere più oltre un vincolo che è triste ricordo di avversità, di colpe e di dolori. Del pari contro la donna che, rotta la fede al talamo, si abbandona ad impuri amplessi, nulla, dice egli, di più giusto che accordare al coniuge offeso l'azione di divorzio. Della colpa del marito adultero non stima doversi occupare. La separazione, conclude il magistrato, non è che un rimedio effimero a piaghe cancerose; e contro il supplizio delle convivenze sciagurate unico rifugio è il divorzio, concesso da legislazioni più provvide e più umane. E pare che a ciò lo conforti anche il dato statistico fornito dalla Francia, dove le domande di divorzio in un sessennio salirono da 1773 a 7057.

Al contrario il Procuratore generale di Torino osserva che, sebbene ampiamente discussa e in vario senso propugnata, la questione del divorzio non sembra ancora, per le manifestazioni che vengono da ogni parte d'Italia, avere assunto quel carattere di unanimità e di concordia, che annunzi il momento storico in cui una riforma possa dirsi veramente matura nella pubblica coscienza.

Alle medesime conclusioni sospensive giunge quel magistrato rispetto al problema dell'indagine della paternità.

A spargere qualche lume statistico sulla questione della separazione personale, gioverà, credo, il quadro seguente:

ISTANZE DI SEPARAZIONE PERSONALE FRA CONIUGI NEGLI ANNI 1890-92.

DISTRETTI di Corte d'appello	1890										
	Istanze di separazione										
	pendenti dagli anni precedenti					presentate nel corso dell'anno					Totale generale delle istanze a carico
	presentate				in totale	da entrambi i coniugi				in totale	
	da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			
per mutuo con- senso	per separata istanza o ri- convenzionali	dal marito	dalla moglie	per mutuo con- senso	per separata istanza o ri- convenzionali	dal marito	dalla moglie				
Genova.	5	..	14	36	55	29	2	23	75	129	
Casale	4	..	2	36	42	12	..	6	17	35	77
Torino	8	..	14	28	50	40	..	35	102	177	227
Milano	4	..	22	75	101	73	..	35	115	223	324
Brescia	2	..	2	15	19	11	..	7	44	62	81
Venezia	4	..	12	40	56	28	2	15	47	92	148
Parma	2	2	10	..	1	5	16	18
Modena (sezione). .	1	..	3	6	10	7	..	3	12	22	32
Lucca	2	..	4	10	16	15	..	5	16	36	52
Firenze.	3	1	39	104	147	46	..	18	61	125	272
Bologna	2	..	4	10	16	20	..	7	12	39	55
Ancona.	7	..	2	1	10	10
Macerata (sezione) .	1	1	2	4	..	1	1	6	8
Perugia (sezione). .	4	..	1	3	8	3	..	4	13	20	28
Roma	2	2	37	..	25	51	113	115
Aquila	3	3	4	1	1	5	11	14
Napoli	7	1	7	31	46	25	..	26	73	124	170
Potenza (sezione). .	1	..	2	1	4	3	7	10	14
Trani	1	4	14	19	8	15	23	42
Catanzaro.	1	4	5	2	..	6	27	35	40
Messina	9	4	13	13
Catania.	1	..	10	31	42	3	..	4	33	40	82
Palermo	3	2	8	30	43	..	1	3	24	28	71
Cagliari	1	1	9	11	3	..	9	22	34	45
REGNO	53	6	149	491	699	379	6	256	782	1423	2122

Segue Istanze di separazione personale fra coniugi negli anni 1890-92.

DISTRETTI di Corte d'appello	1891										
	Istanze di separazione										
	pendenti dagli anni precedenti					presentate nel corso dell'anno					Totale generale delle istanze a carico
	presentate										
	da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			
per mutuo con- senso	per separata istanza o ri- convenzionali	dal marito	dalla moglie	in totale	per mutuo con- senso	per separata istanza o ri- convenzionali	dal marito	dalla moglie	in totale		
Genova.	11	2	17	52	82	27	1	19	53	100	
Casale	5	..	3	24	32	12	1	8	37	58	90
Torino	12	1	10	35	58	82	1	17	54	154	212
Milano	3	..	22	88	113	78	..	28	141	247	360
Brescia.	5	1	7	22	35	25	..	10	34	69	104
Venezia	3	1	13	36	53	28	..	16	61	105	158
Parma	1	16	17	4	..	1	8	13	30
Modena (sezione).	3	12	15	3	19	22	37
Lucca	5	..	7	15	27	10	..	6	13	29	56
Firenze.	3	1	24	56	84	34	..	25	59	118	202
Bologna	2	..	6	13	21	17	..	9	13	39	60
Ancona.	1	1	1	..	2	9	12	13
Macerata (sezione).	1	..	1	2	7	9	10
Perugia (sezione)	1	4	5	5	..	2	6	13	18
Roma	3	3	30	..	23	50	103	106
Aquila	1	2	3	6	2	..	3	4	9	15
Napoli	3	15	23	44	85	14	4	22	72	112	197
Potenza (sezione)	2	6	8	3	6	9	17
Trani	1	8	16	25	2	..	5	17	24	49
Catanzaro.	6	9	15	7	..	10	15	32	47
Messina	5	..	3	3	11	1	..	2	9	12	23
Catania.	1	2	7	39	49	11	..	8	47	66	115
Palermo	4	2	4	27	37	2	..	11	32	45	82
Cagliari	1	1	2	17	21	3	..	4	19	26	47
REGNO	64	28	171	541	804	400	7	234	785	1426	2230

Segue Istanze di separazione personale fra coniugi negli anni 1890-92.

DISTRETTI di Corte d'appello	1892										
	Istanze di separazione										Totale generale delle istanze a carico
	pendenti dagli anni precedenti					presentate nel corso dell'anno					
	presentate										
	da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			
per mutuo consenso	per separata istanza o ri-convenzionali	dal marito	dalla moglie	in totale	per mutuo consenso	per separata istanza o ri-convenzionali	dal marito	dalla moglie	in totale		
Genova.	7	2	20	50	79	35	..	15	47	97	176
Casale	2	..	6	35	43	23	..	10	36	69	112
Torino	5	..	12	33	50	73	1	24	77	175	225
Milano	3	..	27	113	143	73	..	23	122	218	361
Brescia	3	..	6	17	26	16	..	4	42	62	88
Venezia	4	..	14	40	58	40	..	24	43	107	165
Parma	2	..	1	7	10	6	..	1	3	10	20
Modena (sezione).	4	20	24	6	..	4	8	18	42
Lucca	4	12	16	14	..	12	18	44	60
Firenze.	1	..	32	73	106	35	..	25	47	107	213
Bologna	7	9	16	29	..	7	13	49	65
Ancona.	4	4	5	..	3	6	14	18
Macerata (sezione).	1	6	7	6	1	3	6	16	23
Perugia (sezione).	6	6	6	..	2	5	13	19
Roma	5	5	25	..	18	73	116	121
Aquila	1	8	9	1	..	4	9	14	23
Napoli	5	4	6	16	31	10	7	13	52	128	159
Potenza (sezione).	4	3	7	3	..	5	7	15	22
Trani.	2	5	18	25	2	..	8	23	33	58
Catanzaro.	5	14	19	4	..	11	22	37	56
Messina	1	1	2	4	1	7	8	12
Catania.	1	..	8	51	60	5	..	6	34	45	105
Palermo	1	..	10	44	55	1	1	8	36	46	101
Cagliari	2	20	22	8	23	31	53
REGNO	35	9	175	606	825	418	10	239	759	1472	2297

4. — Legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei Conciliatori.

È quasi unanime il consenso dei Procuratori generali, e ad essi associasi il vostro Relatore, nel ritenere troppo breve l'esperienza potuta farsi insino ad ora della legge 16 giugno 1892, per autorizzare apprezzamenti e giudizi definitivi, i quali, quando severi, potrebbero in processo di tempo palesarsi ingiusti, e, se favorevoli, correrebbero il rischio di apparire troppo compiacenti, e, ad ogni modo, sarebbero prematuri.

Difficoltà e non di lieve momento si incontrarono e tuttora si incontrano per le nomine dei Conciliatori e dei Vice-Conciliatori e per provvedere alla sostituzione di coloro che all'ufficio hanno rinunciato.

La legge del 16 giugno 1892 mutò radicalmente il modo di nominare i Conciliatori; pur conservando l'incarico di procedere alle nomine, ed in virtù di regia delegazione, ai Primi-Presidenti delle Corti di appello, ha sostituito alle terne una lista di eleggibili. E qui diverse sono le opinioni dei Procuratori generali se, cioè, il nuovo sistema meglio assicuri garanzie di capacità e moralità nei nuovi giudici. Si osserva grave compito essere quello di trovare persone che abbiano i requisiti per adempiere all'ufficio di Conciliatore e di Vice-Conciliatore e che sieno disposte ad accettarne l'incarico.

Coloro che sarebbero idonei, se pur s'inducono ad accettare un ufficio divenuto oggidì abbastanza grave, di poi rinunciano, e ciò accade per l'aumentata responsabilità e per un vizio che è comune a tutti gli uffici gratuiti, in un tempo nel quale la lotta per la vita è continua. E poichè anche in recenti documenti parlamentari vediamo caldeggiata, come panacea alle angustie della finanza, l'idea di rendere gratuite molte funzioni ora stipendiate, pare a noi opportuno l'invitare i proponenti a riflettere al pericolo che nel più dei casi l'apparente gratuità non celi compensi tanto più onerosi quanto meno palesi. E, del resto, un servizio mal fatto è sempre costoso. Non pochi fra i chiamati all'ufficio di Conciliatore, vi rinunciano perchè comprendono di non essere in grado di disimpe-

gnare le funzioni per deficienza di cognizioni legali, rese ormai necessarie in seguito alla maggiore importanza dell'ufficio. E però, se difficili e laboriose sono le accettazioni, invincibili, dall'altra parte, sono le rinunce ed è continuo il lavoro per le proposte delle nuove nomine, nè è dato assicurare con certezza quanti uffici sieno tuttora sprovvisti del Conciliatore o del Vice-Conciliatore.

Ad ogni modo, tanto i Procuratori generali, quanto i Primi Presidenti nulla trascurano perchè gli Uffici di conciliazione non abbiano per lungo tempo ad essere privi del loro capo.

Da notizie avute dal Ministero della giustizia risulterebbe che alla fine del 1893 gli Uffici di conciliazione, tra quelli esistenti al 31 dicembre 1892 e i nuovi istituiti nel 1893, erano 8856 e che in 700 mancava il Conciliatore; però nella massima parte di questi vi era il Vice-Conciliatore, e per gli altri si provvedeva nei modi di cui all'art. 8 della legge.

E qui non torna inutile un'osservazione: il posto di Conciliatore, oggidì specialmente, nei piccoli centri è mezzo per esercitare influenza, è segno di vive ambizioni e quindi di lotte continue; di guisa che non sempre i migliori vi aspirano e sfiduciati si ritirano da un posto nel quale porterebbero senso pratico e sentimento di onestà. I modesti vivono ritirati; i facinorosi si gettano volentieri nell'arringo. Occorrerebbe, pertanto, studiare se sia possibile con altri metodi assicurar meglio la formazione delle liste degli eleggibili, o abbandonare il metodo delle liste per proporre altro. Al riguardo delle liste, il Procuratore generale di Palermo avverte che la formazione delle liste degli eleggibili non è sempre fatta con criteri spassionati, ma spirito di parte vi entra, e pur troppo nelle liste di alcuni Comuni si scorgono omissioni che devono attribuirsi a bizzze di partito, a vendette di clientele.

Il Procuratore generale di Torino non approva la disposizione di cui all'art. 4 della legge, che, cioè, in mancanza di dieci eleggibili, si possa far cadere la scelta anche sui Consiglieri comunali; vorrebbe fosse soppressa quella disposizione, e, quando non si potesse scegliere il Conciliatore o il Vice-Conciliatore fra le persone segnate nelle liste degli eleggibili, vorrebbe che il Comune per l'ufficio di Conciliazione fosse aggregato a quello più vicino; e così si potrebbe anche disporre che il Conciliatore per i due Comuni dovesse accedere

in determinati giorni all'Ufficio di conciliazione del Comune aggregato. Con questo sistema si avrebbe un consorzio di Comuni, che, se riuscirebbe a privare qualche gruppo di abitanti del Conciliatore residente, largamente però vi compenserebbe col fornire giustizia più assennata e quindi meglio accetta.

Osservazioni e non poche furono fatte intorno al Cancelliere del Conciliatore ed all'inservente comunale, incaricato di esercitare le funzioni di usciere dell'Ufficio di conciliazione. Si avverte che in molti luoghi, specialmente nei piccoli Comuni, il vero Conciliatore è il Cancelliere, che è un impiegato qualunque dell'ufficio comunale; giacchè è notorio che non solo il segretario comunale, ma qualunque impiegato della segreteria comunale, il di cui ufficio, però, sia permanente, come ebbe a ritenere il Ministero della giustizia, può essere investito delle funzioni di Cancelliere. Al Cancelliere sono dovuti i diritti di cui all'art. 23 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728. Ora i Cancellieri, per aver maggiori guadagni, osteggiano le conciliazioni e favoriscono le sentenze. Da qui viene meno lo scopo vero a cui il legislatore ebbe ad ispirarsi con l'istituzione del Conciliatore, giudice di pace, il cui ufficio dovrebbe essere tutto intento a concordia ed a composizione di litigi. Occorre che il Governo prenda in esame le disposizioni circa l'ufficio del Cancelliere per proporre le occorrenti modificazioni all'art. 32 dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, ed all'art. 15 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728. Potrebbe stabilirsi che le funzioni di Cancelliere presso il Conciliatore debbano essere esercitate dal segretario comunale, oppure da altro impiegato della segreteria comunale all'uopo delegato dal Consiglio comunale, e che la designazione del Cancelliere debba essere sottoposta all'approvazione del Primo Presidente della Corte d'appello, sentito l'avviso del Procuratore generale. Se poi il Primo Presidente non credesse di approvare la proposta del Consiglio comunale, la nomina dovrebbe essere fatta direttamente dal Primo Presidente, sentito sempre il Procuratore generale; e la scelta dovrebbe cadere su notai, candidati-notai, su coloro che furono cancellieri o Vice-Cancellieri, segretari o sostituti-segretari di Uffici del Pubblico Ministero, su coloro che furono segretari comunali, o che hanno i requisiti per esserlo; infine sugli alunni di cancelleria o su coloro che conseguirono la licenza liceale o quella d'Istituto tecnico.

Difficoltà s'incontrano pure nella scelta degli inservienti comunali incaricati di esercitare il compito di usciere del Conciliatore, le cui funzioni, tuttochè modeste, sono delicate, specialmente per quanto concerne l'esecuzione delle sentenze e dei verbali di conciliazione. I Procuratori generali si dolgono che la legge abbia affidato agl'inservienti comunali la notificazione di atti per l'esecuzione di sentenze e dei verbali di conciliazione: vorrebbero che in questa parte si modificasse la legge, e che la nomina degli uscieri fosse demandata all'Autorità giudiziaria.

Quali furono gli effetti prodotti dalla legge 16 giugno 1892 nella distribuzione del lavoro nelle Preture? Su questo quesito la Commissione prese nella seduta dell'11 giugno 1893 una deliberazione diretta ad incaricare il Comitato a fare uno studio in proposito.

Nell'attesa dei risultati di questo studio, giova frattanto osservare che gli effetti prodotti dalla nuova legge nella distribuzione del lavoro nelle Preture possono riassumersi in una sensibile diminuzione di affari nelle Preture, perchè la maggior parte dei piccoli interessi che prima erano trattati dai Pretori sono ora attribuiti ai Conciliatori, ed in una diminuzione delle cause presso i Tribunali.

Qualche Procuratore generale (per esempio quello di Brescia) nota che l'aumento delle cause contenziose innanzi ai Conciliatori fu assai maggiore che non sia stata la diminuzione di quelle venute innanzi ai Pretori; il che potrebbe significare che la nuova legge, offrendo maggiori agevolezze, favorì l'esperimento dell'azione giudiziaria, e però è da presumere che la sua influenza non sarà quindi innanzi estranea ad un eventuale sviluppo della litigiosità.

Chechè di ciò sia, la diminuzione di lavoro nelle Preture potrà essere di circa un terzo o forse della metà; però la proporzione è soggetta a variazioni sia pel numero maggiore o minore degli appelli interposti avverso alle sentenze dei Conciliatori e sottoposti al giudizio dei Pretori, sia anche per quei diversi fattori che agiscono sul movimento in genere della litigiosità. Intanto osservasi che i Pretori nel 1890 pronunciarono 146,535 sentenze definitive, delle quali 55,272 per cause di valore non superiore a lire 100; nel 1891 ne pronunciarono 145,321, delle quali 53,432 per

cause di valore non superiore alle lire 100; nel 1892 ne pronunciarono infine 140,488, delle quali 51,741 per cause di valore non superiore alle lire 100.

Ora da queste cifre si potrà desumere quale sia l'influenza della legge del 1892: la diminuzione del lavoro nelle Preture è naturale, ed era da prevedersi, quando si pensi che il maggior contributo ai giudizi contenziosi pretoriali è dato dalle cause, il valore delle quali non supera le 100 lire.

E forse potrà essere così agevolata l'opera di un'ulteriore riduzione del numero delle Preture.

Quali le conseguenze? quali i provvedimenti? Di essi si dirà quando si parlerà della circoscrizione giudiziaria.

Non occorre, poi, spendere molte parole per dimostrare che la condizione degli uscieri di Pretura peggiorò notevolmente in seguito alla legge del 1892. In alcuni distretti di Corte d'appello i proventi degli uscieri di Pretura diminuirono da 1/6 ad 1/3. Questo stato di cose fu avvertito nella seduta dell'11 giugno 1893 e il senatore Costa accennò quali provvedimenti sarebbero da adottarsi. L'on. Ministro della giustizia nominò ora una Commissione coll'incarico, fra l'altro, di proporre i provvedimenti più idonei per migliorare la condizione degli uscieri giudiziari: presidente di quella Commissione è l'on. senatore Costa.

Intanto giova avvertire che i proventi riscossi dagli uscieri di Pretura nel 1° semestre 1892 furono di lire 1,761,291. 11, e nel 1° semestre 1893 di lire 1,496,221. 66, e quindi con una diminuzione di lire 265,069. 45. I sussidi accordati agli uscieri di Pretura nel primo semestre 1892 furono di lire 13,000. 77 e nel 1° semestre 1893 furono di lire 19,055. 77: si ebbe quindi nel 1° semestre 1893, in confronto al 1° semestre 1892, una diminuzione di lire 265,069.45 nei proventi, ed un aumento di lire 6055 nei sussidi per gli uscieri di Pretura.

Si noterà infine, così di passata, che scarse furono le delegazioni fatte dai Pretori ai Conciliatori per la convocazione dei Consigli di tutela.

Ma di ciò la Commissione dovrà occuparsi dopo udito il rapporto di un altro Relatore incaricato appunto dello studio sulle tutele.

5. — Pretori.

Riassumiamo ora qui le più rilevanti osservazioni a questo proposito fatte dai Procuratori generali.

Il Procuratore generale di Ancona si limita a notare che lo scarso numero delle sentenze emanate dai Pretori e riformate in appello tende a dimostrare che i giudizi furono, in generale, condotti con giustizia e con imparzialità.

Quello di Bologna, dagli effetti della legge 16 giugno 1892, la quale, aumentando la competenza dei Conciliatori, tolse un gran numero di cause ai Pretori, trae il voto che sia accresciuta la sfera di azione di questi ultimi e vengano soppresse le Preture minori.

Lo stesso voto è espresso dal Procuratore generale di Brescia.

Quello di Cagliari avverte che un gran numero di cause pendono da oltre sei mesi e che eccessiva è la proporzione delle sentenze non definitive. Deplora perciò l'indugiato esito finale delle cause, per cui non lieve dispendio s'ingenera ed ansie e scoraggiamento in coloro che fiduciosi ricorrono ai Giudici per far valere le loro ragioni.

Al dire del Procuratore generale di Casale, la diminuzione del lavoro delle Preture fu bensì sensibile, ma non proporzionata però alla cresciuta competenza dei Conciliatori.

Secondo quello di Firenze, l'ampliata competenza dei Conciliatori fu giovevole alle Preture, alle quali vennero sottratte le cause di minore importanza, lasciando a loro maggiore agio di occuparsi delle più elevate loro funzioni.

Parecchi Procuratori generali, e segnatamente quello di Milano, deplorano lo scarso numero delle conciliazioni ottenute dai Pretori. È tanto grande il beneficio dell'amichevole componimento, che non sarà mai abbastanza raccomandata ai Pretori l'osservanza della disposizione imperativa contenuta nell'art. 417 del Codice di procedura civile. Solo il Procuratore generale di Modena non osa spronare a ciò i Pretori, perchè il loro ufficio non essendo, come quello del Conciliatore, quasi domestico e confidenziale, ma bensì rivestito di quell'autorità che emana dalle gravi funzioni di un magistrato di carriera, vi ha il pericolo che non già chi abbia ragioni meno solide,

ma bensì invece chi possiede mezzi minori per affrontare le prove e le spese di un regolare giudizio, s'induca a cedere, rinunciando ad una parte delle sue domande per reverente ossequio al magistrato.

Il Procuratore generale di Roma accenna, a sua volta, al notevole numero delle cause finite per abbandono o per transazione avvenuta fuori dell'udienza; ed è questa cifra (5103) che spiega l'altra, così sparuta, delle conciliazioni ottenute dal Pretore, che furono soltanto 249.

Riporteremo ancora l'osservazione del Procuratore generale di Trani, che, cioè, non si avrà mai buona giustizia davanti ai Pretori, fino a che costoro non si persuaderanno che la procedura da molti fra essi ora seguita non è quella dalla legge prescritta, e che la maggior parte delle cause dovrebbe essere trattata con la contraddizione dei litiganti e non dei loro avvocati e procuratori.

6. — Tribunali, Corti di appello e intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili.

Il Procuratore generale di Bologna osserva che, scemato il numero delle cause trattate davanti ai Pretori, è pure diminuito quello delle liti in grado d'appello presso i Tribunali. Vanno scemando le cause a procedimento formale. Deplora la piaga dei rinvii che ritardano ed intralciano l'amministrazione della giustizia.

Il Procuratore generale di Genova esprime il voto che rendasi obbligatorio in certi casi, come per lo passato, l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili. L'oratore della legge, parlando per la sola giustizia, contribuirebbe efficacemente a far sorgere dalla discussione la scintilla della verità; nè sarebbe perciò menomata l'indipendenza della Magistratura da una voce imparziale e scevra da passione o da interesse, serena rappresentante della legge.

7. — Circostrizione giudiziaria.

La questione delle circostrizioni giudiziarie è una di quelle che presentano grandissime e speciose difficoltà per la loro risoluzione. Tutti sono d'accordo nell'ammettere che il riparto odierno delle sedi giudiziarie esige una radicale riforma. Ma quanti sono d'accordo nel volerla effettivamente?

Si lamenta fra noi una forte esuberanza di sedi giudiziarie in relazione al reale bisogno dell'amministrazione della giustizia: si salutò con entusiasmo la legge del 30 marzo 1890, che prometteva una non lieve diminuzione delle Preture, e si credeva facile di raggiungere l'intento. Ma l'esperienza ha fatto dileguare l'illusione.

E qui credo opportuno riassumere in tre quadri distinti la distribuzione delle sentenze pronunciate in materia civile e commerciale negli anni 1890-92 dalle Preture, dai Tribunali e dalle Corti di appello: ho dovuto limitarmi al triennio 1890-92, poichè gli ultimi volumi della statistica giudiziaria civile riflettono appunto quei tre anni. Notizie più recenti trovansi raccolte in uno specchio favoritomi dalla Direzione generale di statistica, che unisco in calce alla presente Relazione.

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

REGIONI	Numero delle Preture, escluse le urbane		Popolazione media di ciascuna Pretura		Media delle sentenze pronunziate in ciascuna Pretura			superiore a 1000		
	1890 e 1891	1892	1890 e 1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
	Italia settentrionale . . .	615	484	17,741	22,542	88	90	113	4	4
Italia centrale	375	312	17,886	21,499	107	110	125	6	6	5
Napoletano	545	501	14,168	15,413	127	124	132	3	2	1
Sicilia	179	159	16,386	18,448	141	135	148	1
Sardegna	92	79	7,396	8,613	118	121	118
REGNO	1,806	1,535	16,032	18,862	110	110	125	14	12	10

CIALE FRA LE PRETURE DEL REGNO NEGLI ANNI 1890-1892.

Preture che pronunziarono un numero di sentenze											
da 751 a 1000			da 501 a 750			da 301 a 500			da 201 a 300		
1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
1	4	3	9	10	15	19	18	20	24	19	20
..	..	2	4	3	3	4	5	13	22	26	21
2	4	4	15	12	11	18	18	26	33	29	29
2	2	3	3	3	5	11	13	9	13	13	14
..	1	1	1	2	4	1	11	7	10
5	10	12	32	29	35	54	58	69	103	94	94

Segue DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

REGIONI	Preture che pronunziarono un numero di sentenze								
	da 101 a 200			da 76 a 100			da 51 a 75		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
Italia settentrionale	72	80	84	58	44	44	101	96	81
Italia centrale	57	57	47	47	40	27	50	60	72
Napoletano	158	146	145	92	88	85	96	119	85
Sicilia	51	45	49	20	27	17	46	38	29
Sardegna	25	31	27	17	12	12	24	18	14
REGNO	363	359	352	234	211	185	317	331	281

CIALE FRA LE PRETURE DEL REGNO NEGLI ANNI 1890-1892.

REGIONI	Preture che pronunziarono un numero di sentenze											
	da 31 a 50			da 21 a 30			da 11 a 20			non maggiore di 10		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
Italia settentrionale	132	135	98	90	94	59	84	81	42	21	30	14
Italia centrale	83	75	60	50	50	28	34	38	24	18	15	10
Napoletano	74	77	75	35	35	27	16	13	9	3	2	4
Sicilia	21	25	25	6	9	5	4	3	2	1	1	1
Sardegna	7	14	9	5	3	3	..	2	2
REGNO	317	326	267	186	191	122	138	137	79	43	48	29

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FRA I TRIBUNALI DEL REGNO NEGLI ANNI 1890-92.

REGIONI	Numero dei Tribunali	Popolazione media di ciascun Tribunale	Media delle sentenze pronunziate da ciascun Tribunale			Tribunali che pronunziarono un numero di sentenze											
			1890	1891	1892	superiore a 2000			da 1001 a 2000			da 751 a 1000			da 501 a 750		
						1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
Italia settentrionale	66	165,311	392	382	378	2	2	1	1	1	2	2	1	2	9	9	11
Italia centrale	39	171,989	358	368	371	1	1	1	1	..	2	1	5	1	..
Napoletano	37	208,697	766	763	747	2	2	1	4	5	6	3	4	2	7	6	7
Sicilia	14	209,511	781	729	741	2	1	1	1	2	2	1	5	5	4
Sardegna	6	113,408	437	349	448	1	1	1	1	1	1
REGNO	162	178,725	504	499	494	7	6	4	7	9	12	5	7	6	27	22	23

REGIONI	Tribunali che pronunziarono un numero di sentenze																	
	da 301 a 500			da 201 a 300			da 101 a 200			da 76 a 100			da 51 a 75			non superiore a 50		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
Italia settentrionale	20	19	16	7	9	6	17	18	17	4	3	4	3	3	5	1	1	2
Italia centrale	12	14	14	6	5	6	7	10	7	2	1	4	2	1	1	4	4	4
Napoletano	7	9	7	14	10	13	..	1	1
Sicilia	3	2	3	1	2	1	2	2	2
Sardegna	1	1	2	1	1	2	2	2
REGNO	42	45	41	30	27	27	28	33	29	6	4	8	5	4	6	5	5	6

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

R E G I O N I	Numero delle Corti di appello	Popolazione media per ciascuna Corte d'appello	Media delle sentenze pronunziate da ciascuna Corte d'appello		
			1890	1891	1892
			Italia settentrionale	6	1,818,416
Italia centrale	9	745,287	218	221	230
Napoletano	5	1,544,360	1,006	1,052	1,077
Sicilia	3	977,718	797	731	778
Sardegna	1	680,450	399	257	343
REGNO	24	1,206,396	573	559	577

FRA LE CORTI D'APPELLO DEL REGNO NEGLI ANNI 1890-92.

Corti d'appello che pronunziarono un numero di sentenze								
superiore a 2000			da 1001 a 2000			da 751 a 1000		
1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
..	2	2	2
..	1	1
1	1	1	2	2	2
..	1	..	1	..	2	1
..
1	1	1	1	..	1	4	7	6

Segue **DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

R E G I O N I	Corti d'appello					
	da 501 a 750			da 301 a 500		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892
Italia settentrionale	3	2	2	1	1	1
Italia centrale	1	1	..
Napoletano	2	2	2
Sicilia	1	1	1	1
Sardegna	1	..	1
REGNO	5	2	2	5	5	5

FRA LE CORTI D'APPELLO DEL REGNO NEGLI ANNI 1890-92.

che pronunziarono un numero di sentenze

da 201 a 300			da 101 a 200			non superiore a 100		
1890	1891	1892	1890	1891	1892	1890	1891	1892
..	1	1
2	1	2	5	5	6	1	1	..
..
..
..	1
2	3	3	5	5	6	1	1	..

Dai precedenti quadri si rileva che la media delle sentenze data da ciascuna Pretura nel 1890 fu di 110, media che si riproduce anche nel 1891; pel 1892 la media fu di 125. Se però non si tenesse conto dell'avvenuta soppressione di 271 Preture, la media di lavoro di ciascuna sarebbe stata pressochè la medesima; per i Tribunali nel 1890 la media è stata di 504, nel 1891 di 499 e nel 1892 di 494 sentenze; per le Corti, di 573 nel 1890, di 559 nel 1891 e di 577 nel 1892. Ma queste medie variano da regione a regione; e così nell'Italia settentrionale per le Preture è più bassa, mentre la più alta si ha in Sicilia. Per i Tribunali la media più bassa fu nell'Italia centrale e la più alta in Sicilia nel 1890; nell'anno successivo, la più bassa si ebbe nella Sardegna e la più alta nel Napoletano, e nel 1892 la media più alta pure nel Napoletano e la più bassa nell'Italia centrale. Per le Corti di appello, in tutti e tre gli anni, la media più bassa si ebbe nell'Italia centrale, la più alta nel Napoletano.

Dagli stessi prospetti si rileva ancora che nel 1892 si ebbero 497 Preture che pronunciarono non più di 50 sentenze; e fra queste 497 Preture ve ne sono 29, le quali non dettero più di 10 sentenze.

Le cifre non hanno bisogno di commenti, specialmente se sono messe in rapporto alla legge del 16 giugno 1892, la quale, avendo aumentata la competenza dei Conciliatori, ha diminuito, come già ebbi occasione di osservare, di un terzo circa il lavoro delle Preture in materia civile.

Per quanto concerne i Tribunali, nel 1892 ve ne furono 4 che pronunciarono un numero di sentenze superiore a 2000, ma se ne contano 49 nei quali il numero delle sentenze non fu superiore a 200.

Dal volume analitico della statistica giudiziaria pel 1892 si desume che i Tribunali i quali compirono un maggior lavoro in sede contenziosa furono: Napoli 6,064, Roma 3,645, Genova 2,334, Palermo 2,247, Catania 1,981, Bari 1,944, Torino 1,849, Lucera 1,823, Milano 1,725, Lecce 1,640, Trani 1,511, Santa Maria Capua Vetere 1,446, Messina 1,224, Sassari 1,201, Salerno 1,092 e Firenze 1,063. Per contro, se ne noverano 20 i quali ne proferirono meno di cento, cioè: Castelnuovo di Garfagnana e Civitavecchia 99, Orvieto 95, Legnago 92, Camerino 90, Crema 88, l'avullo 81, Salò 79, Sondrio 73, Bozzolo e Pontremoli 70, Castiglione delle Stiviere 67, Bobbio 60, Volterra 55, Domodossola 46, Borgotaro 40, Portoferraio 37, Montepulciano 35, Rocca San Casciano 29 e Breno 26.

Per le Corti d'appello si ha che quella di Napoli pronunciò 2746 sentenze e quella di Palermo 1002; sei Corti, cioè Trani, Torino, Catanzaro, Genova, Roma e Catania, pronunciarono da 751 a 1000

sentenze; due (Milano e Venezia) da 501 a 750 sentenze; cinque (Casale, Messina, Potenza, Aquila e Cagliari) da 301 a 500; tre (Brescia, Firenze e Bologna) da 201 a 300; e le altre sei (Modena, Perugia, Ancona, Parma, Lucca e Macerata) da 101 a 200.

Mi sono limitato alle sentenze pronunciate in materia civile e commerciale: occorrerebbe, però, aggiungere le sentenze in materia penale e gli altri lavori delle Autorità giudiziarie. Ma anche da questi appunti si avverte la sproporzione di lavoro da sede a sede giudiziaria. Ora questa ineguaglianza nella distribuzione del lavoro porta alla conseguenza che in alcune sedi il personale sia esuberante ed in altre deficiente. Ma in questa materia scabrosa ed irta di non poche difficoltà fa mestieri procedere con molta prudenza e con grandi riguardi, anche per non allontanare di troppo dai giudicabili quella giustizia che, quanto più è vicina, tanto più sembra spiegare efficace tutela.

Non basta, nello studiare riduzioni di sedi giudiziarie, tener conto dell'elemento puramente presuntivo, ricavato dall'estensione del territorio e della popolazione, ma conviene altresì consultare altri criteri non meno ragionevoli, come la facilità o difficoltà dei mezzi di comunicazione e di accesso, nonchè la media del numero degli affari. Giova, insomma, avvertire che non ogni singolo dei dati su accennati, nè quindi tampoco il numero degli affari può essere assunto come unico ed esclusivo criterio per conservare o sopprimere una sede giudiziaria.

E qui specialmente, in seguito alla soppressione delle 271 Preture decretata in esecuzione della legge 30 marzo 1890, si presenta la questione delle sezioni di Pretura delle quali è menzione nella legge stessa. Ma anche qui il problema non è facile: giova, prima di tutto, risolvere la questione teorica se convenga o meno l'istituzione delle sezioni di Pretura. Risolta tale questione pregiudiziale, è da domandare: come dovranno essere organizzate le sezioni di Pretura? Avranno competenza anche in materia penale? Ed ammesso l'aumento di competenza in materia civile, questo riguarderà anche le sezioni di Pretura? Per le sezioni di Pretura si adotterà il sistema del Giudice ambulante, oppur quello di un Vice-Pretore con ufficio nella sede della Sezione, incaricato di amministrare giustizia per delegazione del Pretore?

Alla Commissione istituita dall'on. Guardasigilli col decreto 21 maggio ultimo spetta la risoluzione di tali questioni.

Avvertii la diminuzione del lavoro nelle Preture per effetto della legge 16 giugno 1892, n. 261; tale diminuzione porta per conseguenza o la soppressione di altre Preture o l'aumento di compe-

tenza del Pretore. Non spetta a me trattare del giudice unico, istituzione questa, che gode i favori di alcuni, e nello stesso tempo è da altri fortemente criticata. Egli è certo che nel 1892 i Tribunali in prima istanza dettero 50,455 sentenze definitive civili e commerciali, delle quali 23,381 per cause di valore non superiore alle lire 3000. Ora, portando la competenza del Pretore sino a lire 3000, una sensibile diminuzione di lavoro si avrebbe nei Tribunali, la quale diminuzione renderebbe possibile una sollecita riduzione nel numero di questi. È riconosciuto che il numero dei Tribunali ora esistenti è superiore a quello richiesto dalle vere esigenze dell'amministrazione della giustizia. L'on. Tajani, nel progetto presentato al Senato nel 1886, dichiaravasi favorevole all'aumento della competenza pretoriale sino a lire 3000 ed all'istituzione dei Tribunali provinciali. Egli è vero che con l'istituzione dei Tribunali provinciali ve ne sarebbero alcuni molto estesi ed altri di assai minore ampiezza; ma, per rimediare a tale difetto, nulla impedirebbe che in qualche provincia fosse istituito un secondo Tribunale. Con questo temperamento appunto l'on. Tajani proponeva l'istituzione di 80 Tribunali.

Ho già osservato che le nostre circoscrizioni sono imperfette e viziose; ed è abbastanza naturale che tali dovessero risultare quando si pensi al modo con cui esse furono fatte nelle varie regioni ove per necessità di cose dovettero stabilirsi affrettatamente ed un po' a caso. Perciò non abbiamo ancora una vera circoscrizione giudiziaria ideata e compiuta con concetti direttivi ed uniformi, ma bensì circoscrizioni fatte disgiuntamente in modo disarmonico e difforme, sotto l'influenza delle speciali circostanze di tempo e di luogo in cui furono decretate. Urge dare al problema una risoluzione definitiva, in modo che la novella circoscrizione, fondata su basi razionali ed uniformi, possa rispondere ai veri bisogni dell'amministrazione della giustizia. Urge, e lo richiedono le condizioni della Magistratura, al cui miglioramento economico non si è potuto ancora integralmente provvedere secondo i concetti della legge del 30 marzo 1890; e lo richiedono ancora le tristi condizioni economiche e finanziarie del paese, le quali vorrebbero che si ponesse animosamente la mano alle riforme per ridurre allo stretto necessario, secondo le esigenze dell'amministrazione della giustizia e non secondo quelle della politica, nè secondo convenienze artificiali, il numero delle sedi giudiziarie. In questo modo sarà possibile assicurare alla Magistratura un miglioramento delle condizioni economiche e si potrà sperare che alla Magistratura intendano concorrere le elette intelligenze e non le mediocrità.

Forse sono uscito dal campo che mi era assegnato, ma io penso che è obbligo nostro concorrere alle riforme giudiziarie, additandone l'urgenza.

E dopo il fin qui detto, volendo restringere su pochi ma capitali punti l'attenzione vostra, o signori colleghi, ho l'onore di sottoporvi le seguenti

Conclusioni e proposte.

La Commissione delibera:

1° di chiamare l'attenzione del Ministero sullo scarso numero delle conciliazioni che avvengono innanzi ai Pretori e sulla necessità che si raccomandi l'esatto adempimento di quanto prescrive l'art. 417 del Codice di procedura civile;

2° di chiamare l'attenzione del Ministero sulla necessità di meglio disciplinare il patrocinio delle cause civili innanzi alle Preture;

3° di chiamare l'attenzione del Ministero sulla necessità di provvedimenti d'ordine legislativo e d'ordine amministrativo, tendenti a meglio regolare il gratuito patrocinio;

4° di chiamare l'attenzione del Comitato sull'opportunità che al Commissario incaricato di riferire sul servizio della tutela dei minorenni siano comunicati i rapporti che i Procuratori generali presso le Corti d'appello trasmettono al Ministero sulla tenuta dei registri dello stato civile, in esecuzione di quanto prescrive l'art. 131 dell'ordinamento dello stato civile del 6 dicembre 1865, n. 2602;

5° di invitare il Comitato a presentare alla Commissione nella sessione del venturo anno una Relazione sull'applicazione della legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori nel biennio 1893-94, e sugli effetti di essa nella distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali;

6° di invitare il Comitato a provvedere che, analogamente a quanto si fa per la statistica penale, si debba annualmente riferire alla Commissione, con speciale Relazione, sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità, in base alle cifre raccolte nei volumi analitici;

7° di invitare il Comitato a studiare e proporre nella prossima sessione un programma di revisione delle tavole statistiche in materia civile;

8° di richiamare l'attenzione del Ministero sulla necessità di provvedere ad un migliore ordinamento della circoscrizione giudiziaria.

LAVORI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

DISTRETTI di Corte d'appello	CONCILIATORI			
	Conciliazioni		Procedimenti contenziosi decisi con sentenza	
	riuscite	non riuscite	per un valore non superiore a 50 lire	per un valore superiore a 50 lire
Ancona	543	283	4.763	1.222
Aquila	3.542	1.741	38.685	5.318
Bologna	2.160	1.760	5.149	1.490
Brescia	7.405	3.122	3.660	897
Cagliari	6.825	9.250	28.153	5.920
Casale	3.079	1.072	5.823	1.646
Catania	6.244	709	39.320	8.243
Catanzaro	5.263	5.572	62.495	8.955
Firenze	1.466	1.534	6.545	1.987
Genova	2.948	2.673	10.472	2.816
Lucca	1.687	301	9.870	1.623
Macerata (sezione)	591	506	6.457	1.384
Messina	1.154	(1) 7	18.178	2.398
Milano	6.283	3.171	8.143	3.099
Modena (sezione)	1.980	3.957	1.296	321
Napoli	5.042	957	91.515	16.270
Palermo	5.264	379	74.805	12.384
Parma	739	241	2.097	452
Perugia (sezione)	1.346	1.011	9.897	1.735
Potenza (sezione)	1.124	234	18.868	2.912
Roma	3.364	1.985	39.425	6.866
Torino	11.585	6.651	12.624	3.928
Trani	3.980	3.807	81.125	14.446
Venezia	13.880	18.288	20.501	5.172
REGNO	97.494	69.211	599.871	111.484

(1) Anche negli anni precedenti, nel distretto della Corte d'appello di Messina, furono pochissime le

IN MATERIA CIVILE NELL'ANNO 1893.

PRETORI								
Cause in prima istanza					Cause in grado d'appello			
pendenti alla fine del 1892	sopravvenute nel 1893	terminate senza sentenza	decise con sentenza	rimaste pendenti alla fine del 1893	iniziate nel 1893	terminate senza sentenza	decise con sentenza	rimaste pendenti alla fine del 1893
369	2.694	1.208	1.538	317	13	1	12	..
1.612	7.581	2.544	5.442	1.207	276	14	249	13
892	4.450	2.117	2.500	725	24	3	17	4
716	3.454	1.339	2.340	491	63	1	62	..
3.324	13.944	8.335	6.359	2.574	410	9	378	23
1.520	7.201	3.188	4.386	1.147	165	13	136	16
828	12.701	5.646	7.104	779	177	1	169	7
1.646	12.263	4.223	8.227	1.459	305	4	287	14
847	6.256	2.652	3.746	705	39	4	32	3
2.979	11.155	3.754	7.500	2.880	171	6	147	18
630	3.276	1.440	1.980	486	54	4	50	..
386	3.432	1.587	1.895	336	52	5	37	10
926	4.629	2.335	2.589	631	103	1	96	6
1.615	10.028	3.251	6.939	1.453	94	21	64	9
459	2.037	984	1.063	449	21	5	15	1
6.047	41.461	17.939	24.461	5.108	590	9	552	29
1.655	15.279	5.091	10.334	1.509	364	..	359	5
341	1.764	689	1.114	302	25	4	20	1
738	4.593	2.330	2.515	486	45	3	34	8
1.252	5.645	2.441	3.530	926	100	..	92	8
2.630	16.934	5.352	12.388	1.824	259	5	219	35
2.709	14.735	5.356	9.945	2.143	231	20	198	13
2.129	22.565	10.486	11.854	2.354	508	9	485	14
2.957	11.752	4.212	8.564	1.933	172	8	154	10
39.207	289.829	98.499	148.313	32.224	4.261	150	3.864	247

conciliazioni non riuscite.

Segue LAVORI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

DISTRETTI di Corte d'appello	T R I B U				
	Cause in grado d'appello				
	pendenti alla fine del 1892	sopravve- nute nel 1893	esaurite senza sentenza	decise con sentenza	rimaste pendenti
Ancona	37	110	8	80	59
Aquila	414	652	150	622	294
Bologna	52	237	25	182	82
Brescia	143	328	22	288	161
Cagliari	121	927	120	796	132
Casale	141	553	100	431	163
Catania	253	964	254	728	235
Catanzaro	303	983	65	845	376
Firenze	84	299	43	245	95
Genova	543	1,385	182	1,220	526
Lucca	58	163	23	134	64
Macerata (sezione)	130	155	65	124	96
Messina	566	437	24	303	676
Milano	157	668	88	567	170
Modena (sezione)	96	140	36	107	93
Napoli	545	2,773	458	2,076	784
Palermo	371	1,454	656	864	305
Parma	30	134	15	115	34
Perugia (sezione)	201	239	27	222	191
Potenza (sezione)	142	387	45	335	149
Roma	300	1,167	541	642	284
Torino	266	1,249	152	1,108	255
Trani	436	1,051	137	975	375
Venezia	223	887	130	773	207
REGNO	5.612	17.342	3.366	13.782	5.806

1) Nel 1893 furono trattate dalle Corti d'appello 467 controversie in materia di elettorato politico e torato politico e 36 per l'amministrativo.

IN MATERIA CIVILE NELL'ANNO 1893.

N A L I					C O R T I D' A P P E L L O (1)				
Cause in prima istanza					Cause in grado di appello				
pendenti alla fine del 1892	sopravve- nute nel 1893	esaurite senza sentenza	decise con sentenza	rimaste pendenti alla fine del 1893	pendenti alla fine del 1892	sopravve- nute nel 1893	esaurite senza sentenza	decise con sentenza	rimaste pendenti alla fine del 1893
223	882	189	649	267	81	122	16	112	75
977	2,133	680	1,601	829	200	373	28	264	281
650	2,423	559	1,926	588	141	282	48	238	137
450	1,844	298	1,427	569	89	250	18	224	97
528	2,408	635	1,758	543	104	274	53	218	107
872	3,823	728	3,169	798	361	457	113	460	245
1,418	4,251	756	3,534	1,379	538	829	91	652	624
1,292	4,808	1,022	3,579	1,499	319	700	54	633	332
515	2,477	407	2,050	535	75	303	46	258	74
1,802	5,939	1,536	4,582	1,623	869	1,050	77	822	1,020
315	1,484	237	1,230	332	35	156	21	109	61
302	878	297	704	179	37	117	50	76	28
1,011	1,608	317	1,123	1,179	287	457	79	304	361
1,203	4,056	1,408	2,927	924	171	664	130	603	102
430	1,089	324	819	376	137	128	54	107	104
5,062	15,981	6,550	10,849	3,644	560	2,691	563	2,083	605
1,426	5,232	1,097	4,324	1,237	923	1,043	40	1,058	868
177	1,002	216	765	198	27	135	31	117	14
436	1,304	274	1,029	437	135	192	44	151	132
703	1,481	371	1,262	551	128	272	36	254	110
1,414	5,711	1,810	4,104	1,211	210	952	236	719	207
1,134	5,769	859	5,090	954	177	894	56	803	212
1,839	7,448	1,089	6,381	1,817	419	1,116	150	948	437
980	4,899	1,014	3,823	1,042	170	566	96	462	178
25.159	88.930	22.673	68.705	22.711	6.193	14.023	2.130	11.675	6.411

1239 in materia di elettorato amministrativo. — Le Corti di cassazione trattarono 15 ricorsi per l'ele-

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale sulla Relazione del senatore Boccardo.

BODIO. Il senatore Boccardo ha toccato nella sua Relazione di una questione assai grave, quella dei matrimoni contratti col solo rito religioso.

La Commissione discusse già largamente su questo argomento nella sessione passata. Egli svolse allora le ragioni per le quali non si può fare una statistica esatta del numero dei matrimoni religiosi non seguiti dal rito civile.

La maggiore difficoltà consiste nel fatto che non tutti i matrimoni si celebrano col rito religioso e col rito civile *nello stesso luogo e nello stesso tempo*. Il matrimonio religioso può essere contratto in un comune e il civile in un altro, anche a distanza di parecchi anni da uno all'altro. A causa della crescente mobilità della popolazione queste cause d'incertezza per la statistica divengono sempre più frequenti. È impossibile, consultando i registri dello stato civile e i registri parrocchiali di ogni singolo comune, accertare quanti sono stati effettivamente i matrimoni soltanto religiosi.

Per riuscire in questa ricerca bisognerebbe riunire i registri dello stato civile e i registri parrocchiali *di tutti i comuni del Regno* in un solo ufficio; seguire ogni coppia maritale e cercare se per la celebrazione di un matrimonio contratto con uno dei due riti in un comune si trovi la corrispondente celebrazione coll'altro rito in quello stesso comune o in altro qualsiasi degli 8200, quanti sono all'incirca tutti i comuni del Regno.

Enunciare i termini di questa risoluzione del problema, che sarebbe la sola rigorosa, val quanto dire che siffatta soluzione è impossibile.

Anzichè fare una ricerca generale per tutto il Regno, la quale non potrebbe dare risultati attendibili, converrebbe meglio tentarla per una sola provincia o per un solo distretto di Corte d'appello, cioè procedere per saggi parziali.

Se queste indagini limitate saranno eseguite da chi conosca gli usi locali, le condizioni e i costumi delle popolazioni, esse potranno dare un'idea delle cause che determinano la celebrazione dei matrimoni solamente religiosi e del loro numero, ma bisogna rinunciare al proposito di compiere una statistica generale per tutto il Regno.

Del rimanente, egli non crede, come ebbe ad osservare altra volta, che tutti i nati illegittimi, riconosciuti legalmente, provengono da genitori uniti col solo rito religioso. Altre cause contribuiscono ad allontanare i coniugi dalla celebrazione del rito civile, fra le quali non ultima la diminuita autorità del clero sulle masse, oppure l'indolenza del clero stesso, che tralascia di far intendere alla popolazione le conseguenze a cui si espongono le famiglie che non abbiano regolarizzato i loro rapporti di stato civile. Oltre a ciò, in Romagna, nelle Marche ed a Roma, forse più che altrove, si sono diffuse nelle masse idee socialistiche, avverse così alla consacrazione religiosa, come alla legalizzazione del vincolo matrimoniale. Entrano in azione anche altre cause locali. Per esempio, a Ravenna e in altri comuni della Romagna che si estendono fino all'Adriatico, le circoscrizioni territoriali di ciascun comune sono molto estese, mentre i matrimoni si possono celebrare soltanto presso l'ufficio municipale, situato nel centro principale del territorio del comune. I salari medi dei braccianti romagnoli sono molto meschini e bastano appena a fornire il vitto quotidiano. I braccianti che dimorano in frazioni rurali lontane dal centro, dovrebbero non solo perdere il salario di alcune giornate di lavoro, ma fare anche una spesa non piccola, per recarsi più volte all'ufficio comunale a preparare ed a presentare i documenti necessari per il matrimonio civile. Non di rado, a fine di evitar queste spese, i braccianti si contentano di celebrare il solo matrimonio religioso, che può farsi nella parrocchia vicina al luogo in cui dimorano.

Ad ogni modo, le cause della frequenza delle nascite illegittime non sono interamente conosciute, e gioverebbe che persone competenti ne facessero oggetto di speciali investigazioni sopra luogo.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a pronunciarsi sulle proposte di deliberazione presentate dal Relatore on. Boccardo.

Con la prima proposta s'invita l'on. Ministro della giustizia a raccomandare ai Pretori l'esatto adempimento di quanto prescrive l'art. 417 del Codice di procedura civile.

AURITI. Non dà molta importanza all'esperimento della conciliazione nelle cause trattate innanzi ai Pretori: ad ogni modo accetta la proposta, perchè mira a richiamare l'osservanza della procedura civile voluta dalle nostre leggi.

COSTA. Occorre aver presente che, se nella statistica non figura un gran numero di conciliazioni nelle cause trattate innanzi ai Pretori, ciò dipende dal fatto che fra le cause abbandonate è compreso un numero non piccolo di cause conciliate.

Pertanto il risultato effettivo delle conciliazioni per cause trattate innanzi ai Pretori deve essere effettivamente maggiore delle cifre date dalla statistica. Molte conciliazioni avvengono fuori udienza per risparmio di spese, ma pur sempre per effetto dell'opera e della parola del Pretore. Al verbale prescritto dall'art. 417 del Codice di procedura civile le Parti ricorrono soltanto quando hanno bisogno di stabilire la prova o di fare eseguire qualche patto convenuto.

LUCCINI. Vorrebbe che nelle proposte del Relatore fosse introdotta una modificazione di forma, dicendosi « Ministro » invece di « Ministero. »

BOCCARDO. Aderisce al desiderio espresso dall'on. Lucchini.

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima proposta del senatore Boccardo, che è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di chiamare l'attenzione dell'on. « Ministro della giustizia sullo scarso numero delle conciliazioni « che avvengono innanzi ai Pretori e sulla necessità che si raccolgano i comandi l'esatto adempimento di quanto prescrive l'art. 417 « del Codice di procedura civile. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla seconda proposta.

LUCCINI. Ammette che si verifichino gravi inconvenienti nel patrocinio delle cause civili innanzi alle Preture e quindi riconosce l'opportunità della proposta. Avrebbe desiderato soltanto che questa fosse stata redatta in modo meno vago, accennandosi alle ragioni che la consigliano.

BOCCARDO. Crede che la Relazione abbia per iscopo di far rilevare le condizioni di un problema, mentre la proposta, che riassume quelle osservazioni, deve essere formulata in modo sintetico: diversamente dovrebbe andare la cosa quando la proposta non fosse una conseguenza di quanto fu esposto nella Relazione.

AURITI. Lo scopo a cui deve mirare la nostra Commissione è di far servire la statistica a dimostrare la necessità di riforme legislative od amministrative ed a prepararne gli elementi di fatto.

L'on. Relatore accennò agl'inconvenienti che si osservano nel patrocinio delle cause innanzi alle Preture; ed a lui sembra giustificata la proposta, nella quale non si fa altro che porre il problema e formulare il punto su cui si ravvisa necessario di richiamare l'attenzione dell'on. Guardasigilli.

TONDI. Il senatore Boccardo ha citato le parole del Procuratore generale di Trani, il quale disse che non si avrà mai buona giustizia davanti ai Pretori fino a che questi non si persuaderanno che la procedura seguita da molti di loro non è quella prescritta dalla legge e che la maggior parte delle cause dovrebbe essere trattata con la contraddizione dei litiganti e non dei loro avvocati e procuratori. Di qui la proposta, che è una conseguenza diretta di tale osservazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta dell'on. Boccardo:

« La Commissione delibera di chiamare l'attenzione dell'on. « Ministro della giustizia sulla necessità di meglio disciplinare il « patrocinio delle cause civili innanzi alle Preture. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

PRESIDENTE. La terza proposta del Relatore concerne il gratuito patrocinio, ed è così formulata:

« La Commissione delibera di chiamare l'attenzione dell'on. « Ministro della giustizia sulla necessità di provvedimenti d'ordine « legislativo e d'ordine amministrativo, tendenti a meglio regolare « il gratuito patrocinio. »

Nessuno chiedendo la parola, questa proposta, messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. La quarta proposta dell'on. Boccardo è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di chiamare l'attenzione del Comi- « tato sull'opportunità che al Commissario incaricato di riferire « sul servizio della tutela dei minorenni siano comunicati i rap- « porti che i Procuratori generali presso le Corti d'appello trasmet-

« tono al Ministero sulla tenuta dei registri dello stato civile, in esecuzione di quanto prescrive l'art. 131 dell'ordinamento dello stato civile del 6 dicembre 1865, n. 2602. »

La Commissione l'approva.

PRESIDENTE. La quinta proposta riguarda uno studio intorno all'applicazione della legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori.

FERRI. Non solo si associa alla proposta del senatore Boccardo, ma esprime il desiderio che il Comitato studi il funzionamento degli Uffici di cancelleria anche presso i Conciliatori. I Cancellieri di questi Magistrati hanno tutto l'interesse di impedire le conciliazioni e di fare il possibile perchè le cause siano decise con sentenza a cagione dei diritti, che in tal caso percepiscono.

COSTA. Si associa alla proposta dell'on. Ferri, poichè trattasi di una grave questione, che involge un problema, nella risoluzione del quale non è possibile fare astrazione da considerazioni di ordine fiscale ed economico.

Dalle indagini condotte a questo fine si è accertato che il costo delle cause trattate innanzi ai Conciliatori è, in media, di lire 3. 50, se il loro valore non supera le 50 lire, e di lire 5, se supera le 50 lire, e che i proventi per questo titolo riscossi dai Cancellieri ammontano alla somma di lire 2,300,000 circa. Specialmente nelle grandi città sono, quindi, una fonte di largo lucro, tanto che in alcuni luoghi l'Amministrazione comunale ha posto a carico dei Cancellieri un canone a favore del Comune. Non si può dunque indugiare a prendere qualche provvedimento.

La legge del 1882, che incamerò i proventi dei Cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti d'appello, non tenne conto di quelli che si riscuotono negli Uffici di cancelleria dei Conciliatori. Ma ora, in seguito all'ampliata competenza di questi Magistrati, per effetto della legge 16 giugno 1892, la cosa è cambiata ed il problema si impone; donde l'urgenza di raccogliere elementi, i quali ne preparino e ne agevolino la soluzione.

Le stesse considerazioni si possono fare per gl'inservienti comunali incaricati di esercitare l'ufficio di uscieri del Conciliatore, i quali ottengono un compenso spesso troppo elevato in confronto

dell'opera prestata, e ciò specialmente per l'incarico ad essi affidato degli atti di esecuzione delle sentenze e dei verbali di conciliazione.

La Commissione che studia l'istituzione delle sezioni di Pretura prese già in esame la questione dell'ordinamento delle Cancellerie degli Uffici di conciliazione, e spera di riescire a presentare proposte concrete e di possibile attuazione.

Nei Comuni capoluoghi di Mandamento il Cancelliere del Pretore potrebbe esercitare le sue funzioni anche presso l'Ufficio di conciliazione; e così si avrebbe un archivio ordinato ed il servizio procederebbe regolarmente. I diritti che ora si riscuotono dai Cancellieri dei Conciliatori potrebbero essere incamerati, e certo poi si avrebbe modo di accertarne l'entità. Nei Comuni che non siano sede di Pretura, l'ufficio di Cancelliere del Conciliatore potrebbe essere affidato ad un notaio, là dove questo esiste. Si sarebbe così provveduto per una parte degli Uffici di conciliazione; quanto agli altri, si ricorrerebbe ad altri espedienti.

Importa quindi che l'argomento sia studiato e la Commissione di statistica giudiziaria farà opera utile deliberando che questo studio si faccia. Egli vorrebbe pertanto modificare in questo senso la proposta dell'on. Boccardo, e presenta, a tal fine, un'aggiunta con la quale si incarica il Comitato di questo studio.

BOCCARDO. Conviene che lo studio sull'applicazione della legge del 16 giugno 1892 debba estendersi alle Cancellerie degli Uffici di conciliazione ed agli uscieri dei Conciliatori. Accetta l'aggiunta considerata dal senatore Costa.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta dell'on. Boccardo coll'aggiunta dell'on. Costa:

« La Commissione delibera di invitare il Comitato a presen-
« tare alla Commissione, nella sessione del venturo anno, una Rela-
« zione intorno all'applicazione della legge 16 giugno 1892 sulla com-
« petenza dei Conciliatori nel biennio 1893-94, e sui risultati che si
« sono ottenuti riguardo ai servizi di cancelleria e di usciere e
« sull'ammontare e l'erogazione dei proventi rispettivi; nonché
« sugli effetti della detta legge nella distribuzione del lavoro nelle
« Preture e nei Tribunali.

« **BOCCARDO — COSTA.** »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

PRESIDENTE. Con la sesta proposta del senatore Boccardo si invita il Comitato a fare ogni anno una Relazione sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità in base alle cifre raccolte nei volumi analitici.

AURITI. È favorevole a questa proposta del Relatore, perchè lo studio da lui desiderato non può farsi sulle cifre allegare ai discorsi dei Procuratori generali, che non sono sufficientemente esatte, e d'altronde non si ha nè il tempo, nè il modo di controllarle.

COSTA. Ammette che si debba fare una Relazione speciale sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità, prendendo a base i volumi analitici che si pubblicano ogni anno. Anzi la prima Relazione dovrebbe essere come una liquidazione del passato e prendere in esame le notizie raccolte nei volumi pubblicati dopo il riordinamento del servizio della statistica giudiziaria civile, ossia dal 1880 in poi.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta.

« La Commissione delibera di invitare il Comitato a provvedere che, analogamente a quanto si fa per la statistica penale, si debba annualmente riferire alla Commissione, con speciale Relazione, sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità, in base alle cifre raccolte nei volumi analitici. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

PRESIDENTE. La settima proposta concerne la riforma del metodo per la statistica civile e la revisione delle tavole con le quali si raccolgono ora le notizie. I risultati di questi studi dovrebbero essere sottoposti all'esame della Commissione nella sessione ventura.

COSTA. È una vecchia questione quella della riforma del metodo per la statistica civile. Promette alla Commissione di occuparsene, e spera di poterlo fare presto. Parecchi saranno i punti da discutere; si dovrà soprattutto esaminare se per la statistica civile si debba adottare il sistema dei registri giornalieri, ovvero quello di una scheda singolare per ogni causa.

Accetta, pertanto, la proposta del collega Boccardo; soltanto

desidera che sia lievemente modificata, sostituendo alle parole « nella prossima sessione » le altre « in una delle prossime sessioni. »

BOCCARDO. Accetta la modificazione desiderata dall'on. Costa.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta.

« La Commissione delibera di invitare il Comitato a studiare e « proporre in una delle prossime sessioni un programma di revisione delle tavole statistiche in materia civile. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Con l'ultima proposta si richiama l'attenzione dell'on. Ministro della giustizia sulla necessità di modificare l'attuale circoscrizione giudiziaria.

COSTA. Le osservazioni esposte dal collega Boccardo sulla circoscrizione giudiziaria sono gravi.

Ricorda che nella sessione del giugno 1893 la Commissione riconobbe la necessità di studiare la distribuzione ed il movimento degli affari nelle Preture e nei Tribunali per effetto delle mutate competenze in seguito alla legge del 16 giugno 1892.

È certo che l'odierna circoscrizione giudiziaria lascia molto a desiderare, quantunque si debba riconoscere che i suoi difetti sono in gran parte da attribuirsi all'influenza dei tempi ed alle vicende politiche del nostro paese. La formazione dell'unità italiana, iniziata nel 1859, e compiutasi rapidamente alcuni anni dopo, nel 1866 e nel 1870, influi sulla costituzione amministrativa.

Il metodo per la circoscrizione giudiziaria seguito nel 1866 e nel 1870 fu diverso da quello del 1859; ed ora, se si vuole riuscire ad una riforma conforme a giustizia ed alle particolari esigenze di uno Stato come il nostro, che è il risultato della riunione di Stati da lungo tempo divisi e diversi per tradizioni ed ordinamenti politici ed amministrativi, se si vuole che questa riforma riesca tale da aiutare veramente, coordinata con altre, lo sviluppo vigoroso della vita morale del nostro paese — vita morale di cui la giustizia ben ordinata e saggiamente impartita è fattore indispensabile — occorre procedere con grande ponderazione, tener conto degli elementi storici e delle condizioni locali, considerare questa riforma come parte di tutto un ideale a cui dobbiamo mirare per portare l'ammini-

strazione giudiziaria a quell'altezza che è nel desiderio di quanti amano la patria.

RIGHI. Applaudivole alle parole del senatore Costa. L'elemento storico nello studio della circoscrizione giudiziaria non si può assolutamente trascurare, poichè è forse uno dei più importanti. Ricorda la circoscrizione giudiziaria quale, nel 1871, fu stabilita nel Veneto e ne dimostra i difetti, che furono riconosciuti dagli stessi Consigli provinciali, i quali nel 1891, quando si trattava di diminuire il numero delle Preture per effetto della legge 30 marzo 1890, aderirono alla soppressione di alcuni mandamenti, che invece furono mantenuti.

Accenna ai vantaggi che si potrebbero conseguire dall'istituzione delle sezioni di Pretura, della quale però la citata legge del 30 marzo 1890 non contiene che un germe. Anzi, se si fece in essa menzione della possibilità di istituire le sezioni di Pretura, fu piuttosto per rendere meno dolorosi ed acuti i lamenti per la soppressione delle Preture, che per il fermo proposito di dar subito vita a quel nuovo organo dell'amministrazione giudiziaria. Egli si augura tuttavia che quel germe si svolga, e confida anche per questa parte nell'opera del senatore Costa, incaricato di presiedere la Commissione recentemente nominata per lo studio delle sezioni di Pretura.

COSTA. La Commissione che ha l'onore di presiedere farà del suo meglio e porrà ogni studio affinchè la questione delle sezioni di Pretura sia avviata ad una soluzione pratica ed utile per il miglior ordinamento della giustizia.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta del senatore Boccardo:

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro della giustizia sulla necessità di provvedere ad un migliore ordinamento della circoscrizione giudiziaria. »

La Commissione approva.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 12 giugno 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

Interviene alla seduta il comm. Cicognani, direttore generale delle carceri al Ministero dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Lampertico ha scritto, pregando di essere scusato se per impegni precedenti non può intervenire alle sedute di questa sessione, e avvertendo che, non avendo ancora ricevute le notizie richieste, non potrebbe presentare la Relazione sul ricovero per correzione paterna e sui Riformatorii.

Preso atto della dichiarazione del senatore Lampertico, la Relazione sul ricovero per correzione paterna e sui Riformatorii è rimandata alla sessione ventura.

PRESIDENTE. Prega il senatore Auriti di riferire sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle tutele per l'anno 1893.

AURITI. Legge la sua Relazione.

Relazione del senatore Auriti sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'andamento del servizio delle tutele nell'anno 1893.

Allorchè nel decorso anno ebbi l'onore di riferire sui risultati ottenuti dal funzionamento dell'istituto della tutela, fui lieto di

potervi segnalare che, mercè le cure della nostra Commissione e mercè i provvedimenti da essa suggeriti ed accolti dal Governo, il servizio delle tutele presentava già un miglioramento, il quale era lecito sperare che vieppiù aumentasse, semprechè fosse continuata la vigilanza del Governo e delle dipendenti Autorità locali.

Tale vigilanza non venne meno per parte del Ministero della giustizia, il quale, con Circolare 11 settembre 1893, richiamò in vigore talune istruzioni emanate nel giugno 1883, intese a rendere più spedito lo svolgimento dell'amministrazione delle tutele e ad agevolare le convocazioni dei relativi Consigli di famiglia e di tutela, mediante l'esenzione dalle tasse di bollo, in taluni casi definitiva e senza ripetizione da parte dell'ufficio fiscale, in altri casi temporanea e con diritto a recupero in pro dell'erario.

Inoltre il Ministero della giustizia, secondando la proposta della nostra Commissione, ottenne che il Ministero dell'interno, con apposita Circolare, della quale fu anche data comunicazione alle dipendenti Autorità giudiziarie, richiamasse i Direttori dei Riformatorii governativi, nonchè di quelli privati, ove si ricoverano minorenni per assegnazione del Ministero succitato, a curare l'osservanza di quanto prescrive l'art. 495 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, per gli stabilimenti carcerari, nel senso che i Direttori anzidetti debbano attuare, durante il ricovero dei minorenni, le disposizioni contenute nell'art. 262 del Codice civile, e promuovere prima della uscita del minorenne dal Riformatorio la costituzione del Consiglio di tutela, giusta l'art. 245 del Codice stesso.

D'altro canto la prescrizione data dall'Eccellentissimo Ministro Guardasigilli con la Circolare 27 luglio 1891, avendo affidato ai Procuratori generali l'incarico di riferire annualmente, con l'invio dei relativi prospetti statistici e delle notizie ed osservazioni fornite dai Procuratori del Re, sull'andamento dell'importantissimo servizio delle tutele, ha necessariamente contribuito a mantenere su di questo una più accurata e costante vigilanza dei Capi degli Uffici del Pubblico Ministero, e ad offrire una maggiore guarentigia di regolarità nel funzionamento del servizio medesimo.

Contuttociò, sia per la sintesi delle notizie statistiche, le quali verrò ora riassumendo, sia per l'esame dei vari rapporti dei Procuratori generali, non si può fare a meno di constatare che anche nell'anno decorso, se pure un qualche miglioramento poté notarsi,

non fu certo ottenuta la perfezione desiderata e desiderabile in materia tanto delicata e tanto vitale, qual'è l'istituto preordinato alla protezione e all'assistenza dei minorenni, a cui mancano gli affetti e le amorose cure dei genitori.

Debbo qui dichiarare che nella rassegna che segue ho avuto come prezioso collaboratore, giusta il mandato conferitogli già, a mia richiesta, dalla Commissione, il valente nostro collega Carlo Sandrelli, cui sono dovuti, oltre i miei, i comuni ringraziamenti.

Il numero delle tutele instituite durante l'anno 1893, che in complesso fu di 20,086, risulta inferiore a quello delle 21,686 tutele aperte nel precedente anno 1892. Vuòlsi però osservare che in nessuno degli anni succedutisi dal 1885 al 1891 inclusivamente, erasi mai raggiunto il numero delle 20 mila tutele instituite, dappoichè la massima cifra ottenutasi nel detto periodo di tempo fu di 19,982 tutele costituite nel 1890; e conseguentemente si può a buon dritto concludere che anche il numero delle 20,086 tutele aperte nel 1893 debbasi sempre considerare come un aumento in confronto delle resultanze degli anni precedenti al 1892.

La differenza in meno verificatasi, come sopra è detto, nell'anno 1893, troverebbe, secondo osserva il Procuratore generale della Corte di Cagliari (Verber), la sua spiegazione nell'impulso dato, in seguito alle istruzioni del Ministero, all'opera di regolarizzazione delle tutele durante l'anno 1892; nel quale anno furono effettivamente instituite, nell'interesse di numerosi figli illegittimi, molte tutele, che avrebbero dovuto essere instituite da diversi anni prima: colmati così i vuoti lasciati da omissioni antiche, continua il prelodato Procuratore generale, ora l'annuale movimento delle tutele può dirsi entrato in uno stadio normale.

Però altri Procuratori generali accennano che il numero delle tutele aperte legalmente è sempre inferiore a quello reale delle tutele che si dovrebbero costituire, e ciò sia perchè dagli Ufficiali dello stato civile non si osserva sempre il disposto dell'art. 250 del Codice civile, sia perchè, segnatamente quando trattasi di minorenni illegittimi e di minorenni poveri, molti credono la tutela essere inutile, e si inducono a fare le denunce occorrenti solamente quando i minorenni hanno bisogno del consenso del Consiglio di famiglia o di tutela per matrimonio, o per volontariato militare.

Così accade che molti figli derelitti sono allevati da gente po-

vera ed ignorante; ed essi, non avendo diritti privati da far valere, si accontentano della carità di quelli che li alimentano, e non riconoscono altra autorità tranne l'autorità di costoro.

Posta in raffronto con la popolazione, la cifra delle 20,086 tutele aperte nell'anno 1893 offre una media di 69. 37 per ogni 100 mila abitanti: ma siffatta media varia in modo sensibilissimo da regione a regione d'Italia. Ed invero le tutele aperte nelle Calabrie furono in ragione di 163. 29, ed in Sardegna furono in ragione di 139. 90 per ogni 100,000 abitanti, mentre quelle aperte nelle Marche e nell'Umbria furono in ragione di 41. 06, ed in Liguria furono in ragione di 40. 94.

Fra quei massimi e questi minimi oscillano le diverse altre regioni, osservandosi che alla proporzione massima si avvicinano di più quelle dell'Italia meridionale, e che le proporzioni minime sono date dalle regioni della centrale e dell'alta Italia.

Alla fine del 1892 le tutele in corso erano 93,602, delle quali 30,114 con patrimonio e 63,488 senza patrimonio: e si contavano 138,449 minorenni sottoposti a tutela, dei quali 104,209 legittimi e 34,240 illegittimi.

Durante l'anno 1893 furono istituite, come già si è detto, 20,086 tutele nuove, di cui 6049 con patrimonio e 14,037 senza patrimonio: 13,151 relative a minori legittimi e 6935 relative a minori illegittimi. Si ebbero così per ogni 100 tutele aperte 65. 47 riguardanti minori legittimi e 34. 53 concernenti minori illegittimi. Tale fu la media generale pel Regno: ma la media stessa presenta sensibili variazioni per le singole regioni.

Infatti, mentre nel Piemonte, nella Liguria, nel Lazio e nella Toscana le tutele per orfani legittimi raggiunsero rispettivamente la massima proporzione del 91. 78, del 91. 17, del 90. 51 e del 90. 39 per cento, all'incontro nella Sicilia, nelle Puglie e nella Sardegna le stesse tutele di minori legittimi discesero alla media di 56. 67, di 53. 14, e di 50. 94 per cento. Ed è poi notevole come il rapporto della percentuale generale del Regno sia addirittura invertito a riguardo delle provincie calabresi, dove, per ogni 100 tutele, fu data la media di sole 34. 45 per minori legittimi e di 65. 55 per minorenni illegittimi.

Rilevasi dalle pervenute tavole statistiche, che le nuove tutele aperte nel decorso anno furono :

11,011 per morte del genitore vedovo;

433 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (assenza, interdizione);

361 per decadenza dalla patria potestà a seguito di condanna, nei casi previsti dall'art. 233 del Codice civile o in quelli contemplati dall'art. 33 del Codice penale;

354 per minorenni illegittimi riconosciuti, privi del genitore;

1508 per minorenni che lasciarono gli ospizi;

4690 per minorenni figli di genitori ignoti, e non ricoverati in un ospizio;

18 per minorenni che lasciarono i Riformatorii.

1711 per altri motivi.

È da osservarsi che in quest'ultima cifra non sono più compresi, come lo furono nelle notizie statistiche relative all'anno 1892, i casi di vedove con prole minorenni frutto di precedente matrimonio, alle quali pel passaggio a seconde nozze fa d'uopo la deliberazione del Consiglio di famiglia circa l'amministrazione del patrimonio dei figli.

Fu giustamente osservato che in siffatti casi non si fa luogo all'istituzione di una tutela, ma si procede soltanto alla convocazione di un Consiglio di famiglia, il quale, senza che sia in alcuna guisa modificato nella donna l'esercizio della patria potestà, provvede unicamente all'amministrazione dei beni dei figli, statuendo se questa debba essere tolta oppure conservata alla madre, ed anche nominando, secondo i casi, un curatore alle sostanze dei minorenni.

Coerentemente al suenunciato rilievo, nei prospetti statistici redatti per l'anno 1893 fu distinta in separata colonna la cifra di tali convocazioni di Consigli di famiglia, la quale in complesso risulta di 1364.

Una cifra, che a mio avviso merita particolare attenzione, è quella relativa al numero delle tutele aperte nel decorso anno a riguardo di minorenni che lasciarono ospizi, nei quali si trovavano ricoverati. Tale cifra fu di sole 1508 tutele, che dà una media troppo modesta di 7. 51 per ogni cento aperte nel Regno.

Ed è da considerarsi che siffatta media generale pel Regno si potè raggiungere pel contingente dato dalle provincie della Lombardia, dove la media fu di 30. 49, dell'Emilia, dove la media fu di 27. 81, e del Veneto, dove la media fu di 10. 93 per ogni cento tutele aperte nell'anno; mentre all'incontro in tutte le altre regioni del

Regno si ebbe una percentuale assai minore della media generale, ed anzi in talune regioni perfino inferiore all'uno per cento, come si verificò nella Liguria, nella Toscana, nella Campania, nelle Calabrie, nelle Puglie, e nella Sardegna, dove le cifre effettive rappresentanti le tutele di siffatta specie aperte nel 1893 furono rispettivamente di 4, di 8, di 12, di 9, di 3, e di 1, e le medie in relazione ai singoli totali delle tutele istituite furono rispettivamente di 0. 88, di 0. 73, di 0. 61, di 0. 43, di 0. 15 e di 0. 10.

Ciò dimostra che le provvide disposizioni date con l'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con l'art. 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 99, non vengono ancora osservate nella massima parte d'Italia, malgrado le raccomandazioni che, in seguito alla iniziativa presa dalla nostra Commissione, il Ministero della giustizia non tralasciò di rivolgere al Ministero dell'interno. Si ha però fiducia che questo adempimento non mancherà in avvenire.

Ma a tal uopo sarebbe opportuno che il Ministero della giustizia, segnalando la suaccennata sperequazione tra i risultati ottenuti per le provincie lombarde, venete ed emiliane e quelli dati dal rimanente del Regno, raccomandasse nuovamente al Ministero dell'interno una vigilanza efficace perchè il precetto della legge e del regolamento non sia ulteriormente trascurato dai Direttori degli ospizi e dalle Congregazioni di carità. Ed invero è supremo ed urgente interesse sociale impedire che infelici orfani, orbatì di ogni appoggio e reietti dalla fortuna, crescano abbandonati a loro stessi, nella miseria, nel vizio e nell'abbruttimento.

Anche nel decorso anno, secondo le raccolte cifre statistiche, si verificò il fenomeno avvertito per l'anno precedente, e cioè che il numero delle tutele istituite per minorenni legittimi, ascendente a 13,151, risultò superiore al numero delle 8966 morti di vedovi e vedove, che lasciarono figli minorenni.

Si ebbe così una differenza di 4185 tutele: e tale eccedenza, di cui altrimenti non si troverebbe plausibile spiegazione, vuolsi senza dubbio attribuire al fatto che anche nel 1893 dovè proseguire, sebbene in minore proporzione, l'opera iniziata dai funzionari giudiziari, ed estesa a regolarizzare le omissioni del passato, al quale vanno riferite le corrispondenti tutele istituite nel 1894.

Il numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela

nel 1893 fu di 29,598, e quindi superiore di 835 a quello delle 28,763 convocazioni avvenute nel 1892.

Specializzando secondo la peculiare natura dei Consigli e delle tutele, le convocazioni furono:

di Consigli di famiglia in tutele con patrimonio	N.	14,734
di Consigli di famiglia in tutele senza patrimonio	»	8,728
di Consigli di tutela per minori con patrimonio.	»	1,541
di Consigli di tutela per minori senza patrimonio	»	4,595

In totale . . . N. 29,598

Le osservazioni, che il numero delle convocazioni suaccennate suggerì ai Procuratori generali, saranno più sotto accennate.

Qui è intanto da aggiungersi che un nuovo elemento statistico fu per la prima volta raccolto in quest'anno, il numero cioè delle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, che ebbero luogo presso i Conciliatori per delegazione data dai Pretori, a' termini dell'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261.

Tali convocazioni furono sole 2510: cifra invero troppo modesta, la quale si spiega e per essere troppo recente l'innovazione sancita dalla legge anzidetta, e perchè, secondo riferiscono diversi Procuratori generali, i Conciliatori non ispirarono tutta la necessaria fiducia per l'adempimento di così delicate attribuzioni.

È da sperarsi che in avvenire, dileguate tutte le incertezze e le diffidenze inevitabili dei primi momenti, vogliano i Pretori usare con maggior larghezza della facoltà di delegazione ai Conciliatori, dappoichè questi, come giustamente osserva il Procuratore generale di Napoli (Borgnini), trovandosi nello stesso luogo dove hanno domicilio i minorenni, meglio sono in grado di conoscere quali siano i veri interessi dei tutelati, e quali tra i consulenti siano coloro che veramente vogliano e possano attendere al bene degli orfani. Oltre di che, tenendosi le adunanze dei Consigli pupillari presso il Conciliatore, si evitano perdite di tempo e spese, e si può procedere con quella celerità, che tanto giova in siffatti provvedimenti.

A completare le notizie statistiche, è opportuno rilevare che durante l'anno 1893 furono chiuse 11,955 tutele, e così 1057 in più delle 10,898 esaurite nel corso del 1892.

Delle 11,955 tutele definite durante il 1893, furono 3940 quelle con patrimonio, e 8015 quelle senza patrimonio.

Sin qui le cifre riguardanti il movimento del servizio delle tutele, cifre che meglio possono essere desunte ed apprezzate per l'esame dei prospetti riassuntivi, che di seguito vengono allegati.

Quanto alle considerazioni, con le quali i Procuratori generali hanno accompagnato le notizie sovra riferite, è da notarsi che le osservazioni attuali non sono per la massima parte che la ripetizione di quelle già formulate negli anni precedenti.

Ho già avvertito che da diversi Procuratori generali si lamenta sempre la negligenza di molti Ufficiali dello stato civile nell'adempimento di quanto dispone l'art. 250 del Codice civile.

Sono anche segnalate la riluttanza e le difficoltà che si incontrano per indurre a far parte dei Consigli pupillari coloro che di diritto sono chiamati ad esercitare le funzioni di tutore o di consulente.

Si afferma poi che in genere i Pretori, distratti dalle altre molteplici attribuzioni del loro ufficio, non adoperano sempre in questo importante servizio tutta la premura che sarebbe necessaria, notandosi come per molte tutele è trascurata la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela, malgrado le fatte esortazioni.

A questo proposito il Procuratore generale di Bologna (Lozzi) propone che ai Pretori dei maggiori centri, dove più numerosi e più gravi affluiscono gli svariatissimi affari di competenza pretoriale, si aggiungano diligenti cooperatori per dare più completo e più regolare sviluppo a questo importante servizio.

Però, in quanto riguarda le mancate convocazioni dei Consigli tutelari, è giusto osservare che tale inadempimento è da attribuirsi non soltanto alla poca premura dei Pretori, ma anche ad altre cause non meno efficienti.

Tra queste si annoverano come principali e frequenti le difficoltà opposte da molti tutori e da molti consulenti, i quali, come avverte il Procuratore generale di Brescia (Luccini), specialmente nei casi di tutele povere o quasi povere, trovano sproporzionate le formalità e le spese degli atti, e in particolar modo quelle di un regolare inventario, che pei patrimoni tenui quasi mai si assume e per poche tutele si deposita nelle Preture. Nè il Pretore, a cui la legge non dà altro mezzo repressivo, tranne quello di provocare

contro i tutori la remozione dall'ufficio (art. 269 del Codice civile), o contro i componenti il Consiglio l'ammenda (art. 255 del detto Codice), può supplire all'indolenza, all'incuria, e sovente all'impossibilità stessa, nella quale si trova chi, già sopraffatto dalle proprie necessità familiari ed economiche, non ha troppo agio e tempo da dedicare agli interessi altrui.

La scarsità delle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela è concordemente lamentata.

È ben vero che due Procuratori generali trovano in genere scusabile e non dannosa tale penuria, allorchè trattasi di tutele senza patrimonio, dappoichè in queste (essi dicono) le convocazioni gioverebbero soltanto a constatare la mancanza o l'insufficienza dei redditi patrimoniali, oppure ad emettere platoniche raccomandazioni sulla cura personale e sull'educazione dei pupilli.

Però anche i detti Procuratori generali convengono che si debba usare ogni premura nel promuovere le adunanze prescritte per la presentazione ed approvazione degli stati e rendiconti annuali, quando si tratta di tutele con patrimonio, osservandosi giustamente che in tali casi la convocazione dev'essere fatta d'ufficio dai Pretori, qualora non sia chiesta dal tutore nè dagli altri componenti il Consiglio. Su questo proposito, e nel senso ora espresso, già la nostra Commissione formulò analoga raccomandazione al Ministero, come rilevasi dalle deliberazioni prese nella sessione del marzo decorso.

Poichè mi è occorso di citare il particolare apprezzamento come sopra espresso da due Procuratori generali, stimo opportuno aggiungere che io per mia parte non saprei dividerlo in quanto vorrebbe ritenere non necessaria la convocazione dei Consigli nelle tutele dei minorenni poveri.

La legge non distingue fra tutele di abbienti e tutele di poverelli, ispirandosi così al provvido concetto della sapienza romana, che a buon diritto rescrisse « il tutore essere dato non soltanto alle sostanze, ma sibbene alla persona del minore orfano, » il quale tanto più è bisognoso dell'assistenza di questa magistratura familiare, quando manca, oltrechè dell'indirizzo paterno, anche dei mezzi di fortuna occorrenti al suo sostentamento e alla sua educazione.

E del resto, se si esaminano le cifre portate dai prospetti sta-

tistici per quanto riguarda le sole tutele con patrimonio, si scorge che, mentre 30,114 tutele di tale specie esistevano alla fine dell'anno 1892, le convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela per minorenni con patrimonio durante il 1893 furono soltanto 16,275. Ora, se dal numero di 30,114 vogliasi dedurre quello di tutte le 3940 tutele con patrimonio chiuse nel corso dell'anno, restano sempre 26,174 tutele di abbienti, e la cifra già notata di sole 16,275 convocazioni dimostra come neppure per le gestioni pupillari con patrimonio fu osservato il precetto della legge, e che purtroppo per quasi diecimila tutele mancò ogni vigilanza, ogni controllo, ogni sindacato sulla retta amministrazione patrimoniale.

Altri inconvenienti generalmente rilevati sono la frequenza, per non dire l'abitudine delle dispense dall'obbligo della cauzione concesse ai tutori, anche quando trattasi di tutele con patrimonio, e la trascuranza di sottoporre all'omologazione del Tribunale le deliberazioni che concedono la dispensa, e le altre contemplate dall'art. 301 del Codice civile.

Tali sono, secondo le Relazioni dei Procuratori generali, le principali e più ripetute irregolarità e mancanze, per le quali il servizio delle tutele non ebbe nel decorso anno tutto il dovuto svolgimento, come sarebbe stato desiderabile pel rispetto dei precetti dati dal legislatore, e per la efficace protezione dei diritti e degli interessi dei tutelati.

Esaminati nel loro insieme i riferiti lamenti, a me sembra di non andare lungi dal vero, affermando che in genere le lagnanze espresse dai Capi del Pubblico Ministero si riferiscano più al concorso dei cittadini, che non fu, quanto avrebbe potuto essere, volonteroso e solerte, e meno all'opera dei magistrati, i quali risulta essersi studiati, con più o meno diligenza, e per quanto era ad essi consentito dalle molte loro incombenze, di dare adempimento anche a questa delicata e benefica missione. La distinzione tra i più e i meno diligenti si farà dai loro superiori gerarchici.

Ma per la parte relativa al concorso dei privati cittadini, giustizia vuole che si tenga conto di una speciale obiezione, generalmente segnalata come uno dei più sostanziali motivi della poca premura e della poca regolarità, di cui si muove lamento.

Tale obiezione concerne la gravosità delle tasse di bollo, che tanto più si avverte nelle tutele di esigua consistenza patrimoniale,

e che troppo frequentemente distoglie i tutori ed i consulenti dal curare la formazione dell'inventario all'aprirsi della tutela, e le convocazioni dei Consigli durante il corso della medesima.

Occorre dunque che su questo argomento si volga e si soffermi la vigile attenzione del Governo, nell'intento di alleviare le gravanze fiscali, e di eliminare così anche questo motivo, che talvolta può pure essere pretesto di svogliatezza e di incuria, come già si mirò ad attenuare l'altra difficoltà concernente il disagio dei consulenti mediante la facoltà concessa ai Pretori di delegare ai Conciliatori locali la convocazione dei Consigli delle istituite tutele.

A questo punto però cade in acconcio ricordare che S. E. il Ministro Guardasigilli, preoccupandosi della singolare importanza di questo delicato servizio, si rivolse con lettera del 1° febbraio di quest'anno ai Procuratori generali presso le Corti di appello, richiamandoli, indipendentemente dall'annuale Relazione prescritta giusta la citata Circolare del 27 luglio 1891, a studiare ed esporre i provvedimenti che, in base della diuturna compiuta esperienza, essi stimavano più urgentemente reclamati per assicurare il migliore funzionamento dell'istituto della tutela.

Furono solleciti i Procuratori generali a corrispondere all'invito, e già dalla maggior parte di essi erano pervenute le ricercate osservazioni e proposte, allorchè la nostra Commissione era convocata nel decorso mese di marzo.

Potè così la Commissione occuparsi dell'esame di tali proposte, limitando però il suo studio a quelle aventi carattere amministrativo, dappoichè soltanto per queste, e non per le altre relative a riforme di ordine legislativo, potrebbesi far luogo ad una pronta attuazione. E nella summenzionata sessione, dopo avere scelto fra siffatte proposte di provvedimenti amministrativi quelle che ravvisò più importanti e più sostanziali, la nostra Commissione deliberò di presentarle e di raccomandarne l'esplicamento alla illuminata competenza di S. E. il Ministro.

Per evitare ripetizioni mi astengo dal riportare qui le proposte già approvate, delle quali fu, non ha guari, data comunicazione al Ministero.

Esprimo però il convincimento, diviso, per quanto io penso, da tutti i colleghi, che l'attuazione di quelle proposte varrà a rimuovere molti fra i difetti e gl'inconvenienti lamentati finora.

Dopo la suaccennata deliberazione giunsero anche le risposte attese dagli altri Procuratori generali, comunicate già alla Commissione dal cav. Sandrelli. In seguito allo studio da me portato sopra queste ulteriori proposte, mi è sembrato che di due sole possa essere conveniente l'aggiunta a quelle, che per quanto riguarda provvedimenti di carattere amministrativo, furono già approvate nella sessione ultima.

Tali due nuove proposte sono le seguenti:

1° Quante volte avvenga che, oltre i casi contemplati dall'art. 33 del Codice penale e dall'art. 11 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sia ordinata con provvedimento dell'Autorità giudiziaria la privazione della patria potestà, dovrebbero prescrivere che i Cancellieri diano immediato e diretto avviso del relativo provvedimento al competente Pretore, perchè si faccia luogo alla istituzione della tutela.

Ciò può verificarsi, ad esempio, nei casi indicati dall'art. 233 del Codice civile, e dall'art. 113 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

2° Dovrebbero raccomandare ai Pretori ed ai Conciliatori, che le convocazioni dei Consigli, soprattutto quelle disposte d'ufficio, siano per regola fissate nei giorni festivi, e possibilmente in quelle epoche nelle quali può presumersi che sarà minore l'incomodo dei consulenti, avuto riguardo alle loro occupazioni.

Esaurito con questi brevi cenni l'esame delle proposte aventi indole puramente amministrativa, ho portato la mia attenzione sul complesso delle varie proposte ormai pervenute da tutti i Procuratori generali, in quanto le medesime riflettono innovazioni e riforme di ordine legislativo.

E su questo campo do notizia alla Commissione di alcune di dette proposte, che potrebbero essere oggetto di discussione; e ciò non solo per apprezzarne il valore, ma anche per giudicare se siano per avventura di importanza tale da provocare una revisione delle leggi attuali.

a) *Aggiunta all'art. 250 del Codice civile.*

Da molti Procuratori generali si propone che sia comminata una penalità agli Ufficiali dello stato civile, i quali non ottemperano

alla disposizione dell'articolo 250, prima parte, del Codice civile. Con siffatta sanzione ritengono i proponenti che sarebbe più efficacemente raggiunto l'intento voluto dalla legge, di dare a tutti i minorenni, che ne abbisognano, l'ausilio della tutela.

b) *Modificazioni agli art. 251, 252 e 253 del Codice civile.*

Potrebbe essere utile restringere il numero dei consulenti, eliminandosi la limitazione rigorosa dei gradi di parentela. I proponenti osservano che mercè tali innovazioni il Pretore avrebbe la latitudine occorrente per scegliere persone idonee e disposte a prestare seriamente l'opera propria; e riuscirebbe poi più facile raccogliere in ogni singola adunanza il numero legale dei consulenti richiesto per la validità delle deliberazioni.

c) *Modificazione all'art. 245 del Codice civile.*

La nomina del tutore, ora deferita, secondo il citato articolo, al Consiglio di famiglia, potrebbesi affidare al Pretore, il quale provvederebbe d'ufficio, sentito il Consiglio. Si osserva dal Procuratore generale proponente che, ove ciò si prescrivesse, avrebbesi una maggiore presunzione di bontà della scelta, dappoichè è fuori di dubbio che il magistrato sia più libero da qualsiasi preoccupazione di favore o di avversione locale, e più in grado di giudicare le peculiari attitudini al delicato ufficio.

d) *Modificazioni all'art. 260 del Codice civile e all'art. 815 del Codice di procedura civile.*

Dal Procuratore generale proponente si accenna alla convenienza di sostituire al procedimento contenzioso, che attualmente è prescritto per la impugnativa delle deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, il procedimento più semplice e più spedito del ricorso al Tribunale; il quale, a simiglianza di quanto si fa in altri casi di giurisdizione volontaria, potrebbe provvedere in Camera di consiglio, sentite le Parti interessate, e sentito il Ministero Pubblico. Verrebbero così eliminate, secondo il proponente, le difficoltà facili ad intuirsi, che nell'attuale stato delle cose sogliono sempre

sconsigliare l'esercizio di questa facoltà a chi avrebbe il diritto e la buona intenzione di sperimentarla, per guisa che la facoltà stessa scritta nel Codice per garanzia degl'interessi dei minorenni resta sempre, o quasi sempre, improduttiva di qualsiasi effetto.

e) *Modificazioni agli art. 281 e 282 del Codice civile.*

Si propone da diversi Procuratori generali che i notari procedano alla formazione dell'inventario anche sulla sola istanza del tutore; e che sia estesa alle tutele con patrimonio eccedente l'attuale cifra legale di lire 3 mila, ma non oltre una certa somma, la facoltà di confezione dell'inventario senza ministero di notaio; con obbligo però al Pretore di esaminare e di studiare, caso per caso, nelle ora indicate tutele, se l'inventario debba essere redatto dal Cancelliere della Pretura.

Tali disposizioni, secondo l'avviso dei proponenti, gioverebbero a risparmiare molte spese nelle tutele di più modesta entità patrimoniale, ed arrecherebbero un sensibile vantaggio alle condizioni economiche dei minorenni.

f) *Aggiunta all'art. 292 del Codice civile.*

Propone un Procuratore generale che la dispensa dalla cauzione, concessa al tutore giusta il succitato articolo, non debba avere effetto se non dopo che la relativa deliberazione del Consiglio sia stata omologata dal Tribunale.

Per tale guisa il Procuratore generale proponente mira ad impedire che venga trascurata, od anche omessa, come talvolta accade, la domanda di omologazione della ottenuta deliberazione di dispensa.

g) *Aggiunta all'art. 303 del Codice civile.*

Si propone da alcuni Procuratori generali che, a complemento di quanto prescrive l'art. 303 suaccennato, sia comminata una penalità da applicarsi contro il tutore, che contravvenga al precetto di presentare annualmente gli stati della sua amministrazione.

Sarebbe questo, secondo i proponenti, un provvedimento assai

efficace per richiamare i tutori all'esatta osservanza del detto precetto, il di cui adempimento, così importante nell'interesse del minore tutelato, risulta purtroppo, secondo universali lamenti, frequentemente trascurato.

h) Modificazione alla legge sulle tasse di bollo.

Sarebbe sommamente desiderabile, secondo il parere di molti Procuratori generali, che fossero dichiarati esenti da ogni tassa di bollo tutti gli atti delle tutele per patrimoni non eccedenti una certa cifra. Siffatta proposta è ispirata dalle medesime considerazioni, che suggerirono l'altra indicata alla precedente lettera *e*.

i) Surrogare al sistema attuale quello del Giudice pupillare dell'antérieure legislazione della provincia lombardo-veneta, che si dice abbia fatto colà ottima prova.

Queste proposte hanno tutte, più o meno, il fondamento di alcune ragioni, che potrebbero dar luogo a discussione, per l'accoglimento, pel rigetto o per la determinazione delle modalità necessarie all'attuazione. Però io non son venuto a questo esame, parendomi che, in genere, esse non abbiano importanza tale e non promettano tali vantaggi da giustificare attualmente una riforma della legislazione vigente, ed in ispecie del Codice civile, da non dover toccare senza motivi assai gravi. D'altra parte la riforma radicale dell'istituzione del Giudice pupillare invocata da due Procuratori generali, che si appellano ai ricordi dell'esperimento fatto già nelle provincie lombarde-venete, richiederebbe altri studi che finora non si sono fatti.

Io credo potersi raccomandare soltanto al Guardasigilli, per secondare i voti di moltissimi Procuratori generali, di vedere se in un ritocco della legge di bollo si possa accordare, per gli atti relativi alle tutele con esiguo patrimonio, qualche agevolazione maggiore di quelle consentite per gli affari comuni.

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Allegato A.

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1892			Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale				
Genova	1,276	900	2,176	289	164	453	413
Casale	1,611	725	2,336	349	252	601	511
Torino	4,561	1,561	6,122	826	350	1,176	1,120
Milano	1,762	5,401	7,163	379	997	1,376	976
Brescia	1,371	4,825	6,196	203	769	972	574
Venezia	3,315	8,113	11,428	434	1,497	1,931	1,124
Parma e sezione . . .	1,093	2,528	3,621	219	520	739	432
Lucca	638	1,068	1,706	101	241	342	291
Firenze	1,635	2,330	3,965	225	536	761	706
Bologna	662	1,809	2,471	111	448	559	385
Ancona e sezioni . . .	1,047	1,543	2,590	232	406	638	537
Roma	1,225	1,256	2,481	220	265	485	439
Aquila	687	1,807	2,494	202	331	533	401
Napoli e sezione . . .	2,698	5,437	8,135	707	1,256	1,963	1,550
Trani	1,463	7,977	9,440	393	1,615	2,008	1,067
Catanzaro	912	7,780	8,692	199	1,894	2,093	721
Messina	411	1,310	1,721	83	343	426	174
Catania	687	1,834	2,521	205	408	613	421
Palermo	1,502	1,790	3,292	364	1,101	1,465	824
Cagliari	1,558	3,494	5,052	308	644	952	485
REGNO . . .	30,114	63,488	93,602	6,049	14,037	20,086	13,151

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1893.

TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1893

Per minori illegittimi	Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)	Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. pen) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 181 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciano gli ospizi (art. 8 legge 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 99)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciano i Riformatori (art. 495 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 260)	Per altri motivi
40	377	2	1	9	4	29	..	31
90	476	19	6	..	60	18	5	17
56	1,032	47	16	15	21	16	1	28
400	904	34	6	19	361	35	..	17
398	547	11	..	11	355	20	..	28
807	997	18	7	27	211	576	1	94
307	348	5	7	3	253	56	1	66
51	247	4	9	11	4	38	..	29
55	614	20	11	16	4	16	..	80
174	355	7	..	34	108	33	1	21
101	454	16	16	38	7	59	..	48
46	350	9	5	24	8	16	..	73
132	360	13	10	5	2	86	..	57
413	1,172	70	51	35	12	283	4	336
941	797	23	32	18	3	809	..	326
1,372	574	20	7	13	9	1,261	5	204
252	132	10	29	1	22	220	..	12
192	334	32	44	13	9	164	..	17
641	555	66	92	58	54	506	..	134
467	386	7	12	4	1	449	..	93
6,935	11,011	433	361	354	1,508	4,690	18	1,711

Segue **PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE**

Segue *Allegato A.*

CORTI D'APPELLO	Morti nell'anno 1893 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1892		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1893		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1893	
		Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi
Genova	365	3,625	195	658	54	4,115	119
Casale	381	3,669	271	792	87	3,930	293
Torino	881	10,195	185	2,141	60	10,969	219
Milano	883	9,326	2,031	1,802	392	9,770	2,128
Brescia	546	7,638	1,891	1,089	396	7,643	2,053
Venezia	985	13,460	3,587	1,720	816	12,689	4,719
Parma e sezione	268	4,009	1,488	759	315	4,260	1,650
Lucca	247	2,676	158	519	71	2,770	185
Firenze	609	6,323	239	1,291	63	6,698	283
Bologna	312	3,720	426	673	208	3,975	636
Ancona e sezioni	383	3,659	452	938	149	3,973	438
Roma	254	3,703	291	723	70	3,928	308
Aquila	194	2,856	1,023	820	163	3,321	1,196
Napoli e sezione	743	8,129	2,663	2,552	479	7,088	2,868
Trani	578	4,674	7,267	1,525	986	5,873	7,634
Catanzaro	357	4,306	6,605	1,012	1,517	4,753	7,367
Messina	111	1,284	939	373	249	1,356	1,132
Catania	275	2,551	1,158	644	198	2,917	1,252
Palermo	309	4,344	730	1,162	610	4,856	1,201
Cagliari	285	4,062	2,641	814	522	4,438	3,047
REGNO	8,966	104,209	34,240	22,007	7,405	109,322	38,728

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1893.

CONVOCAZIONI dei Consigli di famiglia durante l'anno 1893			CONVOCAZIONI dei Consigli di tutela durante l'anno 1893			Convocazioni di Consigli di famiglia nei casi di vedove con figli minorenni dell'antecedente matrimonio passate a seconde nozze e non mantenute nell'amministrazione dei beni	Convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1893 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 261)	TUTELE chiuse nell'anno 1893		
Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale			Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
884	260	1,144	63	29	92	..	79	100	88	188
1,116	219	1,335	68	66	134	37	77	245	148	393
2,512	487	2,999	156	46	202	112	144	537	199	736
933	710	1,643	64	286	350	51	157	234	700	934
679	449	1,128	33	248	281	73	240	208	685	893
1,301	747	2,048	153	312	465	84	288	440	1,004	1,444
472	200	672	45	148	193	25	95	155	319	474
412	416	828	39	36	75	43	68	116	140	256
824	675	1,499	83	93	176	78	77	232	408	640
446	407	853	25	110	135	134	23	72	194	266
609	395	1,004	87	186	273	56	86	169	305	474
552	268	820	100	91	191	81	34	148	206	354
356	244	600	65	132	197	48	88	70	163	233
1,218	827	2,045	212	393	605	168	221	404	735	1,139
495	629	1,124	45	753	798	109	271	169	776	945
306	619	925	140	785	925	49	293	98	1,005	1,103
257	92	349	15	108	123	61	77	74	158	232
212	218	430	67	84	151	34	36	95	201	296
531	625	1,156	45	414	459	103	32	178	385	563
619	241	860	36	275	311	18	124	196	196	392
14,734	8,728	23,462	1,541	4,595	6,136	1,364	2,510	3,940	8,015	11,955

COMPARTIMENTI	TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1893, DIVISE SECONDO I COMPARTIMENTI DEL REGNO																					
	In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)		Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)		Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. penale) della patria potestà		Per minorenni illegittimi riconosciuti (articoli 184 e 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciano gli ospizi (articolo 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del reg. 10 febbraio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (a. 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciano i Riformatorii (art. 495 reg. carc. 1° febr. 1891, n. 260)		Per altri motivi	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte	1,777	50.34	1,631	91.78	146	8.22	1,508	84.86	66	3.71	22	1.24	15	0.85	81	4.56	34	1.91	6	0.34	45	2.53
Liguria	453	40.94	413	91.17	40	8.83	377	83.22	2	0.44	1	0.22	9	1.99	4	0.88	29	6.41	31	6.84
Lombardia	2,348	69.07	1,550	66.01	798	33.99	1,451	61.80	45	1.92	6	0.26	30	1.28	716	30.49	55	2.34	45	1.91
Veneto	1,931	67.19	1,124	58.21	807	41.79	997	51.63	18	0.93	7	0.36	27	1.40	211	10.93	576	29.83	1	0.05	94	4.87
Emilia	1,298	58.28	817	62.94	481	37.06	703	54.16	12	0.92	7	0.54	37	2.85	361	27.81	89	6.86	2	0.16	87	6.70
Toscana	1,103	53.49	997	90.39	106	9.61	861	78.05	24	2.17	20	1.82	27	2.45	8	0.73	54	4.90	109	9.88
Marche ed Umbria	638	41.06	537	84.17	101	15.83	454	71.16	16	2.50	16	2.50	38	5.96	7	1.10	59	9.26	48	7.52
Roma (Lazio)	485	56.08	439	90.51	46	9.49	350	72.16	9	1.86	5	1.03	24	4.95	8	1.65	16	3.30	73	15.05
Abruzzi	533	53.02	401	75.23	132	24.77	360	67.54	13	2.43	10	1.88	5	0.94	2	0.38	86	16.14	57	10.69
Campania, Molise e Basilicata	1,963	51.03	1,550	78.96	413	21.04	1,172	59.70	70	3.57	51	2.60	35	1.77	12	0.61	283	14.42	4	0.21	336	17.12
Puglie	2,008	126.42	1,067	53.14	941	46.86	797	39.69	23	1.15	32	1.59	18	0.90	3	0.15	809	40.28	326	16.24
Calabrie	2,093	163.29	721	34.45	1,372	65.55	574	27.42	20	0.96	7	0.34	13	0.62	9	0.43	1,261	60.24	5	0.24	204	9.75
Sicilia	2,504	85.37	1,419	56.67	1,085	43.33	1,021	40.77	108	4.31	165	6.59	72	2.88	85	3.40	890	35.54	163	6.51
Sardegna	952	139.90	485	50.94	467	49.06	386	40.55	7	0.74	12	1.26	4	0.42	1	0.10	449	47.16	93	9.77
REGNO	20,086	69.37	13,151	65.47	6,935	34.58	11,011	54.82	433	2.15	361	1.80	354	1.77	1,508	7.51	4,690	23.35	18	0.09	1,711	8.51

Raccomandammo nell'altra sessione di promuovere tra volentosi cittadini caritatevoli la formazione di associazioni locali di patronato pei minorenni bisognosi di aiuto. La proposta fatta da un Procuratore generale, e a noi pervenuta in seguito, di organizzare per legge, di cui si accennano le prime linee, l'istituzione di questi patronati, esce dal campo dei nostri studi sulle tutele e potrebbe tutt'al più avere qualche attinenza col lavoro commesso al collega Lampertico sui ricoveri per correzione paterna e Riformatorii, o dovrebbe farsi materia di studi speciali.

CONCLUSIONI E PROPOSTE.

La Commissione delibera:

« a) di sottoporre all'attenzione del Ministro, in aggiunta alle « proposte in via amministrativa già deliberate nell'antecedente « sessione, le due seguenti :

« Quante volte avvenga che, oltre i casi contemplati dall'art. 33 « del Codice penale e dall'art. 11 del regio decreto 1° dicembre « 1889, n. 6509, sia ordinata con provvedimento dell'Autorità giu- « diziaria la privazione della patria potestà, dovrebbero prescrivere « che i Cancellieri diano immediato e diretto avviso del relativo « provvedimento al competente Pretore, perchè si faccia luogo alla « istituzione della tutela.

« Dovrebbero raccomandare ai Pretori ed ai Conciliatori, che « le convocazioni dei Consigli, soprattutto quelle disposte d'ufficio, « siano per regola fissate nei giorni festivi, e possibilmente in « quelle epoche nelle quali può presumersi che sarà minore l'inco- « modo dei consulenti, avuto riguardo alle loro occupazioni.

« b) di raccomandare al Ministro, secondo i voti di moltis- « simi Procuratori generali, di vedere se in un ritocco della legge di « bollo si possa accordare, per gli atti relativi alle tutele con esiguo « patrimonio, qualche agevolazione maggiore di quelle consentite « per gli affari comuni. »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla Relazione del senatore Auriti.

DE' NEGRI. Desidererebbe di conoscere le ragioni che hanno indotto il senatore Auriti a non raccomandare nelle conclusioni della

sua Relazione nessuna fra le proposte di carattere legislativo presentate dai Procuratori generali.

AURITI. Stimò opportuno di scegliere fra le proposte dei Procuratori generali quelle sole che potessero avere immediata attuazione con semplici provvedimenti amministrativi. Le altre, che sono state riassunte nella sua Relazione e in quella del cav. Sandrelli, presentata nella sessione di marzo, potranno formare oggetto di studio sia per parte della Commissione, sia per parte del Governo; ma, secondo il suo avviso, il deliberare ora su di esse sarebbe prematuro.

CANONICO. Dalla Relazione del senatore Auriti si rileva che nel 1893 le convocazioni dei Consigli di famiglia furono 14,734 per le tutele con patrimonio, e 8728 per le tutele senza patrimonio; le convocazioni dei Consigli di tutela furono 1541 per i minori con patrimonio, e 4595 per quelli senza patrimonio. Da ciò risulta che le convocazioni dei Consigli di famiglia sono più frequenti per le tutele con patrimonio che per quelle senza patrimonio, mentre le convocazioni dei Consigli di tutela sono in numero maggiore per i minori senza patrimonio. Desidererebbe qualche schiarimento su questo punto.

AURITI. Mentre per i Consigli di famiglia il provvedere al patrimonio dei minorenni costituisce l'ufficio più importante e richiede molte cure, nei Consigli di tutela, invece, apparisce di maggior momento l'assistenza alla persona del minorenne.

SANDRELLI. Come bene ha avvertito il senatore Auriti, il fatto, a prima vista contraddittorio, accennato dal senatore Canonico, si spiega altresì con la considerazione che i minorenni, per i quali fu costituito il Consiglio di famiglia, hanno sempre una famiglia, che si prende cura della loro persona ed educazione, mentre i Consigli di tutela, dovendo provvedere a minorenni illegittimi che mancano della famiglia, hanno necessità di prendere particolare cura delle persone.

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte del Relatore, che sono del seguente tenore:

« La Commissione delibera:

« a) di sottoporre all'attenzione del Ministro, in aggiunta alle
« proposte in via amministrativa già deliberate nell'antecedente
« sessione, le due seguenti:

« Quante volte avvenga che, oltre i casi contemplati dall'art. 33
« del Codice penale e dall'art. 11 del regio decreto 1° dicembre
« 1889, n. 6509, sia ordinata con provvedimento dell'Autorità giu-
« diziarla la privazione della patria potestà, dovrebbero prescri-
« vere che i Cancellieri diano immediato e diretto avviso del rela-
« tivo provvedimento al competente Pretore, perchè si faccia luogo
« all'istituzione della tutela.

« Dovrebbero raccomandare ai Pretori ed ai Conciliatori, che
« le convocazioni dei Consigli, soprattutto quelle disposte d'ufficio,
« siano per regola fissate nei giorni festivi, e possibilmente in
« quelle epoche nelle quali può presumersi che sarà minore l'inco-
« modo dei consulenti, avuto riguardo alle loro occupazioni.

« b) di raccomandare al Ministro, secondo i voti di moltis-
« simi Procuratori generali, di vedere se in un ritocco della legge di
« bollo si possa accordare, per gli atti relativi alle tutele con esiguo
« patrimonio, qualche agevolazione maggiore di quelle consentite
« per gli affari comuni. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Invita il senatore Righi a riferire sui discorsi dei
Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'ammini-
strazione della giustizia penale per l'anno 1893.

RIGHI. Legge la sua Relazione.

**Relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali
presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giu-
stizia (parte penale) nell'anno 1893.**

Onorevoli Colleghi! — Ben giustamente fu altra volta esser-
vato dagli egregi nostri Colleghi che riferirono negli scorsi anni
intorno a questa speciale materia relativa all'inaugurazione del-
l'anno giuridico presso le nostre Corti d'appello, come dall'esame
di quei discorsi dei signori Procuratori generali la nostra Com-
missione non possa trarre elementi di natura veramente statistica

che sieno attendibili in modo da consentire che sovra gli stessi si possano fare apprezzamenti o deduzioni sicure.

Anzitutto, la grande sommarietà e precipitazione con cui talvolta nelle singole Corti si passa alla fine di ciascun anno giuridico alla compilazione degli elenchi, non ci offre guarentigia alcuna di esattezza; in secondo luogo la diversità talvolta radicale del punto di vista sotto cui i vari Procuratori generali analizzano le cifre e ne traggono le loro deduzioni, è tale da persuaderci che lo studio nostro, come assai saviamente accennava l'egregio collega, il Consigliere Lucchini, nella sua pregevole Relazione dello scorso anno, non potrebbe riuscire che erroneo e fallace, se lo si volesse appoggiare a questi singoli prospetti parziali, anzichè al volume di Statistica analitico che per ciascun anno ci fornisce la Direzione generale, con quelle sapienti ripartizioni, con quei raffronti comparativi e con quelle pratiche illustrazioni che danno all'apparente aridità delle cifre la più spontanea e la più inconfutabile eloquenza.

La stessa condizione di luogo diversa affatto, in cui sono poste le Corti ed in relazione alla quale i singoli Procuratori generali fanno la loro esposizione annuale ed esprimono i relativi loro apprezzamenti, dà a quei discorsi un'impronta talvolta così fra loro diversa da autorizzarci per poco a dubitare si possa trattare di due popoli etnologicamente diversi, posti pure in diverse condizioni politiche e legislative, anzichè di un paese completamente unificato nei riguardi politici e legislativi, come avviene del nostro.

Ed in vero, non può a meno di fare una grave impressione il porre di fronte i discorsi proferiti dai Procuratori generali delle isole di Sicilia e di Sardegna con quelli pronunciati dai Procuratori delle Corti dell'alta e della media Italia, e tra questi con quello specialmente proferito dal Procuratore generale della Corte di Firenze.

Nel mentre infatti nei primi, quegli egregi funzionari segnalano la miserrima condizione della criminalità nei rispettivi loro distretti, ed il peggioramento ognor crescente delle condizioni di sicurezza della incolumità personale e delle proprietà dei cittadini, nel discorso inaugurale, all'invece, specialmente del Procuratore della Corte d'appello di Firenze, leggesi la compiacenza, e ben giusta, di quell'oratore nel constatare come nell'anno 1893 sia stato minore in quel distretto il numero delle delinquenze.

Altra volta fu osservato negli anni anteriori come i discorsi

inaugurali, di cui ci intratteniamo, vengano fatti dai Sostituti anzichè dai Procuratori generali delle Corti, e come negli stessi gli oratori si permettessero non di rado delle osservazioni intorno alle sentenze che nell'annata erano state proferite dalla rispettiva Corte, osservazioni le quali, suonando talvolta censura, non potevano a meno di riuscire irriverenti alla maestà della Corte giudicante, nonchè di grave nocumento a quella fede rispettosa e sincera per l'amministrazione della giustizia che, in ogni modo diretto ed indiretto, per parte di ogni cittadino, e specialmente per parte di ogni pubblico funzionario, deve cercarsi di mantener ferma e di accrescere, se fosse possibile, nell'animo delle nostre popolazioni.

Ebbene, sotto il primo riguardo devo dire nettamente che poco o nulla si è migliorata la condizione delle cose, inquantochè, nella loro grandissima maggioranza, i discorsi inaugurali del presente anno, e riferentisi quindi alla gestione della penalità del 1893, furono proferiti da Sostituti presso le Corti, anzichè dai rispettivi Procuratori generali capi d'ufficio.

Per quanto riguarda il secondo punto, quello, cioè, dell'intonazione dei discorsi nei rapporti tra l'oratore pubblico funzionario e Corti sopra accennate, ho la compiacenza di potere affermare come il miglioramento dello stile in genere sia così rimarchevole che lo potrei chiamare radicale, per modo da lasciarci, sotto tale riguardo, ben poco a desiderare.

L'opera della nostra Commissione che riuscì tanto fruttuosa in varie occasioni al potere legislativo, quantunque ci offra anche in ciò un giusto motivo di compiacimento nel vedere come le nostre esortazioni, per quanto indirette, abbiano prodotto un così utile effetto, ci consiglia come noi dobbiamo ciò non pertanto insistere nel raccomandare ai signori Procuratori una certa riguardosità di linguaggio, che nulla può togliere alla franchezza loro, poichè trattasi di cosa della maggiore importanza, e ben maggiore di quanto forse superficialmente non possa sembrare.

L'uomo politico in fatti ed il legislatore hanno anzitutto il dovere, non sarebbe mestieri neppure di dirlo, di procurare con ogni loro mezzo la migliore possibile effettiva e reale amministrazione della giustizia, nelle molteplici sue pratiche manifestazioni.

Senonchè, l'uomo politico ed il legislatore bene non possono dimenticare come difficilmente alcun popolo potrà mai riuscire ad

impedire che talvolta il giudice non cada in errore, se non per difetto di volontà, per difetto di esame delle condizioni di fatto della causa da cui solo nei singoli casi il giudice può e deve derivare il diritto, o per un falso atteggiamento del pensiero nel rilevare la natura della questione e la correlativa applicazione della legge. *Non dicitur veritas, sed pro veritate habetur. Res judicata pro veritate habetur.* E questo concetto che Roma giuridica aveva dell'azione giudiziaria, che, cioè, la parola del giudice, se sempre non abbia a corrispondere a verità, deve però sempre, senza distinzione di tempo e di luogo, aversi come parola di verità nel diritto, non rifletteva nè alludeva già soltanto alla pratica esecutorietà che la cosa giudicata dava alla sentenza del giudice, ma riguardava, ancor più forse, direttamente il concetto così praticamente umano ed altrettanto morale, di tenere raccolto, di alimentare nell'animo delle popolazioni tutto ciò che le potesse mantenere nella persuasione che la parola del giudice fosse sempre, o quanto mai più possibile, parola di verità e di giustizia.

Nulla perciò di più esiziale a mantenere ed accrescere, se mai fosse possibile, la sfiducia degli amministrati nella giustizia del nostro paese, di quelle censure, di quelle critiche riprovative ed irriverenti che deplorammo negli anni scorsi e che, mi compiacce ripetere, sono quasi completamente scomparse nei discorsi intorno ai quali ho l'onore di intrattenervi.

Fu osservato talvolta, per quanto sotto forma benevola, come la nostra Commissione si compiaccia non di rado di sconfinare dai limiti ristretti che apparirebbe dovessero essere propri di un mandato statistico, ma che risulterebbero forse più conformi a chi fosse incaricato direttamente dello studio e del suggerimento di riforme legislative.

Contrariamente a questo appunto, la Commissione nostra ebbe sempre a considerare, come per l'indole della sua costituzione organica, per la competenza speciale tecnica degli onorevoli suoi membri in tutte indistintamente le materie che hanno tratto colla legislazione del Regno, essa costituisca, come avvenne finora in realtà, il fattore principalissimo di ogni possibile riforma legislativa in materia giudiziaria.

La nostra Commissione difatti non si limitò già ad allineare e raffrontare prospetticamente fra loro le varie cifre che va annual-

mente raccogliendo, ma razionalizzando questi elementi di fatto, se così mi fosse permesso di esprimermi, anatomizzandoli nelle cause sociali da cui possono derivare, presta loro quell'efficacia pratica di linguaggio che deriva dalla loro natura e dalle considerazioni che sulle stesse cause vengano fatte da chi praticamente, fuor di ogni dubbio, ha la maggior competenza in proposito, come avviene appunto per parte dei signori Procuratori generali delle Corti, le cui manifestazioni attirarono sempre la speciale nostra attenzione.

E per confortarci di non avere mai trasceso nel considerare la natura ed i limiti del nostro mandato, prescindendo pure da ogni altra considerazione, basterà uno sguardo retrospettivo a tutte le riforme che, in materia legislativa, vennero compiute in questi ultimi anni, le quali tutte erano state segnalate, come indispensabili, dalla Commissione nostra all'attenzione del potere legislativo.

Basterà a tal uopo ricordare la riduzione del numero delle Preture; l'unificazione della Cassazione in materia penale; la soppressione dei Tribunali di commercio; la sostituzione dei Vice-Pretori Avvocati esercenti in quella stessa Pretura in cui alternativamente fanno pure da Giudici, con Vice-Pretori di carriera, ed in ogni altra modificazione fatta in questi anni all'organico giudiziario, che sono tutte figlie della necessità loro, risultata dallo studio razionale della statistica, quale venne considerato dalla nostra Commissione fino dalla primitiva sua costituzione, e quale fu continuato assiduamente nel suo svolgimento colla maggior costanza di volontà e con vero intelletto d'amore.

Ed ora, venendo ai dettagli, avverto che anche in quest'anno i signori Procuratori generali nei loro discorsi insistono, forse in modo ancora più accentuato che non fosse negli anni antecedenti, nel deplorare il numero eccessivo e sempre crescente dei processi che si definiscono col proscioglimento dei prevenuti, per insufficienza di indizi della loro reità, oppure per esserne rimasti ignoti gli autori.

Come v'è noto, onorevoli colleghi, intorno a questa speciale deficienza di fatto della pratica amministrazione della giustizia penale, ci presentò nello scorso anno una pregevolissima Relazione l'egregio nostro collega, il commissario Curcio, che ne aveva ricevuto l'espresso incarico dalla Commissione, preoccupata com'era della gravità di un simile fatto, il quale potrebbe bensì derivare da

erronei criteri nelle basi iniziali su cui si appoggiano le deduzioni statistiche, nella soverchia facilità, cioè, colla quale si corre alla denuncia di reati che poi risultano non essere tali, ecc., ecc., ma potrebbe pure accennare ad un difetto reale di qualche molla, fra le molte e tutte delicatissime, che costituiscono il complesso organismo dell'applicazione presso di noi delle leggi penali.

Ed in tale rapporto i signori Procuratori generali, pure osservando quanto potrebbesi fare dal Governo per migliorare la polizia giudiziaria, sono concordi però nel segnalare quale elemento precipuo di contrarietà alla scoperta dei colpevoli, se non l'ostilità, la fiacchezza almeno, la noncuranza classica dei cittadini in genere, nel prestarsi a coadiuvare la pubblica autorità nella propria azione indagatrice, e questo, quando pure non si facciano, come avviene non di rado, a coadiuvare il colpevole, sia sottraendosi a quelle testimonianze che pur potrebbero fare, sia non deponendo, fosse pure anche solo orrettizamente, il vero, quando all'obbligo di testimoniare non riesca loro di potersi sottrarre. Il cittadino, sotto quest'aspetto della ricerca dei rei, tutto pretende dallo Stato, nulla volendo corrispondere dell'opera propria in tutto ciò in cui l'attività dei singoli privati può riuscire la sola *veramente* utile ed efficace per porre il giudice sul retto cammino della punizione dei malfattori.

Ed in tale segnalazione la voce dei signori Procuratori è così accentuata, da far sì che taluno di essi non esiti perfino di dire come in alcune circostanze sarebbe quasi preferibile la legge di Lynch : sarebbe preferibile che una città si commovesse anche eccessivamente *per un assassinio* PER MODO *da sostituirsi essa stessa brutalmente all'azione del magistrato*, piuttostochè assistere all'*indolenza ed all'apatica indifferenza colle quali alcune fra le nostre popolazioni guardano i delitti più atroci come semplici fatti di cronaca*.

Per quanto riguarda il numero dei reati, oltrechè risultare dai discorsi dei signori Procuratori generali, essere questi complessivamente in aumento in tutta Italia, fatta eccezione della Toscana che ci offre una qualche diminuzione, si rimarca per di più che, se pure in alcuni distretti di Corte d'appello il numero loro apparisce minore, crebbero però i reati di maggiore gravità, e che, cogli omicidii, colle lesioni personali, colla ribellione alla forza pubblica, attentano più *direttamente* al diritto dell'incolumità individuale e della Società.

Nel distretto di Palermo gli omicidii consumati nel 1893 poco si discostano, osserva quel distinto Procuratore generale, dal correre ad uno per giorno; molti dei quali inoltre avevano caratteri di speciale gravità e barbarie, che rimasero pur troppo in gran parte impuniti, fra cui l'oratore della legge ricorda in modo speciale quello che fece *echeggiare dalle labbra di tutti gli onesti un grido* di profonda esecrazione, la strage, cioè, del comm. Emanuele Notarbartolo.

Dal discorso del Sostituto Procuratore generale della Corte d'appello di Róma, risulta come la criminalità in quel distretto giudiziario sorpassi proporzionalmente quella delle altre provincie d'Italia, dandone il Relatore un esame analitico assai pregevole, anche per quanto riflette le ragioni per cui questa provincia, che comprende pure la capitale, sembra mantenga il triste primato nella complessiva delinquenza del Regno.

Nel distretto della Corte d'appello di Napoli, il comm. Borgnini richiama la speciale attenzione del Governo e della Corte a cui indirizzava la sua autorevole parola, sull'aumento sempre progressivamente crescente degli omicidii. Nel 1889 gli omicidii erano stati 754, dei quali 224 qualificati; nel 1890 furono 911, e 215 qualificati; nel 1891 e 1892 si mantennero presso a poco nelle stesse proporzioni, per salire di poi nel 1893 a complessivi 979, fra i quali 394 omicidii qualificati.

La disgraziata uccisione di un fanciullo (amo di riportare qui a titolo di onore queste parole scritte dall'onorando Procuratore generale della Corte d'appello di Napoli), *la disgraziata uccisione di un fanciullo che vispo od inesperto gettavasi inconsideratamente nel più fitto di una grave sommosa popolare, era causa che, portandone il cadavere per le strade di Napoli, si denunciasse solennemente all'ignominia del mondo civile il Governo italiano, ed alla vendetta pubblica i rappresentanti suoi, quasi fossero stati causa di quell'imprevveduto eccidio, o non fossero stati capaci d'impedirlo. Manifestazione certamente irrefrenabile di anime pietose. — Vita per vita —; però io vorrei oggi poter invocare la maschia eloquenza di quel giorno non indegna dei più antichi tribuni, per esaminare e denunciare ai poteri dello Stato, ciò che vi potesse essere nelle nostre leggi, nei nostri istituti, nella distribuzione delle pene, nelle forme giudiziarie, e nei nostri stessi pregiudizi, che convenisse*

studiare, per impedire o diminuire quello scempio di vite UMANE CHE SONO I 4112 OMICIDII CHE IN CINQUE ANNI PRESSO NOI SI CONSUMARONO. Non cerco di più nella statistica penale che riguarda i giudizi minori, parendomi anche buona politica non distrarre nelle cose più piccole l'attenzione, che può essere utile di tenere fissa nelle cose maggiori; nè d'altra parte mi sembra che quel crescendo di omicidii non meriti tutto il più serio esame da parte di tutti.

Non intratterrò d'avvantaggio la Commissione sopra questa rubrica degli omicidii, quale risulterebbe in modo sommario dai discorsi che sto esaminando, sia perchè quanto vi dissi è troppo dolorosamente eloquente per richiamarvi tutta la nostra attenzione, sia perchè in alcuni discorsi, anzi nel maggior loro numero, manca ogni indicazione speciale della quantità dei reati, sia finalmente perchè pegli opportuni raffronti gioverà attendere, com'è nostra abitudine, l'opera sapiente dell'egregio nostro collega, il quale nei suoi prospetti tabellari ci fornirà in modo tanto chiaro e preciso, com'è suo costume di fare, tutti quegli elementi di fatto che possono solo autorizzare i seri ed utili raffronti.

Concorde è la segnalazione nell'aumento delle denunce e dei processi per diffamazione, risultando come non di rado in parecchi denunciatori sia manifesto il pensiero di rendere l'Autorità giudiziaria ministra delle personali loro vendette, piuttostochè quello di provvedere alla vera onorabilità della propria persona, alla cui tutela soltanto intende il legislatore di intervenire.

Ed è unicamente ai riguardi di questo speciale reato di diffamazione, che, nel mentre i signori Procuratori generali non hanno che parole di approvazione pel nuovo Codice penale del Regno, manifesterebbero in pari tempo l'opinione dovesse venire in questo particolare modificato. Ed in vero, il *minimum* della pena è considerato come troppo elevato, perchè in alcuni casi in cui esiste la figura del reato, ma in condizioni di molta attenuazione, sia in linea obbiettiva che subbiettiva, avviene che ripugni al giudice di essere costretto ad *insecire* più di quanto non gli sembri essergli acconsentito dalla propria coscienza.

In questa condizione d'animo si può essere indotti ad assolvere ciò che sarebbe pur degno di repressione e che sarebbe stato realmente colpito, se al giudice fosse concessa una maggiore latitudine fra il massimo ed il limite minimo della pena, che non sia quello stabilito dal nuovo Codice penale.

Dall'esame sommario dei discorsi di cui ci occupiamo, risulta pure come, anzichè scemare, vada piuttosto aumentando il numero delle delegazioni di istruttoria fatte in materia penale ai Pretori.

I signori Procuratori, però, sono pressochè concordi nel riconoscere che, mantenuta in simili limiti di convenienza, l'opera delegata del Pretore, anzichè di pregiudizio, riesca più utile, bene spesso, dell'azione stessa diretta del Giudice istruttore, e ciò, sia perchè il Pretore, trovandosi sul luogo del commesso delitto, può più celermente rilevare e fissare gl'indizi, le tracce che ne facciano scoprire l'autore, sia per tutte quelle altre ragioni che furono già in varie occasioni svolte e ripetute, e sulle quali di conseguenza non mi è lecito di ulteriormente intrattenervi.

Osservazione concorde di tutti i Procuratori generali si è quella del potersi in oggi affermare, senza tema di essere smentiti, non esservi alcuna sentenza, a partire da quella che rifletta la maggiore delle penalità per arrivare alla più mite, contro la quale non si introduca ricorso in appello. Ed è naturale, osservano essi, giacchè il prevenuto riconosciuto colpevole da una sentenza di un primo giudice, nulla ha da perdere e tutto da guadagnare col ricorrere in sede di appello, e non foss'altro allontanarsi infrattanto da sè il calice amaro del dover cominciare a scontare la pena.

Osservasi inoltre la grande facilità, che potrebbesi quasi chiamare abitudine per parte delle seconde giurisdizioni, sia dei Tribunali penali quando pronunciano in grado di appello sulle sentenze dei Pretori, sia delle Corti d'appello quando giudicano sulle sentenze dei Tribunali, di recare alle sentenze stesse una qualche modificazione, non foss'altro che nella diminuzione della pena.

Giustamente argomentano quelli egregi magistrati, quando considerano, che nulla vi sarebbe a ridire ogni qualvolta dall'Autorità di seconda istanza la sentenza appellata venisse ad essere modificata nella sua essenza, nel merito o nella classificazione del reato, ecc. ecc. In tal caso occorrerebbe uno studio profondo e larghissimo per conoscere in genere quale fra le due giurisdizioni di prima o di seconda istanza interpreti più fedelmente lo spirito e la parola della legge nostra penale; ma quando all'invece vedesi una quasi abitudine nel giudice di appello, sia questo il Tribunale o la Corte, che non avendo nulla a ridire, giova ripetere, sulla parte virtuale della sentenza che riflette il reato, limitarsi unicamente ad una

diminuzione di pena, in tal caso sorge facile il dubbio nell'animo di ognuno che il giudice di appello, a propria stessa insaputa, tenda a sostituirsi in certo qual modo a quel diritto di grazia che viene riservato unicamente alla Corona.

Ed è indubbiamente quest'abitudine di diminuire senza alcun reale motivo le pene e l'impossibilità legale che queste possano venire aumentate, ciò che rende possibile, come si diceva dianzi, che non vi sia sentenza contro la quale non si ricorra all'Autorità superiore, con infinito sciupio di tempo e con una demoralizzazione del concetto che deve aversi dai cittadini, circa la natura e la missione dell'Autorità di seconda istanza in materia penale.

Lo stesso imputato, d'altronde, lo addimosta col proprio contegno, poichè nel ricorso di appello non espone il più delle volte alcun motivo che in modo speciale e relativo a quella sentenza giustifichi il suo ricorso, attenendosi senz'altro alla indicazione generica, *per essere la sentenza contraria alle disposizioni di legge, per insussistenza obiettiva del reato, per l'innocenza risultata evidente al dibattimento, ecc. ecc.*, senza aggiungervi ulteriore dimostrazione, e facendo unicamente assegnamento sulla ormai nota abitudine del secondo giudice di diminuire la pena inflitta dal primo.

Che anzi, così comune si è fatta l'abitudine di non produrre motivi speciali di appello, che i signori Procuratori Generali insisterebbero, perchè senz'altro tutta questa forma di appellazioni puramente defatigatorie, perchè hanno con sè manifesta l'impronta della nessuna persuasione per parte del ricorrente che l'Autorità di prima istanza abbia errato nel condannarlo, portasse con sè la loro reiezione *a priori*, e ciò in omaggio alla serietà dei giudizi, e con grande economia del tempo prezioso del Giudice.

Si osserva inoltre una grande lentezza e talvolta quasi un completo oblio nella effettiva esecuzione delle sentenze, pure passate in cosa giudicata.

Si deplora pure, specialmente per quanto riflette le Corti d'assise, l'ammissione di due perizie così dette d'accusa e di difesa, le quali costringono, per forza naturale di cose, i due tecnici a propugnare le due opposte versioni che possono dedursi dalla scienza, secondo il punto di vista dal quale ciascuno di essi prende le mosse, secondo l'obbiettivo al cui raggiungimento egli intende.

Nè ciò presuppone già una necessaria malafede in coloro che

pure deponendo in giudizio lo fanno sotto il vincolo del giuramento. Nelle scienze di carattere non esatto, ma che si adagiano sull'esame dei fatti, sulla variabilità dei loro apprezzamenti e sul metodo induttivo, nulla v'è di apodittico: le incertezze e le ipotesi non cessano mai, e sono conseguenze naturali della varietà della scuola scientifica, a cui ciascun tecnico possa appartenere. Egli è precisamente questo che rende possibile al perito di difesa di sostenere con tutta convinzione una tesi radicalmente diversa da quella che sostiene il perito di accusa, chiamato pure come il primo in giudizio a dare il suo voto sulla stessa questione. Còmpito della perizia autonoma, impersonale, che non riconosca il proprio mandato che unicamente dalla legge e dal Giudice, dovrebbe essere all'invece unicamente quello di esporre in giudizio quale, *in quella speciale condizione di tempo e di cose* in cui si tratta la causa, sia la soluzione che la scienza colla maggiore positività, se sia in grado di farlo, o colla *approssimazione maggiore*, può dare ai quesiti che vengono proposti.

Gioverà in proposito ricordare, per tutti gli altri moltissimi, il caso in cui il perito chimico venga interpellato in materia di veneficio. Dappoichè si potè o si cominciò, almeno in giudizio, ad opporre che la presenza, nei visceri della vittima, di sostanze venefiche, non è prova di veneficio, potendo i veleni svolgersi per generazione spontanea in forza del processo putrefattivo del cadavere, le cause di veneficio divennero per poco impossibili presso i Giurati, i quali in varie occasioni vollero accogliere il dubbio della generazione spontanea del veleno nei visceri, anche di fronte alla stessa confessione dell'accusato, di avere egli stesso propinato direttamente il veleno.

Debbo insistere su questo particolare, come quello intorno al quale lo stesso Potere esecutivo ebbe a manifestare la vera sua preoccupazione, quando il Ministro Guardasigilli Villa nominò apposita Commissione coll'incarico di studiare e di riferire intorno alla materia delle *ptomaine*, e di quanto possa valere a distinguere il veleno che sia stato introdotto dall'esterno nel corpo umano, da quello che possa svolgersi in esso in seguito all'avvenuta sua putrefazione.

Ricordo che quella Commissione non si fece più viva, pel caso che voi, onorevoli colleghi, crediate opportuno di richiamare nuovamente sopra di essa l'attenzione del Ministro Guardasigilli.

L'istituzione dei Giurati trova unanime appoggio, per quanto senza entusiasmi, pur ragionato, per parte di tutti quei signori Procuratori generali che credettero di occuparsi di tale materia. Si osserva che il funzionamento della Giuria presso noi, nei riguardi delle condanne e delle assoluzioni, corrisponde a quello delle altre nazioni in cui vige un tale istituto.

In parecchi di quei discorsi si deplora però l'abitudine che va d'anno in anno sempre più estendendosi per parte dei Giurati, di dare scheda bianca o scheda illeggibile, perchè portante uno sgorbio, che non è supponibile sia sempre conseguenza di un accidente, o di cattiva calligrafia dello scrivente, trattandosi di un semplice monosillabo, di un *si*, o di un *no*.

Per quanto la legge stabilisca che la scheda bianca o la scheda illeggibile corrispondano ad un voto di assoluzione a tutto favore del prevenuto, il Giurato non cessa però dal tranquillare la propria coscienza, di corrispondere al dato giuramento, col compiere un atto che, materialmente considerato in se stesso, non apparisce di essere, nè una affermazione, nè una negazione. Torna inutile il filosofare; le schede mute, risulta dai discorsi inaugurali di quest'anno, aumentano in modo minaccioso per l'amministrazione della giustizia penale, ed in modo da indurre a provvedervi.

Io so, onorevoli colleghi, quanto possa nuocere all'esattezza dei dati che noi chiediamo all'Autorità giudiziaria, la moltiplicazione delle ricerche; in ogni modo, sottopongo alla vostra attenzione la domanda, se mai fosse il caso, prima d'ogni cosa, di raccogliere, com'è d'altronde il precipuo compito nostro, gli elementi di fatto intorno a tale materia, aggiungendo alla scheda una rubrica speciale, la quale ci dica il numero delle schede bianche e delle illeggibili che negli anni prossimi possano essere date dai Giurati del Regno.

Altro motivo di lamento degli oratori della legge si è l'abuso sconfinato che andò rendendosi sempre maggiore, in questi ultimi anni, circa il grande numero dei difensori che vengono ammessi, per un atto di ingiustificabile tolleranza, nei processi destinati, sia per la loro natura, che per le qualità personali dei prevenuti, a provocare la pubblica curiosità.

L'art. 275 del Codice di procedura penale prescrive, che nelle cause nelle quali la legge stabilisce una pena superiore nel mas-

simo ai cinque giorni ed alle lire 150, l'accusato, comparendo all'udienza, *deve essere assistito da un difensore sotto pena di nullità, ecc. ecc.*

Si comprende perfettamente che lo spirito di questa disposizione di legge a null'altro intende se non a far sì che nessuno accusato rimanga privo di una conveniente difesa. Si comprende pure quindi, come non sia da esigersi l'applicazione letterale della legge, che *uno* soltanto, cioè, deva essere il difensore; vi possono essere infatti dei procedimenti così complessi, così multipli nelle questioni di fatto e di diritto a cui possano aprir adito, che un solo difensore non sia in grado di corrispondere convenientemente a tutte le esigenze di una completa tutela dell'accusato.

Ne potranno quindi, in alcuni casi, rendersi necessari più di uno; ma mai e poi mai dovrebbe verificarsi il caso, che incontriamo assai di sovente, in cui veggasi, cioè, l'accusato, assistito da decurie intere di avvocati, alcuni dei quali non si curano neppure in apparenza di servire alla ragione effettiva della legge, ma dimostrano di non preoccuparsi che solo dell'esteriorità, dell'apparato scenico, diretto ad impressionare le moltitudini; quando pure non abbiano l'incivile pensiero recondito, che avventurosamente rimane sempre frustrato, quello di premere sull'animo del Giudice popolare o togato.

È deplorabile inoltre l'uso introdottosi pure in questi ultimi anni, degli avvocati che non figurano processualmente quali difensori, ma che si dichiarano in mille modi rumorosamente aderenti e solidali colla difesa; ciò è deplorabile, ma sfugge all'azione limitatrice del magistrato a cui è affidata la direzione del dibattimento penale, perchè trattasi di adesioni platoniche e puramente figurative, ma che non concorrono in giudizio a costituire la vera difesa di fatto di un prevenuto.

Che lo spirito poi dell'art. 275 del Codice di procedura penale sia quale venne superiormente esposto, oltre agli argomenti di ragione sopra enunciati, ce ne dà il massimo affidamento l'autorità stessa di questa Cassazione penale romana, la quale in un recente clamoroso processo limitò a soli due avvocati il soverchio numero dei difensori che si erano presentati per sostenere il ricorso di annullamento della procedura già definita a sentenza dell'Autorità militare.

Le leggi, se giustamente interpretate e fortemente applicate, provvedono a molti, al maggior numero, fuori d'ogni dubbio, se non a tutti gli abusi che si lamentano.

Ma la legge è lettera morta se non viene vivificata dal senno e dalla virilità di coloro ai quali ne è affidata l'esecuzione.

E dopo di essermi intrattenuto sopra questa parte dei discorsi inaugurali, mi corre obbligo di porre in rilievo come le considerazioni dei signori Procuratori siano tutte di stima e di reverenza per la classe degli avvocati, la cui maggioranza *concorre sapientemente e con elevatezza d'intendimenti e di modi* nell'amministrazione della giustizia, ma frammezzo ai quali pur troppo possono penetrare, e prevalere pure talvolta colla turbolente loro romorosità, persone indegne sotto ogni riguardo di appartenervi.

In alcuni dei discorsi sui quali, onorevoli colleghi, ho l'onore di intrattenervi, i signori Procuratori generali si occupano di quella strana aberrazione del giorno, che essi, impropriamente, parmi, qualificano per la *scuola*, per la *teoria* anarchica, stigmatizzandola, com'è ben naturale, con vivacità di severe e ben adeguate riprovazioni.

Coloro che si occupano di questo fenomeno ipermorboso, che ci presenta nel suo seno la moderna società, si compiacciono ed hanno parole di approvazione reverenziale e di lode per la sentenza proferita da questa Corte unica di cassazione penale di Roma, colla quale le associazioni anarchiche vennero pareggiate alle associazioni di malfattori.

Non è mestieri certamente neppur di accennare quanto il vostro Relatore, nella coscienza di essere interprete di quello che in proposito passa negli animi vostri, concordi nel giudizio che dell'anarchia danno i signori Procuratori generali del Regno.

Una sola osservazione del tutto personale mi permetterei, ad ogni modo, di fare in tale proposito. L'anarchia, a mio avviso, non rappresenta nè una *scuola*, nè una *teoria*, nè può qualificarsi perciò con alcuno di questi nomi, come leggesi nei discorsi inaugurali. Oh no di certo!! Che anzi, se mi fosse permesso di porre a raffronto l'ordine fisico della natura coll'ordine morale che regge la società umana, parrebbedi di poter fare la considerazione seguente :

Quando nel regno animale nasce un bruco, il quale, per la soverchia sua rapida moltiplicazione, minaccerebbe l'esistenza di una

specie particolare della popolazione dei vegetali, la natura, ministra provvida e migliore d'ogni umano accorgimento, della propria conservazione, negl'infiniti rami del suo incessante rinnovellamento, fa sorgere prestamente un bruco che alla sua volta è parassita del primo, per modo da stabilire, in un periodo più o meno rapido, l'equilibrio fra l'elemento distruttore e la forza sempre rinascente della vegetazione minacciata dapprima nella sua continuità.

Qualche cosa forse di simile potrebbe avverarsi nell'ordine morale, quando sorge una teorica che, essendo contraria alle leggi organiche indistruttibili che reggono la società umana, la quale si fonda sull'istinto della proprietà individuale, della religiosità nelle mille forme della sua pratica manifestazione nello spazio e nel tempo, e nell'istinto della famiglia, minaccia ogni possibilità di esistenza della società stessa.

Il socialismo, quale viene compreso, quale viene accettato e tradotto in pratica, con vero intelletto di amore, da quella parte della società umana che proclama l'inesauribilità dei doveri che incombono ai ricchi verso i poveri, senza accordare a questi i diritti che a taluno potrebbe sembrare dovessero lor corrispondere, il socialismo inteso in tal modo è l'elemento di ogni altro migliore di giustizia, di prosperità e di progresso incessante sul cammino della perfettibilità umana.

Al contrario, minaccia il progresso non solo, ma la stessa possibilità di esistenza di ogni civile consorzio quel socialismo che, confondendo l'eguaglianza umana nella sua potenzialità, e di fronte alla libertà ed alla legge, ch'è il più sacrosanto di ogni diritto, colla eguaglianza di fatto ch'è la più flagrante contraddizione colla natura, la quale ci fece tutti così l'un dall'altro diverso, vorrebbe adagiare la società sulle basi della proprietà collettiva, della libera unione dei sessi, e sulla semplice fede nella evoluzione indefinita della materia e nella ragione.

Quando considero tutto ciò, permetto a me stesso di chiedere, se nell'ordine morale la natura non tenda pure a provvedere alla conservazione propria collo stesso procedimento a cui si attiene nell'ordine fisico! Non sarebbe forse l'anarchia scapigliata, anti-umana e semplicemente brutale, che non analizza e non integra, ma intende solo a distruggere, quella ch'è destinata a sfatare, *a priori*, la teoria del socialismo collettivistico, e riunendo fra loro

tutte le forze liberalmente conservatrici, renda possibile la completa esautorizzazione di quella utopia, senza che se ne abbia a fare l'esperimento di fatto, il quale, per quanto transeunte e di breve durata, non potrebbe a meno di lasciare conseguenze di perturbazione e di danno incalcolabile?

Tale è il quesito, onorevoli colleghi, ch'io faccio a me stesso, su questo così grave argomento che potrebbe dar luogo a lunghe meditazioni pel sociologo e per lo statista, ed a sviluppi dai quali mi astengo in questo momento, in obbedienza a quel grande riserbo ch'io sento il dovere di impormi verso voi tutti, per non abusare della benevola tolleranza che vi compiaceste accordarmi.

Ed ora, prima di por fine a questa mia Relazione, devo rilevare come per la prima volta forse in quest'anno, per quanto a me almeno possa esser noto, nei discorsi inaugurali si parli della Scuola antropologica, o positivista, e dell'influenza che questa ha già cominciato, e non mancherebbe di esercitare per l'avvenire, nell'amministrazione della giustizia penale.

Che se sopra tale proposito gli onorevoli miei colleghi vogliono acconsentirmi di esporre tutto intero il mio pensiero, dirò come non fosse senza una qualche compiacenza che io rilevai tali accenni ad una Scuola, contro la quale le recriminazioni nostre, specialmente nel primo suo sorgere, se giustissime in parte, in tale altra furono indubbiamente eccessive ed ingiuste; tali da confondersi per poco coll'anatema, che condanna e non discute, più che apparire semplici e ragionate contestazioni o censure.

Ed a scanso d'equivoci mi affretto a dichiarare ch'io appartenni, come apparterrò sempre, alla Scuola qualificata classica, per differenziarla dall'altra: ch'io sono seguace di quella teorica che fonda la responsabilità *penale* essenzialmente sulla responsabilità *morale*, individuale del cittadino, ribellandomi decisamente, per istinto e per controllato proposito, ad ogni concetto di incosciente automatismo, a tutto ciò che vuole negare nell'uomo fisiologico la facoltà di giudicare, di deliberare, di agire e di scegliere in relazione alle sue percezioni.

Ma tale profonda tranquillità della mia fede nel libero arbitrio dell'uomo non mi interdice di riconoscere come la scuola positivista, pure colle sue eccessività nelle affermazioni dei principii, colla crudezza delle pratiche loro applicazioni, sia il necessario por-

tato, la conseguenza naturale degli eccessi di morbosa sensibilità ai quali si era abbandonata negli ultimi anni la scuola penale classica, in guisa da far sorgere il dubbio che, permanendo ed avanzando essa in quell'indirizzo, la società non trovasse più in quel diritto punitivo una sufficiente difesa della propria incolumità.

Si cominciò difatti dapprima, volendosi analizzare quale fosse il principio sul quale si appoggia la legittimità del diritto di punire, a rifiutare, quale un concetto anticivile, il volerlo riconoscere nel diritto della difesa sociale, nell'esemplarità della pena, nella prevenzione, nell'intimidazione ecc., ecc. Insistendosi nel sottilizzare infinitesimalmente in questa ricerca, si arrivò a concretare il concetto in una formula molto filosofica bensì, ma punto pratica, col concludere cioè, che colla irrogazione della pena al colpevole intendevasi solo a *ripristinare l'ordine morale che col delitto era stato violentemente turbato ed offeso!*

Nell'applicazione pratica poi del diritto punitivo, la scuola classica, esagerando fino allo spasimo il principio della responsabilità morale dell'individuo, aveva accettato un misuratore, un dinamometro di tale responsabilità, così eccessivamente delicato, da sentirsi indotta a dichiarare non responsabili, e quindi non passibili di punizione, autori di delitti pure i più efferati, e contro i quali si era commossa ed eccitata la pubblica indignazione.

Nel pronunciare le sentenze di assoluzione per mancanza di morale responsabilità nell'autore di un'azione dannosa, la scuola nostra ebbe il torto di non pensare che, se le esigenze della logica costringevano a non ritenere responsabile chi non lo era, le esigenze però dell'incolumità sociale reclamavano che gli esseri *dannosi in fatto* fossero resi impotenti a svolgere le loro fatali tendenze, nè fossero, come avveniva in diritto pure ed in fatto, rimandati liberi in seno al civile consorzio, che ravvisavasi urgente, mente minacciato, e non a torto, dalla loro sola presenza.

In questa condizione di cose sorse la scuola psichiatrica, la quale, studiando l'uomo non soltanto somaticamente in lui stesso, ma scandagliandone le origini, scrutando le qualità, le tendenze, i vizi fisici e morali dei genitori e degli avi, volle dedurne che certe organizzazioni sono necessariamente incapaci di discernere il bene dal male, o di avere ribrezzo, o fosse anche neppure ritrosia a nuo-

cere ad altri perchè privi di ogni sentimento morale. Si vollero constatare nella società due movimenti, perfettamente l'uno all'altro contrario; — in alcuni individui, l'evoluzione tendente continuamente al miglioramento intellettuale, morale e fisico, — in altri, all'invece, l'evoluzione in senso inverso, cangiantesi, cioè, in un movimento di reversione, di ritorno al tipo primitivo dell'uomo nell'originaria sua condizione di selvatichezza e di barbarie.

Prendendo le mosse da ciò, da queste osservazioni, da questi studi fatti dal medico alienista sulla psiche ammalata, vi furono alcuni penalisti, i quali, generalizzando a tutta la società ciò che era speciale d'alcuni individui, accettando come fisiologia sociale quei fenomeni che si dovevano considerare soltanto quale patologia parziale della società stessa, videro nei delinquenti nè più nè meno che unicamente degli esseri necessariamente nocivi, e dai quali perciò la società aveva ogni miglior diritto di difendersi senza entrare in disquisizione qualsiasi di moralità o di giustizia; — ma in relazione soltanto alla materiale *dannosità* loro, considerata questa nella sua intensità non solo, ma più forse ancora in relazione alla facile moltiplicazione degli atti più o meno nocivi.

Non è qui il caso che io mi diffonda più di quanto non sia necessario per giustificare il mio modesto assunto, quello, cioè, che non fu senza una qualche compiacenza che io vidi occuparsi i signori Procuratori generali della scuola positivista, poichè frammezzo a tutto ciò che della stessa è inaccettabile ora, come lo sarà pur sempre per me, havvi in essa un principio correttivo di quanto la soverchia mitezza, la sottilizzazione sconfinata, il temperamento — che l'analisi senza limiti della scuola classica aveva reso linfatico, se così mi si permetta di esprimermi — l'aveva condotta ad eccedere a danno effettivo e reale della difesa sociale.

Del resto nessun concetto, fra quelli accettabili, della scuola positiva è tale da non formar parte di quelli che erano già famigliari alla scuola classica. La stessa teorica relativa alla delinquenza delle folle, all'enorme divario che esiste fra l'azione isolata dell'individuo e quella complessa di molti individui che trovinsi, sia pure per caso, associati tumultuariamente fra loro, i fenomeni tutt'affatto speciali che sono il prodotto naturale di una folla i cui componenti, colle grida e colle parole, il più delle volte pure incoscienti, eccitano sè stessi, in pari tempo che valgono ad eccitarsi man mano

l'un l'altro forsennatamente fino al delirio, tutto ciò è cosa che mai ebbe a sfuggire nè al giurista, nè al pensatore pure del passato, se così vorremo chiamarlo.

E difatti la psicologia più vera e più acuta, ed in pari tempo la meno pretenziosa, del modo speciale di agire delle folle, venne fatta da Alessandro Manzoni, il quale con inimitabile semplicità di parola, ascriveva *l'esaltazione delle folle fino al delitto*, al *riscaldamento* di passione, a *persuasione fanatica* o per un *maledetto gusto del soqquadro*; parole coteste che corrispondono a quella di *speciale fermento* psichico che da autori recenti, nelle loro analisi diffuse e sapienti, ebbero ad usare.

Senonchè, quello a cui devesi rendere giustizia nella nuova teoria, si è che, nel mentre noi così detti classici, nell'esercizio dell'azione penale, esagerando nelle sottili differenziazioni, andavamo man mano smarrendo quell'intuito meraviglioso della realtà della vita, che aveva resa gigante la legislazione di Roma antica, facendone il più grande fenomeno della sapienza giuridica umana; i positivisti all'invece cercarono di seguire quell'intuito della praticità della vita, fosse pure con esagerazione, facendo prevalere sopra ogni altro concetto quello veramente umano e inconfutabile, il principio cioè, della *difesa sociale*, *efficacemente* svolta ed attuata.

L'istituzione dei manicomi criminali propugnata dai positivisti colma una vera lacuna che la nostra legislazione non ha peranco interamente riempita, ed ai cui riguardi non v'è che un timido accenno nell'art. 47 del Codice penale del 1889.

Però devo, ad ogni modo, osservare che il germe deposto col detto articolo attende di svolgersi in relazione alla legge speciale destinata ad istituire regolarmente i manicomi criminali; che progetti di legge di tal natura ne vennero presentati al Parlamento replicatamente, ma che, pur troppo, non giunsero mai ad ottenere che le due Camere se ne occupassero durante il periodo di una sola sessione legislativa, per modo che a tutt'oggi rimasero lettera morta.

Egli è ben vero che il potere esecutivo cerca, in questa condizione transeunte di cose, di provvedere, e provvede in proposito quanto meglio gli sia concesso di fare, ma tutto ciò che viene fatto in argomento, e ch'è giustificato dalla rettitudine degli intendimenti del Governo, non corrisponde nè alle esigenze tecniche, nè a

quelle legislative, le quali vogliono che la società sia protetta dalle nemiche tendenze di quegli esseri moralmente aberranti, in cui la natura non pose che unicamente i germi del nuocere, e questi in modo così esclusivo da non acconsentire ch'eglino possano nè sentire, nè apprezzare la contropinta del timore della pena comminata dalla legge, diretta a trattenere il cittadino dall'abbandonarsi al delitto.

Ed ora basti, chè troppo in verità abusai indubbiamente di voi, onorevoli colleghi, cimentandomi ad entrare in argomenti delicatissimi, ed in rapporto ai quali io dubito, e molto, di non essere giunto ad accaparrarmi l'approvazione di chi possa essere persuaso che tutto il vero appartenga ad un sistema soltanto, nè alcuna discussione o contatto sia acconsentito tra due scuole che hanno per base un principio così diametralmente diverso. Io, senza in nulla abdicare alla mia fede giuridica in materia penale, sono persuaso che la discussione sia possibile, che il contatto inoltre possa per di più non essere che fruttuoso di bene.

Quello poi su cui non mi nasce alcun dubbio si è che voi mi accorderete pieno il vostro perdono, persuasi come siete che se vi intrattenni, per tal modo, e così lungamente, fu solo per corrispondere, come meglio mi era dato di fare, alle più sincere ed oneste convinzioni dell'animo mio.

Ed ora volendo concludere, proporrei che si richiamasse nuovamente l'attenzione del Ministro Guardasigilli sull'opportunità:

I. Che venisse rinnovata la raccomandazione ai signori Procuratori generali delle Corti d'appello, acciò i discorsi inaugurali vengano fatti possibilmente dallo stesso magistrato capo d'ufficio.

II. Che nei discorsi suddetti non venga ommessa l'indicazione delle cifre dirette a dimostrare il numero dei reati *maggiori*, compiuti nei rispettivi distretti delle singole Corti.

III. Invito la Commissione a deliberare se debbasi aggiungere nella scheda informativa annuale una rubrica speciale, che indichi il numero delle schede *bianche* od *illeggibili*, che siano state date dai Giurati in relazione al numero dei procedimenti penali intorno a cui il Giuri fu chiamato a pronunciarsi.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 13 giugno 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghileri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

Interviene alla seduta il comm. Cicognani, direttore generale delle carceri al Ministero dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla Relazione del senatore Righi intorno all'amministrazione della giustizia penale durante l'anno 1893.

RIGHI. Nella sua Relazione accennò a quella odierna aberrazione che è « la sedicente teoria anarchica, » e richiamò l'attenzione della Commissione su questo fenomeno ipermorboso, che i Procuratori generali nei loro discorsi inaugurali stigmatizzano con parole giustamente severe.

Rilevò pure l'altro fatto, che, cioè, i Procuratori generali si occupano nei loro discorsi inaugurali anche della scuola antropologica o positivista e dell'influenza da questa esercitata sull'amministrazione della giustizia penale.

Coll'aver richiamato su questi punti l'attenzione degli onorevoli membri della Commissione crede di aver adempito al suo dovere di Relatore, e non gli occorre poi di aggiungere che assume ogni e qualsiasi responsabilità per le cose esposte.

Riguardo alle proposte presentate, si è tenuto in limiti molto modesti. La prima è una semplice raccomandazione, che la Commissione dirige all'on. Ministro ed ai Procuratori generali delle Corti d'appello; la seconda intende a raccogliere notizie statistiche sui più gravi reati, e la terza non è che l'espressione di un desiderio, quello di ottenere alcuni dati di fatto circa all'uso invalso presso i Giurati di dare non di rado schede bianche od illeggibili.

BOCCARDO. Ha domandato la parola per una mozione d'ordine. Pur dovendo fare schiette e meritate lodi alla Relazione del senatore Righi, dubita che sia conveniente aprire una discussione sulla scuola classica, sulla scuola positiva, e, in genere, sull'odierno indirizzo della sociologia criminale.

La Commissione, coll'entrare in siffatte dispute, esorbiterebbe dal compito assegnatole, e la sua mozione d'ordine è diretta appunto ad evitare che tale discussione si faccia.

FERRI. Conviene in parecchie delle osservazioni così acutamente fatte dal senatore Righi, associandosi a quanto disse sulla questione degli appelli e sui manicomi giudiziari. Anzi, a proposito di questi ultimi, ricorda, a titolo d'onore, che l'on. Relatore fu uno dei primi e più caldi fautori di tale istituzione ed ebbe una parte notevole nei tentativi fatti per introdurla nella nostra legislazione.

Il Relatore si è opportunamente fermato a studiare in special modo i reati di sangue, ed ha dovuto constatare che il loro numero è complessivamente in aumento in tutta Italia, fatta eccezione per la Toscana.

A lui preme di far rilevare alla Commissione che nel 1893 crebbero non solo i reati di sangue, ma anche quelli contro la proprietà; il che ha un significato particolarmente doloroso, giacchè contraddice in parte a quella legge statistica, per cui ad un aumento negli omicidii e nei reati contro le persone corrisponde in generale una diminuzione nei reati contro la proprietà.

Questo contemporaneo aumento dei reati contro le persone e contro le proprietà è sintomo di un non dubbio aggravamento delle condizioni della nostra delinquenza.

L'on. Relatore ha accennato al numero rilevante delle

dichiarazioni di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori ed al numero eccessivo e sempre crescente di processi che terminano col proscioglimento degl' imputati.

Ricorda che l'on. senatore Costa, nella sessione di giugno del 1893, ebbe a dichiarare che avrebbe fatto oggetto di speciali indagini questo grave argomento e ne avrebbe riferito alla Commissione. Confida che il senatore Costa vorrà, nella prossima sessione, mantenere la promessa da lui fatta. L'amministrazione della giustizia penale non raggiunge nel nostro paese quell'alto fine di difesa sociale per cui è istituita. Che questa affermazione non sia esagerata apparisce chiaro, quando si pensi al numero degli autori non scoperti, a quelli scoperti ma non puniti, e quando non si trascuri di tener conto di un'altra circostanza, di quella cioè che per molte sentenze di condanna rimane sospesa l'esecuzione in seguito al ricorso per grazia, e per molte altre l'espiazione della pena non segue prontamente alla condanna per gli indugi frapposti cogli appelli, coi ricorsi in Cassazione e colle lentezze procedurali ed amministrative.

Sarebbe interessante di studiare analiticamente tutte queste diverse ragioni per cui o l'Amministrazione giudiziaria è impotente a infliggere la meritata condanna al colpevole, o la condanna inflitta non si eseguisce.

Vi sono anche delle ragioni indipendenti dall'azione della Magistratura. Così fra i motivi che contribuiscono ad impedire la esecuzione delle condanne non va dimenticata l'emigrazione di persone condannate o sottoposte a procedimento penale, le quali, recandosi in paesi lontani, riescono non poche volte a sottrarsi all'azione della giustizia.

L'on. Relatore ha richiamata l'attenzione della Commissione su quanto è avvertito da alcuni Procuratori generali circa la pena comminata dal Codice pel reato di diffamazione.

Egli conviene intieramente in queste critiche e deplora soprattutto il difetto del Codice di non distinguere diffamatori da diffamatori, diffamatori di ricatto, per i quali la diffamazione è veramente un mezzo criminoso per conseguire i loro fini disonesti, da diffamatori rivelatori, per i quali la diffamazione non muove da animo pravo, ma dal desiderio di esercitare quella censura e quella

vigilanza sulla vita degli uomini pubblici, senza delle quali uno Stato libero facilmente si corromperebbe.

Il senatore Righi ha pure messo in rilievo l'abitudine, che va di anno in anno sempre più estendendosi per parte dei Giurati, di dare scheda bianca o illeggibile ed ha presentato una proposta di deliberazione. Ma, appena emesso il verdetto, le schede devono essere bruciate per legge, e vi è quindi l'impossibilità legale di accertare statisticamente il fatto giustamente deplorato dal Relatore.

Per ultimo, malgrado la mozione d'ordine del senatore Boccardo, si permette di dire brevi parole su due fatti rilevati dall'on. Righi. Non conviene nelle osservazioni intorno all'anarchia, la quale egli ritiene eserciti un'influenza ben diversa e compia una funzione favorevole, per ragione di contrasto, di fronte al socialismo, che per principii e metodi è assolutamente diverso dall'anarchismo.

Così, a parte gli apprezzamenti personali del Relatore, è stato lieto di vedere constatato come della scuola positiva e dell'influenza di essa sull'amministrazione della giustizia penale i Procuratori generali si occupino da parecchi anni, o per combatterla, o per dimostrarne l'utilità specialmente rispetto ad una repressione più efficace, nel senso di una segregazione più sicura degli individui più pericolosi e di una persecuzione meno empirica e disastrosa contro individui meno pericolosi.

Quanto alle proposte del Relatore, la prima, quella riguardante i discorsi inaugurali, la ritiene inattuabile. Non avrebbe difficoltà di accettarla, quando venisse modificata nel senso che i discorsi inaugurali debbano farsi preferibilmente dai Procuratori generali. Egli crede che alle volte torni opportuno che i discorsi siano fatti anche dai Sostituti Procuratori generali, i quali possono portare in queste annuali rassegne dell'amministrazione della giustizia il frutto di studi più recenti e di nuove idee. Accetta la seconda conclusione, ma la vorrebbe completata nel senso che nei discorsi inaugurali si dovessero dare le cifre più importanti per conoscere il movimento della delinquenza ed i risultati dell'amministrazione della giustizia penale.

PENSERINI. L'on. Relatore ha accennato anche al numero, che va sempre aumentando, delle delegazioni di istruttorie fatte in materia penale ai Pretori. Ma bisogna distinguere le delegazioni fatte ai Pretori fuori del luogo di residenza del Tribunale da quelle nel luogo di residenza. Sarebbe facile dimostrare la necessità delle prime, mentre non vi è dubbio sugl' inconvenienti che derivano dalle seconde, non per gli atti primordiali, ma per quelli che costituiscono la vera istruzione dei processi. L' inconveniente di queste troppo numerose delegazioni si deve ascrivere al modo con cui è organizzata l'istruzione dei processi penali e all'impossibilità che i Giudici istruttori possano, da soli, bastare a tutti i doveri del loro ufficio. Occorre persuadersi che un Giudice istruttore non può attendere in un anno a un numero di processi superiore a *seicento*, compresi quelli delegati ai Pretori fuori della residenza del Tribunale. Se si confronta il numero dei processi da istruire con quelli dei magistrati a ciò delegati, si vede che, specialmente nei Tribunali di grande importanza, vi è insufficienza assoluta nel numero dei Giudici istruttori.

Giuste osservazioni ha fatte l'on. Relatore sugli appelli in materia penale: ma non vi è che un rimedio radicale da prendere, cioè decretare l'abolizione degli appelli stessi per le sentenze rese dai Tribunali penali, i quali però dovrebbero giudicare in numero pari di giudici. Si dovrebbe conservare il gravame d'appello solo per le sentenze rese dai Pretori.

Venendo ad alcune brevi considerazioni sulle conclusioni proposte dal Relatore, egli, rispetto alla terza, riguardante le schede bianche od illeggibili, si associa alle osservazioni fatte dall'on. Ferri: non si possono avere i dati di fatto, che si vorrebbe raccogliere.

Circa la seconda proposta, non ha alcuna difficoltà di accettarla, però con le modificazioni desiderate dall'on. Ferri.

Non sarebbe per contro in tutto favorevole alla prima proposta sui discorsi inaugurali. Egli ritiene sia bene che i Sostituti Procuratori generali si addestrino anche in questo compito dell'ufficio a cui potranno essere elevati; che giovi valersi dell'opera di quelli fra essi che mostrano ingegno e volontà e che talora hanno maggior agio di studiare ed illustrare i dati raccolti di quello che avrebbero i Procuratori generali.

Crede che la proposta presentata dal Relatore dovrebbe essere almeno attenuata nella forma, nel senso cioè che si debba raccomandare ai Capi degli Uffici di Pubblico Ministero che le delegazioni per i discorsi inaugurali avvengano con minor frequenza.

LUCCHINI. Anzitutto deve dar lode al Relatore on. Righi per non essersi fermato troppo sulla parte meramente statistica dei discorsi inaugurali.

Non divide l'opinione dell'on. Ferri, che sia necessario ricavare subito da questi discorsi un quadro statistico della criminalità per l'anno a cui si riferiscono, quadro di cui le linee non potrebbero riuscire che incerte, nè tali in ogni modo da rispecchiare con fedeltà le condizioni della delinquenza in quel periodo di tempo. Solo il volume analitico ci fornisce notizie sulle quali si possa fare sicuro affidamento. Egli non crede vi siano inconvenienti ad attendere qualche poco per conoscere il bilancio degli affari penali trattati in un determinato anno. È meglio aspettare, che, fondandosi su cifre non sempre sicure e non sempre comparabili, incorrere nel pericolo di conclusioni affrettate ed erronee.

Per queste ragioni egli fa le sue riserve sull'aumento della delinquenza, specialmente della delinquenza più grave, affermato dal prof. Ferri. È un giudizio per il quale mancano fino ad ora gli elementi di fatto necessari per formarlo, massime in relazione alle varie specie di essa, in relazione alle quali soltanto può farsi uno studio statistico.

Rispetto a quanto ebbe a dire l'on. Ferri circa le grazie, fa presente che la sospensione di pena, la quale ha luogo per il ricorso in grazia, non può assomigliarsi all'istituto della condanna condizionale, quale è in vigore oggi in Francia, nel Belgio e in altri Stati e quale fu proposto anche per il nostro paese col progetto presentato dal Guardasigilli Bonacci. Son provvedimenti assolutamente diversi per le cause che li determinano e per gli effetti che producono.

Non divide nemmeno gli apprezzamenti che sono stati enunciati sulla gravità della pena comminata dal Codice per la diffamazione. L'on. Righi non ha riferito che l'opinione di un Procuratore generale e non può ritenersi che quella sia l'opinione comune a tutti

i magistrati. Conviene che alcuni minimi di pena fissati dal Codice penale sono forse troppo alti, ma ciò è in gran parte da attribuirsi a coloro, specialmente i fautori della scuola positivista, che accusavano il progetto del Codice di troppa mitezza e influirono a mantenere alcuni eccessivi rigori, che egli indarno avea cercato di segnalare.

Circa alle perizie, non può accordarsi pienamente col parere del senatore Righi, che giovi l'aver piuttosto una sola perizia anzichè due, una per la difesa e l'altra per l'accusa. È cardine fondamentale di un buon sistema procedurale penale che gli interessi dell'accusa e della difesa siano equamente rappresentati. Solo dal conflitto delle due Parti può sprigionarsi la verità, intento supremo della giustizia. I collegi peritali, a guisa di giuria tecnica, propugnati da taluno, non farebbero che esautorare la potestà del giudice ed esporre la giustizia e la stessa scienza alle insidie dei monopoli e delle chiesuole.

Ha rilevato con piacere dalla Relazione dell'on. Righi come la maggior parte dei Procuratori generali sia favorevole all'istituto dei Giurati, istituto di cui egli pure è fautore.

Quanto ai manicomi criminali, chiede gli sia permesso l'esprimere alcuni dubbi intorno alla loro utilità. Anzitutto è bene stabilire che in alcuni paesi essi esistono da parecchio tempo, e non si può quindi dire che la loro istituzione sia dovuta, come crede il senatore Righi, agli antropologi italiani. Lo studio poi, per così dire, sperimentale, che egli ha fatto di questi stabilimenti, con le visite personali e con indagini accurate, gli ha fatto nascere il sospetto che possano esser cagione di inconvenienti e di abusi, più che di reali vantaggi. Vi sono condannati che cercano di esservi ammessi per sfuggire così il carcere comune. Sieno pure in realtà infermi di mente coloro che vi sono ricoverati, non è subordinato ad alcun intento scientifico e ad alcun speciale criterio terapeutico il loro trattamento, suggerito solo o principalmente da ragioni di sicurezza. L'istituzione si deve in gran parte ai direttori di manicomi comuni, vogliosi di sbarazzarsi dei loro ospiti più temibili facendoli ricoverare nei manicomi criminali. Si aggiunga infine l'argomento della spesa e poi si sappia dire se si tratta veramente di un istituto meritevole di sì largo suffragio.

Accenna ancora al modo non appropriato con cui sono regolate le direzioni amministrativa e sanitaria di questi manicomi, autonome e indipendenti fra loro, in modo da cagionare pericolose inerzie o deplorabili conflitti.

Non si indugierà sulla parte teorica della Relazione dell'on. Righi, notando solo com'egli sia ancora più radicale di lui nel respingere assolutamente le nuove teorie che si son volute introdurre nel campo del diritto penale.

Venendo alle conclusioni proposte al voto della Commissione, egli è intieramente favorevole alla prima. Fa osservare all'on. Penserini, il quale ha espresso l'opinione che si possa utilmente affidare ai Sostituti l'incarico dei discorsi inaugurali, che, se si trattasse di discorsi simili a quelli in uso in Francia, dove, svolgendosi un determinato argomento giuridico o scientifico, si riducono a delle dissertazioni accademiche, non vi sarebbe danno, potrebbe anzi esser utile che i Sostituti adempissero, in luogo del Procuratore generale, a quest'obbligo imposto dall'ordinamento giudiziario. Ma presso di noi questi discorsi, per l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, devono render conto del modo in cui, durante l'anno, fu amministrata la giustizia, e solo i Capi dell'ufficio possono avere autorità e competenza per trattare tale argomento. Il discorso dovrebbe come riassumere tutta l'opera compiuta dalla Magistratura in un anno in ogni distretto giudiziario, e solo chi vi presiede può acconciamente parlarne.

Accetta parimenti la seconda proposta dell'on. Righi, e quanto alla terza, sulle schede bianche date dai giurati, non ripeterà ciò che fu già osservato da altri sull'impossibilità di mandarla ad effetto.

Vorrebbe poi rivolgere una domanda al Direttore generale delle carceri per avere da lui informazioni sulla statistica carceraria, necessario complemento di quella giudiziaria.

Egli ebbe a deplorare anche in Parlamento che le pubblicazioni della statistica carceraria, le quali erano un tempo egregiamente condotte, fossero poi rimaste interrotte, ed aveva anzi proposto, per uscirne, che questo servizio fosse affidato alla Direzione generale della statistica. Ma, qualunque sia l'ufficio che sovrintenda a tale pubblicazione, l'importante è che si faccia, e spera di avere dal Direttore generale delle carceri una risposta che lo affidi.

Per ultimo non può tralasciare di notare una lacuna che si

trova nelle statistiche giudiziarie: quella riguardante la giustizia militare. Dopo il 1883 neppure l'Annuario generale statistico rende più conto dei lavori dei Tribunali militari e del Tribunale supremo di guerra e marina. Prega il Comitato di volersi occupare dell'argomento e di provvedere affinchè si abbia notizia della delinquenza dell'esercito e dell'armata, e della giustizia che vi si amministra.

Occorrerebbe altresì aver informazioni sull'opera dei Tribunali militari straordinari, istituiti nella Sicilia e nella Lunigiana durante lo stato di assedio. Senza questo necessario complemento, la statistica della delinquenza nel presente anno riuscirà difettosa e manchevole, e nessun confronto si potrà fare con gli anni precedenti rispetto al movimento della delinquenza.

Confida nell'opera savia e solerte del Comitato.

COSTA. Non era sua intenzione di prender la parola in questa discussione; ma non può a meno di rispondere all'on. Ferri, che gli ha rammentato la promessa fatta nella sessione precedente, di studiare la gravissima questione dei proscioglimenti durante l'istruttoria e durante il giudizio.

Per due ragioni non si poté includere nell'ordine del giorno la Relazione su questo argomento; anzitutto, perchè egli, distratto da altre gravi cure, non vi poté attendere; poi perchè il tempo ristretto assegnato alla presente sessione non avrebbe permesso una discussione così ampia come sarebbe stata necessaria. Assicura che, senza alcun fallo, presenterà questa Relazione nella sessione che terrà la Commissione nel dicembre o nel gennaio venturo. Si tratta di un problema sul quale egli ha sempre meditato, e come magistrato e come studioso delle discipline penali e giudiziarie. È costretto a riconoscere che, in seguito a quanto dovette osservare in questi ultimi anni, le sue opinioni circa all'azione della giustizia sono divenute pur troppo meno fiduciose, avendo dovuto riconoscere che da qualche tempo essa apparisce meno sollecita ed efficace di quanto sarebbe desiderabile.

L'on. Ferri accennò pure alla ritardata esecuzione delle sentenze penali; il che bisogna, almeno in parte, ammettere per vero. Quanto però all'altra osservazione dell'on. Ferri, che effetto dei ricorsi per grazia sia appunto quello di sospendere, in parecchie circostanze, l'esecuzione delle sentenze, occorre aver presente che

non si può concepire ed immaginare il diritto di grazia senza la facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze, e questa facoltà non la si può, poi, mettere in contestazione, soprattutto quando trattasi di condanne a pena di breve durata. Del resto per parte sua crederebbe un'ottima deliberazione quella di dare incarico al Comitato di studiare e preparare una statistica intorno al modo con cui sono eseguite le sentenze.

Il senatore Righi accennò agli appelli in materia penale. È una questione che fu più volte agitata e presenta difficoltà non lievi per la sua risoluzione. L'abolizione degli appelli contro le sentenze rese dai Tribunali è certo desiderabile e forse ad una tale risoluzione bisognerà giungere in un tempo non troppo lontano. Fermi in questo concetto dell'abolizione degli appelli per le sentenze dei Tribunali in materia penale, occorre intanto studiare quali garanzie si debbano adottare per gl'imputati e per la società, a fine di non aumentare soverchiamente il numero dei ricorsi in cassazione. Ciò deve tanto più evitarsi, in quanto vi è già ogni giorno un maggiore abuso nel ricorrere innanzi al magistrato supremo. La statistica ci rivela annualmente questo fatto, che dei ricorsi presentati in cassazione il 50 per cento viene dichiarato inammissibile. Il che deve dipendere in buona parte da ciò, che le disposizioni date con la legge del 1875 non sono eseguite. Sarebbe quindi opportuna un'indagine intorno all'esecuzione della disposizione contenuta nell'art. 8 della legge del 1875, per quanto riguarda la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi in cassazione.

Circa alle perizie in materia penale, deplora egli pure, che, col sistema attuale, vi sieno dei periti i quali credono di avere la missione di sostenere nelle aule giudiziarie piuttosto delle tesi che verità scientificamente certe o più probabili; ed ammette pertanto la necessità di provvedimenti per meglio disciplinare tale servizio.

Anche i manicomi giudiziari furono oggetto di molte considerazioni da parte dei membri della Commissione. È un'istituzione, la necessità della quale è riconosciuta da tutti coloro che si occupano di questa materia, e tale necessità è sentita così per ragione di sicurezza, come per ragione di giustizia.

I manicomi giudiziari hanno inoltre speciale importanza nel periodo dell'istruzione del processo, giacchè le osservazioni dei periti psichiatri sui giudicabili hanno molto maggior valore se fatte

nei manicomi giudiziari, anzichè in quelli privati o dentro le carceri. Egli è pertanto fautore convinto dei manicomi giudiziari e vorrebbe che il numero ne fosse maggiore e che il loro ordinamento fosse saldamente costituito.

L'on. Lucchini ha poi manifestato il desiderio che la statistica penale non solo ritorni a dar conto dei lavori degli ordinari Tribunali militari, ma faccia conoscere altresì i giudizi svolti innanzi ai Tribunali militari straordinari istituiti in seguito alla proclamazione dello stato di assedio in Sicilia e nella Lunigiana. Egli non crede di poter seguire l'on. Lucchini su questa via. Si tratta di un fatto eccezionale e transitorio, che non ha importanza sul movimento normale della delinquenza, e l'importanza del quale è soltanto politica. La Commissione non deve, a suo avviso, appunto per questa ragione, occuparsene. Nè d'altro canto sa in qual modo si potrebbero raccogliere le notizie ed innestarle alle altre della statistica penale. È invece favorevole all'altra proposta dell'on. Lucchini, di aggiungere ai dati forniti dalla statistica giudiziaria penale quelli dei Tribunali militari ordinari, perchè ritiene che i reati commessi da militari e preveduti dal Codice penale militare altro non siano, nella maggior parte dei casi, che una manifestazione particolare della delinquenza comune.

Infine, quanto alla proposta concernente i discorsi inaugurali, essa è forse concepita in termini troppo assoluti, chè non si può escludere per ogni caso che il discorso inaugurale sia pronunciato da un Sostituto del Pubblico Ministero. Anzi in alcune occasioni torna opportuno, per considerazioni che non occorre ricordare, che il discorso sia fatto anche da un Sostituto. Egli pertanto accetta questa proposta, ma nel senso che il discorso debba pronunciarsi non sempre, ma preferibilmente dal Capo del Pubblico Ministero.

COSENZA. Chiese la parola per esprimere dapprima all'on. Relatore alcuni suoi desiderii rispetto alle proposte presentate, e per presentar poi una modesta osservazione. Per quanto concerne la raccomandazione da farsi ai Procuratori generali perchè essi personalmente abbiano a pronunciare il discorso inaugurale, desidererebbe che il Relatore, volendo mantenere la sua proposta, la modificasse nel senso che i discorsi debbano farsi *preferibilmente* dal Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero. Vi possono essere valorosi

Sostituti Procuratori generali, la cui opera, anche per i discorsi inaugurali, niuno disconosce possa riuscire di somma utilità.

In ordine alla seconda proposta, dubita che veramente sia importante ed utile che nel corpo del discorso si faccia cenno dei dati statistici, quando ad ogni Relazione deve essere allegato un prospetto sommario della statistica penale e civile dell'anno.

Ma, ammesso che nella Relazione si voglia richiedere l'indicazione almeno di alcune cifre, queste dovrebbero essere soltanto quelle che riguardano i reati più importanti. Ed in questo caso desidererebbe che per siffatti reati si desse notizia anche del corso ed esito definitivo del procedimento, giacchè da queste indicazioni si potrebbe forse dedurre che i misfatti più gravi, ad esempio gli omicidii, si commettono in maggior numero dove si ha motivo di credere, od almeno di sperare, che la pena non sia pari alla gravità del reato.

Dopo di che viene all'osservazione che intende sottomettere alla Commissione.

Per l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario gli Ufficiali del Pubblico Ministero devono annualmente render conto dell'amministrazione della giustizia e notare anche gl'inconvenienti verificatisi. La Commissione, pel decreto organico che la costituì, ha il mandato speciale di occuparsi di tali discorsi e suolsi riferire da un Commissario sull'amministrazione della giustizia civile e da un altro su quella penale.

Se come conclusione di tali Relazioni, o durante la loro discussione si presentano osservazioni e proposte, su di queste conviene di richiamare l'attenzione del Ministro. In tal modo la Commissione degnamente ed utilmente compie il suo mandato e le osservazioni fatte dai Procuratori generali non cadono nell'oblio. Ecco perchè vorrebbe che le Relazioni fossero sempre seguite da larghe conclusioni sui punti più importanti svolti nelle Relazioni stesse.

Ora, per quanto concerne la Relazione del senatore Righi, riterrebbe opportuno di richiamare, fra l'altro, ed in modo speciale, l'attenzione dell'on. Ministro sui seguenti punti: 1° sulla questione della misura del minimo della pena nei reati di diffamazione; 2° sulle riforme nell'istituto dell'appello in materia penale; 3° sulla grande lentezza nell'esecuzione delle sentenze; 4° sull'abitudine che va di anno in anno sempre più estendendosi per parte dei Giu-

rati di dare scheda bianca o scheda illeggibile. Ammette e riconosce che vi è l'impossibilità legale di fare, a proposito delle schede bianche, l'indagine proposta dal Relatore; ma, indipendentemente dalla possibilità o meno di tale indagine, non bisogna tralasciare di studiare l'argomento, intorno al quale si potrebbero adottare parecchi rimedi, sull'esempio anche di legislazioni straniere. Ad ogni modo, il fatto stesso rilevato nella Relazione serve a dimostrare la necessità di ovviare al male, e quindi l'obbligo per la Commissione di indagare il fatto e di informarne l'on. Ministro.

Giova che la Commissione metta in luce gl'inconvenienti lamentati dai Procuratori generali nei loro discorsi sull'amministrazione della giustizia, perchè il conoscerli sarà un avviamento per provvedere ad eliminarli.

In conformità a queste considerazioni presenta una proposta di deliberazione.

Dichiara poi di associarsi alle osservazioni fatte dall'on. Relatore sulle perizie, sugli appelli penali e sull'opportunità di abbassare il minimo della pena per i reati di diffamazione.

La seduta è tolta alle ore 12. 30.

Seduta del 14 giugno 1894.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

Interviene alla seduta il comm. Cicognani, direttore generale delle carceri al Ministero dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRÉSIDENTE. Si continuerà la discussione sulla Relazione del senatore Righi intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1893.

CICOGNANI. Desidera di rispondere ad alcune osservazioni dell'on. Lucchini.

Incominciando da quanto egli ebbe a dire sui ritardi frapposti nella pubblicazione delle statistiche carcerarie, nota come per condurre innanzi sollecitamente quei lavori, si incontrino difficoltà non solo in Italia, ma anche in altri Stati. Così la Francia solo nel decorso anno pubblicò la statistica carceraria per l'anno 1891.

In Italia le statistiche carcerarie si pubblicarono regolarmente sino al 1877, dal 1877 in avanti, per vari impedimenti sopravvenuti, rimasero interrotte sino al 1882.

Alla compilazione di questa statistica non attendeva nei primi tempi uno speciale ufficio, ma le notizie venivano fornite dalle direzioni locali dei vari stabilimenti: in appresso però, per la necessità

di controllare tali notizie e di coordinarle, fu istituito presso la Direzione generale delle carceri un apposito ufficio di statistica, e se questo non potè da qualche tempo dar prova dell'opera sua, si deve alle economie che anche in quell'ufficio si dovettero introdurre.

Il comm. Bodio pubblicò nell'*Annuario statistico italiano* le cifre relative alla statistica carceraria: intanto nel 1889 sorse un altro impedimento. In seguito alla promulgazione del nuovo Codice penale e del nuovo regolamento generale per le carceri e gli stabilimenti di pena, si dovettero apportare modificazioni ai modelli statistici e ciò produsse un nuovo ritardo. A questo contribuì ancora il fatto che la Direzione generale delle carceri rimase per oltre un anno senza un capo.

L'on. Lucchini, nella discussione del bilancio dell'interno dello scorso anno, deplorando giustamente la mancanza delle statistiche penitenziarie, chiese al Ministro dell'interno se avesse difficoltà di incaricare la Direzione generale della statistica di attendere anche alla compilazione della statistica delle carceri. A tale interrogazione fu risposto che non si avrebbe mancato di prendere in esame la questione. Intanto però parve doveroso e decoroso per l'Amministrazione carceraria di attendere da sè stessa alla compilazione della statistica che deve rispecchiare l'opera sua. Chè, se la parte tecnica dell'elaborazione di questa statistica potrebbe essere affidata alla Direzione della statistica, che vi attenderebbe con quella competenza per cui vanno lodati i suoi lavori, non sarebbe però questo ufficio in grado di commentare, di illustrare le cifre riguardanti i risultati così della gestione amministrativa delle carceri, come del sistema penitenziario stabilito dal nuovo regolamento, che, per quanto lo consentono gli scarsi mezzi finanziari, si va attuando. Le Direzioni locali delle carceri saranno incaricate di riempire le varie tabelle e di mandarle, alla fine dell'anno finanziario, alla Direzione generale. I modelli delle nuove tabelle sono stati comunicati alla Direzione della statistica per essere esaminati e messi in relazione con quelli della statistica giudiziaria. Egli spera di essere in grado, nel primo semestre dell'esercizio finanziario 1894-95, di pubblicare la statistica carceraria per l'esercizio finanziario 1893-94.

L'on. Lucchini ha parlato pure dei manicomi giudiziari, ed ha accennato alla facilità che, secondo lui, vi sarebbe da parte del-

l'Amministrazione di ammettere i condannati in questi manicomi, riuscendosi alla conseguenza che parecchi di essi non scontano la pena nel modo voluto dal Codice.

È certo che questo pericolo si sarebbe evitato se nel Codice si fosse stabilito che il tempo passato dal condannato, durante la pazzia, nel manicomio non deve essere computato nella durata della pena a lui inflitta. Del rimanente può assicurare il prof. Lucchini che l'Amministrazione carceraria, prima di ricoverare un condannato nel manicomio giudiziario, non omette alcuna indagine per accertare che realmente sussiste la malattia per la quale viene ordinato il ricovero.

Desidera poi di far notare all'on. Lucchini, il quale vorrebbe che i giudicabili fossero di preferenza mandati ai manicomi privati, anziché a quelli giudiziari, come la spesa sia nei manicomi privati più che doppia di quella che lo Stato sopporta per il ricovero nei manicomi giudiziari. La massima spesa in questi è di lire 0.95 per una giornata di presenza, mentre la spesa nei manicomi privati è di lire 2.80 o 3 al giorno. Anche se si tien conto delle spese generali di amministrazione, risulta sempre una grande economia in favore dei manicomi giudiziari. Si aggiunga che non è sempre facile ottenere dalle Direzioni dei manicomi privati che esse ricevano i delinquenti pazzi.

Nega che ci sia conflitto tra la Direzione amministrativa e quella sanitaria dei manicomi giudiziari, che anzi da amendue nulla si trascura per il buon andamento di questa istituzione.

Al primo giugno 1894 erano ricoverati nei manicomi giudiziari 380 condannati, 42 prosciolti e 61 giudicabili; mentre nei manicomi privati erano ricoverati 6 condannati e 71 giudicabili.

Non sarebbe pertanto assolutamente possibile di sopprimere i manicomi giudiziari; anzi bisognerà aumentarne il numero in seguito alle disposizioni del nuovo Codice sul modo di scontare le pene. La segregazione cellulare, protratta per lungo tempo, secondo che in non pochi casi il Codice richiede, può talora produrre la pazzia ed occorrerà in questo caso trasferire i detenuti dalle carceri ai manicomi penali.

LUCCHINI. Ringrazia il comm. Cicognani degli schiarimenti forniti alla Commissione ed ai quali egli è lieto di aver dato occasione.

Del resto, il suo intento non era già quello di voler togliere il servizio della statistica carceraria alla Direzione generale delle carceri, bensì quello di agevolare la ripresa di una così importante pubblicazione, quale è quella della statistica penitenziaria. Egli anzi crede che questa potrà meglio e con maggior autorità essere compilata dall'Amministrazione speciale che sovrintende alle carceri ed agli stabilimenti di pena.

Non gli rimane pertanto che a prender atto delle parole del comm. Cicognani ed esprimere l'augurio che le sue proposte abbiano pronta esecuzione.

A proposito però della compilazione della statistica carceraria, vorrebbe fare una raccomandazione.

Gli sembra che gioverebbe distinguere la parte morale di questa statistica dalla parte puramente amministrativa, e coordinare la prima all'anno solare, anziché all'anno finanziario. Solo in questo modo si potranno raffrontare tra loro le notizie della statistica carceraria con quelle della statistica giudiziaria e coordinare le due statistiche l'una all'altra, secondo che è stato ed è voto costante della Commissione e degli studiosi.

Quanto ai manicomi giudiziari, non crede convenga prolungare la discussione su questo argomento. Gli preme solo di dichiarare che egli non ha affatto inteso di sostenerne la soppressione. Solo ha voluto manifestare alcuni dubbi intorno all'utilità di questa istituzione, sorti in lui per gli studi ulteriori su di essa e per le visite a vari stabilimenti di questo genere.

Occorre anche tener conto di un altro fatto. Specialmente per il ricovero dei giudicabili pazzi, occorrerebbe avere degli stabilimenti nelle diverse parti del Regno, per non allontanar troppo costesti giudicabili dal luogo ove si fa l'istruzione del processo. Bisognerebbe quindi aumentare il numero dei manicomi giudiziari e non sa vedere come ciò, per la spesa che importerebbe, sarebbe possibile. Varrebbe quindi meglio, almeno per questa parte, valersi dei manicomi privati, che offrono generalmente anche maggior copia di strumenti e agevolezze di studio.

Si aggiunga la difficoltà di istituire nei manicomi giudiziari tante sezioni quante sono le forme speciali di malattie mentali, mentre si è invece costretti a tener insieme riuniti gl'infermi delle più gravi malattie, con grave pregiudizio terapeutico.

Da ultimo, per ciò che riguarda la statistica dei Tribunali militari straordinari istituiti durante lo stato d'assedio in Sicilia ed in Lunigiana, crede che non si possano assolutamente trascurare le notizie sul lavoro di quelle eccezionali e passeggiere Autorità giudicanti. Qualunque sia il giudizio politico che si porti su questa misura d'ordine pubblico, giudizio per il quale non sarebbe questa la sede opportuna, dovrebbe però premere a tutti di avere i necessari elementi di fatto sull'opera dei Tribunali straordinari. Dal punto di vista poi della delinquenza, troppo grave lacuna rimarrebbe nelle cifre riguardanti le provincie della Sicilia e di Massa Carrara, qualora i dati delle Magistrature ordinarie non fossero integrate con quelli dei giudicati pronunciati durante lo stato d'assedio. Egli non insisterà dunque nè sul modo con cui questa statistica si debba fare, nè sulle Autorità che debbano farla: ma insisterà bensì perchè si faccia.

FERRI. Non può a meno di opporre alcune osservazioni sue personali al giudizio dato dal prof. Lucchini intorno ai manicomi giudiziari.

La sua opinione intieramente favorevole a quest'istituto è fondata, oltrechè su ragioni teoriche, sulla cognizione di fatto che ne ha acquistata per le visite fatte a manicomi giudiziari, o solo o con degli studenti. Quello dell'Ambrogiana in Toscana, ad esempio, si può ritenere, senza esagerazione, una delle istituzioni, che in Italia han dato miglior frutto e risposto meglio allo scopo per cui furono stabilite. Esso rappresenta una vittoria della scienza ed è egregiamente condotto, nè vi è alcun conflitto fra la Direzione scientifica e quella amministrativa. Se di un inconveniente si può parlare, è quello soltanto che la Direzione amministrativa non si può sempre prestare, per mancanza di mezzi, a tutte le esigenze della Direzione scientifica, all'acquisto degli strumenti e degli apparati, che ad essa abbisognerebbero.

Nel manicomio giudiziario dell'Ambrogiana vi sono diverse sezioni per le diverse classi di ricoverati, secondo che si tratta di condannati o di giudicabili o di prosciolti in attesa dei provvedimenti dell'Autorità di P. S., e vi sono parimenti diverse sezioni secondo le diverse forme di freniatrie.

Gli duole che, nella revisione definitiva del testo del Codice, quella che nel progetto era espressa ammissione dei manicomi giu-

diziari sia stata attenuata nella formula dell'art. 46. Il testo attuale non è ben chiaro ed avviene che si invia il delinquente pazzo ora ai manicomi giudiziari, ora a quelli privati. Anche in questa parte si volle nel testo ultimo accontentare e fondere opinioni diverse. Si associa al senatore Righi nell'augurare che si prosegua nella via su cui si sono mossi i primi passi, e che si dia uno stabile ordinamento legislativo ai manicomi giudiziari.

COSTA. Neppur egli può dividere l'opinione del prof. Lucchini, che ai manicomi giudiziari dello Stato siano da preferire quelli privati pel ricovero dei giudicabili. I manicomi privati sono inadatti a questo scopo, perchè non è possibile sottoporvi i giudicabili a quello stato di osservazione che la scienza psichiatrica richiede per dare un parere sicuro, conforme alle esigenze della giustizia e della difesa sociale.

Quanto alla critica mossa dal prof. Ferri al testo definitivo del Codice penale in questione, ossia alla formula accolta nell'art. 46, egli non ritiene tale critica fondata, e stima all'opposto che la disposizione del Codice sia giusta ed opportuna. Nei casi in cui si tratta di un imputato prosciolto, il provvedimento del suo ricovero in un manicomio non potrebbe essere preso dal Tribunale in sede penale, ma conviene sia dato dal Presidente del Tribunale civile in sede di onoraria giurisdizione, e ciò anche per stabilire a carico di chi debbano imputarsi le relative spese. Se il prosciolto per il quale fu ordinato il ricovero, è fornito di mezzi, è giusto che la spesa sia da lui sostenuta e posta a suo carico; quando si tratti invece di persona di condizione disagiata, la spesa dovrà essere sostenuta da chi è in obbligo, a norma di legge, di provvedere al mantenimento dei pazzi poveri.

LUCCHINI. Il legislatore, nel redigere il testo dell'art. 46, che il prof. Ferri ha fatto oggetto delle sue critiche, non ebbe affatto l'intendimento di escludere i manicomi giudiziari dai nostri istituti penali. Ciò emerge chiaramente dalla Relazione al Re sul Codice; e nelle disposizioni contenute negli art. 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale si accenna chiaramente al ricovero in un manicomio.

Contrariamente a quanto ebbero ad opporgli alcuni colleghi, egli riman fermo nella sua opinione che anche i manicomi privati

possano offrire garanzie di sicurezza pel ricovero dei giudicabili pazzi. Per di più, è quivi possibile applicare ad essi quei metodi di osservazione e quei sistemi di cura che i progressi della psichiatria suggeriscono e che è difficile attuare nei manicomi giudiziari.

PENSERINI. Vuol aggiungere solo uno schiarimento a quanto fu detto circa i manicomi giudiziari, ed avvertire che i Presidenti dei Tribunali, prima di accogliere istanze di rinchiusi ne' manicomi giudiziari per liberazione o consegna a' parenti, nulla trascurano per accertare se il ricoverato è guarito, ed ordinano alle volte delle perizie per meglio accertarsi del fatto, oltre le notizie fornite dalle Direzioni dei manicomi. Per queste perizie occorre sostenere una spesa per la quale si richiede l'autorizzazione del Ministero. Ma questa autorizzazione talvolta si nega per ragioni di economia, senza pensare ai gravi inconvenienti che il negarla può produrre.

AURITI. Per ciò che attiene alle perizie, egli pure non può interamente approvare l'ordinamento oggi in vigore. I procedimenti penali poggiano sulle testimonianze e sulle perizie: se i testimoni depongono il falso si procede contro di essi. Ma se i periti emettono un giudizio non vero, quale provvedimento è possibile prendere? Non vede nell'attuale sistema alcuna garanzia per assicurare che le perizie rappresentino il vero. Occorrerebbe quindi di studiare se fosse possibile qualche provvedimento per assicurare la responsabilità legale e morale dei periti.

LUCCHINI. Mancando la responsabilità individuale de' periti, non è possibile altra garanzia fuorchè quella del contraddittorio dei periti.

RIGNI. Ringrazia la Commissione della benevola accoglienza fatta alla sua Relazione e si compiace della dotta ed importante discussione alla quale ha dato origine.

•È grato in particolar modo al senatore **Boccardo**, il quale ha saputo così bene rilevare gl'intendimenti che informano il suo lavoro, il cui fine principale fu di mettere in rilievo gl'inconvenienti segnalati dai Procuratori generali nell'amministrazione della giustizia penale e richiamarvi sopra l'attenzione della Commissione.

Quanto ai manicomi giudiziari, dopo quanto fu detto, si limiterà a poche parole.

L'opinione sua sul grave argomento è questa. Per i pazzi condannati, il rinchiuderli in un manicomio, anzichè tenerli segregati in un carcere comune, è una questione di disciplina carceraria, è un provvedimento che rientra nella competenza dell'Autorità preposta all'esecuzione delle pene.

Ma circa ai prosciolti ed ai giudicabili pazzi, la questione acquista ben altra importanza. Si tratta di provvedere efficacemente alla sicurezza e alla difesa sociale. Potrebbe citare non pochi fatti di pazzi rilasciati liberi dai Tribunali per irresponsabilità e che si resero di nuovo colpevoli del reato, per cui la prima volta erano stati sottoposti a giudizio. Se si pensa che questo reato è non di rado l'omicidio, è chiaro di quale supremo interesse diventi il ricovero di simili pazzi delinquenti in un manicomio. Specialmente la pazzia lucida, che non esclude cioè la premeditazione ed il preordinamento dei mezzi ad un fine, può essere cagione di pericoli gravissimi. A questi prima dell'art. 46 non si provvedeva in alcun modo. Conviene però che il concetto adombrato in quell'articolo sia svolto pienamente con l'istituzione e con l'ordinamento dei manicomi giudiziari. Egli crede che verrà il giorno, e spera sia presto, in cui la questione che ci ha occupati sarà risolta secondo i portati della scienza e della sicurezza sociale.

Il prof. Lucchini si è dichiarato avversario del principio che egli, nella sua Relazione, ha propugnato circa alle perizie, ma per quel principio continuerà a combattere, nè si stancherà di farlo sino a che la nostra legislazione non sia riformata nel senso ch'egli crede giusto, cioè di un'unica imparziale perizia. Il Lucchini crede utili, per l'amministrazione della giustizia, due periti: ma il perito non è un testimone, non deve essere il sostenitore di una lotta come quella che combattono il Pubblico Ministero e la difesa: il perito è chiamato a dare un giudizio in conformità alla scienza; la perizia deve essere impersonale, ispirarsi, cioè, soltanto a quanto interessa la scienza e la giustizia. Oggidi invece avviene tutto il contrario con danno della regolare amministrazione della giustizia e talvolta con vero scandalo.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti le conclusioni del Relatore, sottoporrà alla Commissione le varie proposte che sono state presentate nel corso della discussione.

DE' NEGRI. Intende di presentare egli pure una proposta per ciò che riguarda la giustizia militare.

Il prof. Lucchini ha espresso il desiderio che le notizie date dalla statistica penale per i Tribunali ordinari siano integrate con quelle dei lavori compiuti dai Tribunali militari. Si tratta d'un desiderio giustissimo, e l'Ufficio di statistica si presterebbe ben volentieri per soddisfarlo.

Ma occorre per ciò che il Ministero della guerra riprenda ad inviare i dati sulla giustizia militare. Queste notizie furono comunicate alla Direzione della Statistica fino al 1883; ma in appresso il Ministero della guerra, non ostante che ne fosse ripetutamente richiesto, non le fornì più.

Il Ministero della marina ha invece continuato a mandare informazioni sulla giustizia militare marittima. L'Ufficio di Statistica, però, non credette opportuno di pubblicarle, perchè, non essendo accompagnate da quelle concernenti la delinquenza nell'esercito, avrebbero avuto scarsa importanza.

Affinchè la Direzione della Statistica possa con maggiore autorità rinnovare al Ministero della guerra la domanda di notizie sulla giustizia penale militare, gioverà un voto della Commissione, col quale si affermi l'utilità di raccogliere e pubblicare anche questi dati.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a deliberare sulla proposta presentata dal Commissario De'Negri, che è del seguente tenore:

« La Commissione: ritenuta la convenienza d'integrare le notizie sul movimento della criminalità coi dati concernenti i reati « di competenza dei Tribunali militari;

« delibera di pregare il Ministro Guardasigilli a voler far pratiche presso il suo collega per la guerra, affinchè sia ripresa la « pubblicazione delle notizie statistiche riguardanti l'amministrazione della giustizia militare.

« DE' NEGRI. »

PRESIDENTE. Sull'argomento che forma oggetto della proposta del Commissario De'Negri fu presentata un'altra proposta dall'on. Lucchini, il quale vorrebbe che si raccogliessero notizie anche sui Tribunali di guerra in Sicilia e nella Lunigiana.

COSTA. Non avrebbe difficoltà di accettare la proposta del De' Negri, mentre, come già ebbe occasione di dire, non potrebbe accogliere quella dell'on. Lucchini.

COSENZA. La proposta del comm. De' Negri dovrebbe essere modificata nel senso di invitare il Comitato a studiare e proporre i mezzi affinché la statistica giudiziaria penale fornisca le notizie anche della giustizia militare.

COSTA. Prega l'on. Lucchini di non insistere nella parte concernente la statistica dei lavori dei Tribunali di guerra in Sicilia e nella Lunigiana.

LUCCHINI. Aderisce al desiderio del senatore Costa.

DE' NEGRI. Ritira la sua proposta e si associa a quella dell'on. Lucchini.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la proposta dell'on. Lucchini:

« La Commissione invita il Comitato a studiare se e come sia
« possibile completare la statistica giudiziaria penale coi dati della
« giustizia militare.

« LUCCHINI. »

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Legge un'altra proposta presentata dall'on. Lucchini e che è del seguente tenore :

« La Commissione incarica il Comitato di preparare una statistica, che renda conto dell'esecuzione delle sentenze in materia
« penale.

« LUCCHINI. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura di una proposta del senatore Boccardo:

« La Commissione incarica il Comitato di fare un'indagine
« statistica intorno all'esecuzione della legge 12 dicembre 1875 per
« quanto riguarda la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi in
« cassazione.

« BOCCARDO. »

AURITI. La legge del 12 dicembre 1875, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 8, presenta difficoltà che occorre rimuov-

vere con provvedimenti legislativi, e poichè il difetto della legge è già noto e riconosciuto, non sa vedere la necessità di una nuova indagine.

COSTA. L'inchiesta che il senatore Boccardo propone può essere utile, poichè, rivelando in tutta la loro estensione e gravità gl'inconvenienti che lamentiamo, riuscirà d'incitamento a prendere gli opportuni provvedimenti.

COSENZA. Accetta e voterà egli pure la proposta dell'on. Boccardo, qualora per essa s'intenda di voler studiare la questione circa ai mezzi più acconci per far diminuire il numero delle dichiarazioni di inammissibilità. Però, dal modo come è concepita la proposta, si potrebbe supporre che le ricerche statistiche debbano essere dirette ad accertare se sia o no in pratica osservato l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, mentre egli non crede che si possa affermare così assolutamente che quella disposizione non è osservata.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Boccardo.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Rimane da ultimo la proposta presentata dal comm. Cosenza.

LUCCHINI. Non può convenire nella proposta del comm. Cosenza, perchè in essa si accenna a questioni di apprezzamento soggettivo e personale e non discusse nella Commissione. Preferisce le poche e pratiche conclusioni del Relatore.

COSTA. Crederebbe egli pure più opportuno fossero votate dalla Commissione le conclusioni del Relatore, anzichè la proposta del comm. Cosenza. In questa vi è qualche cosa di incompiuto e di vago, mentre la Commissione deve prendere deliberazioni precise e di possibile e pratica attuabilità, per il che occorre che le deliberazioni siano non solo concrete, ma ridotte, per così dire, ai minimi termini.

COSENZA. Egli è d'avviso, come ebbe a dire nella precedente seduta, che la Commissione debba prendere atto dei rilievi più importanti fatti dai Relatori e richiamare l'attenzione dell'on. Mini-

stro sugl'inconvenienti che maggiormente si ebbero a deplorare nell'amministrazione della giustizia. Seguendo questo principio, la Commissione, pur restando nei limiti delle sue attribuzioni, farà opera di immediata utilità. Vorrebbe quindi che la sua proposta fosse accettata. Se si crede che questa proposta non tenga conto di tutti i punti e gli argomenti che si chiede siano fatti oggetto di studio per parte del Ministro, nulla vieta che la si completi, ed anzi egli da parte sua è pronto ad accettare emendamenti e correzioni.

AURITI. Il comm. Cosenza potrebbe non insistere nella sua proposta dal momento che l'on. Presidente, nella Relazione all'on. Ministro Guardasigilli sui lavori della Commissione, non mancherà di fare speciale menzione di quei punti che il comm. Cosenza desidera siano specialmente messi in rilievo e studiati per le opportune riforme.

COSENZA. Insiste nel far presente alla Commissione che gli argomenti trattati dal Relatore e dei quali è cenno nella sua proposta, sono della massima importanza e quindi, se non fossero portati a conoscenza del signor Ministro, a nulla avrebbe giovato la Relazione dell'on. Righi, e niun frutto si trarrebbe dalla discussione che ne segui.

COSTA. Non ha difficoltà di accettare il suggerimento posto innanzi dal senatore Auriti, che cioè con una speciale lettera al Ministro lo si informi degli argomenti principali trattati nella Relazione dell'on. Righi. Intanto è indispensabile che la Commissione deliberi sulle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Attesa l'importanza delle osservazioni contenute nella Relazione dell'on. Righi, crede egli pure, secondo il saggio divisamento dei senatori Auriti e Costa, che sia utile comunicarla al Ministro con una speciale Relazione, in cui ne siano riassunti i punti principali. In questa speciale Relazione sarà richiamata altresì l'attenzione dell'on. Ministro sulle proposte del comm. Cosenza e sugli argomenti e questioni nelle proposte stesse rilevati. In questo modo confida che il comm. Cosenza sarà soddisfatto e che, volendo egli prendere atto di queste dichiarazioni, non occorra una deliberazione sulla sua proposta.

Dopo di che, dà lettura della proposta del comm. Cosenza:

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione dell'on.
« Ministro della giustizia sull'opportunità di studiare i rimedi atti
« ad ovviare agl'inconvenienti rilevati dai Procuratori generali e
« ricordati nella Relazione del senatore Righi, circa :

- « a) il minimo della pena nei reati di diffamazione;
- « b) il sistema degli appelli penali;
- « c) le schede bianche od illeggibili nei voti dei Giurati;
- « d) il numero dei difensori in udienza pubblica per ciascuno
« dei giudicabili;
- « e) il sistema delle perizie;
- « f) l'esecuzione delle sentenze in materia penale.

« COSENZA. »

COSENZA. Ringrazia il Presidente delle assicurazioni dategli e
rinuncia a che la sua proposta sia messa ai voti.

PRESIDENTE. Legge le proposte presentate dal Relatore e modi-
ficate in conformità alle osservazioni fatte nelle sedute di ieri
e di oggi:

« La Commissione delibera :

« a) di rivolgere preghiera al signor Ministro perchè voglia
« rinnovare la raccomandazione ai Procuratori generali di Corte
« d'appello acciò i discorsi inaugurali vengano fatti preferibilmente
« dallo stesso Magistrato Capo d'ufficio;

« b) di raccomandare si provveda che nei discorsi suddetti
« non venga omessa l'esposizione e spiegazione dei dati più carat-
« teristici della delinquenza e dell'amministrazione della giustizia
« penale nei rispettivi distretti delle singole Corti;

« c) che sia studiato il fatto, che si asserisce frequente, del-
« l'uso delle schede bianche od illeggibili nei giudizi per Giurati.

« RIGHI. »

Messe ai voti, le proposte sono approvate.

La seduta è tolta alle ore 12. 30.

Seduta del 15 giugno 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

Interviene alla seduta il comm. Cicognani, direttore generale delle carceri al Ministero dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Fa presente che all'ordine del giorno sono iscritti ancora i seguenti argomenti:

- a) Revisione del modulo per la statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri;
- b) Relazione intorno alle procedure di fallimento;
- c) Relazione intorno ai giudizi di graduazione;
- d) Relazione intorno alle condizioni degli stabilimenti penali, in confronto col numero dei condannati;
- e) Relazione intorno al risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale.

Avverte che il senatore Costa ha espresso il desiderio di riferire nella seduta di oggi sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati e chiede alla Commissione se abbia nulla da osservare in contrario.

La Commissione aderisce al desiderio del senatore Costa.

PRESIDENTE. Invita il senatore Costa a riferire intorno alle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati.

COSTA. Legge la sua Relazione.

Relazione del senatore Costa intorno alle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati.

I.

La Commissione per la statistica giudiziaria, affidando al suo Comitato l'incarico, che ora adempie per mezzo mio, di studiare e riferire « se la condizione degli stabilimenti penali corrisponda, dal « punto di vista dell'ordinamento e della capacità, alle esigenze « create dalla scala delle pene adottata nel nuovo Codice penale e « alle disposizioni date per la espiazione delle pene precedente-
« mente inflitte, col regio decreto 1° dicembre 1889 », ha compiuta opera, più che utile, necessaria.

Sostituito ad un metodo quasi esclusivamente repressivo, specialmente per le pene più gravi, il sistema graduale, tutto intento a conseguire l'emendazione e la riabilitazione del colpevole; coordinate a questo fondamentale concetto l'intensità, la graduazione e la stessa misura della pena; studiato attentamente un duplice ordine di pene diverse e parallele, rispondenti all'indole ed all'intrinseca malvagità dei reati, era naturale e doveroso indagare se gli antichi stabilimenti penali fossero stati trasformati, se di nuovi ne fossero stati costruiti, coordinati a questi nuovi ideali, ed adatti a raggiungerne lo scopo.

Giacchè sarebbe opera vana e per di più pericolosa aver diminuita la misura delle pene, se dovesse mancare quell'intensità nella espiazione che di tale diminuzione era condizione sostanziale; sarebbe illusione sperare che la pena valga a rigenerare il colpevole, se la vita comune e l'ozio, in un ambiente saturo di passioni torbide e malvage, dovessero essere fomite invincibile di immoralità; sarebbe un inganno il graduale alleviamento della pena negli stabilimenti intermedi fino alla concessione della libertà colla liberazione condizionale, se fosse dimostrato che mancano i mezzi per prepararlo colla segregazione continua in un primo periodo della espiazione, colla segregazione notturna sempre, col silenzio che obbliga alla meditazione, col lavoro che fa rinascere la fiducia in sè e nel proprio avvenire e depone nell'animo del condannato un germe fecondo di riabilitazione.

II.

La Direzione generale delle carceri, solerte sempre come è cortese, ha fornito al Comitato le notizie occorrenti per determinare:

a) in un primo prospetto, la consistenza ed il modo di essere degli stabilimenti penali attualmente esistenti, e di quelli che trovansi in costruzione ;

b) in un secondo prospetto, il numero dei condannati che al 1° gennaio 1894 trovavansi in espiazione delle diverse specie di pene, secondo l'antico e il nuovo Codice.

E questi due prospetti noi abbiamo trasfusi in uno solo; il quale, ponendo a confronto la consistenza degli stabilimenti penali, esistenti o in costruzione, col numero dei condannati alle diverse specie di pene, riassume, con una evidenza quasi grafica, la situazione che ci siamo assunti di chiarire colla presente Relazione.

Ma perchè essa appaia d'un tratto in tutta la sua importanza gioverà delinearne, innanzi tutto, i contorni generali e complessivi, per discendere poi ai particolari, analizzando le notizie relative alle diverse specie di pene ed alle diverse categorie di condannati.

A).

I locali destinati all'espiazione delle pene hanno la consistenza seguente :

Per gli UOMINI :

121 stabilimenti, nei quali si può disporre di
6603 celle per la segregazione continua,
1793 celle per la segregazione notturna,
1361 dormitori a comune; con una capienza complessiva per
33623 condannati: oltre
629 laboratori, per dar lavoro a
15205 condannati.

Per le DONNE non si hanno che

7 stabilimenti, senza tener conto delle speciali sezioni femminili che esistono negli stabilimenti pei maschi. Essi possono disporre di
226 celle per la segregazione continua,
157 celle per la segregazione notturna,

50 dormitori a comune, con una capienza complessiva di
1556 condannate; oltre
32 laboratori, nei quali trovano lavoro
1260 condannate.

Ma i condannati sono, complessivamente, in numero ben maggiore.

Gli uomini, senza tener conto di 940 transitanti da o per le case di pena o dall'uno ad altro carcere, erano al 1° gennaio 1894

41210; e quindi

7587 di essi non potevano trovar posto negli stabilimenti penali, e dovevano esser trattenuti per espiare la pena nelle carceri giudiziarie, oltre, ben inteso, i

7373 che, essendo stati condannati ad una pena di una durata non maggiore di sei mesi, dovevano rimanervi di diritto, ma in segregazione continua o almeno notturna, mentre nelle carceri giudiziarie non vi hanno all'uopo che

4005 celle; abbandonandone

3368 alla vita comune: facendo, quindi, ascendere a

10955 i condannati che espiavano la pena in modo illegale.

Le donne, senza tener conto di 41 transitanti da o per la casa di pena o dall'uno all'altro carcere, erano, alla stessa data,

2331; e quindi

775 dovevano essere trattenute ad espiare la pena nelle carceri giudiziarie, oltre le

719 che, espiando una pena di una durata non maggiore di sei mesi, dovevano esservi trattenute di diritto, valendosi di una parte delle 4005 celle ivi esistenti, delle quali si è già tenuto calcolo parlando dei condannati maschi: e quindi in tutto

1494 condannate che espiavano la pena in modo illegale.

Se queste cifre hanno un significato assai grave, non lo hanno meno grave quelle che si riferiscono alla segregazione; giacchè per provvedere a

32019 condannati, maschi o femmine, pei quali è imposta, per una parte più o meno lunga della pena, la segregazione continua, e sempre la segregazione notturna,

pur trascurando i condannati in applicazione del Codice precedente, pei quali, a rigore di diritto, dovrebbe pure essere osservata la segregazione notturna, non si hanno disponibili che

- 8779 celle; abbandonati quindi gli altri
 - 23240 condannati ai dormitori comuni, dei quali conviene tacere ciò che sono, per limitarci a dire che non rispondono menomamente ai caratteri che la legge vigente ha attribuito alla pena ed al fine al quale essa tende.
- E più gravi ancora sono le cifre che si riferiscono al lavoro.
- Si pongano pure fuori conto i
- 6829 condannati, fra maschi e femmine, che espiano la pena in istato di segregazione continua: ma saranno sempre
 - 36712 i condannati soggetti all'obbligo del lavoro; mentre i lavoratori esistenti possono fornirlo soltanto per
 - 16465 condannati, lasciandone
 - 20247 a poltrire nell'ozio.

Nè vi ha indizio che permetta di sperare un miglioramento prossimo e notevole a questa condizione di cose.

È vero che trovasi in via di trasformazione

1 stabilimento con

- 276 celle a segregazione continua per l'ergastolo: è vero che sono in costruzione negli stabilimenti esistenti
- 103 celle a segregazione continua e
- 159 celle a segregazione notturna per la reclusione di una durata maggiore di sei mesi; nonchè
- 1206 celle a segregazione continua e
- 176 celle a segregazione notturna per la reclusione di una durata inferiore a sei mesi.

Ma tutto questo è ben lungi dal rispondere a ciò che è indispensabile: e lo sperare che si possa riparare a questo disagio colle lire 500,000 stanziato in bilancio pel servizio dei fabbricati carcerari, sarebbe una fatale illusione.

B).

Se, esaminata nel suo complesso, la condizione degli stabilimenti penali appare notevolmente inadeguata alle esigenze del-

l'esecuzione delle pene, non appare certo migliore ove si proceda ad un'analisi comparativa fra il numero dei condannati alle diverse specie di pene e le case penali nelle quali dovrebbero espiarle.

1° *Ergastolo*. — Per espiare la pena dell'ergastolo si hanno
2 stabilimenti penali con
382 celle; un terzo è in costruzione con altre
276 celle.

Gli uomini condannati a questa specie di pena erano, al 1° gennaio,

323 e

13 le donne. Per ora quindi le celle sarebbero sufficienti; e dove si compia entro l'anno stabilimento in costruzione, si sarà provveduto almeno per altri tre anni. Ma sarà necessario provvedere per l'avvenire per più di un migliaio di condannati.

Ma non si può dimenticare che per l'art. 36, n. 1, del regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del nuovo Codice penale, la pena dei lavori forzati a vita venne commutata *de jure* in quella dell'ergastolo; e siccome al 1° gennaio 1894 erano ancora

3180 i maschi e

118 le femmine in espiazione di questa specie di pena, è forza ritenere che la commutazione di pena che si dice per essi ordinata, sia stata puramente nominale, ed i

3298 condannati che la scontano siano bensì soggetti alla disciplina ed al trattamento, ma non nei locali e nelle condizioni che sono stabilite per gli ergastolani.

2° *Lavori forzati a tempo*. — Abbastanza ricco è il materiale per la espiazione della pena dei lavori forzati inflitta a norma del vecchio Codice: e si comprende. Sono

17 gli stabilimenti che, all'uopo, ancora sopravvivono, con

140 celle destinate alla segregazione continua, e

282 dormitori a comune, che possono contenere

9520 condannati maschi; oltre

122 laboratori che forniscono mezzo di lavorare a

4840 condannati.

E di fronte ad essi si hanno

1849 condannati che vi espiano la pena secondo l'antica disciplina, e

5663 condannati che l'espiano colla disciplina della reclusione, nella quale furono commutati i lavori forzati a norma di quanto è prescritto dall'art. 36, n. 2, del regio decreto precitato. Commutazione anche questa più nominale e disciplinare che effettiva, se manca la segregazione, se vi sono i dormitori a comune, se vi sono insufficienti i laboratori per il lavoro.

Per il che, in realtà, di fronte a locali capaci di:

9520 condannati maschi, debbono esservene ricoverati

10692 (3180 + 1849 + 5663 = 10,692), supplendo probabilmente alla deficienza con celle disponibili negli ergastoli, o scaricando l'eccedenza nelle case di reclusione.

Delle DONNE, meno che per le ergastolane, delle quali si è già tenuto conto, non occorre parlare, perchè esse, anche prima del nuovo Codice, espianavano la pena dei lavori forzati nelle case di reclusione.

3° *Reclusione e casa di forza secondo i precedenti ed il vigente Codice.* — All'esecuzione della pena della reclusione e della casa di forza secondo i precedenti ed il vigente Codice PER GLI UOMINI, sono destinati

32 stabilimenti, nei quali si può disporre di

1780 celle per la segregazione continua,

1793 celle per la segregazione notturna e

823 dormitori a comune, per ricoverare in tutto

12760 condannati; oltre

438 laboratori per offrire mezzo di lavoro a

8905 condannati.

E siccome si hanno in complesso

20668 condannati alla reclusione od alla casa di forza per una durata maggiore di sei mesi, ne risulta una deficienza di circa

3000 celle per la segregazione continua, di

18875 celle per la segregazione notturna, e di circa

500 laboratori.

È bensì vero che si hanno in costruzione

- 103 celle per la segregazione continua e
- 159 celle per la segregazione notturna: ma nel computo dei condannati pei quali si dovrebbe provvedere, ho di proposito ommesso i
- 1849 condannati ai lavori forzati che espiano tuttora la pena secondo l'antica disciplina ed i
- 5663 condannati ai lavori forzati sottoposti alla disciplina della reclusione, pei quali sarebbe legale ed utile, ma non indispensabile e, ad ogni modo, non sarebbe urgente provvedere; e mentre essi andranno mano mano diminuendo, aumenterà di necessità il numero dei reclusi, pei quali sarà pur necessario di provvedere.

Per le DONNE condannate alla reclusione od alla casa di forza si hanno disponibili

- 6 stabilimenti penali con
- 194 celle per segregazione continua,
- 157 celle per segregazione notturna, e
- 50 dormitori a comune, capaci in complesso di
- 1524 condannate; oltre
- 32 laboratori per dar lavoro a
- 1260 condannate.

E siccome sono

- 1260 le donne condannate alla reclusione per una durata maggiore di sei mesi, ivi comprese 211 condannate ai lavori forzati alle quali venne, per legge, commutata la pena, devesi concludere che per esse vi ha bensì mancanza di circa un migliaio di celle per la segregazione continua o notturna, ma la capienza complessiva dei dormitori e dei laboratori è presso a poco sufficiente.

4° *Carceri giudiziarie a sistema di segregazione continua fino a sei mesi.* — Per espriare la pena della reclusione fino a sei mesi, vi hanno per gli UOMINI

- 50 stabilimenti o sezioni di stabilimenti, che possono disporre di

4005 celle per la segregazione continua. E siccome al 1° gennaio 1894 erano

6349 i condannati maschi che stavano espiano questa pena, la deficienza sarebbe di

2344 celle, alle quali non si riuscirebbe a provvedere colle

1206 celle a segregazione continua e

176 celle a segregazione notturna che si stanno all'uopo costruendo, specialmente perchè le celle disponibili debbono pur servire per gli imputati in istato di detenzione preventiva, pei quali è pure imposto dalla legge e purtroppo non osservato il sistema cellulare.

E per le DONNE

1 è lo stabilimento per la reclusione di una durata non maggiore di sei mesi, con

32 celle, affatto insufficienti di fronte a

606 condannate che dovrebbero espiano questa specie di pena. Vero è che si supplisce ricoverandole in sezioni speciali dei reclusori; ma siccome quivi la deficienza non è minore, all'una o all'altra si dovrà pur provvedere.

5° *Casa di pena intermedie, agricole ed industriali.* — Per espiano il terzo periodo della pena della reclusione vi hanno

11 stabilimenti penitenziari, agricoli o industriali, con

87 dormitori a comune, capaci di

4620 condannati, oltre

23 laboratori atti a dar lavoro a

444 condannati.

Queste cifre tradiscono troppo l'insufficienza di questi stabilimenti e l'adattamento incompleto di antiche case di pena al nuovo istituto. La vita comune e la mancanza di lavoro sono i due caratteri che più evidentemente contraddicono al loro scopo: per cui vi ha ragione di temere che quasi tutto vi sia da fare o da rifare.

Il che è tanto più necessario in quanto, per la mancanza del relativo regolamento, non poté finora ricevere attuazione il metodo parallelo dell'espiazione della pena della reclusione, dopo un certo periodo e col concorso di certe condizioni, col *lavoro in opere pubbliche o private sotto la potestà dell'Amministrazione.*

In tale condizione di fatto questi stabilimenti non possono essere altrimenti considerati che come succursali delle case di reclusione, con una disciplina meno rigida, ma senza alcune delle condizioni che si richiedono per quella graduale rigenerazione morale che deve aprire la via alla liberazione condizionale.

6° *Relegazione secondo il precedente Codice.* — Per far espiare agli uomini la pena della relegazione, provvedendosi per le donne colle case di reclusione, vi ha

- 1 stabilimento, con
- 17 dormitori a comune, capaci di
- 220 condannati, oltre
- 7 laboratori per dar lavoro a
- 120 condannati.

Essendo al 1° gennaio 1894

- 408 i condannati che espiavano questa specie di pena, vi sarebbe deficienza di spazio per
- 188 condannati, che, per la maggior parte, scontano la pena nelle case di custodia di cui al n. 8, e il resto nelle carceri giudiziarie.

Questa specie di pena non è preveduta nel Codice vigente; non richiede quindi alcuna specie di provvedimento.

7° *Detenzione o carcere.* — Per la detenzione del nuovo Codice ed il carcere dell'antico si hanno soltanto

- 4 stabilimenti, nei quali si può disporre di
- 32 dormitori a comune, capaci di
- 1260 condannati, e di
- 30 laboratori per dar lavoro a
- 790 condannati.

Al 1° gennaio erano:

- 2770 i condannati maschi e
- 304 le donne condannate a questa specie di pena;
- 3074 in tutto: ma siccome
- 1024 maschi e
- 113 donne, condannati a meno di 6 mesi, rimaner dovevano nelle carceri giudiziarie, la deficienza si riduce ai locali per

1937 condannati, che debbono essere, pur essi, indebitamente rimasti nelle carceri giudiziarie.

Ma quando si osservi che negli stabilimenti esistenti non vi hanno celle per la segregazione notturna e sono insufficienti i laboratori, è necessità concludere che anche per questa specie di condannati occorrerebbe provvedere almeno per la segregazione notturna di circa

3000 condannati e pel lavoro di

2000 condannati circa, specialmente ove non si voglia, come non si dovrebbe, continuare a far scontare questa pena alle donne nelle case di reclusione.

8° *Custodia*. — Per provvedere a questo surrogato di pena per gli UOMINI esiste:

- 1 stabilimento con
- 24 dormitori comuni, capaci in complesso di
- 120 condannati, oltre
- 7 laboratori per dar lavoro e
- 90 condannati.

Per le donne si provvede con sezioni speciali nelle case di reclusione.

Evidentemente è questa una vecchia casa di pena, alla quale si è adattato il nome e la disciplina delle case di custodia. È da augurarsi che vi corrisponda l'ordinamento adatto al fine delicato ed altamente morale al quale le case di custodia sono destinate (1).

(1) Troverebbe qui posto conveniente l'analisi delle condizioni delle case di correzione pei minorenni. Ma l'arduo tema è affidato ad altro valentissimo Relatore. Io mi limito quindi a segnare qui che vi hanno pei MASCHI

- 7 stabilimenti con
- 46 celle per segregazione continua;
- 883 celle per segregazione notturna, senza tener conto di altre 320 in costruzione, e
- 33 dormitori a comune, con una capacità complessiva di
- 1507 ricoverati; oltre
- 59 laboratori per dar lavoro a
- 1460 ricoverati. E per LE DONNE
- 1 stabilimento con
- 3 dormitori a comune, capaci di
- 100 ricoverate e
- 2 laboratori, per dar lavoro a
- 100 ricoverate.

I minorenni ricoverati in questi stabilimenti sono:

- 1230 maschi e
- 121 femmine; non tenuto conto di
- 2480 maschi e
- 2228 femmine, ricoverati in Riformatorii privati.

A complemento degli stabilimenti penali vi hanno i manicomi giudiziari e case di rigore, ambedue per gli uomini.

Per provvedere ai condannati maniaci vi sono:

- 2 stabilimenti con
- 56 celle a segregazione continua, e
- 96 dormitori a comune, capaci in tutto di
- 496 ricoverati.

E per assicurare la disciplina vi è:

- 1 casa di rigore, con
- 240 celle a segregazione continua e
- 2 laboratori per
- 16 condannati.

Fra gli stabilimenti complementari dovrebbero pur esservi delle case speciali pei condannati ai quali fu concessa la scusa dell'ubriachezza abituale (art. 48 Codice penale). Ma finora non ne venne ordinata alcuna.

III.

Compiuta in questa guisa la rassegna delle condizioni nelle quali si trovano gli stabilimenti penali, per dedurre se ed in quale misura rispondano alle esigenze della nuova scala delle pene, io dovrei concludere: ma la conclusione è incerta e quasi paurosa.

Uno studio più profondo, più minuto, più completo sarebbe necessario per giungere ad una conclusione precisa, che non sia la semplice affermazione dell'insufficienza, come consistenza e come ordinamento, degli attuali stabilimenti penali all'espiazione delle pene inflitte e che si vanno infliggendo in applicazione del nuovo Codice penale per quanto riguarda i delitti.

Leggendo, però, le pagine che sono venute dettando, si potrebbe dire che, pur trascorrendo con mano leggera sulle necessità transitorie per l'espiazione delle pene inflitte col vecchio Codice:

a) non si dovrà tardare a gettare le basi di un quarto stabilimento per l'ergastolo; giacchè, date 75 condanne in media all'anno, e una vita media agli ergastolani di dodici anni, entro questo periodo si renderà necessario provvedere almeno a 900 condannati;

b) sarà indispensabile concentrare tutti gli sforzi per aumentare le celle nei reclusori; giacchè, data una presenza media di circa

30,000 reclusi, uomini o donne, per più di sei mesi, in un giro di pochi anni, quando sarà liquidata la posizione dei condannati ai lavori forzati, e non potranno più essere sfruttati gli antichi bagni, sarà pur necessario provvedere almeno altre 20,000 celle, che tante sono, a dir poco, quelle che mancheranno ;

c) sarà pur doveroso pensare alle case di detenzione pei condannati a questa pena per più di sei mesi. Aver istituito una pena speciale pei delitti che si possono, coll'espiazione, perdonare non solo, ma dimenticare, senza provvedere a segregarli dagli altri condannati nei quali la legge punisce l'indole malvagia e il delitto ripugnante, sarebbe disconoscere il concetto della legge e reagire contro di essa, rendendo impossibile il fine, che, con intento altamente civile, essa si propone ;

d) e non converrà, soprattutto, indugiare troppo a provvedere almeno altre 5000 celle per la segregazione continua o notturna dei condannati alla reclusione ed alla detenzione per una durata inferiore a sei mesi. Trascurare, per questa specie di pene, il modo di espiazione equivale ad arrestare o no il condannato, fino dai primi passi, sulla via del delitto. Questo intento il nuovo Codice si è proposto ; intento altamente sociale che con ogni sforzo si deve raggiungere.

Ove anche a questo solo si dovesse provvedere, la spesa sarebbe così grande che io non ardisco farne il computo.

Studiare intanto, con grande cura, la situazione ; formulare un programma di lavori, quale i mezzi finanziari dello Stato possono consentire, e attuarlo con proposito fermo, costante e tenace, è il meno che si possa ora richiedere.

E questo voto io propongo alla Commissione.

I. — Notizie sugli Stabilimenti carcerari al 1° gennaio 1894.

Stabilimenti penali per l'ergastolo (trasformati).	Uomini.	N. degli stabilimenti	2	Un altro stabilimento è in corso di adattamento, e 276 celle sono in costruzione.
		» delle celle per segregazione continua.	382	
	Donne .	—	—	Le donne espiano questa pena nelle Case di reclusione.
Stabilimenti per i lavori forzati ordinati a norma del Codice penale precedente (Vedi NB.)	Uomini.	N. degli stabilimenti	17	Con una capienza complessiva di 9520 condannati.
		» delle celle per segregazione continua.	140	
		» delle celle per segregazione notturna.	—	
		» dei dormitori a comune	282	Con una capienza complessiva di 9380 condannati.
	» dei laboratori	122	Id. id. 4840 lavoranti.	
	Donne .	—	—	Le donne espiano questa pena nelle Case di reclusione.

NB. — Tutti gli stabilimenti, meno le Case di relegazione e di custodia e le sezioni dei condannati alla pena del carcere, sono retti dal Regolamento generale 1° febbraio 1891.

Sono in costruzione 674 celle per separazione notturna in due stabilimenti.

Negli stabilimenti ordinari di Civitavecchia, Alghero, Ancona, Portoferraio, Brindisi, Favignana, Nisida, Piombino e Venezia, vi sono sezioni di Case penali intermedie.

Segue I. — **Notizie sugli Stabilimenti carcerari al 1° gennaio 1894.**

Stabilimenti per la reclusione e per la Casa di forza.	Stabilimenti penali per la reclusione e per la Casa di forza.	Uomini .	N. degli stabilimenti	32	Con una capienza complessiva di 12,760 condannati. Sono in costruzione altre 103 celle. Id. 159 celle.	
			» delle celle per segregazione continua.	1780		
			» delle celle per segregazione notturna.	1793		
			» dei dormitori a comune	823		
				» dei laboratori	438	Con una capienza complessiva di 9187 condannati. Id. id. 8905 lavoranti.
	Donne .	N. degli stabilimenti	6	Con una capienza complessiva di 1524 condannate. Con una capienza complessiva di 1173 condannate. Id. id. 1260 lavoranti.		
		» delle celle per segregazione continua.	194			
		» delle celle per segregazione notturna.	157			
		» dei dormitori a comune.	50			
				» dei laboratori	32	
	Carceri giudiziarie o sezioni adatte per l'espiazione della reclusione fino a 6 mesi	Uomini .	N. degli stabilimenti	50	Sono in costruzione altre 1206 celle. Id. 176 celle.	
			» delle celle per segregazione continua.	4005		
		» delle celle per segregazione notturna.	—			
Donne .		N. degli stabilimenti	1	Per le donne si hanno distinte sezioni nelle Carceri comprese fra quelle sopra indicate.		
	» delle celle per segregazione continua.	32				
	» delle celle per segregazione notturna.	—				
Case di pena intermedie agricole e industriali.	Uomini .	N. degli stabilimenti	11	Con una capienza complessiva di 4620 condannati. Con una capienza complessiva di 4620 condannati. Id. id. 444 lavoranti.		
		» delle celle per segregazione notturna.	—			
		» dei dormitori a comune	87			
		» dei laboratori	23			
Donne .	—	—	Le donne scontano questa pena nelle Case di reclusione.			

Segue I. — **Notizie sugli Stabilimenti carcerari al 1° gennaio 1894.**

Stabilimenti per la relegazione secondo il vecchio Codice.	}	Uomini.	N. degli stabilimenti	1	Con una capienza complessiva di 220 condannati.
			» delle celle per la separazione notturna.	—	
			» dei dormitori a comune	17	Con una capienza complessiva di 220 condannati.
			» dei laboratori	7	Id. id. 120 lavoranti.
Donne .	—	—	—	Le donne scontano questa pena nelle Case di reclusione.	
Stabilimenti per la detenzione o carcere.	}	Uomini.	N. degli stabilimenti	4	Con una capienza complessiva di 1260 condannati.
			» delle celle per separazione notturna .	—	
			» dei dormitori a comune.	32	Con una capienza complessiva di 1260 condannati.
			» dei laboratori	30	Id. id. 790 lavoranti.
Donne .	—	—	—	Le donne scontano questa pena nelle Case di reclusione.	
Case di custodia.	}	Uomini.	N. degli stabilimenti	1	Con una capienza complessiva di 120 condannati.
			» delle celle di segregazione notturna .	—	
			» dei dormitori a comune.	24	Con una capienza complessiva di 120 condannati.
			» dei laboratori	7	Id. id. 90 lavoranti.
Donne .	—	—	—	Le donne scontano questa pena nelle Case di reclusione.	

Segue I. — Notizie sugli Stabilimenti carcerari al 1° gennaio 1894.

Case di correzione per minorenni.	Maschi.	N. degli stabilimenti	7	Con una capienza complessiva di N. 1507 ricoverati.
		» delle celle per segregazione continua.	46	
		» delle celle per segregazione notturna.	883	Sono in costruzione 320 celle in un nuovo stabilimento.
		» dei dormitori a comune	33	Con una capienza complessiva di N. 578 ricoverati.
	Femmine	» dei laboratori	59	Id. id. » 1460 lavoranti.
		N. degli stabilimenti	1	Con una capienza di N. 100 ricoverate.
		» delle celle per segregazione continua.	—	
		» delle celle per segregazione notturna.	—	
Stabilimenti speciali per i condannati per i quali fu ammessa la scusa della ubbriachezza abituale.	Uomini.	—	—	Non esistono.
	Donne.	—	—	Non esistono.
Manicomi giudiziari.	Uomini.	N. degli stabilimenti	2	Con una capienza complessiva di N. 496 ricoverati.
		» delle celle per segregazione continua.	56	
		» dei dormitori a comune	96	Con una capienza complessiva di N. 440 ricoverati.
Case di rigore . . .	Uomini.	N. degli stabilimenti	1	
		» delle celle per segregazione continua.	240	
		» dei laboratori	2	Con una capienza complessiva di N. 16 lavoranti.

II. — Detenuti negli stabilimenti penali e nelle carceri giudiziarie al 1° gennaio 1894.

Detenuti negli Stabilimenti penali al 1° gennaio 1894 per condanna	per commutazione dei lavori forzati a vita.	maschi	3,180		
		femmine	118		
	all'ergastolo	da più di 4 anni	maschi	98	
			femmine	2	
		per condanna diretta secondo il Codice Toscano e secondo il Codice vigente.	da più di 3 anni	maschi	67
			femmine	3	
		da più di 2 anni	maschi	82	
			femmine	3	
		da più di un anno	maschi	65	
			femmine	5	
	agli antichi lavori forzati, che espiano la pena a norma delle leggi precedenti.	da 10 a 20 anni	maschi (a)	1,393	
		femmine	—	—	
		da più di 20 anni.	maschi (a)	456	
			femmine	—	
	a vita.	maschi	—	—	
		femmine	—	—	
	ai lavori forzati, per i quali fu sostituita la pena della reclusione per l'art. 36 del R. D. 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale.	da 10 a 20 anni	maschi	3,956	
		femmine	140	—	
		da più di 20 anni.	maschi	1,707	
			femmine	71	
a vita.	maschi	—	—		
	femmine	—	—		
fin a 6 mesi.	maschi	—	—		
	femmine	—	—		
da 6 mesi a 3 anni	maschi	2,979	—		
	femmine	176	—		
da 3 a 5 anni	maschi	2,713	—		
	femmine	100	—		
da 5 a 10 anni	maschi	5,212	—		
	femmine	290	—		
da 10 a 20 anni	maschi	2,177	—		
	femmine	50	—		
a più di 20 anni	maschi	694	—		
	femmine	35	—		
alla reclusione (vecchio e nuovo Codice).	fin a 6 mesi.	maschi	—		
	femmine	—	—		
alla relegazione e alla custodia secondo l'antico Codice.	da 6 mesi a 3 anni	maschi	—		
	femmine	—	—		

(a) Il 1° luglio prossimo scadrà il contratto pel mantenimento secondo l'antico regime, ancora vigente negli stabilimenti di Brindisi, Civitavecchia, Portoferraio e Portolongone. Questi condannati rientreranno allora nella categoria della reclusione.

Segue II. — **Detenuti negli stabilimenti penali e nelle carceri giudiziarie al 1° gennaio 1894.**

<i>Segue</i> Detenuti negli Stabilimenti penali al 1° gennaio 1894 per condanna	(Segue) alla relegazione e alla custodia secondo l'antico Codice.	da 3 a 5 anni	maschi	29
			femmine	7
		da 5 a 10 anni	maschi	260
			femmine	12
		da 10 a 20 anni	maschi	119
			femmine	11
		fino a 6 mesi.	maschi	—
			femmine	—
		da 6 mesi a 3 anni	maschi	329
			femmine	36
al carcere secondo il vecchio Codice e alla detenzione secondo il Codice nuovo.	da 3 a 5 anni	maschi	391	
		femmine	75	
	da 5 a 10 anni	maschi	484	
		femmine	44	
	da 10 a 20 anni	maschi	33	
		femmine	2	
	a più di 20 anni	maschi	—	
	femmine	—		
<i>Totale</i>			maschi	26,424
			femmine	1,180
Detenuti nelle carceri giudiziarie al 1° gennaio 1894 per condanna	all'ergastolo		maschi	11
			femmine	—
	alla reclusione	fino a 6 mesi	maschi	6,349
			femmine	606
		da 6 mesi a 3 anni	maschi	5,517
			femmine	370
		da 3 a 5 anni	maschi	763
			femmine	18
		da 5 a 10 anni	maschi	366
			femmine	5
da 10 a 20 anni	maschi	207		
	femmine	3		
alla detenzione	a più di 20 anni	maschi	40	
		femmine	2	
	fino a 6 mesi	maschi	1,024	
		femmine	113	
	da 6 mesi a 3 anni	maschi	263	
	femmine	25		

Segue II. — Detenuti negli stabilimenti penali e nelle carceri giudiziarie al 1° gennaio 1894.

<i>Segue Detenuti nelle carceri giudiziarie al 1° gennaio 1894 per condanna</i>	(Segue) alla detenzione al carcere secondo il Codice precedente.	da 3 a 5 anni	maschi	105
			femmine	9
		da 5 a 10 anni	maschi	75
			femmine	—
		da 10 a 20 anni.	maschi	3
			femmine	—
		a più di 20 anni.	maschi	—
			femmine	—
		fino a 6 mesi	maschi (a)	7
			femmine	—
da 6 mesi a 3 anni	maschi (a)	21		
	femmine	—		
da 3 a 5 anni.	maschi (a)	35		
	femmine	—		

Si trovavano inoltre al 1° gennaio 1894 nelle carceri giudiziarie:

Condannati all'arresto	maschi	815
	femmine	42
Transitanti (condannati ad ogni specie di pena, in traduzione)	maschi	940
	femmine	41
Totale . . .	maschi	16,541
	femmine	1,284

(a) Sono quei condannati che scontano pene accessorie ad altre maggiori di lavori forzati o di reclusione, o riportate prima o dopo di quelle.

STABILIMENTI PENALI ED IL NUMERO DEI CONDANNATI.

III. — PROSPETTO COMPARATIVO FRA LA CONSISTENZA DEGLI

L O C A L I					Capienza attuale		Condannati esistenti al 1° gennaio 1894			N O T E		
			Esistenti	In costruzione	Totale	Capienza attuale		Anteriormente al 1° gennaio 1890	Posteriormente al 1° gennaio 1890		In complesso	
						Condannati	Lavoranti					
Stabilimenti penali per l'ergastolo (trasformati)	Uomini	Stabilimenti	2	1	3	(a) Commutazione dai lavori forzati a vita secondo il Codice precedente. (b) Col 1° luglio si intende adottare anche per questi condannati, nei locali che attualmente occupano, il regime della reclusione. (c) Le donne espiano la pena dello ergastolo e dei lavori forzati nelle Case di reclusione. (d) Compresi 5663 condannati ai lavori forzati, ai quali fu commutata la pena nella reclusione, a norma dell'art. 36 del regio decreto 1° dicembre 1889. (e) Comprese 211 condannate ai lavori forzati, alle quali fu commutata la pena come alla nota d.	
		Celle per segregazione continua	382	276	658	382	..	(a) 3,180	323	3,503		
	Donne	Stabilimenti		
		Celle per segregazione continua	(a) 118	13	131		
	Stabilimenti per i lavori forzati ordinati a norma del Codice penale precedente (b)	Uomini	Stabilimenti	17	..	17	140
			Celle per segregazione continua	140	..	140	1,849	..		1,849
Donne (c)		Celle per separazione notturna	9,380		
		Dormitori a vita comune	282	..	282	..	4,840		
Uomini		Laboratori	122	..	122		
		Stabilimenti	32		
	Celle per segregazione continua	1,780	103	1,883	1,780	26,331 (d)			
	Celle per separazione notturna	1,793	159	1,952	1,793			
Donne	Dormitori a vita comune	823	8,905			
	Laboratori	488			
	Stabilimenti	6	..	6	194			
	Celle per segregazione continua	194	..	194	157	1,260 (e)			
Stabilimenti penali per la reclusione e la Casa di forza	Uomini	Celle per separazione notturna	157	..	157	1,173		
		Dormitori a vita comune	50	..	50	..	1,260		
	Donne	Laboratori	32	..	32		

Segue III. — PROSPETTO COMPARATIVO FRA LA CONSISTENZA DEGLI

		LOCALI			
		Esistenti	In costruzione	Totale	
Carceri giudiziarie o sezioni adatte per l'espiazione della reclusione fino a 6 mesi	Uomini	Stabilimenti	50	..	50
		Celle per segregazione continua	4,005	1,206	5,387
		Celle per separazione notturna	176	
	Donne	Stabilimenti	1	..	1
		Celle per segregazione continua	32	..	32
		Celle per separazione notturna (a)
Case di pena intermedie agricole ed industriali	Uomini	Stabilimenti	11	..	11
		Celle per separazione notturna
		Dormitori a vita comune	87	..	87
	Donne (c)	Laboratori	23	..	23
		Stabilimenti	1	..	1
		Celle per separazione notturna
Stabilimenti per la relegazione secondo il vecchio Codice	Uomini	Dormitori a vita comune	17	..	17
		Laboratori	7	..	7
		Stabilimenti	4	..	4
	Donne (d)	Celle per separazione notturna
		Dormitori a vita comune	32	..	32
		Laboratori	30	..	30
Stabilimenti per la detenzione o carcere	Donne (e)	Stabilimenti
		Dormitori a vita comune
		Laboratori

STABILIMENTI PENALI ED IL NUMERO DEI CONDANNATI.

		Condannati esistenti al 1° gennaio 1894			NOTE
		Capienza attuale		In complesso	
Condannati	Lavoranti	Anteriormente al 1° gennaio 1890	Posteriormente al 1° gennaio 1890		
..	6,349	(a) Per le donne vi sono sezioni speciali nei reclusori. (b) I condannati che espiano la pena negli stabilimenti intermedi figurano fra i condannati alla reclusione.
4,005		
..		
..	606	(c) Le donne scontano questa pena nelle case di reclusione. (d) Le donne scontano questa pena in speciali sezioni degli stabilimenti intermedi.
32		
..		
..	(e) Le donne scontano questa pena nelle case di reclusione.
4,620	(b)		
..	444		
..	408	
220		
..	120		
..	30	
..		
..		
..	2,770	
1,260		
..	790		
..	304	
..		
..		

Segue III. — PROSPETTO COMPARATIVO FRA LA CONSISTENZA DEGLI

LOCALI					
		Esistenti	In costruzione	Totale	
Case di custodia	Uomini	Stabilimenti	1	..	1
		Celle per separazione notturna
		Dormitori a vita comune	24	..	24
		Laboratori	7	..	7
	Donne (b)	
Stabilimenti speciali, per i condannati per i quali fu ammessa la scusa della ubbriachezza abituale.	Uomini	
	Donne	
Manicomi giudiziari	Uomini	Stabilimenti	2
		Celle per segregazione continua	56
		Dormitori a vita comune	96
Case di rigore	Uomini	Stabilimenti	1
		Celle per segregazione continua	240
		Laboratori	2
Transitanti	Maschi	
	Femmine	
Condannati all'arresto	Maschi	
	Femmine	

STABILIMENTI PENALI ED IL NUMERO DEI CONDANNATI.

		Condannati esistenti al 1° gennaio 1894			NOTE
Capienza attuale		Anteriormente al 1° gennaio 1890	Posteriormente al 1° gennaio 1890	In complesso	
Condannati	Lavoranti				
..	(a) I condannati alla custodia sono compresi fra condannati alla relegazione.
120	(a)	
..	90	(b) Le donne scontano questa pena nelle case di reclusione.
..	
..	
..	
..	
496	
..	
240	
..	16	
..	940	
..	41	
..	815	
..	42	

COSTA. A quanto ha detto nella sua Relazione, desidera aggiungere ancora qualche parola, non più come Relatore del Comitato, bensì personalmente.

I fatti da lui esposti sono gravissimi. La maggior parte, i tre quarti, dei condannati non scontano la pena nel modo prescritto dalla legge, bastando ricordare che sono ben 16,000 i condannati, che rimangono nelle carceri giudiziarie, mentre dovrebbero scontare la pena in stabilimenti speciali.

Mancano le celle necessarie a far sì che i condannati passino in segregazione continua il primo periodo della pena, periodo essenziale nel sistema penale del Codice, e parte integrante e regolatrice della commisurazione delle pene.

Ora, calcolando che le celle mancanti sono circa 20,000 e che ogni cella a segregazione continua, comprese tutte le spese, costa in media lire 4 mila, ed ogni cella per segregazione notturna lire 3 mila, risulta evidente che occorrerebbe la somma di ben cento milioni di lire per porsi in grado di dare completa attuazione al sistema penitenziario preso a base della scala e della misura delle pene nel nuovo Codice.

Intanto nel bilancio annuale del Ministero dell'interno è iscritta soltanto la somma di 500,000 lire. La situazione è dunque tale da impensierire non solo gli uomini di Stato e coloro che più direttamente si occupano di questioni penali e penitenziarie, ma chiunque conosca per poco lo stato della delinquenza in Italia.

Il modo con cui rimediare a siffatta condizione di cose è difficilissimo e si potrà procedere solo per gradi e colla maggior prudenza, ma col sentimento però della necessità assoluta di provvedere in qualche modo, se non si vuole che s'aggravino le condizioni del paese.

La Commissione farà opera di grande utilità politica e civile, richiamando su di ciò l'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Trattandosi di un argomento di grande importanza, ne rinvia la discussione alla seduta di domani, e prega il Consigliere Penserini di riferire sulle procedure di fallimento nell'anno 1893.

PENSERINI. Legge la sua Relazione.

Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno ai fallimenti nell'anno 1893.

È penoso dovere constatare anche per le statistiche del 1893 la medesima incurante disattenzione rilevata per gli anni precedenti.

Sono molti gli stati numerici con cifre esposte dalle Presidenze diverse da quelle esposte dalle Regie Procure. Altri contengono errori evidenti; e non pochi provano che non fu compresa la rubrica della colonna 8 sui fallimenti rimasti pendenti; rubrica che, come già rilevai nella precedente comunicazione, è necessario modificare. Non è mancato il caso di cifre contraddette dalle analisi per ciascun fallimento contenute nel corpo delle Relazioni. Ed è col sussidio di tali analisi che ho rettificato, quant'era possibile, gli stati numerici errati.

Gli errori e le differenze vengono riprodotti nei riassunti dei Capi delle Corti d'appello.

Lo che dimostra che i funzionari di cancelleria e segreteria incaricati della compilazione dei riassunti, generalmente omettono ogni esame di controllo, e non curano di comunicarsi reciprocamente gli stati pervenuti dai Tribunali per verificare se le cifre siano identiche: chè ogni differenza li farebbe accorti dell'errore, e li metterebbe in grado di scoprire in quale dei due stati discrepanti si annidi per farlo correggere.

Ed affinché la Commissione possa rendersi conto dell'estensione del lamentato inconveniente, rimarco che manca lo stato riassuntivo delle Presidenze delle Corti di Firenze e di Catania; furono omesse le addizioni in quelli delle Presidenze di Lucca e di Bologna; presentano poche differenze di cifre fra la Presidenza e la Regia Procura i riassunti delle Corti di Brescia, Parma, Trani e Messina; ne presentano in numero maggiore Genova, Torino, Milano, Roma, Aquila, Napoli e Palermo.

Sarebbe troppo lungo l'elenco dei Tribunali pei quali ebbi a rilevare discrepanze di cifre ed errori.

In questo stato di cose, non v'è bisogno avvertire che le cifre che ho desunte non possono essere del tutto esatte, malgrado le rettificazioni; le quali non furono possibili riguardo a quelli degli stati numerici pei quali mancano nelle Relazioni le notizie occorrenti.

Tuttavia è da ritenere che nel complesso gli errori siano di unità e diecine, e non di cifre più rilevanti.

Nell'unità tabella, che allego, ho riunite le cifre, per quanto era possibile, rettificata.

Prendiamole dunque in esame.

Nel 1893 il numero dei fallimenti sorpassò di quattro quello del 1888, che fu di 2200 (il più alto del periodo ascendente dal 1884 in poi), toccando la cifra di 2204 nel 1893, nel quale anno inoltre ne furono riaperti 47 di quelli dichiarati e chiusi negli anni precedenti.

Tuttavia alla fine dello stesso anno diminuì di 69 la pendenza, essendosene chiusi 2177, e cioè 96 in più che nell'anno precedente.

E dei fallimenti chiusi, 133 furono revocati, mentre nell'anno 1892 ne erano stati revocati 123: le quali cifre sottratte da quelle dei dichiarati, ne risulta che nel 1893 si ebbero cinque fallimenti meno che nel 1892.

Dei rimasti pendenti alla fine del 1893, 359 datavano da oltre cinque anni, 121 da oltre quattro, 187 da oltre tre, 245 da oltre due anni, 474 da oltre un anno, e 1518 erano stati dichiarati nell'anno. E fra quelli pendenti da oltre cinque anni, alcuni rimontano ad un decennio ed uno a Parma data dal 1868.

Quali le cagioni degl'indugi?

Il Procuratore generale di Genova le ravvisa nelle contestazioni sui crediti che danno luogo a liti, nelle liquidazioni, vuoi per crediti da esigere all'estero, vuoi per vendite di immobili, e nei conseguenti giudizi di graduazione.

Il Presidente del Tribunale di Mondovì le fa dipendere dalle inevitabili liti.

Il Primo Presidente della Corte di Aquila ai giudizi incidentali aggiunge la negligenza dei curatori. La quale è rilevata, insieme alla noncuranza delle delegazioni dei creditori ed alle liti incidentali, come cagioni di ritardo, anche da altri Capi di Collegi giudiziari.

Il Presidente del Tribunale di Roma osserva concorrervi anche il disagio economico, pel quale riescono frustranei gli esperimenti di asta, costringendo a non pochi successivi ribassi; nonchè l'interpretazione restrittiva dell'art. 914 del Codice di commercio riguardo alle anticipazioni delle spese.

Ma purtroppo non è estranea agl'indugi l'insufficiente attività dei Magistrati.

Infatti il Primo Presidente della Corte di Venezia, con sua Circolare ai Presidenti dei Tribunali, lamenta che, eccettuati quelli di Bassano, Legnago, Rovigo e Venezia, gli altri dieci, e specialmente Udine, Vicenza e Treviso, non curino quanto devesi le procedure di fallimento, nè siavi la necessaria diligenza dei Giudici delegati, nè vigilanza sui curatori, e, quando occorra, remozione e repressione dei medesimi.

Il Procuratore del Re di Firenze rimarca che i Giudici delegati lasciano fare alla Cancelleria e non vigilano sui curatori.

Il Procuratore generale di Trani osserva che non sempre sono giustificati i ritardi.

I Procuratori del Re di Reggio Calabria e di Messina notano che i Giudici delegati, distratti da altri doveri di ufficio e gravati di lavoro, trascurano i fallimenti e sono inattivi, fidando sull'azione dei curatori. Ed il primo di essi, nonchè il Presidente del Tribunale di Girgenti consigliano che si commettano i fallimenti ad un Giudice delegato annualmente, come è consentito pei giudizi di graduazione. Al quale istituto accenna pur anche il Presidente del Tribunale di Firenze, suggerendo un ufficio d'istruzione dei fallimenti.

La trascuranza dei Giudici delegati è rimarcata anche dai Capi della Corte di Cagliari.

E più specialmente riguardo ai processi e giudizi penali, i Capi del Tribunale di Roma suggeriscono che affidisi l'istruttoria penale al Giudice delegato; ed il Procuratore generale di Bologna nota che causa dei ritardi è la sospensione dipendente dal disposto negli art. 839 e 861 del Codice di commercio.

Al quale proposito giovi avvertire che la pratica dei Tribunali non è uniforme riguardo alla sospensione del giudizio penale durante il termine utile all'esecuzione del concordato del fallito, pel quale fu dichiarato che, mercè l'adempimento del concordato stesso, resti revocata la sentenza di fallimento anche rispetto al procedimento penale. Imperocchè non mancano quelli che opinano non doversi in detto caso sospendere il giudizio penale, interpretando restrittivamente alla istruttoria del procedimento il primo capoverso dell'art. 861. La quale divergenza di opinare mena alla grave e deplorabile conseguenza di una disparità di trattamento, che per se stessa non è conforme a giustizia; e può condurre a condanne che diventino irrevocabili, alle quali faccia poi seguito la sentenza

di che al capoverso dell'art. 839, per modo che non abbiasi altra riparazione possibile che la clemenza sovrana.

Non credo rientri nelle attribuzioni della nostra Commissione esprimere parere sulla retta interpretazione della legge; ma certo non ne esorbita il rilevare la diversità d'interpretazione, e rimarcarne le conseguenze, richiamandovi l'attenzione di Sua Eccellenza il Ministro.

Forse in una riforma legislativa potrà essere esaudito il voto espresso anche dal Primo Presidente della Corte di Brescia, dal Procuratore generale di Napoli, e dai Capi del Tribunale di Reggio Calabria, dell'abolizione, almeno in quanto all'azione penale, di detto art. 839; del quale è lamentato l'abuso anche nelle Relazioni riguardanti il 1893 dal Procuratore generale di Genova, che ne eccettua il Tribunale del luogo; dal Procuratore del Re di Palanza; dal Procuratore generale di Milano, che ne eccettua del pari il Tribunale di quella città; dal Primo Presidente della Corte di Venezia, che dalla troppo frequente applicazione sospetta non sia stata compresa l'importanza delle condizioni alle quali il beneficio è subordinato; dal Procuratore del Re di Vicenza, che rimarca essere talvolta accordato ad immeritevoli; dal Presidente del Tribunale di Lucca; dal Procuratore del Re di Firenze, che lo definisce tavola di salvezza dei bancarottieri di professione, e consiglia di subordinarne l'applicazione (sembra limitatamente alla cancellazione dall'albo dei falliti) all'esito del giudizio penale; dal Procuratore del Re di Siena; dai Capi della Corte d'appello di Cagliari. E notano, il Presidente del Tribunale di Girgenti, che il beneficio è concesso per ogni concordato, e quello di Messina che i curatori colludono coi falliti per carpirne la concessione; colpa questa che insieme ad altre è ad essi attribuita da molti Capi di Collegi giudiziari.

La statistica allegata alle Relazioni non dà notizia di quante volte fu applicato detto beneficio, da poterne fare comparazione col numero dei concordati. Tuttavia osservando che i concordati furono 1008, ed i falliti cancellati dall'albo per completo adempimento delle obbligazioni assunte ascsero a 572, e tenuto conto da un lato delle dilazioni facilmente consentite nei concordati alla completa loro esecuzione, e dall'altro che dette cancellazioni in parte riguardano concordati di anni precedenti completamente eseguiti nel 1893, è dato arguirne che davvero troppo facilmente sottraggansi a pena

falliti colpevoli di bancarotta semplice. Il numero dei quali non può non essere alto, riflettendo che sui 2204 fallimenti dichiarati nel 1893, soli 657 lo furono ad istanza dei falliti, poco oltre cioè al 29 per cento.

Ed i 114 procedimenti penali sospesi per gli art. 839 e 861, ed i 1177 imputati non ancora giudicati, fra i quali certo comprendonsi non pochi pei quali fu sospeso il giudizio in virtù di detti articoli, confermano l'induzione. E quando riflettasi che la facilità di applicarli non è comune a tutti i Tribunali, non pochi, e fra i più importanti, andandone eccettuati, ne risulterà tanto più grave la proporzione per gli altri, riguardo ai quali non parrà troppo severo il monito contenuto nelle Relazioni.

Accennai alla colpa attribuite dai Capi dei Collegi ai curatori. Ma non è generale la censura; e sembra piuttosto che la scelta non meno che l'ambiente nel quale operano influiscano assai sui risultati.

Ed invero il Procuratore generale di Genova rileva che i curatori generalmente corrisposero ai loro doveri, e non furono malversazioni; ed uno solo a Genova meritò appunti per negligenza e rinunziò all'incarico.

Il Procuratore del Re di Massa rimarca che in quel circondario non fecero buona prova, mostrandosi i provvisori curanti di essere confermati, ed indi dandosi a preparare concordati a profitto, anzichè dei creditori, del debitore, pel quale invocano i benefici dell'art. 839.

Non fecero buona prova in Alba e Biella; corrisposero bene a Novara e Vercelli, e quasi tutti anche a Torino.

Il Procuratore generale di Milano osserva che in generale adempirono al loro compito in modo soddisfacente. E ne fanno elogio i Presidenti dei Tribunali di Como, Lecco e Lodi; quest'ultimo notando che furono nominati fra i ragionieri. Tuttavia a Milano lamentasi che gli onorari loro dovuti nei fallimenti di piccolo attivo lo assorbano quasi interamente; e due curatori furono assoggettati a procedimento penale per malversazione. Anche il Primo Presidente di Brescia riferisce che corrisposero bene. Male corrisposero a Belluno, e non molto bene a Treviso. Ne sono invece soddisfatti i Capi dei Tribunali di Udine e Vicenza. Però, riguardo a detti Tribunali, il Primo Presidente della Corte di Venezia,

nella sopraccennata Circolare, rimarcò difetto di vigilanza dei Giudici delegati sui curatori.

Il Presidente del Tribunale di Parma dichiara che, non avendo la Camera di commercio compilato il ruolo, vengono scelti fra gli avvocati; e quello di Piacenza riferisce che non è facile trovare chi accetti la nomina.

Il Procuratore generale di Lucca rimarca poca capacità, e favore ai falliti più presto che cura dell'in'eresse dei creditori. Tuttavia il Presidente di Lucca dice che ivi corrisposero bene. Non ne lodano l'opera i Capi del Tribunale di Firenze, notando il Presidente poca capacità in molti degli iscritti nel ruolo, ed il Regio Procuratore rimarcando difetto di energia, e sollecitudine solo per la loro retribuzione.

Il Primo Presidente della Corte di Bologna osserva che corrisposero abbastanza bene.

E lo stesso nota il Procuratore generale di Ancona, eccettuando Fermo e Perugia, qui poco attivi, ivi incapaci.

Li biasima il Primo Presidente della Corte d'appello di Roma, perchè proteggono i falliti, trascurano i fallimenti di tenue attivo, e procurano di prolungare a fine di lucro la procedura quando l'attivo è cospicuo; favoriscono, quando non le eccitino essi, le liti e sono restii a depositare le somme che incassano.

Il Primo Presidente della Corte di Aquila rileva la difficoltà di trovare chi accetti le curatele dei tenui fallimenti. E la stessa difficoltà nota il Presidente del Tribunale di Larino

A Napoli il Presidente del Tribunale lamenta che nel ruolo troppo numeroso sono iscritti taluni incapaci ed alcuni immeritevoli di fiducia; d'onde la necessità di selezione: e meno tre rimossi, due per negligenza, ed uno per malversazione, gli altri nominati corrisposero bene.

Il Presidente di Salerno dice che nel ruolo sono iscritti soltanto commercianti, i quali non hanno attitudine e ricorrono ad avvocati nei fallimenti di qualche importanza, cagionando spese eccessive, e non accettano nei tenui, onde il Tribunale nomina fra i procuratori, ma i nominati sono poco attivi.

Bene corrisposero in Potenza, secondo la Relazione di quel Presidente.

Ma il Procuratore generale della Corte d'appello di Napoli

ravvisa una delle cause dei fallimenti dei disonesti, che cercano nel fallimento il mezzo di migliorare la loro condizione, nell'istituto dei curatori, che, se onesti, sono incapaci e costretti a ricorrere a tecnici ed avvocati curanti di fare liti; e se disonesti, smaniosi di lucro, tradiscono i creditori a pro dei falliti.

Nelle Puglie sono avidi di guadagno ovvero infingardi, siccome riferiscono il Procuratore generale di Trani ed i Presidenti dei Tribunali di Lucera e di Taranto.

Nelle Calabrie rimarcasi il rifiuto ad accettare la nomina nei fallimenti di tenue attivo: pel resto corrispondono bene a Catanzaro e Castrovillari, abbastanza bene a Gerace, male a Reggio, essendo avidi di lucro e restii a depositare le somme riscosse.

Per la Sicilia riferiscono i Presidenti dei Tribunali di Caltagirone e Girgenti ed il Presidente e Procuratore del Re di Trapani che corrispondono molto male, tranne poche eccezioni; essendo quivi pure avidi di lucro, ovvero inesperti ed infingardi.

I Capi della Corte di Cagliari dicono anch'essi che, tranne poche eccezioni, corrispondono tutt'altro che bene.

Una cosa rimarcata da alcuni Presidenti e meritevole di attenzione, è che spesso i curatori dei fallimenti chiusi per concordato non chiedono la liquidazione dei loro onorari. Lo che dimostra che se la sono intesa con i falliti, ed è supponibile che il compenso così ottenuto ecceda quello che avrebbe potuto essere liquidato dal Tribunale. Lo che apre l'adito ad altre non confortevoli supposizioni, facili ad immaginarsi.

Non mancano suggerimenti di rimedi. Lasciando da parte quelli che genericamente dicono necessaria una riforma senza indicare in che debba consistere, noto che il Procuratore generale della Corte d'appello di Napoli consiglia l'abolizione, lasciando al Giudice delegato la direzione legale, ed ai creditori l'amministrazione sotto la sorveglianza del Giudice.

I Capi del Tribunale di Reggio Calabria credono migliore l'antico sistema dei Sindaci; ma preferiscono l'istituzione di un pubblico funzionario per l'amministrazione dei fallimenti, retribuito con parte delle somme ora assorbite dai curatori.

Il Primo Presidente della Corte di Bologna e quello di Aquila opinano che il difetto stia non nell'istituto, ma nelle persone e consigliano la riforma del modo di sceglierle. Il Primo Presidente della

Corte di appello di Roma consiglia che il Pubblico Ministero sorvegli per applicare l'art. 864 del Codice di commercio.

Il Presidente del Tribunale di questa città suggerisce che il ruolo sia formato dal Tribunale sulla proposta della Giunta comunale e della Camera di commercio entro determinate categorie di professionisti, proporzionando il numero di ciascuna categoria a quelli della popolazione e dei fallimenti dichiarati nell'ultimo quinquennio.

Dalla statistica rilevo che nel 1893 furono rimossi 32 curatori, 27 per negligenza e 5 per malversazione; ma di istruttorie penali risultano 13 soltanto sopravvenute nell'anno: se non vi è errore di cifre, torna molto opportuno il consiglio del Primo Presidente della Corte d'appello di Roma.

Intorno all'istituto della delegazione dei creditori, può dirsi unanime la constatazione che non funziona nei fallimenti di poca importanza. Nei rilevanti invece, se non sempre ed in ogni dove, il più spesso e nel maggior numero dei Tribunali funziona più o meno regolarmente. Onde quasi unanime è il voto che sia conservato, rendendolo facoltativo ai creditori.

I 2204 fallimenti del 1893 furono dichiarati:

nell'Italia settentrionale	N.	1029
nell'Italia centrale	»	573
nell'Italia meridionale	»	369
in Sicilia	»	215
in Sardegna	»	18
	N.	<u>2204</u>

Così che, in confronto del 1892, trascurando la lieve oscillazione dei tre in più nella Sardegna, si ha l'inverso: e cioè aumento rilevante in Sicilia, da 150 a 215, del 43 per cento: aumento del 25 per cento nell'Italia meridionale, da 295 a 369; diminuzione nella centrale da 624 a 573, cifra questa di poco inferiore a quella del 1891, che fu di 567, e superiore a quella del 1890 in 545.

Diminuzione nell'Italia settentrionale da 1115 a 1029 e da 1053 nel 1891, superando la cifra del 1890 che fu di 957.

Decomponendo queste cifre per distretti delle Corti di appello, riscontrasi nel 1893 in confronto del 1892 aumento in Liguria (da

141 a 161) e nel distretto di Casale (da 62 ad 81); mentre ebbesi diminuzione a Torino (da 258 a 233), a Milano (da 349 a 320), a Brescia (da 88 a 73) ed a Venezia (da 217 a 161).

Nell'Italia centrale verificasi diminuzione nei distretti di Parma (da 59 a 46), Lucca (da 83 a 71), Ancona (da 91 a 61), Roma (da 169 a 148) ed al contrario aumento in quelli di Firenze (da 126 a 136) e Bologna (da 96 a 111).

L'aumento nell'Italia meridionale, se tolgansi gli Abruzzi, dove ebbesi lieve oscillazione di due in meno, fu di poco momento nelle Calabrie, da 26 a 29; rilevante, circa il 30 per cento, nei distretti di Napoli e di Trani, rispettivamente da 153 a 200 e da 85 a 111.

Generale fu l'aumento in Sicilia, quasi del 44 per cento a Messina, del 62 per cento a Catania, e di oltre il 34 per cento a Palermo (rispettivamente da 23 a 34, da 37 a 60 e da 90 a 121).

Guardando all'importanza dei fallimenti del 1893 in confronto del 1892, si trova il passivo:

	Inferiore a lire 5,000		Da lire 5,000 a 50,000		Da lire 50,000 a 100,000		Da lire 100,000 a 500,000		Da lire 500,000 al milione		Oltre un milione		Somme ignote	
	1892	1893	1892	1893	1892	1893	1892	1893	1892	1893	1892	1893	1892	1893
Italia settentrionale	306	380	621	472	96	68	66	52	3	8	6	3	17	44
Italia centrale . . .	130	139	328	321	66	44	39	30	4	3	1	3	56	33
Italia meridionale .	77	93	134	176	25	50	28	31	4	3	3	..	21	17
Sicilia	21	41	53	97	21	29	13	6	2	1	1	..	39	41
Sardegna	3	5	11	11	1	2
REGNO . . .	537	658	1,147	1,077	209	193	146	119	13	15	11	6	136	155

Dal quale prospetto scorgesi che i fallimenti minimi, con passivo inferiore delle lire 5000, i quali nel 1892 rappresentavano il 24.40 per cento dei dichiarati, nel 1893 invece rappresentano il 29.80 per cento.

E probabilmente quelli per somme ignote in gran parte appartengono a questa categoria di fallimenti minimi.

Ed aggruppando a questi gli altri col passivo da lire 5000 a meno di lire 50,000, la proporzione, che nel 1892 era del 77.68 per cento, nel 1893 sale al 78.72 per cento.

Indi la ragionevolezza dell'osservazione che per i minimi fallimenti è necessario un qualche provvedimento legislativo. Imperocchè è per questi che la delegazione dei creditori non funziona, ed è malagevole fare accettare l'incarico ai curatori, i quali, accettandolo, non vi impiegano la necessaria attività; è per questi che le spese assorbono il magro attivo e debbono anticiparsi dal pubblico erario, cui talvolta non è possibile il rimborso, siccome per due fallimenti nota il Presidente essere avvenuto a Lodi; sono questi che chiudonsi quasi sempre per insufficienza di attivo; e danno luogo a quasi altrettante condanne per bancarotta semplice, essendochè riguardino piccoli merciai e bottegai, i quali, come nota il Primo Presidente della Corte di Brescia, anche volendolo, non saprebbero tenere regolarmente i libri di commercio. Onde il Presidente del Tribunale di Ivrea propone che vengano costoro dispensati dalla tenuta dei libri e dall'azione penale pel fallimento (interpreto per bancarotta semplice).

E che così stiano le cose, è dato arguirlo dalle cifre dei fallimenti chiusi per insufficienza di attivo, le quali hanno tanta analogia con quelle dei fallimenti con passivo inferiore a lire 5000, che ne differiscono di poche unità.

Nel 1891 i fallimenti chiusi per insufficienza di attivo furono 461 e quelli con passivo, inferiore a lire 5000, 467. Nel 1892 i primi furono 539 e i secondi 537. Nel 1893 ascesero rispettivamente a 668 e a 658. I quali fallimenti minimi dichiarati nel 1893 stanno al totale come circa 37 a cento nell'Italia settentrionale; 24 per cento nella centrale; 25 a cento nella meridionale; 19 per cento in Sicilia, e quasi 28 per cento in Sardegna.

Guardando poi le cifre per distretti di Corte d'appello, la proporzione più alta trovasi in quelli di Genova e Milano, essendovi del 45 per cento: poi vengono le Calabrie colla proporzione di quasi il 38 per cento; indi Casale e Brescia con circa il 33; Ancona ed Aquila col 31 per cento.

Depurando il totale dei fallimenti chiusi nel 1893 da quelli revocati, e perciò apparenti e non reali, si ha la proporzione di oltre il 49 per cento chiusi per concordato, mentre quelli per liquidazione rappresentano poco più del 18 per cento. Vale a dire che per 73 concordati si hanno 27 liquidazioni.

Proporzione, che con irrilevanti differenze può dirsi costante anche negli anni precedenti.

Dunque i creditori preferiscono, fuori d'ogni dubbio, il concordato alla liquidazione, indottivi da più cagioni; quali l'indugio maggiore della liquidazione; le spese molto gravi che assorbono grossa parte dell'attivo, quando non lo esauriscono, come è avvertito essere accaduto nel 1893 in un caso, e può anzi dirsi in due, poichè nell'altro la rimanenza attiva fu devoluta interamente a creditori privilegiati; ed altresì la speranza dei creditori di rifarsi in parte della perdita mediante nuovi affari col fallito riammesso in commercio. E quest'ultima cagione spiega eziandio la misericordia dei creditori, che si adoperano a fare ottenere al concordatario tutte le possibili indulgenze.

Ed allora, che meraviglia se anche i curatori, spintivi dal fallito e dai creditori, favoriscano la conclusione del concordato e la plenaria assoluzione del debitore?

Di fronte agl'indugi che la statistica rivela, ed ai risultati delle liquidazioni, si comprende questa tendenza quasi irresistibile al concordato, che, per quanto spesso disastroso ai creditori, lo è pur meno della liquidazione.

Infatti ecco i risultati pel 1893 dell'uno e dell'altro modo.

DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO	Inferiore al 10 per cento		Dal 10 al 25 per cento		Dal 25 al 50 per cento		Dal 50 al 75 per cento		Maggiore del 75 per cento	
	Concor- dato	Liquida- zione	Concor- dato	Liquida- zione	Concor- dato	Liquida- zione	Concor- dato	Liquida- zione	Concor- dato	Liquida- zione
<i>Italia settentrionale:</i>										
Genova	23	21	37	22	8	6	1	..	1	..
Casale	12	13	24	1	3	3
Torino	31	21	45	10	19	7	6	..
Milano	34	24	65	12	43	6	2	1	..	1
Brescia	8	12	18	4	10	1	1	..
Venezia	24	41	39	12	19	3	7	1	1	..
	132	132	228	61	102	26	10	2	9	1
<i>Italia centrale:</i>										
Parma	7	6	8	6	4	1
Lucca	19	7	9	2	5	..	1
Firenze	27	13	34	4	6	..	1	..	3	..
Bologna	6	8	27	6	8	4	2
Ancona	11	9	18	6	1	2	..	1	1	2
Roma	50	22	39	6	10	3
	120	65	135	30	34	9	4	1	4	3
<i>Italia meridionale:</i>										
Aquila	4	2	3	..	1
Napoli	21	7	21	2	7	2	5	1
Trani	19	3	27	1	5	..	2	..	1	1
Catanzaro	1	6	..	5	1	..
	44	13	57	3	18	2	2	..	7	2
<i>Sicilia:</i>										
Messina	11	1	3	1	..
Catania	18	6	11	..	5	1	2	..
Palermo	12	7	17	3	8	5	1
	41	14	31	3	13	1	8	1
<i>Sardegna:</i>										
Cagliari	2	1	4	..	3
REGNO . . .	339	225	455	97	170	37	16	4	28	7

Dalla quale tabella scorgesi, che, mentre il dividendo minimo si ha in 33. 63 fallimenti sopra cento chiusi per concordato, si verifica invece in 60. 81 sopra cento chiusi per liquidazione.

Il dividendo dal dieci al venticinque nel concordato 45. 14, nella liquidazione 26. 22; dal venticinque al cinquanta, 16. 86 per concordato, circa il 10 per cento di liquidazioni; dal cinquanta al settantacinque, 1. 59 ed 1. 08; ed oltre il settantacinque, 2. 78 per cento concordati, 1. 89 per cento liquidazioni.

Ma pur troppo le cifre dei più alti dividendi sono talmente esigue da non potere trarne illazioni fondate di confronto; e fermando perciò l'attenzione alle grosse cifre, è evidente che la liquidazione riesce ai creditori più disastrosa del concordato.

Se pertanto appare giustificata la preoccupazione di molti Capi dei Collegi giudiziari per la tenuità del dividendo che il concordato, nel maggior numero dei casi, dà ai creditori, non sembra per altro facile il rimedio.

Vorrebbe il Procuratore generale della Corte di appello di Napoli interdetto il concordato ai recidivi in fallimento; e che ai non recidivi lo si consentisse soltanto allora che offerissero dividendo netto da spese non inferiore al cinquanta per cento, e seriamente garantito.

Il Presidente del Tribunale di Roma suggerisce, ad eliminare quanto sia possibile le frodi, di statuire: 1° che non possa proporsi concordato avanti che sieno risolte, almeno in primo grado, le contestazioni sui crediti; 2° che presumasi la frode riguardo ai crediti dei più prossimi congiunti del fallito; od almeno escludansi costoro dal voto sul concordato; 3° che le maggioranze necessarie ad approvarlo siano stabilite in ragione inversa dell'aliquota offerta.

Il Presidente del Tribunale di Messina rimarca che le frodi sono facilitate dalle votazioni per la delegazione dei creditori e per la nomina del curatore definitivo fatte prima della verifica dei crediti, dando modo che possano concorrervi creditori fittizi colludenti col fallito.

L'istituto della moratoria continua ad essere oggetto di contraddittori giudizi ed apprezzamenti, dettati verosimilmente dal vario modo di svolgersi in ambienti diversi.

Il Primo Presidente della Corte di Bologna osserva che il nu-

mero non molto rilevante delle moratorie concesse dimostra che non se ne abusa.

Quello di Catania nota che alle agevolazioni ai debitori va unito non poco vantaggio ai creditori.

Il Primo Presidente della Corte di appello di Roma la dice di dubbia utilità, divenendo spesso mezzo di frode.

Il Procuratore generale della Corte di appello di Napoli parimente rimarca che prestasi a dare agio ai debitori di distrarre l'attivo. Loda il sistema adottato dal Vice-Presidente della Sezione alla quale è delegata la cognizione dei fallimenti nel Tribunale di Napoli, che ha prescritto alla Commissione dei creditori di presentare ogni mese al Tribunale una relazione sull'andamento della gestione, e di esprimere il parere se nel termine assegnato sia possibile la sistemazione e la soddisfazione integrale dei creditori.

Il Presidente del Tribunale di Firenze opina che l'istituto non corrisponde allo scopo, e prestasi a transazioni con occulte disparità di trattamento.

Il Presidente del Tribunale di Roma crede troppo breve l'esperienza fattane per maledire. Piuttosto dovrebbero riformarlo, impedendo le ipoteche ed altre prelazioni nell'intervallo fra la dimanda e la concessione della moratoria, e premettendo alla concessione una perizia sul vero stato dell'azienda. Cautela questa che il Presidente del Tribunale di Palermo riferisce essere stata con buon effetto da quel Tribunale adottata.

Nel 1893 furono accolte e rigettate istanze:

R E G I O N I	Di prima moratoria		Di seconda moratoria	
	Accolte	Rigettate	Accolte	Rigettate
Italia settentrionale	13	5	2	1
Italia centrale	23	15	11	2
Italia meridionale	40	3	11	1
Sicilia	19	3	5	1
Sardegna.	2
REGNO	97	26	29	5

Mi sia permesso esprimere il voto che gli studi in corso per la riforma del Codice di commercio approdino, ed introducasi l'Istituto del concordato preventivo per quei debitori che siano sventurati e di buona fede, sostituendolo alla moratoria.

E passo alla parte penale: intorno alla quale poco resta da dire dopo avere sopra riassunto le osservazioni riguardanti le cagioni dei ritardi, l'applicazione dell'art. 839 del Codice di commercio, la bancarotta semplice dei piccoli merciai e bottegai, e la repressione dei curatori per malversazione e negligenza.

Gli stati numerici del 1893 riportano pendenti alla fine del 1892 1063 procedimenti, invece dei 1059 che apparivano dagli stati del 1892; differenza del resto trascurabile. Ne sopravvennero 2153, avendosi così un totale di 3220, dei quali 114 furono sospesi per gli art. 839 e 861 del Codice di commercio.

Furono ultimati 2228 procedimenti, restandone pendenti 966 alla fine del 1893. Così che da questo lato, il miglioramento rilevato nel biennio precedente è non pure confermato, ma si anche più sensibile.

Delle istruttorie ultimate, 490 finirono con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, e le altre con ordinanze di trasmissione e di rinvio, e cioè: 235 per bancarotta fraudolenta, 1488 per bancarotta semplice; contro curatori, 6 per malversazione, 13 per negligenza; e 7 per altri reati previsti dal Codice di commercio.

Gli imputati rinviati a giudizio furono 2370; quelli non ancora giudicati alla fine dell'anno 1177.

Furono condannati nel 1893 per bancarotta fraudolenta 205, per bancarotta semplice 1445, inoltre 53 per altri reati previsti dal Codice di commercio, e 18 curatori, 3 per malversazione e 15 per negligenza.

Vennero interposti 657 appelli, dei quali soli 20 dal Pubblico Ministero; e ne furono definiti 475, e cioè: 289 con la conferma, 87 con diminuzione di pena, 3 con aumento, 5 con la condanna di assoluti in primo grado e 91 di proscioglimento.

Così che le conferme raggiungono quasi il 60 per cento delle sentenze proferite in appello.

Furono 47 i ricorsi dei condannati in cassazione, ed 11 furono dichiarati inammissibili, 27 rigettati.

Rimasero sotto giudizio in appello 278 condannati e 12 in cassazione.

Passarono in giudicato 426 sentenze di proscioglimento, e 1035 di condanna; riferibili, le prime a 479 imputati, le seconde a 1297 condannati, dei quali 129 per bancarotta fraudolenta, 1099 per bancarotta semplice, 17 curatori, 1 per malversazione e 16 per negligenza, e 52 per altri reati previsti dal Codice di commercio.

CONCLUSIONE.

Giova insistere nelle deliberazioni precedenti, alle quali parmi opportuno aggiungere le altre rese necessarie dal modo, non al certo lodevole, di compilare gli stati allegati alle Relazioni.

Conseguentemente propongo che la Commissione deliberi di pregare il Ministro che :

1° sia modificata la rubrica della colonna 8 del modulo, sostituendovi la seguente: « differenza fra le colonne 6 e 7 »;

2° siano aggiunte due colonne, nelle quali diasi notizia dei dividendi non maggiori del 5 per cento per concordato e per liquidazione;

3° siano aggiunte nelle tabelle le notizie dei risultati delle moratorie concesse, e cioè:

- a) se evitarono la dichiarazione di fallimento;
- b) se condussero ad un concordato;
- c) se non produssero alcun effetto;

4° sia prescritto che, prima di compilare gli stati riassuntivi per ogni Corte di appello, si confrontino quelli trasmessi dai Presidenti e dai Procuratori del Re, e se ne facciano correggere gli errori ed eliminare le discordanze che vi si riscontrassero, compilando di poi i riassunti completati colle addizioni, e trasmettendoli al Ministero insieme alle Relazioni dei Capi delle Corti d'appello;

5° prescrivasi dover le Relazioni e le statistiche sui fallimenti coi riassunti per distretti e le Relazioni dei Capi delle Corti d'appello trasmettersi al Ministero non più tardi del primo trimestre dell'anno successivo, vigilandone l'esattezza e curando che vengano corretti gli errori;

6° si raccomandi alle Autorità giudiziarie la maggiore attività e la più severa vigilanza sui curatori;

7° richiamarsi l'attenzione del Guardasigilli :

a) su quelle procedure di fallimento che potrebbero rimanere paralizzate a causa di mancanza di attivo disponibile per le spese giudiziali;

b) sul ritardo nello svolgimento delle procedure di fallimento, pregandolo di chiedere alle Magistrature, presso le quali i lamentati ritardi si sono verificati, per quali ragioni essi siano avvenuti, nel fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono al sollecito corso della giustizia;

c) sulla diversa interpretazione dell'art. 861 del Codice di commercio, riguardo alla sospensione del giudizio penale durante il termine utile all'esecuzione del concordato da parte del fallito cui furono concessi i benefizi dell'art. 839 estensibilmente all'azione penale.

NOTIZIE STATISTICHE SUI FALLIMENTI NELL'ANNO 1893. — Parte civile.

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	a carico						FALLIMENTI								
	in corso alla fine dell'anno precedente	dichiarati negli anni precedenti che furono riaperti nel corso dell'anno	dichiarati nel corso dell'anno			Totale	chiusi nel corso dell'anno	dich. o riap. nel corso dell'anno e non ancora chiusi alla fine dell'anno (comp. i sospesi per conc. di morat.)	i quali pendono da						
			ad istanza		d'ufficio				non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	non oltre tre anni	non oltre quattro anni	non oltre cinque anni	oltre cinque anni
			del fallito	dei creditori											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Genova	324	3	43	106	12	488	145	343	84	39	29	23	35	17	116
Casale	74	2	26	49	4	155	76	79	28	9	11	9	3	7	12
Torino	297	2	57	160	16	532	228	304	88	55	63	28	32	11	27
Milano	291	1	106	192	21	611	295	316	126	67	68	21	13	9	12
Brescia	76	..	30	35	8	149	80	69	21	18	10	15	3	1	1
Venezia	173	2	71	80	8	334	188	146	53	30	34	10	3	3	13
<i>Italia settentrionale . . .</i>	1,235	10	333	622	69	2,269	1,012	1,257	400	218	215	106	89	48	181
Parma	88	..	18	27	1	134	47	87	34	8	13	5	8	2	17
Lucca	87	..	29	38	4	158	78	80	34	11	13	11	3	2	6
Firenze	94	..	48	83	5	230	117	113	46	21	17	8	9	4	8
Bologna	93	..	46	55	10	204	102	102	43	26	16	3	3	6	5
Ancona	124	..	18	38	5	185	87	98	24	29	29	7	5	1	3
Roma	187	6	64	79	4	340	176	164	75	50	32	2	1	1	3
<i>Italia centrale</i>	673	6	223	320	29	1,251	607	644	256	145	120	36	29	16	42
Aquila	39	..	1	25	3	68	23	45	14	7	7	5	1	5	6
Napoli	275	10	34	154	12	485	152	333	100	55	56	39	25	10	48
Trani	161	4	22	83	6	276	110	166	81	20	15	20	15	11	4
Catanzaro	61	..	2	24	3	90	27	63	21	15	8	13	3	2	1
<i>Italia meridionale</i>	536	14	59	286	24	919	312	607	216	97	86	77	44	28	59
Messina	48	..	8	18	8	82	29	53	11	10	8	6	5	..	13
Catania	114	..	7	50	3	174	71	103	15	15	13	4	7	14	35
Palermo	186	16	19	93	9	313	123	190	94	29	17	11	7	10	22
<i>Sicilia</i>	348	16	34	161	20	569	223	346	120	54	38	21	19	24	70
Cagliari (Sardegna)	54	1	8	8	2	73	23	50	8	4	15	5	6	5	7
REGNO. . .	2,846	47	657	1,397	144	5,081	2,177	2,904	1,000	518	474	245	187	121	359

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	interno				
	Persone fallite che si distinguevano secondo la qualità in				
	individui	società			
		in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime
16	17	18	19	20	
Genova	151	19
Casale	81	3
Torino	193	38	2
Milano	286	24	6	2	2
Brescia	75	7	3
Venezia	159	9	3	..	1
<i>Italia settentrionale . . .</i>	945	100	12	2	5
Parma	48	3
Lucca	72	3	1
Firenze	138	6	1
Bologna	130	7
Ancona	63	1
Roma	182	13	1	..	3
<i>Italia centrale</i>	633	32	3	..	4
Aquila	32
Napoli	181	29	1
Trani	99	9	1	..	3
Catanzaro	30	1
<i>Italia meridionale</i>	342	39	1	..	4
Messina	31	3
Catania	59	2
Palermo	133	8
<i>Sicilia</i>	223	5	8
Cagliari (Sardegna)	16	3
REGNO.	2,159	179	16	2	21

NOTIZIE SPECIALI

ai fallimenti dichiarati nel corso dell'anno

Totale		Ammontare approssimativo del passivo						
dei fallimenti	dei falliti	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire	da 500,000 ad un milione di lire	oltre un milione di lire	somme ignote
21	22	23	24	25	26	27	28	29
161	188	73	75	7	5	..	1	..
81	87	27	47	4	2	1
233	286	76	115	19	13	4	1	5
320	382	144	100	22	18	1	1	34
73	90	24	36	8	4	1
161	179	36	99	8	10	2	..	4
1,029	1,212	380	472	68	52	8	3	44
46	52	13	25	4	1	3
71	81	20	49	1	1
136	151	30	86	8	4	1	1	6
111	137	32	61	10	2	1	..	5
61	64	19	38	1	2	1
148	208	25	62	20	20	1	2	18
573	693	139	321	44	30	3	3	33
29	32	9	10	4	..	1	..	5
200	237	50	85	31	21	1	..	12
111	135	23	63	15	10	1
29	31	11	18
369	435	93	176	50	31	3	..	17
34	37	1	10	5	1	17
60	66	11	37	7	1	4
121	141	29	50	17	4	1	..	20
215	244	41	97	29	6	1	..	41
18	23	5	11	2
2,204	2,607	658	1,077	193	119	15	6	135

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	intorno							ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno											
	Durata della procedura				Modo della			chiusura		Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori									
	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	oltre tre anni	per revoca della dichiarazione di fallimento in seguito ad opposizione		per insufficienza di attivo	per concordato	per liquidazione	per concordato					per liquidazione				
					del fallito	di altri interessati				non più del 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento	da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento	non più del 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento	da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Genova	46	27	47	25	9	..	17	70	50	23	37	8	1	1	21	22	6
Casale	35	22	11	8	8	1	11	39	17	12	24	3	13	1	3
Torino	109	49	51	19	12	..	77	101	38	31	45	19	..	6	21	10	7
Milano	162	82	46	5	23	2	82	144	44	34	65	43	2	..	24	12	6	1	1
Brescia	33	26	14	7	2	1	23	37	17	8	18	10	..	1	12	4	1
Venezia	77	66	42	3	3	..	38	90	57	24	39	19	7	1	41	12	3	1	..
<i>Italia settentrionale . . .</i>	462	272	211	67	57	4	248	481	223	132	228	102	10	9	132	61	26	2	1
Parma	15	11	15	6	3	2	10	19	13	7	8	4	6	6	1
Lucca	32	19	19	8	3	..	32	34	9	19	9	5	1	..	7	2
Firenze	69	29	17	2	3	..	26	71	17	27	34	6	1	3	13	4
Bologna	52	29	11	10	3	..	38	43	18	6	27	8	2	..	8	6	4
Ancona	21	26	18	22	3	..	33	31	20	11	18	1	..	1	9	6	2	1	2
Roma	81	50	36	13	9	..	40	99	31	50	39	10	22	6	3
<i>Italia centrale</i>	270	164	116	61	24	2	179	297	108	120	135	34	4	4	65	30	9	1	3
Aquila	10	7	3	3	2	..	11	8	2	4	3	1	2
Napoli	58	40	32	22	10	..	76	54	12	21	21	7	..	5	7	2	2	..	1
Trani	27	25	38	20	9	..	41	54	6	19	27	5	2	1	3	1	1
Catanzaro	9	13	4	1	3	..	11	12	1	..	6	5	..	1	1
<i>Italia meridionale</i>	104	85	77	46	24	..	139	128	21	44	57	18	2	7	13	3	2	..	2
Messina	5	12	10	2	3	..	10	15	1	11	3	1	1
Catania	21	28	8	14	6	..	22	36	7	18	11	5	..	2	6	1	..
Palermo	34	40	33	16	12	..	58	42	11	12	17	8	..	5	7	3	1
<i>Sicilia</i>	60	80	51	32	21	..	90	93	19	41	31	13	..	8	14	3	..	1	1
Cagliari (Sardegna)	3	6	9	5	1	..	12	9	1	2	4	3	1
REGNO	899	607	464	211	127	6	668	1,008	372	339	455	170	16	28	225	97	37	4	7

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	intorno alla moratoria				intorno alla cancellazione dall'albo dei falliti		
	Numero delle istanze per la concessione				Numero dei falliti il nome dei quali fu cancellato dall'albo		
	di una prima moratoria		di una seconda moratoria		per revoca della sentenza che pronunziò il fallimento	per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato	per pagamento integrale dei debiti
	accolte	rigettate	accolte	rigettate			
49	50	51	52	53	54	55	
Genova	4	2	1	..	9	47	5
Casale	13	21	1
Torino	2	1	..	17	83	5
Milano	4	1	..	1	23	108	22
Brescia	2	1	45	2
Venezia	3	2	45	..
<i>Italia settentrionale</i>	13	5	2	1	65	349	35
Parma	2	7	..
Lucca	2	3	25	..
Firenze	10	4	4	1	4	42	1
Bologna	1	1	3	33	..
Ancona	6	..	4	..	3	16	1
Roma	5	11	2	..	9	16	..
<i>Italia centrale</i>	23	15	11	2	24	139	2
Aquila	2	3	2
Napoli	21	1	3	..	11	15	3
Trani	16	2	8	1	9	30	9
Catanzaro	3	3	3	1
<i>Italia meridionale</i>	40	3	11	1	25	51	15
Messina	2	..	1	..	2	11	2
Catania	9	..	4	..	11	9	..
Palermo	8	3	..	1	11	8	1
<i>Sicilia</i>	19	3	5	1	24	28	3
Cagliari (Sardegna)	2	1	5	..
REGNO.	97	26	29	5	139	572	55

Segue NOTIZIE SPECIALI

Curatori rimossi		Spese cagionate dalla procedura di fallimento			
per malverazione	per negligenza	di amministrazione		giudiziali	
		per soccorsi al fallito (art. 752)	altre	per retribuzione al curatore (art. 722)	altre
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
56	57	58	59	60	61
..	2	3,266. »	21,474. 26	24,077. 67	18,282. 21
..	2	2,444. »	20,615. 05	18,447. 09	22,928. 96
..	3	2,599. 25	58,005. 87	86,624. 72	126,952. 06
1	..	6,632. »	88,362. 88	138,495. 60	129,446. 74
..	..	1,068. 15	36,865. 93	23,474. 26	18,801. 62
..	..	5,510. »	70,193. 36	55,268. 77	57,434. 35
1	7	21,519. 40	295,517. 35	346,388. 11	373,845. 94
..	..	1,340. 50	15,393. 67	14,857. 15	21,705. 14
..	..	5,267. 10	84,201. 76	18,397. 20	18,748. 30
..	..	5,440. 30	11,983. 89	13,389. 03	10,951. 07
1	..	1,497. »	37,412. 24	38,404. 67	21,927. 82
..	..	1,759. »	44,504. 11	33,591. 59	27,944. 33
..	1	1,230. »	43,997. 29	16,658. 47	15,427. 24
1	1	16,533. 90	237,492. 96	135,298. 11	116,703. 90
..	1	50. »	561. 87	2,602. 25	3,908. 49
1	4	792. »	14,128. 34	16,350. 96	41,311. 69
..	11	3,596. 32	13,208. 36	7,713. 90	11,803. 69
1	500. »	1,510. »	4,628. 80
2	16	4,438. 32	28,398. 57	28,177. 11	61,652. 67
..	1	2,220. »	8,345. 70	4,100. »	254. 85
1	1	2,150. »	4,518. 05	17,079. 36	15,963. 83
..	1	1,902. »	13,990. 75	8,610. 55	12,310. 62
1	3	6,272. »	26,854. 50	29,789. 91	28,529. 30
..	..	40. »	9,780. 15	6,434. 68	7,803. 10
5	27	48,808. 62	598,043. 58	546,087. 92	588,534. 96

NOTIZIE STATISTICHE SUI FALLIMENTI

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Procedimenti pendenti alla fine dell'anno precedente per					Procedimenti nell'	
	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice	Malversazione o negligenza di curatori (articolo 864 Codice di commercio)	Altri reati previsti dal Codice di commercio	Totale	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice
Genova	9	77	86	17	142
Casale	3	17	20	8	68
Torino	7	85	1	..	93	23	175
Milano	8	143	1	2	154	30	233
Brescia	3	40	43	4	70
Venezia	10	70	..	10	90	9	155
<i>Italia settentrionale</i>	40	432	2	12	486	91	893
Parma	2	30	32	1	46
Lucca	3	8	11	6	65
Firenze	4	21	..	4	29	3	133
Bologna	7	26	33	3	104
Ancona	5	45	2	..	52	3	59
Roma	16	132	144	25	98
<i>Italia centrale</i>	37	262	2	4	307	41	505
Aquila	2	5	7	1	28
Napoli	43	72	115	150	57
Trani	2	36	..	3	41	32	64
Catanzaro	2	4	6	8	28
<i>Italia meridionale</i>	49	117	..	3	169	191	177
Messina	13	4	17	15	8
Catania	11	17	1	..	29	15	43
Palermo	9	22	31	34	88
<i>Sicilia</i>	33	43	1	..	77	64	139
Cagliari (Sardegna)	3	27	30	3	18
REGNO	162	881	5	19	1,068	390	1,732

NELL'ANNO 1893. — Parte penale.

ISTRUTTORIE																	
sopravvenuti nell'anno per										Addizione delle colonne 5 e 10	Procedimenti ultimati nel corso dell'anno con ordinanze						
Malversazione o negligenza di curatori (articolo 864 Codice di commercio)	Altri reati previsti dal Codice di commercio	Totale	di non luogo a procedimento	di trasmissione o rinvio secondo il titolo in esse ritenuto per			Addizione delle colonne 12 a 17										
				Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice	Articolo 864 Codice di commercio		Malversazione	Negligenza		Altri reati previsti dal Codice di commercio						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	..	160	246	25	22	115	..	1	..	163							
2	..	76	96	23	5	46	74							
3	2	208	301	36	33	174	2	6	..	251							
4	1	316	470	61	27	242	1	331							
5	..	74	117	22	7	69	98							
6	..	164	254	34	11	134	179							
7	3	998	1,484	201	105	780	3	7	..	1,096							
8	1	48	80	10	1	44	1	56							
9	..	71	82	12	8	45	1	66							
10	..	136	165	13	2	113	128							
11	..	107	140	17	14	69	..	6	4	110							
12	..	62	114	16	3	63	2	84							
13	..	128	276	71	11	85	165							
14	1	552	857	139	39	419	2	6	6	609							
15	..	30	37	6	..	19	25							
16	..	207	322	51	42	80	173							
17	..	105	146	18	13	60	91							
18	..	36	42	2	3	24	29							
19	9	378	547	77	58	183	318							
20	..	23	40	13	11	10	34							
21	..	58	87	19	6	17	1	43							
22	..	122	153	32	12	58	1	94							
23	..	203	280	64	29	85	1	..	1	171							
24	1	22	52	9	4	21	34							
18	13	2,153	3,220	490	235	1,488	6	13	7	2,228							

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Istruttorie rimaste pendenti per					
	Procedimenti sospesi per gli art. 839 e 861 Codice di commercio	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice	Articolo 864 Codice di commercio	Altri reati previsti dal Codice di commercio	Addizione delle colonne 19 a 23.
Genova	11	11	61	83
Casale	1	6	15	22
Torino	13	36	1	..	50
Milano	16	18	103	2	..	139
Brescia	6	..	13	19
Venezia	44	1	30	75
<i>Italia settentrionale</i>	78	49	248	3	..	388
Parma	22	22
Lucca	1	1	14	16
Firenze	8	1	28	37
Bologna	1	1	28	30
Ancona	3	2	25	30
Roma	3	5	96	104
<i>Italia centrale</i>	16	10	213	239
Aquila	1	10	1	..	12
Napoli	7	123	19	149
Trani	9	6	22	3	15	55
Catanzaro	5	8	13
<i>Italia meridionale</i>	16	135	59	4	15	229
Messina	6	6
Catania	3	20	21	44
Palermo	14	36	42
<i>Sicilia</i>	3	40	57	92
Cagliari (Sardegna)	1	2	14	1	..	18
REGNO	114	236	591	8	15	966

Segue ISTRUTTORIE

Numero degli imputati	Imputati								
	Prosciolti durante l'istruttoria		Rinviiati al giudizio	I rinviiati erano					Non ancora giudicati
	Mai detenuti	Già detenuti		Liberi	Posti in libertà	Ammessi alla libertà provvisoria	Detenuti	Latitanti	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
304	35	..	154	146	..	3	2	5	125
114	26	..	66	61	4	1	24
437	81	..	286	258	..	3	10	15	69
511	79	..	427	418	..	3	..	6	173
138	30	..	87	81	..	3	..	3	21
301	44	..	219	216	1	2	65
1,805	295	..	1,239	1,180	..	12	17	32	477
95	13	..	58	58	24
95	12	..	65	63	..	1	..	1	18
242	20	1	196	194	1	1	52
177	22	2	117	115	2	50
147	25	..	79	77	2	..	43
289	233	4	151	147	..	4	..	1	107
1,045	325	7	666	654	..	5	3	5	294
41	17	..	20	18	..	1	1	..	13
418	86	..	132	123	..	5	2	2	200
135	62	3	100	96	..	3	1	..	41
37	2	..	35	32	..	3	11
631	167	3	287	269	..	12	4	2	265
50	24	2	23	19	2	2	7
102	17	3	33	25	2	4	1	1	50
168	32	..	88	85	..	4	61
320	73	5	144	129	4	10	1	1	118
69	12	..	34	32	2	..	23
3,870	872	15	2,370	2,264	4	39	27	40	1,177

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Condannati secondo il titolo ritenuto nella sentenza per					GIUDIZI						
	Bancarotta fraudolenta 35	Bancarotta semplice 36	Articolo 864 Codice di commercio		Altri reati previsti dal Codice di commercio 39	Appelli						
			Malversazione 37	Negligenza 38		interposti da		definiti con				
						Pubblico Ministero o Parte civile 40	Condannati 41	Conferma 42	Riduzione di pena 43	Condanna di assoluti in primo grado 44	Aumento di pena 45	Assoluzione o non luogo a procedimento 46
Genova	16	102	..	11	33	2	29	13	6	1	..	6
Casale	1	31	11	7	2
Torino	25	138	..	1	5	3	86	34	6	1	..	12
Milano	38	193	2	1	77	39	10	8
Brescia	3	55	2	13	5	6	..	1	2
Venezia	9	72	1	33	9	1	20
<i>Italia settentrionale</i>	92	591	..	12	40	9	249	107	31	2	1	48
Parma	36	4	2	1
Lucca	5	43	4	..	25	8	4	1
Firenze	3	100	8	..	48	21	4	4
Bologna	8	75	1	1	32	6	2	15
Ancona	74	1	16	7	1	..	1	3
Roma	22	187	67	84	19	1
<i>Italia centrale</i>	38	515	13	2	192	128	30	..	1	25
Aquila	4	14	9	6	3
Napoli	25	85	1	2	..	5	50	13	15	2	..	10
Trani	8	69	1	34	11	2	1	..	4
Catanzaro	2	15	2	8	5	1
<i>Italia meridionale</i>	42	183	1	2	..	8	101	35	21	3	..	14
Messina	2	17	8	3	1
Catania	10	16	2	1	13	1	2
Palermo	19	105	62	9	4
<i>Sicilia</i>	31	138	2	1	83	13	3	4
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	2	18	1	12	6	2	..	1	..
REGNO	205	1.445	3	15	53	20	637	289	87	5	3	91

DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO	Ricorsi in cassazione						Segue GIUDIZI									
	prodotti da		esito				Numero dei condannati sotto giudizio in		Sentenze passate in giudicato di		Numero dei condannati irrevocabilmente per					
	Pubblico Ministero o Parte civile	Condannati	Inammissibili	Rigettati	Accolti con rinvio	Accolti senza rinvio	Appello	Cassazione	Assoluzione o non luogo a procedimento	Condanna	Numero dei prosciolti irrevocabilmente per sentenze di assoluzione o non luogo a procedimento	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta semplice	Articolo 864 Codice di commercio		Altri reati previsti dal Codice di commercio
														Malversazione	Negligenza	
	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Genova	3	2	1	4	1	40	66	45	16	85	..	15	43
Casale	1	..	1	2	..	13	29	16	1	28
Torino	1	..	1	38	..	37	95	30	12	90	..	1	6
Milano	2	65	5	55	88	82	29	116	1
Brescia	4	..	16	43	21	6	59
Venezia	2	..	2	9	..	63	43	80	8	40
<i>Italia settentrionale</i>	9	2	5	122	6	224	364	274	72	418	..	16	50
Parma	1	..	8	26	6	..	30
Lucca	1	..	1	14	..	24	33	28	1	36
Firenze	14	..	15	39	20	1	58
Bologna	10	..	27	60	31	7	61	1
Ancona	5	..	14	54	23	4	61
Roma	15	5	6	25	3	20	207	10	16	196
<i>Italia centrale</i>	16	5	7	69	3	108	419	118	29	442	1
Aquila	1	..	1	3	22	7	1	21
Napoli	18	2	13	14	3	17	86	19	15	75	1
Trani	1	..	1	10	..	15	49	26	2	44
Catanzaro	4	..	3	11	3	..	12
<i>Italia meridionale</i>	20	2	15	28	3	38	168	55	18	152	1
Messina	2	..	6	11	7	..	15
Catania	3	..	1	11	..	4	10
Palermo	1	1	52	..	48	46	23	5	46	1
<i>Sicilia</i>	1	1	57	..	55	68	30	9	71	1
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	1	1	2	..	1	16	2	1	16
REGNO.	47	11	27	278	12	426	1.035	479	129	1.099	1	16	52

AURITI. Le cifre che indicano i dividendi ottenuti dai creditori nei fallimenti chiusi o per concordato o per liquidazione non si prestano ad una esatta comparazione fra di loro. Sarebbe necessario che siffatta comparazione si potesse fare, volendo accertare se i concordati danno risultati soddisfacenti e se l'aliquota dei dividendi risultanti da questo modo di chiusura siano superiori a quelli risultanti da liquidazione.

RIGHI. Per l'ultimo capoverso dell'art. 704 del Codice di commercio il Tribunale può far risalire il tempo della cessazione dei pagamenti del fallito sino a tre anni addietro.

Vorrebbe sapere se nelle loro Relazioni i Capi dei Tribunali e delle Corti si siano occupati dell'applicazione di questo articolo, tanto più che la facoltà di cui si tratta fu molto discussa dalla Commissione del Codice di commercio, come apparisce dai suoi lavori preparatori. Quantunque il Codice attuale limiti il tempo per stabilire il momento della cessazione dei pagamenti, non si può disconoscere essere gravissima la facoltà di retrodatare sino a tre anni questo fatto così importante nella procedura di fallimento.

PENSERINI. Nelle Relazioni sulle procedure di fallimento de' Capi dei Tribunali e delle Corti non si fa alcuna menzione dell'applicazione dell'art. 704 del Codice di commercio. Si potrebbe pregare il Ministro di raccomandare ai Capi delle Corti e dei Tribunali di tenerne parola nelle loro Relazioni.

RIGHI. Ringrazia l'onorevole Relatore per lo schiarimento fornitogli e presenta una proposta di deliberazione.

PENSERINI. Avverte come fra le proposte che chiudono la sua Relazione ne abbia inchiuso di nuovo alcune già approvate dalla Commissione nella precedente sessione, ma alle quali non gli consta che sia stata data fin qui esecuzione dal Ministero.

PRESIDENTE. Dà lettura delle proposte presentate dal Relatore Penserini, che sono del seguente tenore :

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera all'on. Ministro perchè voglia disporre :

« 1° che sia modificata la rubrica della colonna 8 del modulo, « sostituendovi la seguente : « differenza fra le colonne 6 e 7 » ;

« 2° che siano aggiunte due colonne, nelle quali diasi notizia
« dei dividendi non maggiori del 5 per cento per concordato e per
« liquidazione ;

« 3° che siano aggiunte nelle tabelle le notizie dei risultati
« delle moratorie concesse, e cioè :

« a) se evitarono la dichiarazione di fallimento ;

« b) se condussero ad un concordato ;

« c) se non produssero alcun effetto ;

« 4° che sia prescritto che, prima di compilare gli stati rias-
« suntivi per ogni Corte di appello, si confrontino quelli trasmessi
« dai Presidenti e dai Procuratori del Re, e se ne facciano correg-
« gere gli errori ed eliminare le discordanze che vi si riscontras-
« sero, compilando di poi i riassunti completati colle addizioni, e
« trasmettendoli al Ministero insieme alle relazioni dei Capi delle
« Corti di appello ;

« 5° che prescrivasi dover le Relazioni e le statistiche sui
« fallimenti coi riassunti per distretti e le Relazioni dei Capi delle
« Corti d'appello trasmettersi al Ministero non più tardi del primo
« trimestre dell'anno successivo, vigilandone l'esattezza e curando
« che vengano corretti gli errori ;

« 6° che si raccomandi alle Autorità giudiziarie la maggiore
« attività e la più severa vigilanza sui curatori. »

« La Commissione delibera doversi richiamare l'attenzione del
« Guardasigilli :

« a) su quelle procedure di fallimento che potrebbero rima-
« nere paralizzate a causa di mancanza di attivo disponibile per le
« spese giudiziali ;

« b) sul ritardo nello svolgimento delle procedure di falli-
« mento, pregandolo di chiedere alle Magistrature, presso le quali i
« lamentati ritardi si sono verificati, per quali ragioni essi siano
« avvenuti, nel fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono
« al sollecito corso della giustizia ;

« c) sulla diversa interpretazione dell'art. 861 del Codice di
« commercio, riguardo alla sospensione del giudizio penale durante
« il termine utile all'esecuzione del concordato da parte del fallito
« cui furono concessi i benefizi dell'art. 839 estensibilmente al-
« l'azione penale.

« PENSERINI. »

Messe ai voti, le proposte sono approvate.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente proposta presentata dal senatore Righi :

« La Commissione delibera di rivolgere preghiera all'on. Ministro della giustizia perchè si compiacca interessare i Presidenti « delle Corti e dei Tribunali a voler esporre i loro apprezzamenti « intorno al modo in cui funziona la facoltà concessa al Tribunale « dall'art. 704 del Codice di commercio, di fissare, cioè, retroattivamente al giorno in cui venne dichiarato il fallimento, l'epoca « nella quale si deve ritenere abbia avuto luogo la cessazione dei « pagamenti, posta tale facoltà in relazione cogli effetti di cui nell'art. 709 del Codice stesso.

« RIGHI. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 16 giugno 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

Interviene alla seduta il comm. Cicognani, direttore generale delle carceri al Ministero dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Prima di incominciare la discussione sulla Relazione dell'on. Costa intorno alla condizione degli stabilimenti penali, crederebbe opportuno che si trattasse l'argomento dei giudizi di graduazione per l'anno 1893, e si discutesse lo schema di modulo per la statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri, sul quale ebbe a riferire il cav. Sandrelli nella seduta dell'11 corrente.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Prega il comm. Penserini di riferire intorno ai giudizi di graduazione per l'anno 1893.

PENSERINI. Legge la sua Relazione.

Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1893.

Le Circolari ministeriali 1° luglio 1884 e 1° gennaio 1887, prescrivendo prospetti nominativi dei giudizi di graduazione da trasmettersi ogni semestre al Ministero sui rapporti dei Primi Presi-

denti delle Corti d'appello sull'andamento dei detti giudizi, ebbero in mira di vigilare sull'operosità dei funzionari e di eccitarla, operosità che da più parti lamentavasi deficiente.

Affidatomi l'incarico dal nostro Comitato di prendere in esame i rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello per riferirne alla Commissione, avrei voluto adempierlo nel miglior modo a me possibile.

Ma non debbo tacere che pochi dei Primi Presidenti hanno mandato un rapporto nel trasmettere i prospetti dei Tribunali. Onde ho preso in esame questi.

Senonchè ho dovuto rinunciare al lavoro cui mi ero accinto di mettere in rilievo se e quali ritardi fossero constatati, e le cagioni dei medesimi.

Imperocchè nè tutti i Tribunali si attennero al modulo prescritto dalla Circolare 1887, nè mancarono quelli che vi omisero notizie indispensabili.

I Tribunali di Trani e di Cagliari diedero conto soltanto dei giudizi iniziati nel corso dell'anno 1893.

Quelli di Reggio Calabria, Patti e Palermo non indicarono la data dell'inizio dei giudizi.

Inoltre notasi diversità nel determinare questa data.

I più prendono a punto di partenza la sentenza che ordinò la vendita e dichiarò aperto il giudizio di graduazione. Altri quella della sentenza di deliberamento, ossia vendita eseguita. Per non pochi poi ignorasi da quale punto di partenza determinarono la data dell'inizio.

Come giustamente avverte il Primo Presidente della Corte di appello di Brescia, è necessario prescrivere un metodo uniforme, prendendo per punto di partenza la data della trascrizione ipotecaria della sentenza di deliberamento, ossia vendita giudiziale. Poichè allora soltanto comincia l'opera dei funzionari per la graduazione.

Ho pure notato che nel maggior numero dei prospetti, le notizie sono date in maniera così complessa, che è quasi impossibile arguire a colpa di chi debbano attribuirsi gli indugi.

Non pertanto, a dare un'idea alla Commissione del modo lento nel quale svolgonsi detti giudizi, ho raccolto alcune cifre, certamente incomplete, nell'unito quadro, limitatamente a quelli che appaiono iniziati prima del 1892.

Da esso ne risultano arretrati 688 nei vari stadi, ed alcuni da lungo tempo.

Debbo però avvertire che, se non per tutti, certo pel maggior numero, il ritardo non può addebitarsi ai funzionari; dipendendo dalle Parti, o dai loro procuratori che non producono gli atti ed i documenti necessari a procedere oltre nel giudizio, come avvertono i Primi Presidenti delle Corti di Aquila e di Roma. Per esempio, al Tribunale di Solmona ve ne sono 14 così arenati. In quello di Salerno sonvene 91 abbandonati dalle Parti.

Il Primo Presidente di Aquila accenna a Circolari diramate da quell'Autorità ai Tribunali dipendenti nel 1887 e 1889 ad eccitare la operosità dei magistrati: e sembra che si dessero istruzioni di supplire d'ufficio all'inerzia delle Parti per le liquidazioni, e non so per quali altri adempimenti, e contro delle quali istruzioni avrebbe protestato nel 1892 il Consiglio di disciplina dei Procuratori di Solmona. Su di che parmi opportuno di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro.

Le suesposte osservazioni persuadono che convenga modificare il modulo del prospetto nominativo, richiedendo più dettagliate notizie; ed in compenso, da trasmettersi ogni anno, anzichè ogni semestre; e che i Tribunali vi uniscano un riassunto numerico, da riassumere ed aggiungere dalle Corti di appello, corredandone i rapporti dei Primi Presidenti.

Presento i progetti di detti moduli, nominativo e numerico (1): e concludo.

Propongo che la Commissione:

1° richiami l'attenzione del Ministro sulle istruzioni diramate con Circolari della Prima Presidenza della Corte d'appello di Aquila, intorno ai giudizi di graduazione, e sulla protesta fatta dal Consiglio di disciplina dei Procuratori di Solmona;

2° raccomandandi all'attenzione del Ministro le modificazioni proposte nell'unito progetto al modulo per i prospetti nominativi, da trasmettere ogni anno, anzichè ogni semestre, corredati:

a) di un riassunto numerico per ogni Tribunale;

b) di un quadro riassuntivo numerico per ogni Corte d'appello;

c) dei rapporti illustrativi dei Primi Presidenti delle Corti medesime.

(1) Veggansi questi prospetti in allegato al presente volume.

STATISTICA DEI GIUDIZI DI GRADUAZIONE PRECEDENTI AL 31 DICEMBRE 1893.

ANNO nel quale appare iniziato il giudizio	GIUDIZI DI GRADUAZIONE INIZIATI FINO AL 31 DICEMBRE 1891 E PENDENTI ALLA FINE DEL 1893 NEGLI STADI							Osservazioni
	di graduazione	non formato	omologato	in appello, o cassazione od in grado di rinvio	in pendenza di liquidazione	in liquidazione depositata	Totale	
1854	1	1	Tribunale di Benevento.
1866 al 1879 . .	2	1	2	2	1	..	8	Tribunali di Ariano, Benevento, Lucera e Solmona.
1880	2	1	1	1	5	Tribunali di Bari, Lucera, Trapani.
1881	4	..	2	1	7	Acqui, Lanciano, Bari, Solmona, Santa Maria, Siracusa.
1882	2	3	1	..	1	..	7	Asti, Lanciano, Bari.
1883	2	6	2	2	1	..	13	
1884	5	5	3	..	1	1	15	NB. — 1° I Tribunali di Trani e Cagliari limitarono gli stati nominativi ai giudizi iniziati nel 1893;
1885	5	6	..	1	3	15	2° I Tribunali di Reggio Calabria, Patti e Palermo non indicarono la data dell'inizio del giudizio;
1886	4	6	13	3	4	..	30	3° Al Tribunale di Salerno dal 1864 a tutto il 1890 sonovi 91 giudizi abbandonati dalle Parti che non presentarono istanze, atti e documenti.
1887	3	16	10	1	4	..	34	
1888	11	15	21	6	7	1	61	
1889	18	17	35	4	14	1	89	
1890	24	23	73	20	13	3	156	
1891	53	34	83	32	39	6	247	
<i>Totale</i>	180	132	252	73	86	15	688	

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla Relazione del comm. Penserini.

RIGHI. Il Consigliere Penserini ha ricordato nella sua Relazione due Circolari del Ministero della giustizia concernenti i giudizi di graduazione. Vorrebbe sapere se queste Circolari hanno per iscopo anche la vigilanza sull'andamento di quei giudizi di graduazione, i quali rimangono sospesi per lo svolgimento delle cause a cui si riferiscono.

PENSERINI. Lo scopo delle Circolari da lui ricordate è quello appunto di conoscere le cagioni dei ritardi nello svolgimento di tutti i giudizi di graduazione. Ed egli, nel modulo allegato alla sua Relazione non mancò di domandare, in apposite rubriche, i motivi di codesti ritardi.

RIGHI. Ringrazia il comm. Penserini dello schiarimento datogli.

AURITI. Non crede utile che la Commissione intraprenda la discussione del modulo sui giudizi di graduazione annesso alla Relazione del comm. Penserini. Stima invece opportuno che il modulo stesso sia rinviato al Comitato affinchè lo esamini e, d'accordo col Relatore, veda se e quali modificazioni siano da recarvi. Approvato il modulo dal Comitato, dovrebbe essere comunicato al Ministero con le deliberazioni prese dalla Commissione.

In conformità a queste osservazioni propone una modificazione alla seconda proposta fatta dal Relatore.

PENSERINI. Non ha difficoltà di aderire al desiderio del senatore Auriti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla Relazione intorno ai giudizi di graduazione e mette ai voti le proposte del Consigliere Penserini con le modificazioni del senatore Auriti. Le proposte sono le seguenti:

« La Commissione delibera :

« 1° che si richiami l'attenzione del Ministro sulle istruzioni diramate con Circolari della Prima Presidenza della Corte d'appello di Aquila, intorno ai giudizi di graduazione, e sulla protesta fatta dal Consiglio di disciplina dei Procuratori di Solmona ;

« 2° che si raccomandi all'attenzione del Ministro, dopo l'esame fatto dal Comitato d'accordo col Relatore, le modificazioni proposte nel progetto di modulo allegato alla Relazione, per i pro-

spetti nominativi, da trasmettere ogni anno, anzichè ogni semestre, corredati:

« a) di un riassunto numerico per ogni Tribunale ;

« b) di un quadro riassuntivo numerico per ogni Corte di appello ;

« c) dei rapporti illustrativi dei Primi Presidenti delle Corti medesime.

« PENSERINI. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pone in discussione il modulo dei Probi-viri, compilato dalla Direzione della statistica ed allegato alla Relazione del Consigliere Sandrelli.

CURCIO. Esprime anzitutto il desiderio che una nuova legge, così importante come quella che istituisce il Collegio dei Probi-viri, sia studiata nel suo funzionamento in modo compiuto.

Egli vorrebbe perciò che i rilievi statistici che si intendono di fare non si limitassero ai lavori dei Collegi dei Probi-viri — i soli che siano considerati nel modulo presentato — ma si estendessero alle elezioni dei membri di questi Collegi ed alla loro composizione. Questa e quella sono disciplinate dalla nuova legge e dal rispettivo regolamento: occorre vedere, anche da questo punto di vista, quale attuazione abbia il nuovo istituto.

Prega pertanto il Comitato di voler provvedere alla redazione dei modelli anche per l'elezione e la composizione dei Collegi dei Probi-viri.

Passando ad esaminare il modulo, che sta innanzi alla Commissione, farà alcune osservazioni di carattere puramente tecnico.

Non crede che, per avere il bilancio degli affari, siano sufficienti a dimostrare il carico annuale le colonne 4 e 21 riguardanti le controversie « sopravvenute nel corso dell'anno ». Occorre aggiungere altre due colonne per le controversie *pendenti dall'anno precedente* innanzi al Collegio, così come Ufficio di conciliazione, quanto come Giuria o Collegio arbitrale.

Parimente il raggruppamento delle Parti ricorrenti innanzi al Collegio, raggruppamento che si è voluto limitare a quattro distinzioni (col. 5 a 8), non gli sembra che corrisponda intieramente allo scopo a cui il prospetto deve mirare, ossia a fornire tutti gli elementi per giudicare come, in pratica, si svolga la nuova legge. Le ipotesi contemplate nelle colonne 5 a 8 non gli paiono complete. I rapporti di attore e di convenuto, che possono sorgere fra le quattro classi degli industriali, dei capi operai, degli operai e degli appren-

disti, danno dodici combinazioni. Se anche non si volessero considerare tutte isolatamente, per non moltiplicar troppo le colonne del prospetto, bisogna però introdurre qualche distinzione che ora non trova luogo nelle rubriche, quali sono formulate nel prospetto.

Vorrebbe pure che, allo stesso modo in cui, nella parte del prospetto riguardante l'Ufficio di conciliazione, si parla prima delle conciliazioni non riuscite e poi di quelle riuscite (col. 16 a 19), così nella parte riguardante la Giuria e il Collegio arbitrale si desse conto prima del rigetto, poi dell'accoglimento delle domande, mentre ora questo precede quello (col. 29 a 32 e col. 33 a 36).

Per ultimo amerebbe che fra le specie delle controversie si distinguessero anche quelle provenienti da trasgressioni disciplinari accennate nelle ultime parole dell'art. 8 della legge, e che la colonna concernente lo scioglimento del contratto di lavoro e le controversie di altra specie si scindesse in due: una per lo scioglimento del contratto di lavoro ed un'altra per le controversie di altra natura.

AURITI. Opina che le colonne riguardanti le Parti ricorrenti comprendano tutte le ipotesi che si possono configurare. Vorrebbe però che l'ordine delle varie colonne si seguisse più logicamente e propone quindi di invertire fra loro le colonne 6 e 7. Facendo questo mutamento, si avranno dapprima gli industriali contro i capi operai o operai o apprendisti, e, subito dopo, capi operai, operai o apprendisti contro gli industriali; e in seguito nelle altre due colonne prima i capi operai contro operai od apprendisti, e poi operai ed apprendisti contro capi operai. In tal modo non solo si terrebbe conto di tutte le combinazioni possibili — che già sono considerate nel prospetto — ma gli attori ed i convenuti si alternerebbero logicamente.

LUCCHINI. Si compiace che la Commissione si occupi di un argomento strettamente e tecnicamente statistico.

Convieni egli pure col Consigliere Curcio che convenga studiare la nuova legge nella sua pratica attuazione, raccogliendo il maggior numero di notizie.

Per conseguire questo fine, vorrebbe proporre al Comitato di studiare se non fosse opportuno servirsi, anzichè di un registro, di una scheda individuale. È difficile che in un prospetto si possano introdurre tutte le domande alle quali vorremmo avere risposta. Ad ogni modo sarebbe necessario formulare sino da principio il modulo in modo completo, in guisa da non doverlo poi nè aumentare di nuove rubriche, nè modificare. La troppo frequente mutazione dei prospetti nuoce al buon andamento dei servizi statistici.

COSTA. Seguirebbe volentieri il prof. Lucchini nella sua proposta di sostituire una scheda al prospetto numerico per la compilazione della statistica dei lavori dei Collegi dei Probi-viri. Lo trattiene però un dubbio: quello che il personale, il quale dovrà essere incaricato di redigere questa scheda, sia adatto ad un tal lavoro. Per riempire una scheda conviene saper trasegliere e formulare delle notizie, ed è pertanto un'operazione più difficile di quella del tenere al corrente un semplice registro numerico.

L'ufficio di cancelleria dei Collegi dei Probi-viri è affidato ai segretari comunali o ad altri impiegati dell'ufficio municipale. Avranno questi, nei piccoli Comuni, le attitudini che noi dovremmo necessariamente presupporre in loro, qualora si determinasse di porre la scheda a fondamento di questa statistica? Egli, per parte sua, ne dubita.

Ad ogni modo, il Comitato studierà la proposta dell'on. Lucchini con la maggior attenzione. Anzi, prega la Commissione di voler rimandare l'esame del prospetto al Comitato, il quale non mancherà di tener conto delle osservazioni fatte dagli onorevoli Commissari.

LUCCHINI. Ringrazia il senatore Costa di aver preso in considerazione l'idea da lui accennata, di una scheda per i lavori dei Collegi dei Probi-viri. Quanto alle difficoltà della sua compilazione, non crede siano così gravi, come il senatore Costa mostra di credere, in confronto dei registri numerici.

Del rimanente, accetta che si rinvi al Comitato l'esame del modulo.

FERRI. Dichiarò che, pur essendo egli stato un caldo fautore dell'introduzione della scheda nella statistica penale, è in questo caso contrario all'attuazione della scheda, con la quale l'on. Lucchini vorrebbe raccogliere i dati per la statistica dei Probi-viri.

La scheda individuale è utilissima quando si debbano rilevare notizie *personali* (sesso, età, professione, luogo di nascita, ecc.); ma non presenta vantaggi sul sistema dei registri quando si tratta di una statistica oggettiva, come la presente.

Inoltre non bisogna dimenticare che, adottando la scheda anche per questa ricerca, si rischia poi di rimanere senza notizie per la deficienza dei mezzi occorrenti per lo spoglio. Coi registri invece saremo sicuri di avere in breve tempo le notizie che ci interessano.

Quanto al modulo, gli pare che risponda al fine che ci dobbiamo

proporre nello studiare il funzionamento della nuova legge, ossia vedere come sorgono e come, per opera della legge, terminano i conflitti fra capitale e lavoro.

Le colonne riguardanti le Parti ricorrenti gli paiono sufficienti e crede che contemplino tutti i casi possibili, ma stima utile l'inversione di ordine proposta dal senatore Auriti.

BODIO. Sarebbe anch'egli favorevole all'adottare il metodo della scheda per la statistica dei lavori dei Probi-viri, secondo la proposta fattane dal prof. Lucchini.

Si farebbe in tal modo un esperimento utile per gli studi che si volessero poi continuare per eseguire anche la statistica giudiziaria civile mediante una scheda singolare di affare, come ne ha espresso già altre volte il voto la Commissione. Frattanto si potrebbe coordinare questa statistica dei Collegi dei Probi-viri con la statistica degli scioperi, che si viene facendo ogni anno.

Quanto alle osservazioni del prof. Ferri, lo prega di considerare che qui non si tratta di una scheda individuale personale, ma di una scheda di causa o di affare civile. Nè crede che il materiale riuscirà tanto numeroso da renderne lungo e difficile lo spoglio.

* SANDRELLI. Vorrebbe rispondere partitamente alle cose dette dai vari oratori, ma le sue considerazioni perdono di opportunità, essendosi deciso di rimandare al Comitato l'esame del modulo e lo studio della questione se convenga sostituire il prospetto con una scheda.

Farà tuttavia osservare al consigliere Curcio che, se il prospetto si limita a dar conto dei lavori dei Collegi, non estendendosi anche alla composizione di questi ed alle elezioni per costituirli, ciò fu fatto deliberatamente. Si trattava infatti di dare esecuzione all'art. 75 del regolamento e questo parla unicamente di dati statistici *dei lavori* compiuti dal Collegio. Del resto è tanto persuaso dell'opportunità dell'indagine desiderata dal collega Curcio, che egli medesimo vi aveva accennato nella sua Relazione come ad un futuro argomento di studi per parte del Comitato e della Commissione.

Circa alle osservazioni tecniche del consigliere Curcio, il Comitato non mancherà di farne il debito conto. Rispetto a quelle riguardanti le Parti ricorrenti, fa sue le savie considerazioni dell'on. senatore Auriti, il quale ha dimostrato come le rubriche, secondo che sono configurate nel prospetto, si prestino a tutte le ipotesi, nè vi sia

bisogno di aggiungerne altre. Convieni poi intieramente nell'opportunità dell'inversione di colonne proposta dall'on. Auriti.

Sulla sostituzione di una scheda al registro, non intende precedere il risultato degli studi, che farà il Comitato. Personalmente sarebbe poco favorevole all'introduzione della scheda, soprattutto per la ragione addotta dall'on. Ferri, della maggior difficoltà che presenterebbe il lavoro di spoglio.

CURCIO. È lieto che le sue osservazioni siano parse alla Commissione meritevoli di attenzione.

Spera che il Comitato vorrà ricordare nell'esame del modulo anche le osservazioni concernenti le Parti ricorrenti, poichè egli non è ancora intieramente persuaso che le rubriche attuali siano complete.

PRESIDENTE. Mette ai voti il rinvio del prospetto al Comitato.

La Commissione approva.

COSTA. Prima di incominciare la discussione sulla Relazione da lui letta nella seduta di ieri, ravviserebbe opportuno di dar comunicazione anche di quella intorno all'applicazione di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale.

PRESIDENTE. Convenendo col senatore Costa, lo prega di riferire intorno al risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale.

COSTA. Legge la sua Relazione.

Relazione del senatore Costa intorno al risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale.

Da ben due anni la Commissione per la statistica giudiziaria aveva dato incarico al suo Comitato di studiare e riferire intorno ai risultati ottenuti nell'applicazione di alcune fra le istituzioni novellamente introdotte, specialmente per quanto concerne la scala e l'espiazione delle pene e l'esercizio dell'azione pubblica, nel giure penale.

Nè il Comitato aveva tardato ad occuparsene. Ma una prima indagine statistica era riuscita incompleta, e per di più aveva dimostrato troppo breve l'esperimento per fornire dati apprezzabili. Ed ora soltanto, raccolte le notizie per un quadriennio, illustrate da

pregevoli rapporti dei Procuratori generali, trovasi in grado di adempiere, come adempie per mezzo mio, all'incarico ricevuto; lieto di poter offrire agli studi della Commissione dati ed apprezzamenti che, se non permettono un definitivo giudizio, meritano tutta la sua attenzione.

Questi studi riguardano :

- I. — La riprensione giudiziale;
- II. — L'espiazione delle minori pene coll'arresto in casa;
- III. — L'esecuzione della condanna mediante ricovero in una casa di lavoro o prestazione d'opera;
- IV. — La liberazione condizionale;
- V. — L'espiazione della pena:
 - a) nelle case di custodia per parziale infermità di mente;
 - b) negli stabilimenti speciali pei condannati che hanno commesso il delitto in istato di ubbriachezza abituale;
- VI. — Il provvedimento di ricovero :
 - a) dei minorenni di nove anni, e dei minorenni di quattordici anni che hanno agito senza discernimento, e dei sordo-muti non imputabili in una casa di educazione o correzione;
 - b) di coloro che sono dichiarati non imputabili per infermità di mente.
- VII. — La querela di Parte, per l'esercizio dell'azione penale nei delitti che la richiedono.
- VIII. — L'oblazione volontaria per precludere od arrestare l'esercizio dell'azione penale.

I. — Riprensione giudiziale.

Quando la pena stabilita dalla legge non superi un mese di detenzione o di arresto, tre mesi di confine, ovvero trecento lire di multa o di ammenda, ove concorrano circostanze attenuanti, e il colpevole non abbia riportato mai condanna per delitto, nè condanna per contravvenzione a una pena superiore ad un mese di arresto, il giudice **può** sostituire, alla pena che ha pronunziata, una *riprovazione giudiziale* (art. 26 Codice penale).

Deve sostituirla se debbasi diminuire, per circostanze attenuanti, la pena dell'arresto o dell'ammenda, che non superi nel

massimo, rispettivamente, i cinque giorni o le cinquanta lire (art. 29, ultimo capoverso).

Istituzione novella che aveva qualche analogia formale colla *ammonizione* dell'antico Codice penale; ma che ne differiva, non essendo questa, come era quella, in taluni casi, pena *principale*, e più spesso *accessoria* di pene correzionali o di polizia, ma pena sostituita o per facoltà di giudice, o per ministero di legge, nel concorso di circostanze determinate, ad una pena pecuniaria o restrittiva della libertà personale.

Giova dire d'un tratto che questo modo di punizione non è ancora entrato, e può dubitarsi se entrerà, anche in avvenire, nei nostri costumi.

La repugnanza maggiore a questo provvedimento si è manifestata nei collegi. Essi, fra cinque o sei migliaia di condannati (e dico la cifra approssimativa, perchè la classificazione delle pene inflitte, fatta nella statistica, non permette di darla precisa) non trovarono che

48 condannati nel 1890,
14 nel 1891,
6 nel 1892 e
2 nel 1893,

ai quali fosse applicabile la riprensione giudiziale.

Il buon volere di applicarla non è però mancato ai Pretori; i quali, in confronto di circa cinquantamila condannati a pene che avrebbero ammesso, per la loro durata, la sostituzione della riprensione giudiziale, trovarono modo di applicarla a

8,586 nel 1890: ma se ne resero rapidamente e gradatamente più restii, giacchè l'hanno limitata a

4,876 condannati nel 1891, a
3,239 nel 1892, ed ancora a

2,904 nel 1893: per modo che il numero totale dei condannati pei quali, dalle diverse Magistrature penali, venne sostituita la riprensione giudiziale, si ridusse da

8,634 nel 1890, a
4,890 nel 1891,
3,245 nel 1892 e
2,906 nel 1893.

È questo un fenomeno notevole per sè stesso, e perchè, come si rileva dal prospetto n. I, si è manifestato cogli stessi caratteri

presso tutte le Magistrature; quasi tutte diffidenti fin dalle prime, specialmente nelle provincie del mezzodi e nelle isole, dove la delinquenza è più grave; tutte, ad ogni modo, sfiduciate dopo l'esperimento del primo anno.

Ed i Procuratori generali lo constatano, studiandone le cause.

Uno solo fra essi (Napoli), trovando difettosa e sotto certi aspetti pericolosa la riprensione giudiziale, ridotta com'è in gran parte ad una facoltà discretiva del giudice, preferirebbe che fosse compresa, come pena ordinaria della scala delle pene, per una serie non breve di reati minori.

Ma il maggior numero non esita a dichiarare che la riprensione giudiziale *facoltativa* non ha alcuna efficacia per la più gran parte dei condannati, i quali, per ignoranza e per difetto di senso morale, non la considerano che come un mezzo di evitare l'espiazione della pena. E se si tien conto della necessità di prestare cauzione di vita incensurata, che la rende al maggior numero dei condannati poveri inapplicabile; dell'obbligo di una nuova comparizione in giudizio, che riesce ai condannati che vivono del loro lavoro più gravosa della stessa pena; del maggior lavoro che impone alle Cancellerie, le quali, per evitarlo, non la favoriscono, si comprende di leggieri che alle cause intrinseche si aggiungono le estrinseche per far dubitare dell'avvenire di questa istituzione, che suppone un grado di civiltà, un sentimento del dovere e dell'onore che non è ancora penetrato nelle masse alle quali potrebbe profittare.

Non è però il caso di dire intorno a questo argomento l'ultima parola; bastando affermare che merita ancora di essere studiato e discusso, se non nel concetto fondamentale, nei criteri e nelle modalità della sua applicazione.

E questo studio, per unanime consenso dei Procuratori generali, diventa anche più necessario per la riprensione giudiziale applicabile per precetto di legge. Una sentenza (19 febbraio 1891) della Suprema Magistratura penale, limitandone l'applicazione al solo caso in cui, per effetto di circostanze diminuenti la responsabilità, *si debba discendere al disotto di un giorno di arresto e di una lira di ammenda, ha pressochè paralizzato l'applicabilità della riprensione, rarissimo essendo il caso che un fatto punibile meriti una così infima sanzione.*

CONDANNATI ALLA REPRESSIONE GIUDIZIALE.

Prospetto N. I.

CORTI D'APPELLO	CORTI D'APPELLO (SEZ. PENALI) E CORTI D'ASSISE				TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	427	436	164	126	427	436	164	126
Casale.	1	267	184	140	209	268	184	140	209
Torino	1	1,259	687	449	327	1,259	688	449	327
Milano	(a) 2	521	318	172	170	521	320	172	170
Brescia	6	3	722	347	393	343	728	350	393	343
Venezia	36	2	6	..	1,277	525	333	261	1,313	527	339	261
Parma	113	130	44	42	113	130	44	42
Modena (sez.)	54	80	57	66	54	80	57	66
Lucca.	130	50	37	51	130	50	37	51
Firenze	1	1	179	82	39	39	180	83	39	39
Bologna	1,140	323	173	203	1,140	323	173	203
Ancona	223	128	117	79	223	128	117	79
Macerata (sez.)	47	24	11	6	47	24	11	6
Perugia (sez.)	134	147	114	78	134	147	114	78
Roma	(b) 1	1	118	97	88	57	119	97	88	58
Aquila	295	141	148	81	295	141	148	81
Napoli	2	2	..	1	438	401	287	232	440	403	287	233
Potenza (sez.)	122	71	91	60	122	71	91	60
Trani	449	293	158	174	449	293	158	174
Catanzaro	(a) 1	200	154	80	102	200	155	80	102
Messina	11	3	3	13	11	3	3	13
Catania	2	90	46	31	21	90	48	31	21
Palermo	(a) 1	152	94	88	51	153	94	88	51
Cagliari	218	115	22	108	218	115	22	108
REGNO	1	3	..	1	47	11	6	1	8,586	4,876	3,239	2,904	8,634	4,890	3,245	2,906

(a) Provvedimento della Corte d'appello (Sezione appelli penali).

(b) Provvedimento della Corte d'assise.

II. — Arresto in casa.

Per le donne e per i minorenni, non recidivi, se la pena dell'arresto non superi un mese, il giudice può *disporre* che sia scontata nella loro abitazione. In caso di trasgressione, l'intera pena si sconta nei modi ordinari (art. 21 Codice penale).

In confronto di circa 28,000 condannati all'arresto per una durata non maggiore di un mese, questa facoltà fu esercitata, davanti ai Tribunali e alle Preture, per

233 condannati nel 1890,

148 nel 1891,

110 nel 1892 e

140 nel 1893, e come si rileva dal prospetto n. II, forse con maggior frequenza nei centri maggiori, ma sempre, se non vuol dirsi con ripugnanza, con grande parsimonia.

Questo metodo di espiatione di pena era sembrato, nei lavori preparatorii del Codice, meritevole di plauso, suggerito, com'era, dal pensiero di evitare alle donne ed ai minorenni il contatto morboso del carcere. Ma non deve ora tacersi che ha trovato restia la coscienza del giudice ad applicarlo, sia perchè contiene in se stesso il germe della disuguaglianza, risolvendosi in un privilegio per gli abbienti ed in un'esacerbazione di pena pei poveri che traggono dal lavoro i mezzi al giornaliero sostentamento; sia perchè presenta gravi difficoltà di proficua sorveglianza nell'esecuzione.

Questo spieghi la diffidenza con cui fu accolto dalla Magistratura, la riserva con cui è giudicato dai Procuratori generali, la difficoltà che incontra ad entrare nei costumi giudiziari del nostro paese.

Nè io penso che dobbiamo allarmarci di questa ritrosia, che appare ispirata ad un lodevole sentimento di giustizia, ad un corretto apprezzamento della situazione delle cose. Se limitata fu l'applicazione di questo provvido istituto, non vuol dire che non sia stato applicato in tutti i casi nei quali ne parve giustificata al giudice l'applicazione. Le istituzioni nuove, e soprattutto quelle che richiedono maturità di costumi civili, non possono dare d'un tratto tutti i benefici dei quali sono capaci, e traggono, anzi, da un lento e graduale sviluppo il maggiore coefficiente di una vitalità perenne e rigogliosa.

E la condizione delle nostre carceri ci deve indurre a far voti perchè a questo presagio corrisponda l'avvenire di questa istituzione.

DONNE E MINORENNI NON RECIDIVI AMMESSI AD ESPiare
L'ARRESTO IN CASA.

Prospetto N. II.

CORTI D'APPELLO	TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	2	2	9	4	2	2	9	4
Casale.	1	8	5	1	..	9	5	1	..
Torino	1	4	10	4	9	5	11	8	9	5
Milano	1	14	1	14	1	..	1
Brescia	12	6	6	1	12	6	6	1
Venezia	1	..	1	..	21	9	7	1	22	9	8	1
Parma	5	5
Modena (sez.)	1	3	1	2	1	3	1	2
Lucca.	3	3	6	7	3	3	6	7
Firenze	1	8	2	1	2	8	3	1	2
Bologna	18	15	15	11	18	15	15	11
Ancona	1	..	1	..	19	6	2	1	20	6	3	1
Macerata (sez.)	2	..	3	..	2	..	3
Perugia (sez.)	3	1	3	1	3	1	3	1
Roma	11	8	1	1	11	8	1	1
Aquila	6	1	1	46	6	1	1	46
Napoli	8	25	24	19	18	33	24	19	18
•Potenza (sez.)	3	2	3	2
Trani	9	8	3	9	9	8	3	9
Catanzaro	1	..	6	..	11	5	3	5	12	5	9	5
Messina	2	..	1	..	2	..	1	..
Catania	6	2	6	2
Palermo.	21	28	4	6	21	28	4	6
Cagliari	1	2	..	7	4	8	12	7	5	10	12
REGNO	13	7	10	..	220	141	100	140	233	148	110	140

III. — Case di lavoro e prestazione d'opera.

In alcuni casi determinati dalla legge l'arresto, qualunque ne sia la durata, può essere scontato in una casa di lavoro, o anche mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità (art. 22 Codice penale).

Istituzione provvida, che evita il danno di mettere a contatto nei luoghi di pena chi non è pervertito col condannato malvagio, e che può, coll'ammissione alla prestazione d'opera, risparmiare all'Erario il mantenimento di non pochi condannati; ma che non sfugge la censura di taluno fra i Procuratori generali, i quali temono debba riescire troppo gravoso ai condannati che vivono col lavoro giornaliero.

Chechè ne sia, l'esperimento non è ancora fatto. Case di lavoro ordinate a questo intento non esistono, e non è ancora pubblicato il regolamento che deve disciplinare la prestazione d'opera.

E sebbene la messe non manchi, perchè sono più di quaranta mila i condannati all'arresto, e fra questi non pochi potrebbero profittare di questa espiazione rigeneratrice, non uno ha potuto profittarne; e non si comprende neppure come i Tribunali e le Preture, e queste ultime specialmente (Vedi prospetto n. III), abbiano potuto ordinare questo provvedimento per

93 condannati nel 1890,

48 nel 1891,

46 nel 1892 e

32 nel 1893: provvedimento che deve essere rimasto un pio desiderio.

L'utilità di questo istituto, quando sia ordinato con spirito pratico, senza pastoie e soprattutto senza troppi congegni di contabilità e di sorveglianza, non può essere contestata. Quasi dovunque vi hanno pubblici lavori, se non dello Stato, delle Provincie e dei Comuni: e quando si lasci al condannato quanto è indispensabile per vivere, e si riesca a spogliarlo da ogni intento fiscale, deve produrre ottimi effetti. Vi è quindi da augurare che si dica intorno a questo argomento l'ultima parola.

CONDANNATI AMMESSI AD ESPIARE LA PENA IN UNA CASA DI LAVORO
O MEDIANTE PRESTAZIONE D'OPERA.

Prospetto N. III.

CORTI D'APPELLO	TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	1	..	13	5	1	..	13	5	2	..
Casale	4	1	11	..	4	1	11	..
Torino	3	4	11	3	9	7	11	3	9
Milano	2	2	2	2
Brescia	3	1	3	1
Venezia	3	11	6	16	10	14	6	16	10
Parma	1	1
Modena (sez.)	1	1
Lucca	2	1	2	1
Firenze	4	3	4	3
Bologna	1	2	1	3	1
Ancona	1	1	1	1	..
Macerata (sez.)	1	1
Perugia (sez.)	1	1
Roma	3	2	3	..	3	2	3	..
Aquila	1	6	..	1	..	6	1	1	..
Napoli	8	5	..	4	4	13	..	4	4
Potenza (sez.)	1	1
Trani	1	2	1	2	1	2	1	2
Catanzaro	2	5	3	1	2	5	3	1
Messina	1	1	1	1
Catania	4	11	11	4
Palermo	1	1
Cagliari	2	2	..	1	1	4	..	1	1
REGNO	19	8	2	..	74	40	44	32	93	48	46	32

IV. — Liberazione condizionale.

Il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che, avendo scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, e non sia recidivo o non sia stato condannato per determinati reati che la escludono, può essere ammesso a liberazione condizionale (art. 16 Codice penale).

Ultimo stadio della pena a sistema graduale, diretto a restituire il condannato alla società quando sia degno, per efficace ravvedimento, di rientrarvi, esige necessariamente un conveniente periodo di preparazione, che in parte soltanto ha potuto compiersi sotto il regime penale. Di qui il savio consiglio di procedere guardinghi, e la ineluttabile necessità di limitare grandemente l'applicazione di un beneficio o immeritato o pericoloso.

Ma di qui ancora lo scarso favore che la liberazione condizionale ha trovato presso la Magistratura, che, se non è incredula o diffidente, sente il bisogno dell'esperienza per accettarla senza esitanza ed abbandonarvisi con fiducia. Taluno, anzi, dei Procuratori generali riproduce le obbiezioni che contro di essa si possono opporre, e soprattutto quella desunta dalla difficoltà somma di accertarsi di un sincero ravvedimento; o esprime il dubbio se, nella condizione dei nostri costumi, possa attecchire senza il sussidio di istituzioni complementari, e soprattutto quella del patronato pei liberati dal carcere, che dia la mano a questi derelitti, fornisca loro i mezzi per soppravviverne, specialmente col lavoro, alle necessità della vita, e sotto la sua egida li presenti, li guidi, li aiuti nell'ardua prova di dimenticare e far dimenticare il loro passato. Arroge, che per necessità di cose questa specie di convalescenti di una grave crisi morale, sono costretti talora a ritornare in un ambiente malsano, dove divampano passioni violente, dove gli odii sono implacabili, dove le vendette sono inesorabili: il che spiega come i Procuratori generali di Catania, di Palermo, di Cagliari, consiglino molta prudenza, plaudiscano alla parsimonia con cui la liberazione condizionale viene concessa, e raccomandino di ricordare che, per concederla, occorre il simultaneo concorso di condizioni che non è facile riscontrare.

Tutte queste premesse illustrano con grande efficacia le notizie che io verrò riassumendo dai due prospetti IV e V, che si riferiscono rispettivamente ai due stadi che la domanda di liberazione condizionale deve attraversare per essere concessa, il giudiziario e l'amministrativo.

Le domande di ammissione alla liberazione condizionale furono:

31 nel 1890,

417 nel 1891,

786 nel 1892, per diminuire a

450 nel 1893; distribuite senza notevoli anomalie nelle diverse provincie del Regno, senza che si noti marcata prevalenza dove più frequente è la delinquenza, e, per fatto a noi noto, più numerosi i condannati.

Le Sezioni di accusa però non furono molto facili a dare voto favorevole alla concessione; e, anche qui senza notevole disarmonia di distribuzione, la proposero per

15 condannati nel 1890,

158 nel 1891,

275 nel 1892, senza lasciarsi trascinare dal gran numero di domande presentate in quell'anno, per ritornare a

125 nel 1893. Il numero maggiore spetta alla Corte di Napoli; ed è naturale: Parma e Modena ne hanno il minor numero, e pel 1893 segnano zero insieme a Brescia, Macerata, Perugia e Catania.

Il Ministero della giustizia, cui spetta il deliberare, seguì la via che gli era tracciata dalla Magistratura: e, prudentemente adoperando, ridusse le concessioni di liberazione condizionale a

25 nel 1891,

81 nel 1892 ed a

50 nel 1893; variamente distribuite nelle diverse provincie, conservando il primo posto a Napoli e lasciando all'ultimo, oltre quelle che non ebbero domande, Casale, Messina e Catania.

Si ebbero quindi in tutto, durante l'ultimo triennio (1):

156 liberati condizionalmente, che andavano ripartiti:

per sesso in

133 uomini e

23 donne;

(1) Pel 1890 mancano i dati.

- per età, in
- 143 maggiorenni e
 - 13 minorenni;
- per specie di pena inflitta:
- 98 condannati fino a dieci anni;
 - 58 da dieci a venti anni; e nessuno oltre a vent'anni;
- per la pena che dovevano tuttora espiare:
- 41 non oltre sei mesi;
 - 38 da sei mesi ad un anno;
 - 77 da un anno a tre;
- pei reati pei quali erano stati condannati:
- 4 per violenza carnale ed altri delitti contro il costume;
 - 5 per furto;
 - 6 per incendio ed altri delitti di comune pericolo;
 - 19 per truffe, appropriazioni ed altri reati contro la proprietà;
 - 122 per omicidio semplice o qualificato, omicidio scusabile per causa d'onore, omicidio oltre l'intenzione.

La specie dei delitti pei quali la liberazione fu concessa, e la durata della pena che tuttora rimaneva a scontare, sono due dati che rivelano in modo evidente la prudenza con la quale il Ministero ha proceduto. Il che non esclude il voto che questa istituzione si svolga anche in proporzioni maggiori, quando però si avverino le condizioni che la legge ha preveduto, perchè, invece d'un pericolo, possa costituire una prova irrefutabile della eccellenza del vigente sistema penale, considerato sia in se stesso, sia nella sua pratica attuazione.

NOTIZIE SULLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

Prospetto N. IV.

SEZIONI D'ACCUSA delle Corti d'appello	LIBERAZIONE CONDIZIONALE							
	Condannati che l'hanno chiesta				Condannati ai quali fu dato parere favorevole			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	7	3	6	..	4	1	3
Casale.	4	7	3	..	3	2	2
Torino	11	27	13	..	5	5	4
Milano	4	11	12	..	4	3	4
Brescia	1	8	9	3	1	3	3	..
Venezia	13	27	17	16	6	14	8	5
Parma	3	6	1	3	..
Modena (sez.)	2	5	1	..	1	2	..
Lucca.	8	6	6	..	4	3	3
Firenze	5	15	17	10	3	..	4	4
Bologna.	1	9	28	24	..	1	6	8
Ancona	18	20	21	..	6	10	9
Macerata (sez.)
Perugia (sez.)	7	33	6	..	5	14	..
Roma.	39	68	39	..	17	17	9
Aquila	2	19	49	30	2	9	21	12
Napoli	8	62	152	88	3	30	91	34
Potenza (sez.)	13	26	8	..	8	13	1
Trani	22	67	28	..	2	5	2
Catanzaro	1	51	78	39	..	14	26	6
Messina	11	13	8	..	5	9	1
Catania	22	33	11	..	4	3	..
Palermo.	45	97	67	..	16	14	13
Cagliari	10	14	11	..	2	12	5
Regno	31	417	786	450	15	158	275	125

PROVVEDIMENTI SULLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

Prospetto N. V.

CORTI D'APPELLO	CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE							
	In totale (a)	divisi secondo il sesso e la recidività				ai quali era stata inflitta una pena detentiva		
		Uomini (a)		Donne (a)		fino a 10 anni	da più di 10 anni a 20	oltre 20 anni
		recidivi	non recidivi	recidive	non recidive			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Genova
Casale.
Torino	1	..	1	1
Milano	2	..	2	1	1	..
Brescia	1	..	1	1
Venezia	1	..	1	1	..
Parma
Modena (sez.)
Lucca.	1	..	1	1	..
Firenze
Bologna
Ancona	1	1	1
Macerata (sez.)
Perugia (sez.)
Roma	1	1	1
Aquila
Napoli	6	1	2	3	6	..
Potenza (sez.)	2	..	1	1	2	..
Trani
Catanzaro	5	..	4	1	3	2
Messina
Catania	1	..	1	1
Palermo	3	..	3	2	1	..
Cagliari
REGNO	25	3	17	5	19	6

(a) Nessuno di questi condannati era minorene.

RAZIONE CONDIZIONALE NELL'ANNO 1891

ai quali rimaneva da scontare una pena detentiva				divisi secondo i reati pei quali erano stati condannati			
non superiore a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 a 3 anni	Incendio, altri delitti di comune pericolo	Omicidio, lesione	Furto	Truffa, appropriazione indebita; delitti contro la fede pubblica; bancarotta
9	10	11	12	13	14	15	16
..
..	1	1
..	1	1	1	..	1
1	1
..	1	..	1
..
..
..	..	1	1
1	1
..	1	1
..	1	4	1	..	4	1	1
..	2	1	1
2	..	2	1	1	4
..
..	1	1
..	1	2	3
..
4	8	10	3	2	18	1	4

Segue **PROVVEDIMENTI SULLA**

Segue *Prospetto N. V.*

CORTI D'APPELLO	CONDANNATI AMMESSI A LIBE							
	In totale (a)	divisi secondo il sesso e l'età				ai quali era stata inflitta una pena detentiva		
		Uomini		Donne		fino a 10 anni	da più di 10 anni a 20	oltre 20 anni
		minorenni	maggioresnni	minorenni	maggioresnni			
17	18	19	20	21	22	23	24	
Genova	1	..	1	1	..	
Casale.	1	..	1	1	..	
Torino	
Milano	2	..	2	..	2	
Brescia	1	..	1	..	1	
Venezia	5	..	5	..	5	
Parma	
Modena (sez.)	
Lucca	4	2	2	..	4	
Firenze	2	..	2	..	1	1	..	
Bologna	1	..	1	..	1	
Ancona	4	..	4	..	2	2	..	
Macerata (sez.)	
Perugia (sez.)	4	1	2	..	1	2	..	
Roma	12	2	9	..	1	6	..	
Aquila	9	..	9	..	3	6	..	
Napoli	14	3	9	..	2	14	..	
Potenza (sez.)	1	..	1	..	1	
Trani	4	..	4	..	3	1	..	
Catanzaro	6	..	5	..	1	4	..	
Messina	2	1	1	1	..	
Catania	
Palermo	8	..	3	1	4	5	3	
Cagliari	
REGNO	81	9	62	1	9	55	26	

(a) Nessuno di questi condannati era recidivo.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

RAZIONE CONDIZIONALE NELL'ANNO 1892

ai quali rimaneva da scontare una pena detentiva	divisi secondo i reati pei quali erano stati condannati									
	non superiore a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 a 3 anni	Incendio, altri delitti di comune pericolo	Violenza carnale, altri delitti contro il buon costume	Omicidio volontario	Omicidio d'infante scusabile per causa di onore	Furto	Truffa, appropriazione indebita, delitti contro la fede pubblica; bancarotta
..	1	1
1	1
..
..	1	1	1
..	..	1	1	1
4	1	4
..
..
2	1	1	..	1	..	3	1
..
..	1	1	1	1	..	1	1	1
..
..	1	2	..	3	..	1
2	..	2	1	1	1	..	1
3	3	5	1	1	7	1	1	2
..	1	8	..	1	6	2
4	4	4	2	11	2	..	1
1	1
3	1	2	..	1	1
2	2	2	..	1	..	1	4	1
..	1	1	2
..
5	2	..	1	6	2
..
27	19	27	8	2	4	55	7	3	10	

V. — a). Espiazione di pena in una casa di custodia per infermità di mente.

Quando lo stato di mente dell'imputato di un delitto sia tale da scemare grandemente la coscienza e la libertà dei suoi atti, il giudice può ordinare che sia ammesso a scontare la pena restrittiva della libertà personale in una casa di custodia (art. 47 Codice penale).

Provvedimento che rivela lo squisito sentimento col quale la vigente legge penale si è sforzata di conciliare la giustizia col'umanità.

E la Magistratura, se non se ne è valsa largamente, ha però, specialmente in alcune provincie, esercitata in discreta misura la facoltà concessale dalla legge.

Furono infatti:

136 nel 1890,

215 nel 1891,

153 nel 1892 e

67 nel 1893,

i condannati ammessi, per parziale infermità di mente, ad espiare la pena restrittiva in una casa di custodia; ma è d'uopo riconoscere che

3 soltanto, nel quadriennio, lo furono per autorità della Corte d'assise; il maggior numero di

486 lo furono dai Tribunali penali, e

82 dalle Preture; pochi i primi; soverchi, fino a trovarne difficile la giustificazione, questi ultimi; e ad ogni modo non abbastanza normalmente distribuiti nelle diverse Corti, giacchè Torino, Parma, Modena, Ancona, Perugia, Catanzaro, Messina, Cagliari segnano zero; Genova, Casale, Brescia, Bologna, Macerata,

Roma e Trani ne segnano uno solo; e il maggior numero spetta a Napoli (372), a Venezia (106) ed a Lucca (58). Non è agevole spiegare questa disparità, che forse ha il suo punto debole nell'eccesso più che nel difetto.

Una nuova indagine, dopo un novello esperimento, sarà quindi necessaria per formarsi un'idea esatta della vera portata pratica di questa istituzione.

CONDANNATI AL RICOVERO IN UNA CASA DI CUSTODIA PER INFERMITÀ DI MENTE
(Art. 47 cap. Codice penale) (a).

Prospetto N. VI.

CORTI D' APPELLO	CORTI D'ASSISE e Tribunali				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	1	1
Casale.	1	1
Torino
Milano	1	..	2	5	2	..	2	5	3	..
Brescia	1	1
Venezia	(b)37	30	23	2	7	..	5	2	(b)44	30	28	4
Parma
Modena (sez.)
Lucca	2	2	3	5	18	23	5	5	20	25	8
Firenze	1	1	2
Bologna	(b) 1	(b) 1
Ancona
Macerata (sez.)	1	1
Perugia (sez.)
Roma	1	1
Aquila	2	2	1	2	2	1	..
Napoli	(b)77	149	91	52	1	..	1	1	(b)78	149	92	53
Potenza (sez.)	1	2	1	2
Trani	1	1	..
Catanzaro
Messina
Catania	1	2	2	1	1	2	2	1
Palermo	1	1	1	1	..
Cagliari
REGNO	121	190	121	57	15	25	32	10	136	215	153	67

(a) Durante gli anni 1890, 91, 92 e 93 le Corti d'appello non ordinarono in nessun caso il ricovero di condannati in case di custodia per infermità di mente.

(b) Compreso un condannato dalla Corte d'assise.

b). Espiazione di pena, in uno stabilimento speciale, dei condannati pei quali fu ammessa la scusa dell'ubriachezza abituale.

Il condannato per delitto, al quale sia stata concessa la scusa dell'ubriachezza abituale, tanto accidentale che volontaria, che abbia grandemente scemata la sua responsabilità, può essere ammesso a scontare la pena in uno stabilimento speciale (art. 48 pen. cap. Codice penale).

Come è facile prevedere, scarso deve essere il numero dei condannati pei quali questa istituzione torna opportuna: ma dobbiamo augurarci che sia ancor più scarso di quanto lo sia stato finora, perchè lo stabilimento speciale, almeno autonomo, non esiste, se non vi si è adattata qualche sezione delle antiche case di relegazione o di custodia, o dei manicomi giudiziari.

Valga, ad ogni modo, come notizia, il dire che furono:

36 nel 1890,

76 nel 1891,

72 nel 1892, e

34 nel 1893 i condannati pei quali fu ordinato questo modo di espiazione di pena, limitati, però, ai Tribunali ed alle Preture di 9 Corti d'appello, fra le quali prevalgono: Napoli (154), Venezia (29) e Catania (18); ridotte le altre di Milano, Lucca, Aquila, Potenza, Trani e Palermo a poche o ad una sola unità. Le Corti d'assise e le Corti penali non ne hanno avuto alcuno.

CONDANNATI AD UNO STABILIMENTO SPECIALE PER UBBRIACHEZZA ABITUALE
(Art. 48 cap. 2° Codice penale) (a).

Prospetto N VII.

CORTI D'APPELLO	TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova
Casale
Torino
Milano	1	..	4	1	3	..	4	1	4	..
Brescia
Venezia	2	4	10	8	1	2	2	..	3	6	12	8
Parma
Modena (sez.)
Lucca	1	1
Firenze
Bologna
Ancona
Macerata (sez.)
Perugia (sez.)
Roma
Aquila	2	..	1	2	..	1
Napoli	25	55	49	24	..	1	25	56	49	24
Potenza (sez.)	1	1
Trani	1	1	..
Catanzaro
Messina
Catania	4	8	6	4	8	6	..
Palermo	2	2
Cagliari
REGNO	31	72	66	33	5	4	6	1	36	76	72	34

(a) Durante gli anni 1890-91-92-93 non vi fu alcun condannato ad uno stabilimento speciale per ubbriachezza abituale, nè innanzi alle Corti d'assise, nè innanzi alle Sezioni penali delle Corti d'appello.

VI. — a). Ricovero di minorenni d'anni 9, di minorenni d'anni 14 che abbiano agito senza discernimento, e di sordo-muti in uno stabilimento di correzione e di educazione.

Per l'imputato minore di 9 o di 14 anni o sordomuto non imputabile non soggetto a pena, il Presidente del Tribunale civile per il primo e il giudice per gli altri può ordinare, con provvedimento revocabile, che sia rinchiuso in un istituto di educazione e correzione per un tempo che non oltrepassi la maggiore età (art. 53, 54, 57 e 58 Codice penale).

Di questo provvedimento, che ha col diritto penale un rapporto meramente occasionale, dovrà parlare un altro Relatore.

Io mi limito a riassumere le notizie finali dei prospetti VIII, IX e X che vi si riferiscono, omettendo ogni commento; questo solo rilevando, come fu saviamente notato da un Procuratore generale, che questo provvedimento riesce inattuabile per le pene di breve durata; giunge tardi, quando talvolta non si è potuto evitare al minore il carcere; e quindi occorre studiare qualche provvedimento che lasci al giudice più libera e più pronta la facoltà di provvedere egli stesso al ricovero o ad altro provvedimento di custodia, finché non siasi dall'Autorità competente provveduto. Se non si vuol concedere questa facoltà ai giudici o al Pubblico Ministero, si potrebbe fare delegazione di esercitarla al Prefetto.

I minorenni di 9 anni pei quali fu ordinato il ricovero furono soltanto:

- 2 nel 1890,
- 2 nel 1891,
- 2 nel 1892,
- 8 nel 1893.

Più spesso il Presidente del Tribunale prese l'altro provvedimento di cui gli dà facoltà l'art. 53 del Codice penale, ingiungendo ai genitori o a coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qual-

siasi, di un'ammenda sino a lire 2000. I minori di anni 9, pei quali venne in questo senso provveduto, furono:

18 nel 1890,
19 nel 1891,
11 nel 1892,
13 nel 1893.

I minorenni di 14 anni pei quali, avendo agito senza discernimento, venne ordinato il ricovero furono:

63 nel 1890,
52 nel 1891,
36 nel 1892,
64 nel 1893.

Il numero dei ricoverati non è equamente ripartito fra le diverse Corti. La Corte di Venezia tiene il primo posto; e la seguono Torino, Cagliari, Genova, Palermo, dove sono i maggiori e più attivi centri di popolazione. Non si comprende, quindi, come, fra essi, non figuri Napoli.

I sordo-muti non imputabili, pei quali fu ordinato il ricovero in una casa di educazione e correzione, furono:

14 nel 1890,
10 nel 1891,
25 nel 1892,
5 nel 1893;

limitati, però, a poche Corti nel seguente ordine decrescente: Milano, Napoli, Palermo, Aquila, Messina, Firenze, Potenza, Trani, Casale, Venezia, Genova, Torino, Brescia, Bologna, Ancona, Macerata, Perugia, Catanzaro.

Le altre Corti segnano zero.

PROVVEDIMENTI DI CORREZIONE A CARICO DI MINORI CHE NON AVEVANO
COMPIUTI I NOVE ANNI (*Art. 53 Codice penale*).

Prospetto N. VIII.

CORTI D'APPELLO	1890		1891		1892		1893	
	Ordinanza del Presidente di rinchiudere i minori in un istituto di educazione e di correzione	Avviso ai genitori di vigilare sulla condotta dei minori	Ordinanza del Presidente di rinchiudere i minori in un istituto di educazione e di correzione	Avviso ai genitori di vigilare sulla condotta dei minori	Ordinanza del Presidente di rinchiudere i minori in un istituto di educazione e di correzione	Avviso ai genitori di vigilare sulla condotta dei minori	Ordinanza del Presidente di rinchiudere i minori in un istituto di educazione e di correzione	Avviso ai genitori di vigilare sulla condotta dei minori
Genova.	1
Casale	10	..	3	..	1	..	4
Torino	2	1
Milano	1	..	2
Brescia	1
Venezia	2	1	1	1
Parma	5
Modena (sez.)
Lucca	1
Firenze
Bologna	2	..	3
Ancona	1
Macerata (sez.)
Perugia (sez.)	1	1	1	1
Roma	1	1	1	..
Aquila	1	..
Napoli	2	..	1	..	3	..	2
Potenza (sez.)
Trani	1	..	3	..	2	5	..
Catanzaro.	1
Messina
Catania.	1	..
Palermo	1	..	1
Cagliari.	1
REGNO	2	18	2	19	2	11	8	13

RICOVERO DI MINORENNI DI QUATTORDICI ANNI,
CHE HANNO AGITO SENZA DISCERNIMENTO, IN UN ISTITUTO DI EDUCAZIONE E CORREZIONE
(Art. 54 Codice penale).

Prospetto N. IX.

CORTI D'APPELLO	TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE (a)			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	1	10	..	8	1	..	1	2	2	11	1	10
Casale.	2	1	3
Torino	4	7	1	9	5	4	7	1	14
Milano	1	1	..	1	..	1	1	1
Brescia	2	3	2	..	2	2	1	..	4	5	3	..
Venezia	1	2	3	2	6	1	4	9	8	3	9	11
Parma	1	1	2
Modena (sez.)
Lucca.	1	1	..	1	1	1	..	1
Firenze	2	1	1	2
Bologna	1	2	1	2
Ancona
Macerata (sez.)	1	1	1	1	..
Perugia (sez.)	1	1	1	2	1
Roma	1	3	3	3
Aquila	1	1	1	..	1	..	1	1
Napoli	3	..	1	3	4	3	1	2
Potenza (sez.)	2	..	2	2	..	2
Trani	5	..	1	..	2	..	4	3	7	..	5	3
Catanzaro	1	1	..	4	..	4	1	4	..
Messina	5	1	..	2	5
Catania	1	1	1	4	..	5	..	1	1	6	1	5
Palermo.	1	1	2	..	3	..	2	1	4	1
Cagliari	10	6	4	15	7	1	1
REGNO	34	34	13	34	21	14	18	27	63	52	36	64

(a) In questo totale sono compresi anche i provvedimenti presi dalle Corti d'appello (sez. pen.) o dalle Corti d'assise, i quali furono i seguenti:

Corti d'appello: Genova, 1 nel 1891; Roma, 1 nel 1890; Catanzaro, 2 nel 1890 e 1 nel 1891; Messina, 1 nel 1890 e 2 nel 1892; Palermo, 1 nel 1891; Cagliari, 1 per ciascun anno.

Corti d'assise: Venezia, 1 nel 1890 e 2 nel 1892; Roma, 1 nel 1890; Napoli, 1 nel 1890 e 2 nel 1893.

RICOVERO DI SORDO-MUTI NON IMPUTABILI (*Art. 57 e 58 Codice penale*) (a).

Prospetto N. X.

CORTI D'APPELLO	TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	1	1	..
Casale.	2	2	..
Torino	1	1	..
Milano	1	4	2	1	3	5
Brescia	1	1	..
Venezia	1	1	1	1
Parma
Modena (sez.)
Lucca.
Firenze	1	3	4	..
Bologna	1	1
Ancona	1	1
Macerata (sez.)	1	1
Perugia (sez.)	1	1
Roma
Aquila	1	4	..	1	..	4	..
Napoli.	1	1	..	2	..	4	..	2	1	5	..
Potenza (sez.)	1	2	..	1	..	2	..
Trani	2	1	2	1	..
Catanzaro	1	1	..
Messina	1	..	4	4	..	1	..
Catania
Palermo.	2	2	2	..	2	..	2	2
Cagliari
REGNO	6	9	4	4	8	1	21	1	14	10	25	5

(a) Durante gli anni 1890-91-92-93 non fu ordinato il ricovero di sordo-muti non imputabili, nè dalle Corti d'appello, nè dalle Corti d'assise.

b). Ricovero in un manicomio di imputati dichiarati non imputabili per infermità di mente.

L'imputato prosciolto perchè, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti, ove non possa essere lasciato libero senza pericolo proprio o d'altrui, può essere trattenuto in custodia, ed indi, per provvedimento del Presidente del Tribunale, essere ricoverato in un manicomio, finchè sussistano le cause per le quali il ricovero venne ordinato (art. 46 Codice penale e 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889).

Due sono quindi i momenti nei quali questi provvedimenti si svolgono.

Il primo è provvisorio e di mera custodia, e di spettanza del giudice investito della causa, e si è verificato:

108 volte nel 1890,
93 nel 1891,
78 nel 1892, e
73 nel 1893.

Il secondo è definitivo, e di competenza del Presidente del Tribunale civile, che ha provveduto:

24 volte nel 1890,
26 nel 1891,
31 nel 1892, e
46 nel 1893.

L'aumento graduale del numero dei provvedimenti definitivi, in confronto di una diminuzione progressiva dei provvedimenti provvisori, dimostra una normale affermazione di questa istituzione: la quale accenna a dare più copiosi frutti nelle provincie del settentrione, essendovi, nel centro e nel mezzodi, cinque Corti (Messina, Catanzaro, Trani, Aquila, Roma) che non ne hanno avuti che pochissimi provvisori, nessuno definitivo, mentre il maggior numero si ebbe a Torino, a Milano, a Venezia, a Bologna. Ma il fatto, allo stato delle notizie che si hanno, non potrebbe essere spiegato che mediante congetture, dalle quali la statistica deve astenersi con ogni cura.

È però anche questa un'istituzione che ha d'uopo del tempo per affermarsi. E difatti non mancano, nei rapporti dei Procuratori generali, indizi di sfiducia. Taluno vorrebbe, infatti, che il provvedimento definitivo spettasse al giudice investito della causa, e teme che l'averlo affidato al Presidente del Tribunale civile abbia influito a pervertirne l'indole e a diminuirne l'efficacia. Il maggior numero, poi, invoca l'ordinamento dei manicomi giudiziari, complemento indispensabile di questa istituzione.

Due gravi questioni che a me basta di avere accennato, non essendo questa la sede per risolverle.

RICOVERO IN UN MANICOMIO NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 46 CAP. DEL CODICE PENALE.

Prospetto N. XI.

CORTI D'APPELLO	RICOVERO IN UN MANICOMIO NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 46 CAP. DEL CODICE PENALE																			
	Provvisorio																Definitivo			
	Corti d'appello (Sez. penali) e Corti d'assise				Tribunali				Preture				Totale							
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	2	2	1	1	4	2	1	1	6	4	2	2	3	..
Casale.	1	..	1	1	..	1	2	2	1	1	3	3	1	..	2	2
Torino	2	1	..	1	4	3	3	..	3	4	7	6	9	8	10	7	9	9	8	9
Milano	(a) 1	4	4	1	10	1	4	6	1	6	8	7	11	2	8	2	7
Brescia	2	4	1	4	2	3	3	8	2	3	1	1
Venezia	1	6	7	6	5	18	6	6	6	25	13	12	11	2	1	3	10
Parma	1	1	1	..	2	1	2	..	2	1	2	..	2
Modena (sez.)	2	2	1
Lucca.	1	..	1	..	1	1	1	1	..	2	2
Firenze	(a) 2	1	1	3	2	1	..	1	5	4
Bologna	1	1	1	1	1	1	3	..	2	2	4	1	..	1	3	5
Ancona	1	1	1
Macerata (sez.)	1	..	4	2	1	..	4	2	3	1
Perugia (sez.)	1	1	2	1	1	..	2	2	5	3	1	1	4	1	1	1
Roma	1	1	3	1	4
Aquila	3	1	1	6	2	2	1	1	5	3	2	7
Napoli	2	1	..	1	25	8	3	2	27	9	3	3	4	3	4	1
Potenza (sez.)	1	..	2	1	..	3	1	..	1	3	3	1
Trani	1	2	1	2	1	2	2	4	1	2
Catanzaro	2	4	1	7	..	4	3	7
Messina	1	1	1	..	1	2	1	..	1
Catania	1	1	2	..	5	1	2	..	6	2	4	..	1
Palermo.	1	..	1	1	..	1	..	1	1	6	6	2	2	7	7	1
Cagliari	1	3	1	3	..	1	2	6	..	1	1	..	1	2
REGNO	5	4	1	4	33	35	22	29	70	54	55	39	108	93	78	72	24	26	31	46

(1) Provvedimenti presi dalle Corti d'appello (Sezioni degli appelli penali).

VII. — Esercizio dell'azione penale dipendente da querela della Parte offesa o danneggiata.

L'azione penale è pubblica: talora, però, l'esercizio di essa dipende dalla querela della Parte offesa o danneggiata (art. 104 Codice di procedura penale). E il Codice penale, oltrechè le leggi speciali, determina i casi nei quali la querela di Parte è necessaria.

Non è questo un istituto nuovo, ma largamente esteso nel nuovo Codice penale. Limitato prima ai ferimenti leggieri, alle offese al pudore, all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza violenza, alle ingiurie e diffamazioni ed alle contravvenzioni che non interessavano direttamente l'ordine pubblico, non fu soltanto ampliato in quegli argomenti nei quali era ammesso, ma fu introdotto altresì per delitti contro la proprietà, quali la truffa, l'appropriazione indebita, il danneggiamento e simili. E lo studiare quali effetti abbia recato ed a quali apprezzamenti abbia dato luogo, non interessa soltanto l'efficacia intrinseca della legge primitiva, ma benanco l'influenza che esercita sull'andamento e sul risultato dell'azione della giustizia penale.

Cominciando dai più gravi reati, soggetti a querela di Parte per disposizione del nuovo Codice, ignota prima di esso a buona parte del Regno, nel decorso quadriennio, in confronto di circa

5400 reati e 5000 accusati portati al giudizio delle Corti di assise (1), dipendevano da querela di Parte i giudizi per

84 con 95 accusati nel 1890,

100 con 138 accusati nel 1891,

141 con 158 accusati nel 1892 e

188 con 249 accusati nel 1893; e il risultato dei relativi giudizi fu il seguente:

La remissione eliminò:

9. 52 reati e 11. 58 accusati per cento nel 1890,

20. 00 id. 15. 22 id. nel 1891,

16. 31 id. 16. 46 id. nel 1892,

28. 19 id. 28. 11 id. nel 1893.

(1) Numero approssimativo, mancando i dati pel 1893. Pel 1892 i reati furono 5346, e gli accusati 7128.

Tolse di mezzo, pei diversi titoli legali di proscioglimento :

21. 05 accusati su 100 nel 1890,
20. 29 id. nel 1891,
17. 09 id. nel 1892,
26. 51 id. nel 1893; per il che furono
67. 37 su 100, condannati nel 1890,
64. 49 id. nel 1891,
66. 45 id. nel 1892,
45. 38 id. nel 1893; risultato alquanto saltuario,
ma che non consente di affermare indizi di anormalità.

Presso le Corti d'appello, nelle cause d'appello correzionale, in confronto di circa 38,000 imputati portati a giudizio, dipendevano da querela di Parte i giudizi per

849 reati con 1,021 accusati nel 1890,
905 id. con 1,133 accusati nel 1891,
1,032 id. con 1,292 accusati nel 1892 e
1,111 id. con 1,366 accusati nel 1893: e il risultato dei relativi giudizi fu il seguente:

La remissione tolse di mezzo

19. 32 reati, e 19. 59 accusati ogni cento nel 1890,
20. 22 id. 21. 45 id. nel 1891,
20. 16 id. 20. 82 id. nel 1892,
18. 81 id. 16. 98 id. nel 1893;

il proscioglimento, pei consueti titoli di diritto comune, eliminò

16. 94 accusati ogni 100 nel 1890,
14. 91 id. nel 1891,
11. 61 id. nel 1892,
15. 23 id. nel 1893; per modo che furono soltanto
63. 47 ogni 100 gli accusati condannati nel 1890,
63. 64 id. nel 1891,
67. 57 id. nel 1892 e
67. 79 id. nel 1893;

risultanze le quali debbono ritenersi soddisfacenti, perchè, avvicinandosi a quelle fornite in genere nei giudizi di Assise, escludono che la querela di Parte abbia esercitata un'influenza indebita sul corso della giustizia.

Come è naturale, il maggiore coefficiente di tutte queste cifre è fornito dalle provincie meridionali, Napoli, Catanzaro e Palermo soprattutto, senza che, però, il risultato dei giudizi accenni a svolgimento anormale.

Davanti ai Tribunali, in confronto di circa 69,000 reati e di circa 94,000 imputati giudicati, furono soggetti a querela di Parte nei relativi giudizi,

13,079	reati con	15,655	imputati nel	1890,
14,530	id.	16,917	id.	nel 1891,
15,096	id.	17,616	id.	nel 1892, e
16,228	id.	19,072	id.	nel 1893.

La remissione tolse di mezzo:

30. 61	reati con	36. 64	imputati nel	1890,
33. 81	id.	38. 29	id.	nel 1891,
33. 64	id.	39. 69	id.	nel 1892, e
28. 83	id.	32. 96	id.	nel 1893.

I proscioglimenti per altri titoli legali furono:

26. 53	ogni cento imputati nel	1890,
27. 21	id.	nel 1891,
25. 66	id.	nel 1892, e
31. 51	id.	nel 1893.

Per il che gli imputati condannati si ridussero a

36. 83	ogni cento nel	1890,
34. 50	id.	nel 1891,
34. 65	id.	nel 1892, e
35. 53	id.	nel 1893.

L'analisi di queste cifre per distretto pone in prima linea le circoscrizioni delle Corti del mezzogiorno; ma dimostra ben anco notevole il contingente di Venezia, Milano, Bologna, rimanendo agli ultimi posti le Corti dell'Italia centrale: ma uno studio importante intorno alle cause di questa distribuzione non potrà farsi, finchè l'indagine statistica non riesca a porre in relazione l'istituto della querela di Parte nelle sue diverse manifestazioni colle diverse specie di reati pei quali è stabilita.

Davanti alle Preture, essendo 490,000 i reati e 367,000 circa gli imputati giudicati nei relativi giudizi, furono soggetti a querela di Parte:

123,118 reati con 164,295 imputati nel 1890,
129,034 id. con 173,234 id. nel 1891,
132,873 id. con 176,773 id. nel 1892, e
131,879 id. con 176,767 id. nel 1893.

La remissione tolse di mezzo:

57.59 reati e 54.42 imputati per cento nel 1890,
59.28 id. 55.86 id. nel 1891,
58.18 id. 55.18 id. nel 1892, e
56.26 id. 52.68 id. nel 1893.

E siccome i proscioglimenti eliminarono altri

16.70 imputati per cento nel 1890,
16.20 id. nel 1891,
16.92 id. nel 1892, e
20.51 id. nel 1893,

il numero dei condannati si ridusse a

28.88 imputati per cento nel 1890,
27.94 id. nel 1891,
27.90 id. nel 1892, e
26.81 id. nel 1893.

In complesso, davanti a tutte le Magistrature penali, in confronto di circa 440,000 reati e 590,000 imputati od accusati giudicati, furono soggetti a querela di Parte i giudizi per

137,130 reati con 181,066 imputati od accusati nel 1890,
144,569 id. 191,422 id. nel 1891,
149,142 id. 195,839 id. nel 1892,
149,406 id. 197,454 id. nel 1893.

La remissione tolse di mezzo

54.75 reati e 52.67 imputati od accusati per cento nel 1890,
56.45 id. 54.07 id. nel 1891,
55.39 id. 53.53 id. nel 1892,
52.97 id. 50.49 id. nel 1893.

I proscioglimenti pei diversi titoli preveduti dalla legge eliminarono

17. 55 imputati per cento nel 1890,

17. 17 id. nel 1891,

17. 67 id. nel 1892,

21. 54 id. nel 1893; per il che gli imputati o accusati condannati si ridussero a

29. 78 per cento nel 1890,

28. 76 id. nel 1891,

28. 80 id. nel 1892 e

27. 97 id. nel 1893; risultato assai scarso per chi con-

sideri le cifre nella loro esteriore significazione dal solo punto di vista della repressione, ma di importanza grandissima per coloro che tendono a tener conto, nell'esercizio dell'azione penale, delle personali convenienze del danneggiato direttamente e specialmente offeso dal reato, e che, piegando l'austerità delle formole dell'etica astratta alle benefiche teorie dell'etica sociale, non credono di poter trascurare, nell'amministrazione della giustizia penale, i vantaggi delle contese eliminate, degli odii sopiti, delle vendette evitate, dei danni economici che i processi penali ed i piati civili che ne conseguono, recano a coloro che, qualunque sia la parte che vi rappresentano, finiscono per esserne la vittima.

Queste considerazioni spiegano come i Procuratori generali abbiano, in genere, fatto buon viso all'estensione data all'istituto della querela di Parte; dolendosi, anzi, taluni che l'obbligo imposto al remittente di pagare le spese costituisca un ostacolo grave alla remissione, il quale trasforma, in questa guisa, questa istituzione in un privilegio per gli abbienti, ed augurandosi altri che le sia data maggiore estensione, specialmente nei ferimenti lievi, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e nelle appropriazioni indebite, affinché possa produrre il desiderato effetto di diminuire notevolmente il numero dei processi.

Non pochi, però, sono impensieriti per l'estensione data e per gli effetti derivati dalla querela di Parte per alcune categorie di reati, e pel fatto che il maggior numero delle remissioni avviene a giudizio aperto nel dibattimento, desumendone un grave indizio per ritenere che, la querela prima e la remissione poi, servano di

mezzo per ottenere piuttosto un componimento nel proprio interesse pecuniario, che per avere una riparazione dell'offesa colla punizione del colpevole. E siccome questo fenomeno avviene più di frequente nei processi per reati contro il costume, taluni propongono di togliere per i più gravi, e specialmente per quelli a danno dei minorenni, la necessità della querela, altri consigliano di circondare di maggiori guarentigie la remissione, ed anche, in taluni casi, di escluderla. Argomento assai grave, che dovrà essere esaminato coi risultati di più matura esperienza e con maggiore ampiezza di notizie, ma che non deve essere perduto di vista, se si vuol evitare che l'azione della giustizia possa diventare stromento di un abbominabile mercimonio dell'onore.

GIUDIZI DIPENDENTI DA

Prospetto N. XII.

CORTI D'APPELLO	NUMERO DEI REATI GIUDICATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE								NUMERO			
	In totale				Pei quali si è desistito dalla querela				In totale			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	2	..	1	2	..	1
Casale	1	1	1	1	1
Torino	1	1	2
Milano	3	6	1	5	3	6
Brescia	2	1	1	..	1	..	1	..	2	1	1	..
Venezia	3	4	2	4	..	3	1	3	3	4	2	4
Parma	4	4	1	2	..	1	1	5	1	2
Modena (sez.)	4	3	1	3
Lucca	2	2	3
Firenze	1	2	1	2	1	2	2	1	2
Bologna	1	1	5	2	1	..	2	..	1	1	5	2
Ancona	2	1	2
Macerata (sez.)
Perugia (sez.)	2	1	4
Roma	9	8	19	11	1	1	2	1	9	9	17	11
Aquila	7	2	9	15	2	9	2	12	20
Napoli	14	33	44	52	..	6	5	9	14	41	53	59
Potenza (sez.)	4	3	6	7	1	5	5	3	6	12
Trani	3	7	14	27	..	2	2	3	6	8	19	36
Catanzaro	12	14	9	15	14	17	10	18
Messina	2	4	3	4	1	..	1	2	2	4	3	5
Catania	2	2	4	1	3	4	6	4	4
Palermo	13	11	18	26	3	7	5	15	17	31	19	47
Cagliari	2	2	1	3	1	..	3	2	1	7
REGNO	84	100	141	188	8	20	23	53	95	138	158	249

QUERELA DI PARTE (Corti d'assise).

DEGLI IMPUTATI GIUDICATI PER REATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE

DEGLI IMPUTATI GIUDICATI PER REATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE											
Prosciolti								Condannati			
per desistenza dalla querela				per altri motivi							
1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
..	2	..	1
..	..	1	1
2
..	..	1	5	1	2	..
1	..	1	1	1
..	3	1	3	1	2	1	1	1
..	1	1	1	4	1	1
..	1	1	2
..	3
..	1	2	2	1	1
1	..	2	1	..	1	3	1
..	1	1
..
..	3	1
1	1	2	3	1	..	2	1	7	8	13	7
..	9	6	1	6	8	3	1	6	3
..	6	8	12	6	14	11	14	8	21	34	33
..	..	1	7	1	1	1	..	4	2	4	5
..	2	2	3	1	18	5	6	17	15
..	2	3	1	4	12	14	9	14
1	..	1	2	2	1	4	2	1
..	3	2	..	4	6	2	1
3	8	5	15	1	9	4	12	13	14	10	20
2	..	1	2	1	2	..	5
11	21	26	70	20	28	27	66	64	89	105	113

GIUDIZI DIPENDENTI DA

Prospetto N. XIII.

CORTI D'APPELLO	NUMERO DEI REATI GIUDICATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE								NUMERO			
	In totale				Pei quali si è desistito dalla querela				In totale			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
	Genova	20	28	20	18	4	9	4	7	23	34	17
Casale	21	14	12	13	2	1	5	4	24	15	15	15
Torino	33	31	44	26	9	10	12	..	42	38	49	43
Milano	51	44	52	72	4	12	12	15	51	47	51	73
Brescia	15	13	9	17	2	5	2	5	22	19	13	25
Venezia	31	20	41	57	18	5	17	28	25	16	30	49
Parma	5	3	5	3	7	11
Modena (sez.) . .	7	15	17	11	1	2	4	2	7	18	20	20
Lucca	21	17	22	24	4	5	5	8	25	20	24	28
Firenze	10	9	14	8	10	9	14	8	12	13	18	11
Bologna	40	45	39	35	6	12	5	8	36	46	40	40
Ancona	24	20	23	17	2	4	3	1	25	22	26	20
Macerata (sez.) .	9	13	9	9	3	3	1	1	10	14	13	12
Perugia (sez.) . .	30	41	52	49	4	5	6	6	38	52	66	65
Roma	1	3	7	9	1	3	7	9	1	3	9	12
Aquila	65	70	107	95	1	9	13	12	83	94	119	107
Napoli	13	8	14	36	1	2	..	10	14	9	14	39
Potenza (sez.) . .	41	43	51	37	7	49	48	58	44
Trani	101	132	167	191	20	20	24	11	115	150	185	212
Catanzaro	135	156	141	160	16	24	19	27	153	174	158	183
Messina	16	11	36	26	8	3	2	15	17	19	44	32
Catania	14	12	13	16	10	12	12	4	71	96	159	104
Palermo	102	74	91	140	26	16	31	19	130	88	113	157
Cagliari	49	86	46	42	5	12	5	6	48	98	44	42
REGNO	849	905	1.032	1.111	164	183	208	209	1.021	1.133	1.292	1.366

QUERELA DI PARTE (Corti d'appello).

DEGLI IMPUTATI GIUDICATI PER REATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE											
Prosciolti								Condannati			
per desistenza dalla querela				per altri motivi							
1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
4	8	4	6	3	8	3	4	16	18	10	12
3	2	7	5	4	1	..	1	17	12	8	9
11	11	13	31	27	36	43
4	15	11	16	11	4	..	13	36	28	40	44
3	5	2	6	3	1	..	5	16	13	11	14
14	3	13	21	4	5	7	25	7	8	10	3
..	..	7	11
1	2	5	3	1	4	2	4	5	12	13	13
4	5	5	8	6	3	3	2	15	12	16	18
12	13	18	11
6	15	5	9	7	6	7	10	23	25	28	21
2	4	3	1	5	3	7	5	18	15	16	14
3	3	2	1	1	4	2	2	6	7	9	9
4	7	6	6	5	6	8	6	29	39	52	53
1	3	9	12
1	14	18	14	11	16	8	15	71	64	93	78
1	2	..	11	10	6	11	19	3	1	3	9
7	9	11	16	9	33	37	42	35
20	20	24	11	15	18	16	3	80	112	145	198
27	35	21	39	7	12	10	15	119	127	127	129
7	3	3	3	3	3	5	7	7	13	36	22
15	32	43	7	3	4	1	2	53	60	115	95
44	21	43	23	51	35	31	55	35	32	39	79
6	20	7	8	14	19	13	6	28	59	24	28
200	243	269	232	173	169	150	208	648	721	873	926

GIUDIZI DIPENDENTI DA

Prosesto N. XIV.

CORTI D'APPELLO	NUMERO DEI REATI GIUDICATI			
	In totale			
	1890	1891	1892	1893
Genova	472	407	457	424
Casale	189	238	281	288
Torino	536	661	641	842
Milano	674	706	710	719
Brescia	316	323	309	337
Venezia	992	1,176	1,176	955
Parma	56	53	42	60
Modena (sez.)	123	162	126	177
Lucca	138	149	178	199
Firenze	177	236	198	289
Bologna	495	577	598	659
Ancona	101	99	181	133
Macerata (sez.)	166	157	172	169
Perugia (sez.)	316	422	398	355
Roma	403	449	431	333
Aquila	462	536	548	517
Napoli	1,523	1,623	1,576	2,075
Potenza (sez.)	118	163	119	91
Trani	1,135	962	1,372	1,298
Catanzaro	1,766	1,975	1,964	1,891
Messina	153	182	228	321
Catania	613	719	767	918
Palermo	769	907	1,006	1,093
Cagliari	1,386	1,648	1,618	2,085
REGNO . . .	13,079	14,530	15,096	16,228

QUERELA DI PARTE (Tribunali)

SOGGETTI A QUERELA DI PARTE				NUMERO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI PER REATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE			
Pei quali si è desistito dalla querela				In totale			
1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
136	193	198	189	606	464	536	477
87	133	162	114	235	283	340	384
164	245	212	237	592	710	682	896
210	238	244	253	774	821	827	884
184	164	151	172	423	431	378	446
464	573	531	396	1,218	1,387	1,434	1,150
13	27	29	29	58	51	52	66
57	48	54	58	132	170	160	147
43	52	57	63	178	182	196	233
98	139	151	172	219	305	310	403
191	223	221	226	595	495	640	634
57	54	124	72	117	120	211	164
56	54	61	76	135	130	156	179
97	131	172	136	311	433	430	380
130	199	170	141	369	497	459	491
146	202	191	138	530	589	632	668
435	547	541	455	1,872	1,872	1,871	2,362
38	67	35	29	151	212	158	132
257	328	375	364	1,394	1,292	1,606	1,610
332	378	326	271	2,071	2,396	2,244	2,135
72	95	87	160	275	290	365	462
210	263	286	318	890	993	1,056	1,208
186	243	307	268	887	1,026	1,155	1,227
340	317	394	342	1,623	1,768	1,718	2,334
4,003	4,913	5,079	4,679	15,655	16,917	17,616	19,072

Segue GIUDIZI DIPENDENTI DA QUERELA DI PARTE (Tribunali).

Segue Prospetto N. XIV.

CORTI D'APPELLO	NUMERO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI PER REATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE											
	Prosciolti								Condannati			
	per desistenza dalla querela				per altri motivi							
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	246	204	220	186	56	86	101	78	304	174	215	213
Casale	90	148	182	147	97	86	112	169	48	49	46	68
Torino	180	264	223	310	144	139	163	216	268	307	296	370
Milano	339	389	374	435	277	303	326	320	158	129	127	129
Brescia	207	197	159	192	134	155	128	172	82	79	91	82
Venezia	561	650	642	491	350	416	449	445	307	321	343	214
Parma	13	24	17	29	20	11	4	10	25	16	31	27
Modena (sez.)	68	60	72	65	45	71	69	52	19	39	19	30
Lucca	52	64	70	61	36	21	32	76	90	97	94	96
Firenze	130	167	190	235	37	67	57	94	52	71	63	74
Bologna	273	265	349	294	220	144	204	271	102	86	87	69
Ancona	61	62	128	82	13	15	14	47	43	43	69	35
Macerata (sez.)	61	70	75	94	31	31	47	46	43	29	34	39
Perugia (sez.)	119	135	187	140	55	67	62	51	137	231	181	189
Roma	157	239	198	149	73	69	50	93	139	189	211	249
Aquila	171	203	198	152	93	100	121	136	266	286	313	380
Napoli	554	648	700	614	355	407	370	615	963	817	801	1.133
Potenza (sez.)	39	71	35	39	27	36	27	22	85	105	96	71
Trani	500	532	698	616	347	273	308	344	547	487	600	650
Catanzaro	676	848	855	677	608	661	526	553	787	887	863	905
Messina	147	151	171	181	31	53	80	109	97	86	114	172
Catania	316	349	487	415	310	252	193	340	264	392	376	453
Palermo	198	299	273	305	79	79	122	79	610	648	760	843
Cagliari	578	439	488	377	715	1.061	955	1.671	330	268	275	286
REGNO . . . !	5,736	6,478	6,991	6,286	4,153	4,603	4,520	6,009	5,766	5,836	6,105	6,777

GIUDIZI DIPENDENTI DA QUERELA DI PARTE (Preture).

Prospetto N. XV.

CORTI D'APPELLO	NUMERO DEI REATI GIUDICATI				OGGETTI A QUERELA DI PARTE				NUMERO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI PER REATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE			
	In totale				Pei quali si è desistito dalla querela				In totale			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	3,783	3,931	4,209	4,161	2,198	2,300	2,392	2,398	4,543	4,741	5,232	5,255
Casale	1,808	2,173	2,506	2,561	1,461	1,828	2,060	1,992	2,450	2,885	3,330	3,298
Torino	4,130	4,250	4,539	4,763	2,724	2,921	2,709	2,902	4,888	4,929	5,277	5,413
Milano	3,820	3,910	4,158	3,989	2,479	2,533	2,634	2,468	4,346	4,491	4,734	4,535
Brescia	3,542	3,743	3,725	3,794	2,388	2,401	2,426	2,350	4,097	4,226	4,235	4,510
Venezia	8,116	8,150	8,213	8,141	4,799	4,637	4,369	4,276	9,187	9,154	9,603	9,570
Parma	1,082	1,080	1,304	1,355	690	715	868	902	1,309	1,355	1,562	1,690
Modena (sez.)	856	1,069	1,160	1,239	509	620	639	660	1,075	1,300	1,403	1,489
Lucca	1,487	1,603	1,744	1,949	967	1,041	1,125	1,182	1,813	1,907	2,021	2,356
Firenze	2,595	2,769	2,860	3,117	1,786	2,060	1,963	2,052	3,847	4,183	4,320	4,705
Bologna	1,796	1,862	1,839	2,006	1,107	1,173	1,159	1,010	2,168	2,228	2,215	2,269
Ancona	1,152	1,343	1,324	1,352	649	769	674	671	1,284	1,456	1,404	1,499
Macerata (sez.)	1,492	1,556	1,625	1,878	860	892	835	844	1,645	1,874	1,871	2,321
Perugia (sez.)	1,984	2,163	2,245	2,215	1,200	1,271	1,366	1,298	2,697	2,960	3,030	3,003
Roma	5,848	5,254	5,309	5,034	3,260	2,756	2,524	2,711	7,287	6,619	6,234	6,553
Aquila	6,616	7,161	7,175	7,063	3,739	4,334	4,297	4,180	8,312	8,980	8,888	9,076
Napoli	20,146	20,432	21,112	20,961	11,259	11,805	12,130	11,267	27,893	29,784	29,215	29,270
Potenza (sez.)	3,353	3,502	3,625	3,235	1,867	1,995	2,193	1,945	4,730	4,735	4,958	4,465
Trani	10,370	10,970	11,812	11,320	5,598	6,268	6,662	6,345	16,035	16,498	16,850	16,087
Catanzaro	11,438	11,975	11,602	11,537	5,790	6,403	6,513	6,404	15,916	16,527	16,619	16,105
Messina	3,507	4,034	3,981	3,599	2,124	2,703	2,412	2,121	4,770	5,609	5,292	6,270
Catania	8,272	8,719	9,807	9,542	5,235	5,839	6,264	5,846	12,512	13,441	14,538	13,581
Palermo	8,965	9,868	9,759	9,566	4,487	5,144	5,279	5,057	12,254	13,458	13,865	13,529
Cagliari	6,960	7,517	7,240	7,502	3,732	4,084	3,806	3,320	9,237	9,894	10,077	9,918
REGNO	123,118	129,034	132,873	131,379	70,908	76,492	77,299	74,201	164,295	173,234	176,773	176,767

Segue **GIUDIZI DIPENDENTI DA QUERELA DI PARTE (Preture).**

Segue *Prospetto N. XV.*

CORTI D'APPELLO	NUMERO DEGLI IMPUTATI GIUDICATI PER REATI SOGGETTI A QUERELA DI PARTE											
	Prosciolti								Condannati			
	per desistenza dalla querela				per altri motivi							
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	2.618	2.842	3.021	2.827	656	564	620	889	1,269	1,335	1,591	1,539
Casale	1,883	2,251	2,655	2,516	332	385	379	513	235	249	296	269
Torino	3,300	3,335	3,435	3,336	624	598	748	999	964	996	1,094	1,078
Milano	2,841	2,993	3,017	2,700	347	330	332	572	1,158	1,168	1,385	1,263
Brescia	2,553	2,605	2,594	2,609	551	595	644	948	993	1,026	997	953
Venezia	5,229	5,141	4,880	4,571	1,538	1,551	2,119	2,513	2,420	2,462	2,604	2,486
Parma	828	825	1,002	1,040	207	198	200	320	274	332	360	330
Modena (sez.)	604	681	730	787	212	260	309	349	259	359	364	353
Lucca	1,110	1,211	1,271	1,335	301	302	313	466	402	394	437	555
Firenze	2,471	2,752	2,654	2,633	603	619	742	1,012	773	812	924	1,060
Bologna	1,191	1,210	1,327	1,215	319	347	345	437	658	671	543	617
Ancona	764	850	718	738	260	283	316	431	260	323	370	330
Macerata (sez.)	930	1,047	944	1,163	295	313	387	575	420	514	540	583
Perugia (sez.)	1,428	1,573	1,615	1,588	452	517	517	551	817	870	898	864
Roma	3,906	3,317	3,104	3,231	1,705	1,499	1,845	1,430	1,676	1,803	1,285	1,892
Aquila	4,517	5,231	5,241	5,155	1,590	1,591	1,487	1,851	2,205	2,158	2,160	2,070
Napoli	14,822	15,689	15,502	15,080	3,902	4,400	4,728	5,665	9,169	9,695	8,985	8,525
Potenza (sez.)	2,454	2,770	2,820	2,391	698	651	692	859	1,578	1,314	1,446	1,215
Trani	7,917	8,739	9,040	8,669	2,483	2,571	2,551	2,951	5,635	5,188	5,259	4,467
Catanzaro	6,913	7,080	7,594	7,428	3,388	3,351	2,837	3,213	5,615	6,096	6,188	5,464
Messina	2,709	3,569	3,009	2,850	795	874	1,010	1,350	1,266	1,166	1,273	2,070
Catania	7,396	8,424	8,643	7,732	2,184	2,133	2,561	2,822	2,932	2,884	3,334	3,027
Palermo	6,667	7,494	7,736	7,403	1,551	1,748	1,707	2,483	4,036	4,216	4,422	3,643
Cagliari	4,365	5,131	4,994	4,118	2,437	2,380	2,515	3,052	2,435	2,383	2,568	2,748
REGNO	89,416	96,760	97,546	93,115	27,430	28,060	29,904	36,251	47,449	48,414	49,323	47,401

AZIONE PENALE DIPENDENTE DA QUERELA DI PARTE.

Prospetto N. XVI.

ANNI	Numero dei reati querelati	Reati pei quali vi fu remissione		Numero degli imputati querelati	Prosciolti				Condannati	
					per remissione		per altri motivi			
		Cifre effettive	Ogni 100 reati querelati		Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati
Corti d'assise.										
1890 .	84	8	9.52	95	11	11.58	20	21.05	64	67.37
1891 .	100	20	20.00	138	21	15.22	28	20.29	89	64.49
1892 .	141	23	16.31	158	26	16.46	27	17.09	105	66.45
1893 .	188	53	28.19	249	70	28.11	66	26.51	113	45.38
Corti d'appello.										
1890 .	849	164	19.32	1,021	200	19.59	173	16.94	648	63.47
1891 .	905	183	20.22	1,133	243	21.45	169	14.91	721	63.64
1892 .	1,032	208	20.16	1,292	269	20.82	150	11.61	873	67.57
1893 .	1,111	209	18.81	1,366	232	16.98	208	15.23	926	67.79
Tribunali.										
1890 .	13,079	4,003	30.61	15,655	5,736	36.64	4,153	26.53	5,766	36.83
1891 .	14,530	4,913	33.81	16,917	6,478	38.29	4,603	27.21	5,836	34.50
1892 .	15,096	5,079	33.64	17,616	6,991	39.69	4,520	25.66	6,105	34.65
1893 .	16,228	4,679	28.83	19,072	6,286	32.96	6,009	31.51	6,777	35.53
Preture.										
1890 .	123,118	70,908	57.59	164,295	89,416	54.42	27,430	16.70	47,449	28.88
1891 .	129,034	76,492	59.28	173,234	96,760	55.86	28,060	16.20	48,414	27.94
1892 .	132,873	77,299	58.18	176,773	97,546	55.18	29,904	16.92	49,323	27.90
1893 .	131,879	74,201	56.26	176,767	93,115	52.68	36,251	20.51	47,401	26.81
Complesso.										
1890 .	137,130	75,083	54.75	181,066	95,363	52.67	31,776	17.55	53,927	29.78
1891 .	144,569	81,608	56.45	191,422	103,502	54.07	32,860	17.17	55,060	28.76
1892 .	149,142	82,609	55.39	195,839	104,832	53.53	34,601	17.67	56,406	28.80
1893 .	149,406	79,142	52.97	197,454	99,703	50.49	42,534	21.54	55,217	27.97

VIII. — Oblazioni volontarie dirette ad estinguere l'azione penale.

Le oblazioni volontarie debbono essere separatamente considerate, se riguardano reati preveduti dal Codice penale, o se riguardano invece reati preveduti da leggi speciali:

a) Quando la legge non disponga altrimenti, nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre lire 3000, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Istituzione nuova ed utile nel diritto comune ed opportuno avviamento ad un più largo sviluppo del principio della superfluità del giudizio, quando il colpevole si offre volontariamente e formalmente ad espiare la pena stabilita pel reato commesso: istituzione che ha già trovato altrove e potrà trovare anche presso di noi più larga e più efficace attuazione per ogni specie di contravvenzione ed anche nei delitti minori.

Devesi confessare però che questo novello istituto, forse essendo scarsamente noto, non ha prodotto finora notevoli risultati.

E per vero, l'azione penale rimase estinta per effetto di volontaria oblazione davanti ai Tribunali in

26 casi nell'anno 1890,

56 casi nell'anno 1891,

44 casi nell'anno 1892, e

37 casi nell'anno 1893; con varia distribuzione nei diversi distretti, non essendosi verificate che nei Tribunali di nove Corti di appello delle diverse parti d'Italia con notevole prevalenza in quelli del distretto di Palermo, che ne ebbero essi soli più della metà.

Davanti alle Preture in

482 casi nell'anno 1890,

490 casi nell'anno 1891,

522 casi nell'anno 1892, e

424 casi nell'anno 1893; anche qui con distribuzione saltuaria, con notevole prevalenza a Napoli, ad Aquila, a Cagliari, a Catania, e con appariscente deficienza ad Ancona, a Lucca, a Milano, a Brescia, a Roma, a Messina;

e quindi in tutto:

508 casi nell'anno 1890,
546 casi nell'anno 1891,
566 casi nell'anno 1892, e

461 casi nell'anno 1893; con una tendenza a diminuire, anche dove l'oblazione ebbe fin dal principio larga applicazione.

Ed a questa sola debbono limitarsi le osservazioni intorno ai risultati pratici ottenuti da questo nuovo istituto, mancando nella statistica generale gli elementi per analizzarli in rapporto al numero delle contravvenzioni alle quali avrebbe potuto essere applicato;

b) L'oblazione diretta ad estinguere l'azione penale per reati preveduti da leggi speciali o da regolamenti municipali, è invece antica nella nostra legislazione.

È quindi facile comprendere che, entrata nei costumi, abbia avuto più larga applicazione.

Davanti ai Tribunali si è infatti verificata in

273 casi nell'anno 1890,
391 casi nell'anno 1891,
371 casi nell'anno 1892, e
340 casi nell'anno 1893.

E davanti alle Preture in

10,961 casi nell'anno 1890,
10,810 casi nell'anno 1891,
12,895 casi nell'anno 1892, e
11,124 casi nell'anno 1893.

E quindi in tutto:

11,234 casi nell'anno 1890,
11,201 casi nell'anno 1891,
13,266 casi nell'anno 1892, e

11,464 casi nell'anno 1893; con una tendenza stazionaria, e con una notevole prevalenza nei distretti di Genova, Firenze, Roma e Napoli, della quale non appare la ragione, non comprendendosi come in una serie di rapporti che dovrebbero trovare la loro origine nelle condizioni economiche e sociali, Milano e Torino debbano rimanere al disotto di Bologna e perfino di Cagliari.

Se le notizie quindi, come non è a dubitare, sono esatte, la spiegazione dovrebbe trovarsi in un indirizzo dei costumi.

OBLAZIONI VOLONTARIE DIRETTE AD ESTINGUERE L'AZIONE PENALE
NEI CASI PREVEDUTI DAL CODICE PENALE (Art. 101).

Prospetto N. XVII.

CORTI D'APPELLO	TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova	7	5	4	5	7	5	4	5
Casale.	4	4	11	8	4	4	11	8
Torino	5	1	26	28	59	69	26	28	64	70
Milano	1	6	3	..	3	6	4	..	3
Brescia	4	1	6	3	1	..	3	3	5	1	9
Venezia	6	4	5	..	20	14	27	26	26	18	32	26
Parma	10	2	6	4	10	2	6	4
Modena (sez.)	6	1	2	..	6	1	2	..
Lucca	1	1
Firenze	30	12	9	14	30	12	9	14
Bologna	1	..	2	11	9	4	2	11	10	4
Ancona	1	1
Macerata (sez.)	1	1	..
Perugia (sez.)	1	2	5	..	1	2	5	..
Roma	7	5	1	5	7	5	1	5
Aquila	2	1	1	1	98	88	33	13	100	89	34	14
Napoli	2	3	2	1	70	105	101	75	72	108	103	76
Potenza (sez.)	1	22	14	17	26	22	15	17	26
Trani	8	11	8	8	8	11	8	8
Catanzaro	14	20	9	1	14	20	9	1
Messina	5	5
Catania	57	61	91	59	57	61	91	59
Palermo	16	42	29	28	10	7	11	9	26	49	40	37
Cagliari	81	95	118	86	81	95	118	86
REGNO	26	56	44	37	482	490	522	424	508	546	566	461

**OBLAZIONI VOLONTARIE DIRETTE AD ESTINGUERE L'AZIONE PENALE NEI CASI PREVEDUTI
DA LEGGI SPECIALI E DA REGOLAMENTI MUNICIPALI.**

Prospetto N. XVIII.

CORTI D' APPELLO	TRIBUNALI				PRETURE				TOTALE			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893
Genova. . .	7	5	10	7	1,393	1,447	1,327	1,137	1,400	1,452	1,337	1,144
Casale. . .	4	12	3	..	144	173	220	240	148	185	223	240
Torino . . .	14	22	8	10	332	556	632	651	346	578	640	661
Milano . . .	8	17	6	7	426	369	421	239	434	386	427	246
Brescia. . .	4	4	1	7	142	137	188	234	146	141	189	241
Venezia . .	10	17	30	21	669	640	539	638	679	657	569	659
Parma . . .	7	6	2	4	123	187	241	181	130	193	243	185
Modena (sez.)	3	1	2	4	88	91	222	146	91	92	224	150
Lucca . . .	6	9	4	3	128	283	236	393	134	292	240	396
Firenze.	2	4	..	1,358	747	814	706	1,358	749	818	706
Bologna . .	18	44	22	29	553	581	658	766	571	625	680	795
Ancona. . .	7	11	8	7	168	144	164	241	175	155	172	248
Macerata (sez.)	..	3	13	5	58	93	98	143	58	96	111	148
Perugia (sez.)	5	7	5	1	257	272	237	205	262	279	242	206
Roma . . .	42	37	32	26	1,446	933	2,273	725	1,488	970	2,305	751
Aquila . . .	22	32	17	10	220	276	456	378	242	308	473	388
Napoli . . .	34	49	68	66	1,418	1,382	1,374	1,148	1,452	1,431	1,442	1,214
Potenza (sez.)	2	6	3	5	82	102	117	88	84	108	120	93
Trani . . .	17	23	13	43	474	504	692	738	491	527	705	781
Catanzaro. .	11	13	11	12	485	572	558	490	496	585	569	502
Messina . .	3	5	3	13	59	102	119	191	62	107	122	204
Catania. . .	16	16	12	8	206	234	272	375	222	250	284	383
Palermo . .	28	37	90	24	261	393	420	413	289	430	510	437
Cagliari . .	5	13	4	28	471	592	617	658	476	605	621	686
REGNO . .	273	391	371	340	10,961	10,810	12,895	11,124	11,234	11,201	13,266	11,464

Signori, se il mio pensiero non si è smarrito attraverso la selva delle cifre, voi avete compreso che, se io non ho potuto talora nascondere un senso di scoraggiamento di fronte alle difficoltà di fatto che intralciano la via al normale svolgimento delle istituzioni nuove od ampliate del rinnovato giure penale, ebbi però in animo di consigliarvi una calma, benevola e fiduciosa aspettazione.

Sarebbe follia pretendere che le istituzioni imposte alle leggi dal progresso della scienza e della civiltà nascano antiche. Per necessità di cose è impossibile evitare che, pur essendo meditate e sicure nei principii, portino seco, nei metodi e negli svolgimenti, qualche traccia di incertezza, che ne impedisce o ne ritarda l'affermazione risoluta nell'ordine dei fatti.

Ad ogni modo, il difetto di preparazione e di mezzi esecutivi, la riluttanza dei costumi, l'attrito delle abitudini, e quell'aura di inconscio scetticismo che d'ordinario circonda ogni novità, per opera soprattutto di coloro cui torna comodo il non credere per non studiare, hanno dovuto esercitare la loro influenza anche sui risultati pratici delle novelle istituzioni delle quali la nuova legge penale ha voluto fare esperimento.

E questi, che sono ostacoli comuni ad ogni paese, erano per noi ancora più gravi.

Il difetto di mezzi esecutivi, soprattutto, e la grande diversità dei costumi, dalle Alpi al mare, hanno potuto creare una specie di disagio, del quale non tutti sanno rendersi conto, attribuendolo a difetto della legge, che affermano in talune parti accademica, in talune altre inconscia dei costumi e delle necessità del paese.

Ma ben altro è il giudizio che ne recano coloro che hanno seguito con lunga meditazione, con assidua cura la preparazione e l'attuazione del nuovo Codice.

Se nelle leggi fosse difetto l'intento di modificare i costumi e di guidarli sulla via tracciata dalla scienza e dalla civiltà, certo il nostro Codice penale questo difetto lo avrebbe. In esso non vi è quasi istituzione tendente alla rigenerazione ed alla riabilitazione del colpevole che non sia stata tentata : e può essere che per molte sia mancata la preparazione ; per alcune siano mancati i mezzi per assicurarne l'attuazione; per tutte si sia sperato di giungere d'un tratto alla mèta, che è invece laboriosa e lontana : può essere, ed anzi è certo, che in un paese dove il clima, le tradizioni, l'influenza stessa delle sue divisioni, delle sue sventure, dei suoi governi fu

così varia, e in alcune parti fatale, sia difficile raccogliere sotto un'unica legge, che a tutte perfettamente convenga, popolazioni agitate dalle vampe del Vesuvio e dell'Etna, o domate dalla fredda brezza delle Alpi; abituate alla parsimonia propria dei paesi nei quali si vive poco più che col sorriso del cielo, ovvero sotto l'influenza di sempre crescenti esigenze della vita, degli agi e dei godimenti; mantenute per lunghi secoli lontane da ogni aspirazione di civiltà o educati ad ogni maniera di progresso morale, civile, politico.

Questa è certamente una delle più gravi difficoltà che intralcia la via al normale sviluppo della nostra legislazione. Ma la mèta è degli animosi che sanno combattere e perseverare; e se misuro nelle opere del passato le nostre forze, parmi di poter affermare che questa mèta è per noi.

Questo è l'augurio che io faccio chiudendo questa mia Relazione, pregandovi di rivolgerlo, coll'autorità del vostro voto, al Governo, affinché vi aggiunga tutta la sua autorità, tutta la sua influenza, tutti i mezzi che da lui dipendono perchè possa essere raggiunto.

PRESIDENTE. Rinvia alla seduta di domani la discussione sulle Relazioni del senatore Costa, e dà intanto la parola all'on. Lucchini per un'interrogazione.

LUCCHINI. Ricorda che con regio decreto 22 aprile 1893 fu concessa un'amnistia-indulto, subordinandone però l'applicazione ad alcune condizioni dichiarate negli art. 2 e 4 del detto decreto. Ricorda pure che con Circolare del 29 aprile 1893, l'on. Guardasigilli Bonacci dispose che in un'apposita scheda, il modulo della quale fu annesso alla Circolare, si dovessero raccogliere le notizie e i dati concernenti le persone che profittavano dell'amnistia, e ciò nell'intento di avere gli elementi per studiare se e come fu applicato il decreto 22 aprile 1893 e quali furono gli effetti di esso.

Ora egli vorrebbe sapere se le schede riempite sono giunte al Ministero e se fu fatto alcun lavoro su di esse.

SANDRELLI. Si riserva di rispondere nella seduta di domani all'interrogazione dell'on. Lucchini.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 17 giugno 1894.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Cosenza, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera del comm. Cicognani, direttore generale delle carceri, che dichiara di non poter intervenire alla seduta di oggi, perchè impedito da ragioni del suo ufficio.

Roma, 16 giugno 1894.

« *Illustrissimo signore,*

« Incaricato di rappresentare il Ministero dell'interno ai funerali dell'on. barone Nicotera in Napoli, mi trovo nella impossibilità di prendere parte domani alla seduta della Commissione per la statistica giudiziaria.

« Tale dolorosa circostanza mi ha tolto di sommettere all'onorevole Consesso alcune considerazioni che avrebbero forse contribuito ad attenuare la grave impressione prodotta dalla lettura della Relazione dell'onorevole senatore Costa *intorno all'applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice penale*; ad attenuarla, ripeto, più specialmente riguardo alla segregazione notturna dei condannati, ai modi di esecuzione della pena dell'ergastolo, al numero degli oziosi, rilevante per la quasi impossibilità di attivare il lavoro nelle carceri giudiziarie e nelle mandamentali, ove i condannati rimangono per breve tempo, all'attuazione della pena intermedia, che procede regolare nelle case agricole e industriali, ed al trattamento

infine dei condannati colla scusante dell'ubriachezza abituale, per i quali è destinata la casa penale di Reggio Emilia.

« Avrei per ultimo fatto rilevare che se pel momento si presenta oscura la situazione rispetto ai mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione carceraria per la riforma dei fabbricati, è a sperare che, a ragione veduta, interverrà la nuova disposizione legislativa intraveduta colla recente legge, la quale, revocando la sospensione parziale della riforma carceraria, ha consolidato, per ora, in 28 milioni il relativo bilancio. »

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulle due Relazioni del senatore Costa.

LUCCHINI. Farà brevi osservazioni su quanto formò argomento delle due Relazioni dell'on. senatore Costa.

La Relazione intorno alla condizione degli stabilimenti penali e le osservazioni che vi sono esposte, dirette a dimostrare come questi stabilimenti non corrispondano alle esigenze del sistema penale del nuovo Codice, non gli fecero impressione, giacchè egli stesso ebbe occasione di rilevare in Parlamento i difetti medesimi notati dall'on. Costa.

Un'impressione veramente dolorosa fu quella invece ch'egli ricevette dalla Relazione sui risultati dell'applicazione di alcune nuove istituzioni del Codice penale.

Anzitutto deve, con franca parola, manifestare il triste sentimento dell'animo suo nel vedere il Governo incerto e senza energia nel far eseguire le leggi, e nel constatare la forza d'inerzia che domina la Magistratura nell'applicare le disposizioni del nuovo Codice penale: forza d'inerzia che dipende da svogliatezza, da falsa e inopportuna diffidenza e da difetto di studio.

Venendo poi ad alcune particolari considerazioni sui fatti messi in luce dal senatore Costa, egli deve deplorare che la riforma degli stabilimenti penali siasi cominciata da quelli destinati all'ergastolo, di dove, bene o male disciplinati, i condannati non devono più uscire; mentre sarebbe stato opportuno incominciarla dagli stabilimenti nei quali si espiano pene minori, con riguardo particolare, per esempio, a certe specie di reati, o all'età minore, o alla recidiva.

Non dobbiamo poi esagerare sulla somma occorrente per la riforma carceraria.

I condannati alla reclusione in complesso sono 20000 circa,

dei quali una quarta parte alla segregazione cellulare; occorrono 2000 celle, con una spesa quindi di 8 milioni di lire.

Le celle per la segregazione notturna sono 1793, e 911 in costruzione, e nel totale 2704; occorrono quindi circa 12,300 cubicoli, con una spesa di lire 36,000,000.

Per espriare le pene della detenzione e degli arresti occorrono 3000 cubicoli, con una spesa di lire 8,000,000.

Per le carceri giudiziarie si hanno 4000 celle; ne occorrono altre 6000, con una spesa di lire 24,000,000.

Nel totale occorre quindi una spesa di circa lire 77,000,000.

Ora nello stato di previsione per l'esercizio 1894-95 non trovasi iscritta che una somma di lire 512,297 18 per riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerari. Ciò pur troppo è dolorosamente vero. Ma non bisogna perciò incolpare il legislatore di avere stabilito nel Codice un sistema penale assurdo e di impossibile esecuzione.

Lo stesso attuale Presidente del Consiglio, in una lettera pubblicata nella *Revue pénitentiaire* di Parigi del 7 aprile 1892, accennava ad un fabbisogno da 66 a 70 milioni, soggiungendo che la riforma poteva compiersi in 12 o 15 anni.

Il comm. Beltrani-Scalia poi, in una Relazione presentata a S. E. Crispi, calcolava che per la riforma carceraria fosse d'uopo di una spesa non superiore ai 53 milioni e che si potesse compiere in un periodo di 20 anni.

Se le imprevidenze governative e le condizioni finanziarie dello Stato han fatto sì che la riforma dovette essere sospesa, ciò non può attribuirsi al legislatore quando fissò nel Codice i lineamenti del nuovo sistema penale. Intorno al quale poi si può dissentire quanto vogliasi, ma di cui non è lecito disconoscere il triplice pregio, della semplicità, dell'individuazione della pena e della maggior possibile efficacia repressiva.

E anche riguardo alla spesa è solo discutibile il sistema della segregazione continua, non certo quello della segregazione notturna. E allora tutto si riduce a una questione di non oltre 2 milioni e mezzo per le 2000 celle che occorrono in più.

Nè vale il dire, come del resto si diceva anche nell'ultimo periodo di elaborazione del nuovo Codice penale, che occorre prima dar opera alla riforma carceraria e poi riformare il Codice

penale. Sarebbe stato come un mettere il carro avanti ai buoi; sarebbe stato illogico e incoerente.

Gli piace a questo proposito di ricordare uno scritto del compianto senatore Paoli, il quale colla chiarezza d'idee e di concetti propria di quell'illustre magistrato, combatteva quell'argomento e dimostrava la poca forza di quella obbiezione. Piuttosto avrebbsi potuto seguire l'esempio dell'Olanda, che sanzionava bensì prima, ma attuava dopo la riforma carceraria il nuovo Codice penale.

Il legislatore del 1889 poteva dunque sentirsi tranquillo nella sua coscienza quando dotava l'Italia di un Codice penale unico, che semplificava grandemente il sistema penale anteriore.

Non si facciano adunque nè ingiuste recriminazioni, nè pronostici pessimisti, com'è nostro costume. Ma cerchiamo di provvedere con senno e prudenza all'attuazione, per quanto lenta, del sistema penale, cominciando dalle più urgenti necessità, quali son quelle che si riferiscono, per esempio, alle brevi pene, anche mercè la condanna condizionale, ai recidivi, ai minorenni, al lavoro all'aperto, mediante i lavori di bonifica e di colonizzazione, tanto urgenti anche per altri riguardi; e provvediamo con opportune disposizioni transitorie per render legale l'attuale stato di cose.

Ma, se la mancanza di applicazione della legge per ciò che riflette l'esecuzione delle pene carcerarie, trova una giustificazione nella mancanza di locali convenienti e nel difetto di mezzi finanziari, nessuna ragione invece vale a scusare la mancanza di applicazione di alcune disposizioni del Codice penale, intorno a che ci ha informati, con tanta chiarezza e tanta copia di notizie, l'on. senatore Costa.

Una sola cosa deve notare e un solo desiderio deve esprimere, che cioè le informazioni dateci dai Procuratori generali sono in gran parte deficienti e manchevoli e che devonsi ordinare più larghe indagini, sia per meglio apprezzare l'applicazione dei nuovi istituti, sia per meglio conoscere le ragioni che la rendono sì rara e difficile. Egli si augura che il Governo sia meno inerte nel promuoverla coi necessari regolamenti, tuttora mancanti, e con opportune istruzioni.

Scarsa è l'applicazione che fu fatta della riprensione giudiziale, che è pure una misura la quale può efficacemente tener luogo della penalità vera e propria, ogniqualvolta, per la tenuità dei fatti o per il grado lievissimo di responsabilità, giovi esercitare piuttosto una

specie di salutare prevenzione, che una più o meno severa, ma indeclinabile repressione.

E a questo proposito, non può nascondere l'impressione penosa che ha provato nel leggere le critiche mosse da alcuni Procuratori generali contro l'istituto della riprensione giudiziale, e fondate non sui risultati di una lunga esperienza che ne abbia dimostrato l'efficacia, ma soltanto su apprezzamenti del tutto individuali. È un sistema che egli disapprova e che si augura non abbia a diventare una deplorabile abitudine della nostra Magistratura.

Manca poi qualsiasi notizia intorno all'applicazione fatta dell'art. 27 del Codice penale, che riguarda la cauzione da prestarsi dal condannato alla riprensione giudiziale, in concorso di uno o più fidejussori, qualora egli, entro un termine da prefiggersi nella sentenza, commettesse un nuovo reato.

Circa all'arresto in casa, osserva come sia erroneo il concetto che esso costituisca una disparità di trattamento fra colpevole e colpevole. Infatti non è soltanto in pro delle classi più elevate, per censo o per natali, che questo surrogato fu istituito, giacchè altrimenti esso degenererebbe in un odioso privilegio: di esso può fruire anche il cittadino meno favorito dalla sorte, con questa sola avvertenza, che il giudice deve farne uso prudente e discreto, affinché non si converta in una sanzione più grave dell'arresto ordinario per chi è sprovvisto di mezzi di sussistenza.

Deplora che non si sia ancora potuto attuare le disposizioni intorno all'arresto scontato in una casa di lavoro o mediante l'esecuzione di opere di pubblica utilità; tanto più lo deplora perchè questa innovazione portata dal nuovo Codice corrisponde ai voti della scienza ed è più specialmente adatta a reprimere con razionale sanzione certi fatti, come l'ubbrichezza, la mendicizia, ecc., per i quali già da lungo tempo e universalmente si reclama l'obbligo del lavoro, unico rimedio veramente efficace e fecondo di buoni risultati.

Intorno all'esercizio dell'azione penale dipendente dalla querela della Parte lesa, ed alla frequenza delle remissioni, non è ancora possibile formarsi un criterio esatto, perchè sono troppo recenti le mutazioni introdotte in questa parte della nostra legislazione penale.

Rispetto alla liberazione condizionale dei condannati, ricorda la Circolare del Guardasigilli Bonacci, in data del 30 novembre 1892, che stabiliva alcune norme da seguire nell'accogliere le domande

invocanti quel beneficio. Ora le istruzioni date con quella Circolare sono di una tale severità da rendere quasi impossibile una qualsiasi applicazione di quell'istituto, che pure, per l'intento a cui è rivolto, e per l'esperienza che se ne è fatta in più luoghi, si raccomanda grandemente, come efficace strumento inteso a stimolare l'emenda del reo e a combattere la recidiva. Si riprendano dunque in esame le norme contenute nella Circolare dell'on. Bonacci, e si cerchi di renderle meno rigide e severe, in modo da favorire l'incremento di questo istituto, il quale ha pure il vantaggio, certo non trascurabile in un momento di così grandi strettezze economiche, di diminuire notevolmente l'ingente spesa necessaria al mantenimento dei condannati.

Del resto egli è di parere che l'indagine incominciata dal senatore Costa debba essere completata con altre notizie non meno importanti di quelle già raccolte. Così, per esempio, gioverebbe sapere quali sono i reati per i quali è inflitta la riprensione giudiziale e in qual misura sono applicate le disposizioni sulla cauzione e sulla fidejussione. Sarebbe utile del pari studiare la pena dell'arresto in casa in funzione dei reati e distinguere quando esso sia inflitto alle donne e quando ai minori non recidivi. Altre notizie più particolareggiate bisognerebbe raccogliere sulla liberazione condizionale, e conoscere le ragioni dell'accoglimento delle domande e delle revocche. Infine occorrerebbe mettere in rilievo le diverse specie di infermità di mente che danno luogo a proscioglimento e studiare più a fondo come funzioni l'istituto dell'oblazione volontaria.

Come conclusione di queste sue osservazioni, egli insiste sull'assoluta necessità che il Governo provveda con la maggior sollecitudine a dare esecuzione, per ciò che riguarda il sistema penale, al Codice del 1889, i cui nuovi istituti sono rimasti finora senza pratica attuazione.

Si è già troppo temporeggiato, e non si potrebbe indugiare più a lungo senza grave pregiudizio della retta amministrazione della giustizia.

BELTRANI-SCALIA. L'importanza delle questioni trattate dall'on. senatore Costa con tanta maestria e con tanto acume, lo obbligano a prendere la parola per dare talune spiegazioni di fatto su quanto riguarda la riforma penitenziaria.

L'on. senatore Costa ha mostrato nelle sue Relazioni che il

nuovo Codice penale non è stato attuato in Italia. Non è attuato nelle sue pene più gravi per difetto di fabbricati: non è attuato nelle pene minori e nelle istituzioni, che formano parte necessaria della grande riforma legislativa, per ragioni che io non devo ripetere.

Comincio dalla prima parte del suo discorso: e per essere giusto verso l'uomo che oggi è a capo del Governo, mi è forza fare un poco di storia retrospettiva.

Quando, nel 1878, venne al Governo l'on. Crispi, una delle prime riforme alle quali volse il pensiero, fu quella appunto che riguardava il sistema penitenziario: « bastando, come egli diceva, questa sola riforma per rendere un Ministro veramente benemerito del suo paese ».

E fu per rispondere al quesito da lui postomi, che io scrissi e pubblicai, a mie spese, nel 1878, il rapporto sulla *Riforma penitenziaria in Italia - Studi e proposte*, nel quale, dopo aver esposte le condizioni della delinquenza del paese nostro, il bisogno di unificare prontamente il Codice penale, la preferenza da dare, nell'espiazione delle pene, al sistema progressivo o irlandese ecc., ecc., ecc., mettevo in evidenza non solo il numero dei fabbricati occorrenti, ma i mezzi pecuniari, onde provvedervi col minore possibile aggravio per il bilancio dello Stato.

Una Commissione apposita fu creata per esaminare le proposte, che io aveva avuto l'onore di fare; ma la caduta del Ministero mandò tutto quanto nel grande dimenticatoio.

Nel 1889 veniva approvato il nuovo Codice penale, da avere vigore col 1° gennaio 1890. Talune delle proposte, che io avevo fatte, erano state favorevolmente accolte e tra esse quella del sistema di espiazione delle pene.

Era dunque mestieri procedere senza indugio ad una legge, che gettasse le basi della riforma penitenziaria e questa legge veniva approvata nel luglio del 1889 e ad essa tenne dietro, nel 1891, il *Regolamento generale delle carceri*.

Uno degli scopi principali della legge sulla riforma penitenziaria, era appunto quello di provvedere ai fabbricati necessari vuoi per l'espiazione delle pene, vuoi per la detenzione preventiva: e fu stabilito all'uopo un bilancio consolidato, tanto nelle spese, quanto nelle entrate, aggiungendovi la clausola che i fabbricati appartenenti all'Amministrazione carceraria, i quali man mano diventavano inutili, dovessero essere venduti dal Demanio e il prezzo ver-

sato al fondo speciale, destinato appunto alla costruzione e all'adattamento degli edifizii carcerari.

Io non devo ricordare, nei suoi particolari, quale applicazione abbia avuto tale legge: dirò solamente che, quasi per incidenza, e forse all'insaputa dello stesso Ministro dell'Interno del tempo, le disposizioni di sopra menzionate furono abrogate; sul bilancio, ritornato ordinario e straordinario, furono ordinate economie con criteri, che qui non è il momento di esaminare; e per quanto riguarda i fabbricati vi dirò, per esempio, che uno tra essi, per il quale avevano offerto a me l'egregia somma di *tre milioni* di lire, è stato tolto all'Amministrazione carceraria e destinato ad uso certamente filantropico, ma che nulla ha da fare colla riforma penitenziaria.

Il regolamento carcerario, pubblicato nel 1891, completava la legge e non è questo il momento di dire a quali principi era informato.

Vi dirò solamente che ritenendo io la riforma penitenziaria una questione della più alta importanza, perchè ultimo e supremo scopo deve esserne l'emenda del colpevole e la diminuzione della delinquenza, avevo procurato di raccogliere in regolamento tutto quanto lo studio e l'esperienza potevano consigliare.

Permettete che vi accenni ad un particolare, uno dei moltissimi che si collegano alla discussione che ci occupa. Gravissimo compito dell'Amministrazione carceraria è quello che si riferisce alla destinazione dei condannati ai luoghi di pena. In questa funzione l'Amministrazione è Magistrato, quasi senza appello. Secondo il luogo di destinazione, la pena si rende più o meno dura, più o meno lesiva alla vita dei condannati; e per ciò io avevo portato in quel servizio una specialissima attenzione.

Partendo dal principio che la legge deve essere uguale per tutti e che l'Amministrazione non può fare eccezione alcuna senza commettere un'aperta ingiustizia, era istituito un apposito Ufficio di statistica e ad esso erano affidati i così detti *Registri delle assegnazioni*. Su questi registri si trascrivevano, in colonne, tutte le notizie che erano portate sui *foglietti di assegnazione*; e voi sapete quante volte io vi ho intrattenuti su questi foglietti e come, dopo non breve esame, si era riusciti a combinarne il modello unico, dal quale la statistica giudiziaria e la statistica carceraria dovevano, dirò così, prendere le mosse per controllarsi a vicenda e seguire il condannato dal momento del suo arresto fino a quello della sua definitiva liberazione.

Questi registri erano una guida preziosa per l'Amministrazione delle carceri. Essi permettevano di destinare preferibilmente ai luoghi di pena i recidivi o i condannati più pericolosi, evitando di confondere insieme, per quanto possibile, le due grandi categorie di delinquenti (assolutamente distinte l'una dall'altra), cioè i condannati per reati contro le persone e i condannati per reati contro la proprietà; mettevano, in una parola, l'Amministrazione in grado di individualizzare le pene; ma oltre a tutti questi vantaggi ne offrivano uno di gran lunga maggiore, ed al quale ha accennato l'on. Costa; voglio dire quello di non permettere che i luoghi di pena servissero per i soli infelici, mancanti di appoggi, mentre i condannati più pericolosi e più perversi si lasciano nelle carceri giudiziarie, per ragioni che voi comprendete, ma che costituiscono un vero sfregio alla giustizia e alla morale.

Mi duole dover dire, o signori, che questi registri furono abbandonati appena io lasciai la Direzione generale delle carceri e l'ufficio di statistica, che era l'*Osservatorio* del Direttore generale delle carceri, venne soppresso, ritenendosi sufficienti od efficaci i prospetti statistici, che si richiedono alle case di pena e alle carceri giudiziarie. Ora io sono convinto, profondamente convinto (e vi prego di credere alla parola di un vecchio funzionario) che queste statistiche provenienti dalla periferia al centro — senza poter essere controllate nei loro particolari e nei loro risultati — daranno forse minori fastidi al capo dell'Amministrazione e permetteranno anche la pubblicazione dei volumi statistici con maggior sollecitudine — ma in quanto alla verità che esse rappresentano, vi obbligheranno, sempre, o signori, a dubitarne fortemente.

Io ho portato sempre tra voi la nota scettica, ma credete pure che la mia lunghissima esperienza non mi fa recedere dal mio scetticismo. Mi duole che l'egregio Direttore generale delle carceri non sia qui con noi, perchè egli non smentirebbe di certo le mie asserzioni.

L'on. senatore Costa ha parlato, tra le molte altre cose, della liberazione condizionale e l'on. Lucchini ha fatto in proposito una serie di quesiti, ai quali la Direzione generale delle carceri avrebbe potuto prontamente rispondere se l'ufficio di statistica non fosse stato soppresso. Ed ora vengo, anzi ritorno alla questione dei fabbricati carcerari.

Non devo io dire quel che abbia fatto per l'addietro l'Ammi-

nistrazione delle carceri per quanto riguarda i fabbricati carcerari! ho però coscienza di aver dato una spinta vigorosa a questa parte di servizio.

La mancanza di un Codice penale e lo studio della riforma sulla circoscrizione giudiziaria tennero, per molti anni, incerta l'Amministrazione sulla via da seguire, perchè un fabbricato non si fa oggi per disfarlo domani, e prima d'impegnarsi in nuove costruzioni occorrono molti studi e molte indagini di fatto, sicure, per non sciupare inutilmente denaro.

Appena approvato il nuovo Codice penale, un progetto generale fu fatto per la riforma degli stabilimenti penitenziari. L'Amministrazione aveva un fondo di quindici milioni da disporre; col bilancio consolidato io facevo assegnamento di economizzare un paio di milioni all'anno sulle spese, di ottenere un altro paio di milioni all'anno sui proventi del lavoro, che nell'ultimo mio esercizio (1890-91) toccarono la cifra di lire 7,800,000, e di far versare in tesoreria una somma non piccola colla vendita di antichi edifici carcerari. Da queste premesse rileverete che non ero lontano dal vero nel sostenere che in una ventina d'anni l'Italia avrebbe potuto, se non compiere, portare certamente a buon punto la sua riforma penitenziaria.

Mi si rimprovera di non aver impegnate tutte le somme delle quali potevo disporre: ma quand'anche gli studi fossero stati pronti ed approvati, io non potevo non vedere le angustie finanziarie nelle quali si dibatteva il paese, ed il Direttore generale delle carceri non cessava di essere cittadino.

L'on. Lucchini non approva che si sia iniziata la riforma degli stabilimenti penali e l'applicazione del nuovo Codice dalla pena dell'ergastolo ed avrebbe preferito che si fosse invece cominciato dalle pene di minor durata, che sono le più comuni. L'Amministrazione principiò dall'ergastolo per più ragioni: e perchè quella pena è la più grave del nuovo Codice e perchè l'ergastolo si faceva anche servire ai condannati a 25 anni di reclusione per il primo periodo cellulare, e perchè le condizioni degli antichi Bagni penali non erano tali da servire al rigore della nuova pena.

Però altri stabilimenti furono cominciati o adattati per i condannati a pene non lunghe; e le carceri giudiziarie di città importanti non furono dimenticate.

Ma, come già ebbi a dire, l'Amministrazione delle carceri do-

veva aspettare i primi risultati dell'applicazione del nuovo Codice, prima di decidersi a provvedere con criteri sicuri; ed io abbandonai la Direzione generale delle carceri nel giugno del 1891 e il posto, che lasciai vuoto, non fu coperto per lunga pezza.

L'on. Lucchini, esaminando le cifre, che approssimativamente sono state ritenute necessarie per l'attuazione del nuovo Codice, rifà quei calcoli, mette di fronte il numero dei condannati con quello delle celle che si hanno o si possono avere in breve tempo, per trarne la conseguenza che in fin dei conti la riforma dei fabbricati carcerari non è così costosa, come si vuole far credere, nè occorre tutto quel lunghissimo tempo che si dice.

Anche a queste osservazioni io debbo una risposta. Per evitare spese di trasporti di condannati da un capo all'altro d'Italia, per impedire questa popolazione fluttuante che dà miserevole spettacolo al pubblico, per distogliere, nella traduzione dei condannati, il minor numero possibile di agenti, e per altre non poche ragioni d'ordine morale, il nuovo regolamento carcerario divide l'Italia in compartimenti e circoli: sicchè la maggior parte dei condannati resta nelle provincie di origine, a meno che la pena da espiare non sia relativamente lunga.

Ora, mentre noi abbiamo compartimenti, come ad es. la Toscana, nei quali gli stabilimenti sono quasi tutti cellulari, ne abbiamo altri, nei quali mancano affatto gli stabilimenti penali, anche a vita comune. Anzi, si può dire che le regioni, che offrono un maggior numero di buoni stabilimenti penali, sono quelle dove la grande delinquenza è minore, e le altre, nelle quali la delinquenza presenta caratteri più gravi, sono quelle appunto che mancano degli stabilimenti necessari.

Ciò spiega le difficoltà colle quali l'Amministrazione deve lottare e rende i calcoli che si fanno sul numero delle celle e dei condannati per io meno imperfetti.

D'altro canto, avuto riguardo al piccolissimo numero di condannati a talune pene, p. es. alla casa di lavoro, si spiega perchè l'Amministrazione delle carceri, non potendo creare un apposito stabilimento in ogni compartimento e volendo risparmiare spese di trasporto, destini all'espiazione di quella pena apposite sezioni nelle carceri giudiziarie.

Comunque sia, io credo che con 80 milioni l'Italia potrebbe allestire in gran parte i suoi stabilimenti penali, non che le sue car-

ceri giudiziarie centrali, la cui importanza non è certamente minore. E se devo prestar fede ai risultati economici che presentano le cifre relative alla costruzione del carcere di « Regina Coeli » in Roma, fatto con la mano d'opera dei condannati, forse quella somma è maggiore del bisogno.

Ma sono forse i fabbricati la sola cosa, che occorra alla riforma penitenziaria?

Permettetemi che vi risponda negativamente. Certamente i fabbricati sono un grandissimo fattore di quella riforma, soprattutto per impedire la mutua corruzione ed il predominio dei pochi elementi più torbidi sulla maggioranza dei detenuti; ma non meno grandi fattori morali, sono: il lavoro, la disciplina, l'esempio, la convinzione che bisogna infondere nei tristi che la giustizia e la virtù non sono nomi vuoti di senso.

La Germania, la Svezia, l'Inghilterra, i Paesi Bassi, la Svizzera non hanno completata la riforma delle loro carceri e pure non credo che la delinquenza di questi paesi presenti i caratteri della delinquenza in Italia.

In Italia, a creder mio (e forse m'inganno), la delinquenza cresce di numero — presenta caratteri sempre più gravi — trova elementi nelle classi sociali che un tempo ne erano immuni, e fa sempre più numerosi proseliti nei giovanetti, che per la loro età sfuggono alle severe pene del Codice. Noi educiamo poco il popolo, puniamo (se pure) imperfettamente i colpevoli; non è quindi a meravigliare se raccogliamo quel che seminiamo.

In Inghilterra, paese serio e pratico per eccellenza, quando si fa una legge di qualche importanza, vi si aggiunge sempre la clausola e l'obbligo del Governo di raccogliere e di pubblicare ogni due anni, od anche ogni anno, i risultati che si sono ottenuti. Sventuratamente in questo noi non abbiamo imitato l'Inghilterra; e il pregevolissimo lavoro dell'on. Costa ci ha mostrato in qual modo si sia attuata in Italia una delle leggi più importanti, qual'è il Codice penale.

In vista di quanto hanno detto l'on. senatore Costa e l'on. Lucchini, io mi permetto di presentare il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, udita la Relazione dell'on. Costa, fa voti affinché il Ministro di giustizia, d'accordo con quello dell'interno, « nomini una Commissione gratuita con incarico di esaminare se e « fino a qual punto siano applicate le disposizioni del nuovo Codice

« penale, indicando, in pari tempo, le ragioni che si oppongono all'attuazione di esso ed i mezzi come provvedere. »

FERRI. Si limita a far rilevare come dalla Relazione del senatore Costa risultino questi due fatti importanti: che il nuovo Codice penale non ebbe ancora alcuna applicazione per ciò che riguarda l'esecuzione delle condanne e che la riforma penitenziaria è ben lungi dall'essere attuata.

Non insisterà sulla gravità del primo fatto, che egli, del resto, sino da quando fu pubblicato il nuovo Codice, aveva preveduto, ed era facile previsione, come dovesse necessariamente accadere. Ma, per misurarne tutta la gravità, basta notare che il nuovo Codice è ispirato al concetto della brevità ed intensità delle pene e che quindi, se nell'esecuzione delle varie specie di pene non è assicurata quell'intensità e non si osservano quelle forme e quei modi che costituiscono la particolare fisionomia di ciascuna, sarà impossibile il sistema penale del Codice risponda al fine che il legislatore si era prefisso. Ciò dice, mettendosi dal punto di vista degli stessi fautori e propugnatori del nuovo Codice, i quali sono costretti a rilevare come questo, nella sua parte più essenziale e vitale, non funzioni e rimanga lettera morta.

Quanto al suo punto di vista personale, egli fu sempre contrario al sistema penale del nuovo Codice e non potrà perciò dolersi troppo se esso non abbia pratica esecuzione.

Egli è avversario convinto del sistema cellulare, che crede contrario ai più elementari principii della psicologia, che non reputa efficace per la difesa sociale, e che ad ogni modo sarà sempre di difficilissima o meglio di impossibile attuazione, come può attestare chiunque abbia visitato imparzialmente prigioni e stabilimenti penali.

Crede pure che parecchi dei nuovi istituti del Codice siano privi, per dir così, di un sufficiente grado di vitalità e siano contrari alle tradizioni ed al costume della nostra Magistratura, come all'indole ed alle condizioni delle nostre popolazioni. Al quale proposito egli rileva il fatto eloquente, che dei nuovi istituti del Codice penale la Magistratura fece più larga applicazione nei primi anni (1890 e 1891), mentre andò restringendola sempre più negli anni successivi. Non è dunque per misoneismo, per avversione alle cose nuove, come fu detto, che tali istituti rimangono lettera morta:

gli è invece che, non essendo consoni alla vita delle nostre popolazioni, i magistrati si ritrassero dal farne anche quell'applicazione che pure avevano cominciato a fare.

Rispetto poi al secondo fatto, ossia alla mancata riforma penitenziaria, sulla quale gli autori del nuovo Codice avevano fatto un così sicuro assegnamento, egli, a costo di meravigliare alcuni dei suoi onorevoli colleghi con quanto è per dire, dichiarerà esplicitamente come gli sembri questo proprio il caso di applicare il proverbio che non tutto il male viene per nuocere.

Egli ritiene che, in un non lungo volgere di anni, il sistema penitenziario subirà radicali trasformazioni per mettersi meglio in armonia colle necessità della difesa sociale a cui ora provvede così malamente. È quindi bene che non si spendano oggi dei milioni per introdurre delle innovazioni e fare delle modificazioni, che, fra non molti anni, dovranno essere abbandonate. Egli non crede, come ha già detto, all'utilità del sistema cellulare: non può quindi dolersi che non si sia ancora potuto fabbricare in Italia tutto quel gran numero di celle che il nuovo Codice richiederebbe.

Ciò di cui devono piuttosto preoccuparsi legislatori e magistrati è il fatto che noi abbiamo ora un Codice che non si eseguisce e non si può eseguire.

CANONICO. Crede di interpretare l'animo di tutti i membri della Commissione ringraziando anzitutto l'on. Costa per il lavoro a cui si è accinto e per le ricerche condotte in modo così accurato. Si augura che queste sue Relazioni siano conosciute e meditate dal Governo e che qualche cosa si faccia per provvedere ai più gravi degl'inconvenienti lamentati.

Però, se è altamente da deplorare la soverchia lentezza, con la quale si procede in una riforma così urgente come quella penitenziaria, bisogna pur riconoscere che molte e gravi sono le difficoltà che ne rendono difficile l'attuazione non solo in Italia, ma in parecchi altri Stati. Tuttavia gioverà che su questo argomento si richiami di nuovo l'attenzione del Governo.

Circa poi ai nuovi istituti, coi quali non solo in Italia col nuovo Codice, ma anche in paesi stranieri si è cercato di trovare nuovi mezzi repressivi da sostituire al carcere con utile sociale e con vantaggio economico dello Stato, egli esprime il desiderio che presso il Ministero di grazia e giustizia sia istituito un ufficio coll'inca-

rico di attendere a studi di legislazione comparata intorno a questi ed a consimili argomenti. Questi studi comparativi hanno giustamente acquistato oggidì un grande sviluppo, come quelli che sono indispensabili per preparare sagge ed opportune riforme legislative.

COSTA. Risponderà ad alcune delle osservazioni fatte dagli onorevoli membri della Commissione intorno alle due Relazioni da lui presentate, sulle condizioni degli stabilimenti penali e sull'applicazione di alcuni nuovi istituti del Codice penale.

Innanzi tutto gl'importa di far notare come egli abbia cercato di astenersi da qualsiasi apprezzamento e giudizio personale, e sia sia limitato ad analizzare i dati fornitigli sia dalla Direzione generale delle carceri, sia dai Procuratori generali. E in quest'esame gli sembra di essersi mantenuto imparziale, tenendosi lontano così da un soverchio pessimismo, come da un ottimismo esagerato.

Anche in questi argomenti bisogna ispirarsi a criteri di prudenza e portarvi intendimenti larghi e sereni. Nè l'amore che noi abbiamo per queste discipline e l'interesse, che, non solo come cittadini, ma come magistrati o come studiosi, sentiamo per tutto ciò che riguarda i sistemi penali e carcerari, debbono far velo ad una obbiettiva considerazione dei fatti. Così egli ritiene che le aspre censure mosse dall'on. Lucchini al Governo per aver lasciato sinora insoluto il grave problema della riforma penitenziaria, pur fondandosi su fatti veri, non siano in tutto giustificate. La colpa di ciò si deve, per esser equi, attribuire principalmente alle tristi condizioni economiche nelle quali ci troviamo. Si potrebbe pensare in questo momento, in cui si stanno escogitando tutti i mezzi possibili per colmare il *deficit* del bilancio, a spendere milioni e milioni per la completa attuazione della riforma penitenziaria? Nessuno nega che sia urgente il provvedervi; e certo vi si provvederà, ma a poco a poco, man mano che ciò sarà reso possibile dalle migliorate condizioni finanziarie.

D'altronde qualche cosa si è pur fatto; e si è appunto incominciato da ciò che era più necessario, vale a dire dalla costruzione di stabilimenti per scontarvi la pena dell'ergastolo, pena esemplare sostituita a quella di morte. Molto resta ancora da fare; ma egli ha fiducia nell'opera del Governo e dell'Amministrazione carceraria, che sono i primi a desiderare di condurre a fine l'invocata riforma penitenziaria.

Quanto ai nuovi istituti penali introdotti dal Codice del 1889, le lagnanze dell'on. Lucchini sono più giuste, e bisogna francamente riconoscere che finora quegli istituti hanno avuto scarsa applicazione, perchè non sono ancora entrati, per così dire, nelle abitudini della Magistratura e perchè, in conseguenza di ciò, l'opinione pubblica non è ancora in grado di apprezzarne, al loro giusto valore, l'opportunità e l'utilità.

Ciò deriva dal fatto che ci troviamo tuttora in quel periodo di transizione, nel quale l'influenza dell'antica legislazione si fa tuttavia risentire sulla nuova. Si applicano bensì le disposizioni di questa, ma si cerca di scostarsi meno che sia possibile dallo spirito di quella. È una tendenza inconscia, ma pertinace, a cui soggiacciono, senza avvedersene, i magistrati, ed alla quale non potranno sottrarsi che a poco a poco, dopochè la lunga pratica della nuova legislazione avrà finito per far sparire totalmente le sopravvivenze dell'antica.

Ad ogni modo, non disconosce la necessità di far voti che il Governo provveda a dare sollecita e regolare applicazione ai nuovi istituti penali, almeno a quelli per i quali non può opporsi la difficoltà dell'insufficienza dei mezzi pecuniari. Non crede però che sia a tal uopo necessaria la nomina di un'apposita Commissione, secondo la proposta del comm. Beltrani-Scalia. Il Governo, al quale saranno comunicate le Relazioni e le discussioni che hanno avuto luogo su questo argomento, prenderà i provvedimenti che stimerà migliori.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e dà lettura della proposta presentata dal comm. Beltrani-Scalia, che è del seguente tenore:

« La Commissione, udita la Relazione dell'on. Costa sulla poca
« o imperfetta applicazione delle disposizioni punitive e comple-
« mentari del Codice penale, fa voti affinchè il Ministro di giu-
« stizia, d'accordo con quello dell'interno, nomini una Commis-
« sione gratuita con incarico di esaminare se e fino a qual punto
« siano applicate le disposizioni di sopra accennate, indicando, in
« pari tempo, le ragioni che si oppongono a quella applicazione ed i
« mezzi come provvedervi.

« BELTRANI-SCALIA ».

BELTRANI-SCALIA. Purchè resti in verbale, dichiara di ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Dà atto al comm. Beltrani-Scalia del ritiro della sua proposta.

Avverte che il senatore Costa ha presentata una proposta del seguente tenore:

« La Commissione, preso atto delle Relazioni del senatore « Costa, sulle condizioni degli stabilimenti penali in rapporto alle « esigenze create dalla scala delle pene adottata dal nuovo Codice « penale, e sul risultato ottenuto dall'applicazione pratica di alcune « fra le nuove istituzioni del Codice stesso, delibera che sia chia- « mata su ciascuno degli argomenti trattati nelle dette Relazioni la « speciale attenzione dell'on. Ministro della giustizia.

« COSTA. »

Messa ai voti, tale proposta è approvata.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri l'on. Lucchini chiese di interrogare il Comitato intorno all'attuazione del regio decreto 22 aprile 1893, n. 190. Il consigliere Sandrelli si riservò di rispondere oggi a questa interrogazione: l'invita quindi a far conoscere la sua risposta.

SANDRELLI. Il regio decreto 22 aprile 1893 contempla casi di amnistia e casi di indulto. Ai casi di indulto si riferisce l'art. 4, così concepito:

« Il condono totale o parziale della pena, di cui all'art. 2 del « presente decreto, si ha come non concesso, se *nel termine di tre* « *anni dal giorno in cui il condono venne applicato*, il condannato « commetta un nuovo delitto. In questo caso la pena che sarebbe « stata condonata si computa insieme a quella incorsa pel nuovo « reato, giusta le norme dell'art. 76 del Codice penale. »

La Circolare 29 aprile 1893, con la quale il Ministro Bonacci diede le istruzioni concernenti l'attuazione di quel decreto, dopo aver fatto cenno, al n. 7, dell'art. 4 del decreto, ricordando che nei casi ivi contemplati trattasi non di amnistia, ma di indulto, e che tale beneficio è soggetto alla condizione suespressa, concluse con l'istituire una scheda individuale pei *condannati* ammessi all'indulto. Che a questi soltanto si debba riferire la scheda, si desume dalle parole, con le quali si chiude la Circolare e dal tenore della

scheda medesima, ove si parla appunto dei condannati, ed a complemento delle richieste indicazioni aggiunge anche quella (n. 9), se l'individuo sia stato nuovamente condannato.

In adempimento di quella Circolare, il Ministero della giustizia inviò un certo numero di schede a tutti gli Uffici del Pubblico Ministero, essendo rimasta interamente estranea, alla formazione ed alla distribuzione delle schede, la Direzione generale della statistica.

In seguito pervennero da taluni Uffici del Pubblico Ministero domande di altre schede, che pure furono inviate; e ciò induce a ritenere che non sia stata trascurata la redazione delle schede stesse sino al punto in cui era attualmente possibile.

Non risulta che alla Direzione generale della statistica sia stata trasmessa alcuna scheda riempita delle richieste notizie.

Risulta invece che al Ministero della giustizia (Divisione degli affari penali) sono state mandate da molte Procure regie e generali talune schede riempite, ma soltanto relativamente a quei condannati, pei quali, secondo l'art. 2 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, è istituito presso il Ministero della giustizia il casellario centrale.

Ciò confermerebbe la presunzione che le schede siano state redatte, e farebbe ritenere che, come furono trasmesse al Ministero insieme ai relativi cartellini concernenti l'ammissione all'indulto le schede riguardanti condannati di origine *straniera o sconosciuta*, così siano state collocate, nei rispettivi uffici locali dei casellari, insieme coi cartellini ora all'uopo redatti, quelle riflettenti i condannati di cittadinanza italiana, perchè nel caso di nuovi processi per altri delitti commessi entro il termine di tre anni, anche la notizia del goduto indulto possa essere comunicata all'ufficio procedente, insieme con l'invio dei certificati di penalità occorrenti ai termini dell'art. 323 del regolamento generale giudiziario.

Si osserva che la Circolare 29 aprile 1893 nulla prescrive circa al modo ed al tempo dell'invio delle schede riempite: ed è lecito credere che tale silenzio si volle, perchè si comprese che a rendere complete tali schede occorre (giova almeno sperare per la massima parte dei casi), il decorso dei tre anni di cui all'art. 4 del regio decreto 22 aprile.

Può per altro essere avvenuto che qualche condannato, dopo aver fruito dell'indulto, sia stato condannato nuovamente; ed in questo caso, che è possibile per essere trascorso un anno da quella

data, la scheda, essendo completa, dovrebbe subito venire trasmessa all'Amministrazione centrale.

Tutto ciò esposto, e poichè in sostanza un'assicurazione che le schede siano state effettivamente redatte non si ebbe finora, sembrerebbe opportuno che l'osservazione dell'on. Lucchini fosse raccolta, e quindi si propone che la Commissione incarichi il Comitato di procurare che alla Circolare ministeriale del 29 aprile 1893, relativa all'amnistia ed all'indulto conceduti dal regio decreto 22 aprile 1893, n. 190, sia data piena ed uniforme esecuzione, secondo i concetti e gli obbiettivi, ai quali la Circolare stessa era ispirata.

LUCCHINI. Ringrazia il Consigliere Sandrelli della risposta, e confida che il Comitato procurerà che si dia attuazione a quanto fu prescritto con la Circolare del 29 aprile 1893.

SANDRELLI. Desidera presentare una mozione. Gli atti della Commissione e le decisioni su importanti argomenti sono sparse in parecchi volumi: crederrebbe opportuno che si desse incarico ai Segretari di fare un indice ragionato di quanto in detti volumi si contiene.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la sessione, ringrazia i Colleghi della loro cooperazione e si riserva di presentare a S. E. il Ministro una Relazione sui lavori compiuti dalla Commissione.

La seduta è tolta alle ore 12. 30.

ALLEGATI.

I.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re, e ai Pretori, riguardante l'esenzione e l'anticipazione delle tasse di bollo sulle tutele.

N. 1293 R. C.

Roma, 11 settembre 1893.

Questo Ministero ha più volte raccomandato alle dipendenti Autorità giudiziarie la sorte dei minorenni orfani, prescrivendo anche peculiari norme perchè nessuno sia privato del beneficio legale della tutela.

Ciò non ostante, si ha ragione di ritenere che a riguardo dei minorenni poveri sia sovente ritardata ed anche omessa l'apertura della tutela e la costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela; e ciò accade sovente per la credenza erronea, che i relativi atti e verbali debbano in ogni caso essere soggetti alle tasse di bollo, ammenochè siasi chiesta ed ottenuta l'ammissione al gratuito patrocinio.

A rimuovere tale difficoltà, questo Ministero, di concerto con quello delle finanze, ravvisò opportuno dichiarare che la costituzione della tutela dei minorenni poveri è di pubblico interesse, e che quindi per gli atti dei relativi Consigli di famiglia promossi d'ufficio dal Pretore o dal Procuratore del Re ai termini degli art. 250 e 257 del Codice civile, è concesso l'uso della carta non bollata, senza che faccia d'uopo ricorrere alla Commissione del patrocinio gratuito.

Allora soltanto l'ammissione a tale beneficio è necessaria, quando gli atti della tutela non siano promossi d'ufficio: nel qual caso la spesa occorrente per le tasse di bollo è virtualmente anti-

cipata dallo Stato, salva la ripetizione nei modi e termini segnati dalla legge.

Anche per quanto concerne la tutela dei minorenni non poveri, questo Ministero considerò che il mancato o ritardato deposito della carta da bollo, non può e non deve impedire o indugiare la convocazione che il Pretore creda di decretare d'ufficio, in adempimento del suo dovere e nell'interesse dei pupilli.

A rimuovere siffatto inconveniente, di concerto col Ministero delle finanze, fu disposto che, qualora siano riuscite vane tutte le premure per ottenere che coloro, a cui ne incombe l'obbligo, facciano la domanda di convocazione dei Consigli di famiglia o di tutela, e l'anticipazione della spesa per le tasse di bollo, gli atti occorrenti per le convocazioni da farsi d'ufficio ai sensi dei citati articoli 250 e 257 del Codice civile siano da considerarsi come promossi nell'interesse della legge e del servizio pubblico. Perciò in tali casi il decreto di convocazione ed il verbale dell'adunanza del Consiglio potranno essere redatti in carta libera, facendosi in essi menzione del rifiuto dei componenti il Consiglio stesso di anticipare la spesa di bollo, ed annotandosi questa a debito pel successivo rimborso nelle forme prescritte dalla legge sul gratuito patrocinio.

Queste disposizioni, che sommamente interessano il sollecito e regolare andamento delle tutele, furono già rese di pubblica ragione nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero in data 13 giugno 1883 (n. 24); ma avuto riguardo alla esperienza del decennio, io reputo conveniente tornarle a ricordare perchè ne sia con maggiore diligenza curata la esatta osservanza da coloro, ai quali la legge affida la protezione delle persone e degli averi dei minorenni.

Il Sotto-Segretario di Stato

E. GIANTURCO.

II.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, riguardante i Consigli di famiglia e di tutela.

N. 1294 R. C.

Roma, 7 settembre 1893.

La Commissione per la statistica giudiziaria ha espresso il desiderio che nelle notizie, che dalle SS. LL. annualmente si forniscono a questo Ministero sui Consigli di famiglia e di tutela, non sieno omissi i casi previsti dagli art. 237 e 238 del Codice civile.

Per secondare tale desiderio, dispongo che nel prospetto allegato alla Circolare 29 settembre 1892, n. 1272, R. C., pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del 12 ottobre detto anno, n. 41, e precisamente dopo la colonna XXIX, altra ne sia aggiunta diretta a dar notizia della convocazione dei Consigli di famiglia nei casi di vedove con figli minorenni dell'antecedente matrimonio passate a seconde nozze, e non mantenute nella amministrazione dei beni.

Prego le SS. LL. a voler curare l'esatta osservanza della presente Circolare.

Il Sotto-Segretario di Stato

E. GIANTURCO.

III.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, riguardante la costituzione del Consiglio di famiglia e di tutela per i dimessi dai Riformatorii.

N. 1306 R. C.

Roma, 28 dicembre 1893.

Il Ministero dell'interno a cui furono chieste informazioni circa l'osservanza da parte dei Direttori dei Riformatorii governativi e privati della disposizione di cui all'art. 495 del Regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, ha fatto conoscere di avere già da tempo diramate istruzioni al riguardo ai signori Prefetti.

Credo ora opportuno che le SS. LL. abbiano notizia della Circolare all'uopo emanata, la quale è del seguente tenore :

« L'art. 495, capoverso, del Regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, per gli stabilimenti carcerari prescrive quanto segue : spetta egualmente al Direttore (del Riformatorio) l'attuare durante il ricovero le disposizioni contenute nell'art. 262 del Codice civile, e promuovere, prima dell'uscita del minorenne dal Riformatorio, la costituzione del Consiglio di tutela, a' sensi dell'art. 245 del Codice stesso.

« Si pregano i signori Prefetti a voler raccomandare ai Direttori dei Riformatorii governativi (già Case di custodia) nonchè di quelli privati, i quali ricoverano minorenni per assegnazione di questo Ministero, affinchè si uniformino a quanto è prescritto dall'art. 495 del predetto Regolamento. »

Pel Ministro

Il Sotto-Segretario di Stato
E. DANEQ.

IV.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti di cassazione, concernente i giudizi di gratuito patrocinio presso le Corti di cassazione.

N. 1299 R. C.

Roma, 31 ottobre 1893.

La Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta nel decorso mese di giugno, udita la Relazione sul movimento delle cause trattate col gratuito patrocinio nel biennio 1891-92, ha espresso il voto che anche per quelle continuate in sede di Cassazione sia riferito annualmente a questo Ministero.

Per secondare tale desiderio, prego le LL. EE. a voler disporre che nel primo bimestre di ciascun anno venga trasmessa a questo Ministero una particolareggiata Relazione sui ricorsi riferibili a cause in materia civile ammesse al gratuito patrocinio trattati nell'anno precedente, corredandola dei dati statistici da raccogliersi su modulo conforme a quello annesso alla presente Circolare.

Il Ministro

G. ARMÒ.

Anno

Corte di cassazione di

Cause trattate a gratuito patrocinio.

C A U S E		D U R A T A	
a carico			
1	pendenti alla fine dell'anno precedente		
2	sopravvenute nel corso dell'anno		
3	Totale		
cessate		cessante	
4	per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	decise con sentenza	
5	abbandonate o perente		
6	transatte o conciliate		
7	di inammissibilità del ricorso		
8	favorevole in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data del ricorso fino a quella della sentenza)	
9	parzialmente favorevole alla Parte ammessa al gratuito patrocinio		
10	contraria in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio		
11	Totale		
12	pendenti alla fine dell'anno		
13	non oltre tre mesi	delle cause rimaste pendenti (dalla data del ricorso fino al 31 dicembre 18..)	
14	da tre a sei mesi		
15	da sei mesi ad un anno		
16	da uno a due anni		
17	da due a tre anni		
18	oltre tre anni		
19	non oltre tre mesi		
20	da tre a sei mesi		
21	da sei mesi ad un anno		
22	da uno a due anni		
23	da due a tre anni		
24	oltre tre anni		

1° Il PROCURATORE GENERALE

V.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, concernente la vigilanza sui giudizi di gratuito patrocinio.

N. 1300 R. C.

Roma, 31 ottobre 1893.

L'istituto del gratuito patrocinio è stato continuamente oggetto di speciali cure da parte di questo Ministero, il quale con le Circolari 3 ottobre 1876, n. 786; 30 marzo 1879, n. 813; 27 dicembre 1881, n. 1025; 15 giugno e 26 settembre 1891, nn. 1243 e 1257, raccomandando che le cause dei poveri fossero definite con sollecitudine, e prescrivendo l'invio di Relazioni periodiche, si studiò di rendere più assidua, ordinata ed uniforme la vigilanza, che in tale materia la legge ha affidata al Pubblico Ministero.

Gli eccitamenti rivolti non rimasero senza frutto e già sensibili miglioramenti furono ottenuti, quantunque altra via resti ancora a percorrere prima che nel funzionamento dell'importante istituto si possa dire raggiunta tutta la desiderata regolarità.

Invero da una Relazione fatta alla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione del giugno del corrente anno ho, con soddisfazione, constatato che le Commissioni, a cui è demandata la concessione del gratuito patrocinio, procedono nel delicato incarico con sollecitudine e con giusto criterio, valutando come si meritano le ragioni del povero, e procurando di conciliare le esigenze dell'erario con quelle delle classi diseredate e meritevoli della efficace protezione della legge.

Ma poichè un progressivo aumento si verifica nel numero delle cause trattate col patrocinio gratuito, è necessario che di pari passo proceda l'aumento di quelle esaurite, affinchè non si formi una troppo considerevole cifra di procedimenti per lungo tempo insoluti, con danno evidente della regolare e sollecita amministrazione della giustizia, e con pregiudizio dei diritti e degli interessi della Parte ammessa al suaccennato beneficio.

Invece per lo esame dei dati statistici riguardanti la durata delle cause e la quantità di quelle abbandonate o perente, nonchè per i reclami che pervengono a questo Ministero, ho motivo di

dubitare che vi sia lentezza nella trattazione e spedizione delle cause per le quali la gratuita clientela fu concessa.

Debbo pertanto richiamare l'attenzione delle SS. LL. su questo fatto, la cui gravità niuno può disconoscere, giacchè i lunghi indugi che si verificano nella trattazione delle cause possono rendere frustraneo il beneficio del gratuito patrocinio.

Ravviso altresì conveniente ricordare che nella compilazione degli elenchi da trasmettersi annualmente al Ministero, giusta la Circolare 15 giugno 1891, deve essere adoperata la più scrupolosa esattezza, affinchè il Ministero sia posto in grado di esercitare sull'andamento di questo importante servizio la sua efficace vigilanza.

A questo proposito, accogliendo la proposta della prelodata Commissione, ho deliberato di sostituire ai modelli fin qui in uso quello allegato alla presente Circolare, facendo osservare che da ora innanzi per ciascun distretto di Corte di appello dovranno essere trasmessi cinque prospetti, in conformità dell'avvertenza inserita nel nuovo modello.

I signori Procuratori generali, nell'inviare tali prospetti non più tardi della fine di febbrajo di ciascun anno, si compiaceranno accompagnarli con quelle osservazioni ed apprezzamenti che repunteranno opportuni, dando particolareggiate notizie specialmente :

a) circa il lavoro delle Commissioni di gratuito patrocinio e circa il numero e l'esito degli appelli interposti contro le deliberazioni delle Commissioni di primo grado ;

b) circa le cagioni dell'aumento o della diminuzione verificatesi durante l'anno nel numero delle cause a gratuito patrocinio ;

c) circa le cagioni delle cause abbandonate o perente e di quelle conciliate o transatte ;

d) circa i ritardi che si verificano nella trattazione delle cause suddette ;

e) circa l'adempimento dell'art. 23 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

Mentre raccomando l'esatta osservanza delle istruzioni contenute nella presente Circolare, confido che, per l'importanza e per la gravità degli interessi ai quali provvede l'instituto del gratuito patrocinio, le SS. LL. porranno ogni cura perchè l'instituto stesso possa conseguire il suo più regolare e più efficace svolgimento.

Il Ministro

G. ARMÒ.

Corte di appello di

Cause trattate a gratuito patrocinio.

AUTORITÀ giudiziaria	C A U																	S E											Osservazioni																																																																																										
	a carico				esaurite												rimaste pendenti																																																																																																						
	Esito del giudizio in primo grado e in grado di appello				Durata								Giudizi di primo grado					Giudizi in grado di appello																																																																																																					
	pendenti alla fine dell'anno precedente sopravvenute nell'anno				con vittoria del povero				con soccombenza del povero				con vittoria parziale del povero				per rinuncia o abbandono				per transazione o conciliazione				per perenzione					per revoca del decreto				Totale delle cause terminate				entro tre mesi				da tre a sei mesi				da sei mesi a un anno				oltre l'anno				Totale				entro tre mesi				da tre a sei mesi				da sei mesi a un anno				oltre l'anno				Totale				in complesso				non oltre tre mesi				da tre a sei mesi				da sei mesi a un anno				oltre l'anno				Totale				non oltre tre mesi				da tre a sei mesi				da sei mesi a un anno				oltre l'anno				Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																																																																																						

IL SEGRETARIO

V.° IL PROCURATORE

Avvertenza. — Dovranno compilarsi cinque prospetti, cioè: uno per la Corte d'appello; un secondo le Preture in riassunto per ciascun circondario; un quarto contenente le notizie di tutti gli Uffici di conciliazione

contenente le notizie riferibili a ciascuno dei Tribunali del distretto; un terzo contenente le notizie di tutte le Preture in riassunto per ciascun circondario; un quinto riassuntivo per tutti gli Uffici giudiziari del distretto.

VI.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, ai Presidenti dei Tribunali civili e penali e ai Pretori, concernente i rinvii nella discussione delle cause civili.

N. 1305 R. G.

Roma, 6 dicembre 1893.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione tenuta il decorso mese di giugno, ha deliberato di chiamare l'attenzione di questo Ministero sul numero rilevante dei prolungati rinvii che si accordano nella discussione delle cause, avendo notato che a tale abuso devesi le molte volte attribuire la lentezza che si lamenta nella definizione delle cause stesse.

Riconoscendo giuste le osservazioni della predetta Commissione, rinnovo alle SS. LL. le raccomandazioni fatte colla Circolare del 2 settembre 1885, n. 1148 registro circolari, di usare, cioè, moderatamente, e tranne nei casi nei quali si verificano seri e giusti motivi, della facoltà di cui agli art. 353 del Codice di procedura civile e 247 del regolamento generale giudiziario.

Infine, onde questo Ministero sia in grado di esercitare una costante vigilanza, dispongo che negli elenchi nominativi delle cause discusse e delle sentenze pubblicate in materia civile, prescritti dalle Circolari 15 dicembre 1874, 17 febbraio 1876 e 16 febbraio 1885, nn. 517, 639 e 1127 registro circolari, e dopo la colonna: « *data della pubblicazione della sentenza* », ne sia aggiunta altra diretta a dar notizia del « *numero dei rinvii accordati in ciascuna causa.* »

Raccomando alle SS. LL. Ill.me l'esatta osservanza della presente.

Il Ministro
G. ARMÒ.

VII.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re, concernente i resoconti annuali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali.

N. 1298 R. C.

Roma, 31 ottobre 1893.

La Commissione per la statistica giudiziaria ha avuto occasione di lamentare che non da tutti gli Uffici del Pubblico Ministero siasi usata la dovuta sollecitudine nell'invio delle Relazioni statistiche annuali lette nelle adunanze inaugurali, secondo quanto dispone l'art. 150 della legge di ordinamento giudiziario.

Stimo perciò opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. Ill.me sulle Circolari in proposito emanate da questo Ministero, e specialmente su quelle in data 12 ottobre 1874, 8 settembre 1875 e 27 ottobre 1877, nn. 503, 592 e 740, con l'ultima delle quali fu prescritto che le Relazioni anzidette debbono essere trasmesse a questo Ministero non più tardi di un mese dopo il giorno in cui furono lette, ed in numero di 10 esemplari se stampate, e di 5 se manoscritte.

Qualora da taluno ufficio sia ritardato l'invio della Relazione statistica, le SS. LL. vorranno farmi conoscere le ragioni del ritardo.

Confido che le istruzioni suenunciate saranno puntualmente adempite.

Il Ministro

G. ARMÒ.

VIII.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, concernente i periti giudiziari, i curatori nelle procedure di fallimento ed i sequestratari giudiziari.

N. 1310 R. C.

Roma, 13 gennaio 1894.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione tenuta nel mese di giugno 1893, deliberò di richiamare l'attenzione di questo Ministero sulla opportunità ed urgenza di investigare accuratamente come procedono i servizi delle perizie giudiziarie in materia civile, dei sequestratari giudiziari e dei curatori nelle procedure di fallimento, dappoichè, secondo l'esame portato sulle annuali Relazioni concernenti l'amministrazione della giustizia, erasi potuto rilevare come l'andamento di tali servizi lasci a desiderare, specialmente in taluni luoghi, una maggiore regolarità.

Riconoscendo giusti ed opportuni i concetti che ispirarono il deliberato della Commissione, mi rivolgo ora alle SS. LL. Illustrissime, affinchè si compiacciano farmi conoscere:

1° Se presso ciascuna Corte e presso ciascuno dei dipendenti Tribunali trovisi un albo dei periti giudiziari;

2° Se tale albo sia soggetto a periodiche revisioni e rinnovazioni, ed in caso affermativo, con quali criteri ed in quali determinati periodi si compiano la revisione e la rinnovazione;

3° Se l'albo sia diviso in speciali e determinate categorie secondo la natura delle varie operazioni affidate ai periti;

4° Quale procedura si segua per ottenere la iscrizione nell'albo;

5° Se per quelle materie, nelle quali il conferimento del titolo è subordinato al compimento di un regolare corso di studi, ed alla constatazione del profitto e del merito acquistato mediante giudizio dell'Autorità scolastica, siano iscritti nell'albo soltanto coloro che fecero quei determinati studi e che ottennero la constatazione di cui sopra;

6° Di quali precisi requisiti si usi richiedere la dimostrazione, per la iscrizione nell'albo di coloro ai quali, attese le relative specialità della professione di perito, è consentito l'esercizio di questa, anche senza aver frequentato un regolare corso di studi;

7° Se nei casi di cui al numero precedente, sia opportuno accertare, anche mediante esame, la idoneità e attitudine di colui che chiede l'iscrizione;

8° Se, nonostante l'esistenza dell'albo, vengano scelti come periti anche individui non iscritti nell'albo stesso;

9° Se avvenga che dal Pubblico Ministero si provochi la cancellazione dall'albo di chi vi sia illegalmente iscritto, e quale sia la giurisprudenza al riguardo adottata;

10° Se e come sia adottata dalle Camere di commercio la disposizione di cui alla lettera *c* dell'art. 2 della legge 6 luglio 1862, n. 680, giusta la quale le Camere anzidette, a richiesta dei Tribunali, debbono compilare i ruoli dei periti per le materie commerciali;

11° Se le SS. LL. reputino conveniente che nei ruoli compilati dalle Camere di commercio queste debbano limitarsi ad inscrivere coloro che hanno i titoli legali per esercitare la professione peritale in determinate materie, o se invece credono che le Camere prelodate possano richiedere anche altri requisiti ed a questi subordinare le iscrizioni nei ruoli;

12° Se e come funzionano le disposizioni dell'art. 715 del Codice di commercio concernenti la formazione dei ruoli dei curatori nelle procedure di fallimento, e quali norme si osservino per l'iscrizione nei detti ruoli;

13° Quale ordine si tenga, e quali criteri si seguano nella designazione dei periti nelle controversie civili, e nella nomina dei curatori per le procedure di fallimento;

14° Se siano designati a tali incarichi anche funzionari dello Stato, ed in caso affermativo, con quali criteri e per quali speciali motivi siano questi preferiti a coloro che esercitano la libera professione;

15° Quali criteri e norme si seguono circa la tassazione degli onorari spettanti ai periti, ai sequestratari ed ai curatori nelle procedure di fallimento;

16° Quali speciali osservazioni siano a farsi circa il modo

come funzionano i servizi delle perizie, e dei sequestratari giudiziari e dei curatori anzidetti;

17° Se e come sia esercitata dall'Autorità giudiziaria la vigilanza diretta ad accertare che i periti adempiano con sollecitudine ed in conformità di giustizia gli incarichi ad essi affidati;

18° Se sia ravvisata necessaria una legge speciale, che, mediante prescrizioni uniformi, regoli l'assunzione della qualifica di perito giudiziario, e lo istituto delle perizie giudiziali, ed a quali criteri tale legge dovrebbe ispirare, tenuto anche conto delle disposizioni legislative, regolamentari e consuetudinarie, che circa il servizio delle perizie attualmente si osservano secondo le varie regioni e che saranno all'uopo specificate;

19° Quali provvedimenti siano reclamati, e si possano adottare intanto in linea amministrativa pel più regolare andamento del servizio succitato.

Le SS. LL. vorranno favorire la risposta alla presente, esponendo pure tutte le altre notizie, osservazioni e proposte che ravviseranno convenienti, mediante particolareggiate Relazioni da indirizzarsi a questo Ministero, Ufficio della statistica giudiziaria, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo.

Pel Ministro

Il Sotto-Segretario di Stato

E. DANEQ.

IX.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, con la quale si domandano notizie sui ricorsi in materia elettorale politica-amministrativa.

N. 1295 R. C.

Roma, 12 settembre 1893.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione tenuta nel decorso mese di giugno, deliberò di richiamare l'attenzione di questo Ministero circa la opportunità di una indagine sui ricorsi in materia elettorale politica-amministrativa presentati all'Autorità giudiziaria nel quinquennio 1888-92.

A questo Ministero non pare dubbia l'utilità di tale studio, sia per la grande importanza della giurisprudenza elettorale nei Governi retti a forma rappresentativa, sia per la gravità e delicatezza del compito affidato all'Autorità giudiziaria in materia elettorale.

E però prego le SS. LL. Ill.me a favorirmi le occorrenti notizie secondo i moduli allegati alla presente Circolare, non tralasciando di aggiungere quelle osservazioni che avessero avuto motivo di fare in occasione della discussione e decisione dei predetti ricorsi.

Gradirò specialmente di conoscere se l'esperienza dei dibattiti giudiziari abbia posto in luce qualche inconveniente, o suggerita qualche utile modificazione alle leggi che regolano la materia.

Le SS. LL. vorranno trasmettere a questo Ministero (Ufficio per la statistica giudiziaria) le rispettive Relazioni corredate dei dati statistici non più tardi del 15 novembre venturo.

Il Sotto-Segretario di Stato

E. GIANTURCO.

Corte di appello di

Ricorsi in materia elettorale politica.

PRESENTATI	Ricorsi per iscrizione nelle liste				Ricorsi per cancellazione dalle liste								
	Accolti	Respinti	Totale	Numero dei cittadini di cui si ordinò la iscrizione nelle liste	Accolti	Respinti	Totale	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste			Totale	Osservazioni	
								per iscrizione di persone defunte o supposte	per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	per altri motivi			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dai privati. . .													
Dal Pubblico Ministero.													

....., addì

V° IL PROCURATORE GENERALE

Corte di appello di

Ricorsi in materia elettorale amministrativa.

PRESENTATI	Ricorsi per iscrizione nelle liste				Ricorsi per cancellazione delle liste							Ricorsi per controverse riguardanti questioni di eleggibilità (art. 90 legge com. e prov.)			
	Accolti	Respinti	Totale	Num. dei cittadini di cui si ordinò l'iscrizione nelle liste	Accolti	Respinti	Totale	N. degli elettori di cui si ordinò la cancel. dalle liste			Accolti	Respinti	Totale	Osservazioni	
								per iscrizione di persone defunte o supposte	per mancanza del requisito di saper leggere e scrivere	per altri motivi					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dai privati. . .															
Dal Pubblico Ministero.															

....., addì

V° IL PROCURATORE GENERALE

X.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, concernente l'assegnazione di minorenni nelle Case di correzione ai termini dell'art. 222 del Codice civile.

N. 1310 R. C.

Roma, 13 gennaio 1894

Nell'intento di avere precise notizie circa il ricovero di minorenni nelle Case di correzione ai termini dell'art. 222 del Codice civile, prego le SS. LL. Ill.me a farmi conoscere le condizioni richieste per accogliere le domande, e se i Presidenti dei Tribunali, prima di pronunziarsi sulle domande medesime, assumano informazioni intorno alla situazione economica della famiglia dei minorenni di cui si chiede il collocamento nella Casa di correzione, per accertare specialmente se la famiglia stessa sia in grado di sostenere almeno in parte le spese occorrenti pel mantenimento.

Le SS. LL. vorranno inviare a questo Ministero non più tardi del 30 gennaio corrente le rispettive Relazioni, nelle quali si compiaceranno esporre anche le loro osservazioni sull'andamento di tale ramo di servizio e sui provvedimenti che potrebbero essere adottati per migliorarne il funzionamento.

Il Ministro
V. CALENDÀ.

XI.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re, sui procedimenti penali pendenti in stadio d'istruzione e d'accusa.

N. 1285 R. C.

Roma, 7 agosto 1893.

Desidero avere precise notizie intorno ai procedimenti penali che *da oltre sei mesi* attendono :

presso i Tribunali, l'ordinanza definitiva della Camera di consiglio o del Giudice istruttore, qualunque sia il reato ;

e presso le Corti, la sentenza della Sezione d'accusa, od il giudizio avanti le Assise.

A fine di ottenere dati uniformi, prego le SS. LL. di valersi dei moduli che unisco in forma di elenchi nominativi, da redigersi in doppio esemplare. I signori Procuratori generali conserveranno un esemplare di ciascun elenco nel proprio ufficio per le successive provvidenze ; e mi rimetteranno l'altro esemplare, con la loro Relazione sulle cause che concorsero a prolungare eccessivamente la definizione dei procedimenti, sia nello stadio istruttorio, sia nello stadio d'accusa, anche all'effetto di poter riparare all'eventuale insufficienza nel numero o nelle attitudini dei funzionari chiamati ad occuparsene.

Agli elenchi sarà apposta la data del 31 agosto, e quindi vi saranno iscritti i procedimenti penali pendenti da epoca anteriore al 1° marzo ; epoca, la quale sarà rappresentata, per gli Uffici d'istruzione, dalla data in cui fu promossa l'azione penale ; e per le Corti dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti al Procuratore generale.

L'esatta e scrupolosa iscrizione negli elenchi dei dati richiesti, è posta sotto la vigilanza dei capi d'ufficio, e sotto la responsabilità dei funzionari che saranno incaricati di raccogliere e riportare i dati medesimi.

I signori Procuratori del Re faranno pervenire gli elenchi con le loro osservazioni e proposte ai signori Procuratori generali entro il 15 settembre p. v., ed io conto di avere le Relazioni dei signori Procuratori generali con tutti gli elenchi non più tardi del 30 detto mese.

Il Ministro Guardasigilli
SANTAMARIA-NICOLINI.

Corte d'appello di

**Elenco nominativo dei procedimenti penali che " da oltre sei mesi ,
attendono il giudizio avanti la Corte d'assise.**

Numero	Imputazione	Cognome e nome dello imputato o degli imputati	Data dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Procura generale	Data della requisitoria del Procuratore generale	Data della sentenza della Sezione d'accusa	Ragioni del ritardo	Osservazioni

....., addì 31 agosto 1893.

IL CANCELLIERE

V.° IL PROCURATORE GENERALE

Corte d'appello di

Tribunale di

**Elenco nominativo dei procedimenti penali pendenti presso gli Uffici
di istruzione " da oltre sei mesi. "**

Numero	Imputazione	Cognome e nome dell'imputato o degli imputati	Se in arresto, data dell'arresto	Data in cui fu promossa l'azione penale	Ragioni del ritardo	Osservazioni

....., addì 31 agosto 1893.

IL CANCELLIERE

V.° IL PROCURATORE DEL RE

XII.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia alle Autorità giudiziarie del Regno, concernente i processi pendenti da oltre sei mesi.

N. 1302 R. C.

Roma, 20 novembre 1893.

È antico, insistente, generale in Italia il lamento per la soverchia lentezza, con cui l'Autorità giudiziaria procede agli atti d'istruzione ed ai giudizi penali; e non occorre qui ripetere, come l'opera della giustizia, se troppo lungamente attesa, non possa mai essere appieno efficace, nè per quel che riguarda l'accertamento della verità, nè per il conseguimento del fine sostanziale, cui è preordinata. Imperocchè sia evidente, che a lungo andare si disperdano o illanguiscano i mezzi di prova, e si dia campo agli interessati di sopprimerli o adulterarli e di prepararsi un ambiente immeritamente propizio nel pubblico, fra i giurati e fra i testimoni. E in pari tempo viene a mancare lo scopo finale della giustizia punitiva; se la lunga incertezza sui resultamenti di essa faccia vacillare la comune fiducia nelle istituzioni giudiziali; se, dimenticato il primo allarme sociale prodotto dal reato e la giusta pietà per le vittime di esso, la tarda punizione non rappresenti più l'imparziale e pronta reintegrazione del diritto offeso; se la giustizia, smarritasi o defatigata nel lungo cammino, non trovi più la traccia o la lena per raggiungere con sicurezza il colpevole e punirlo col necessario rigore.

Era dovere di questo Ministero mostrarsi premuroso di così stringenti bisogni della giustizia, non meno che dell'alta considerazione in cui devesi tenere l'Autorità giudiziaria: e però in ogni opportuna occasione ha cercato di far presente ai magistrati, quali gravi danni e quanto maggiori pericoli derivino da tale procedere, e ne ha sempre raccomandato l'emenda, sia nelle frequenti occasioni di casi particolari esaminati dal Ministero stesso, sia facendone argomento di sollecitazioni, di richiami e di disposizioni generali con ripetute Circolari.

Volendo poi questo Ministero formarsi un esatto criterio della quantità e importanza dei processi penali arretrati e dei motivi più o meno scusabili degli indugi, con la Circolare del 7 agosto passato,

n. 1285, domandò d'essere ragguagliato, con indicazioni nominative, di tutti quei procedimenti, che al 31 agosto detto attendevano la risoluzione o del Giudice istruttore, o della Camera di consiglio, o della Sezione di accusa, o della Corte d'assise, benchè fossero decorsi sei mesi, computabili per gli Uffici d'istruzione dal giorno in cui fu promossa l'azione penale, e per le Corti dall'ordinanza di trasmissione degli atti al Procuratore generale.

Ora dallo spoglio degli elenchi pervenuti in adempimento di tale richiesta, risulta che i processi pendenti da più di un semestre, o nel periodo d'istruzione, o in quello d'accusa, erano nel detto giorno 1568, cioè 1185 in corso d'istruzione, 8 dinanzi ad una Sezione di accusa e 375 dinanzi alle varie Corti d'assise in attesa di giudizio.

Fra i processi pendenti presso gli Uffici d'istruzione non tutti appariscono incompiuti per incuria dei magistrati inquirenti. Risulta dagli accennati elenchi che di cento circa devesi ritenere giustificato il ritardo per ragioni di manifesto interesse della giustizia, o per impedimenti legali; ed è a credere che di altri potrebbe essere riconosciuta la giustificazione, addentrandosi in un più maturo esame dei singoli casi. Ma rimane pur sempre un numero alquanto ragguardevole di procedimenti, dei quali i Giudici istruttori avrebbero potuto e dovuto curare la più sollecita definizione; tanto più quando la mancanza di diligenza aveva per effetto di prostrarre al di là del necessario le sofferenze fisiche e morali di imputati detenuti.

Come riprova della scarsa cura in cui talora si svolge e si compie il processo scritto, sta il fatto dei non infrequenti ampliamenti d'istruttoria ordinati dalle Sezioni d'accusa, affine di rimediare alle lacune, all'indirizzo errato od equivoco o ad altri difetti di sostanza o di forma riscontrati all'ultima ora negli atti dell'istruttoria. D'altra parte è notevole che, pur essendo in tali casi necessaria la sospensione del giudizio d'accusa, rimane ancora poco giustificabile l'indugio lasciato trascorrere dai magistrati della Corte, sol perchè occorse aggiungere al processo qualche atto complementare; mentre ho sopra accennato al fatto di otto processi, che erano tuttora pendenti presso una Sezione d'accusa, dopo sei mesi dal giorno della trasmissione fattane dal Tribunale.

Anche fra le cause ritardate al di là del semestre dinanzi alle Corti d'assise, ne appariscono alcune che avrebbero potuto definirsi più sollecitamente; se non si fosse con troppo facilità ceduto alle istanze di differimento presentate nel solo interesse privato; o non si fosse aspettato più del bisogno a convocare le Assise, per accumulare un maggior numero di processi; o non fossero apparsi

troppo tardi i difetti di taluni atti d'istruzione, o di quelli preparatorii del giudizio, cagionando così il rinvio ad altro tempo per motivi che non si sarebbero verificati usando di una maggiore diligenza, o non si fossero infine senza evidente necessità sospese alcune cause già in corso di dibattimento.

È giusto però riconoscere, che molte delle cause pendenti dinanzi alle Assise da sei mesi riguardano o latitanti, il cui giudizio contumaciale ha effetti limitati e può rimanere invalidato dall'arresto o dalla presentazione dei giudicabili; o accusati tenuti sotto cura o sotto esperimento per provata o temuta infermità di mente; o giudizi interrotti per incidentali procedimenti contro testimoni imputati di falso; o per altri impreveduti ostacoli legali. Ma fatta pure eccezione per circa 150 cause ritardate legittimamente, il numero di quelle non risolte colla possibile speditezza risulta pur sempre abbastanza elevato.

Or io debbo richiamare sugli esposti rimarchi l'attenzione delle Autorità giudiziarie e sono convinto che ciascun magistrato, ispirandosi al desiderio del maggior bene pubblico e ai sentimenti del proprio dovere e della propria dignità, gareggerà di zelo e di diligenza, affinché la giustizia italiana non abbia a cedere il passo, nè per prontezza, nè per sicurezza di giudizio, al confronto di quella che si rende in alcun altro paese. In ispecie io prego i signori Procuratori generali d'attenersi scrupolosamente alle seguenti norme, oltre a fare quanto altro stimeranno a tal fine necessario, cioè:

1° Dare le disposizioni occorrenti, affinché le pendenze più antiche siano definite sollecitamente, e mantenere una mensile corrispondenza coi Procuratori del Re, nello intento di riscontrare la progressiva definizione di tali processi pendenti;

2° Eccitare i Procuratori del Re a vegliare costantemente sui ritardi non giustificati, ad indagarne le cause e a riferirne volta per volta agli uffici superiori;

3° Ammonire severamente i funzionari di polizia giudiziaria, dove si è manifestata più notevole la negligenza nella preparazione degli atti processuali, valendosi delle facoltà stabilite negli art. 39 del Codice di procedura penale e 146 della legge sull'ordinamento giudiziario;

4° Esercitare un'attenta vigilanza, o direttamente, o per mezzo dei Procuratori del Re, perchè non si faccia abuso di perizie non strettamente necessarie, o che non ne sia senza bisogno ritardato il compimento; e che in ogni caso ne sia controllata rigorosamente la spesa, per modo che la tassazione degli onorari corrisponda all'entità del lavoro eseguito e non all'indugio posto nel presentarla al magistrato;

5° Nel caso di riconosciuta insufficienza di funzionari, tener presente la distinzione fra persone deficienti per numero, e persone deficienti per attitudini od operosità; ed alla stregua di tale distinzione, proporre i provvedimenti acconci a rendere più spedito il servizio della istruzione delle cause penali, ed in ispecie designare riservatamente al Ministero i funzionari che dovrebbero essere sostituiti dai più idonei, affine di rendere normale e pronto il servizio delle cause penali anche avanti le Corti d'assise, ponendosi di concerto coi Primi Presidenti nella formazione del progetto annuale di composizione delle sezioni dei Tribunali;

6° Riferire entro il 1° marzo 1894 sull'ottenuta eliminazione delle vecchie pendenze attuali, riproducendo i prospetti coll'indicazione delle cause definite nel frattempo, e significando in generale se e come siasi migliorato il servizio.

Affinchè poi il Ministero possa anche nel tratto ulteriore rendersi un esatto conto del modo, in cui procede sotto questo rispetto l'Amministrazione della giustizia penale, oltre le accennate notizie delle pendenze definite, i Procuratori generali si procureranno e comunicheranno al Ministero, nei detti elenchi, le indicazioni nominative dei processi pendenti al 1° marzo 1894, da tempo maggiore di sei mesi, tanto negli Uffici d'istruzione, quanto in attesa di giudizio dinanzi ai Tribunali, alle Corti di appello, alle Sezioni di accusa e alle Corti di assise. Lo stesso poi faranno al 1° gennaio 1895, dopo il qual tempo tali elenchi saranno compilati e trasmessi semestralmente, al 1° di luglio e al 1° di gennaio di ciascun anno.

I Procuratori generali invigileranno eziandio, a mezzo dei Procuratori del Re, affinchè i Pretori risolvano nel più breve tempo possibile le cause deferite alla loro competenza; e nei periodi sopra stabiliti raccoglieranno e trasmetteranno al Ministero un elenco numerico riassuntivo per circondari dei procedimenti pendenti da oltre tre mesi nelle Preture.

Confermo oltre a ciò le istruzioni e raccomandazioni fatte circa il maggior uso possibile della citazione diretta o direttissima con le Circolari del 25 gennaio 1880, n. 860, 28 marzo detto anno, n. 866, e 6 marzo 1881, n. 986.

Io nutro piena fiducia che gli sforzi concordi di tutti i magistrati corrisponderanno al vivo interesse preso da questo Ministero, affine di rimuovere una buona volta qualsiasi fondato motivo di pubbliche censure contro l'eccessiva lentezza della giustizia punitiva.

Il Ministro
G. ARMÒ.

XIII.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia alle Autorità giudiziarie del Regno, concernente il casellario giudiziale e gli attestati penali.

N. 1304 R. C.

Roma, 22 novembre 1893.

Per maggiore regolarità ed esattezza nel servizio del casellario giudiziale, stimo opportuno di dare le seguenti istruzioni, a complemento di quelle già diramate da questo Ministero, specialmente colla Circolare del 12 aprile 1886, n. 1163.

1° Indicazione degli articoli di legge.

Nell'art. 1, n. 9, del regolamento annesso al regio decreto del 1° dicembre 1865 sul casellario giudiziale è stabilito, che ogni cartellino deve contenere l'estratto della decisione o sentenza riguardante la persona, a cui il cartellino è intestato, col titolo del reato e la qualità della condanna, o *le altre essenziali indicazioni* a norma dei casi, ecc.

Ora dopo l'attuazione del Codice penale vigente, il quale, nel dare le nozioni dei singoli reati, ne tace le denominazioni giuridiche, si è reso necessario, per determinare nel cartellino il reato a cui si riferisce una decisione giudiziaria, indicare caso per caso gli articoli di legge applicati.

Quindi in osservanza della citata disposizione del regolamento sul casellario, secondo la quale non sono da omettersi nella compilazione dei cartellini le *indicazioni essenziali*, i signori Procuratori del Re avranno cura d'ora innanzi di accertarsi, che sopra ogni cartellino, dopo l'indicazione sommaria del reato e della decisione emessa, siano sempre segnati gli articoli del Codice penale e delle leggi speciali applicate; e provvederanno inoltre, perchè tale norma sia pure seguita nella spedizione degli attestati penali.

E per agevolare la formazione dei cartellini, stimerei utile che il P. M. nelle sue requisitorie, formulando costantemente i capi

d'imputazione o di accusa, anche nei casi di non farsi luogo a procedimento per insufficienti indizi di reità, o per essere provato che l'imputato non ha preso parte al reato, solesse usare costantemente della seguente forma: « *imputato* od *accusato* del *delitto* preveduto, oppure della *contravvenzione* *preveduta* nell'*articolo*, o negli *articoli*, ecc., *per avere*, ecc. »; la qual forma si presterebbe alla esatta configurazione di ciascun fatto punibile determinato, colle circostanze che lo accompagnano, e faciliterebbe altresì la distinzione fra delitto e contravvenzione secondo la natura del reato, come pure la eliminazione, dopo il quinquennio, dei cartellini concernenti le contravvenzioni.

2° *Accertamento della recidiva.*

La Direzione generale di statistica ha fatto presente, come non sempre si abbia cura di dichiarare la recidiva, quando pur si dovrebbe, e come ciò derivi dal non unire agli atti del processo gli attestati penali degli imputati, giusta l'art. 323 del regolamento generale. E però io fermo su ciò la speciale attenzione dei signori Pretori e Giudici istruttori, affinchè procurino sempre di alligare agli atti l'estratto del casellario, meno i casi urgentissimi in cui manchi assolutamente il tempo di farlo. Senza la quale diligenza non si dà modo al magistrato giudicante di stabilire la recidiva, quando ne sia il caso, ai sensi degli art. 80 e 81 del Codice penale.

Anzi a tal fine, se dall'attestato penale di qualche imputato risultino precedenti condanne a carico di lui, e non sia ben certo che dalla compiuta esecuzione, o dalla estinzione dell'ultima di esse sia trascorso il termine fissato nella prima parte dell'art. 80, il magistrato inquirente avrà cura, che sia pure unito il documento indicante il giorno, in cui l'ultima pena fu pienamente scontata o rimase per qualche motivo estinta. Tale documento ben potrebbe essere tratto in forma di certificato dai registri del P. M., specialmente da quello sulla esecuzione delle sentenze, non che dalle registrazioni sull'esito dei ricorsi in grazia, e sulle declaratorie di amnistia o di indulto, e in ogni caso dagli estratti rilasciati in base ai registri che si tengono dalle Direzioni delle carceri e delle Case di pena.

3° *Notizie riguardanti gl'inscritti di leva.*

Questo Ministero, con Dispaccio-Circolare del 20 giugno 1891,

n. 2618, raccomandò la puntuale osservanza della norma indicata nel § 24, n. 4 della Circolare 12 aprile 1886, n. 1163, secondo la quale gli elenchi degli iscritti alla leva militare, comunicati dai Prefetti o dai Sottoprefetti ai Procuratori del Re, debbono essere restituiti colla maggior possibile sollecitudine, muniti delle notizie riguardanti gli eventuali pregiudizi penali esistenti a carico degli iscritti.

Malgrado tale raccomandazione, S. E. il Ministro della guerra ha nuovamente fermato l'attenzione di questo Ministero sui ritardi che si verificano nel rilascio di simili certificati penali, ed ha fatto presente che appunto per tale negligenza taluni iscritti all'ultima leva, i quali, per le condanne riportate, avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare, rimasero per qualche tempo sotto le armi.

Piaccia pertanto alle SS. LL. Illustrissime di dare energiche istruzioni, affinché d'ora innanzi gli uffici di cancelleria spediscono gli elenchi colle indicazioni del casellario giudiziale nel termine di cinque giorni, e, solo nel caso di elenchi soverchiamente lunghi, in un congruo tempo, quale sarà prestabilito a giudizio del rispettivo Procuratore del Re.

Non dubito che le presenti istruzioni saranno eseguite con la maggiore precisione, sicché non si abbiano a verificare per l'avvenire inconvenienti di alcuna specie.

Conto poi sulla vigilanza che deve essere esercitata dai Capi del P. M., alla cui responsabilità affido il dovere di riferirmi immancabilmente qualsiasi negligenza incorsa dai funzionari di segreteria e di cancelleria addetti ai rispettivi servizi.

Il Ministro
G. ARMÒ.

XIV.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, concernente l'osservanza della disposizione dell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

N. 1320 R. C.

Roma, addì 20 maggio 1894.

Consta a questo Ministero che da non pochi Uffici di stato civile si trascura l'adempimento di quanto prescrive l'art. 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per guisa che di molti matrimoni manca la regolare annotazione in margine degli atti di nascita degli sposi.

Non fa d'uopo accennare quanto sia provvida ed importante la surriferita disposizione, e quanti inconvenienti e danni possa produrre la lamentata inosservanza, per effetto della quale vengono a mancare o restano incompleti gli elementi preordinati ad accertare i rapporti famigliari e di stato delle persone nello svolgimento della vita civile.

Anche dalla Commissione per la statistica giudiziaria mi fu recentemente segnalato siffatto inadempimento, il quale, in vero, non sarebbe possibile se da tutti gli Uffici di regia procura si adoperassero in questa parte del servizio l'alacrità e la vigilanza necessarie.

Occorre quindi provvedere che il precetto del regolamento sia da tutti e costantemente adempiuto.

Ciò posto, è necessario che i Procuratori del Re, mentre si daranno ogni cura affinchè sia prontamente supplito alle inosservanze ed omissioni del passato, richiamino prontamente gli Ufficiali dello stato civile dei Comuni compresi nel rispettivo circondario, a curare la precisa e costante esecuzione dell'art. 104 precitato.

Inoltre i Procuratori del Re, portando la loro attenzione sul funzionamento di questo servizio interessantissimo, dovranno invi-

gilare che da ora innanzi i dipendenti Ufficiali dello stato civile, per ciascun matrimonio davanti a loro celebrato, formulino le relative proposte di annotazione e immediatamente le trasmettano in duplice esemplare al competente Ufficio di regia procura.

Importa che i Procuratori del Re non solamente procedano all'immediato esame ed approvazione delle pervenute formule di annotazioni, ma provvedano nel senso prescritto dagli art. 359 del Codice civile, e 104 ultimo alinea, e 140 del regio decreto 15 novembre 1865, vegliando acciò le annotazioni siano eseguite senza ritardo, ed in modo uniforme, tanto dagli Ufficiali dello stato civile, quanto dal Cancelliere del Tribunale.

E quando veggono che la regolare esecuzione delle annotazioni sia trascurata, malgrado le fatte esortazioni, dovranno i Procuratori del Re farne oggetto di rapporto al Procuratore generale, indicando i funzionari inadempienti, perchè, ove ne sia il caso, si possa provocare il provvedimento disciplinare, ovvero l'azione di contravvenzione, giusta gli art. 404 del Codice civile e 132 del regio decreto 15 novembre 1865.

A rendere vieppiù efficace e completa la necessaria vigilanza, reputo pure conveniente prescrivere che i Pretori in occasione delle quadrimestrali ispezioni, ed i Procuratori del Re allorchè procedono alla annuale verifica dei registri, debbano anche constatare e indicare nei relativi verbali se di tutti i matrimoni, iscritti durante il periodo a cui l'ispezione si riferisce, furono eseguite le annotazioni in margine agli atti di nascita degli sposi, promovendone la immediata esecuzione nei casi nei quali mancasse.

Vorranno infine i Procuratori generali alla lor volta invigilare perchè le suaccennate prescrizioni siano regolarmente adempite, assicurando di ciò il Ministero nelle Relazioni annuali giusta l'art. 131 del precitato decreto sull'ordinamento dello stato civile.

La nota solerzia dei funzionari del Pubblico Ministero, dei Pretori, degli Ufficiali dello stato civile e dei Cancellieri mi affida che saranno scrupolosamente osservate queste istruzioni.

Il Ministro

C A L E N D A .

XV.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, riguardante i dati statistici dei lavori compiuti dai Collegi dei Probi-viri.

N. 1327 R. C.

Roma, addì 16 agosto 1894.

Secondo quanto dispone l'art. 75 del regolamento approvato col regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, entro il mese di marzo di ciascun anno i Presidenti dei Collegi dei *Probi-viri* devono presentare a questo Ministero i dati statistici dei lavori compiuti dal Collegio nel corso dell'anno precedente, accompagnandoli con note illustrative.

A tale effetto è stato compilato da questo Ministero, sentita la Commissione per la statistica giudiziaria, il modulo allegato alla presente Circolare, in conformità del quale dovranno essere annualmente forniti i dati medesimi.

Nel comunicare quanto sopra alle SS. LL. Ill.^{me}, reputo altresì opportuno ricordare che le richieste dei moduli occorrenti pei diversi uffici dei Collegi dei *Probi-viri*, dovranno essere in tempo utile indirizzate alla Direzione generale della statistica.

Confido che le SS. LL. Ill.^{me} vorranno esercitare anche su questa parte del servizio la loro vigilanza, affinché i detti moduli, debitamente riempiti delle notizie richieste, siano trasmessi a questo Ministero entro il termine sopraindicato, a cura dei rispettivi uffici delle Procure generali, come prescrive l'ultimo alinea del succitato art. 75 del regolamento 26 aprile 1894.

Il Ministro
V. CALENDÀ.

COMUNE in cui ha sede il Collegio dei Probi-viri

Ann

I. - UFFICIO I

PRESENTATE			CHE SI RIFERIVANO A CONTROVERSIE CONCERNENTI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
nell'anno precedente ed ancora pendenti alla fine di esso			i salari o i prezzi del lavoro (articolo 8, a, b)									
nel corso dell'anno			le ore di lavoro (art. 8, c)									
Totale			danni sofferti dall'industriale per inosservanza dei patti di lavorazione (art. 8, d), per imperfezioni nel lavoro (art. 8, e), per guasti ad oggetti (art. 8, g, primo inciso) e per abbandono della fabbrica (articolo 8, h, primo inciso)									
			danni sofferti dall'operaio nella persona per fatto dell'industriale (articolo 8, g, secondo inciso)									
			danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione (art. 8, f) e per licenziamento (art. 8, h, secondo inciso)									
			lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, primo inciso)									
			altre particolarità del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, secondo inciso)									
			trasgressioni disciplinari (art. 8, i, ultimo inciso)									
			per abbandono della controversia o per transazione fuori dell'udienza									

Ann

COMUNE in cui ha sede il Collegio dei Probi-viri

II. - GI

PORTATE innanzi alla Giunta			CHE CONCERNEVANO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
nell'anno precedente ed ancora pendenti alla fine di esso			i salari o i prezzi del lavoro (articolo 8, a, b)									
nel corso dell'anno			le ore di lavoro (art. 8, c)									
Totale			danni sofferti dall'industriale per inosservanza dei patti di lavorazione (art. 8, d), per imperfezioni nel lavoro (art. 8, e), per guasti ad oggetti (art. 8, g, primo inciso) e per abbandono della fabbrica (articolo 8, h, primo inciso)									
			danni sofferti dall'operaio nella persona per fatto dell'industriale (articolo 8, g, secondo inciso)									
			danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione (art. 8, f) e per licenziamento (art. 8, h, secondo inciso)									
			lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, primo inciso)									
			altre particolarità del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, secondo inciso)									
			trasgressioni disciplinari (art. 8, i, ultimo inciso)									
			per abbandono, transazione o conciliazione									

189

CONCILIAZIONE.

Specie dell'industria o del gruppo d'industrie per le quali è istituito il Collegio

MODELLO N. 1.

CHIESTE DI CONCILIAZIONE		ESAURITE		CHE TERMINARONO	
per conciliazione delle Parti, in controversie nelle quali		per mancata conciliazione delle Parti, in controversie nelle quali		il valore	
13	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	13	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	13	non eccede a le 200 lire
14	da capi-operai contro operai od apprendisti	14	da capi-operai contro operai od apprendisti	14	eccedeva le 200 lire
15	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	15	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	15	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti
16	da operai od apprendisti contro capi-operai	16	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	16	da capi-operai contro operai od apprendisti
17	non eccede a le 200 lire	17	da operai od apprendisti contro capi-operai	17	da operai od apprendisti contro industriali
18	eccedeva le 200 lire	18	non eccede a le 200 lire	18	da operai od apprendisti contro capi-operai
19	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	19	eccedeva le 200 lire	19	da operai od apprendisti contro capi-operai
20	da capi-operai contro operai od apprendisti	20	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	20	non eccedeva le 200 lire
21	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	21	da capi-operai contro operai od apprendisti	21	eccedeva le 200 lire
22	da operai od apprendisti contro capi-operai	22	da operai od apprendisti contro industriali	22	In complesso (colonne 4 a 11 ovvero colonne 12 a 24)
23	non eccedeva le 200 lire	23	da operai od apprendisti contro capi-operai	23	
24	eccedeva le 200 lire	24	non eccedeva le 200 lire	24	
25	In complesso (colonne 4 a 11 ovvero colonne 12 a 24)	25	eccedeva le 200 lire	25	
26	pendenti alla fine dell'anno	26	pendenti alla fine dell'anno	26	

189

RIA.

Specie dell'industria o del gruppo d'industrie per le quali è istituito il Collegio

MODELLO N. II.

CONTRROVERSIE		ESAURITE		CHE TERMINARONO	
con decisione della Giunta stante come Magistrato		con decisione della Giunta stante come Collegio arbitrale		il valore	
13	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	13	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	13	non eccede a le 200 lire
14	da capi-operai contro operai od apprendisti	14	da capi-operai contro operai od apprendisti	14	eccedeva le 200 lire
15	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	15	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	15	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti
16	da operai od apprendisti contro capi-operai	16	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	16	da capi-operai contro operai od apprendisti
17	non eccede a le 200 lire	17	da operai od apprendisti contro capi-operai	17	da operai od apprendisti contro industriali
18	eccedeva le 200 lire	18	non eccede a le 200 lire	18	da operai od apprendisti contro capi-operai
19	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	19	eccedeva le 200 lire	19	da operai od apprendisti contro capi-operai
20	da capi-operai contro operai od apprendisti	20	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	20	non eccedeva le 200 lire
21	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	21	da capi-operai contro operai od apprendisti	21	eccedeva le 200 lire
22	da operai od apprendisti contro capi-operai	22	da operai od apprendisti contro industriali	22	In complesso (col. 4 a 11 ovvero 12 a 28)
23	non eccedeva le 200 lire	23	da operai od apprendisti contro capi-operai	23	
24	eccedeva le 200 lire	24	non eccedeva le 200 lire	24	
25	In complesso (col. 4 a 11 ovvero 12 a 28)	25	eccedeva le 200 lire	25	
26	pendenti alla fine dell'anno	26	pendenti alla fine dell'anno	26	

XVI.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, riguardante i giudizi di graduazione.

N. 1334 R. G.

Roma, 29 ottobre 1894.

Più volte questo Ministero richiamò l'attenzione delle SS. LL. Ill.^{me} sull'andamento dei giudizi di graduazione, a proposito dei quali era ed è frequente il lamento di ritardi e di lentezze non sempre giustificate. E, nell'intento che una più efficace vigilanza venisse esercitata sul corso di tali procedimenti, con la Circolare del 7 gennaio 1887, n. 1200, fu disposto il periodico invio al Ministero di un prospetto dei giudizi di graduazione rimasti pendenti alla scadenza di ciascun semestre.

Ora l'esame portato sui detti prospetti non solamente ha fatto conoscere che i lamentati inconvenienti ancora persistono, ma ha pure dimostrato che non è sempre possibile rilevare con precisione quali siano i motivi dei ritardi, e che mancano elementi sicuri di controllo sulle diverse fasi di svolgimento dei giudizi, sia per incompletezza od anche per omissione di talune fra le richieste notizie, sia poi per una diversità di criteri, che variano da Tribunale a Tribunale, nel determinare il punto dal quale ha principio il giudizio di graduazione.

Questa difformità ora avvertita formò oggetto di speciale studio della Commissione per la statistica giudiziaria, la quale, nella sessione del giugno decorso, osservò che presso molti Tribunali si suole prendere come punto di partenza la data della sentenza, che ordina la vendita e dichiara l'apertura del giudizio di graduazione, mentre presso altri si prende la data della sentenza di seguita vendita ed aggiudicazione, e per non pochi poi ignorasi affatto da quale punto siasi computato l'inizio del giudizio.

La Commissione stessa non tralasciò di segnalarmi gli accennati inconvenienti, ai quali è indispensabile ovviare nell'intento di ottenere il più sollecito corso dei giudizi di graduazione, e la uniformità necessaria a garantire la esattezza dei dati statistici raccolti.

Accogliendo, pertanto, tali considerazioni, reputo conveniente disporre che, in luogo del modello prescritto dalla Circolare del 7 gennaio 1887, siano da ora innanzi compilati e trasmessi a questo Ministero, alla scadenza di ogni semestre, due prospetti, uno nu-

merico e l'altro nominativo, in conformità dei modelli annessi alla presente Circolare.

Nel prospetto numerico è chiaramente indicato doversi prendere per punto di principio del giudizio di graduazione la data della trascrizione della sentenza di vendita, giusta quanto dispone l'ultimo alinea dell'art. 685 del Codice di procedura civile.

Da quel punto infatti comincia ad aver vita il giudizio di graduazione, e cominciano le attribuzioni demandate ai funzionari giudiziari.

Questo concetto dovrà essere tenuto sempre presente nella compilazione tanto del prospetto numerico quanto del prospetto nominativo, e più specialmente nel prospetto numerico, in relazione alle indicazioni e notizie da segnarsi rispettivamente nelle colonne 1 e 2, e nelle colonne da 5 a 10, le quali ultime contemplan appunto i diversi periodi di durata dei giudizi rimasti pendenti alla fine dell'anno.

Nel prospetto nominativo riguardante tutti i giudizi di graduazione o esauriti nell'anno, o alla fine di questo rimasti pendenti, saranno scritti per ciascun giudizio i cognomi e nomi del debitore espropriato, del creditore istante, e del giudice delegato; sarà quindi tracciato tutto lo svolgimento del giudizio mediante la enunciazione delle date degli atti propri e caratteristici di tali procedimenti; ed in ultimo sarà data ragione dei motivi dei ritardi verificatisi; avvertendosi a questo proposito che, se il ritardo proviene da una delle tre ipotesi configurate nelle colonne 19, 20 e 21, basterà segnare un *si* nella corrispondente colonna; mentre, verificandosi alcuno dei casi contemplati nelle colonne 22 e 23, se ne dovranno specificare i motivi nella colonna rispettiva.

Il prospetto nominativo e quello numerico saranno compilati dai Cancellieri dei Tribunali alla fine di ogni anno, e previa verifica dei Presidenti, saranno da questi trasmessi alla Prima Presidenza della Corte da cui dipendono.

Le SS. LL. Ill.^{me} vorranno poi inviare i sopra accennati prospetti al Ministero, aggiungendovi un quadro riassuntivo dei prospetti numerici trasmessi dai singoli Tribunali del rispettivo distretto, ed accompagnando questi documenti con apposita Relazione, in cui esporranno quelle osservazioni e quelle proposte che reputeranno più convenienti per il buon andamento dei giudizi di graduazione.

Il Ministro
V. CALENDÀ.

TRIBUNALE DI _____

A. — Prospetto nominativo dei giudizi di graduazione esauriti

DEBITORE	CARENTORE	GIUDICE delegato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	istante													
			DATA		DATA		UDIENZA							
			della trascrizione della sentenza di vendita		della consegna degli atti al Giudice delegato		del deposito dello stato di graduazione		Giorno fissato per le osservazioni sullo stato di graduazione					
			della notificazione del giorno fissato per le osservazioni sullo stato di graduazione		del relativo verbale di discussione		Data del deposito delle note delle spese anteriori		fissata per la spedizione della causa					
			nella quale fu spedita la causa											

nell'anno 189___, o rimasti pendenti alla fine dell'anno stesso.

DEBITORE	CARENTORE	GIUDICE delegato	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
															fatta dalle Parti
															fatta dal Perito
			DATA		DATA		UDIENZA								
			della pubblicazione della sentenza di omologazione		dell'avviso dato alle Parti della liquidazione fatta dal Perito		Giorno nel quale la liquidazione divenne esecutiva						Data della spedizione delle note di collocazione		
			nei giudizi rimasti pendenti alla fine dell'anno indicare il motivo della pendenza		Appello dalla sentenza di omologazione		Ricorso in cassazione						Opposizione alla liquidazione		
			Indugio delle Parti (specificare la causa dell'indugio)		Altro motivo (specificare quale fu questo motivo)						Osservazioni				

Modulo N. I.

B. — Prospetto numerico dei giudizi di graduazione.

NB. — Questo modulo sarà usato tanto dalle Cancellerie di ogni Tribunale per segnarvi i dati riguardanti il rispettivo Tribunale, quanto dalle Cancellerie delle Corti d'appello per riassumervi i dati di tutti i Tribunali compresi nel distretto delle singole Corti.

TRIBUNALE di	GIUDIZI A CARICO <i>(I giudizi di graduazione s'intendono iniziati dalla data della trascrizione della sentenza di vendita)</i>			GIUDIZI esauriti nel corso dell'anno colla spedizione delle note di collocazione	GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO													Osservazioni							
	rimasti pendenti alla fine dell'anno precedente	iniziati nell'anno	Numero complessivo <i>(Somma delle cifre segnate nelle colonne 2 e 3)</i>		Numero complessivo	divisi secondo la durata del tempo da cui erano pendenti	divisi secondo lo stadio in cui si trovavano							divisi secondo il motivo della pendenza											
							da non oltre 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 anni a 3	da più di 3 anni a 5	da più di 5 anni a 10	da oltre 10 anni	Non fatto lo stato di graduazione		Depositato lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per la omologazione	Omologati con sentenza		Pende la liquidazione	Depositata la liquidazione	Divenuta esecutiva la liquidazione	Ricorso in appello	Ricorso in cassazione	Opposizione alla liquidazione	Indugio delle parti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

